LA NUOVA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE DEL REGNO D'ITALIA POSTA IN...

Italia, Antonino Scibona

Digitized by Google

LA NUOVA LEGGE

COMUNALE E PROVINCIALE

DEL REGNO D'ITALIA

posta in relazione col testo delle leggi precedenti

ED ILLUSTRATA

coll' esposizione delle proposte, dei motivi e delle discussioni del Parlamento, col testo delle leggi, decreti, regolamenti, istruzioni, circolari e risoluzioni ministeriali che hanno attinenza colla legge stessa - colla giurisprudenza del Consiglio di Stato, delle Deputazioni provinciali, dei Consigli di Prefettura, dei Tribunali italiani e colla giurisprudenza dei Tribunali francesi;

con appendice contenente

IL REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE ISTESSA

CON INDICI, ECC.,

compilazione a cura di una Società

diretta dal Cav. ANTONINO SCIBONA

Direttore Capo-Divisione al Ministero dell'Interno.

Prezzo Lire 6

TORINO, 1865

ALL'UFFICIO DEL GIORNALE *LA LEGGE*

via della Zecca, n° 35, 2° piano.

Digitized by Google
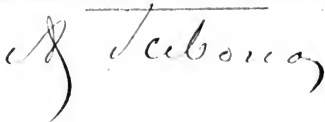
AL LETTORE.

La difficoltà più volte incontrata nel ricercare in che modo fossero state risolute le svariate quistioni che possono sorgere nella applicazione della legge fondamentale sull'amministrazione civile, e quali altre disposizioni di leggi o di regolamenti vi si connettessero, ci fece credere che potesse tornare utile nella congiuntura della pubblicazione di una nuova legge il riunirè e coordinare con essa tutto quanto la legislazione, nelle varie forme dei suoi atti, o la giurisprudenza, nei molteplici suoi responsi, presentassero di opportuno per lo studio e la intelligenza della legge comunale e provinciale.

E tanto più fummo indotti a dar fuori il divisato lavoro dal considerare che la nuova legge riproducendo, salvo poche modificazioni, la legge sarda del 1859 che i Governi provvisorii aveano esteso alle nuove provincie del Regno, e questa essendo alla sua volta molto simile a quella del 7 ottobre 1848 vigente nelle antiche provincie, ci era possibile il profittare dei risultati dell'applicazione che, in quattordici anni in talune, in cinque nelle altre, si era fatto di leggi alla nuova

Digitized by Google

pressochè identiche. Ora nel sottomettere al benevolo giudizio del pubblico il nostro lavoro, vogliam dire con qual metodo abbiam creduto di asseguire il nostro scopo.

Noi abbiamo pensato che questo potesse tornare utile di sapere:

Quali le differenze tra la nuova legge e le altre che colla attuazione della medesima cessano di aver vigore;

Quali i motivi delle adottate riforme;

Quali altre disposizioni hanno colla legge rapporto, e giovi tener presenti per la buona applicazione di essa;

In che modo finalmente un'autorevole giurisprudenza ne avesse spiegato il testo, e ai tanti diversi casi fattane applicazione.

Ai confronti tra la nuova e le precedenti leggi provvedemmo sottoponendo ad ogni articolo le analoghe disposizioni sì della legge del 1859 che dei regolamenti toscani del 1859 e del 1860.

I motivi delle adottate riforme indicammo desumendoli sì dalle relazioni colle quali il Ministero accompagnava alle Camere legislative le sue proposte, sì da quelle delle Commissioni delle Camere istesse, sì ancora dalle discussioni che alle Camere ebber luogo, sì finalmente dalla lunga serie di emendamenti e di proposte che dai singoli Deputati furono fatte.

Le disposizioni di leggi o di regolamenti, complementarie della legge estraemmo dalle collezioni ufficiali e dalle voluminose raccolte che se ne pubblicano e vuoi per esteso, vuoi in estratto ne pubblicammo il testo sotto i singoli articoli della legge coi quali han relazione.

Del pari sotto ogni articolo riunimmo quel maggior numero di massime di giurisprudenza che ci offrirono le decisioni dei Tribunali giudiziarii e degli amministrativi, delle autorità e delle Deputazioni provinciali non che del Consiglio di Stato.

E poichè per più anni l'amministrazione civile in Francia fu governata da una legge molto simile alle nostre, alla no-

Digitized by Google

strana la giurisprudenza francese facemmo in molti casi seguire.

Il libro che grazie al generoso concorso della Direzione del Giornale La Legge, oggi vien fuori non è se non una compilazione.

E con questo intendimento ci tenemmo lontani da commenti ed osservazioni cui non avremmo del resto saputo dare autorità.

Ma, pure circoscrivendoci in queste modeste proporzioni, abbiamo creduto far cosa utile e molto opportuna a quanti han relazione colla amministrazione, che ne faccian parte, che dipendano, o che vi siano in altro modo legati.

E nel farla mettemmo tutto il buon volere e la diligenza di cui potemmo disporre.

Non crediamo per questo che il libro sia riuscito scevro di mende; ma vogliamo sperare che la mole immensa della materia e la ristrettezza del tempo che avevamo avanti noi ci procureranno all'occasione l'indulgente compatimento dei lettori.

Il lavoro che pubblichiamo è per sua natura continuativo. E noi intendiamo tenerlo in corso con successive pubblicazioni che a questa si riferiscano e la completino.

Torino, giugno 1865.

I Compilatori.

Digitized by Google

AVVERTENZE E CORREZIONI

1. Ove è indicata *la legge del* 1859 si intenda la legge del 23 ottobre 1859, N. 3702, sulla amministrazione comunale e provinciale vigente prima nelle sole antiche provincie e poi successivamente pubblicata nelle altre provincie del Regno, meno la Toscana, con decreti dei Governi provvisorii.

2. Ove è indicato *il regolamento comunale toscano del* 1859 si intenda il regolamento comunale pubblicato con decreto del Governo della Toscana in data 31 dicembre 1859 e vigente in quelle provincie sino alla pubblicazione della nuova legge comunale e provinciale.

3. Ove è indicato *il regolamento per la formazione dei Consigli comunali in Toscana del* 1859 si intenda il regolamento per la formazione dei Consigli comunali pubblicato con decreto del Ministro dell'Interno del Governo della Toscana in data 23 settembre 1859.

4. Ove è indicato *il regolamento toscano del* 1860 si intenda il regolamento sui Consigli distrettuali e compartimentali delle provincie toscane pubblicato colà con decreto del Governo della Toscana in data 14 febbraio 1860.

5. Quando si parla delle proposte del Ministro dello Interno Ricasoli si intendano quelle che formavano il progetto di legge da lui presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 22 dicembre 1861, e che è quello di N. 154 della sessione 1861-63 del Parlamento italiano.

6. Quando si parla delle proposte del Ministro dell'Interno Peruzzi si intendano quelle che formavano i due progetti di legge da lui presentati alla Camera dei deputati nelle tornate delli 5 marzo 1863 e 18 aprile 1864, e che sono quelli di N. 154 *B.* della sessione 1861-63 e 8 della sessione 1863-65.

7. Quando si accenna alla Commissione Buoncompagni si intenda la Commissione della Camera dei deputati eletta per riferire sulle proposte del ministro dell'Interno Peruzzi e di cui era relatore il deputato Buoncompagni.

Digitized by Google

8. Quando si accenna alla Commissione Restelli si intenda la Commissione della Camera dei deputati eletta per riferire sulla proposta della legge di unificazione amministrativa presentata dal Ministro dell'Interno Lanza, e della quale Commissione era relatore il deputato Restelli.

9. Quando si citano i numeri dei fogli degli atti della Camera dei deputati, si avverta che le citazioni si riferiscono alla edizione ufficiale di essi, in foglio grande, pubblicata dagli eredi Botta, e che forma supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

10. I richiami agli allegati si riferiscono agli allegati che sono in fine del presente libro da pag. 362 a pag. 416.

11. Tutte le disposizioni che sotto ogni articolo si riportano, e tutte le decisioni d'onde son tolte le massime di giurisprudenza essendo date sotto l'impero della legge del 1859 se di data posteriore a quell'anno, o di quella del 7 ottobre 1848 se di data anteriore, è agli articoli di esse che si riferiscono. Si è creduto superfluo il mettervi i richiami della legge del 1848 e di quella del 1859 con la nuova, lasciando al lettore di supplirvi. Nella giurisprudenza poi ovunque sia stato necessario di citar la legge, si è citata la nuova nello articolo corrispondente.

12. Le decisioni donde sono estratte le massime di giurisprudenza si trovano per lo più pubblicate testualmente nelle varie raccolte di giurisprudenza. Si possono consultare con vantaggio i giornali *La Legge Monitore Giudiziario ed amministrativo del Regno d'Italia* e *La Rivista amministrativa.* Le decisioni da cui sono estratte le massime di giurisprudenza francese si trovano in Dalloz, *Jurisprudence générale* nel *Journal du Palais, ecc.*

13. Taluna fra le disposizioni date da qualche circolare o istruzione pubblicata nel volume è stata rifusa o corretta dal regolamento. La stampa essendo pressochè al suo termine quando il regolamento fu pubblicato, riuscì impossibile il sopprimere quelle disposizioni. È a questa necessità tipografica che dee farsi carico di questo superfluo.

14. Rimettendo alla sagacia del lettore le poche mende tipografiche che possono essere sfuggite, chiamiamo la sua attenzione sulle seguenti correzioni al testo della legge.

A. La denominazione del titolo I, si legga così: *Divisione del territorio del Regno e autorità governative.*

B. L'art. 4 si legga così: *Se il prefetto è assente od impedito ne fa le veci il consigliere di prefettura che sarà a ciò espressamente dest[illegible]o per Regio Decreto. Nei casi, ecc.*

C. All'art. 5 si sopprima la parola *giurisdizionali* e [illegible]ga il paragrafo seguente: *I segretari presso la prefettura potranno ess[illegible]caricati per Decreto Reale delle funzioni di consigliere.*

La stampa dei fogli ove si trovano questi articoli era già fatta quando fu pubblicata la legge, donde la impossibilità di eseguire le accennate correzioni.

Digitized by Google

Il n. 2248 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate ed avranno vigore in tutto il Regno le seguenti leggi:

Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale che costituisce l'alle[illegible] A.

Legge s[illegible]curezza pubblica, che costituisce l'allegato B.

Legge sulla Sanità pubblica, che costituisce l'allegato C.

Legge sull'Istituzione del Consiglio di Stato, che costituisce l'allegato D.

Digitized by Google

Legge sul Contenzioso amministrativo, che costituisce l'allegato E.

Legge sulle Opere pubbliche, che costituisce l'allegato F.

Art. 2.

È data facoltà al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Provincie e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli Provinciali e dei Consigli Comunali specialmente interessati, nonchè il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica Amministrazione e diminuire le spese.

Art. 3.

I poteri eccezionali accordati col precedente articolo cessano coll'esecuzione loro data mediante la pubblicazione del relativo Decreto Reale, e in ogni caso con tutto l'anno 1865.

Collo stesso Decreto Reale sarà pubblicata la tabella delle circoscrizioni amministrative del Regno.

Art. 4.

Il Capo-luogo della Provincia di Noto è restituito alla città di Siracusa, dalla quale assumerà il nome la Provincia stessa.

La città di Noto ritorna Capo-luogo di Circondario.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a dare i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione del precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta uffiziale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 20 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*)
V. Il Guardasigilli
VACCA.

G. LANZA.
S. JACINI.

Digitized by Google

ALLEGATO A.

LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

TITOLO I.

Divisione del Regno ed Autorità Governative.

Art. 1. Il Regno si divide in Provincie, Circondari, Mandamenti e Comuni.

Legge del 1859. — Art. 1. *Conforme — Aggiunto in fine* « Secondo la tabella annessa alla presente legge. »

Regolamento Toscano del 1860. — Art. 1. La Toscana agli effetti della rappresentanza elettiva che provvede all'Amministrazione è divisa in comunità, distretti e dipartimenti.

Proposte, motivi, discussioni.

Erasi proposto di dividere in tre classi i Comuni. Collocavansi nella prima i Comuni la cui popolazione fosse superiore ai 6000 abitanti, la rendita superiore alle L. 30,000 annue, e quelli dove risiedesse una Prefettura od una Corte d'Appello; nella seconda quelli la cui popolazione fosse inferiore ai 6000 e al di là di 3000 e che fossero capi-luoghi di circondario o residenza di Tribunale; nella terza gli altri.

Il progetto era del Deputato Civita; ma dietro il nuovo andamento preso dalla discussione avanti alle Camere non fu esaminato nè approvato.

Con uno articolo speciale della legge 20 marzo 1865, che autorizza il Ministero a pubblicare la presente, gli fu data facoltà di modificare le circoscrizioni amministrative. Quello articolo che è il secondo permette al Governo di introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle provincie e dei circondarii quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali specialmente interessati, non che il parere del Consiglio di Stato allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese. Con un posteriore articolo della legge istessa è dichiarato che questi poteri eccezionali devono cessare colla esecuzione data loro mediante la pubblicazione del relativo Decreto Reale e in ogni caso con tutto l'anno 1865. È dato del pari incarico al Ministero di pubbli-

Digitized by Google

care collo stesso Decreto Reale la tabella delle circoscrizioni amministrative del Regno.

La quistione delle circoscrizioni era stata agitata sin da quando nel 1864 si fece la discussione di una parte della Legge Comunale e Provinciale. E sin d'allora proposte in vario senso erano state fatte. Erasi generalmente sentito il bisogno di una riforma nella circoscrizione territoriale amministrativa; onde con un ordine del giorno che il Deputato Cadolini avea firmato insieme ad altri 30 suoi colleghi fu proposto alla Camera di invitare il Ministero a riformare per legge le circoscrizioni territoriali in quanto concernesse la formazione di Comuni abbastanza popolosi per potersi amministrare liberamente da sè. Il Deputato Castagnola alla sua volta avea proposto alla Camera di invitare il Governo a presentare un disegno di legge sopra una ripartizione territoriale del Regno adattata alle particolari condizioni d'Italia, che avesse permesso il decentramento amministrativo su larghe basi.

Benchè il Deputato Cadolini in occasione della discussione generale che si fece alla Camera dei Deputati nel luglio del 1864 intorno alla legge avesse sviluppato quelle proposte (atti della Camera dei Deputati — foglio 790), pure non si venne per allora a risoluzione veruna.

Quando il Ministro dell'Interno (Lanza) presentò il progetto novello, chiese la facoltà di far per Decreto Reale la riforma delle circoscrizioni. La proposta trovò ostacolo nella Commissione della Camera dei Deputati. La maggioranza di essa fu di parere contrario sembrandole che utile rimaneggiamento di circoscrizioni non potesse farsi senza modificare ad un tempo le leggi organiche della ammininistrazione. Vinse per altro alla Camera il partito proposto dal Ministro dell' Interno, ma fu sottoposto alle condizioni che sono enunciate di sopra. Da qui la facoltà nel Governo di operare durante il 1865 la riforma delle circoscrizioni.

ART. 2. In ogni provincia vi è un Prefetto ed un Consiglio di prefettura.

Legge del 1859. — Art. 2. In ogni provincia vi è un Governatore un Vice Governatore, ed un Consiglio di Governo.

Proposte, motivi, discussioni.

Le innovazioni recate dalla nuova legge a quella del 1859 rimontano al decreto del 9 ottobre 1861, N° 250, che dispose avessero i Governatori a chiamarsi Prefetti e affidò la cura di rappresentare il Prefetto nel caso di assenza ad un Consigliere di prefettura col titolo di Consigliere delegato.

Il progetto del Ministro dell'Interno (Peruzzi) modificò nel senso di questo decreto la nuova legge.

Il Deputato San Donato aveva proposto un emendamento tendente a ristabilire il Vice-Governatore col titolo di Segretario generale. — L'emendamento non fu discusso.

Dopo la legge che abolisce il Contenzioso amministrativo, sorse la idea di sopprimere i Consigli di prefettura.

Il Deputato Mellana ne fece esplicita proposta (seduta 6 luglio 1864. Atti, foglio 830.) Però furono i Consigli conservati per la grave considerazione che, allargandosi per la nuova legge le attribuzioni del Prefetto, diveniva di una grande utilità dare a quel funzionario un collegio cui potesse, ed in taluni casi dovesse chiedere un parere.

Queste medesime ragioni indussero le Commissioni della Camera dei Deputati a consentire la conservazione dei Consigli di prefettura.

Digitized by Google

Art. 3. Il Prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia;

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia sul mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa elevando, ove occorra, i conflitti di giurisdizione secondo la legge 20 novembre 1859 (N° 3780);

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi;

Veglia sullo andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso di urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;

Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata; dipende dal Ministro dell'Interno e ne eseguisce le istruzioni.

Legge del 1859. — Art. 3. Il Governatore rappresenta, ecc., *come sopra.*

Mantiene le attribuzioni dell'Autorità amministrativa e promuove i conflitti.

Provvede, ecc., *come sopra.*

Nell'amministrazione comunale e provinciale esercita le attribuzioni determinate dalla legge.

Dipende, ecc., *come sopra.*

Proposte, motivi, discussioni.

L'art. 3 della nuova legge riproduce quasi interamente il corrispondente articolo della legge del 1859 e le modificazioni che vi sono arrecate si limitano al maggiore sviluppo dato al secondo paragrafo e alla soppressione del penultimo del testo della legge precedente.

Queste modificazioni erano state, insieme con altre, proposte dal Ministro dell'Interno (Peruzzi) con apposito progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati il 18 aprile 1864.

Il progetto ministeriale dava più estesi poteri al Prefetto.

Il Prefetto avrebbe potuto in casi di urgenza prendere provvedimenti anche oltre il limite dei suoi poteri riferendone al Ministero; avrebbe potuto emanare istruzioni per l'osservanza delle leggi e decreti e sino richiamare in vigore disposizioni legislative e regolamentari cadute in disuetudine, però coll'autorizzazione previa del Ministero — Avrebbe dovuto infine provocar dal Ministero tutti i provvedimenti da lui riputati utili alla prosperità morale ed economica della provincia e visitarne nel corso di ogni biennio i principali Comuni.

Nella relazione ministeriale che accompagna quel progetto sono indicate come ragioni delle proposte riforme la necessità di determinare meglio le attribuzioni dei Prefetti e preparare il terreno a quello accentramento di tutti i servizii nelle prefetture che era idea del Ministero di attuare col tempo. — (Allegato.....

Queste proposte censurate dal Dep. D'Ondes Reggio in occasione della discussione generale sulla riforma amministrativa nella tornata del 23 giugno 1864 e precisamente per il permesso dato ai Prefetti di richiamare in vigore leggi abrogate o cadute in disuetudine, facoltà più legislativa che governativa (Atti, foglio 720), non furono secondate che in parte dalla Commissione Boncompagni, perchè sebbene essa si accordasse col Ministro sulla necessità del decentramento e sulla utilità (come mezzo a riuscirvi) di concentrare nella prefettura tutti i servizii, pur non credea possibile che a questa riforma si venisse così presto. — Epperò fu proposto lo articolo quale è ora concepito.

Digitized by Google

In occasione della discussione della legge che si era cominciata nel 1864 il Dep. Civita avea proposto a questo articolo un emendamento tendente ad obbligare i Prefetti a visitare nel biennio tutti i Comuni e Stabilimenti pubblici della provincia, riconoscerne la situazione e proporre a chi di ragione i provvedimenti necessarii, e rivelare all'autorità competente i crimini e i delitti che pervenissero a sua conoscenza.

La discussione della legge essendo stata interrotta non fu tenuto conto di quelle proposte.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si fissa lo stipendio dei Prefetti. — Regio Decreto 9 ottobre 1861, N° 250 (*Estratto*).

Art. 4. Lo stipendio dei Prefetti è stabilito come segue:

Per venti di essi in lire	10,000
Per venti di essi in lire	9,000
Per i restanti in lire	8,000

Art. 5. Ai Prefetti saranno pure forniti l'alloggio e la mobilia.

II. Si fissano le indennità di rappresentanza per taluni Prefetti. — Regio Decreto 31 *dicembre* 1864, N° 2107 (*Estratto*).

Art. 1. Un'annua indennità di rappresentanza sarà accordata ai soli Prefetti delle provincie di Napoli, Torino, Palermo, Milano, Genova e Firenze nelle proporzioni seguenti:

Napoli annue lire	60,000	
Torino » »	40,000	a datare dal 1 luglio p. v.
Palermo » »	30,000	
Milano » »	25,000	
Genova » »	20,000	
Firenze » »	10,000	a datare dal 1 luglio p.v.

Art. 2. Sarà posta a disposizione del nostro Ministro dell'Interno l'annua somma di lire 65,000 pel rimborso ai Prefetti ai quali non è data indennità di rappresentanza, di quelle spese alle quali potrebbero essere obbligati in qualche circostanza per necessità e decoro del loro ufficio.

I pagamenti saranno ordinati secondo le regole della contabilità dello Stato.

III. Si fissano le indennità che spettano ai Prefetti per le ispezioni amministrative. — R. Decreto 13 *settembre* 1863, N° 1475 (*Estratto*).

Art. 1. I Prefetti delle provincie che per disposizione o col consenso del nostro Ministro dell'Interno si recano in ispezione amministrativa pei Comuni delle rispettive provincie avran diritto ad una indennità giornaliera di lire 25 a peso dello Stato per tutto quel tempo che per affari di servizio dovran trattenersi fuori delle rispettive residenze.

Ai medesimi non sarà corrisposta verun'altra indennità di viaggio per andata e ritorno.

Art. 2. Non sarà dovuta veruna indennità a quell'impiegato dell'amministrazione provinciale che il Prefetto potrà menar seco nella qualità di suo segretario.

Art. 3. Il pagamento dell'indennità sarà ordinato dopo la seguita ispezione sulla tabella dimostrativa dei Comuni visitati con le rispettive date, la quale sottoscritta dal Prefetto, deve essere spedita al Ministero.

Digitized by Google

IV. Si dànno norme provvisorie per la precedenza sulle Autorità militari che spetta ai Prefetti nelle pubbliche funzioni e per gli onori che sono loro dovuti dalle Regie truppe. — Circolare del Ministero della Guerra. — Torino, 2 gennaio 1860.

Nella circostanza in cui i Governatori delle provincie istituiti colla legge 23 ottobre 1859 stanno per assumere la nuova loro carica, mi pregio significare a V. S. le seguenti norme provvisorie per la precedenza che loro spetta e gli onori loro dovuti dalle truppe di S. M.

1. Ogniqualvolta un Governatore entrerà per la prima volta nel capo-luogo della sua provincia, la guarnigione fornirà un battaglione di truppa di linea senza bandiera e con musica (se vi è) per rendergli gli onori su quella piazza e località che sarà giudicata più conveniente. Un drappello di carabinieri reali del luogo, comandato da un ufficiale, andrà ad incontrarlo. — I maggiori generali, i capi di corpo, e capi dei varii rami dell'amministrazione militare si recheranno nel giorno stesso a fargli visita. Il Governatore farà nelle 24 ore visita al luogotenente generale comandante la divisione territoriale che gli restituirà la visita nelle 24 ore successive.

2. Nelle feste e cerimonie pubbliche il Governatore precederà tutte le Autorità civili e militari della provincia. Egli vi sarà non pertanto preceduto dal primo Presidente della Corte di cassazione, dai primi Presidenti delle Corti d'appello, e dai luogotenenti generali comandanti le divisioni territoriali. — In queste feste e cerimonie una guardia di onore composta di 30 uomini di truppa di linea comandata da un ufficiale si troverà al luogo della festa per rendere gli onori al Governatore. In mancanza di truppa di linea vi si troverà un drappello di carabinieri comandati da un ufficiale.

3. Le guardie o posti in tutta la provincia (eccettuate le guardie reali) prenderanno le armi quando i Governatori passeranno loro dinanzi rivestiti del loro uniforme.

4. Nel rendere gli onori ai Governatori le truppe sovra indicate si atterranno a quanto stabiliscono i regolamenti militari per i luogotenenti generali.

5. I maggiori generali e tutti gli ufficiali superiori ed inferiori devono il saluto in ogni occorrenza ai Governatori della rispettiva provincia.

V. Si determinano i casi in cui i Prefetti hanno diritto ad un servizio di onore da parte dei R. Carabinieri. — Circolare del Ministero dello Interno ai Prefetti. — Torino, 25 marzo 1862.

Ad opportuna norma dei signori Prefetti delle provincie, il sottoscritto stima conveniente di comunicar loro qui in appresso il tenore di una nota che per disposizione del Ministero della Guerra fu inserta il 13 corrente nel *Giornale militare*.

« Il Ministero della Guerra ravvisando la opportunità e la convenienza di definire esplicitamente le facoltà attribuite ai generali comandanti di dipartimento ed ai Prefetti di richiedere l'assistenza dei carabinieri reali a tutela del buon ordine in occasione di feste, veglie o rappresentanze ufficiali che loro occorre di dare, ha determinato di emanare in appendice al regolamento generale di tale arma le disposizioni seguenti:

« 1. Possono i generali e comandanti di dipartimento ed i Prefetti richiedere i reali carabinieri in occasione di feste da ballo, veglie od altre rappresentanze, purchè ufficiali, per regolare il movimento delle carrozze nella entrata e nella uscita e per mantenere l'ordine nella calca che si faccia alle porte ed alle scale.

« 2. I carabinieri reali in tale circostanza vestiranno la piccola montura, essendo la gran montura riservata per i servizi d'onore presso le Reali persone a senso dell'articolo 19 del succitato regolamento. »

Digitized by Google

VI. Norme per la corrispondenza dei Prefetti col Ministero dell'Interno. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. — Torino, 15 ottobre 1862. (Estratto).

Art. 1. I Prefetti corrisponderanno col Ministero dell'Interno non solo per gli affari che eccedono le loro competenze, ma ancora inviando ogni quindici giorni particolari relazioni sopra tutti i fatti accaduti nella loro provincia che possono meritare l' attenzione dell'Autorità politica. Ove in detto periodo di tempo nulla fosse accaduto di notabile, dovrà inviarsi la relazione tuttocchè negativa,

Art. 2. Oltre le relazioni della quindicina si invieranno relazioni straordinarie tutte le volte che nella provincia, di cui sono a capo, si verifichi qualche fatto grave che meriti speciali provvedimenti. Nei casi di urgenza si avvisa per telegrafo.

Art. 3. Le relazioni della quindicina dovranno riassumere sommariamente tutte le relazioni parziali che il Prefetto riceve dalle Autorità politiche della sua provincia.

Art. 4. Le relazioni distingueranno i fatti che ne sono il subbietto in tre distinte categorie: *a*) fatti che interessano la sicurezza dello Stato; *b*) delitti deferibili ai tribunali ordinarii con la notizia dei provvedimenti presi dall'Autorità competente; *c*) spirito pubblico sia riguardo alle questioni politiche che più commuovono l'opinione pubblica, sia riguardo allo stato generale dei sentimenti e dei bisogni delle popolazioni.

Art. 5. Nelle relazioni verranno notate in margine, ai luoghi concernenti, queste tre categorie.

Art. 6. Tranne queste relazioni generali, ogni affare dovrà essere accompagnato da una informazione speciale, nè si potranno unire più affari in una stessa lettera di invio.

Art. 7. Ogni informazione o lettera di invio porterà notato in margine l'argomento dell'affare cui si riferisce.

Art. 8. Nella sopracarta sarà pure notata la direzione generale del Ministero alla cui competenza appartiene l'affare.

Art. 9. Le relazioni della quindicina saranno inviate alla Direzione generale della pubblica sicurezza, ma ogni volta che in questa o in altra occasione il Prefetto creda utile di fare comunicazioni dirette al Ministro, è abilitato a farlo scrivendo *riservato* sulla sopracarta della lettera.

Art. 10. Ogni trimestre il Prefetto farà una generale relazione al Ministero sulle condizioni morali, economiche e politiche e sull'andamento delle pubbliche amministrazioni della sua provincia,

Art. 11. Ogni semestre il Prefetto farà relazione sulla condotta e sull'attitudine degli impiegati della sua provincia secondo le module stampate che gli verranno rimesse. Questa relazione sarà inviata alla direzione del Ministero dell'Interno.

Art. 12. Il Prefetto dovrà rendere conto dell'avvenuta esecuzione di tutte le risoluzioni emesse dal Ministro e dai Direttori generali.

Art. 13. Dovrà ugualmente rendere conto di tutti i provvedimenti che eccedono la sua competenza, presi in caso d'urgenza.

Art. 14. Qualunque reclamo scritto sia presentato al Prefetto contro pubblici funzionarii dovrà essere rimesso direttamente al Ministero con la conveniente informazione.

Art. 15. Ogni volta che il Prefetto dubiti della propria competenza e della vera intelligenza di leggi e regolamenti da applicarsi in materie non contenziose, dovrà renderne conto al Ministero unendovi il parere del Consiglio di prefettura.

Art. 16. I Prefetti dovranno chiedere al Ministero la risoluzione di quegli affari che sono pendenti al Ministero da più di un mese.

VII. Norme concernenti la franchigia postale di cui godono i Prefetti. — Circolare del Ministero dello Interno ai Prefetti e Sotto-Prefetti. — Torino, 20 febbraio 1864.

Dietro accordo col Ministero dei Lavori pubblici è stato determinato che a comin-

Digitized by Google

ciare dal prossimo mese di marzo godranno i Prefetti e Sotto-Prefetti la franchigia postale limitata massima, la quale è a piego chiuso e lettera chiusa, ma circoscritta allo scambio delle corrispondenze con tutti i funzionarii che sono parimenti abilitati a tenere carteggio in esenzione della tassa.

Onde evitare però che le lettere le quali fossero loro dirette da privati e passibili perciò della tassa comune restino a carico delle Prefetture e Sotto-Prefetture è stato anche disposto:

1. Che gli ufficii postali ne terranno apposito conto di credito.

2. Che alla fine di ciascun mese saranno trasmesse agli ufficii prefettizi le note di tal credito pel corrispondente rimborso dovendo però ammettersi in deduzione del credito medesimo l'ammontare delle tasse per le lettere che i Prefetti e Sotto-Prefetti dichiareranno senz'altro di riflettere il pubblico servizio.

VIII. Si dànno norme per le spese postali necessarie per la corrispondenza dei Prefetti con privati che non godono franchigia postale. —Circolare del Ministero dell' Interno ai Prefetti e Sotto-Prefetti. — Torino, 27 maggio 1864.

Con nota circolare N. 21 de' 20 febbraio ultimo, divisione 3., sezione 4, (1) fu partecipata ai signori Prefetti e Sotto-Prefetti la concessione loro fatta della *franchigia postale limitata massima*, per accordi seguiti tra i due Ministeri dell'Interno e dei Lavori pubblici.

Per siffatta concessione, messa in vigore dal 1° dello scorso mese di marzo, essendo tenuti i signori Prefetti e Sotto-Prefetti a rimborsare solamente agli uffizi postali la tassa comune di lettere o pieghi, i quali per loro propria dichiarazione non concernano affari d'uffizio, è cessata la necessità di spedire i rendiconti a questo Ministero per lo rimborso di lettere o pieghi riflettenti il pubblico servizio, che fossero stati tassati dagli uffizi postali.

Resta ora solamente il caso di lettere o pieghi che per affari pubblici debbono spedirsi dagli uffizi di prefettura e sotto-prefettura a privati i quali non godono franchigia postale.

In questo caso il sottoscritto è venuto nella determinazione di autorizzare i signori Prefetti e Sotto-Prefetti ad avvalersi del sistema comune dei francobolli, dei quali sarà dato rimborso semestralmente sol che si spedisca a questo Ministero notamento de'francobolli acquistati con quitanza del fornitore, e con dichiarazione di V. S. di essere stati adibiti per lettere o pieghi di pubblico servizio.

IX. Si delegano ai Prefetti talune attribuzioni pertinenti al Ministero dell'Interno — Regio Decreto 9 *ottobre* 1861, N° 251. (*Estratto*).

Art. 1. Sono delegate ai Prefetti le seguenti attribuzioni da esercitarsi in conformità delle leggi, dei regolamenti generali o speciali vigenti in ciascuna provincia e delle istruzioni che siano per darsi dal Ministro.

Art. 3. Sul personale addetto all'ufficio di prefettura, il Prefetto:

1. Risolve gli affari relativi alla disciplina rendendo conto al Ministero delle sospensioni inflitte agli impiegati e provocando pene più severe;

2. Concede le gratificazioni e sovvenzioni consuete, approva le indennità ed il rimborso di spese di gita, nei limiti delle somme portate per ciascun titolo in bilancio e del riparto fattone dal Ministero;

3. Concede i permessi di assenza per un tempo non maggiore di un mese.

(1) È quella che precede.

Digitized by Google

Art. 12. Il Prefetto ha facoltà di stipulare, senza bisogno di superiore ratifica, i contratti relativi ai locali degli uffici di prefettura e sotto-prefettura, al casermaggio dei carabinieri e delle guardie di pubblica sicurezza, entro i limiti delle competenze stabilite per i detti uffici e locali e delle somme rispettivamente assegnate.

Autorizza le spese di ufficio e di manutenzione dei locali medesimi e della mobilia entro i limiti della somma stanziata nel bilancio e della assegnazione fattane dal Ministero.

Queste disposizioni non sono applicabili nei luoghi ove tali spese sono a carico della provincia, o quando superano la lire tremila.

Art. 13. Spetta al Prefetto:

1. Di ordinare e liquidare le spese occorrenti per il mantenimento e trasporto di infermi, di esposti, di maniaci e di indigenti, quando la spesa debba essere a carico dello Stato;

2. Di ordinare e liquidare le indennità dovute agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, entro i limiti della somma stanziata in bilancio e del riparto fattone dal Ministero;

3. Di ordinare e liquidare le spese relative alle visite sanitarie ed al servizio del vaccino dentro i limiti della somma stanziata in bilancio e dell'applicazione fattane;

4. E in generale di liquidare e ordinare il pagamento di ogni spesa che occorra per altri pubblici servizi posti nella sua dipendenza, purchè vi siano assegni stanziati in bilancio e accreditati al Prefetto.

Art. 14. Il Prefetto autorizza le tumulazioni fuori dei cimiteri comuni, come e dove la legge lo permette, ed autorizza pure il trasporto dei cadaveri anche fuori della sua giurisdizione.

Art. 15. Assegna le ricompense promesse dalla legge agli uccisori degli animali rapaci.

I. *Istruzioni sulla registrazione dei decreti dei Prefetti e dei contratti da loro approvati. — Circolare ai Prefetti del Ministero dell'Interno. — Torino, 10 gennaio 1862.*

Conseguentemente al disposto del R. Decreto 9 ottobre ultimo scorso sulle maggiori attribuzioni deferite ai Prefetti, la Corte dei Conti ha autorizzato i suoi uffizi di Delegazione nelle antiche provincie, nella Lombardia, Emilia, Marche ed Umbria, e quelli di riscontro eretti in Firenze, Napoli e Palermo ad eseguire essi medesimi le registrazioni dei contratti per ispese ed opere pubbliche e dei decreti ed atti di nomina già prima ad essa riservati a senso dell'art. 16 della Legge 30 ottobre 1859, stabilendo a tale operazione le seguenti norme:

1. Che la trascrizione di detti atti sia fatta in registro speciale a ciascun anno;

2. Che alla scadenza dell'anno il registro debba inviarsi alla Corte dei Conti per esservi conservato negli archivi;

3. Che i prefati uffizi possano rilasciare copia degli atti trascritti alle Autorità e pubblici ufficiali a cui occorra ed anche ai privati mediante però per questi ultimi apposita domanda in carta da bollo da cent. 50;

4. Che la facoltà di emettere tali copie è avocata direttamente alla Corte suddetta dopo verificatasi la consegna di cui al n° 2;

5. Che alla trascrizione siano presentati gli atti in originale, non mai per copia.

Il Ministero nel comunicare siffatte istruzioni ai signori Prefetti ne raccomanda loro l'esatto adempimento da inculcarsi agli uffizi da essi dipendenti.

Siccome poi si è notato, che spesso trasmettonsi per la registrazione Decreti di approvazione di contratti scritti in calce dei contratti stessi, è dovere del sottoscritto di richiamare l'attenzione dei signori Prefetti sull'irregolarità di simile sistema per nulla conforme alla legge, la quale esige la registrazione dei Decreti e dei con-

Digitized by Google

tratti relativi, mentre col metodo suddetto, la trascrizione di questi si rende indispensabile onde avere l'indicazione precisa della data, del contraente e dell'oggetto del contratto.

Ad ovviare perciò al surriferito inconveniente ed alle sue conseguenze si determina, che ogni Decreto da presentarsi alla registrazione vuol essere esteso in foglio a parte e contenere le seguenti indicazioni: *a* la data del contratto; *b* il nome e cognome del contraente; *c* l'opera, la fornitura, il lavoro, trasporto, fitto od altro oggetto del contratto; *d* l'importo stipulato della spesa; *e* la categoria del bilancio su cui la spesa va applicata.

Non dubita il sottoscritto, che le Autorità cui la presente è diretta, metteranno ogni loro cura a far sì, che le modificazioni recate a questo ramo importante del pubblico servizio raggiungano colla maggior possibile perfezione il loro scopo, quello cioè di avere nell'interesse dello Stato e dei privati l'occorrente garanzia della fedele esecuzione dei contratti, di tenere nella necessaria evidenza gli atti in genere destinati per la loro natura alla registrazione, e di evitare inutile e pernicioso perditempo nella trattazione e definizione degli affari cui riguardano.

XI. Si dànno spiegazioni intorno alle attribuzioni demandate ai Prefetti per l'affitto delle caserme dei carabinieri. — Circolare del Ministero dello Interno ai Prefetti. — Torino, 16 ottobre 1862.

Affinchè i contratti di locazione delle caserme dei reali carabinieri sieno ultimate con la maggiore speditezza possibile è desiderio del sottoscritto che i signori Prefetti delle provincie del Regno si valgano il più ampiamente che potranno delle facoltà loro concedute con l'art. 12 del Reale Decreto del 9 ottobre 1861, n. 251, procurando che la spesa complessiva per tutta la durata del fitto non abbia ad eccedere il limite di lire 3000 fermato in detto articolo. Al che per certo non può essere d'ostacolo l'art. 4 del capitolato approvato col Decreto ministeriale del 18 maggio 1861, perciocchè la durata di *nove anni* ivi indicata pei contratti di affittamento delle caserme non è di rigore, ma deve intendersi nel senso che non possa venir oltrepassata.

Per la qual cosa il sottoscritto di seguito alla circolare del 26 luglio ultimo n. 74 si pregia renderne consapevoli i funzionari summentovati per l'opportuna norma ed osservanza.

***XII. Nelle provincie napolitane, malgrado le disposizioni del precedente Decreto, non possono i Prefetti autorizzare tumulazioni fuori dei cimiteri comuni. — Lettera del Ministero dell'Interno. —Torino, 3 dicembre* 1861.**

La legge dittatoriale 11 settembre 1860 avendo richiamato in vigore in codeste provincie meridionali la legge sui campisanti, la quale escludeva ogni privilegio in punto di tumulazioni, egli è evidente che a fronte di essa non possono aver fondamento le domande per tumulazioni fuori dei cimiteri comuni, e quella in conseguenza di cui nella nota di cotesta Prefettura del 23 p. p. novembre non potrebbe essere accolta.

Il Regio Decreto del 9 ottobre ultimo, n. 251, non può intendersi aver derogato a quella legge, nè virtualmente, nè in base alla stessa lettera, poichè in esso è detto esplicitamente (art. 14) che al Prefetto è data facoltà di autorizzare le tumulazioni fuori dei cimiteri comuni, dove la legge lo permette; ed a ragione, poichè la legge del 9 ottobre 1861, n. 249, non avea dato facoltà al potere esecutivo d'immutare nel subietto le disposizioni legislative.

Vorrà pertanto il sig. Prefetto attenersi a tale risoluzione nel caso del sig...
di cui nella citata sua nota.

Digitized by Google

XIII. Si determina il modo di rimborso da farsi dai Prefetti ai Municipii delle spese anticipate pel trasporto degli indigenti. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. — Torino, 12 marzo 1862.

Collo art. 13, § 1 del Regio Decreto 9 ottobre 1861, n. 251, fra le altre disposizioni venne attribuita ai signori Prefetti la facoltà di far liquidare e rimborsare le spese che i Municipi sono in obbligo di anticipare per le somministrazioni che ogni anno occorrono delle indennità di via e dei mezzi di trasporto agli indigenti.

Il sottoscritto in base alle norme vigenti ha determinato sia aperto ai signori Prefetti di tutte le provincie del Regno un credito corrispondente ad un dipresso ai bisogni di siffatto servizio pel corrente anno, escluso bene inteso quanto possono ascendere le spese di consimili trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi, la cui liquidazione rimane esclusivamente riservata a questo Ministero che provvederà come in passato al pagamento del loro montare.

I signori Prefetti vorranno pertanto dar le disposizioni necessarie onde allo scadere del corrente primo trimestre la liquidazione delle spese in discorso sia operata nei singoli loro ufficii e provvisto ad un tempo al rimborso del montare di esse, mediante mandato sul fondo che sarà posto a loro disposizione.

I signori Sotto-Prefetti poi avranno eziandio cura, a misura che riceveranno dai Municipii i relativi conti di costo, inoltrarli dopo verificati e vidimati all'ufficio di prefettura da cui dipendono pel definitivo loro corso.

Chi scrive crede superfluo di rinnovare ai signori Amministratori provinciali la raccomandazione già più volte loro fatta, acciò abbiano a tener la mano alla più rigorosa osservanza delle istruzioni prima d'ora loro diramate da questo Ministero sulla materia, e più specialmente di quelle riepilogate testè nella nota circolare stampata del 4 febbraio p. p., n. 756-496, div. I, sez. 2ª, della Direzione generale di polizia sullo accertamento e sulla ammessione al rimborso di consimili spese, evitando per tal modo qualunque motivo di censura in tutto ciò che riflettet possa questo ramo di contabilità.

Tanto si ripromette chi scrive dalla esperimentata solerzia dei signori Amministratori sullodati pel buono esito di queste nuove determinazioni, e mentre confida non verranno meno nel disimpegno delle medesime, li prega di un cenno di ricevuta della presente.

XIV. Regole secondo le quali i Prefetti debbono approvare le contabilità comunali concernenti trasporti di indigenti. — Circolare del Ministero dello Interno ai Prefetti. — Torino, 21 febbraio 1863.

La Corte dei Conti ha informato questo Ministero dei reclami che le pervengono dagli uffizi di riscontro sulla inesatta interpretazione del regolamento annesso al R. Decreto 24 giugno 1860 della parte che concerne la giustificazione dei mezzi di trasporto ed indennità di via, che dai Comuni vengono forniti agli indigenti, credendosi taluni esonerati dall'obbligo di corredare la propria contabilità dei recapiti di credito.

Per ovviare a cosifatti inconvenienti il Ministero si rivolge ai signori Prefetti del Regno, facendo loro conoscere non esser in loro facoltà di approvare ed ordinare i pagamenti a favore dei Comuni per indennità e mezzi di trasporti di indigenti se dai Comuni medesimi non viene giustificata la spesa sostenuta colla presentazione delle *richieste* volute dal secondo alinea dell'art. 6 del regolamento. E qualora per circostanze imprevedute non possa effettuarsi una tale presentazione, verrà la medesima supplita coll'esibizione del registro *a* da cui vennero staccate le *richieste*.

Digitized by Google

XV. Attribuzioni date ai Prefetti in materia di sicurezza pubblica. — Legge del 20 marzo 1865, N. 2248. Allegato B. — (Estratto).

Art. 1. L'Amministrazione di pubblica sicurezza è diretta dal Ministero dell'Interno e per esso dai Prefetti e Sotto-Prefetti . . . .
La nomina delle guardie di pubblica sicurezza spetta al Prefetto.

Art. 7. I privati possono deputare guardie particolari per la custodia delle loro terre.

Queste guardie dovranno essere approvate dal Prefetto, ed avere i requisiti che saranno determinati da regolamenti approvati con decreti reali.

Esse presteranno giuramento innanzi al giudice di mandamento del luogo dove son chiamate a compiere il loro servizio, ed i loro verbali faranno fede fino a prova contraria.

Art. 12. In ogni capo luogo di provincia avrà sede un Consiglio di disciplina incaricato di dare ragionata deliberazione allorchè si tratti di grave infrazione disciplinare punibile con l'espulsione dal Corpo e con l'invio a Cacciatori Franchi.

Questo Consiglio è presieduto dal Prefetto o dal Questore o da chi ne fa le veci...

Un impiegato della stessa Amministrazione annualmente designato dal Prefetto compirà le funzioni di relatore e segretario senza voto.

Art. 21. Gli ufficiali di sicurezza pubblica possono essere sospesi dal Prefetto con l'obbligo di immediatamente riferirne al Ministro . . . .

Art. 22. I Prefetti . . . in caso di urgenza, mediante preventivo avviso all'Autorità preposta alla provincia ed a quella locale possono ordinare in territorio fuori di loro giurisdizione l'esecuzione dei loro mandati per mezzo di qualsiasi uffiziale ad agente di pubblica sicurezza.

Art. 31. . . Chiunque stabilisca fabbrica d'armi o importi dall'estero armi in quantità eccedente il proprio uso dovrà darne avviso preventivo al Prefetto.

Art. 33. Nei regolamenti decretati dai Prefetti e nei manifesti dell'Autorità locale di sicurezza pubblica relativi agli spettacoli, ai teatri e trattenimenti pubblici si possono comminare pene di polizia, l'espulsione dal locale ed anche l'immediato arresto dei contravventori.

Art. 45. Il Prefetto e l'Autorità politica del circondario possono ordinare in via amministrativa la sospensione da uno ad otto giorni di quegli esercizi (*alberghi trattorie, osterie, locande, caffè ecc.,*) nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini.

XVI. Attribuzioni date ai Prefetti in materia di leva. — Legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito — (Estratto).

Art. 10. (Corretto dall'articolo 2 della legge 24 agosto 1862). Il contingente assegnato a ciascun circondario è dal Prefetto o Sotto-Prefetto ripartito fra i mandamenti di cui esso si compone in proporzione del numero degli iscritti nelle liste di estrazione d'ogni mandamento. Salvo la città di Napoli, tutte le altre che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.

Art. 16. Il Consiglio di leva è presieduto dall'Intendente della provincia o dal funzionario cui spetta farne le veci in caso di impedimento.

Art. 30. L'Intendente provvede affinchè il Consiglio di leva si riunisca in seduta preparatoria per determinare i giorni in cui debbano aver luogo le operazioni di estrazione sia quelle di esame definitivo degli iscritti e sia la riunione del contingente per lo assento e per fare quelle altre disposizioni che meglio possano accelerare il compimento di tutte le operazioni della leva.

Digitized by Google

Art. 32. L' Intendente fa pubblicare in tutti i Comuni l' ordine della leva ed il manifesto nel quale sono indicati il giorno e l' ora in cui si eseguiranno le singole operazioni di leva.

Art. 64. Le questioni di cui nello articolo precedente (*Richiami sulla legalità di designazione per motivi di cittadinanza, domicilio, età, diritti civili o figliazioni*) sono giudicate in via di urgenza dal Tribunale della provincia in cui siede il Consiglio di leva in contradditorio dell' Intendente della provincia, salvo rispettivamente l'appello, e salvo pure il ricorso in Cassazione dalla sentenza pronunziata in grado di appello. L'Intendente è rappresentato da un procuratore da esso nominato per decreto, il quale terrà luogo di mandato.

Art. 76. Qualora in qualche circondario non siansi potute compiere nel tempo prefisso tutte le operazioni della leva, l' Intendente ne riferisce al Ministro della Guerra per ottenere una proroga.

Art. 77. Terminate tutte le operazioni di leva ed avuta l'autorizzazione del Ministero della Guerra, gl'Intendenti fanno pubblicare la dichiarazione del discarico finale, dopo la quale i rimanenti designabili restano sciolti da ogni ulteriore obbligazione.

Art. 174. . . . .

La lista dei renitenti è pubblicata dieci giorni dopo la pubblicazione del discarico finale per cura degli Intendenti in ciascun capo-luogo di provincia e nei Comuni, sulle cui liste di leva fossero iscritti.

Art. 175. I renitenti che si presentano spontaneamente o che vengono arrestati sono dallo Intendente, a cui per ragion di leva appartengono, denunciati all'Autorità giudiziaria.

L'Intendente fa cancellare dalla lista dei renitenti gli arrestati, i deceduti e quelli che si presentano spontaneamente.

XVII. Altre attribuzioni date ai Prefetti in materia di leva. — Regolamento per l'esecuzione della legge sul reclutamento approvato col Decreto Reale 31 *marzo* 1855. — (*Estratto*). (1).

§. 60. Il Consiglio di leva sarà composto:

Dello Intendente della provincia, presidente............

§ 73. Sempre quando i Consigli di leva si trovino chiusi, le operazioni di leva sono affidate agli Intendenti di provincia, giusta gli ufficii loro attribuiti da questo regolamento ed a tenore delle altre disposizioni, che secondo la particolarità dei casi emaneranno dal Ministero della Guerra.

§ 82. Il Ministro della Guerra parteciperà agli Intendenti di provincia il tempo assegnato ai Consigli di leva per la prima sessione indicando il giorno dell'apertura della medesima e quello in cui dovrà essere chiusa.

§ 83. Ricevuto l'ordine di eseguire la leva gli Intendenti convocheranno il Consiglio nel giorno fissato per l'apertura della sessione mediante apposito invito da dirigersi ad ogni membro cui spetti intervenire alla seduta preparatoria indicandogli il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza.

§ 90. In dipendenza delle prese deliberazioni del Consiglio di leva l'Intendente farà con apposito manifesto pubblicare in ogni Comune della sua provincia:

1. L'ordine della leva,

---

(1) Dai paragrafi del regolamento di leva riguardanti attribuzioni dei Prefetti che qui sotto si riportano si sono tolti quelli che han tratto alla relazione di questi funzionarii coi commissarii di leva stante la sopressione recentemente fatta dei detti Commissarii.

Digitized by Google

2. I giorni, l'ora ed il luogo in cui si procederà all'estrazione in ogni mandamento;

3. I giorni, l'ora ed il luogo in cui seguirà l'esame definitivo di ciascun mandamento.

4. Il giorno e l'ora in cui gli uomini designati pel contingente saranno assentati nel capo-luogo di provincia.

§ 96. Il manifesto di cui tratta il paragrafo 90 e lo art. 32 della legge, sarà diramato dagli Intendenti ai Sindaci delle comunità di ciascun mandamento almeno dieci giorni prima che abbia luogo l'estrazione.

§ 101. Il luogo dell'estrazione per ciascun mandamento è in massima il capo-luogo del medesimo. Qualora per motivi di località il capo-luogo non presentasse i comodi necessari a quell'operazione od al convegno degli iscritti, l'Intendente della provincia potrà scegliere altra comunità più centrale o meglio appropriata.

§ 157. Appena che i Presidenti dei Consigli siano informati dal Ministro della Guerra a quanti uomini ascenda il contingente di loro provincia suddiviso nelle due categorie di servizio, gli stessi Presidenti assistiti dal Commissario di leva ripartiranno il contingente assegnato alla provincia fra tutti i mandamenti suddividendolo essi pure nelle due categorie di servizio.

§ 158. Lo stato numerico del ripartimento del contingente conforme al modulo N. 16 sarà dagli Intendenti subito trasmesso a tutti i Sindaci della provincia collo incarico di farlo immantinenti pubblicare per lo spazio di otto giorni.

Un esemplare di questo stato sarà pure spedito al Ministro della Guerra affinchè sia all'occorrenza in grado di verificare se il medesimo risulti nella giusta proporzione dianzi avvertita.

§ 159. Il Sindaco che nel ripartimento del contingente riputasse gravato il mandamento del quale fa parte il suo Comune, trasmetterà all'Intendente della provincia un ragionato richiamo.

Riconoscendosi gli esposti motivi fondati in diritto, l'Intendente provvederà a che sia rettificato l'errore sempre quando il richiamo sia sporto in tempo utile, vale a dire prima del discarico finale della leva in corso.

Dove l'Intendente creda che la provincia fosse gravata nel ripartimento del contingente, parteciperà al Ministro della Guerra le sue rappresentanze.

§ 171. Al Presidente del Consiglio spetta di dirigere le operazioni e le discussioni e vegliare a che esse seguano regolarmente.

Gl'Intendenti devono perciò veder modo di presiedere personalmente i Consigli di leva onde coi loro lumi ed esperienza, e facendo uso dell'autorità loro conferita, assicurare il corso regolare delle operazioni.

§ 202. Il Presidente del Consiglio rammenterà agli inscritti presenti alla seduta l'obbligo di far ritorno al capo-luogo della provincia nel giorno fissato per la riunione del contingente e per l'assento, a scanso di incorrere negli effetti della renitenza.

Annunzierà loro che i designati, i quali siano in grado di valersi della facoltà di scambiare di numero o surrogare, dovranno presentare nel giorno stesso al Consiglio gl' inscritti con cui avrebbe luogo la permuta del numero ed i loro surrogati invitando in pari tempo i Sindaci a far conoscere agl' inscritti loro amministrati le disposizioni relative allo scambio di numero ed alla surrogazione.

Dichiarerà altresì quali sieno gl'inscritti che abbiano conseguita la facoltà di liberarsi, con che però nel termine di 30 giorni prossimi facciano risultare di avere effettuato il prescritto versamento nei modi espressi dai § 595.

Inviterà i Sindaci di comunità ad intervenire alla seduta per la riunione e per l'assento del contingente onde somministrare tutti gli schiarimenti che in quest'occasione fossero necessari.

§ 212. Giusta il disposto del § 898 l'esito del giudizio tosto che sia divenuto irrevocabile sarà fatto conoscere dai rispettivi avvocati fiscali al Presidente del Consiglio di leva, il quale a seconda dei casi, farà sottoporre all'assento tali uomini e ne rag-

Digitized by Google

guaglierà il Ministero della Guerra, mentre il più anziano degli uffiziali delegati trasmetterà, occorrendo, gli elenchi prescritti dal § 237.

§ 217. Nel giorno successivo a questa seduta il Commissario di leva spedirà ai Sindaci rispettivi lo stato degli inscritti sospesi alla partenza con obbligo di invigilare sovra i medesimi e riferirne all'Intendente della provincia così tosto sia trascorso il tempo o cessato il motivo della conseguita sospensione alla partenza.

L'Intendente tosto che riceva tale partecipazione farà conoscere agli stessi Sindaci l'epoca in cui, previo precetto, dovranno quegli inscritti presentarsi al Consiglio perchè in modo assoluto sia deciso in ordine alla loro condizione per rispetto alla leva.

§ 230. Tostochè il contingente della provincia sia presentato all'assento, il Consiglio chiuderà la sessione senza che, occorrendo, siano di ostacolo i sospesi alla partenza non rimpiazzati di cui al § 216 (1).

L'atto di chiudimento sarà spedito dal Presidente per copia autentica al Ministero della Guerra.

§ 324. La convocazione dei Consigli per la sessione completiva e la durata di questa saranno stabilite e notificate ai Presidenti dei medesimi dal Ministero della Guerra.

La convocazione di essi Consigli seguirà colle norme e formalità prescritte dal § 83.

§ 346. Il Ministro della Guerra in dipendenza di proposizione dei Presidenti dei Consigli disporrà per la cancellazione dall'assento degl'inscritti, cambi di numero, o surrogati che risultassero in soprappiù del contingente di loro mandamento a seguito del posteriore assento d'altri inscritti cui toccò in sorte un numero inferiore.

La proposta di cancellazione conforme al modello N. 36 dovrà contenere tutte le indicazioni intorno alla situazione degli uomini a cancellarsi e di quelli assentati che la determineranno.

§ 358. Immediatamente dopo la dichiarazione di discarico finale i Presidenti dei Consigli trasmetteranno al Ministro della Marina:

1. L'elenco nominativo, modello n. 47, in cui sono riepilogate le decisioni pronunziate in ordine agli inscritti marittimi provvisorii di conformità al disposto dei §§ 517 e 518 (2).

2. L'elenco nominativo, modello n. 48, degli inscritti marittimi cancellati dalle liste a tenore dell'art. 34 della legge (3).

§ 360. Gl'inscritti che in epoca dell'esame aspirano alla riforma saranno visitati da un medico o chirurgo in un sito appartato alla presenza del Consiglio e dell'ufficiale dei carabinieri reali.

Dovrà tuttavia il Presidente del Consiglio concedere l'ingresso nel luogo della visita ai Sindaci del Comune, ai padri o tutori degl'inscritti e ad ogni altro che contrastasse la sussistenza delle allegate infermità.

§ 361. I medici e chirurghi chiamati a periti saranno scelti dal Presidente del Consiglio sulla precisa domanda degli altri membri o di un solo fra di essi, lo stesso Presidente dovrà scegliere un' altra persona dell'arte per la seduta susseguente.

§ 368. Il Presidente del Consiglio farà conoscere per ogni seduta ai periti suddetti il disposto nell'art. 180 della legge (4).

§ 595. Gli inscritti ammessi a liberarsi riceveranno immediatamente dall'Intendente apposita autorizzazione di effettuare il pagamento della somma stabilita a mani del Tesoriere provinciale con diffidamento verbale che, scaduti trenta giorni dal dì che

(1) Il § 216 è concepito così: I sospesi alla partenza di cui tratta il n. 14 del § 214 saranno rimandati alla sessione completiva per essere in allora definitivamente statuito in ordine alla loro sorte.

(2) I detti due paragrafi riguardano le norme per lo assento degli iscritti marittimi.

(3) L'art. 24 dà alla Giunta municipale la facoltà di fare alle liste le aggiunte e cancellazioni necessarie.

(4) L'art. 180 della legge riguarda le pene inflitte ai medici e chirurghi che prevarichino nello esercizio delle loro funzioni in materia di leva.

Digitized by Google

loro sia concesso di liberarsi, qualora risultino in mora a versare la precitata somma, decadranno dal diritto di attuare l'ottenuta liberazione.

L'autorizzazione predetta sarà del tenore seguente:

« Il Tesoriere della provincia di . . . . . . è incaricato di percepire fra giorni « trenta, decorrendi dal giorno d'oggi, la complessiva somma di lire . . . . . . am-« montare della liberazione che dal Consiglio di leva fu concessa a N. N. del Comune « di . . . . . . appartenente alla leva in corso col N. . . . . . d'estrazione.

« Scaduto il termine sovra stabilito lo stesso Tesoriere si rifiuterà di ricevere qua-« lunque somma per l'oggetto suddivisato. »

Dato a . . . . il . . . . . 18 . .

Il Presidente del Consiglio di leva.

Questa autorizzazione avrà pur luogo quando occorra di ammettere ad ulteriore liberazione inscritti in sostituzione di quelli che non se ne prevalsero, od in aggiunta agli altri inscritti cui già fosse stato concesso lo stesso favore.

§ 596. Il Presidente del Consiglio di leva trasmetterà al Tesoriere della provincia l'elenco nominativo degli inscritti cui fosse accordato di liberarsi.

§ 597. Sarà spedito dal Tesoriere provinciale per fondo somministrato dall'inscritto che ottenne di venir liberato una quitanza di lire . . . . (1) a favore della cassa dei depositi e dei prestiti, ed un'altra di lire 100 a favore del Quartiermastro per l'armata, indicando nell'una e nell'altra l'oggetto del versamento.

§ 598. Contemporaneamente alla spedizione delle quitanze, di cui al § precedente, lo stesso Tesoriere rilascierà la seguente dichiarazione sovra un foglio di carta da bollo che sarà provvisto dalla persona che effettuò il versamento prescritto:

« Il sottoscritto dichiara d'aver ricevuto dal signor N. N. per conto di N. N. ap-« partenente alla classe . . . . col N . . . d'estrazione inscritto sulla lista di leva « del Comune di . . . . la somma di lire . . . (2) corrispettivo integrale della libera-« zione statagli concessa dal Consiglio di leva, come da avviso ricevuto dal Presi-« dente di detto Consiglio.

« La presente non farà duplicazione colla quitanza da me spedita per le mento-« vate lire . . . . (3) come fondo somministrato per lire 100 a favore del Quartier-« mastro per l'armata, e per le lire . . . . a favore del Cassiere della cassa dei pre-« stiti e depositi. »

Dato a . . . . li . . . . . . 18 . .

Il Tesoriere della provincia.

§ 599. Le due quitanze spedite come sovra a favore del Quartiermastro per l'armata, e del Cassiere della cassa dei prestiti e depositi, saranno a mano a mano e con tutta sollecitudine trasmesse dagli Intendenti di provincia al Ministero della Guerra, il quale le volgerà al Ministero delle Finanze onde se ne possa riscuotere l'ammontare.

§ 600. In occasione della riunione del contingente gl'inscritti a riguardo dei quali sono decorsi i 30 giorni dal dì che furono ammessi alla liberazione, produrranno la dichiarazione del fatto versamento, e riconosciuta la regolarità del medesimo, il Consiglio di leva pronuncierà la liberazione, la quale sarà accennata sulla lista di leva e d'estrazione nella formola seguente:

« Liberato da ogni obbligo verso il servizio militare mediante il prescritto versa-

(1) L'ammontare della somma da impiegarsi a favore degli assoldati sarà annualmente fissato dal Regio Decreto di cui al paragrafo 583.

(2) Indicare in tutte le lettere la somma complessiva stabilita per la liberazione.

(3) Somma eguale a quella di cui alla nota precedente.

Digitized by Google

« mento nella somma di lire . . . . seguito presso la Tesoreria provinciale di . . . .
« nel giorno . . . . . . del mese di . . . . . l'anno . . . . .»

§ 601. Gl'inscritti che nella circostanza avvertita dal § precedente non producano all'epoca stabilita per la riunione del contingente la prescritta dichiarazione, saranno essi stessi assentati.

Qualora in quest'epoca non siano ancora trascorsi i trenta giorni dacchè ottennero la liberazione, si sospenderà dal deliberare a loro riguardo sino a che sia spirato quel termine ; ed in allora i Consigli di leva si riconvocheranno o per pronunciare le liberazioni occorrenti, o per assentare gli inscritti che non abbiano in tempo ut le eseguito il versamento, o per dichiararli renitenti qualora non si presentassero all'assento.

§ 602. Le dichiarazioni fatte dai Tesorieri provinciali, di cui al § 598, rimarranno presso gli archivi dell'Intendenza classificate per mandamento.

§ 603. Così tosto sia chiusa la prima sessione gl'Intendenti di provincia compileranno un elenco dei l berati conforme al modello N. 67, e lo trasmetteranno in doppia spedizione al Ministero della Guerra.

§ 888. L'instanza per il procedimento criminale contro i colpevoli di sostituzione fraudolenta sarà, a seconda dei casi, promossa dagli Intendenti di provincia, o dai comandanti dei corpi.

§ 891. Avendosi fondato motivo di arguire che un inscritto siasi procurato infermità temporarie o permanenti per conseguire la riforma, sarà dall'Intendente denunciato ai tribunali civili, a cui trasmetterà un estratto delle assunte informazioni, ed il parere del medico chiamato a perito dal Consiglio di leva.

§ 894. Qualora pervenga a notizia dell'Intendente esservi complicità in fatto di renitenza, la denuncierà ai tribunali civili.

§ 896. Coll'art. 108 della legge furono stabilite penalità contro i medici o chirurghi che, chiamati a periti nel servizio di leva od anche nella semplice previsione di tale chiamata, si rendessero prevaricatori.

Agli stessi Intendenti spetta porgere querela per l'opportuno procedimento.

§ 898. L'esito dei processi intentati per contravvenzione al disposto nel titolo V della legge sarà dagli avvocati fiscali fatto conoscere ai relativi Intendenti colla trasmissione di copia autentica dei profferti giudicati, tostocchè i medesimi siano divenuti irrevocabili.

A loro volta gli Intendenti lo parteciperanno al Ministero della Guerra, procurandogli copia degli stessi giudicati da loro autenticata.

XVIII. Altre attribuzioni dei Prefetti in materia di reclutamento. — Appendice al regolamento sulla leva del 31 *marzo* 1855 *approvata con R. Decreto* 14 *luglio* 1856. —(*Estratto*).

§ 5. Ultimato l'esame definitivo l'Intendente significherà agli inscritti designati i quali avessero a porgere richiami contro le decisioni dei Consigli di leva di uniformarsi al disposto nell'art. 18 della legge, e libro undecimo, e capitolo primo del regolamento. Avvertirà gli stessi inscritti o le persone da cui sono rappresentati, che trascorso il tempo utile stabilito dall'art. precitato, ogni loro diritto non potrà ormai più produrre effetto legale.

§ 11. Unitamente alla proposta di cancellazione dell'assento degli uomini eccedenti il contingente dei quali tratta il § 356 del regolamento, gl'intendenti volgeranno pur anche al Ministro della Guerra lo stato numerico, giusta il modello annesso alla presente (vedi modello *A*) da cui non solo si evinca il risultato dell'operata distribuzione del contingente nelle due categorie, ma risulti ben anco l'eccedenza o la mancanza in ognuna delle medesime.

Digitized by Google

§ 17. Il Ministro della Guerra comunicherà ai Consigli di leva i relativi elenchi degli alunni in carriera ecclesiastica richiamati da Vescovi od inscritti sulle liste di leva dei Comuni della provincia.

Ultimato l'esame definitivo i Presidenti dei Consigli indicheranno a loro volta sugli elenchi predetti e nell'apposita colonna l'esito che a ciascuno dei richiamati sia toccato nella leva, cioè se fu colto da designazione, ovvero conseguì la esenzione o la riforma.

Questi elenchi, corredati delle sovr'espresse indicazioni, saranno con sollecitudine restituiti dagli stessi Presidenti dei Consigli al Ministro della Guerra.

XII. Norme secondo le quali debbono i Prefetti elevare i conflitti di giurisdizione tra le autorità amministrative e le giudiziarie. — Legge 20 *novembre* 1859. — *N.* 3780 (1).

Art. 1. Vi è conflitto quando l'autorità giudiziaria si occupa di questioni riservate alle determinazioni dell'autorità amministrativa, o quando un Tribunale ordinario si occupa di una questione riservata ai Tribunali del Contenzioso amministrativo (2).

Art. 2. Quando verta dinanzi ad un Tribunale ordinario una causa che il Governatore creda di cognizione dei Tribunali del Contenzioso amministrativo, egli dovrà richiedere al Tribunale ordinario la remissione della causa al Tribunale competente del Contenzioso amministrativo.

La richiesta sarà fatta mediante memoriale ragionato da dirigersi al Pubblico Ministero.

Art. 3. Il Pubblico Ministero promuoverà immediatamente le deliberazioni del Tribunale ordinario sulla richiesta del Governatore; unendovi le sue conclusioni.

Art. 4. Nei cinque giorni successivi alla deliberazione del Tribunale, il Pubblico Ministero trasmetterà al Governatore copia della medesima e delle suddette conclusioni.

Art. 5. Se il Tribunale ordinario non fa luogo all'istanza, il Governatore potrà con suo decreto eccitare il conflitto entro dieci giorni successivi alla trasmissione di cui nell'articolo precedente.

---

(1) Questa legge fu estesa a tutte le provincie collo articolo 13 della nuova legge sul Contenzioso amministrativo che è l'allegato *E* della legge 20 marzo 1865. — Si riproduce per intero essendo citata nello articolo 3 della legge Comunale e Provinciale.

(2) Per la completa intelligenza di questo articolo e dei seguenti della legge sui conflitti, si riporta qui sotto il tenore dei due articoli della nuova legge sul Contenzioso amministrativo citata nella nota precedente. Appare da questi articoli quali affari sieno di competenza dei tribunali, quali delle autorità amministrative. Aboliti colla detta legge sul Contenzioso i tribunali del Contenzioso amministrativo, è a ritenere che si riferisca alle autorità amministrative la legge presente sui conflitti quando parla di tribunali del Contenzioso.

Ecco pertanto i due articoli della nuova legge sul Contenzioso:

Art. 2. Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa.

Art. 3. Gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei Consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti.

Contro tali decreti, che saranno scritti in calce del parere egualmente motivato, è ammesso il ricorso in via gerarchica in conformità delle leggi amministrative.

Digitized by Google

Qualora la deliberazione sia conforme all' istanza del Governatore, il Pubblico Ministero dovrà farla notificare per mezzo della Segreteria del Tribunale ai Procuratori delle parti, le quali potranno appellarne; in questo caso sarà in facoltà del Governatore di eccitare egualmente il conflitto nei dieci giorni successivi all'introduzione dell'appello notificato dalle parti al Pubblico Ministero, il quale ne informerà il Governatore.

Il conflitto potrà essere eccitato nello stesso termine, quand'anche prima della scadenza del medesimo il Tribunale avesse pronunciato sul merito.

Art. 6. Eccettuato il caso previsto nell'ultimo alinea dell' articolo precedente non potrà mai eccitarsi il conflitto dopo una sentenza definitiva di merito non soggetta ad appello, o passata in giudicato.

Art. 7. Il decreto con cui il Governatore ecciterà il conflitto farà menzione della deliberazione del Tribunale, ed, occorrendo, dell'atto di appello, e specificherà i motivi pei quali crederà competente il Tribunale del Contenzioso amministrativo.

Art. 8. Il decreto del Governatore entro i dieci giorni di cui all'art. 5 verrà trasmesso al Pubblico Ministero; questi ne rilascierà ricevuta, e lo comunicherà al Tribunale che dovrà sospendere il giudizio.

Art. 9. Qualora la questione portata avanti al Tribunale ordinario fosse anche vertente innanzi ad un Tribunale del Contenzioso amministrativo, non si potrà neppure da questo procedere ad atti ulteriori, sotto pena di nullità.

Art. 10. Nei cinque giorni successivi alla pronunciata sospensione, il Ministero Pubblico la farà notificare per mezzo della Segreteria del Tribunale ordinario ai Procuratori delle parti, i quali fra il nuovo termine di quindici giorni potranno prendere visione presso la stessa Segreteria del decreto del Governatore, e delle carte relative, e presentare all'Ufficio del Ministero Pubblico le loro memorie sul punto di competenza, coi titoli giustificativi.

Art. 11. Il Ministero Pubblico rassegnerà immediatamente la decisione del Tribunale, il decreto del Governatore, e le memorie e produzioni delle parti, colle sue osservazioni, al Ministero dell' Interno, dal quale si provvederà a termini dell' articolo 17 della legge 30 ottobre 1859 (N° 3707) (1).

Art. 12. Potrà anche eccitarsi il conflitto nei giudizi per contravvenzione, ed in tali casi si osserveranno le forme precedentemente stabilite.

Art. 13. Quando siavi causa vertente innanzi ad un Tribunale ordinario intorno ad oggetto che il Governatore creda di esclusiva competenza dell' autorità amministrativa, richiederà il Tribunale di dichiararsi incompetente, e procederà colle norme stabilite nell'art. 3 e seguenti.

Art. 14. Se la lite verte avanti un Tribunale del Contenzioso amministrativo, il Governatore per mezzo dell'Ufficiale incaricato delle funzioni di Pubblico Ministero richiederà il Tribunale di pronunciare la sua incompetenza.

Art. 15. In seguito alla decisione di cui nel precedente articolo, si procederà ulteriormente a norma di quanto è prescritto agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della pre-

---

(1) L'articolo 17 della Legge 30 ottobre 1859, N. 3707, sul Consiglio di Stato cui qui si accenna è così concepito:

« Sarà pure necessario il preavviso del Consiglio su i conflitti di giurisdizione tra le autorità dell'ordine amministrativo, e le giudiziarie.

« Questo preavviso dovrà darsi in generale assemblea.

« La risoluzione del conflitto sarà pronunziata con Decreto Reale sulla proposizione del Ministro dell'Interno e sentito il Consiglio dei Ministri. »

Questo articolo non è riprodotto nella nuova legge sul Consiglio di Stato, che è l'allegato D della legge del 20 marzo 1865. Invece però allo articolo 10 è detto: « Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione propria pronunziando definitivamente con decreti motivati:

« 1. Sui conflitti che insorgono tra l'autorità amministrativa e la giudiziaria: »

Digitized by Google

sente legge, e si trasmetterà, ove ne sia il caso, al Ministero dell'Interno la decisione del Tribunale, e le memorie e produzioni delle parti per la risoluzione del conflitto a termini di legge.

Art. 16. Quando un Tribunale ordinario ed un Tribunale del Contenzioso amministrativo si saranno rispettivamente dichiarati incompetenti a conoscere di una stessa controversia, la parte più diligente ricorrerà al Ministero dell'Interno, e verrà determinata la competenza per Decreto Reale a norma dell'articolo 17 della legge 30 ottobre 1859 (N° 3707).

Lo stesso si osserverà nel caso in cui l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa si dichiarino incompetenti a statuire sovra un ricorso.

XX. Attribuzioni dei Prefetti in materia di elezioni politiche. — Legge 20 *novembre* 1859. (*Estratto*).

Art. 44. Il Governatore entro dieci giorni da quello in cui ricevette le carte e le osservazioni dell'Intendente procederà alla disamina generale delle liste. Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà avere acquistate le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente omessi.

Egli ne stralcierà:

1. Gli individui che si resero defunti;

2. Quelli la cui iscrizione nella lista sia stata annullata dalle Autorità competenti.

Indicherà come doventi essere esclusi:

1. Coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità;

2. Quelli che gli appariranno esservi stati indebitamente inscritti, contuttochè la loro iscrizione non sia stata impugnata.

Art. 45. Le rimozioni e le aggiunte fatte dal Governatore alle liste elettorali stabilite dai Consigli comunali a tenore dei precedenti articoli saranno nel più breve termine possibile pubblicate ed affisse nel capo-luogo della provincia e nel Comune.

E quando il Governatore avesse riconosciuto esservi luogo a cassare dalla lista stabilita dai Consigli comunali persone che vi erano portate, la decisione provvisoria da lui data dovrà essere nei dieci giorni successivi notificata agli aventi interesse al loro domicilio effettivo od a quello da essi eletto nel circondario elettorale. In difetto di domicilio la notificazione verrà fatta alla casa comunale del domicilio politico.

Art. 46. Sarà aperto nell'ufficio del Governatore un registro da lui vidimato in ciascun foglio, nel quale si noteranno per ordine di data della loro presentazione, e seguendo un ordine numerico progressivo tutte le reclamazioni concernenti il tenore delle liste. Queste reclamazioni saranno sottoscritte dal reclamante o da un suo mandatario.

Sarà rilasciata ricevuta di ciascun richiamo e delle carte che gli stanno a corredo.

La ricevuta annunzia la data, ed il numero della seguitane registrazione.

Art. 47. Gli individui che stimassero potersi lagnare di essere stati erroneamente iscritti, omessi, esclusi od altramente pregiudicati nelle liste elettorali, potranno far richiamo al Governatore che pronunzierà sentito il Consiglio di Governo.

Ma non potrà più darsi ascolto ai richiami dove il ricorso e le carte che vi deggiono andare unite fossero presentate dopo trascorsi giorni dieci dalla ultima pubblicazione accennata nello art. 41 della presente legge e della notificazione su menzionata.

Art. 50. Il Governatore, sentito il Consiglio di Governo, pronunzierà sulle domande menzionate allo art. 46 e seguenti nei cinque giorni che verranno dopo quello del loro ricevimento qualora esse sieno proposte dallo individuo stesso che vi ha interesse o dal suo mandatario e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dallo

Digitized by Google

art. 49 dove sieno formate da terzi. Le decisioni saranno accompagnate dalle considerazioni che le dettarono.

Le carte rispettivamente prodotte sulle quistioni e contestazioni da risolversi saranno senza spostarle comunicate alla parte che v'ha interesse ed il richiede.

Art. 51. Le decisioni che portano rifiuto di iscrizione o pronunziano cancellazioni saranno notificate nei giorni cinque dalla loro data agli individui la cui iscrizione o cancellazione sarà stata richiesta da loro stessi o dai terzi.

Quelle che rigettano domande di cancellazione o di rettificazione saranno nello stesso termine notificate tanto al reclamante quanto all'individuo la cui iscrizione avrà costituito il soggetto della controversia.

La pubblicazione della tabella delle notificazioni adottate dal Governatore, sentito il Consiglio di Governo, terrà luogo di notificazione agli individui la cui iscrizione sarà stata ordinata o rettificata.

Art. 52. Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposizioni dei precedenti articoli il Governatore procederà alla decretazione diffinitiva delle liste con pubblicare ed affiggere il suo decreto e la tabella delle rettificazioni state approvate.

Art. 56. Il Governatore sulla notificazione che gli verrà fatta della proferita sentenza (dietro appello dalle sue decisioni — art. 54, 55 e seg.) farà nella lista la prescritta rettificazione.

XXI. Attribuzioni dei Prefetti in materia di Opere pie. — Legge 3 agosto, N. 753. (Estratto).

Art. 8. Le Amministrazioni delle Opere pie dovranno avere uno esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono il loro archivio e di tutti i beni mobili ed immobili ad esse spettanti.

Questo inventario, tenuto sempre in corrente per le variazioni, sarà riscontrato in contraddittorio quando avvengano cambiamenti di amministrazione.

Art. 9. Due copie autentiche in carta libera dell'inventario e delle aggiunte e modificazioni successive, di cui all'articolo precedente, saranno trasmesse al Prefetto della provincia.

Il Prefetto ne riterrà una copia e spedirà l'altra al Ministero dell'Interno.

Art. 22. I Prefetti e Sotto-Prefetti potranno in ogni tempo far procedere alla verificazione dello stato di cassa dei Tesorieri e Contabili delle Opere pie.

Art. 27. Per decisione del Prefetto potrà inoltre essere ammesso a far parte di una Congregazione di carità, qualora le venga fatto un dono o lascito, ed avuto riguardo alla rilevanza del medesimo, il benefattore o la persona da esso designata, per quanto riguarda la gestione di tale liberalità.

XXII. Attribuzioni dei Prefetti in materia di sanità pubblica. — Legge sulla sanità pubblica del 20 marzo 1865, N. 2248. Allegato C. (Estratto).

Art. 1. La tutela della sanità pubblica è affidata al Ministro dell' Interno e sotto la sua dipendenza ai Prefetti, ai Sotto Prefetti e ai Sindaci.

Nell'esercizio delle attribuzioni relative, il Ministro è assistito da un Consiglio superiore di sanità, i Prefetti da Consigli sanitari provinciali, ed i Sotto-Prefetti da Consigli sanitari di circondario.

Il Ministro, i Prefetti ed i Sotto-Prefetti possono nominare Commissioni, Ispettori o Delegati temporari, e commettere loro una parte delle proprie attribuzioni.

Art. 6. In ogni capo-luogo di provincia ha sede un Consiglio di sanità presieduto dal Prefetto, e composto di un Vice-Presidente, del Procuratore del Re presso il Tribunale del circondario, di Consiglieri ordinari e straordinari.

Digitized by Google

Art. 8. Nei capo-luoghi di circondario vi sarà un Consiglio di sanità presieduto dal Sotto-Prefetto e composto di un Vice-Presidente, del Procuratore del Re presso il Tribunale ove esista, in difetto del Giudice di mandamento, di tre Consiglieri ordinari e due straordinari.

Art. 11. Il Presidente ed i Membri del Consiglio superiore, i Vice-Presidenti ed i membri dei Consigli provinciali di sanità saranno nominati dal Re.

I Vice-Presidenti ed i membri dei Consigli sanitari di circondario saranno nominati dal Ministro dell'Interno, sentito il Prefetto.

Art. 14. Il Ministro dell'Interno, i Prefetti ed i Sotto-Prefetti potranno chiamare a sedere nei Consigli sanitari con voce consultiva, o per somministrare notizie, quelle persone che a seconda dei casi credessero opportuno di sentire.

XXIII. Attribuzioni dei Prefetti in materia di Guardia Nazionale. — Legge 4 marzo 1848. — (Estratto).

Art. 6. Le Milizie comunali sono poste sotto l'autorità dei Sindaci, degli Intendenti di provincia, degli Intendenti generali di divisione amministrativa e del primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno........

Art. 44. Il maggiore e il porta-bandiera saranno da Noi scelti sopra una rosa, disposta per ordine alfabetico, formata per ciascuno di essi gradi, contenente altrettanti candidati quante sono le compagnie.

Queste rose saranno formate, a maggioranza relativa di voti, da tutti gli ufficiali del battaglione riuniti ad ugual numero, in complesso, di sotto-ufficiali, caporali, o militi, in un'assemblea convocata e presieduta dal Sindaco se il battaglione è comunale, e dal Sindaco delegato dall'Intendente se il battaglione è mandamentale.

I sotto-ufficiali, caporali e militi che avranno a far parte della suddetta assemblea saranno nominati in ciascuna compagnia.

Gli squittini per la formazione di dette due rose saranno individuali e segreti.

Art. 48. L'ufficiale pagatore sarà nominato dal comandante superiore, ove esiste, o in difetto dall' Intendente generale, sulla proposta del capo di legione.

Le funzioni di capitano d'armamento e di ufficial pagatore saranno esercitate, nei battaglioni isolati, da uffiziali destinati dal maggiore.

Art. 49. Agli impieghi, altri da quelli sovra indicati, nomineranno sulla proposta del capo del corpo:

Il Sindaco allorquando si tratta della sola Milizia del Comune;

L'Intendente, quando si tratti di battaglioni mandamentali.

Art. 50. In ogni Comune il Sindaco farà riconoscere alla Milizia sotto le armi il comandante della Milizia medesima. Questi, in presenza del Sindaco, farà riconoscere gli ufficiali.

Per le compagnie ed i battaglioni che comprendono più Comuni, l'Intendente od un suo delegato farà riconoscere l'ufficiale comandante in presenza della compagnia o del battaglione assembrato.

Art. 63. Il regolamento relativo al servizio ordinario, alle riviste ed agli esercizii sarà decretato dal Sindaco sulla proposta del comandante della Milizia comunale, ed approvato dall'Intendente.

Art. 64. Quando la Milizia dei Comuni sarà ordinata per battaglioni mandamentali, il regolamento sugli esercizi e sulle riviste sarà decretato dall'Intendente sulla proposta dell'ufficiale di maggior grado nel mandamento, e sul parere dei Sindaci dei Comuni.

Art. 65. L'Intendente generale potrà sospendere le riviste e gli esercizi annui nei Comuni e nei mandamenti della sua divisione, con che ne renda conto immediato al Ministro dell'Interno.

Art. 70. Vi sarà parimenti, per battaglione mandamentale, un Consiglio d'ammi-

Digitized by Google

nistrazione incaricato delle medesime funzioni, il quale dovrà presentare all'Intendente lo stato delle spese risultanti dalla formazione del battaglione.

I membri del Consiglio d'amministrazione saranno nominati dall' Intendente generale sovra una triplice lista di candidati presentati dal capo di legione, ovvero dal capo di battaglione in quei Comuni ove non è formata legione.

Art. 93. L'Intendente sceglierà l'ufficiale o i sotto-uffiziali relatori e segretari del Consiglio di disciplina sovra liste di tre candidati designati dal capo di legione, o non essendovi legione, dal maggiore.

Nei Comuni dove non è battaglione, liste di candidati saranno formate dal capitano più anziano.

I relatori, relatori aggiunti, segretari e segretari aggiunti saranno nominati per cinque anni, e potranno rieleggersi.

L'Intendente generale potrà, sul rapporto dei Sindaci e dei capi di corpo, rivocarli; si procederà in tal caso immediatamente alla surrogazione nella forma di nomina qui sovra indicata.

Art. 101. I rapporti, processi verbali o querele da cui constasse di fatti che determinar potessero a trarre in giudizio davanti al Consiglio di disciplina il comandante della Milizia di un Comune, saranno indirizzati al Sindaco, il quale ne riferirà all'Intendente. Questi procederà alla formazione del Consiglio di disciplina in conformità dell'art. 90.

XXIV. Ingerenze dei Prefetti per la elezione degli ufficiali di Guardia Nazionale. — Legge 27 febbraio 1859. — (Estratto).

Art. 1. Nessuna elezione di uffiziali, sotto uffiziali e caporali della Guardia Nazionale è valida se, oltre lo adempimento di quanto si dispone dalla legge 4 marzo 1848, non intervenne ad essa la metà almeno dei militi iscritti sui ruoli di servizio ordinario della compagnia o suddivisione della compagnia.

Qualora alla prima adunanza non intervenne il prescritto numero dei militi, se ne convocherà una seconda entro otto giorni successivi.

Se pure in questa seconda convocazione per mancanza del numero legale non si può far luogo a valida elezione, la nomina degli ufficiali sarà devoluta allo Intendente.

XXV. Competenze e relazioni dei Prefetti cogli Ispettori provinciali della Guardia Nazionale. — Istruzione del Ministero dell'Interno sul servizio degl'Ispettorati provinciali della Guardia Nazionale, 6 agosto 1863. — (Estratto).

Art. 2. Gli Ispettori ed ufficiali prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni devono prestare nelle mani del Prefetto il giuramento prescritto dallo art. 50 della legge 4 marzo 1848.

Art. 8. Prima d'intraprendere il giro d'ispezione gli Ispettori dovranno darne avviso al Prefetto facendogli ad un tempo conoscere l' itinerario che intendono percorrere, affinchè il Prefetto possa renderne informati i Sotto-Prefetti e per loro mezzo i Sindaci.

Art. 9. I Prefetti possono ordinare, quando lo credono utile, una ispezione straordinaria della Guardia Nazionale di uno o più Comuni.

Art. 12. Oltre ai rapporti particolari che occorressero intorno ad ogni speciale ispezione, gli Ispettori faranno conoscere al Prefetto mediante particolareggiata relazione annuale il risultato generale delle loro visite e la condizione della Guardia Nazionale di cadun Comune invocando all'uopo i provvedimenti necessari per ottenere la regolarità del servizio.

Digitized by Google

Art. 25. Per cura del Prefetto sarà comunicata alla rappresentanza provinciale la relazione generale prescritta all' art. 12 della presente istruzione, non che il prospetto indicato coll'art. 14 e trasmesso un esemplare dell' una e dell' altra al Ministero dell'Interno.

XXVI. Attribuzioni dei Prefetti riguardanti la Guardia Nazionale mobile. — Legge 4 agosto 1861, *N.* 143. — *(Estratto).*

Art. 6. Spetterà al Governo del Re il riparto dei battaglioni fra tutte le provincie del Regno in proporzione del numero degli iscritti sui registri di matricola tenuto anche conto del rispettivo contingente fornito all' esercito e delle altre condizioni locali.

I capi di provincia determineranno il contingente di ciascun Comune della provincia rispettiva . . . . .

Art. 17. . . . A richiesta di un capo di provincia potrà il comandante militare della divisione territoriale chiamare sotto le armi tutta o parte della Guardia mobile della sua divisione per un tempo non maggiore di venti giorni.

XXVII. Altre attribuzioni sullo stesso argomento. Regolamento pell'esecuzione della legge sulla Guardia Nazionale mobile approvato con Decreto Reale 31 *luglio* 1862, *N.* 780. — *(Estratto).*

Art. 2. I Prefetti formeranno immediatamente i ruoli permanenti dei battaglioni e frazioni di battaglioni della rispettiva provincia, determinando il contingente di ciascun Comune giusta le norme segnate dall'art. 6 della legge citata.

Un esemplare dei ruoli permanenti sarà trasmesso al Ministero della Guerra ed a quello dello Interno.

Art. 8. Nei capo-luoghi di circondario della provincia, la di cui Guardia Nazionale mobile sia chiamata a prestare servizio, tosto ricevutone avviso, si apriranno per cura dei Prefetti e Sotto-Prefetti nei rispettivi loro ufficii appositi registri per l'iscrizione dei volontarii, notificandolo al pubblico colla inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e con quegli altri mezzi di pubblicità che si crederanno i più efficaci.

Art. 11. Contro le decisioni dei Consigli di ricognizione è ammesso il ricorso al Consiglio di revisione del capo-luogo di circondario in cui ciascun battaglione deve riunirsi.

Art. 12. Questo Consiglio di revisione è composto dal Prefetto o Sotto-Prefetto presidente . . . . .

Art. 13. Potrà il Prefetto farsi rappresentare da uno dei Consiglieri di prefettura.

XXVIII. Attribuzioni delegate ai Prefetti dal Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti. — Regio Decreto 16 *novembre* 1861. *N.* 273. — *(Estratto).*

Art. 12. Le attribuzioni circa le materie qui sotto indicate in quelle provincie del Regno in cui giusta il diritto e gli usi in esse vigenti spettano al Ministro per gli affari ecclesiastici e di grazia e giustizia, sono delegate ai Prefetti, cioè:

1. Le nomine dei fabbricieri delle cattedrali, delle parrocchie, dei santuari non retti da statuti speciali e delle altre chiese, come pure le nomine dei membri dei consigli delle opere parrocchiali, degli operai, de'monasteri e dei conservatorii e di altre tali amministrazioni ;

2. L'esame e l'approvazione dei conti e dei bilanci presentati nell'interesse delle

Digitized by Google

chiese e degli stabilimenti ecclesiastici non soggetti all'amministrazione degli economati generali ;

3. L'approvazione delle costituzioni di patrimonii ecclesiastici ;

4. Lo autorizzare funzioni e predicazioni in ore notturne, o in luoghi diversi dalle chiese, e quelle altre per le quali sia richiesto uno speciale permesso, non che le questue fuori delle chiese ;

5. Il permettere le ammessioni, vestizioni e professioni nelle case religiose, le visite dei capi degli ordini religiosi nelle rispettive case, le convocazioni dei loro capitoli e l'approvazione delle nomine agli uffici e gradi nei conventi, monasteri e conservatorii dei loro impiegati ;

6. Il concedere ai religiosi forestieri di dimorare nelle case religiose dello Stato, e le licenze ai religiosi per recarsi all'estero ;

7. Le collazioni dei sussidii delle parrocchie e delle speciali fondazioni per doti e per gli altri provvedimenti relativi ai detti sussidii ;

Art. 14. Nelle provincie in cui è necessaria l'autorizzazione governativa affinchè gli stabilimenti e corpi morali ecclesiastici possano stare in giudizio o transigere, il concedere tale autorizzazione viene demandato al Prefetto sentito il Consiglio di prefettura.

Art. 15. È delegata ai Prefetti la facoltà di concedere, sentito il Consiglio di prefettura, il regio *exequatur* alle provvisioni dell'Autorità ecclesiastica estera per dispense a contrarre matrimonio fra persone legate da vincoli di parentela in linea collaterale in grado non più prossimo del quarto di computazione civile, ed altresì nelle provincie in cui ciò è richiesto concedere per gli effetti civili la dispensa del detto impedimento.

XIIX. Si commette ai Prefetti la promulgazione delle leggi e degli altri atti del Governo. — Regio Decreto 30 giugno 1854, N. 2. (Estratto).

Art. 8. Le affissioni delle leggi e dei decreti . . . dovranno farsi a diligenza degli Intendenti della provincia.

. . . .

Gli Intendenti alla fine di ogni trimestre faranno al Guardasigilli un rapporto sulle seguite affissioni.

XIX. Si dà incarico ai Prefetti di vegliare per la regolare affissione e pubblicazione degli atti del Governo. — Circolare del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti ai Prefetti e Sotto-Prefetti. — Torino, 22 marzo 1862.

Abbenchè le leggi entrino in vigore ed abbiano forza obbligatoria nelle antiche provincie di terra-ferma in Lombardia, nell'Emilia, nell'Umbria, nelle Marche ed in Toscana il decimo giorno, e nelle isole di Sardegna e di Capraia come nelle provincie di Napoli e di Sicilia, il decimo quinto giorno dopo la loro inserzione nel Giornale officiale del Regno ; tuttavia per vie maggiormente promuovere la conoscenza delle leggi medesime, il governo del Re deve provvedere perchè esse sieno divulgate per mezzo della affissione in tutti i Comuni.

Egli è perciò che il Guardasigilli si rivolge ai signori Prefetti e Sotto-Prefetti pregandoli di voler disporre ed attentamente vegliare perchè tali affissioni vengano con esattezza ad ogni volta scrupolosamente eseguite.

A tal uopo sarà cura delle SS. LL. di richiamare i Sindaci ed i Gonfalonieri alla perfetta osservanza di quanto è prescritto nel primo capoverso dell'art. 8 del Regio Decreto 30 giugno 1854 e vorranno pure i signori Prefetti e Sotto-Prefetti uniformarsi al disposto dall'ultimo alinea dell'art. sudetto, trasmettendo al Guardasigilli alla fine di ogni trimestre un rapporto sulle seguite affissioni.

Digitized by Google

Ove si riconosca qualche irregolarità od omessione nelle anzidette affissioni, sia per trascuranza di chi è incaricato di eseguire, sia per ritardo nelle spedizioni degli esemplari a ciò destinati, sia per altro motivo qualunque, le prelodate autorità, mentre dal canto loro disporranno per porre pronto riparo a siffatti inconvenienti, ne daranno sollecitamente avviso al Guardasigilli, prima ancora della trasmissone del rapporto trimestrale, affinchè egli possa emanare quei provvedimenti che emergeranno necessarii.

Persuaso il Guardasigilli che i signori Prefetti e Sotto-Prefetti del Regno, penetrati dall'importanza di un tale còmpito, non ometteranno di corrispondere ai sovraespressi desiderii, loro porge anticipati ringraziamenti, e li prega ad un tempo di un cortese cenno di ricezione della presente a cui per maggior loro comodo unisce, a modo di appendice, la legge 23 giugno 1854, ed il Regio Decreto regolamentario 30 giugno detto anno, relativi alla promulgazione e pubblicazione delle leggi.

XXXI. Ingerenze dei Prefetti nella compilazione della lista dei giurati per le Assisie. — Legge 13 *novembre* 1859. — *(Estratto).*

Art. 65. I nomi degli individui designati dalle Commissioni comunali (come eleggibili a giurati) sono immediatamente trasmessi al Governatore della provincia il quale per ogni circolo delle Assisie forma una lista generale per ordine alfabetico di tutti i giurati eletti in cadaun circolo.

Art. 66. In ciascuna provincia vi è una Commissione composta del Presidente del Consiglio provinciale di due consiglieri del medesimo come membri ordinarii e di altri due come supplenti, eletti gli uni e gli altri dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta di voti.

Prima che scada il mese di novembre di ciascun anno la Commissione così composta esamina la lista generale dei giurati di ciascun circolo, la riduce ad un quarto del numero degli iscritti e così ridotta la trasmette al Governatore della provincia.

Il Governatore, previo il parere del Consiglio di Governo, la riduce di un altro quarto.

Art. 67. Le liste così ridotte sono dal Governatore trasmesse ai Presidenti dei Tribunali delle città capo-luogo di circolo, nei quali debbono tenersi ordinariamente le Assisie, non che ai Presidenti degli altri Tribunali compresi nello stesso circolo della Corte di Assisie.

Art. 72. Qualora le Commissioni comunali e provinciali trascurassero di procedere nei tempi prefissi alle operazioni loro commesse dagli articoli 64, 66 e 70 (1), saranno queste eseguite per cura dello Intendente e del Governatore.

Art. 79. Le Commissioni provinciali ed i Governatori delle provincie ridurranno a metà il numero dei giurati supplenti.

XXXII. Si incaricano i Prefetti della stampa delle sentenze delle Corti di Assisie.— Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. — Torino, 16 *agosto* 1861.

Nell'interesse del servizio giudiziario il Ministero di Grazia e Giustizia, ha pregato il sottoscritto di fare le occorrenti disposizioni, affinchè per cura dei signori Gover-

---

(1) Le operazioni di cui parlano questi articoli riguardano: la elezione di un individuo per ogni 400 abitanti del Comune (64); la revisione della lista dei giurati da parte della Giunta provinciale e la riduzione di un quarto del numero degli iscritti (66); la compilazione della lista dei giurati supplenti (70).

Digitized by Google

natori, Intendenti generali ed Intendenti delle provincie e circondarii, nelle quali hanno sede le Corti d'Assisie, si provveda sulla richiesta dei rispettivi Procuratori generali, per la stampa di quelle fra le sentenze profferite dalle Corti predette, che per legge richiedono tale formalità di pubblicazione, anticipandone provvisoriamente la spesa, salvo a riceverne il rimborso dal Ministero prelodato, mediante appositi mandati sul fondo del proprio bilancio.

Aderendo di buon grado alla ricevuta istanza, il sottoscritto si rivolge ai prefati signori Governatori, Intendenti generali ed Intendenti, pregandoli di assecondare con sollecitudine e di concerto coi prelodati Procuratori generali, le richieste che per parte dei medesimi verranno loro fatte d'ora innanzi a detto riguardo, e di anticipare, sui fondi delle spese d'ufficio, le somme occorrenti per la stampa e simili delle suddette sentenze, avvertendo di ritirarne la quitanza in calce delle rispettive parcelle, e di farne quindi diretta trasmissione al predetto Dicastero di Grazia e Giustizia per la reintegrazione del montare dell'anticipazione nel modo dianzi indicato.

Non occorre però che nè l'anticipazione, nè il rimborso di cui si tratta figurino nella contabilità delle spese d'ufficio, sia perchè lo sborso non può essere di lunga durata, sia perchè l'oggetto del medesimo è affatto estraneo alla suddetta contabilità.

XXXIII. Attribuzioni delegate ai Prefetti dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. — Regio Decreto 22 agosto 1863, N. 1423.

Art. 1. Appartengono ai Prefetti le seguenti attribuzioni in quanto spettavano al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e richiedevasi l'emanazione di Decreto Reale o ministeriale:

1. L'istituzione di nuove fiere e mercati ed il trasferimento di fiere e mercati esistenti;
2. L'approvazione dei regolamenti speciali di dette fiere e mercati;
3. La nomina dei componenti gl'instituti d'incoraggiamento e le società economiche, degli amministratori ed impiegati delle Casse di risparmio e dei Monti di pignorazione, numerari e frumentari, non che l'approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti di tutte le anzidette istituzioni;
4. La nomina dei componenti le Commissioni per la verifica delle macchine a vapore e l'emanazione dei decreti di licenza;
5. La nomina od ammessione all'esercizio degli agenti di cambio, spedizionieri e mediatori di commercio, dei misuratori o agrimensori, dei ragionieri, stimatori pubblici, periti o tecnici.

Art. 2. Contro le decisioni dei Prefetti è sempre aperta agli interessati la via del ricorso al Re, il quale provvederà previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 3. Nulla è innovato alle disposizioni vigenti sulle materie contemplate nel presente Decreto in quanto non sono contrarie al disposto del medesimo.

Le tasse a cui sono sottoposti alcuni degli atti che, per disposizione di questo Decreto passano alla competenza dei Prefetti, continuano ad essere dovute e riscosse.

XXXIV. Spiegazioni intorno alle nuove facoltà date ai Prefetti col precedente Decreto. — Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Prefetti. — Torino, 2 settembre 1863.

Il sottoscritto desideroso di procedere sempre più innanzi nella via del discentramento amministrativo, di rendere più spedito l'andamento di alcuni atti dell'amministrazione pubblica e di far ritornare alla naturale loro dipendenza dalle autorità

Digitized by Google

locali parecchie categorie di affari ora riserbate al potere centrale, presentava al Senato un progetto di legge che dava ai Prefetti alcune delle attribuzioni che erano riservate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senato dava la sua approvazione ad un tale progetto e la Commissione della Camera elettiva, destinata a riferire sullo stesso, avvisava essa pure favorevolmente. Se non che la grave discussione in cui le leggi di finanza han tenuto occupata la Camera non ha lasciato il tempo di togliere ad esame questa faccenda.

Intanto affine di secondare i ripetuti voti manifestati dalla Camera stessa per procedersi ad un discentramento, d'onde viene maggior speditezza negli affari, e una diminuzione nelle spese e nel personale, il sottoscritto ha sommesso all'approvazione del Re un decreto per attuare, salva l'approvazione del Parlamento, le disposizioni sopraindicate.

Il Decreto del 22 agosto (1), di cui la S. V. troverà qui unita una copia (Allegato *a*) contiene tali disposizioni.

Nel comunicarlo alla S. V. il sottoscritto la prega di dare gli opportuni provvedimenti per la sua esecuzione.

Reputa intanto necessario di aggiungere alcune brevi istruzioni, affine di togliere qualche dubbio che possa sorgere.

1. Gli atti amministrativi che la R. Prefettura farà in adempimento del Decreto 22 agosto conterranno sempre la formola: *In virtù dei poteri delegati col Regio Decreto 22 agosto* 1863, *N*. 1423.

2. Questo Decreto non istabilisce nuove forme, attribuzioni e discipline. Le leggi e regolamenti che sono in vigore in ciascuna provincia sulla materia indicata nel Decreto continueranno ad essere in vigore tranne che, invece di inviarsi gli atti al Ministero per le superiori risoluzioni, saranno queste prese ed emanate dal Prefetto.

3. La stessa avvertenza vale per le tasse e diritti che siano da pagarsi dallo Stato per la spedizione di atti amministrativi, concessioni, nomine, ecc., che siano stati mutati dalle nuove leggi sul registro, bollo e simili tasse.

Saranno date di accordo col Ministero delle Finanze le istruzioni ai Prefetti ed ai Direttori demaniali sul modo di riscuotere tali tasse ed averne il controllo. Ma fra queste tasse le più importanti sono quelle delle concessioni di fiere e di mercati, e dei loro trasferimenti da un giorno ad un altro.

Qui vi è grande varietà e per comodo dei Prefetti sono unite alla presente lettera circolare, negli allegati *B, C, D, E,* le tasse da pagarsi in ciascun caso, e le istruzioni che sono in vigore nelle diverse provincie.

E poichè le tasse nelle antiche provincie fin ora si sono stabilite volta per volta col Ministero delle Finanze, così per rendere più spedito l'andamento della cosa, il sottoscritto si porrà d'accordo col detto Ministero delle Finanze per determinarsi alcune norme, secondo le quali i Prefetti ed i Direttori demaniali abbiansi a regolare.

4. Le norme tenute in vigore nei tempi passati per la concessione di fiere e di mercati sono conservate come è detto di sopra; ma è da osservare che, per la legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, le concessioni suddette non possono farsi che sentito il Consiglio provinciale.

5. Riguardo a queste stesse concessioni di fiere, occorre intanto al sottoscritto di far considerare ai signori Prefetti, che con esse non può più intendersi oggi la concessione di un privilegio o regalia qualunque che dia dei diritti eccezionali, o dia facoltà di opporsi assolutamente alla autorizzazione di nuove fiere o mercati in altri Comuni che ne facciano ora richiesta. Oggi non è più regime di privilegi o favori.

L'autorizzazione governativa richiedesi nel solo interesse dell'ordine pubblico trat-

---

(1) Il Decreto cui si accenna, è quello che precede.

Digitized by Google

tandosi di riunione legale di moltissime persone in piazze spettanti al Comune, e volendosi evitare collisioni che un interesse malinteso fra alcuni Comuni potesse far sorgere. Ma lo aver da tempo più o meno lontano la concessione di una fiera o di un mercato non può essere oggi una ragione per opporsi a che altri ne acquisti l'esercizio.

Nello stato di trasformazione in cui sono i mezzi di comunicazione e di trasporto nelle nostre provincie per l'apertura di grandi linee di strade ferrate e di strade rotabili, mutano anche i rapporti di traffico fra diversi Comuni, ed una borgata, che anni indietro era messa quasi fuori di commercio, può diventare un centro importantissimo di traffichi. Il Governo deve favorire queste trasformazioni naturali che sono la vera espressione dei bisogni del commercio.

6. Nell'approvazione delle nomine dei soci degli istituti d'incoraggiamento, delle società economiche e di tutte le corporazioni indicate nel N. 3 dell'art. 1 del Decreto del 22 agosto tutte le volte che tali nomine sono date dai regolamenti alle medesime corporazioni, salva l' approvazione governativa, la formola dovrà essere : *È approvata la nomina, ecc.*, e deve indicarsi la data della deliberazione in virtù della quale si fa la nomina.

Non dubita il sottoscritto che in tutti i casi di tali nomine sieno sempre serbati i massimi riguardi possibili alle società scientifiche, quando non escano dai termini dei loro statuti.

7. Nell' approvazione de'bilanci presuntivi e consuntivi i Prefetti seguiranno le norme attualmente in vigore per ciascuno.

8. Fra i regolamenti vigenti nelle provincie lombarde havvi pur questo, che nessuna macchina a vapore fissa o locomobile può essere messa in moto, se non dopo revisione di una Commissione tecnica, nominata dal potere centrale.

Questa nomina spetterà d'ora innanzi ai Prefetti.

9. Nelle nomine degli agenti di cambio, sensali di commercio si terranno i signori Prefetti alle norme ora in vigore per ciascuna provincia.

È utile soltanto l' avvertire che con Regio Decreto dell' 8 giugno 1862 fu stabilito che gli agenti di cambio per essere accreditati presso l'Amministrazione del Debito Pubblico debbano avere una speciale nomina per Decreto Reale a proposta del Ministro delle Finanze e che il loro numero non possa eccedere quello fissato nel Decreto stesso.

Ciò deve essere tenuto presente anche dalle Camere di Commercio.

10. I Prefetti invieranno nel corso del mese di gennaio di ciascun anno a questo Ministero un elenco delle concessioni fatte di fiere e mercati, de'bilanci presuntivi e consuntivi da loro approvati col loro risultamenti principali e delle nomine da loro fatte per tenersene ragione nell'Annuario del Ministero.

Il sottoscritto confida che i signori Prefetti risponderanno dal loro canto agli intendimenti che egli ha avuto con questo atto, e che sapranno accoppiare la sagace maturità di consiglio alla speditezza delle determinazioni.

Allegato *A*.

Regio Decreto 22 *agosto* 1563. *N.* 1863. (*Vederlo sopra al N. XXXIII.*)

Allegato *B*.

Lettera della Regia Segreteria delle finanze (Divisione Insinuazione, Sezione 1ª) all'azienda delle finanze in proposito alla tassa da imporsi alle città e Comuni per concessioni di fiere e mercati, ecc., ecc. Torino 12 *ottobre* 1831.

Il divisamento dalla V. S. Ill.ma concepito di stabilire una base che valga di norma

Digitized by Google

nella fissazione della finanza da imporsi ai Comuni per concessione di fiere e mercati e loro trasporti, non meno che per la formazione de'bandi politici, campestri e simili, corrisponde pienamente alle mire di questo Ministero, il quale fino dal 1823 con lettera del 15 luglio, N. 728, aveva a quei riguardo eccitata l'attenzione di cotesta azienda.

Esaminata avendo ora la proposizione fattami dalla S. V. Ill.ma con lo apprezzato suo foglio del 3 di questo mese, io osservo che dai registri del controllo generale e dal calcolo fatto dalle diverse finanze imposte dai Comuni dal 1790 a questa parte, risulta potersi fissare la media nelle somme da lei indicate, e parmi benissimo che si possa stabilire il *maximum* ed il *minimum* delle finanze di cui si tratta, nel modo accennato nel riferito suo foglio. Egli è bensì vero che quando verrà il caso di imporre tali finanze dovrannosi aver presenti tutte le circostanze per le quali si crederà di dover fissare una maggiore o minore somma, ma ciò non osta a che fino da ora si adotti la base da lei suggerita; e mentre quindi le significo nulla occorrermi in contrario nella base medesima, ho il pregio di dichiararmi con distintissima stima, ecc.

Prospetto delle somme stabilite per la concessione e trasporto di fiere, mercati, ecc.

GRADI	FIERE		MERCATI EBDOMADARI per ogni giorno		
	CONCESSIONE	TRASPORTO	CONCESSIONE	TRASPORTO	Formazione dei bandi politici
Massimo . . L.	300	90	360	108	150
Medio . . . »	200	60	240	72	100
Minimo . . . »	100	30	120	36	50

Allegato *C.*

Art. 186 della legge austriaca sul bollo e sulle tasse del 27 gennaio 1840.

I privilegi per fiere o mercati annuali o settimanali soggiacciono ad una tassa di 90 lire per ogni fiera o mercato senza distinzione se l'oggetto dell'uno o dell'altro sia espresso o no nel documento con cui si accorda il privilegio.

Questa tassa sarà perciò regolata giusta il numero dei mercati annuali da tenersi in un anno e dei mercati settimanali da tenersi in una settimana per modo che la tassa di lire 90 sarà pagata pei mercati annuali all'atto della concessione del privilegio tante volte quanti sono i mercati conceduti in un anno, e pei mercati settimanali tante volte quanti sono i mercati d'una settimana.

Allegato *D.*

Circolare del Cardinal Pacca del 26 marzo 1824 relativa alle concessioni di fiere e mercati.

A rendere più spedito e meno dispendioso il metodo di concessione delle fiere e

Digitized by Google

mercati nello Stato, sulla vista di favorire il commercio e l'agricoltura nella facilitata vendita dei suoi prodotti, ho con oracolo sovrano determinato quanto mi affretto a dedurre a notizia di Vostra Eminenza colla presente.

1. Chiunque d'ora innanzi richiederà la istituzione di nuove fiere e mercati o la sostituzione ad effetto di celebrarsi di un giorno all'altro, dovrà col mezzo della locale magistratura farne richiesta al pubblico Consiglio.

2. La deliberazione consigliare sarà sottoposta a Vostra Eminenza che, interpellata su quella la Congregazione governativa onde conoscere la convenienza della richiesta concessione dappresso la verificazione della circostanza costituente la utilità della medesima dipendentemente dalla bontà delle strade che al luogo della fiera conducono, dall'abbondanza dei prodotti commerciali e dal niun disvio che dalla nuova istituzione potesse seguire a pregiudizio delle fiere o mercati preesistenti nei Comuni viciniori, trasmetta a me l'atto del pubblico Consiglio e l'estratto del processo verbale della Congregazione governativa.

3. Fattasi da me in caso di riconosciuta convenienza alla Santità di N. Signore relazione della richiesta e delle circostanze che la favoriscono, sarà fatta certa la nuova istituzione con una notificazione da pubblicarsi nella sola legazione nella quale dovrà seguire la fiera o mercato.

4. Le spese della notificazione e dei soli limitati diritti di officio, abolito il chirografo e le lettere patentali, saranno a carico della Comune nella somma fissa di scudi dieci.

Si degnerà l'Eminenza Vostra dare alla presente mia circolare la maggiore pubblicità in tutti li Comuni compresi nella di lei giurisdizione e la prego di uniformarsi alle disposizioni della medesima.

B. Cardinal Pacca.

Allegato *E*.

Nelle provincie meridionali non esiste legge organica. Però le concessioni si facevano con Decreto Reale dietro deliberazione del Comune intesi i Comuni entro il raggio di 12 miglia.

Una determinazione governativa del 28 febbraio 1820 approvò la tassa seguente:

Pei Comuni fino a 3000 anime	ducati	6	uguali a	L. 25,50
Per quelli da 3000 a 6000	»	8	»	» 34
Per quelli di sopra	»	12	»	» 57

XXXV. *Ai Prefetti si dà incarico di spedire al Ministero di Agricoltura relazioni periodiche sullo stato delle campagne. — Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Prefetti. — Torino,* 15 *agosto* 1861.

Conoscere lo stato delle campagne nelle diverse stagioni e la riuscita delle singole raccolte delle annate agrarie è uno degli oggetti che specialmente debbe occupare l'attenzione di questo Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Per raggiungere ora convenientemente questo scopo il sottoscritto ravvisa opportuno che in ciascuna provincia del Regno vengano compilate delle relazioni periodiche corrispondenti alle tre principali divisioni dell'annata rurale.

A tale effetto egli si rivolge ai signori Governatori, Intendenti generali e Prefetti; li invita a raccogliere, con quei mezzi che crederanno migliori, siffatte notizie agrarie, a volerne compilare tre volte all'anno una relazione e a volerla trasmettere tosto a questo Ministero.

La prima di tali relazioni dovrà esser fatta all'aprirsi della primavera, e verserà sullo stato dei seminati vernini e sul ripigliare della vegetazione superato l'inverno,

Digitized by Google

nonchè sulle condizioni in cui si compiono le sementi e le piantagioni che sogliono operarsi in detta stagione.

La seconda cadrà immediatamente dopo la trebbiatura del frumento, darà contezza della riuscita di questa raccolta e di tutte le altre anteriori o contemporanee; discorrerà dei seminati estivi, e delle condizioni in cui si operano le lavorazioni della terra.

La terza avrà luogo allorchè saranno compiute le raccolte autunnali e in questa si darà conto delle raccolte stesse le quali comprendono tutte quelle fatte dopo il frumento, e si darà notizia delle circostanze in cui si sono operate le seminazioni che ricorrono nella stagione.

In ciascuna delle dette tre relazioni si terrà conto delle circostanze meteoriche che fossero riuscite favorevoli o dannose all'agricoltura, si farà conoscere lo stato del bestiame domestico, si enuncieranno le epizoozie che avessero invasa la provincia, indicando i mezzi curativi e preventivi adoperati e riusciti efficaci; si darà contezza delle malattie dei vegetabili e dei rimedii usati per combatterle e si avrà cura di far conoscere i miglioramenti che in qualsiasi ramo dell'industria rurale si fossero introdotti in ciascuna provincia e i bisogni ai quali l'agricoltura locale più urgentemente domandasse che fosse provveduto.

XXXVI. Ai Prefetti si affida la presidenza delle Giunte provinciali di statistica e la direzione dei relativi lavori. — Regio Decreto 3 luglio 1862, N. 202. — (Estratto).

Art. 3..... È presidente della Giunta provinciale il Prefetto il quale può farsi rappresentare da uno dei Consiglieri di prefettura.

Art. 4. La parte esecutiva del servizio presso la Giunta provinciale perchè riesca efficace, è diretta dal Prefetto e coadiuvata dall'ufficio di prefettura.

XXXVII. Si determinano gli incarichi dei Prefetti per i lavori del censimento annuale della popolazione. — Istruzioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, 17 novembre 1862. (Estratto).

Le Giunte provinciali di statistica adempiono al loro ufficio sotto la direzione del Prefetto.

La trasmissione dello stato mensuale del movimento della popolazione della provincia dovrà farsi dai Prefetti al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dentro il mese successivo a quello a cui si riferiscono le notizie.

La comunicazione al Ministero degli stati annuali (provinciali) dovrà farsi al più tardi dentro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Tanto gli stati mensuali, quanto gli stati annuali saranno approvati e firmati dal Prefetto e dai componenti la Giunta provinciale di statistica.

XXXVIII. Ingerenza dei Prefetti nell'approvazione dei bilanci e dei conti delle Camere di Commercio — Legge 6 luglio 1862. — (Estratto).

Art 35. Non più tardi del mese di ottobre di ciascun anno le Camere compileranno il loro bilancio e lo sottoporranno all'approvazione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, o del Prefetto della provincia che fosse da lui delegato.

Compileranno entro il mese di aprile, il conto attivo e passivo dell'anno precedente, ne chiederanno l'approvazione al Ministero od al Prefetto della provincia che fosse da esso delegato; ottenuta la quale, verrà pubblicato per categorie colle stampe.

Così i bilanci come i conti saranno formati sopra modulo uniforme da determinarsi con Decreto Reale.

Digitized by Google

XXXIX. *Attribuzioni delegate ai Prefetti dal Ministero dei Lavori pubblici. — Regio Decreto 22 marzo 1863, N. 1208.*

Art. 1. Nei limiti dei fondi assegnati nei bilanci del Ministero dei Lavori pubblici e de' crediti da aprirsi secondo i regolamenti generali di contabilità 7 novembre 1860 e 3 novembre 1861 (1), sono delegate ai Prefetti delle varie provincie dello Stato a partire dal 1. prossimo luglio le seguenti speciali attribuzioni per quanto ha tratto ai servigi di ponti e strade, acque, fabbriche civili, spiaggie e fari:

A. La spedizione dei mandati di pagamento quanto alle provincie toscane, napolitane e siciliane per le competenze mensili agli impiegati della rispettiva provincia in attività di servizio od in aspettativa, non che per indennità fisse assegnate agli ufficii del genio civile per spese di cancelleria, fitti di locali e simili, in base ai ruoli prescritti dal regolamento e dal Ministero approvati, fermo riguardo alle antiche provincie, alla Lombardia ed all'Emilia, alle Marche ed all'Umbria il sin quì praticato secondo il regolamento del 7 novembre 1860 ed a norma del Decreto nostro sull'ordinamento delle Direzioni del tesoro del 9 novembre 1862;

B. La spedizione dei mandati di pagamento per le retribuzioni e pei salari dovuti al personale subalterno all'appoggio di appositi stati di servizio mensili vidimati dagli ingegneri capi di servizio della provincia;

C. La liquidazione e l'approvazione delle spese semestrali di materiale, per riparazioni ordinarie e per mercede ai lavoranti sussidiari, col rilascio dei relativi mandati nei limiti dei contratti approvati dal Ministero, e secondo le forme stabilite dal regolamento generale di contabilità;

D. La liquidazione e la spedizione dei mandati di pagamento delle spese di lavori e provviste dipendenti da opere di riparazione o di miglioramenti a seconda pure dei contratti approvati, come nel § precedenti;

E. L'autorizzazione di spese, l'approvazione dei contratti, la liquidazione relativa e la spedizione dei mandati a saldo per qualsiasi lavoro di riparazione e di miglioramento proposto dagli Ingegneri capi di servizio, il cui importare non ecceda le L. 2,000, da eseguirsi in via di pubblico appalto o di licitazione privata, ed occorrendo anche nei casi d'urgenza ad economia:

F. La spedizione dei mandati di abbonconto in base e nei rigorosi limiti dei contratti dal Ministero approvati o di speciale autorizzazione avutane, per pagamenti relativi alle imprese di lavori o provviste sì ordinarie che straordinarie di qualunque entità, e la spedizione altresì dei mandati di pagamento in saldo delle imprese stesse, previa, quanto in questi ultimi l'approvazione del conto finale per parte del Ministero cui sono riservati i provvedimenti per la collaudazione, fermo il disposto dei §§ *C* e *D*, e per quanto concerne le opere di manutenzione, riparazione e miglioramento ivi specificati;

G. L'approvazione in genere dei prezzi suppletivi per quelle parti di lavoro non previste da contratti, che riconosciute indispensabili fossero proposte dagli ingegneri capi di servizio, sempre quando tali variazioni non portino aumento nelle spese approvate, e non alterino le condizioni del progetto.

Art. 2. Le facoltà, di cui all'art. precedente sono limitate alle spese dei bilanci 1863 e successivi, nulla essendo innovato riguardo alle spese tuttora da liquidarsi, riferibili ai bilanci 1862 e retro.

Art. 3. Nel disimpegno delle incombenze loro delegate col presente decreto dovranno i Prefetti scrupolosamente attenersi alle norme tutte segnate nel regolamento generale di contabilità, non che alle speciali istruzioni che fossero ad essi dal Mi-

(1) Ai regolamenti di contabilità essendosi aggiunto quello approvato col R. Decreto 13 dicembre 1683 anche adesso il presente decreto si riferisce.

Digitized by Google

nistero dei Lavori pubblici diramate, e dovranno fare in tempo utile la domanda dei crediti occorrenti pei pagamenti che loro spetta di ordinare.

Art. 4. Niun pagamento potrà essere ordinato dai Prefetti di abbonconto, o saldo di imprese qualsiansi, se non entro i limiti stabiliti dai regolamenti, ed in ragione dello importare dei lavori e delle provviste eseguite, risultanti dai certificati dell'ingegnere, direttore delle opere, debitamente vidimate dall'ingegnere capo di servizio ove questi non ne abbia la direzione immediata.

Art. 5. Nei primi otto giorni di ciascun mese i Prefetti faranno pervenire al Ministero il resoconto della precisa situazione al primo del mese stesso dei crediti loro aperti come all'art. 3.

Art. 6. Il Ministro dei Lavori pubblici provvederà sul proprio bilancio direttamente, o mediante l'apertura dei crediti, gli stampati occorrenti ai Prefetti per l'esercizio delle attribuzioni come sono loro coferite, e determinerà con apposite istruzioni le forme e le norme per servizio relativo (Le istruzioni non sono state date).

XL. Attribuzioni dei Prefetti in materia di strade. — Legge del 20 marzo 1865, N. 2248. Allegato F. — (Estratto)

Art. 21. Quando una linea stradale, che secondo la presente legge, deve qualificarsi fra le provinciali o le comunali tocchi più provincie o più Comuni e le rispettive amministrazioni non si accordino sulla scelta del tracciamento, la decisione della quistione spetta al Ministero dei Lavori pubblici per le linee provinciali e per le comunali scorrenti in diverse provincie, e spetta al Prefetto, sentita la deputazione provinciale, per le altre.

Art. 27. I progetti di strade comunali sono approvati dal Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile ed anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici quando così richieda la gravità del caso.

Art. 45. Quando una linea da dichiararsi consorziale tocchi il territorio di più provincie statuiranno di accordo le rispettive deputazioni provinciali.

Nel caso di conflitto il Prefetto di quella provincia in cui si trovi il più lungo tratto di strada consorziale statuirà previo parere delle deputazioni provinciali interessate.

XLI. Norme date ai Prefetti per la istruzione delle domande riferentesi a lavori pubblici. — Circolare del Ministero dei Lavori pubblici ai Prefetti. — Torino, 21 marzo 1863.

Questo Ministero riceve assai di frequente dalle rappresentanze provinciali e comunali, e non di rado anche da privati istanze, relative ad opere pubbliche tanto in corso di eseguimento, quanto in progetto od ancora da iniziarsi.

Per quanto lo scrivente desideri di rendere, nella sfera dei mezzi di cui dispone, soddisfatta ogni giusta domanda, non può farlo però senza aver gli elementi indispensabili di apprezzamento che solo le autorità locali sono in grado di fornirgli.

Da ciò deriva la necessità di comunicare anzitutto le istanze ai signori Prefetti, quindi ritardi e complicazioni di lavoro che potrebbero evitarsi se i ricorrenti rivolgessero le loro domande alle rispettive autorità locali. In tale intento deve lo scrivente pregare i signori Prefetti di voler porre particolarmente in avvertenza le Giunte provinciali e comunali, e di dare all'avviso tutta la possibile pubblicità affinchè d'ora innanzi i ricorsi al Ministero passino per gli uffici delle rispettive provincie.

Ogni volta poi che i signori Prefetti riceveranno alcuna delle dette domande, vorranno sollecitamente occuparsi delle occorrenti relative ricognizioni richiedendo, ove

Digitized by Google

d'uopo, il parere dagli uffici del Genio civile, onde rassegnarle poscia a questo Ministero col corredo di tutti quei dati che valgano a porlo in grado di provvedere colla dovuta cognizione di causa.

Mediante un tale procedimento verrà pur meno il pericolo che alcuna di quelle domande possa rimanere senza esito, o ne sia soverchiamente ritardato l'esaurimento con danno pubblico e privato.

XLII. Ingerenze dei Prefetti nella riscossione della tassa sulla ricchezza mobile. — Legge 14 luglio 1864, N. 1830. — (Estratto).

Art. 3. . . . . Il contingente provinciale (della tassa) sarà ripartito fra i Comuni e i consorzii . . . .

Questo riparto preparato dalle autorità finanziarie viene sottoposto al Consiglio provinciale, il quale può riformarlo anche avuto riguardo alle condizioni locali. — Se l'autorità finanziaria non consente nella riforma, il Prefetto decide.

Art. 20. Vi sarà in ogni Comune o consorzio una Commissione incaricata di tutte le operazioni occorrenti per appurare e determinare in prima istanza la somma dei redditi e dell'imposta dovuta dai contribuenti del Comune o Consorzio.

. . . .

Il Presidente . . . sarà nominato dal Prefetto o dal Sotto-Prefetto.

Art. 21. Contro le somme di credito deliberate dalla Commissione comunale o consorziale . . . sarà ammesso lo appello tanto nello interesse dei contribuenti, quanto nello interesse del fisco presso una Commissione provinciale composta di cinque membri dei quali . . . il quinto, Presidente, sarà nominato dal Prefetto.

XLI. Attribuzioni conferite ai Prefetti in materia di contabilità dello Stato. — Regolamento per la esecuzione del Decreto Reale 3 novembre 1861 sulla contabilità dello Stato e sul servizio del Tesoro, approvato con Decreto Reale 13 dicembre 1863, N. 1628. — (Estratto).

Art. 163. I Prefetti per la loro qualità di rappresentanti governativi hanno l'alta sorveglianza della tesoreria della rispettiva provincia.

Art. 164. L'assunzione in funzione di un tesoriere ha effetto mediante la ricognizione della cassa e di tutte le contabilità tenute dal tesoriere cessante. . . . . .

Per quelle tesorerie che hanno il maneggio dei fondi provinciali vi interviene il Prefetto o un suo delegato.

Art. 178. . . . Le casse di deposito nelle tesorerie di provincia sono chiuse con due serrature a congegni diversi, le chiavi delle quali sono tenute, una dal tesoriere, l'altra dall'agente del tesoro. . . . .

Nelle tesorerie che abbiano maneggio di fondi provinciali le casse di deposito hanno un'altra serratura a congegno diverso, la chiave della quale è tenuta dal Prefetto.

Art. 179. Nelle casse di deposito si tiene un registro di debito e credito per i fondi dello Stato, e, ove ne sia il bisogno, per quelli della provincia, delle contabilità speciali, dei Comuni e di altri.

Ciascuno degli ufficiali, che custodiscono le chiavi della cassa, tengono un esemplare di esso registro.

Art. 180. Il passaggio di danaro o di altri valori dalla cassa corrente a quella di deposito, e viceversa, si deve fare coll'intervento di coloro che tengono le chiavi.

Art. 181. Ogni introduzione o estrazione di danaro o di valori è descritta, all'atto della operazione, in tutti gli esemplari del registro di debito e credito, e viene convalidata colla sottoscrizione di tutti gl'intervenuti.

Digitized by Google

Art. 188. In fine di ogni mese deve essere eseguita una verificazione alle casse correnti e di deposito della tesoreria centrale, e delle tesorerie di provincia.

I Prefetti hanno pure facoltà di far procedere dagli ufficiali del tesoro a verificazioni straordinarie nelle tesorerie della rispettiva provincia.

Art. 190. Alle casse delle tesorerie di provincia esistenti nel capo-luogo in cui risiede la direzione, le verificazioni sono fatte dal Direttore, o da chi sia da esso delegato, in concorso dell'agente del tesoro e del tesoriere.

Per le altre tesorerie la verificazione alle casse è fatta dall'agente del tesoro in concorso del tesoriere.

Nelle tesorerie che hanno maneggio di fondi provinciali v'interviene pure il Prefetto o un suo delegato.

Art. 387. Per il pagamento delle paghe e degli assegni equivalenti alle guardie e ai graduati di sicurezza pubblica non si aprono conti individuali presso le agenzie del tesoro.

Per tali pagamenti sono dal Ministero dell'Interno aperti crediti a disposizione di ciascun Prefetto, con espressavi la facoltà di dare anticipazioni.

Art. 388. Le prefetture tengono il ruolo nominativo delle guardie e dei graduati di sicurezza pubblica.

Un esemplare dello stesso è da ogni Prefetto rimesso il 1° gennaio 1861 all'uffizio di riscontro del compartimento. Successivamente fanno tenere all'uffizio stesso le note delle variazioni, che avvengono nel personale medesimo.

Art. 389. Le note delle variazioni, di cui all'articolo precedente, debbono indicare:

a) Gl'individui ammessi alla compagnia o al drappello per nuova nomina o per tramutamenti, e in questo caso da quale provincia provengano;

b) Quelli che cessano di appartenere al corpo per qualsiasi motivo;

c) Quelli promossi, o degradati;

d) L'epoca da cui deve decorrere la nuova paga, l'aumento, la cessazione o la diminuzione di essa.

Art. 390. Il 20 di ogni mese il comandante di ogni compagnia delle guardie di sicurezza pubblica, o il delegato di pubblica sicurezza, fanno pervenire alla competente prefettura lo stato dei presenti colla indicazione delle somme da pagare per il mese in corso.

Art 391. Il Prefetto, in appoggio dello stato di presenza da esso verificato e sottoscritto, spedisce sul credito aperto a sua disposizione un mandato di anticipazione in testa dell'ufficiale incaricato della distribuzione delle paghe.

Al mandato è unito lo stato dei presenti.

Art. 392. L'ufficiale incaricato, riscossa la somma del mandato, paga le quote dovute a ciascheduno, ritirandone regolare quitanza.

Non più tardi del 10 di ogni mese giustifica, nei modi stabiliti per i servizi a economia, l'impiego delle anticipazioni ricevute nel mese precedente.

Il debito o il credito che risulti da un conto mensuale è riportato dall' uffiziale pagatore sul conto del mese successivo.

Nel mese di gennaio di ogni anno l' ufficiale presenta un conto in cui sono epilogati i risultamenti delle anticipazioni e dei conti prodotti per l' anno precedente.

Avuto il conto, il Prefetto procede nelle forme indicate alla sezione II del presente capitolo.

Art. 393. Quando una guardia od un graduato di pubblica sicurezza passi dalla giurisdizione di una prefettura a quella di un' altra, il Prefetto, dal quale cessa di dipendere, invia all' altro la situazione della partita di paga, che viene unita alla giustificazione del primo pagamento fatto nella nuova residenza.

Art. 394. Il procedimento stabilito per le guardie di sicurezza pubblica può essere seguito per le paghe e gli assegni dei guardiani delle carceri, dei militi a cavallo in Sicilia, e di altri corpi aventi analoga costituzione.

Art. 607. I conti dei fondi provinciali e di quelli provenienti dai centesimi di sus-

Digitized by Google

sidio presso le tesorerie che ne abbiano il maneggio, e i conti relativi alle contabilità speciali, riguardanti interessi di provincie o di consorzi, sono regolati dalle discipline stabilite da leggi in vigore, o da disposizioni del Ministero dell' Interno, o dei Prefetti del Regno per conto del Ministero medesimo.

Art. 608. I Prefetti trasmettono annualmente agli agenti del tesoro ed ai tesorieri provinciali il quadro di classazione delle entrate della provincia, perché ne abbiano norma nell'applicazione delle quitanze di versamento.

Art. 611. Gli agenti del tesoro non possono permettere che i tesorieri assumano l'esercizio di alcuna contabilità speciale senza esserne autorizzati dalla competente direzione.

Quando abbisogna che un tesoriere assuma le funzioni di cassiere per una speciale contabilità, riguardante l'interesse di provincie o di consorzi, le prefetture o gli altri uffizi debbono farne comunicazione alla direzione del tesoro, nella cui giurisdizione si trova il tesoriere, per l'occorrente autorizzazione.

Art. 4. Se il Prefetto è assente o indisposto ne fa le veci il Consigliere di prefettura che sarà a ciò destinato per Regio Decreto.

Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza potrà essere con Reale Decreto provveduto per una reggenza temporaria.

Legge del 1859. — Art. 6. Il Vice-Governatore rappresenta il Governatore nei casi d'assenza od impedimento, ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla presente legge.

Proposte, motivi, discussioni.

L'innovazione fu introdotta dal Decreto 9 ottobre 1861, di cui è cenno sotto l'articolo 2, e mantenuta nella sua primitiva proposta dal Ministero allo scopo di potere operare la soppressione del Segretario capo negli uffizi di prefettura facendo in questo modo una notevole economia, e preponendo agli affari un funzionario di maggiore autorità che dovendo provvisoriamente rimpiazzare il Prefetto fosse informato dello andamento di essi (allegato IV § VII).

Coerentemente alla proposta di cui è cenno sotto l'art. 2, il deputato San Donato avea presentato a questo articolo un emendamento secondo il quale le funzioni date dalla legge al Consigliere delegato eran deferite al Segretario generale. — Il deputato Sanguinetti le avrebbe affidate all'impiegato presente all'ufficio che venisse immediato in ordine gerarchico, o a quell'altra persona che sarebbene stata incaricata.

Ambe le proposte non furono discusse.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si determinano le indennità spettanti ai funzionari che suppliscono ai Prefetti. Regio Decreto 9 *ottobre* 1861, *N.* 250. — (*Estratto*).

Art. 8. Al funzionario che fosse chiamato a reggere temporaneamente una provincia, in caso di assenza o di mancanza del suo titolare, potranno, oltre al suo stipendio essere accordati in tutto od in parte l'assegno di rappresentanza e gli altri vantaggi attribuiti al Prefetto.

Art 9. Al Consigliere di prefettura, il quale sarà per Decreto Reale, ai termini dello art. 3, (1) attribuito l'incarico di rappresentare il Prefetto assente od impedito,

(1) Corrisponde al presente articolo della legge.

Digitized by Google

potrà essere assegnato un soprassoldo, pari a quello di cui all'art. 7 (1) sul fondo che a tal uopo verrà stanziato in bilancio.

II. Si dichiara che i Consiglieri delegati possono firmare i mandati spediti dai Prefetti quali uffiziali delegati dai Ministri. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti — Torino, 14 maggio 1864.

Il regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Real Decreto del dì 13 dicembre 1863; n. 1628, dispone con l'art. 300 quanto segue:

« I mandati spediti direttamente dai Ministeri vengono sottoscritti dal Ministro, o « da un Uffiziale da esso incaricato.

« Quelli spediti da uffiziali delegati (*Prefetti*) su crediti aperti sono sottoscritti dagli « uffiziali stessi, o da chi sia da essi incaricato.

« Lo incarico di sottoscrivere i mandati debbe farsi risultare da un Decreto del Mi- « nistro o dell'uffiziale delegato, da sottoporre previamente al *visto* della Corte dei « Conti o del competente uffizio di riscontro. »

Ora è stato mosso il dubbio, se al Consigliere di prefettura, destinato per Decreto Reale a far le veci del Prefetto, momentaneamente assente od impedito, sia applicabile il disposto col citato art. 300 del regolamento de' 13 dicembre 1863.

Intorno a che questo Ministero ha considerato;

Che il Prefetto non sottoscrive i mandati di pagamento, sui crediti aperti a sua disposizione, per attribuzioni proprie ed organiche della carica che esercita, sibbene per effetto di delegazione del tutto speciale del Ministero;

Che il Consigliere di prefettura, chiamato a farne le veci nei casi di momentanea assenza o impedimento, non sostituisce il Prefetto medesimo nell'esercizio delle facoltà a quest'ultimo specialmente delegate, ma solo in quelle che derivano dalle ordinarie attribuzioni inerenti all'uffizio di prefettura; il che è tanto vero, che, nei casi di vacanza, il Governo può provvedere con Real Decreto per una reggenza temporanea;

Che la prescrizione contenuta nel terzo alinea del mentovato art. 300 è siffattamente esplicita e tassativa da escludere ogni dubbiezza di sorta sull'applicazione di essa nel senso più lato e generico che sia possibile;

E quindi il Ministero suddetto, di accordo con quello delle Finanze e con la Corte dei Conti, ha trovato a risolvere e dichiarare, di essere applicabile anche al Consigliere di prefettura, destinato a sostituire il Prefetto assente o impedito, la disposizione del ripetuto art. 300 del regolamento di contabilità generale; e di doversi per conseguenza indispensabilmente far risultare l'incarico commessogli, di sottoscrivere i mandati, mercè un Decreto speciale del Prefetto medesimo, da sottoporre previamente al *visto* della Corte dei Conti o dell'uffizio di riscontro.

Il perchè il sottoscritto si pregia renderne consapevoli i signori Prefetti delle provincie del Regno per la esatta osservanza da loro parte.

Art. 5. Il Consiglio di prefettura ha le attribuzioni giurisdizionali che gli sono commesse dalle leggi.

È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal Prefetto.

I membri del Consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal Prefetto affidate.

Legge del 1859. Art. 5. — Conforme. Leggendo Governatore ove è detto Prefetto.

---

(1) Vederlo sotto lo art. 7 della legge.

Digitized by Google

Proposte, motivi, discussioni.

Una proposta del deputato Civita non discussa pel nuovo corso dato alla legge avrebbe aggiunto a quest'articolo due paragrafi. Col primo, da valere in sostituzione dell'attuale paragrafo secondo, si sarebbero date agli attuali Consigli di prefettura, le attribuzioni circa l'esame dei conti comunali e provinciali di cui è cenno negli articoli 125 e 197 della presente legge; col secondo si sarebbe permesso ai Prefetti di delegare nelle provincie meridionali i Consiglieri sì ordinari, sì aggiunti per le operazioni relative a terreni demaniali.

ART. 6. Il Consiglio di prefettura si compone di un numero di Consiglieri non maggiore di tre. Vi potranno anche essere due Consiglieri aggiunti.
È presieduto dal Prefetto o da chi ne fa le veci.

Legge del 1859. — Art. 6. Il Consiglio di Governo si compone di un numero di Consiglieri non maggiore di cinque. Vi potranno essere Consiglieri aggiunti.
È presieduto dal Governatore o da chi ne fa le veci.
Le funzioni del Ministero Pubblico presso il Consiglio di Governo saranno esercitate da quello dei membri che verrà dal Governatore designato.

Proposte, motivi, discussioni.

La diminuzione del numero dei Consiglieri di prefettura fu proposta ed accettata in veduta della diminuzione del lavoro per la soppressione del Contenzioso amministrativo (Vedere allegato IV, § VI e allegato V, § VII.)
Proposte in questo senso erano state fatte in via di emendamento dai deputati Carnazza e Catucci.
Per la medesima ragione della abolizione del Contenzioso amministrativo fu inutile riprodurre nella nuova legge l' ultimo paragrafo dello art. 6 di quella del 1859.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si determina lo stipendio dei Consiglieri di prefettura. — Regio Decreto 9 *ottobre* 1861, *N.* 250. — (*Estratto*).

Art. 8. Lo stipendio dei Consiglieri di prefettura è stabilito:

Per quaranta di essi in	. . . . L.	5,000
Per Id. in	. . . . »	4,000
Per gli altri in	. . . . »	3,000

Pei Consiglieri aggiunti potrà essere attribuita una indennità non maggiore di L. 1,200.

ART. 7. In ogni circondario vi è un Sotto-Prefetto che compie sotto la direzione del Prefetto le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del Prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Legge del 1859. — Art. 7. In ogni circondario vi è un Intendente che compie sotto

Digitized by Google

la direzione del Governatore le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del Governatore, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Nel circondario ov'è il capoluogo di provincia, l'ufficio d'Intendente è esercitato dal Vice-Governatore.

Proposte, motivi, discussioni.

Più volte si parlò di soppressione delle sotto-prefetture. Il deputato Catucci ne fece espressa proposta, ma non si venne mai ad una speciale discussione.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si determina lo stipendio dei Sotto-Prefetti. — Regio Decreto 9 ottobre 1861. N. 250. — (Estratto).

Art. 7. Lo stipendio dei Sotto-Prefetti è stabilito :

Per sessanta di essi in . . . . L. 5,000

Per gli altri in . . . . L. 4,000

Nei luoghi dove non è loro fornito lo alloggio sarà assegnata una indennità da L. 600 a 1000, pagabile di trimestre in trimestre maturato.

II. Ingerenze dei Sotto-Prefetti in materia di elezione dei giurati. — Legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario. — (Estratto).

Art. 61. La lista (dei giurati) riveduta dal Sindaco, i ricorsi dei richiamanti e le relative deliberazioni della Giunta municipale sono immediatamente trasmessi allo Intendente del circondario il quale pronuncia sui fatti richiami. L'Intendente può aggiungere d'uffizio alla lista i nomi di coloro che sono stati a suo giudizio indebitamente ommessi e cancella quelli indebitamente iscritti sentita prima la Giunta municipale.

Premesse tali operazioni l'Intendente procede alla definitiva decretazione della lista generale, ed il suo Decreto è pubblicato prima che finisca il mese di settembre in ogni Comune colla tabella delle rettificazioni.

Art. 62. Coloro che si credono fondati a contraddire alle decisioni dello Intendente od a lagnarsi di denegata giustizia possono promuovere la loro azione dinanzi alla Corte d'Appello entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui nello articolo precedente, qualunque sia la distanza.

La loro domanda deve essere notificata all'Intendente sotto pena di nullità. . .

. . . .

Art. 72. Qualora le Commissioni comunali e provinciali trascurassero di procedere nei tempi prefissi alle operazioni loro commesse dagli art. 64 , 66 , 70 (1), saranno queste eseguite per cura dello Intendente e del Governatore.

III. Ingerenze dei Sotto-Prefetti in materia di elezioni politiche. — Legge 20 novembre 1859. — (Estratto).

Art. 40. Dopo spirato il termine prefisso per richiamarsi contro le liste, le liste ed un

(1) Le operazioni di cui parlano questi articoli riguardano : la elezione di un individuo per ogni quattrocento abitanti del Comune (64); la rivisione della lista dei giurati da parte della Giunta provinciale e la riduzione di un quarto del numero degli iscritti (66) e la compilazione della lista dei giurati supplenti (70).

Digitized by Google

esemplare dei ruoli non che tutte le carte, titoli e documenti, mercè dei quali le persone iscrittevi avranno comprovati i loro diritti all'elettorato o che avranno dato luogo ad operatesi cancellazioni, dovranno nello spazio di ore ventiquattro trasmettersi all'Intendente del circondario. . . . .

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spedita dallo Intendente.

Questa ricevuta sarà inviata all'ufficio comunale nelle ventiquattro ore dallo arrivo della lista all'ufficio d'Intendenza.

Se ne farà immediatamente apposita menzione in un registro speciale vidimato in ciascun foglio dallo Intendente.

Art. 41. L' Intendente fra giorni cinque al più tardi dal dì che avrà ricevuto le carte dovrà trasmetterle in un colle sue osservazioni al Governatore.

IV. Attribuzioni dei Sotto-Prefetti in materia di sicurezza pubblica. — Legge del 20 marzo 1865, N. 2248. Allegato B. — (Estratto).

Art. 1. L'amministrazione di pubblica sicurezza è diretta dal Ministro dell' Interno, e per esso dai Prefetti e Sotto-Prefetti.

Art. 22. I Prefetti, i Sotto-Prefetti ed i Questori, in caso di urgenza, mediante preventivo avviso all'autorità preposta alla provincia ed a quella locale, possono ordinare in territorio fuori di loro giurisdizione l'esecuzione dei loro mandati per mezzo di qualsiasi uffiziale ed agente di pubblica sicurezza.

Art. 31. Spetta all'autorità politica del circondario rilasciare permessi per porto d'armi.

Art. 35. Nessuno potrà aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè od altri stabilimenti o negozi in cui vendasi o si smèrci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, sale pubbliche di bigliardo o per altri giuochi leciti senza averne ottenuta la permissione.

Art. 36. La domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui s'intende aprire l'esercizio.

Il Sindaco, raccolto il voto della Giunta municipale sulla convenienza di acconsentire all'apertura del nuovo esercizio, trasmette con tale voto la domanda all'autorità politica del circondario per le sue determinazioni, le quali, in caso di rifiuto, possono essere modificate dal Prefetto.

Art. 38. Il permesso ordinario dura un anno, e s'intende rinnovato d'anno in anno se l'autorità politica del circondario, un mese prima della scadenza del medesimo non notifichi all'esercente che gliene è ricusata la rinnovazione.

Da questo provvedimento à ammesso il ricorso in via gerarchica.

Art. 39. La licenza è *personale*; nessuno può cederla ad altri, a qualsiasi titolo, nè può far valere l'esercizio per interposta persona, nè aprire o tenere aperto più di uno dei prementovati esercizi, senza apposita licenza dell'autorità politica del circondario.

Art. 45. Il Prefetto e l'autorità politica del circondario possono ordinare in via amministrativa la sospensione da uno ad otto giorni di quegli esercizii (*alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè, ecc.,*) nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini.

Art. 56. Per l'esercizio del mestiere ambulante di saltimbanco, ciarlatano, suonatore o cantante, non che per vendere o distribuire sulle piazze o per le vie candelette, scapulari ed immagini, ed anche per farla da intromettitore ambulante, da barcaiuolo pel trasporto dei passeggieri, da servitore, cocchiere o facchino di piazza, deve l'esercente farsi iscrivere annualmente in apposito registro tenuto dall'autorità politica locale, la quale gli rilascierà certificato della fatta iscrizione.

Questo certificato deve essere munito del *visto* dell'autorità politica del circondario,

Digitized by Google

a cui verrà trasmesso dall'autorità locale ogniqualvolta l'esercente ne faccia richiesta.

Art. 57. L'iscrizione nel registro ed il *visto* dell'autorità superiore saranno ricusati se il richiedente non è persona di buona condotta.

Art. 59. La licenza per coloro che non appartengono allo Stato deve essere accordata per iscritto dall'autorità politica del circondario.

In occasione di fiere però e di mercati nei luoghi che distano non più di quindici chilometri dai confini dello Stato, può essere accordata anche dall'autorità locale di sicurezza pubblica.

Art. 63. Non è lecito di stabilire uffici pubblici di agenzia, di corrispondenza, di copisteria, di prestiti sopra pegno, nè di esercitare il mestiere di sensale dei Monti di pietà senza averne fatta la dichiarazione in iscritto ed ottenuto l'assenso dall'autorità politica del circondario, la quale potrà dare speciali prescrizioni nell'interesse pubblico.

Contro il rifiuto dell'assenso si ha ricorso al Prefetto.

Art. 72. Quindici giorni prima che il condannato per ozio o vagabondaggio abbia scontata la pena, il Ministero pubblico ne darà avviso all'autorità politica del circondario.

Scontata la pena, se si tratta di non regnicolo, l'autorità politica potrà farlo tradurre ai confini, per essere espulso dallo Stato.

Qualora non sia possibile conoscerne la nazionalità ed il luogo dove possa essere avviato e ricevuto, la stessa autorità politica potrà assegnargli un luogo di confino, sino a che si possa procedere alla sua espulsione.

Lo stesso si praticherà per i non regnicoli stati condannati per reati contro la proprietà.

Art. 73. Trattandosi di cittadino, l'autorità politica lo farà comparire, scortato dalla forza pubblica, dinanzi a sè, e con foglio di via lo indirizzerà all'autorità locale del Comune in cui l'imputato avrà dichiarato di voler fissare la sua dimora, sottoponendolo all' obbligo di non variarla senza preventiva partecipazione alla stessa autorità locale.

Art. 74. Se l'ozioso o vagabondo si scosterà dallo stradale statogli designato, o non si presenterà entro il termine che gli fu fissato avanti l'autorità a cui fu diretto, ovvero si allontanerà senza autorizzazione dalla dimora assegnatagli, sarà arrestato e riconsegnato all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Scontata la pena che gli sarà inflitta, l'autorità politica del circondario lo farà tradurre colla forza avanti all'autorità locale, per l'effetto di cui all'articolo precedente.

Art. 76. Se il condannato alla sorveglianza intende di variare il domicilio eletto o fissatogli, dovrà per mezzo dell'autorità locale rivolgerne la domanda all'autorità politica del circondario, adducendone i motivi e designando il luogo in cui vuole trasferirsi.

Sono a lui applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 70, 73, 74 e 75.

Art. 93. Potranno esentarsi dalle visite necroscopiche quelle frazioni di Comuni rurali, o que'piccoli Comuni, che vengano eccettuati con decreto dell'autorità politica del circondario, emanato sulla proposta del rispettivo Consiglio comunale.

V. Si dà incarico ai Sotto-Prefetti di vegliare per la regolare affissione e pubblicazione degli atti del Governo. — Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti ai Prefetti e Sotto-Prefetti. — Torino 22 marzo 1862. — (Vederla sotto l'art. 3).

VI. Attribuzioni dei Sotto-Prefetti in materia di sanità pubblica. — Legge del 20 marzo 1865, N. 2248. Allegato C. — (Estratto). — (Vederlo sotto l'art. 3).

Digitized by Google

VII. Norme concernenti la franchigia postale di cui godono i Sotto-Prefetti. — Circolare del Ministero dello Interno ai Prefetti e Sotto-Prefetti.— Torino, 20 *febbraio* 1863. — (Vederla sotto l'art. 3).

Art. 8. Il Prefetto od i Sotto-Prefetti, e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore Autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato.

Legge del 1859. Art. 8. — I Governatori e Vice-Governatori, gl'Intendenti. . . . . identico nel resto.

Proposte, motivi, discussioni.

Al deputato d'Ondes Reggio il tenore di quest'articolo era parso poco liberale e ne aveva chiesta la riforma. Nella discussione che si fece al 1864 alla Camera dei Deputati sulla presente legge (seduta 23 giugno 1864 atti fog. 790) egli citò l'esempio della Francia dove malgrado che una disposizione simile si trovasse nell'articolo 75 della Costituzione dell'anno ottavo, pure erasi posteriormente ammesso il ricorso del privato contro l'autorità, mercè il solo parere del Consiglio di Stato.

I deputati Carnazza e Catucci, proposero in via di emendamento la soppressione di questo articolo. Il deputato Civita, anticipando le disposizioni dell'art. 105 della legge presente, vi avrebbe aggiunto la parola *Sindaci* dopo *Sotto-Prefetti*. Su tutte queste proposte non cadde risoluzione della Camera.

Giurisprudenza.

1. Questo art. si applica anche a coloro che non sono in funzione, quando si tratti di ciò che essi durante la loro carica, e per essa han fatto (Decisione del Prefetto della provincia di Torino, 6 giugno 1860).

2. L'art. 8 si riferisce tanto al caso di procedimento in linea civile, quanto al caso di procedimento in linea penale (Consiglio di Stato 14 dicembre 1860).

3. Spetta al Ministero di Grazia e Giustizia il provvedere per la chiesta autorizzazione a termini dell'art. 8 — (Consiglio di Stato 14 dicembre 1860).

4. A termini del n.7 dell'art. 133 della presente legge per le liti che le Amministrazioni comunali vogliono muovere ai pubblici funzionarii, cui si riferisce questo articolo è necessaria non solo l'autorizzazione sovrana di cui è qui cenno, ma anche quella, della Deputazione provinciale, come per tutte le altre. — (Consiglio di Stato 14 dicembre 1860).

Art. 9. Presso ogni prefettura e sotto-prefettura sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta sarà determinata per Decreto Reale.

Legge del 1859. — Art. 9. Presso ogni Governatore sono stabiliti impiegati di segreteria. Una parte dei medesimi sarà applicata al Consiglio Provinciale ed alla Deputazione Provinciale.

Con Decreto Reale verrà fissato il quadro del personale suddetto, e di quello da applicarsi ad ogni ufficio di intendenza.

Digitized by Google

Proposte, motivi, discussioni.

La nuova dicitura di questo articolo fu proposta ed adottata per tenere separate il personale della Segretaria delle Prefetture da quello delle rappresentanze Provinciali anche in consonanza con lo art. 196 della presente Legge (Allegato IV, SS VIII e V, SS XII).

I. Si regola l'ordinamento del personale di segreteria di prefettura e sotto-prefetture. — Regio Decreto 7 settembre 1862 N. 810.

Art. 1. Gli uffizi delle prefetture e sotto-prefetture di tutte le provincie del Regno, sono composti del personale di segreteria, in conformità della tabella *A* annessa al presente Decreto.

Art 2. I gradi, le classi e gli stipendi del personale suddetto, sono determinati nella misura fissata dalla tabella *B*.

Art. 3. Le gratificazioni, i sussidi e simili maggiori assegnamenti, sotto qualunque titolo sin qui corrisposti in alcune provincie del Regno agli impiegati suddetti, sono cessati.

Art. 4. Agli stipendi degl'impiegati sono applicabili le disposizioni della legge 28 maggio 1852, n° 1374, per la ritenuta e sovratassa graduale (1).

Art. 5. Per le nomine, promozioni, congedi, aspettative, e per tutto quanto riguarda la disciplina degli impiegati predetti, finchè non sia altrimenti provveduto, saranno estese e rese applicabili a tutte le provincie del Regno, le norme prima d'ora stabilite in esecuzione delle leggi precitate del 6 e 16 novembre 1859 (2).

Art. 6. Le disposizioni del presente Decreto avranno effetto dal giorno 1° novembre prossimo venturo.

È abrogata ogni contraria disposizione anteriore.

Tabella A del personale di segreteria delle prefetture e sotto-prefetture del Regno.

Napoli, 1 Segretario-Capo, 10 Segretari 12 Sotto-Segretari, 22 Applicati;

Milano, Torino, 1 Segretario-Capo, 9 Segretari, 9 Sotto-Segretari, 15 Applicati;

Caserta (*Terra di Lavoro*), Firenze, Genova, Palermo, Salerno (*Principato Citeriore*, 1 Segretario-Capo. 8 Segretari, 8 Sotto-Segretari, 14 Applicati;

Avellino (*Principato Ulteriore*), Bari (*Terra di*), Bologna, Campobasso (*Molise*), Catania, Catanzaro (*Calabria Ulteriore 2ª*), Como, Cosenza (*Calabria Citeriore*), Foggia (*Capitanata*, Lecce (*terra d'Otranto*), Messina, Potenza (*Basilicata*), 1 Segretario-Capo, 7 Segretari, 2 Sotto-Segretari, 13 Applicati;

Alessandria, Aquila (*Abruzzo Ulteriore 2°*) Benevento, Brescia, Caltanissetta, Chieti (*Abruzzo Citeriore*), Cuneo, Girgenti, Noto, Novara, Reggio (*Calabria Ulteriore 1ª*) Pavia, Perugia, Teramo, (*Abruzzo Ulteriore 1°*), Trapani, 1 Segretario-Capo, 6 Segretari, 7 Sotto-Segretari, 11 Applicati;

Ancona, Bergamo, Cagliari, Cremona, Modena, Parma, Piacenza, Reggio (*Emilia*), 1 Segretario-Capo, 5 Segretari, 6 Sotto-Segretari, 10 Applicati;

---

(1) Essendosi colla legge 18 dicembre 1864 determinata una nuova ritenuta sugli stipendi è cessata l'applicabilità della legge del 1852.

Questa nuova legge poichè riguarda pure il personale delle prefetture sotto-prefetture si riporta sotto il presente articolo.

(2) La Legge del 16 novembre 1859 n. 3713 si trova pure sotto il presente articolo.

Quella del 6 novembre 1859 essendo stata abrogata tanto dalla presente, che dalle altre leggi che si trovano sotto questo articolo, si crede inutile di riportarla.

Digitized by Google

Ascoli, Macerata, Pesaro, 1 Segretario-Capo, 4 Segretari, 5 Sotto-Segretari, 8 Applicati;

Ferrara, Forlì, Massa, 1 Segretario-Capo, 3 Segretari, 6 Sotto-Segretari, 8 Applicati

Lucca, Pisa, Ravenna, Sassari, Siena, 1 Segretario-Capo, 3 Segretari, 5 Sotto-Segretari, 6 Applicati;

Arezzo, Grosseto, Portomaurizio, 1 Segretario-Capo, 3 Segretari, 3 Sotto-Segretari, 6 Applicati;

Livorno, Sondrio, 1 Segretario-Capo, 2 Segretari, 3 Sotto-Segretari, 5 Applicati;

Ivrea, Lecco, Lodi, Monza, Oristano, Varese, 1 Segretario. 3 Sotto-Segretari, 5 Applicati;

Acqui, Alba, Aosta, Asti, Barletta, Biella, Casale, Castellammare, Chiavari, Fermo, Gaeta, Gallarate, Gallipoli, Isernia, Lomellina, Mondovì, Monteleone, Pallanza, 1 Segretario, 3 Sotto-Segretari, 4 Applicati.

Pinerolo, Rieti, Saluzzo, Savona, Sora, Valle, Vercelli, Voghera, Urbino, 1 Segretario, 3 Sotto-Segretari, 4 Applicati;

Abbiategrasso, Albenga, Alghero, Ariano, Avezzano, Breno, Camerino, Campagna, Casalmaggiore, Casoria, Castiglione, Castroreale, Castrovillari, Chiari, Clusone; Crema, Gerace, Iglesias, Lagonegro, Lanciano, Lanusei, Larino, Levante, Matera, Melfi, Modica, Nicastro, Nola, Novi, Nuoro, Ossola, Orvieto, Ozieri, Palmi, Paola, 1 Segretario, 2 Sotto Segretari, 4 Applicati;

Patti, Penne, S. Angelo de'Lombardi, Sanremo, Sala, Salò, Sansevero, Solmona, Susa, Taranto, Termini, Tortona, Treviglio, Valsesia, Vasto, Verolanuova, 1 Segretario, 2 Sotto-Segretari, 4 Applicati;

Acireale, Alcamo, Altamura, Bivona, Bobbio, Brindisi, Borgo S. Donnino, Caltagirone, Castelnuovo Garfagnano, Cefalù, Cereto, Cesena, Cittaducale, Corleone, Cotrone, Fiorenzuola, Fuligno, 1 Segretario, 1 Sotto Segretario, 4 Applicati;

Guastalla, Mazzara, Mistretta, Nicosia, Pavullo, Piedimonte, Pistoia, Pozzuoli, Rimini, Rossano, S. Bartolomeo in Galdo, S. Miniato, Siracusa, Spoleto, Tempio, Terni, 1 Segretario, 1 Sotto-Segretario. 4 Applicati;

Borgotaro, Bovino, Cento. Comacchio, Faenza, Isola d'Elba, Imola, Lugo, Mirandola, Montepulciano, Piazza, Pontremoli, Rocca S. Casciano, Sciacca, Terranova, Volterra, Vergate, 1 Segretario, 1 Sotto-Segretario, 3 Applicati;

Tabella B indicativa dei gradi, delle classi e degli stipendi del personale di segreteria delle prefetture e sotto prefetture del Regno.

Segretari-Capi di 1ª classe	N.i	15 a	L. 5,000	. . . L.	75,000
Id. 2ª id.	»	18 a	» 4,000	. . . »	72,000
Id. 3ª id.	»	26 a	» 3,500	. . . »	91,000
Segretari di 1ª classe	»	216 a	» 3,000	. . . »	630,000
Id. 2ª id.	»	255 a	» 2,200	. . . »	561,000
Sotto-Segretari di 1ª classe	»	295 a	» 1,600	. . . »	531,000
Id. 2ª id.	»	813 a	» 1,500	. . . »	499,500
Applicati di 1ª classe	»	577 a	» 1,200	. . . »	692,400
Id. 2ª id.	»	289 a	» 900	. . . »	289,[illegible]00
Id. 3ª id.	»	283 a	» 900	. . . »	259,200
			Totale della spesa	. . . L.	3,700,100

II. Si regola la materia delle pensioni degli impiegati.—Legge 14 *aprile* 1864, *N.* 1731.

Art. 1. Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione:

Digitized by Google

a) Gl'impiegati che hanno compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con 25 anni di servizio;

b) Quelli che dopo 25 anni di servizio sieno divenuti per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo;

c) Quelli che dopo 25 anni fossero dispensati dall' impiego, e quelli che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffici.

Art. 2. L' impiegato che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione, qualunque sia l' età sua e la durata de'suoi servigi.

Art. 3. Ha diritto ad essere collocato a riposo coll'indennità di cui all'art. 22:

a L'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di 25 anni e maggiore di dieci, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nell'art. precedente;

b) L'impiegato che, avendo servito meno di 25 anni, ma più di 10, fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffizi.

Art. 4. Il collocamento a riposo sarà dato con Decreto Reale se l'impiegato fu nominato per Decreto Reale, con Decreto Ministeriale per gli altri, e con deliberazione dell'una o dell'altra Camera o delle rispettive presidenze per gl'impiegati addetti al Parlamento.

Art. 5. Il Governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative all' inamovibilità dei magistrati e dei professori, collocare d'ufficio a riposo un impiegato che v'abbia diritto, a termini degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda.

Il provvedimento col quale sono collocati d' ufficio a riposo impiegati nominati con Decreto Reale dovrà essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 6. Sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge coloro che nominati dal Governo sono retribuiti in tutto od in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio generale dello Stato, sono sottoposti alla legge sulla ritenuta degli stipendi ed ai quali non sono applicabili le leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

Gl' impiegati, gli uscieri e i commessi del Parlamento, i ricevitori del registro e bollo e i conservatori delle ipoteche, sebbene retribuiti solamente con agio, sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge.

Art. 7. Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, o ammesso con titolo regolare registrato alla Corte dei conti od ai suoi uffizi, nella qualità di uditore, soprannumerario, alunno, volontario od altra equivalente, non comprendendosi però il servizio prestato prima dell'età di 20 anni compiuti.

Art. 8. Il tempo del servizio prestato dai professori nelle università del Regno, nelle scuole d'applicazione per gl'ingegneri e negli istituti superiori sarà aumentato di un quinto, quante volte la loro nomina sia avvenuta per primo impiego ed in età non minore di anni 35.

Art. 9. Il servizio prestato dai macchinisti, scaldatori, guarda *tenders* delle strade ferrate sarà aumentato di due quinti.

Art. 10. Il servizio prestato nella carriera militare sarà computato pel conseguimento della pensione civile a norma delle leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

Le disposizioni di queste leggi concernenti il modo di valutare gli anni di campagna pei militari ammessi alla giubilazione saranno anche applicate agl' impiegati civili, che avranno prestato servizio presso l'armata sì di terra come di mare.

Art. 11. Il tempo di pena, quello scorso in aspettazione di giudicio seguito da

Digitized by Google

condanna ad una pena correzionale e quello passato in aspettativa per motivi di famiglia non sono computati.

Nei casi di disponibilità il tempo è valutato per intiero, ed in quelli di aspettativa per motivi di salute è computato per metà.

Art. 12. Quando nel computo degli anni di servizio vi ha frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per anno intero, altrimenti non è valutato.

Art. 13. Il tempo scorso dal giorno in cui l' impiegato è collocato a riposo, o altrimenti perde la qualità d'impiegato fino al giorno in cui viene riammesso, non è calcolato.

Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sarà unito all' anteriore per la pensione di riposo che gli potrà competere. In ogni caso questa pensione non sarà inferiore a quella di cui egli avesse precedentemente goduto.

Art. 14. La pensione a cui ha diritto l' impiegato collocato a riposo sarà liquidata sulla media degli stipendi ad esso retribuiti durante l' ultimo triennio di servizio *effettivo*.

Saranno calcolati gli aggi e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio, o a stipendiare subalterni.

Però il *maximum* della somma per la quale gli aggi e gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione sarà di quattro quinti quando la media non ecceda la somma di L. 3,000, e di due terzi per la somma eccedente.

Non saranno computate le indennità concesse per alloggio, assegnamenti locali, spese d'ufficio, rappresentanza e simili.

Art. 15. Quando sia permesso per legge il cumulo di più stipendi, entrerà in conto per la media la somma degli stipendi nella misura in cui furono effettivamente goduti.

Art. 16. Quando la media degli stipendi non superi lire quattromila, sarà accresciuta di un quinto, se l' impiegato non abbia ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio alcun aumento di stipendio, o l' abbia ricevuto tale, che non importi l' accrescimento di un quinto sulla media.

In quest'ultimo caso non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni.

Art. 17. Quando la media non supera lire 2,000, la pensione sarà eguale ad un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio.

Se la media supera quella somma, la pensione sarà eguale ad un quarantesimo sopra le prime 2,000 e ad un sessantesimo sopra ogni rimanente somma.

Art. 18. Le pensioni non potranno essere inferiori a lire 150, nè eccedere i quattro quinti della media degli stipendi calcolata a termini degli articoli precedenti. Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale.

Art. 19. Il *maximum* delle pensioni civili è fissato a L. 8 mila.

Art. 20. L'impiegato che abbia quarant'anni di servizio avrà diritto ad una pensione eguale a quattro quinti della media degli stipendi, senza che si possa però eccedere le lire 8 mila.

Art. 21. Nel caso espresso nell'art. 2, la pensione non potrà essere minore del terzo dell'ultimo stipendio, se la durata dei servizi è minore di 20 anni e della metà se supera i 20 anni.

Qualora però le infermità derivanti dalle cause indicate nel detto articolo avessero prodotto cecità, amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, l'impiegato avrà diritto ai quattro quinti della media degli stipendi, non eccedendo però mai il *maximum* stabilito dall'art. 19.

Art. 22. L'indennità, di cui è parola nell'art. 3, consiste in una somma fissa per una sola volta.

Essa corrisponderà a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio sulle prime lire 2 mila, e a tanti diciottesimi sulla rimanente somma.

Digitized by Google

Art. 23. La vedova dell'impiegato contro la quale non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo per di lei colpa, ha diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito, o che gli sarebbe spettata, purchè al tempo in cui questi cessò dal servizio fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero vi fosse prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, o finalmente la morte del marito fosse avvenuta come conseguenza immediata del servizio.

La vedova nelle condizioni sopradette avrà anche diritto a pensione quando il marito sia morto, dopo 25 anni di servizio, ed all'indennità come all'articolo 21, quando abbia servito meno di 25 anni e più di 10.

Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, finchè i figli siano minorenni e le figlie siano inoltre nubili.

È pareggiata alla prole orfana la prole di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo.

Art. 24. La quota di pensione che spetta alla vedova, od in difetto alla prole minorenne, in virtù dell'articolo precedente, sarà uguale al terzo di quella di cui godeva od avea diritto il marito. Se questi ha perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, la quota sarà uguale alla metà del *maximum* della pensione, calcolata sulla media degli stipendi del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui.

La quota di pensione non potrà essere inferiore al *minimum* determinato dall'articolo 18.

Art. 25. La pensione si perde:

Dalla vedova che passi ad altre nozze;

Dalla prole quando sia giunta all'età maggiore;

Dalle figlie anche di minore età quando abbiano contratto matrimonio.

Art. 26. Il Governo stabilirà, con apposito Decreto Reale, la misura e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli nel caso che questi, o per esser prole di una prima moglie, o per qualsiasi altra cagione, non abitassero con lei.

Le quote degli individui che muoiano o perdano il diritto alla pensione accresceranno agli altri.

Art. 27. Le pensioni saranno liquidate dalla Corte dei conti nel modo e secondo le forme stabilite pei relativi provvedimenti.

I Decreti di collocamento a riposo e gli elenchi delle pensioni liquidate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 28. Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio o l'assegno dell'impiegato.

Le pensioni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato o della vedova.

Art. 29. Le pensioni sono pagate a mesi maturati secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato.

Art. 30. Le rate mensuali, non dimandate entro due anni, sono prescritte.

Art. 31. Chiunque pretenda aver diritto a pensione di riposo, se lascia trascorrere più di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sarà ammesso a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda o presentazione dei titoli

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 32. Il diritto al conseguimento della pensione si perde:

Per una pena criminale per qualunque reato, o per condanna a pena correzionale per reati di corruzione, prevaricazione o malversazione;

Per destituzione dall'impiego, quando il Ministro dal quale dipende l'impiegato destituito abbia precedentemente consultato una Commissione nominata al principio di ogni anno con Decreto Reale, sulla proposta del Consiglio dei Ministri, e composta

Digitized by Google

di tre Magistrati inamovibili e due funzionari amministrativi, e questa abbia avvisato che i motivi i quali determinarono il Ministro a proporre la destituzione sieno tanto gravi da giustificare la perdita del diritto alla pensione: in questo caso nel Decreto di destituzione sarà espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione.

Non è derogato alle leggi speciali riguardanti i funzionari inamovibili.

Art. 33. Non si può esercitare il diritto al conseguimento della pensione durante il tempo dell'espiazione della pena per condanna correzionale.

Art. 34. La pensione già conseguita si perde per condanna a pena criminale per qualunque reato, o per condanna a pena correzionale per reato di corruzione, prevaricazione o malversazione, o per la perdita della nazionalità italiana.

Art. 35. Nel caso di riabilitazione del condannato la pensione sarà conceduta a cominciare dalla data del Decreto di riabilitazione.

Nel caso di condanna a pena criminale o a pena correzionale a termini de' precedenti articoli 32 e 34 la moglie e la prole del condannato conseguiranno la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto se egli fosse morto.

Questo assegnamento le si ripristinerà la pensione al titolare nel caso di riabilitazione del condannato a pena criminale, dal giorno della riabilitazione, e nel caso di condanna a pena correzionale, dopo cinque anni dal giorno in cui sarà stata espiata la pena.

Art. 36. Le pensioni di riposo sono vitalizie; esse sono considerate come debito dello Stato.

Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse possono cedersi o essere sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato, e per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

Art. 37. È vietato il cumulo di più pensioni di riposo a carico del bilancio generale dello Stato, eccettuati i casi espressamente determinati dalla legge.

Art. 38. Le pensioni attualmente esistenti a carico dell'Erario continueranno ad essere regolate dalle leggi anteriori, salvo la disposizione dell'art 19.

Art. 39. Alla promulgazione della presente legge, l'impiegato messo a riposo che abbia diritto a pensione, e quegli che al cessare dal servizio abbia raggiunto quel tempo di servizio che per le leggi anteriori gli avrebbe dato diritto a pensione se avesse ottenuto il collocamento a riposo, potranno esercitare il loro diritto a termini della presente legge, o a termini delle leggi anteriori a cui erano sottoposti; ma in quest'ultimo caso si prenderà per base della liquidazione lo stipendio che godevano secondo gli ordinamenti dei Governi cessati dal 1859 fino alla costituzione del Regno d'Italia; e ciò salvo la disposizione dell'art. 19.

Art. 40. Le disposizioni dell'articolo precedente saranno anche applicabili alle vedove e alla prole degli impiegati.

Art. 41. Nel liquidare il trattamento dovuto agli impiegati, che al momento in cui cessano dall'impiego possono a tenore dell'art. 1 invocare l'applicazione di questa legge, sarà tenuto calcolo eziandio di quei servizi resi anteriormente alla pubblicazione della presente, i quali, sebbene non retribuiti direttamente dallo Stato, davano, in virtù delle leggi preesistenti, titolo a un trattamento di riposo a carico del pubblico Erario.

Non sarà tenuto conto del servizio anteriore alla presente legge pel quale non era prima accordato diritto ad una pensione di riposo a carico dell'Erario, salvochè si tratti dei servizi prestati nella qualità di alunno, volontario, od altro equivalente a termini dell'art. 7.

Per gli impiegati in carriera al momento della promulgazione di questa legge sarà considerato come titolo regolare di ammessione in qualità di soprannumerario, alunno o volontario, o altra equivalente, quello che sia conforme alle disposizioni vigenti al tempo in cui essi entrarono in servizio.

Digitized by Google

Art. 42. Sono mantenute in vigore le disposizioni emanate nelle varie provincie italiane concernenti le pensioni degli impiegati civili che perdettero l'impiego sotto i cessati Governi per causa politica, le loro vedove e i loro figli.

Il decreto del 26 settembre 1860, pubblicato nell'Umbria su questa materia è esteso alle Marche e alla Toscana, e il decreto del 16 stesso mese ed hanno pubblicato in Napoli è esteso alle provincie siciliane, come se vi fossero stati rispettivamente pubblicati sotto le loro date medesime; ed avranno efficacia per tutti coloro che non avessero già definitivamente ottenuto la liquidazione della pensione alla pubblicazione del suddetti decreti.

Art. 43. Sono abrogate le leggi e i provvedimenti governativi attualmente in vigore intorno alle pensioni di riposo degl'impiegati civili, salvo il disposto dagli articoli 38, 39, 40, 41 della presente legge, e salvo le norme stabilite dalla legge 13 marzo 1862 per le pensioni di riposo degli agenti doganali, a cui nulla è innovato.

Sarà continuato il sistema di concedere pensione agli impiegati presso la Giunta temporanea del censimento di Milano allorchè siano nelle condizioni per le quali è stata ad essi fino ad ora conceduta.

Nulla è innovato alle disposizioni ed ai regolamenti in vigore sulle pensioni degli impiegati della Cassa Ecclesiastica.

Art. 44. Con regolamento approvato con decreto reale saranno stabiliti:

I titoli e documenti che dovranno essere presentati per giustificare il diritto alla pensione;

Le norme colle quali dovranno essere accertate le cause, la natura, la gravità, le conseguenze delle infermità e ferite che danno diritto alla pensione a termini di questa legge;

Le norme per regolare sin d'ora lo stato di servizio di quegli impiegati ai quali possa applicarsi il disposto dell'articolo 42 a tempo del loro collocamento a riposo;

Le altre disposizioni necessarie alla esecuzione della presente legge.

Art. 45. Le disposizioni contenute nel 2° e nel 3° alinea dell'articolo 36 saranno applicate anche agli stipendi degli impiegati civili (1).

III. Altre disposizioni sullo stesso argomento. Regolamento per l'esecuzione della legge sulle pensioni degli impiegati civili approvato con Reale Decreto 24 *aprile* 1864, *N.* 1747.

Art. 1. L'impiegato che ha diritto al collocamento a riposo a termini della legge 14 aprile 1864 potrà presentarne istanza al Ministero competente, per mezzo dell'ufficio da cui dipende, o direttamente se trovasi in disponibilità od aspettativa.

Secondo le varie cause, per le quali chiede il collocamento a riposo, dovrà unire alla domanda

la fede di nascita;

lo stato dei servigi prestati;

una attestazione medica o altri documenti atti a provare le infermità che lo rendono inabile al servizio.

Art. 2. Quando il collocamento a riposo si chiegga pei motivi specialmente menzionati nell'art. 2 della legge, l'impiegato dovrà nella domanda indicare le ferite o infermità contratte nell'esercizio delle sue funzioni, e le circostanze che vi concorsero, e vi unirà un certificato medico, in cui si dichiari specificamente la natura delle

(1) Gl'impiegati delle prefetture e sotto-prefetture essendo impiegati civili dello Stato a peso del bilancio sono a loro applicabili la presente e le seguenti leggi, che per ciò si pubblicano sotto questo articolo.

Digitized by Google

ferite o della malattia, le cagioni che le produssero e le conseguenze che ne derivarono rispetto all'attitudine dell'impiegato a continuare il servizio.

Se le infermità o ferite provennero da infortunio, in occasione del quale si fosse compilato un processo verbale, dovrà presentarsi copia di quel documento.

Art. 3. Il Decreto di collocamento a riposo dovrà esprimere le ragioni e indicare la data da cui avrà effetto.

Se il collocamento a riposo è dato di ufficio con Decreto Reale, si farà in esso menzione della deliberazione del Consiglio dei Ministri richiesta dall'alinea dell'articolo 5 della legge.

Dei Decreti di collocamento a riposo dopo registrati alla Corte dei conti, sarà fatta comunicazione all'impiegato.

Per le vedove e gli orfani non è necessario Decreto o provvedimento che li ammetta a far valere i loro titoli alla pensione.

Art. 4. Gl'impiegati e le loro vedove e figli per ottenere la liquidazione della pensione che loro spetti per legge, dovranno secondo il disposto del Regio Decreto 5 ottobre 1862, n° 884, presentare istanza al segretariato generale della Corte dei conti o direttamente o col mezzo dell'ufficio al quale l'impiegato apparteneva.

Le vedove ed i figliuoli dei pensionati potranno presentare l'istanza direttamente alla Corte dei conti o col mezzo della prefettura o sotto-prefettura del luogo ove dimorano.

Art. 5. L'istanza deve esprimere il nome e cognome, la qualità e la residenza del richiedente, dev'essere da lui sottoscritta, e contenere l'esposizione dei fatti, la conclusione della domanda, l'indicazione dei titoli e documenti sui quali è fondata, e quella del luogo dove si intenda riscuotere la pensione; e finalmente l'elezione del domicilio per la notificazione degli atti che possano occorrere nel procedimento di liquidazione.

Art. 6. Alla istanza sarà unito il Decreto o provvedimento che fece cessare l'impiegato dal servizio, l'atto di sua nascita. I Decreti o altri titoli di nomina, e quelli pei quali l'impiegato fosse stato collocato in aspettativa o disponibilità, e uno stato in cui si dovrà specificamente indicare la qualità, l'interruzione e la durata de' servizi prestati, gli stipendi goduti, e i proventi che sono per legge tenuti in calcolo per la liquidazione della pensione.

Vi saranno pure uniti gli attestati, i processi verbali e gli altri documenti accennati nell'art. 2.

I servizi che sieno stati prestati nella carriera militare, e quelli prestati dagli impiegati civili presso l'esercito o l'armata, dovranno giustificarsi secondo le norme stabilite per la liquidazione delle pensioni militari.

Quando ne' casi permessi dalla legge si domandi che la pensione sia liquidata secondo le leggi de' cessati Governi, si dovranno unire all'istanza i documenti richiesti dalle leggi, di cui si chiede l'applicazione.

Art. 7. Gl'impiegati retribuiti con aggio, dei quali si parla nell'art. 6 della legge, dovranno presentare una attestazione autenticata del montare riscosso nell'ultimo triennio di servizio della somma valutabile per la pensione.

Art. 8. La vedova dell'impiegato morto in attività di servizio dovrà presentare, oltre ai documenti indicati negli art. 6 e 7, l'atto di morte del marito, l'atto di matrimonio, e uno stato della famiglia lasciata dal defunto compresi i figli anche di precedente matrimonio, con indicazione dell'età de' figliuoli.

Art. 9. All'istanza della vedova del pensionato si unirà oltre ai documenti indicati nello art. precedente il decreto o titolo di concessione della pensione goduta dal marito.

Art. 10. Gli orfani dell'impiegato morto in attività di servizio dovranno unire alla domanda di pensione i documenti indicati negli articoli precedenti, l'atto di morte della loro madre, quelli della nascita di ciascuno di essi, e lo stato della famiglia di cui si parla nell'art. 8 colla indicazione per ciascuna figlia se sia nubile o maritata.

Art. 11. Gli orfani del pensionato dovranno presentare l'atto di matrimonio e

Digitized by Google

quelli di morte de' loro genitori, lo stato della famiglia superstite con indicazione per ciascuna figlia se sia nubile o maritata, gli atti della loro nascita e il Decreto o altro titolo di concessione della pensione goduta dal padre o dalla madre.

Nel caso previsto all'ultimo alinea dell'art. 23 della legge, gli orfani dovranno presentare copia autentica della sentenza definitiva pronunziata contro la loro madre per separazione di corpo.

Art. 12. La moglie ed i figli del pensionato il quale fosse colpito da condanna a pena criminale od a pena correzionale nei casi preveduti agli articoli 32 e 34 della legge, per conseguire la quota di pensione loro dovuta, dovranno presentare copia autentica della sentenza di condanna.

Art. 13. La vedova e gli orfani di un impiegato morto in servizio comandato od in conseguenza immediata del servizio dovranno presentare i documenti giustificativi accennati nell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 14. Gl'impiegati e le loro vedove od orfani che domandino l'applicazione dell'art. 42 della legge, sia che trattisi di liquidare per la prima volta la pensione, o di riformare liquidazioni già fatte, dovranno direttamente o col mezzo dell'amministrazione a cui appartennero presentare alla Corte dei conti istanza corredata dei documenti indicati nel presente regolamento, di quelli comprovanti la perdita dell'impiego per causa di libertà e del Decreto o d'altro titolo di concessione di pensione già liquidata secondo le preesistenti leggi.

Art. 15. Coloro a cui fu interrotta la carriera per causa di libertà, volendo fin d'ora far regolare lo stato del loro servizio, a termini degli articoli 42 e 44 della legge, dovranno presentarne domanda alla Corte dei conti direttamente, o col mezzo dell'amministrazione da cui dipendono, perchè si dichiari la durata del tempo che essi hanno diritto di far computare come utile nella liquidazione della pensione.

L'istanza sarà fatta nei modi stabiliti dal presente regolamento e corredata dei documenti comprovanti la perdita dell'impiego per causa di libertà.

Nel computo dei servizi per la liquidazione della pensione sarà poi senz'altro esame compreso il periodo accertato, come sopra, dalla Corte dei conti.

Art. 16. Gli uffizi che a termini del presente regolamento riceveranno istanze per liquidazione di pensione da trasmettersi alla Corte dei conti dovranno segnare sulle medesime la data della presentazione, accertarsi che sieno corredate di tutti i documenti richiesti e poscia inviarle al segretariato generale della Corte dei conti con tutte le notizie ed osservazioni che fossero giudicate opportune.

Art. 17. Il procuratore generale della Corte dei conti, al quale secondo l'art. 58 del R. Decreto 5 ottobre 1862, n° 884, debbono essere comunicate le istanze che pervengono direttamente o per mezzo delle varie amministrazioni al segretariato generale della Corte, si accerterà che sia completa la documentazione di ciascuna di esse, e dove occorra richiamerà d'uffizio i titoli e le giustificazioni mancanti, o gli schiarimenti che giudicasse necessari.

Art. 18. Per la liquidazione delle pensioni e pei giudizi sui ricorsi saranno osservate le forme del procedimento stabilito nel titolo II del Regio Decreto 5 ottobre 1862, n° 884, e quelle altre disposizioni che saranno dalla Corte fatte e verranno da essa proposte per essere approvate con Decreto Reale.

Art. 19. I Decreti della Corte di assegnamenti di pensioni e le decisioni profferite sopra i ricorsi si trasmetteranno dal procuratore generale al Ministero delle Finanze affinchè abbiano il loro effetto nei modi prescritti dalla legge e dai regolamenti sulla contabilità dello Stato.

Art. 20. Le disposizioni contenute nel presente regolamento saranno pure osservate per la concessione delle indennità che possono competere agli impiegati ed alle loro vedove o figli a termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge.

Art. 21. I Ministeri, a cui spetta, faranno pubblicare nella *Gazzetta ufficiale del Regno* i Decreti di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio, o destituzione degli impiegati.

Digitized by Google

Il procuratore generale della Corte dei conti curerà che sulla Gazzetta medesima sieno pubblicati elenchi delle pensioni assegnate.

Art. 22. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale che abbia pronunziata contro un pensionato condanna per alcuno dei reati previsti all'art. 34 della legge, trasmetterà al Ministero delle Finanze copia della sentenza di condanna.

Art. 23. Nel caso di riabilitazione del condannato, di cui all'art. 35 della legge, il riabilitato che non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione dovrà unire all'istanza il Decreto di riabilitazione insieme agli altri documenti richiesti dal presente regolamento

Il Decreto di riabilitazione dovrà essere unito pur anche all'istanza che occorre al riabilitato di presentare al Ministero delle Finanze per ottenere di essere ripristinato nel godimento della pensione.

Art. 24. I progetti per liquidazione di pensioni che si troveranno in corso presso i Ministeri all'atto della pubblicazione del presente regolamento saranno inviati con tutti i documenti alla Corte dei conti pei provvedimenti di sua competenza.

La Corte provvederà pure sui progetti già trasmessi dai Ministeri che sieno in corso d'esame presso la medesima.

In amendue i casi non sarà necessaria alcuna domanda delle parti interessate salvo alle medesime la facoltà di far pervenire alla Corte dei conti quelle osservazioni ed istanze che stimassero opportune, e che saranno dalla Corte prese in considerazione, sempre che le pervengano prima che sia provveduto.

Art. 25. Per gli agenti governativi che hanno ordinamenti conformi a quelli della milizia, potrà tener luogo della domanda di liquidazione della pensione, una tabella da trasmettersi alla Corte dei conti a cura del Ministero da cui essi dipendono, purchè contenga l'indicazione del nome, cognome, qualità e residenza d'ogni individuo, l'elenco dei titoli e documenti de essi presentati e la designazione del luogo dove vogliono riscuotere la pensione.

Art. 26. Il pagamento degli acconti di pensione si farà d'ora innanzi sulla proposta del procuratore generale della Corte dei conti secondo le norme del Regio Decreto 7 settembre 1863 e le vigenti istruzioni.

IV. Si dispone che gli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni degl'impiegati civili al servizio dello Stato siano sottoposti ad una ritenuta. Legge 18 dicembre 1864, *N.* 2034 (*Estratto*).

Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1865 gli stipendi e i maggiori assegnameni, fissi e personali degli impiegati civili e militari al servizio dello Stato così in attività come in aspettativa o in disponibilità, sono sottoposti ad una ritenuta nelle proporzioni seguenti:

Da	0	a	1,200	2	per cento;
Da	1,201	a	2,000	3	id.
Da	2,001	a	3,000	4	id.
Da	3,001	a	4,000	5	id.

e così continuando con l'aumento dell'uno per cento sopra ogni mille lire di maggiore stipendio insino al sedici per cento.

La ritenuta sugli stipendi e maggiori assegnamenti non eccedenti lire ottocento è fissata all'uno per cento.

Art. 2. La eccedenza negli stipendi e maggiori assegnamenti sopra le lire 15,000, sarà ridotta alla metà, e quindi sottoposta alla ritenuta del sedici per cento.

Art. 3. Alla ritenuta stabilita coll'art. 1 sono sottoposti gli aggi proporzionali sulle riscossioni e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio.

Digitized by Google

Art. 4. Nei casi di prima nomina ad un qualunque impiego o grado civile o militare sarà ritenuta nei primi sei mesi la terza parte dello stipendio e degli altri averi che competano per effetto della nomina, qualora sia l'uno che gli altri, o complessivamente, superino le mille lire annue.

Nei casi di stipendio e di altri averi sarà ritenuta pei primi sei mesi la metà dell'aumento.

Art. 6. Tutte le pensioni pagate sul bilancio dello Stato eccedenti lire cinquecento insino a lire duemila, sono sottoposte alla ritenuta dell'uno per cento.

Le pensioni superiori alle lire duemila sono sottoposte alla ritenuta del due per cènto.

Sono esenti da ogni ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani.

Art. 7. Dal giorno sopraddetto cesseranno di aver vigore le disposizioni esistenti nelle varie provincie del Regno intorno alle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni.

Art. 8. Gli effetti della presente legge cesseranno con tutto l'anno 1866.

Art. 9. Con regolamento approvato con regio decreto sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

V. Si dànno norme per l'esecuzione della precedente legge. Regolamento approvato con R. Decreto 31 *dicembre* 1864; *N.* 2089.

Art. 1. Sotto nome di stipendi soggetti a ritenuta s'intendono gli stipendi fissi, gli assegni di disponibilità e di aspettativa, gli aggi proporzionali sulle riscossioni ed i maggiori assegnamenti fissi e personali che sono calcolati nella liquidazione della pensione a termini della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

Art. 2. Se la somma degli stipendi non supera le lire 800 annue, è fatta la ritenuta di una lira sopra ogni centinaio di lire; se invece questa somma supera le lire 800, è fatta sulla totalità della medesima e sino alle lire 1200 la ritenuta di lire 2 sopra ogni centinaio di lire.

Agli stipendi o assegnamenti superiori alle lire 1,200 si applicherà la ritenuta del 2 per cento sopra le prime lire 1200, la ritenuta del 3 per cento sopra la restante somma dalle lire 1201 alle lire 2000, la ritenuta del 4 per cento sopra la restante somma dalle lire 2,001 fino alle lire 3,000, e così di seguito giusta la progressione stabilita nell'art. 1 della legge.

Così uno stipendio di L. 15,000 e più è sottoposto nella proporzione indicata, sopra le varie sue parti a quindici diversi gradi di ritenuta, cominciando cioè dal 2 per cento sopra le prime lire 1,200 e continuando fino al 16 per cento sopra la somma superiore alle lire 14,000.

Art. 3. Per l'applicazione degli articoli 1, 2 e 4 della legge, saranno considerati cumulativamente tutti gli stipendi ed assegni di cui gode un impiegato anche per l'esercizio di funzioni diverse.

Art. 6. Nell'applicare la ritenuta agli impiegati in disponibilità che prestano temporaneamente l'opera loro in servizio di qualche Amministrazione dello Stato, sarà calcolata insieme all'assegno di disponibilità anche la retribuzione di cui fossero provvisti a termini dell'art. 8 della legge 11 ottobre 1863.

Art. 7. Venendo richiamato in attività di servizio un impiegato in disponibilità o in aspettativa, la ritenuta della metà dell'aumento stabilita nell'ultima parte dell'articolo 4 della legge, è da intendersi applicabile alla differenza che si riscontrerà tra l'ultimo stipendio d'attività dell'impiegato medesimo e il nuovo stipendio ch'egli viene a conseguire colla sua nomina o riammissione in servizio.

Art. 8. La ritenzione per 6 mesi della terza parte dello stipendio agli impiegati di nuova nomina, prescritta dall'art. 4 della legge, colpisce ogni individuo che al momento della nomina non è impiegato nè in attività, nè in disponibilità, nè in aspettativa, anche quando avesse già altra volta coperto qualche impiego.

Digitized by Google

Però quando fosse richiamato in servizio un impiegato in riposo provvisto di pensione, con cessazione della pensione stessa, la ritenuta indicata nell'articolo 4 della legge colpirà soltanto la somma corrispondente alla differenza tra lo stipendio annesso al nuovo impiego e la pensione di riposo.

Art. 9. Si ritengono come casi di aumento di stipendio, e non come casi di prima nomina, le promozioni dei bassi ufficiali dell'esercito, della marina e della guardia doganale, ad ufficiali o ad un grado equivalente alla qualità dell'impiegato civile.

Art. 10. Qualora innanzi che scadano sei mesi dalla prima nomina, l'impiegato ne ottenga una seconda senza aumento di stipendio, continuerà pei sei mesi incominciati la ritenuta della terza parte dello stipendio; che se nella seconda nomina l'impiegato ebbe aumento di stipendio, continuando come sopra la ritenuta della terza parte di stipendio, comincierà inoltre dalla data della seconda nomina la ritenuta per sei mesi della metà dell'aumento conseguito.

Così pure sarà praticato rispetto all'impiegato che avesse ottenuti due aumenti di stipendio a distanza minore di 6 mesi.

Art. 11. La ritenuta della terza parte dello stipendio ed altri averi, di cui nell'articolo 4 della legge, quando trattasi di applicarla a contabili, ai quali per disposizione di regolamenti, si trattiene una porzione de' proventi per non aver prestato cauzione entro il termine prescritto, colpisce unicamente lo stipendio e gli averi che il contabile effettivamente percepisce, non lo stipendio e gli averi cui il contabile avrebbe diritto per ragione della sua nomina.

Art. 12. Nei casi di prima nomina o di aumento di stipendio, la ritenuta stabilita dall'art. 4 della legge sarà applicata soltanto alla parte di stipendio che rimane dopo la deduzione della ritenuta stabilita dall'art. 1.

Art. 13. Gli stipendi superiori a L. 15,000 figureranno nel bilancio passivo dello Stato, nei mandati di pagamento e nei prospetti delle spese fisse per la sola somma cui vengono effettivamente ridotti dopo eseguita la deduzione della metà dell'eccedenza, giusta il disposto dall'art. 2 della legge.

A questa somma così ridotta vengono applicate le disposizioni degli articoli 1 e 4 della legge.

Art. 14. Gli stipendi degli impiegati di nuova nomina e di quelli in disponibilità od aspettativa, che sono richiamati in attività di servizio, come pure gli aumenti di stipendio, cominciano a decorrere dal 1° del mese susseguente la data del decreto di nomina o di aumento di stipendio, e ciò sempre quando per l'adempimento di incombenti prescritti da speciali regolamenti tale decorrenza non abbia da essere maggiormente protratta.

Gli impiegati che passano da una ad altra amministrazione dello Stato continuano a percevere per tutto il mese in cui è avvenuta la loro nomina al nuovo impiego lo stipendio dell'impiego anteriore a carico dell'amministrazione cui cessano di appartenere.

Art. 15. Il disposto dell'articolo precedente non è applicabile agli impiegati retribuiti ad aggio, i quali cessano o cominciano a percevere l'aggio il giorno in cui lasciano od assumono l'esercizio del loro impiego.

L'impiegato retribuito ad aggio che viene nominato ad un impiego con stipendio fisso, perceve il nuovo stipendio dal giorno in cui gli cessa l'aggio.

Art. 16. Le pensioni eccedenti le L. 500 e non superiori alle L. 2,000 vanno soggette alla ritenuta di lire una per ogni cento lire della intera somma cui le pensioni ammontano. Quelle che superano le L. 2,000 vanno soggette nella loro totalità alla ritenuta di lire 2 per ogni centinaio di lire.

Art. 17. Le pensioni delle quali è per legge permesso il cumulo, si considerano come costituenti una somma unica ed indivisa per gli effetti della ritenuta, di guisa che due pensioni, per esempio una di L. 800 e l'altra di L. 1,300, saranno sottoposte alla ritenuta del 2 per cento, perchè in complesso superiori a L. 2,000.

Art. 18. Quando si abbia cumulo di una pensione con uno stipendio di attività,

Digitized by Google

la ritenuta stabilita dall'art. 6 della legge dovrà colpire soltanto la pensione, mentre lo stipendio sarà separatamente sottoposto all'altra ritenuta di cui all'art. 1.

Art. 19. La ritenuta è applicabile alle pensioni ed assegni vitalizi, pagati sul bilancio dello Stato, qualunque sia il titolo di concessione.

Non sono però soggetti alla ritenuta le pensioni concesse alle vedove ed agli orfani, e gli assegnamenti annessi agli ordini cavallereschi ed alle medaglie per valore civile o militare.

Art. 20. Le ritenute sono operate all'atto del pagamento di ogni singola rata di stipendio, assegnamento o pensione proporzionalmente alla somma di ogni singola rata, secondo le norme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato e le speciali istruzioni che verranno date dal Ministero delle finanze.

Art. 21. L'ammontare di tutte le ritenute contemplate nella legge del 18 dicembre 1864, n. 2,034, è introitato come provento del bilancio attivo dello Stato.

Art. 22. Le ritenute di cui all'art. 4 della legge si applicano altresì nei casi di nomine e promozioni verificatesi entro l'anno 1864 con decorrenza dello stipendio o dell'aumento di stipendio dal 1° gennaio 1865.

VI. Si dànno norme sulle disponibilità, aspettative e congedi degl'impiegati civili dello Stato. Legge 11 *ottobre* 1865 — *N.* 1500. *(Estratto).*

Art. 1. Gl'impiegati civili dello Stato non possono essere collocati in disponibilità se non se per soppressione di uffizi o per riduzioni di ruoli organici.

Non possono del pari esser posti in aspettativa, salvo per causa d'infermità, ovvero, qualora il chiedano, per motivi di famiglia.

Possono ottener congedi per un determinato tempo.

Art. 2. Il collocamento in disponibilità o in aspettativa è stabilito con decreto reale per gli impiegati nominati con simili decreti, ed in tutti gli altri casi con decreto ministeriale.

Esso è annunziato nel giornale ufficiale colla indicazione del motivo che l'ha determinato.

Art. 3. La disponibilità non potrà durare oltre due anni.

L'aspettativa per infermità cesserà col cessare della causa per la quale fu concessa, ed in ogni caso non potrà continuare al di là di due anni.

L'aspettativa per motivi di famiglia non eccederà la durata di un anno.

Art. 4. Scaduti questi termini l'impiegato cessa dal far parte dell'amministrazione, salva al medesimo la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quell'altro assegno che a termini di legge possa competergli.

Art. 5. Non si disporrà del posto dell'impiegato in aspettativa durante il tempo in cui rimane collocato in tale stato.

Se però la convenienza del servizio esige che al posto dell'impiegato in aspettativa si provvegga con nomina definitiva, se ne lascierà vacante nella stessa amministrazione altro di eguale grado e stipendio.

Quanto ai direttori generali ed ai prefetti in aspettativa, anche durante la medesima, potranno i loro posti essere provveduti, se i bisogni del servizio lo richiedano.

Art. 6. Agl'impiegati collocati in disponibilità e a quelli posti in aspettativa per motivi di salute sarà conceduto un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se conteranno dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto, se conteranno meno di dieci anni.

Per gli impiegati in tutto od in parte retribuiti ad aggio, l'assegno con le norme

Digitized by Google

stabilite di sopra circa la quantità verrà dato o ragguagliato su quella parte degli aggi o proventi, sulla quale viene calcolata per legge la pensione di riposo.

Art. 7. Non sarà conceduto assegno a favore degli impiegati collocati in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 8. Quando un impiegato in disponibilità sia chiamato a prestar temporariamente servizio in un'amministrazione qualunque dello Stato, riceverà a titolo d'indennità una retribuzione, che in ogni caso non potrà eccedere la differenza tra l'assegno di disponibilità e lo stipendio di attività dell'ultimo impiego da esso coperto.

L'indennità sarà pagata sui fondi stanziati pel servizio dell'amministrazione presso la quale l'impiegato è destinato a prestare l'opera sua, ovvero sui casuali del relativo bilancio.

Art. 9. Gl'impiegati in disponibilità saranno ricollocati nel servizio attivo collo stipendio e anzianità che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilità. Eguale trattamento sarà usato agli impiegati in aspettativa quando il loro posto venisse nell'intervallo soppresso.

Art. 10. La metà dei posti vacanti in ogni amministrazione verrà conferita ad impiegati in disponibilità che sieno appartenenti alla stessa o ad altra analoga.

Art. 11. Negli allegati al bilancio annuale sarà per ciascun Ministero dato uno stato nominativo degli impiegati in disponibilità o in aspettativa, e del movimento dei medesimi comparativamente all'anno precedente.

Art. 12. Gl'impiegati, ove il servizio pubblico non ne soffra, potranno ottenere dai rispettivi capi d'amministrazione congedi che in complesso non eccedano un mese per ciascun anno.

Per causa grave la durata del congedo potrà essere estesa a due mesi con decreto ministeriale.

Durante il congedo concesso entro i limiti indicati, l'impiegato non uscirà dall'attività di servizio e ne conserverà lo stipendio (1).

VII. Altre norme sullo stesso argomento. Regolamento per l'esecuzione della legge sulle disponibilità, sulle aspettative e sui congedi degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto Reale 25 *ottobre* 1863, *N.* 1527. — (*Estratto*).

Art. 1. Possono essere collocati in disponibilità gli impiegati civili i quali cessano dalle loro funzioni per soppressione d'ufficio o per riduzione di ruoli organici.

Non possono esservi collocati per nessun'altra occasione e per nessun altro motivo, fuori dei due casi sopraccennati.

Art. 2. Le prescrizioni concernenti la disponibilità sono applicabili soltanto agli impiegati civili nominati dal governo con titolo regolare ad un ufficio stabile, con stipendio fisso, o con aggio sul bilancio dello Stato, e compresi nel ruolo organico dell'amministrazione soppressa o ridotta.

Art. 3. Per gli effetti della legge sulle disponibilità vi ha soppressione d'ufficio quando, disciolta un'amministrazione, cessano tutti gli impieghi ad essa attinenti.

Il semplice cambiamento di forma, il riordinamento delle discipline per le quali si regge un'amministrazione, il mutamento di titolo o di nome non può considerarsi come soppressione d'ufficio.

Art. 4. Vi ha riduzione di ruoli organici quando si restringe il numero degli impiegati di una amministrazione, o si sopprime alcuno degli uffici che ne formano parte o dipendenza.

(1) Si omettono le disposizioni transitorie.

Digitized by Google

Il solo mutamento di nomi o di gradi o la riduzione degli stipendi non può considerarsi come riduzione di ruoli organici.

Art. 5. Allorchè segua il caso di riduzione di ruoli organici il Governo, dove non provvedano leggi speciali, determinerà quali debbano essere posti in disponibilità tra gli impiegati dell'amministrazione di cui è ridotto il personale o soppresso un qualche ufficio.

Art. 6. La disponibilità compete agli impiegati quando in seguito a soppressione d'ufficio o a riduzione di ruoli organici il Governo non provveda alla loro condizione, o col conferimento di altro impiego, o mediante collocamento a riposo, salvo i casi di provvedimenti disciplinari.

Art. 7. Entro un mese dalla soppressione dell'ufficio o dalla riduzione dei ruoli organici il Governo provvederà quanto agli impiegati. Nell'intervallo che potesse trascorrere fra la soppressione dell'ufficio o la riduzione del ruolo organico ed i provvedimenti del Governo, gli impiegati saranno considerati come posti in disponibilità e godranno del relativo assegno.

Art. 8. Nel determinare l'assegno da concedersi agli impiegati in disponibilità, in ragione della durata del servizio da loro prestato, si terrà conto degli anni di servizio prestato nella qualità di volontario, alunno, uditore o altro equivalente.

Art. 9. Il periodo di due anni per la disponibilità è perentorio. Esso non può essere prorogato, nemmeno nel caso che l' impiegato presti temporaneamente servizio in una amministrazione qualunque dello Stato.

Art. 10. Durante il periodo della disponibilità, e dopo che esso sia terminato, l'impiegato può chiedere di essere collocato a riposo.

Art. 11. Durante il periodo della disponibilità può il Governo collocare a riposo gli impiegati quando per età avanzata, o per salute, o per altra causa non sia a prevedersi che possano essere utilmente richiamati in servizio attivo, e semprechè possano aver diritto almeno ad una quota minima di pensione.

Art. 12. Sull'assegno di disponibilità sarà fatta la ritenuta stabilita dalle leggi per la pensione. Il periodo trascorso nello stato di disponibilità sarà computato a norma delle leggi sulle pensioni.

Art. 13. Nella liquidazione della pensione d'un impiegato in disponibilità sarà tolto a base lo stipendio di cui esso godeva prima d'essere collocato in disponibilità, secondo le discipline che reggono la materia delle pensioni.

Art. 14. Quando un impiegato in disponibilità, durante questa sua condizione fosse nominato ad un ufficio attivo con stipendio corrispondente all'ultimo da lui goduto, e ricusasse di accettarlo, sarà considerato come dimissionario. Questa disposizione non è applicabile agli impiegati in disponibilità i quali ricusassero d'accettare un ufficio attivo in un' amministrazione che non fosse la stessa od analoga a quella a cui essi appartenevano, o quando lo stipendio dell'ufficio conferito fosse minore dell'ultimo stipendio d'attività di cui godevano.

Art. 15. Il rifiuto dell'impiegato dev'essere dichiarato in iscritto entro 10 giorni dalla comunicazione del Decreto di nomina.

L'accettazione dev'essere pura e semplice.

Art. 16. Non rimane pregiudicato il diritto che possa competere pel conseguimento della pensione di riposo all'impiegato dimissionario per le cause espresse negli articoli precedenti.

Art. 18. Gli impiegati in disponibilità, allorchè saranno richiamati in servizio attivo, occuperanno nella relativa classe di impiego quel posto che loro competerà secondo la posizione precedente alla disponibilità, senza tener conto del tempo passato in quest'ultima condizione.

Art. 19. Gli impiegati in disponibilità potranno essere chiamati a prestar temporaneamente servizio in una amministrazione qualunque dello Stato. Dove rifiutino saranno applicate le norme disciplinari vigenti per gli impiegati in attività di servizio.

Digitized by Google

Art. 20. Agli impiegati in disponibilità chiamati a prestar servizio temporaneamente presso un'amministrazione dello Stato non competerà indennità alcuna di soggiorno.

Sarà ad essi corrisposta soltanto l'indennità di cui all'articolo 8 della legge 11 ottobre 1863.

Nel determinare la misura di questa indennità si dovrà tener conto unicamente dello stipendio da essi goduto prima che fossero posti in disponibilità, senza aver ragione alcuna delle indennità o di altri averi che avessero cumulativamente o per qualsiasi causa percepito. Per gli impiegati retribuiti in tutto od in parte ad aggio si osserveranno le norme prescritte dal § 2° dell'articolo 6 della legge sopracitata.

Art. 21. Il pagamento della indennità di cui nell'articolo precedente non potrà mai essere imputato al capitolo del bilancio *delle disponibilità* e *delle aspettative*, ma sulle somme impostate nel bilancio pel servizio della amministrazione a cui l'impiegato è addetto, o, in mancanza di fondi appositi, sopra i casuali.

Art. 22. Cessata la disponibilità per qualsiasi causa prima dello scader del biennio gli impiegati non potranno più esservi in alcun modo ristabiliti, tranne il caso che dopo essere stati richiamati in attività di servizio intervenga novellamente alcuna delle cause che dànno luogo alla disponibilità.

Salve le eccezioni stabilite nell'articolo 14, neppure la rivocazione dell'atto o decreto pel quale l'impiegato abbia cessato dalla disponibilità, può distruggere gli effetti incorsi per tale cessazione.

Art. 23. Scaduto il biennio prefisso come durata perentoria della disponibilità, gli impiegati cesseranno senz'altro di far parte dell'amministrazione e di percepire l'assegno di disponibilità, quand'anche continuassero a prestare servizio straordinario.

Art. 24. Dei posti vacanti in ciascuna amministrazione, la metà sarà conferita ad impiegati in disponibilità a qualunque amministrazione appartengano, purchè abbiano l'attitudine e i requisiti necessari.

Nella detta metà di posti vacanti non saranno comprese le nomine di coloro che eventualmente avessero cessato dalla disponibilità allo scadere del biennio, ai quali per quanto concerne l'anzianità saranno applicate le norme stabilite dal precedente articolo 18.

La metà dei posti vacanti s'intende in rapporto al numero complessivo di quelli che risultano vacanti entro l'anno.

Art. 25. Presso ciascun Ministero sarà tenuto uno stato nominativo degli impiegati in disponibilità dipendenti dalle rispettive amministrazioni colle tabelle dimostrative del loro servizio.

Art. 26. L'impiegato non può essere posto in aspettativa, cioè temporariamente dispensato dal prestar servizio, se non per causa d'infermità o per motivi di famiglia.

Art. 27. L'aspettativa per motivi di famiglia può essere accordata soltanto in seguito a domanda dell'impiegato.

Art. 28. L'aspettativa per ragioni di salute può essere dimandata dall'impiegato o promossa d'ufficio.

Art. 29. L'impiegato che domanda d'essere collocato in aspettativa per malattia deve comprovare la sussistenza di tale causa mediante produzione di regolare attestazione medica, vista e certificata dall'autorità municipale del luogo.

Il capo d'ufficio o d'amministrazione, a cui venga presentata l'istanza, nell'inviarla al Ministero, l'accompagnerà colle sue informazioni e colle sue osservazioni.

Art. 30. Il capo d'ufficio o d'amministrazione che di propria iniziativa propone il collocamento in aspettativa d'un impiegato da lui dipendente, deve farne motivata relazione al Ministero sotto la propria responsabilità.

Potrà, quando lo creda opportuno, unire alla sua relazione l'attestato medico della malattia dell'impiegato.

Art. 31. Spetterà al Governo il determinare così il giorno della decorrenza della aspettativa, come la misura del relativo assegno, nel caso ch'essa sia conceduta per infermità dell'impiegato a norma dell'articolo 6 della legge 11 ottobre 1863.

Digitized by Google

Nella determinazione dell'assegno si osserverà ciò che è disposto nell'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 32. L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno. È però nella facoltà dell'impiegato di chiedere che cessi anche prima dello scader del termine pel quale venne accordata.

Art. 33. L'aspettativa per causa di malattia deve cessare col cessare della causa per la quale fu conceduta, ed in ogni caso non può mai durare oltre i due anni.

Quando l'impiegato durante lo stato d'aspettativa domandi di rientrare in servizio attivo dovrà produrre un'attestazione medica comprovante il ristabilimento della sua salute; ed il capo d'ufficio o d'amministrazione, a cui la domanda sarà presentata, dovrà trasmetterla al Ministero colle sue osservazioni ed informazioni.

Ove un capo d'ufficio o d'amministrazione abbia ragione di ritenere che un impiegato da lui dipendente posto in aspettativa per infermità si sia ristabilito in guisa da poter ripigliare i lavori del suo ufficio, ne dovrà dirigere relazione motivata al Ministero.

Art. 34. Gli impiegati hanno obbligo di far conoscere al rispettivo capo d'ufficio il luogo della loro dimora ordinaria durante l'aspettativa, e i successivi eventuali cambiamenti di essa.

Art. 35. Durante l'aspettativa gli impiegati possono chiedere il collocamento a riposo.

Il Governo può pur anche, durante l'aspettiva, collocarli a riposo quando per età, per salute o per altre cause fosse da prevedere che non possano più rientrare utilmente in attività di servizio, e sempreché loro possa competere almeno una quota minima di pensione.

Art. 36. Il tempo trascorso in aspettativa sarà computato nella liquidazione della pensione a norma delle leggi sulle pensioni.

Sarà sempre tolto a base l'ultimo stipendio d'attività goduto dall'impiegato.

Sull'assegno concesso agli impiegati in aspettativa per motivi di salute sarà fatta la ritenuta stabilita per la pensione.

Art. 37. Quando occorra il caso eccezionale previsto nel secondo paragrafo dell'articolo 5 della legge 11 ottobre 1863, che sia dal Governo provveduto il posto dell'impiegato collocato in aspettativa, nel Decreto col quale quel posto venga ad altri conferito, sarà tassativamente indicato l'altro corrispondente che si lascia vacante per quest'ultimo.

Art. 38. Allorquando venisse soppresso il posto occupato da un impiegato che si trovi in aspettativa, saranno ad esso applicabili le disposizioni contenute nel titolo I del presente regolamento sugli impiegati in disponibilità. Le stesse norme saranno applicate ai Direttori generali ed ai Prefetti, quando durante l'aspettativa fosse stato provveduto ai loro posti, e quando non vi sia vacanza di altri posti corrispondenti che possono loro essere conferiti.

Art. 39. Occorrendo il caso di nomine d'impiegati che cessano dall'aspettativa, esse dovranno essere computate nella metà dei posti vacanti, non riservate agl' impiegati in disponibilità.

Art. 40. Il collocamento in disponibilità o in aspettativa è stabilito con Decreto Reale per gl'impiegati nominati con simili decreti, e in tutti gli altri casi con decreto ministeriale. Nel decreto s'indicherà l'epoca della decorrenza della disponibilità o dell'aspettativa, la causa che l'ha determinata, aggiungendo, se trattasi d'aspettativa per infermità, che questa fu comprovata, l'assegno conceduto all'impiegato, ed il termine ultimo della durata di esso.

Tali provvedimenti saranno annunziati nel giornale ufficiale del Regno, separatamente dagli altri atti relativi a movimento del personale delle varie amministrazioni.

Art. 41. Dei decreti di collocamento in disponibilità o in aspettati a verrà fatta comunicazione all'impiegato.

Art. 42. Gl'impiegati in disponibilità e quelli in aspettativa, durante questa loro

Digitized by Google

condizione, saranno soggetti alle norme disciplinari delle varie amministrazioni in quella parte che può applicarsi anche agl'impiegati che non sono in attività di servizio.

Art. 42. Gli impiegati in disponibilità e quelli in aspettativa, durante questa loro condizione, saranno soggetti alle norme disciplinari delle varie amministrazioni in quella parte che può applicarsi anche agli impiegati che non sono in attività di servizio.

Art. 43. Il Governo stabilirà quali capi d'amministrazione siano abilitati a dar congedi agli impiegati da essi dipendenti, per quale durata, entro il limite di tempo stabilito dalla legge, e in quali casi de' congedi accordati debbono dar conoscenza al Ministero (1).

Può essere accordato un congedo di due mesi con decreto ministeriale *per causa grave*, debitamente accertata, quando accidenti straordinarii rendono necessaria l'assenza dell'impiegato dal suo uffizio.

Art. 44. I congedi possono essere revocati o interrotti dall' autorità che li concede, quando esigenze di servizio o motivi disciplinari lo richieggono.

Gli impiegati in congedo hanno l'obbligo d'indicare al rispettivo capo il luogo a cui si possa far loro giungere, dove occorra, la comunicazione degli ordini superiori.

Art. 45. Le disposizioni relative ai congedi non sono applicabili alle ferie dell'ordine giudiziario e del corpo insegnante, e di altri corpi collegiali che hanno su ciò speciali norme alle quali nulla è innovato.

VIII. Si dichiara che gli impiegati di prima nomina debbono sempre prestare il giuramento. — Circolare del Ministero dello Interno ai prefetti. — Torino 14 gennaio 1864.

La corte dei conti ha potuto rilevare che in alcune amministrazioni ed in certe provincie si suole far prestare il giuramento agli impiegati per la prima volta nominati per Decreto Ministeriale mentre in altre una tale formalità è trascurata.

Ora, importando che in questa, come in ogni altra cosa si segua un unico sistema, il sottoscritto prega il signor Prefetto a disporre che nelle amministrazioni dipendenti da questo Ministero si deferisca sempre il giuramento agli impiegati di prima nomina sia questa fatta per Decreto Ministeriale ovvero per delegazione da altre autorità, procedendosi nella stessa guisa praticata per le nomine agli impieghi della amministrazione centrale.

Gradirà lo scrivente un cenno di ricevuta della presente.

IX. Si dichiara che gli impiegati debbono recarsi alla loro residenza nel termine che viene loro assegnato, sotto pena di perdita dello impiego, e che non li dispensa da tale obbligo l'aver presentato una dimanda per altra destinazione. — Circolare del Ministero dello Interno ai Prefetti. — Torino 24 febbraio 1863.

Il sottoscritto ha avuto occasione di notare che alcuni impiegati testè tramutati da una ad altra provincia del Regno avendo sporto reclamo, o per essere conservati nella loro primiera residenza o per essere altrove destinati, e non avendo ricevuto riscontro da questo Ministero non si sono poi curati di recarsi in tempo debito al loro posto allegando per motivo di scusa l'essere in corso il loro reclamo.

Alcuni altri poi si servirono di questo mezzo per eludere le disposizioni emesse a

(1) Il Regio Decreto 9 ottobre 1861, n. 274, che si trova sotto l'articolo 3 al n. IX, dà questa facoltà ai Prefetti per quanto riguarda il personale delle prefetture.

Digitized by Google

loro riguardo ed aspettarono per ricorrere il giorno in cui scadeva il tempo utile per recarsi al posto, realizzando in tal modo una tacita concessione di congedo.

Il ritardo degli impiegati nel recarsi ai loro posti è fonte di gravissimi inconvenienti, poichè lascia scoperti gli uffici e compromette il corso regolare degli affari.

Mentre questo Ministero intende di tener conto delle speciali condizioni degli impiegati, non può però considerarle se non conciliabilmente coll'interesse del pubblico servizio, e mentre sarà sua cura di far sì che pronta sia la risposta alle loro domande, è poi sua precisa intenzione che i signori impiegati raggiungano sempre in tempo utile i loro posti a quale effetto li diffida che i reclami in corso presso questo Ministero non autorizzano i reclamanti ad aspettare all'antica loro residenza i provvedimenti che implorano.

Vogliano i signori Prefetti e Sotto-Prefetti dare comunicazione ai signori impiegati posti sotto la loro dipendenza di questa determinazione, ammonendoli che coloro i quali non vi si uniformeranno saranno senz'altro dichiarati dimissionari e dispensati dall'ufficio.

I signori Prefetti inoltre, al ricevere della presente, riferiranno se gli impiegati destinati ultimamente ai loro uffici siansi già recati alla loro nuova residenza per ogni ulteriore provvedimento da adottare a loro riguardo.

X. *Si dichiara che non si ammettono domande di aspettativa fatte in occasione di traslocamento. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. Torino,* 28 *aprile* 1864.

Il Ministero va di frequenti osservando che in caso di traslocamento sogliono gli impiegati dell'amministrazione provinciale produrre domande di aspettativa prima per motivi di salute, poi per ragioni di famiglia e far così trascorrere il termine assegnato per legge, quando sia loro riescito vano ogni altro espediente per non recarsi in residenza che per avventura non torni loro gradita.

Se tali ripieghi nuocciano al pubblico servizio ed alle regole di disciplina non è mestieri che si dimostri. Epperò giova su tal proposito richiamare la severa osservanza della legge, la quale infligge la pena della dimissione all'impiegato che tralascia di recarsi alla sua destinazione nel termine designato.

Il Ministero ha già sovente volte dichiarato che non valga per l'impiegato inadempiente il pretesto di attendere risoluzioni superiori sopra richiami che per avventura si fossero avanzati contro ad ordinanze di traslocamento. Occorre ora avvertire che la disobbedienza dell'impiegato non si avrà punto per giustificata dalle domande di aspettativa presentate dopo l'ordine di traslocamento, le quali non varranno quindi a sottrarlo dalla pena della dimissione comminata dalla legge. Allorchè si sarà egli recato nella nuova residenza potrà avanzare nei modi legali la sua domanda di aspettativa.

In quanto poi alle aspettative, che ora solo possono accordarsi per motivi di salute o per ragioni di famiglia, si reputa utile avvertire, che se la legge degli 11 ottobre od il susseguivo regolamento del 25 ottobre 1863 guarentiscono all'impiegato, messo in aspettativa, la conservazione del suo posto, il quale non può essere nel frattempo occupato, impongono per conseguente al Ministero l'obbligo strettissimo di non concedere l'aspettativa se non ne' soli casi che condizioni di salute o di famiglia assolutamente la richiedano e le esigenze del pubblico servizio la consentano. Simigliante obbligo, che ben si traduce nella facoltà di niegare l'aspettativa quando il Ministero crede non verificarsi punto le condizioni fra le quali è circoscritta, apertamente è dimostrato dalle parole e dallo spirito della legge e del regolamento testè citati, ed intende precipuamente ad evitare lo sconcio gravissimo che, se altramente fosse la cosa; ben potrebbe verificarsi, vedere i molti impiegati,

Digitized by Google

in ozio sicuri e stipendiati : gli uffici pubblici abbandonati : il Ministero impotente a provvedere.

Ciò posto, il sottoscritto non reputa inutile manifestare ai signori Prefetti e Sotto-Prefetti, per norma de' rispettivi impiegati, che domande di aspettativa non saranno accolte, quando vengano avanzate in occasione di traslocamento, come quelle che, senza più, svelano il pensiero di porre tempo in mezzo alla esecuzione della legge e la lusinga dell'impiegato di potere, quandochesia, o per oblio de' suoi precedenti portamenti, o per altre vie, ottenere il ritorno alla residenza dalla quale per ragione di servizio è stato allontanato, e che le richieste di aspettativa per motivi di salute o di famiglia non saranno prese in considerazione se non quando il Ministero, con quei modi che reputerà acconci e che non sono contraddetti dalle leggi, potrà acquistare certezza che esse sono dettate all'impiegato sia da gravissime sciagure domestiche, sia dal bisogno di ricuperare, mercè d'un temporaneo riposo, la pristina sanità. Ove il Ministero abbia per contrario prova essersi dall'impiegato mentito, sarà costretto ad appigliarsi a quelle severe misure che sono dalla legge indicate.

È pregata V. S. assicurare il Ministero del recapito e della stretta osservanza di tali disposizioni.

XI. Le istanze degli impiegati per miglioramento di posizione o per traslocamento debbono essere inviate per mezzo dei rispettivi Prefetti o Sotto-Prefetti, e accompagnate dal parere di questi funzionarii. — Circolare del Ministero dello Interno ai Prefetti. — Torino, 24 febbraio 1863.

Pervengono assai di frequente a questo Ministero ricorsi di impiegati delle prefetture e sotto-prefetture, coi quali si chiede o miglioramenti di posizione, o traslocamento, senza che siano accompagnati da rapporto ufficiale del rispettivo capo d'ufficio, come pure si verifica assai di frequente, che i Sotto-Prefetti si fanno a corrispondere direttamente con questo Ministero, in ordine al personale posto sotto la loro dipendenza.

Questi abusi, oltre che sono per se stessi contrarii alla legge della gerarchica disciplina, e costituiscono una violazione delle prescrizioni più volte ricordate da questo Ministero, producono inoltre gravi inconvenienti, e perchè tolgono ai capi di provincia l'occasione di apprezzare i desiderii dei loro impiegati, e perchè recano un pregiudicievole ritardo ai provvedimenti da impartirsi, dovendosi fare un' inutile corrispondenza per respingere i ricorsi degli impiegati, od i rapporti dei Sotto-Prefetti onde sentire su di essi il voto del capo della provincia.

Accade inoltre talvolta che i signori Prefetti nel rassegnare i predetti ricorsi o nel riferire sugli impiegati si astengano dallo esprimere esplicitamente il loro avviso.

Questi inconvenienti ed infrazioni di disciplina è d'uopo che cessino, ed a tale effetto il sottoscritto ravvisa opportuno di diramare ai signori Prefetti le seguenti istruzioni:

1. Gli impiegati delle prefetture e sotto-prefetture non debbono ricorrere direttamente al Ministero, ma sì per via gerarchica;

2. Le domande di tal genere, le quali giungeranno direttamente al Ministero, a datare dal 1° marzo venturo saranno considerate come non giunte, e si provvederà all'uopo con rigore contro coloro che violeranno questa disposizione;

3. I signori Prefetti prima di dar corso a domande d'impiegati verificheranno anzitutto se le medesime meritino, o non, considerazione, e nel primo caso le trasmetteranno accompagnandole da rapporto, in cui assumano la responsabilità della sussistenza di ogni circostanza di fatto che nella domanda trovisi esposta, ed emettano il loro parere sulla opportunità del suo favorevole accoglimento, riferendo altresì sulla condotta, capacità e zelo dell'impiegato;

Digitized by Google

4. Finalmente nessun rapporto dovrà contenere proposte relative a più impiegati, ma sarà invece mantenuta per quanto è possibile una corrispondenza speciale per ciascuno.

I signori Prefetti vorranno d'ora innanzi attenersi strettamente a queste prescrizioni e renderne pure intesi i Sotto-Prefetti posti sotto la loro dipendenza.

Vogliano accusare intanto ricevuta della presente.

XII. Per gli uffici di prefettura e sotto-prefettura si determina un numero di uscieri, di cui si indicano le discipline. — Regio Decreto 23 dicembre 1859 N. 3804 — (Estratto.)

Art. 2. Agli uffizii di Governo e delle intendenze sono similmente addetti uscieri commessi ed inservienti.

Essi sono nominati dal Ministero dell'Interno, e sono retribuiti sulle basi medesime di cui nella tabella predetta (1).

Art. 3. Coloro ai quali siano attualmente attribuiti corrispettivi maggiori continueranno a goderne finchè non sia altrimenti provvisto.

Art. 8. . . . . . . Per ogni infrazione alle norme di servizio . . . . . . i Governatori potranno assoggettare gli uscieri, commessi od inservienti contemplati nel presente decreto alla ritenenza di una parte dei loro assegnamenti.

La ritenenza per le diverse infrazioni commesse in un anno non potrà eccedere l'ammontare di due mesi dello stipendio o salario annuale.

Una copia del Decreto che applica la pena della ritenenza sarà trasmessa al Ministero ed unita poi al mandato di pagamento, o salario che verrà ridotto in conformità del decreto stesso.

XIII. Si estendono a tutte le provincie le disposizioni del precedente decreto — Regio Decreto 28 *novembre* 1862, *N.* 1082.

Art. 1. Le disposizioni sancite dal nostro decreto del 23 dicembre 1859 n° 3804, per trattamento degli uscieri, commessi od inservienti addetti ai già uffici di Governo e delle intendenze sono estese ed applicate ai funzionari della stessa categoria in servizio nelle prefetture e sotto prefetture del Regno e negli archivi governativi, centrali e provinciali dipendenti dal Ministero dell'Interno colle modificazioni e colla graduazione determinata dall'unita tabella (2).

Art. 2. Gli individui che nel novello organico ottenessero posti con soldo inferiore a quello cui erano precedentemente provvisti, riceveranno un assegno personale pari alla differenza tra l'antico ed il nuovo soldo.

Art. 3. È derogata ogni disposizione contraria al presente decreto che avrà effetto dal primo gennaio prossimo venturo.

XIV. Si stabilisce la pianta numerica e i soldi degli uscieri, commessi ed inservienti delle prefetture e sotto-prefetture. — Decreto del Ministero dello Interno. — Torino, 23 *gennaio* 1863. — *(Estratto).*

Art. 1. Il numero complessivo degli uscieri, commessi ed inservienti delle prefet-

(1) Non si riporta la tabella qui indicata essendosi provveduto al numero e ai soldi degli uscieri col decreto ministeriale in data 23 giugno 1863 che si trova qui appresso al N. XIV.

(2) Non si riporta per essersi modificata posteriormente col decreto ministeriale che si trova al N. XIV.

Digitized by Google

ture e sotto-prefetture del Regno sarà di 799 ripartiti nelle varie classi nel modo seguente:

Uscieri capi con	L. 1200	N. 24
idem.	» 1000	» 35
Uscieri	» 900	» 100
Commessi	» 800	» 100
Idem.	» 700	» 100
Inservienti	» 600	» 250
Idem..	» 500	» 160

Art. 2. Ogni prefettura avrà oltre un usciere capo, un numero di uscieri, commessi ed inservienti non minore di cinque, e non maggiore di nove eccetto quelle di Firenze. Milano, Napoli e Palermo dove potrà tal numero essere portato a 14 oltre l'usciere capo.

Le sotto-prefetture ne avranno non meno di due e non più di tre . . . . . .

. . . .

IV. Si determinano le discipline degli impiegati delle prefetture e sotto-prefetture e si dànno norme pei diritti di segreteria. — Legge 16 novembre 1859, N. 3723. — (Estratto) (1).

Art. 4. I segretari capi degli uffici di Governo ed i segretari delle intendenze sono risponsabili del servizio di segreteria e di ogni cosa a questa affidata.

Art. 5. Gli applicati agli uffici di Governo e delle Intendenze non potranno aspirare al posto di sotto-segretario se non dopo superato un esame d'idoneità il quale comprenderà il rogito degli atti soggetti all'insinuazione.

Apposite istruzioni del Ministero dell'Interno stabiliranno il tempo ed i modi nei quali si dovrà procedere all'esame suddetto.

Art. 6. I segretari e sotto segretari degli uffici di Governo e delle Intendenze sono autorizzati a ricevere gli atti amministrativi dipendenti dal loro ufficio ancorchè soggetti all'insinuazione.

Art. 7. Per le scritture ed atti amministrativi contemplati nella tariffa *A* annessa alla presente legge e per le copie dei medesimi, saranno dovuti i diritti nella tariffa medesima stabiliti.

Art. 8. Il dieci per 100 di detti diritti sarà prelevato a favore degli impiegati di segreteria.

La metà di questo prelevamento sarà attribuita al segretario-capo o segretario e l'altra metà sarà divisa in parti eguali fra gli altri impiegati dell'ufficio.

Il rimanente sarà dovuto all'Erario nazionale.

Art. 9. Per la riscossione dei diritti medesimi si terrà in ogni segreteria un registro a madre e figlia in carta libera, conforme al modulo *C* annesso alla presente legge.

Questo registro sarà vidimato in ogni mezzo foglio dal Governatore o dall'Intendente.

Art. 10. Nessun diritto qualunque ne sia l'ammontare, potrà essere percepito senza essere contemporaneamente annotato nel registro di cui nell'articolo precedente e senza che ne sia pure contemporaneamente spedita quitanza dal percipiente e staccata dal registro stesso.

---

(1) Questa legge fu estesa a tutte le provincie del Regno collo articolo 5 del R. Decreto 7 settembre 1862, che si trova sotto quest'articolo al N. 1.

Se ne pubblica la sola parte riguardante il personale delle prefetture e sotto-prefetture, sopprimendo gli articoli riguardanti il numero, il soldo degli impiegati, le aspettative, i congedi, le disponibilità, ecc., perchè modificata dalle altre disposizioni che si trovano sotto il presente articolo.

Digitized by Google

I diritti percepiti dovranno essere annotati in calce o nel margine dell'atto o della copia, accennando in tutte lettere la somma esatta il numero d'ordine e la data della quitanza spedita.

L'annotazione sarà firmata dal percipiente.

Art. 11. Al fine d'ogni mese i segretari, prelevato il dieci per cento, e fattone il riparto a norma dell'art. 8, verseranno il rimanente dei diritti esatti nella Tesoreria.

Art. 12. I tesorieri spediranno per tali versamenti le quitanze in conto *Proventi della Direzione generale del tesoro* (1).

Art. 13. Agli uscieri che prestano il loro servizio per gli atti d' incanto e di deliberamento che seguono negli uffici del Governo e delle intendenze saranno dovuti i diritti stabiliti nella tariffa di cui all'art. 7. (Seguono i moduli.)

Tariffa dei diritti dovuti alle segreterie degli uffizii di Governo e delle intendenze, ed agli uscieri presso i medesimi stabiliti.

Art. 1. Per gli avvisi d'asta ossia tiletti per vendita od affittamento all'asta pubblica di stabili o mobili, per appalto di lavori pubblici o di somministranze, per affittamento di pedaggi ed altri simili, e per concessioni di qualunque natura si esigerà per ciascun avviso e per ogni foglio di due facciate di 25 linee di venti sillabe caduna . . . . L. » 40.

Se i tiletti si faranno stampare sarà solamente dovuto il diritto per lo scritto originale oltre il rimborso delle spese di stampa, ed un diritto di autenticazione per ciascuna copia di . . . . L. » 10.

Il numero dei tiletti da pubblicarsi sarà per ciascun atto determinato dal capo dell'uffizio.

Art. 2. Per gli atti di deliberamento di vendite, appalti, concessioni, affittamenti, o tranzasioni si esigerà:

sino alle	L.	100	. . .	L.	3 »
alle	»	300	. . .	»	4 50
alle	»	500	. . .	»	6 »
alle	»	1,000	. . .	»	9 50
alle	»	2,000	. . .	»	12 »
alle	»	5,000	. . .	»	18 »
alle	»	10,000	. . .	»	24 »
alle	»	25,000	. . .	»	36 »
alle	»	40,000	. . .	»	48 »
ed oltre non si potrà eccedere			. . . .	»	60 »

Art. 3. Per le dichiarazioni di aumento o diminuzione del decimo, o del vigesimo si esigerà, compresa la scritturazione della minuta. . . . . L. 3 »

Art. 4. Se in seguito ad aumento o diminuzione si farà un nuovo deliberamento non sarà più dovuto alcun diritto proporzionale, ma si esigerà soltanto per ciascun deliberamento un diritto fisso eguale a quello d'incanto.

Art. 5. Per le dichiarazioni di comando fatte entro i tre giorni successivi al deliberamento si esigerà la somma di . . . . L. 3. »

Nulla è dovuto per la dichiarazione di comando fatta nell'atto stesso di deliberamento.

Art. 6. Per la riduzione in istromento dei deliberamenti si riscuoterà:

Fino alle L. 1,000 . . . L. 3, — sino alle L. 3,000 . . . L. 6.

Per ogni maggior somma non si potrà eccedere la metà dell'emolumento fissato pel deliberamento.

Art. 7. Per gli atti di costituzione delle malleverie dei contabili, e per il ricevi-

(1) Modificato colla circolare che è al N. XVI sotto questo articolo.

Digitized by Google

mento delle fideiussioni sarà corrisposto un diritto eguale ai due terzi del diritto proporzionale fissato nell'art. 2.

Art. 8. Per gli atti di concessione di qualunque natura senza formalità di incanti sono dovuti gli stessi diritti stabiliti pel deliberamenti.

Art. 9. Per gli atti di consenso a cancellazione d'ipoteche, alla riduzione, alla surrogazione, ed al trasporto delle medesime, quando tale consenso sia prestato con atto speciale separato, si esigerà: sino alle L. 500 L. 3; sino alle L. 1,000 L. 4; sino alle L. 10,000 L. 6, 50, e per ogni maggior somma, o per un valore incerto L. 9.

Pel consenso prestato nell'atto stesso riguardo ad una sola obbligazione o debito ancorchè da più persone, od a favore di più obbligati, sarà dovuto un solo diritto fra tutti.

Se invece l'atto di consenso si riferirà alla cancellazione, riduzione, surrogazione o trasporto di più iscrizioni ipotecarie per debiti od obbligazioni distinte saranno dovuti tanti diritti, quante saranno le iscrizioni.

Art. 10. Per le note d'iscrizione ipotecaria fatte in dipendenza dei contratti stipulati nelle segreterie degli uffizi di Governo e delle intendenze si esigerà per caduna . . . . L. 1. »

Art. 11. Per i verbali di attestazioni giurate relative alle avarie di sale nei trasporti marittimi sarà dovuto il diritto di . . . . L. 2. »

Per la spedizione dei certificati sarà dovuto il diritto di centesimi 50 oltre quello di ricerca, se ne sarà il caso, a termini dell'art. 14 della presente.

Art. 13. Per le copie tanto degli atti soggetti all'insinuazione, quanto delle altre scritture e documenti qualunque, comprese le inserzioni, si esigerà per cadun foglio di due facciate di 25 linee di 20 sillabe caduna . . . . . . L. » 60

Per la copia destinata all'insinuazione nulla è dovuto rispetto agli atti pei quali è stabilito un diritto di rogito.

Art. 14. Per le ricerche negli archivi è dovuto, se non converrà impiegare più d'un'ora . . . . L. 1. »

Se più d'un'ora . . . . » 2. »

Il diritto di ricerca non potrà mai eccedere quest'ultima tassa qualunque sia il tempo impiegato.

Inoltre non sarà mai dovuto alcun diritto per la ricerca di scritture che abbiano meno di tre anni di data.

Art. 15. Nessun diritto sarà esatto per le ricerche fatte, per gli atti stipulati, e per le copie spedite nell'interesse dello Stato quando gli emolumenti per la natura del contratto dovrebbero essere intieramente a suo carico.

Art. 16. Nei casi in cui per la natura dei contratti o per ispeciale disposizione o patto le spese dovranno essere a carico comune delle parti contraenti non si esigerà la porzione dei diritti che ricadrebbero a carico dello Stato, e si riscuoterà soltanto quella dovuta dagli altri contraenti.

Art. 17. Per il rogito degli atti di cessione di terreni occupati in via d'espropriazione per utilità pubblica, e pei verbali di vendita del suolo di strade abbandonate non sarà dovuto alcun diritto.

Art. 18. Per gli atti di cauzione dei giovani soggetti alla leva, a termini del § 124 del Regolamento 31 marzo 1855, non saranno dovuti che i diritti di copia.

Art. 19. Per tutti gli atti soggetti all'insinuazione non contemplati specificamente nella presente tariffa saranno dovuti i diritti stabiliti nell'art. 2 della medesima.

Art. 20. Gli uscieri percepiranno a loro beneficio il diritto di L. 2 per ogni atto d'incanto.

XVI. Si trasmette un regolamento per la iscrizione e versamento dei diritti di segreteria. — Circolare del Ministero dell'Interno. — Ai Governatori ed Intendenti. — Torino, 16 novembre 1860.

In forza della legge 16 novembre 1859 i diritti che i segretari e sotto-segretari dei

Digitized by Google

gli uffizi di Governo e delle Intendenze di circondario riscuotono per le scritture e gli atti amministrativi, dovendo per la concorrente di nove decimi essere attribuiti all'Erario nazionale, saranno, a seguito delle determinazioni prese in Consiglio dei Ministri, versati nelle casse dello Stato, siccome prodotto del Ministero dello Interno, e non qual provento eventuale del Regio tesoro quale dianzi erasi indicato dell'art. 12 delle citata legge.

In conformità pertanto di siffatte disposizioni e dei successivi concerti presi col Dicastero delle finanze, il sottoscritto faceva compilare apposito regolamento per la riscossione e progressivo versamento del montare di siffatti diritti nelle forme ed epoche in esso regolamento divisate.

S. M. con Reale Decreto del 6 prossimo passato ottobre n. 4342 avendo sancito della sua approvazione il Regolamento anzi citato il sottoscritto si reca a debito di compiegarne alcuni esemplari ai signori Governatori provinciali ed Intendenti generali e di circondario con preghiera vogliano indilatamente disporre per la piena sua esecuzione.

A questo stesso fine gli trasmette colla presente un competente numero dei modelli stampati di quitanze, registri, e tabelle prescritte dallo stesso regolamento, e li prega di diramare le necessarie direzioni in conformità delle norme infra espresse.

Affinchè entro il più breve spazio possibile tutti i segretarii abbiano: — 1° A stabilire i registri come sovra prescritti; — 2° A disporre pel rilascio delle quitanze dei diritti prima d'ora riscossi; — 3° A fare le annotazioni d'ordine sui registri medesimi; — 4° A versare nella cassa provinciale il montare riscosso a tutto il 30 del corrente mese di novembre, avvertendo ove si fossero versate precedentemente a credito delle somme, di volerne far menzione nello stato di situazione, unendovi la relativa quitanza; — 5° Ad uniformarsi in progresso ed alla scadenza d'ogni mese alle stesse norme per siffatta contabilità, tracciate; — 6° E per ultimo a trasmettere a questo Ministero prima del giorno 10 d'ogni mese la tabella delle riscossioni e dei versamenti operati nel decorso del mese scaduto, e così successivamente di mese in mese, siccome dal Ministero di Finanze saranno contemporaneamente diramate analoghe istruzioni tanto agli Agenti Demaniali pel controllo delle riscossioni e versamenti, quanto ai tesorieri provinciali e di circondario pelle conseguenti scritturazioni e rilascio delle quitanze ai singoli segretari, così lo scrivente deve inoltre pregare i signori Governatori provinciali ed Intendenti generali e di circondario a voler, per quanto loro spetta tener la mano a secondare in tutto l'eseguimento di siffatte istruzioni, acciò per nessun verso l'andamento di un sì importante ramo di servizio non soffra nel suo esordire incaglio veruno.

Confida pertanto lo scrivente nell'esperimentata solerzia dei funzionarii suilodati.

XVII. *Si dànno norme per la riscossione dei diritti di segreteria. Regolamento approvato con Regio decreto* 2 *ottobre* 1860 *N.* 4372. — (*Estratto*).

Art. 1. I diritti stabiliti dagli articoli 7 e 20, tabelle *A* e *B* (1) della legge 16 novembre 1859, N. 3723, saranno riscossi dai titolari delle rispettive segreterie in conformità degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge stessa, e coll'osservanza delle seguenti disposizioni.

Art. 2. Per la riscossione dei diritti suaccennati ogni segreteria di Governo e

(1) La tabella *B* riguardando i diritti per gli atti giudiziarii di consigli di prefettura non si è pubblicata essendo stata soppressa la giurisdizione contenziosa di detti consigli.

Digitized by Google

d'intendenza, non che quella del Consiglio di Stato, terrà un registro di quitanze a madre-figlia in carta libera conforme al modulo n.° 1.

Questo registro sarà numerato progressivamente per ogni pagina e vidimato nell'ultima dal Governatore per le segreterie di Governo, dall'Intendente per quelle d'intendenze di circondario, e dal Vice-Presidente o da un Consigliere per la segreteria del Consiglio di Stato.

Art. 3. Nessun diritto, qualunque ne sia la natura o l'ammontare, potrà riscuotersi dai segretari senz'essere contemporaneamente inscritto nel registro di cui all'articolo precedente, e senza che siane rilasciata la relativa quitanza.

Art. 4. I diritti riscossi per qualsiasi atto o copia dovranno sempre essere notati in calce od in margine dei documenti stessi, indicandovi la somma riscossa, il numero d'ordine e la data della corrispondente quitanza. L'annotazione sarà firmata dal percipiente.

Art. 5. Le parcelle delle spese, delle quali i privati e le amministrazioni in fine di causa chiedessero il rimborso, dovranno essere corredate dalle relative quitanze.

In caso di smarrimento giustificato delle quitanze figlie, il segretàrio detentore del registro dovrà, ove richiesto, spedirne un duplicato mediante le opportune annotazioni sulla matrice.

Per tale spedizione il segretario percepirà il diritto di centesimi venti se si tratta del registro corrente, e di centesimi trenta ove questo sia già archiviato.

Art. 6. Il registro prescritto dall'articolo 2 sarà dai segretarii addizionato giorno per giorno coi debiti riporti di pagina in pagina sino alla fine d'ogni mese, con il riepilogo per ogni mese fino al termine dell'anno.

Art. 7. Nell'antipenultimo giorno d'ogni mese i segretarii verseranno i nove decimi dell'intera somma riscossa nella tesoreria del rispettivo circondario in conto proventi del Ministero Interni, applicando il versamento all'esercizio finanziere cui si riferisce la fatta riscossione.

L'altro decimo sarà dal segretario ripartito a tenore degli articoli 8 e 11 della legge succitata.

Art. 8. I tesorieri dello Stato riceveranno tali somme in conto proventi del Ministero Interni, e ne rilascieranno analoga quitanza, in conformità delle istruzioni che saranno loro impartite dal Ministero delle Finanze.

Art. 9. Nei primi otto giorni d'ogni trimestre i segretari dovranno esibire il registro al controllo dei rispettivi loro capi nominati all'art. 2, i quali ne accerteranno la regolare tenuta, il montare delle riscossioni e dei versamenti fatti nel trimestre precedente mediante succinto verbale da essi firmato in contradittorio del segretario, a tergo della pagina portante l'ultima quitanza del trimestre verificato.

Art. 10. Nei primi cinque giorni d'ogni mese i segretari compileranno e trasmetteranno direttamente al Ministero dell'Interno in doppio originale uno stato conforme al modulo n. 2 indicante le riscossioni ed i versamenti fatti nel mese precorso, non che il fondo rimanente in cassa.

A corredo di questo stato, visto dal rispettivo capo, saranno poste le quitanze di tesoreria riportate nel mese stesso.

Art. 11. Il Ministero dell'Interno, verificati gli stati sovra prescritti, ne ritiene un doppio colle quitanze di tesoreria, rimanda l'altro ai rispettivi segretari munito del suo visto per ricevuta delle quitanze, e quindi forma un quadro riassuntivo (modulo n. 3) delle riscossioni e dei versamenti operati da ciascun segretario.

Da siffatto quadro riassuntivo lo stesso Ministero desume l'ammontare complessivo delle somme riscosse e da inscriversi fra gli altri prodotti del Ministero nello stato mensile generale che suolsi trasmettere per l'occorrente parificazione al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro), ed in cui sono descritti sia complessivamente che ripartitamente i versamenti operati da ciascun segretario.

Art. 12. L'esercizio finanziere comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre d'ogni anno per quanto riguarda le riscossioni; si potranno però pei primi sei mesi

Digitized by Google

dell'anno successivo eseguire versamenti nelle tesorerie con applicazione all'esercizio anteriore onde operare il saldo della contabilità relativa all'anno precorso.

Però nei primi sei mesi dell'anno i segretari dovranno dare il loro conto o stato mensile anche per l'esercizio dell' anno anteriore, a meno che non ne risulti già saldata la contabilità relativa.

Art. 13. I diritti delle segreterie sovra indicati dovranno figurare nel bilancio attivo dello Stato, e formeranno oggetto di una speciale categoria fra quelle afferenti al Ministero dell'Interno,

Art. 14. Spirato l'esercizio finanziere, ossia entro i primi dieci giorni di luglio di ogni anno, ciascun segretario formerà il conto della propria segreteria per tutto l'esercizio chiuso (modulo n. 4), e lo trasmetterà direttamente al Ministero Interni, previa vidimazione dei rispettivi capi nominati all'art. 2 del presente.

Art. 15. . . . .

Art. 16. I segretari sono obbligati di riscuotere i diritti tutti prima di autenticare gli atti e le copie, o di versarli, riceverli in deposito e darvi corso od esecuzione qualsiasi, altrimenti s'intenderà che ne abbiano fatto debito proprio, e dovranno senz'altro darsene caricamento sul registro.

I segretari sono altresì risponsabili dei diritti ommessi o non riscossi per loro incuria, e delle insufficienze di riscossione, salvo si tratti d'interpretazione di tariffa.

Art. 17. In caso di temporanea o definitiva cessazione d'esercizio per congedo, malattia, traslocazione e ritiro, i registri e le carte contabili, gli stati, la corrispondenza e le istruzioni relative a questo servizio dovranno, previo inventario, essere consegnate al segretario successore definitivo o provvisorio.

Quest' inventario sarà formato dal funzionario cessante e da quello entrante, e sarà formato a triplice originale, uno dei quali sarà trasmesso al Ministero Interni, un altro al segretario che cessa, ed un terzo a quello che subentra.

Sarà pure contemporaneamente formato tra i due segretari un conto di cassa parimenti a triplo originale da unirsi all'inventario sovra prescritto.

Art. 18. È severamente richiamata l'osservanza del disposto dagli articoli 15 e 16 della legge sul bollo in data 9 settembre 1854 quanto alle sillabe e linee cui deve contenere ogni pagina delle copie che vengono spedite (1).

Art. 19. In caso di contravvenzione a questa disposizione, oltre le pene comminate dalla detta legge, potrà del pari farsi luogo alla sospensione del segretario.

Art. 20. Per le ommissioni di caricamento di qualunque somma riscossa dai segretari per conto del pubblico tesoro sarà punito colla pena pecuniaria uguale al triplo della somma riscossa e non portata a registro, e non mai però minore di lire due per ogni singolo diritto ommesso.

Art. 21. Ogni altra trasgressione alle discipline e disposizioni degli articoli precedenti per parte dei segretari sarà punita colla loro sospensione a tempo dell'impiego, ed eziandio colla destituzione, secondo le circostanze e la gravità dei casi, senza pregiudizio delle pene incorse pei fatti previsti dalle leggi penali comuni.

Art. 22. Qualunque ufficiale pubblico cui fosse presentato od altrimenti pervenisse alcuno degli atti e copie mancanti dell'annotazione prescritta dall' articolo 10 della legge 16 novembre 1859, dovrà tosto darne avviso ai rispettivi capi d'amministrazione nominati all'articolo 2 del presente, inviando loro quando sia possibile senza pregiudicio delle parti, i detti atti e copie onde abbiano a promuovere l'applicazione delle pene sovr'accennate.

Art. 23. I capi d'amministrazione nominati all'articolo 2 del presente sono espressamente incaricati di esercitare la loro sorveglianza diretta sull'andamento di que-

---

(1) La tassa sul bollo essendo oggetto di una legge posteriore che è quella del 21 aprile 1862, n. 586 bisogna alle indicazioni di questo articolo sostituire quella degli articoli 5, 14 e 15 di detta legge del 1862.

Digitized by Google

sta parte di servizio, e dovranno all'uopo reprimere gli abusi e le mancanze dei segretari, denunciandole anche al Ministero dell' Interno, secondo la gravità dei casi, e promuovendo l'applicazione delle pene determinate dal presente regolamento.

Art. 24. Il Ministro delle Finanze potrà dal canto suo far operare da' suoi agenti quelle verificazioni che crederà del caso presso le segreterie, determinandone il modo e le epoche.

Per tali verificazioni però saranno preventivamente presi gli opportuni concerti fra i due Dicasteri dell'Interno e delle Finanze, affinchè le autorità governative provinciali e di circondario, o chi per esse, abbiano ad intervenirvi personalmente e prestarvi il loro concorso per quanto sarà necessario.

Art. 25. Il Ministro degli Affari Interni provvederà le stampe ed i registri prescritti da questo regolamento dietro la proporzionata domanda che gliene faranno i segretari una sola volta all'anno. (Seguono i moduli.)

XVIII. Si dichiara che appartengono allo erario senza eccezione i nove decimi dei diritti di segreteria. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Governatori ed Intendenti. — Torino, 13 *marzo* 1860.

Consta al Ministero che alcuni segretari degli uffici di Governo e delle intendenze, esitando a penetrarsi dell'innovazione portata dalla legge 16 novembre 1859, n.3723, in ordine all'applicazione dei diritti di segreteria, si credono fondati in ragione di esimersi dall'osservanza del disposto degli articoli 8, 9, 10 e 11 di detta legge e d'appropriarsi intieramente a loro profitto (e non già il solo decimo) i diritti per quegli atti che non sono nominativamente enunciati nella annessa tariffa. Così, a cagion d'esempio, v'ha taluno dei signori segretari cui parve di poter fare suoi i diritti sugli atti per vendita di tagli di boschi comunali, che, a senso dell'articolo 124 della legge 23 ottobre 1859, può l'Intendente far seguire nel suo ufficio, e ciò appoggiandosi alla considerazione che nella sovracitata legge 16 novembre non si sia fatta menzione degli atti suddetti.

Anzitutto è da avvertire che non regge questa considerazione, quando si ponga mente che nella tariffa annessa a detta legge sono benissimo tassati gli atti d'incanto e deliberamento in genere sebbene non sieno specificati quelli per taglio di boschi comunali. Solamente è a ritenere che per ragione particolare, il legislatore ha voluto a riguardo di questi ultimi che non già la tariffa generale, ma quella fosse osservata vigente pei Segretarii comunali.

Volle cioè che l'esercizio della facoltà ammessa con l'art. 124 della legge municipale a mero esclusivo interesse dei Comuni, non portasse a loro il danno cui sarebbero stati soggetti quando avessero dovuto pagare per gli atti seguiti nell'ufficio d'intendenza un diritto superiore a quello che si sarebbe richiesto se l'atto si fosse ricevuto dal segretario comunale. Volle ancora il legislatore toglier di mezzo ogni sfavorevole interpretazione, che sarebbesi potuto dare all'esercizio della accennata facoltà, quando si avesse argomento di credere, che il ricevimento degli atti sottratti dalla competenza del segretario comunale per deferirli alla segreteria dell' Intendenza torni a tutto profitto del titolare di questa.

Non è quindi assistita in ragione, tanto nel caso concreto, quanto in tutti gli altri casi simili, la eccezione che i segretari di Governo e delle intendenze cercano d'introdurre contro il principio generale stabilito dalle nuove leggi, le quali hanno inteso di devolvere all'Erario nazionale i nove decimi di tutti i diritti, che per gli atti amministrativi o per quelli del Contenzioso sono riscossi nelle segreterie medesime e ciò senza alcuna distinzione, mentre per qualunque siasi atto cui addiviene il segretario nell'esercizio delle sue funzioni ha già un corrispettivo nello stipendio, che con più larga misura gli fu accordato dalle nuove leggi e non può pretendere a compensi diversi da quelli accordati agli altri impiegati amministrativi.

Digitized by Google

Ad evitare pertanto una interpretazione contraria allo spirito, non meno che alla parola della legge 16 novembre sopracitata e pregiudicievole all'Erario Regio, riesce opportuno che i signori Governatori ed Intendenti di circondario rendano informati i segretari del loro ufficio delle presenti istruzioni, ponendoli in avvertenza, che nessun diritto possono essi riscuotere per gli atti cui addivengono nell'esercizio delle loro funzioni senza uniformarsi al disposto dell'art. 10 della legge medesima a pena di essere considerati in contravvenzione.

XIX. Si dispone l'invio di dichiarazioni negative pei mesi in cui non vi siano entrate per diritti di segreteria. — Circolare del Ministero dello Interno ai Prefetti. — Torino, 3 febbraio 1865.

Spesso avviene, che pei mesi nei quali non si verifica alcun introito o versamento per diritti di segreteria presso qualche prefettura o sotto-prefettura, il Ministero scrivente non riceve alcun cenno del nessun introito verificatosi, come pure avviene spesso che da alcuno di detti Uffici sia trasmesso lo stato negativo in doppio esemplare.

A raggiungere pertanto la necessaria uniformità, e per ottenere il duplice scopo d'un sensibile risparmio di stampati e della necessaria comunicazione al Ministero del non avvenuto introito, il sottoscritto crede opportuno di determinare che a cominciare dalla prima contabilità dell'esercizio 1865, ossia dal mese di gennaio in avanti, in quei mesi, nei quali presso qualche prefettura o sotto-prefettura non si verificassero introiti o versamenti per diritti di segreteria, si abbia a trasmettere al Ministero una dichiarazione negativa, stesa su foglio separato e firmata dal segretario incaricato di tali proventi. Questa dichiarazione verrà accompagnata al Ministero con nota d'ufficio.

Il sottoscritto è persuaso che questa pratica verrà puntualmente seguita, importando assai, per la compilazione dei mensuali rendiconti, di conoscere con certezza quali uffici abbiano dati degl'introiti, e quali non ne abbiano dato alcuno, e gradirà intanto un cenno di ricevuta della presente.

XX. Si determinano gli assegni per le spese d'ufficio per le prefetture e per le sotto-prefetture del Regno. — Regio Decreto 6 giugno 1863.

Art. 1. È approvata l'annessa tabella che stabilisce gli assegni per le spese d'ufficio per le prefetture e per le sotto-prefetture del Regno, firmata d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno. Essa sarà applicata dal 1° luglio in poi.

Art. 2. Per le spese di cui è parola nell'articolo precedente saranno fatte anticipazioni ai Prefetti e Sotto-Prefetti sul fondo allogato nel bilancio del Ministero dell'Intero e nei limiti stabiliti dalla mentovata tabella. Ciascuno ufficio dovrà dare conto delle spese fatte secondo le norme generali della contabilità dello Stato.

Digitized by Google

TABELLA

degli assegnamenti per le spese d'Ufficio delle Prefetture e Sotto-Prefetture (1)

PREFETTURE	SOTTO-PREFETTURE	ASSEGNO ANNUALE Prefetture	Sotto-Prefetture	OSSERVAZIONI
Abruzzo Cit. . .	. . . .	5000 »	»	
	Lanciano	»	1200 »	
	Vasto	»	1000 »	
Abruzzo Ultra 1°	. . . .	4500 »	»	
	Penne	»	1000 »	
Abruzzo Ultra 2°	. . . .	5000 »	»	
	Solmona	»	1000 »	
	Avezzano	»	800 »	
	Cittaducale	»	600 »	
Alessandria . . .	. . . .	7500 »	»	
	Acqui	»	1800 »	
	Asti	»	2000 »	
	Casale	»	2000 »	
	Novi	»	1500 »	
	Tortona	»	1200 »	
Ancona	. . . .	5000 »	»	
Arezzo	. . . .	5000 »	»	
Ascoli	. . . .	4000 »	»	
	Fermo	»	2000 »	
Basilicata	. . . .	6000 »	»	
	Lagonegro	»	1000 »	
	Matera	»	1000 »	
	Melfi	»	1000 »	
Benevento	. . . .	4500 »	»	
	Cerreto.	»	800 »	
	S Bartolomeo in Galdo	»	800 »	
Bergamo	. . . .	6000 »	»	
	Treviglio	»	1500 »	
	Clusone	»	1000 »	
Bologna	. . . .	10500 »	»	Comprese le spese per l'ufficio di Questura.
	Imola	»	1100 »	
	Vergato	»	900 »	
Brescia	. . . .	7500 »	»	
	Chiari	»	1300 »	
	Breno	»	1100 »	
	Salò	»	1100 »	
	Castiglione	»	1600 »	
	Verolanuova.	»	1000 »	
	Da riportarsi L.	70500 »	31300 »	

(1) La somma fissata nella tabella approvata col Real Decreto 6 giugno 1863 per le spese di ufficio e lavori straordinari degli impiegati venne ridotta del 10 per 0[0 nel bilancio del Ministero dell'Interno pel 1865 approvato con la legge 29 marzo 1865.

Digitized by Google

PREFETTURE	SOTTO-PREFETTURE	ASSEGNO ANNUALE Prefetture	Sotto-Prefetture	OSSERVAZIONI
	Riporto... L.	70500 »	31300 »	
Cagliari	. . . .	6000 »	»	
	Iglesias	»	1000 »	
	Lanusei	»	1200 »	
	Oristano.	»	2000 »	
Calabria Citra .	. . . .	6000 »	»	
	Castrovillari.	»	1200 »	
	Paola	»	1000 »	
	Rossano	»	800 »	
Calabria Ultra 1ª	. . . .	4000 »	»	
	Gerace.	»	1000 »	
	Palmi	»	800 »	
Calabria Ultra 2ª	. . . .	6000 »	»	
	Monteleone	»	1200 »	
	Nicastro.	»	800 »	
	Cotrone	»	800 »	
Caltanissetta . .	. . . .	3800 »	»	
	Piazza.	»	800 »	
	Terranuova	»	600 »	
Capitanata	. . . .	6000 »	»	
	Sansevero.	»	1200 »	
	Bovino	»	600 »	
Catania	. . . .	8000 »	»	Comprese le spese per l'ufficio di Questura.
	Caltagirone	»	1200 »	
	Nicosia	»	1000 »	
	Acireale	»	1200 »	
Como	. . . .	6000 »	»	
	Varese.	»	2000 »	
	Lecco	»	2000 »	
Cremona	. . . .	6000 »	»	
	Crema.	»	1500 »	
	Casalmaggiore. . . .	»	2000 »	
Cuneo	. . . .	7500 »	»	
	Alba.	»	2000 »	
	Mondovì.	»	2000 »	
	Saluzzo	»	2000 »	
Ferrara	. . . .	6500 »	»	Id. Id.
	Cento	»	700 »	
	Comacchio.	»	500 »	
Firenze	. . . .	14000 »	»	
	Pistoia.	»	2000 »	
	S. Miniato.	»	2000 »	
	Rocca S. Casciano. .	»	800 »	
Forlì	. . . .	4000 »	»	
	Cesena.	»	1500 »	
	Rimini.	»	1500 »	
Genova	. . . .	10000 »	»	Id. Id.
	Albenga	»	1100 »	
	Chiavari.	»	2000 »	
	Levante	»	1500 »	
	Savona	»	1500 »	
Girgenti	. . . .	4500 »	»	
	Bivona.	»	1000 »	
	Sciacca	»	1000 »	
	Da riportarsi L.	168800 »	80300 »	

Digitized by Google

PREFETTURE	SOTTO-PREFETTURE	ASSEGNO ANNUALE		OSSERVAZIONI
		Prefetture	Sotto-Prefetture	
	Riporto L.	168800 »	80300 »	
Grosseto		4000 »	»	
Livorno		6000 »	»	
	Isola d'Elba	»	600 »	
Lucca		7000 »	»	
Macerata		4000 »	»	
	Camerino	»	1000 »	
Massa Carrara		3000 »	»	
	Castelnuovo di Garf.a	»	800 »	
	Pontremoli	»	800 »	
Messina		8000 »	»	Comprese le spese per l' ufficio di Questura.
	Castroreale	»	800 »	
	Patti	»	800 »	
	Mistretta	»	600 »	
Milano		20000 »	»	Id. Id.
	Lodi	»	2000 »	
	Monza	»	2000 »	
	Gallarate	»	2000 »	
	Abbiategrasso	»	1800 »	
Modena		6000 »	»	
	Mirandola	»	1300 »	
	Pavullo	»	1400 »	
Molise		5000 »	»	
	Isernia	»	1200 »	
	Larino	»	1000 »	
Napoli		17500 »	»	Id. Id.
	Castellamare	»	1500 »	
	Casoria	»	1200 »	
	Pozzuoli	»	1000 »	
Novara		7500 »	»	
	Biella	»	2000 »	
	Ossola	»	700 »	
	Pallanza	»	1000 »	
	Valsesia	»	600 »	
	Vercelli	»	2000 »	
Noto		4500 »	»	
	Modica	»	1000 »	
	Siracusa	»	1000 »	
Palermo		12500 »	»	Id. Id.
	Termini	»	1200 »	
	Cefalù	»	800 »	
	Corleone	»	800 »	
Parma		4000 »	»	
	Borgo S. Donnino	»	1600 »	
	Borgotaro	»	700 »	
Pavia		7500 »	»	
	Bobbio	»	700 »	
	Lomellina	»	2000 »	
	Voghera	»	2000 »	
Pesaro-Urbino		4000 »	»	
	Urbino	»	1800 »	
Piacenza		4200 »	»	
	Fiorenzuola	»	1500 »	
Pisa		6000 »	»	
	Volterra	»	1500 »	
Porto Maurizio		2400 »	»	
	San Remo	»	1200 »	
	Da riportarsi L.	301900 »	126200 »	

Digitized by Google

PREFETTURE	SOTTO-PREFETTURE	ASSEGNO ANNUALE		OSSERVAZIONI
		Prefetture	Sotto-Prefetture	
	Riporto... *L.*	301900 »	126200 »	
Principato Cit.re	. . . .	8000 »	»	
	Sala.	»	1000 »	
	Campagna.	»	1000 »	
	Vallo	»	1200 »	
Principato Ultra	. . . .	6000 »	»	
	Ariano	»	1000 »	
	S.Angelo de'Lombar.i	»	1200 »	
Ravenna	. . . .	4000 »	»	
	Lugo	»	1200 »	
	Faenza	»	1400 »	
Reggio (Emilia) .	. . . .	4000 »	»	
	Guastalla	»	1200 »	
Sassari	. . . .	4000 »	»	
	Alghero	»	700 »	
	Nuoro	»	1000 »	
	Ozieri	»	700 »	
	Templo	»	500 »	
Siena	. . . .	5000 »	»	
	Montepulciano. . . .	»	2000 »	
Sondrio	. . . .	2100 »	»	
Terra di Bari. .	. . . .	6000 »	»	
	Barletta	»	1500 »	
	Altamura	»	1000 »	
Terra di Lavoro	. . . .	8000 »	»	
	Nola	»	1200 »	
	Gaeta	»	1200 »	
	Sora.	»	1200 »	
	Piedimonte	»	800 »	
Terra d'Otranto	. . . .	6000 »	»	
	Taranto	»	1200 »	
	Gallipoli	»	1200 »	
	Brindisi	»	1000 »	
Torino	. . . .	10000 »	»	Comprese le spese per l' ufficio di Questura.
	Aosta	»	1600 »	
	Ivrea	»	2000 »	
	Pinerolo	»	2000 »	
	Susa	»	1700 »	
Trapani	. . . .	4000 »	»	
	Alcamo	»	1000 »	
	Mazzara	»	1000 »	
Umbria	. . . .	8000 »	»	
	Spoleto	»	1400 »	
	Rieti	»	1500 »	
	Foligno	»	1100 »	
	Terni	»	1200 »	
	Orvieto	»	800 »	
	L.	377000 »	165900 »	
	»	165900 »		
	L.	542900 »		

Digitized by Google

XXI. Si dichiara a quali esiti son destinati i fondi assegnati per ispese d'ufficio — Circolare del Ministero dello interno ai Prefetti e Sotto-Prefetti delle antiche provincie Lombardia, Emilia, Marche ed Umbria. — Torino, 18 *marzo* 1863.

Coll'assegno annuo che il Governo fornisce alle prefetture e sotto-prefetture per le desse d'ufficio debbonsi soddisfare solamente quelle di lume, fuoco, oggetti di cancelleria, stampe e stampati.

Ciononostante questo Ministero ha verificato che taluno dei Prefetti e Sotto-Prefetti è solito di comprendere nei resoconti annuali esiti estranei, quantunque in minime proporzioni, come sono appunto acquisti e riparazioni di mobili, manutenzione di locali, spese per porta lettere, trasferte, gratificazioni, sussidi ecc., delle quali per ciascuna v'ha un diverso capitolo nel bilancio di questo Ministero.

Tale confusione, mentre si oppone alle norme di buona contabilità, ingenera da una parte indugio nell'esame e nella liquidazione dei resoconti testè detti, e dall'altra dà luogo a reclami dei provveditori.

Questo Ministero quindi è in debito di richiamare i signori Prefetti e Sotto-Prefetti alla scrupolosa osservanza dei regolamenti generali di contabilità, comprendendo nel resoconto delle *spese d'ufficio* i soli esiti menzionati nel primo periodo, e facendo per gli altri pervenire a questo Ministero separati rapporti.

XXII. Si dichiara che cogli assegni per le spese di ufficio si deve provvedere ai bisogni delle questure e delegazioni di pubblica sicurezza. — Circolare del Ministero dello Interno ai Prefetti e Sotto-Prefetti. — Torino, 30 *giugno* 1863.

Con Decreto Reale dei dì 6 del volgente giugno, (1) che verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e di cui le sarà inviata copia non appena verrà compiuta la stampa, è stata approvata una nuova tabella, con la quale a cominciare dal dì 1° luglio 1863, vengono stabiliti nuovi assegnamenti per le spese d'ufficio delle prefetture e sotto-prefetture del Regno.

Il sottoscritto nutre viva fiducia che, riducendosi le spese mentovate esclusivamente a quelle di lume, fuoco, oggetti di cancelleria e stampe, giusta le Ministeriali istruzioni contenute nella circolare de'18 marzo ultimo, n. 59, (2) il fondo annuale per tale obbietto ora assegnato a cotesto ufficio in L................ sia per tornare non pure bastevole ai bisogni, ma capace di risparmi al finire d'ogni anno.

È bene però avvertire che con l'assegno medesimo deve sopperirsi ai bisogni delle questure e delegazioni di pubblica sicurezza, che, a norma delle istruzioni in vigore, estese anche alle provincie meridionali, fanno parte integrante delle prefetture e sotto-prefetture; e che questo Ministero non disporrà il pagamento dei trimestrali abbuonconti, se pria da cotesto ufficio al cader d'ogni trimestre non gli sia fatto pervenire un quadro sinottico, non giustificato, delle spese eseguite durante tal periodo di tempo, e ciò indipendentemente dal conto documentato che, a norma delle disposizioni di contabilità generale sulla materia, non meno che dell' articolo 2 del sullodato Real Decreto, debbesi inviare alla fine dell'esercizio.

XXIII. Si dichiara non doversi dare in appalto le forniture di cancelleria negli uffici i quali debbono dar conto dei fondi destinati a tali esiti. — Circolare del Ministero dello Interno ai Prefetti e Sotto-Prefetti. Torino, 9 *maggio* 1864.

La Regia Corte dei conti nel riesame dei resoconti delle spese di ufficio delle prefetture e sotto prefetture, pe' decreti di pagamento da registrare, ha osservato essere illegale e manifestamente tendente ad eludere le massime di contabilità in vigore,

(1) Vederlo sotto il N. XX.
(2) Vederla sotto il N. XXI.

Digitized by Google

il fatto di darsi in appalto le forniture di cancelleria presso uffizi, che di cotali esiti debbon render conto.

Il sottoscritto avendo trovati siffatti rilievi posti a ragione, ad evitare ogni obbiezione per lo avvenire, prega la S. V. di volervisi uniformare, ed amministrare il fondo delle spese d'ufficio col metodo dell'economia, ma nella piena libertà di quelle forme, e di quegl'intendimenti che Ella crederà più opportuni a conseguire il maggior possibile risparmio.

XXIV. Si raccomanda di notare nel rendiconto delle spese d'ufficio anche l'entrata e non trasmettere solo la nota degli esiti. — Circolare del Ministero dello Interno ai Prefetti e Sotto-Prefetti. — Torino 25 maggio 1865.

Dai quadri sinottici delle spese d'ufficio sostenute nel 1° trimestre scorso, che pervengono dalle prefetture e sotto-prefetture a termini della circolare 30 giugno 1863, n. 101, (1) scorgesi che in molti di essi non è dato conto che del semplice esito, e manca il ragguaglio tra l'entrata e l'esito del trimestre, per iscorgere a prima giunta se siavi stato risparmio od eccedenza nella spesa.

Il perchè il sottoscritto reputa opportuno di pregare i signori Prefetti Sotto-Prefetti a compiere i quadri in parola col confronto della somma erogata nelle provviste con quella esatta nel trimestre, notando la differenza in più o in meno, e i motivi della eccedenza che possa verificarsi per quelle determinazioni che il Ministero crederà di dettare sul proposito.

XXV. Si dispone che debbonsi rilasciare dalle prefetture ricevute per le carte che a quelli uffici spediscono le direzioni demaniali. — Circolare del Ministero dello Interno ai Prefetti — Torino, addì 18 giugno 1863.

Onde provvedersi all'esecuzione del R. Decreto 17 luglio 1862, relativo all'ordinamento dell'amministrazione del demanio e delle tasse, sonosi compilate dal Ministero delle finanze le piu minute istruzioni sotto la data 4 maggio scorso, fra le quali leggesi, all'art. 72, quanto segue :

« Il registro per le consegne o spedizioni delle lettere di uffizio serve per annotarvi le carte e le lettere o pacchi che si consegnano alla Posta o agli altri uffizi o alle parti. Nessuna lettera, carte o pacco d'ufficio può essere asportato dalle direzioni, se prima non è inscritto sopra il detto registro ; fatta la consegna sarà ritirata ricevuta da apporsi nella colonna all'uopo aperta sul registro medesimo. »

Tali disposizioni mirano evidentemente ad impedire per quanto è possibile il caso di smarrimento delle carte e documenti che per affari di servizio debbono trasmettersi dalle direzioni demaniali ad altri uffizi o a privati, e a determinare perciò in maniera non equivoca la responsabilità delle persone o degli uffizi , per di cui negligenza potrebbe ripetersi il già tante volte lamentato inconveniente della dispersione di scritture importanti riferibili a diritti dello Stato.

E però il sottoscritto rivolgesi ai signori Prefetti invitandoli a disporre la formazione del modulo della ricevuta, che dovrà essere rilasciata nell'atto in cui saranno dagli agenti delle direzioni demaniali consegnate le scritture o le note loro dirette, e a deputare un impiegato dal quale dovrà essere la stessa sottoscritta con la distinzione dei documenti onde componesi ciascuno degli incartamenti che si trasmettono, e della natura ed oggetto dei medesimi, a dare infine, ove d'uopo ne sia, analoghe istruzioni agli uffici da loro dipendenti.

---

(1) Vederla sotto il N. XXII.

Digitized by Google

TITOLO II.

Dell'Amministrazione Comunale.

CAPITOLO I. — DEL COMUNE.

ART. 10. Ogni Comune ha un Consiglio comunale ed una Giunta municipale.

Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.

Più Comuni possono prevalersi dell'opera di uno stesso segretario, ed avere un solo archivio.

Legge del 1859. — Art. 11 Conforme.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 1. Ogni Comune è rappresentato da un consigliere e da un magistrato composto da un gonfaloniere e da priori: gonfaloniere e priori che sono pur essi parte del Consiglio generale.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si dichiara che ai segretari comunali non spetta indennità alcuna per gli atti di polizia giudiziaria che compiono. — Circolare del Ministero delle Finanze alle direzioni demaniali delle Provincie Napoletane e Siciliane. — Torino 20 *dicembre* 1862.

Fu proposto il dubbio se sia dovuta retribuzione ai segretari comunali per gli atti di polizia giudiziaria che compiono nei Comuni non capoluoghi di mandamento, e quindi se sia da ritenersi in vigore o no il Rescritto Sovrano del 16 febbraio 1820, nonchè la Circolare del 12 aprile stesso anno N° 412, non ostante la pubblicazione del Regio Decreto 16 febbraio 1862 sul nuovo ordinamento giudiziario.

Tale dubbio è stato risolto nel senso che ai detti segretari non possa competere verun diritto verso l'erario nazionale per gli atti in parola. Poichè a termini dell'art. 27 della legge sull'ordinamento giudiziario pubblicata col citato Reale Decreto le funzioni attribuite in codeste provincie ai supplenti giudiziari sono quelle principalmente che nelle altre provincie del Regno vengono dal Codice di Procedura Penale demandate ai Sindaci.

Digitized by Google

Ora siccome per gli atti di Polizia Giudiziaria cui addivengono i Sindaci, non è dovuto alcun onorario ai segretarii comunali che loro prestano assistenza, così vuolsi conchiudere che neppure ai segretari comunali di codeste provincie è dovuto alcun diritto per gli atti della specie.

Codesta direzione cui si partecipa la risoluzione delle dubbiezze anzidette avrà cura di darne notizia ai dipendenti ricevitori ad opportuna loro norma, perchè si rifiutino all'evidenza di soddisfare le tasse che per avventura venissero ordinate ai riguardo, soggiungendo ai medesimi che per cura del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti furono pur diramate conformi istruzioni sullo argomento ai Presidenti e Procuratori generali delle Corti d'appello di codeste provincie con incarico di portarle a conoscenza delle autorità giudiziarie.

Giurisprudenza italiana.

1. Avendo il Ministero dell'Interno proposto con nota 19 ottobre 1861 al Consiglio di Stato il quesito: se a sensi di legge possano i Comuni stabilire l'uffizio comunale fuori del proprio territorio; il Consiglio fu d'avviso negativo, avvertendo però che l'applicazione di questo principio non abbia necessariamente a spingersi al punto di obbligare a conformarvisi quei Comuni che per preesistente provvedimento si trovassero a tal riguardo in uno stato eccezionale. (Parere 26 ottobre 1861.)

2. Il segretario comunale a termini dell'articolo 87 è di nomina del Consiglio che non ha dalla legge limite alcuno nella scelta. (Consiglio di Stato 31 gennaio 1862, ricorso di Martino).

3. Il segretario ancorchè non legato da alcuna convenzione speciale non può essere licenziato istantaneamente senza diffidamento preventivo e senza una corrispondente indennità. (Consiglio di Stato 4 giugno 1861, Comune di Ronco contro Giovando.)

NB. Vedere le massime riguardanti gli impiegati comunali che si applicano anche ai segretari comunali e che sono sotto l'art. 87.

Art. 11. Il Consiglio è composto:

Di 80 membri nei Comuni che hanno una popolazione superiore a 250 mila abitanti;

Di 60 membri nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60 mila abitanti;

Di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30 mila abitanti;

Di 30 membri nei Comuni la cui popolazione supera i 10 mila abitanti;

Di 20 in quelli che supera i 3,000,

Di 15 membri negli altri;

E di tutti gli eleggibili, quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Legge del 1859. — Art. 12. Il Consiglio è così composto:

Di 60 membri nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60 mila abitanti;

Di 40 membri in quelli la cui popolazione supera i 30,000 abitanti;

Di 30 ne'Comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;

Di 20 in quelli che supera i 3,000 abitanti;

Di 15 negli altri;

Digitized by Google

E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello di sovra fissato.

Regolamento comunale toscano 1859. — Art. 7. Il numero dei priori e Consiglieri che oltre il Gonfaloniere formano la rappresentanza comunale è determinato in ragione della popolazione del circondario di ogni Comune e nelle seguenti proporzioni:

a) Nei Comuni ove la popolazione non supera i 2,000 abitanti, i priori son tre ed i consiglieri sei;

b) Ove gli abitanti sono più di 2,000 ma non oltrapassano i 5,000, i priori sono quattro ed i consiglieri otto;

c) Ove gli abitanti sono più di 5,000 ma non superano i 10,000, i priori sono cinque e i consiglieri dieci;

d) Ove gli abitanti sono più di 10,000 ma non oltrepassano i 15,000, i priori sono sei ed i consiglieri dodici;

e) Ove gli abitanti sono più di 15,000 ma non superano i 20,000, i priori sono sette ed i consiglieri quattordici;

f) Ove gli abitanti sono più di 20,000, i priori sono otto ed i consiglieri sedici;

g) Nel Comune di Lucca i priori sono nove i consiglieri diciotto;

h) Nei Comuni di Firenze e di Livorno i priori sono dieci e i consiglieri sono venti.

Agli effetti che sopra vale a dire, per fissare il numero dei priori e consiglieri in ciascun Comune dello Stato, si terranno i dati che risultino dai prospetti pubblicati dall'ufficio dello stato civile e statistica generale.

A termine di dieci anni e quindi di decennio in decennio saranno ammesse le mutazioni nel numero dei priori e consiglieri che corrispondono a quelle delle popolazioni.

Art. 8. Ogni Consiglio generale ha un numero di supplenti non minore di uno per ogni tre consiglieri. Supplenti sono quelli che hanno avuto più voti immediatamente dopo gli eletti a far parte del Consiglio.

Proposte, motivi, discussioni.

La nuova legge ha modificato la precedente del 1859 elevando ad ottanta il numero dei Consiglieri nei Comuni la cui popolazione è superiore al 250 mila abitanti, e la toscana elevando di molto il numero dei Consiglieri e sopprimendo i supplenti, di cui è cenno nello art. 8 del regolamento comunale di quelle provincie. Il numero di 80 Consiglieri era stato proposto dal Ministro Peruzzi per quei Comuni, la cui popolazione fosse superiore a 180 mila abitanti. La commissione Buoncompagni lo restrinse ai Comuni la cui popolazione fosse superiore a 250 mila, perchè se parve necessario agevolare la condizione della città di Napoli, d'onde precisamente erano venuti reclami, si reputò inutile lo estendere la riforma sino a farne partecipare città di popolazione inferiore che non avean mostrato la necessità di accrescersi il numero dei componenti dei rispettivi Consigli comunali. (Allegato III, § XII.)

Risoluzioni ministeriali.

1. Se per aumento di popolazione deve aumentarsi a tenore di questo articolo il numero de'Consiglieri comunali, il modo come procedervisi è il seguente: all'epoca delle annuali rinnovazioni al numero solito dei membri novelli che debbono eleggersi, se ne aggiungono altrettanti quanti sono quelli che mancano, perchè il numero dei Consiglieri sia proporzionato alla popolazione.

2. I nuovi eletti in aumento prendono tra loro anzianità a sorte, e si rinnovano per quinto ogni anno sino alla regolarizzazione totale del Consiglio. (Decisione del Ministero dell'Interno 9 gennaio 1851.)

Digitized by Google

Giurisprudenza italiana.

1. Il Consiglio, per dirsi legalmente composto, deve in origine essere del numero di Consiglieri assegnato dalla legge alla popolazione del Comune (Consiglio di Stato 23 settembre 1851).

Art. 12. La Giunta Municipale si compone, oltre il Sindaco, di 10 Assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione superiore a 250 mila abitanti.

Di 8 Assessori e 4 supplenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60 mila abitanti.

Di 6 Assessori nei Comuni che hanno più di 30 mila abitanti.

Di 4 in quelli che ne hanno più di 3 mila.

Di 2 negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti sarà di due.

Legge del 1859. — Art. 13. La Giunta municipale si compone del Sindaco, di 8 assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti.

Oltre il Sindaco, il numero degli assessori sarà:

Di sei nei Comuni che hanno più di 30,000 abitanti;

Di quattro in quelli che ne hanno più di 3,000;

Di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti sarà di due.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 1. (Vederlo sotto lo articolo 10). Art. 7 e 8. (Vederli sotto l'articolo precedente.)

Art. 39. Il Magistrato si compone del Gonfaloniere e di Priori membri che sono del Consiglio generale, secondo le proporzioni stabilite dall'art. 7.

Proposte, motivi, discussioni.

La limitazione del numero di 10 assessori ai soli Comuni la cui popolazione sia superiore ai 250 mila abitanti, mentre il Ministero l'avea proposto pei Comuni di più che 180 mila abitanti, fu adottata dalla Commissione Buoncompagni per le ragioni indicate sotto il precedente articolo pel numero dei Consiglieri comunali. (Allegato III, § XII).

E perchè non appariva abbastanza addimostrata la utilità di aumentare il numero degli assessori negli altri Comuni, così la Commissione Buoncompagni non favorì l'aumento del numero degli assessori proposto dal Ministero conservando l'antica dicitura della legge. (Allegato III, § XIII.)

Giurisprudenza italiana.

1. Non è contrario allo spirito della legge che in caso di urgenza il Consigliere anziano sia chiamato a far parte della Giunta. (Consiglio di Stato 25 agosto 1862, ricorso del Comune di Mazzara.)

Art. 13. Il Governo del Re potrà decretare l'unione di più Comuni,

Digitized by Google

qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei Consigli saranno pubblicate. Gli elettori ed i proprietari avranno facoltà di fare le loro opposizioni, che verranno trasmesse al Prefetto. Questi trasmetterà al Governo del Re la domanda coi relativi documenti esprimendone il suo parere.

Sarà in facoltà dei Comuni che intendono riunirsi tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. Sarà pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie al mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche, come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'articolo 116 e nell'alinea nel primo paragrafo dell'art. 237.

Proposte, motivi, discussioni.

Questo e i tre seguenti articoli non hanno riscontro nelle leggi amministrative cessate. Il Ministero ne fece proposta per agevolare la riunione dei piccoli Comuni, e l'aggregazione ai vicini (Allegato II, § III.) La Commissione Buoncompagni appoggiò il progetto alla Camera dei Deputati difendendolo dalle accuse di incostituzionalità che avrebber potuto fondarsi nello art. 72 dello Statuto, mostrando la ragionevolezza di una riforma che accrescendo la popolazione dei Comuni avrebbe reso più facile lo adempimento delle loro obbligazioni. Tanto più che col sottomettere all'approvazione superiore in certi casi questa riunione, e col dar luogo in ogni caso a tutte le opposizioni degli interessati, ogni pericolo è causato. (Allegato III, § XIV a XVII). Di questo parere fu pure la nuova Commissione della Camera dei Deputati. (Allegato VI, § VIII.)

Il deputato Castagnola aveva raccomandata questa riforma nella tornata del 25 giugno 1861. (Atti foglio 791.)

Art. 14. I Comuni contermini che hanno una popolazione inferiore a 1,500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, potranno per Decreto Reale essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i Consigli comunali dovranno dare le loro deliberazioni e gl'interessati saranno sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e potrà farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando così richiedano le circostanze speciali.

Ai Comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nello articolo precedente.

Proposte, motivi, discussioni.

Vedere le osservazioni all'articolo precedente.

Digitized by Google

La Commissione della Camera dei Deputati fu di parere che verificandosi le condizioni di cui è cenno in questo articolo 14 sia evidente la pubblica utilità che consigli la riunione. (Allegato III, § XIX.)

Art. 15. Le borgate o frazioni di Comune possono chiedere per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale un Decreto Reale, che le costituisca in Comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4,000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali sieno naturalmente separate dal Comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Per Decreto Reale potrà una borgata o frazione essere segregata da un Comune, ed aggregata ad altro contermine, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori della borgata o frazione e concorra il voto favorevole tanto del Comune, a cui esso intenda aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del Comune, a cui la frazione appartiene.

Proposte, motivi, discussioni.

Vedere le osservazioni ai due precedenti articoli.

Fu ritenuto di offrire con questo articolo un mezzo a tante frazioni di Comuni come rimediare al disagio che sperimentano nell'esser parte di un altro Comune. (Allegato VI, § X.)

Art. 16. Ferma stando l'unità dei Comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese potranno essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che sarà dato per Decreto Reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda sarà notificata al Consiglio comunale, che avrà diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il Prefetto trasmetterà al Governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del Consiglio comunale.

Proposte, motivi, discussioni.

Questo articolo che non ha del pari che i precedenti riscontro nelle leggi cessate, non era neanche nei disegni del ministero. Lo propose la Commissione Buoncompagni affine di mitigare il rigore delle discipline cessate, le quali davano al Comune l'autorità di provvedere agli interessi delle frazioni; ma non offrivano a questi interessi garanzia veruna. (Allegato III, § XX.)

Digitized by Google

Art. 17. I Consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno **21** anni compiti, che godono dei diritti civili e che pagano annualmente nel Comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura:

Lire 5 nei Comuni di 3000 abitanti o meno;

Lire 10 in quelli di 3000 a 10 mila abitanti;

Lire 15 in quelli di 10 mila a 20 mila abitanti;

Lire 20 in quelli da 20 mila a 60 mila abitanti;

Lire 25 nei Comuni oltre 60 mila abitanti.

Tuttavia nei Comuni nei quali il numero degli elettori non è doppio di quello dei Consiglieri da eleggersi, saranno ammessi all'elettorato altrettanti fra i maggiori imposti dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastino a compiere il numero suddetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo i cittadini delle altre provincie d'Italia, ancorchè manchino della naturalità.

Legge del 1859. — Art. 14 conforme.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 6. Il Consiglio Generale è composto di Consiglieri eletti dai contribuenti alle varie tasse comunali, chiamati, dalla presente legge all'ufficio di elettori. Ma insino a tanto che non vi siano per legge generale nuove tasse dirette e variabili le liste degli elettori e degli eleggibili non possono essere formate se non di soli contribuenti all'imposta sul catasto fondiario di Toscana.

Art. 9. I consiglieri comunali e i supplenti sono eletti . . . dai contribuenti chiamati dalla legge all'ufficio di elettori . . . . .

Art. 14. Sono elettori nei Collegi comunali i due terzi dei contribuenti alla tassa prediale, presi per ordine di maggior quota di contributo sul ruolo generale dei contribuenti.

Se però il numero dei contribuenti così chiamati all'ufficio di elettori non arrivasse al decuplo dei componenti il Consiglio del rispettivo Comune le liste elettorali si compiscono fino a quel decuplo, coi nomi dei successivi contribuenti maggiormente imposti.

Quando la posta di più condomini divisa tra loro darebbe la cifra elettorale a ciascun condomino, tutti potranno votare altrimenti potrà votare il solo capo-posta.

Proposte, motivi, discussioni.

Adottando il principio vigente in Toscana il Ministro dell'interno, Peruzzi, aveva proposto di conferire indistintamente il diritto elettorale a tutti coloro che pagavano una contribuzione diretta senza limitazione di cifra. (Allegato II, § II.)

La Commissione Buoncompagni non credette di secondare questa proposta; sì perchè non essendo in vigore in quel tempo le nuove leggi d'imposta, non si potea calcolare

Digitized by Google

quale base avrebbe avuto il diritto elettorale, sì ancora perchè non era stato ancora, per mancanza di tempo, possibile giudicare dello effetto delle innovazioni arrecate dalla legge del 1859, a quella del 1848 sull'argomento. Epperò propose di mantenere l'articolo qual era in quella legge. (Allegato III. § XXI.)

In occasione della discussione sulla riforma amministrativa il deputato Brunetti propose di sostituire il suffragio universale alla condizione del censo per l'esercizio del diritto elettorale. A di lui modo di vedere, quel criterio sarebbe stato più logico siccome quello che muove dal diritto che hanno tutti gli abitanti di una Comunità a prender parte a tutti gli interessi comunitativi. Ad ogni modo chiese la estensione del diritto elettorale anche alle altre contribuzioni per esempio al dazio consumo. (Tornata 24 giugno 1864, atti, fogli 791.)

Altre proposte furono fatte in via di emendamento. Il deputato Castagnola domandò l'ammissione della proposta ministeriale; il deputato Carnazza, che condizioni di elettorato fossero solamente l'età e il godimento dei diritti; il deputato Nisco, che il censo vi fosse ma senza distinzione di misura; il deputato Romano finalmente, che si fosse esteso il diritto elettorale attivo e passivo a tutti i cittadini maggiori di anni ventuno e godenti dei diritti civili, esclusi gli ecclesiastici, le donne, le persone per legge incapaci.

Nessuna di queste proposte fu discussa.

Risoluzioni ministeriali.

1. Per gli effetti di questo articolo sotto le espressioni di contribuzioni dirette si comprendono anche li centesimi addizionali che su di esse si pagano ai Comuni e e alle provincie. (Decisione del Ministero dell'Interno, 10 novembre 1859.)

2. Poichè il presente articolo parla di censo che si paghi annualmente nel Comune, se un tale paga il suo censo in due Comuni separati, allora solo in ognuno di essi ha diritto di essere iscritto tra gli elettori, quando quel che paga in quel Comune raggiunge il minimo fissato nella legge. È poi elettore in tutti due i Comuni se in tutti due raggiunge il minimo suddetto. (Decisione del Ministero dell'Interno 10 novembre 1859.)

Giurisprudenza italiana.

1. Il diritto elettorale risiedendo nei cittadini non possono pretenderne l'esercizio gli enti morali, come i conventi, ecc. (Dichiarazione dell'Intendente d'Ivrea, 2 giugno 1853.)

2. Bisogna avere 21 anni compiuti all'epoca della formazione o revisione delle liste. Però coloro che han compito 21 anni dopo la revisione delle liste, e prima dell'elezione possono essere iscritti d'ufficio dalla deputazione provinciale. (Corte d'appello di Genova, 14 settembre 1850).

3. L'essere nato in terra nazionale da padre estero non toglie il diritto di elettorato quando si è vissuti sempre in paese, vi si sono esercitate funzioni amministrative, e si sono sopportati senza opposizione gli obblighi della leva. (Corte d'appello di Nizza, 31 luglio 1852, Mansueto contro Escarras.)

4. Il farsi iscrivere come capitano di mare nella marina mercantile di estera nazione non toglie il diritto all'elettorato perchè non priva del godimento dei diritti civili non potendo equipararsi all'accettazione di pubbliche funzioni presso un Governo straniero e senza autorizzazione del proprio. (Corte d'appello di Nizza, 31 luglio 1852, Mansueto contro Escarras.)

5. Il censo deve essere pagato nel Comune, in cui si vuole esercitare lo elettorato. Non serve che si paghi in altro Comune. (Dichiarazione dell'Intendente generale d'Ivrea, 27 aprile 1852.)

Digitized by Google

6. Il canone gabellario non essendo una imposta diretta non dà diritto all'elettorato. (Deputazione provinciale di Torino, 15 giugno 1860.)

Art. 18. Sono altresì elettori:

I membri delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di Agricoltura e Commercio;

Gli impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli uffici del Parlamento;

I militari decorati per atti di valore;

I decorati per atti di coraggio e di umanità;

I promossi ai gradi accademici;

I professori ed i maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche;

I procuratori presso i Tribunali e le Corti d'Appello, notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinari approvati;

Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.

Legge del 1859. — Art. 15. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Su questo articolo furono proposti due emendamenti. Il deputato Nisco che avea opinato di estendere il diritto elettorale a tutti coloro che pagano la imposta in qualunque misura, limitava le indicazioni dell'articolo ai membri delle accademie, la cui fondazione è approvata da un R. Decreto, e ai decorati per atti di valor militare e civile. — Il deputato Romano avrebbe soppresso questo articolo per avere proposto l'estensione del diritto elettorale a tutti i cittadini maggiori degli anni ventuno e godenti dei diritti civili.

Risoluzioni ministeriali.

1. Se avviene che in qualche provincia del Regno vi siano impiegati governativi che non abbiano nomina regia, e coprano nondimanco cariche per le quali nelle antiche provincie essa era richiesta, possono per questa loro qualità, e dove ne abbiano gli altri requisiti essere elettori. (Decisione del Ministero dell'Interno, 15 novembre 1859.)

2. Il direttore o il presidente di un collegio-convitto quando è nominato dal Re ed è pagato sul bilancio dello Stato deve ritenersi elettore in applicazione di questo articolo. (Decisione del Ministero dell'Interno, 21 ottobre 1848.)

3. Non ha diritto di essere elettore chi, sebbene fregiato della medaglia commemorativa di Crimea, pure manca degli altri requisiti di cittadinanza, ecc. (Decisioni del Ministero dell'Interno, 3 aprile 1857 e 6 agosto 1858.)

4. I licenziati in legge debbono per l'esercizio del diritto elettorale essere considerati come promossi ai gradi accademici. (Decisione del Ministero dell'Interno, 20 dicembre 1859.)

Digitized by Google

Giurisprudenza italiana

1. La enumerazione di questo articolo è tassativa; quindi chi fa parte di una classe di persone che non vi è compresa, non gode dell'elettorato se non paga il censo. Un sacerdote dunque solo perchè sacerdote, non è ammesso all'elettorato. (Decisione dell'Intendente generale d'Ivrea, 27 aprile 1852.)

2. Perchè un aiutante del genio possa essere elettore gli è necessario provare che sia stato licenziato geometra. (Corte d'appello di Chambéry, 1 luglio 1857.)

3. I decorati della medaglia istituita col Decreto Regio 13 settembre 1854, hanno diritto all'elettorato amministrativo. (Consiglio d'intendenza di Savona, 5 aprile 1856.)

Art. 19. I contribuenti contemplati nell'articolo 17 debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

Gli altri elettori compresi nell'articolo precedente voteranno nel Comune del loro domicilio d'origine, ed ove lo abbiano abbandonato, in quello in cui avranno fissata la residenza e fattane la legale dichiarazione.

Legge del 1859. — Art. 16. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Nisco, coerentemente alle proposte da lui fatte, avrebbe estese le disposizioni del secondo capoverso di questo articolo a tutti gli elettori invece di limitarlo a quelli di cui parla l'art. 18.

Giurisprudenza italiana.

1. Coloro che domandano l'iscrizione nelle liste di un Comune che non è quello nel quale ebbero domicilio di origine debbono non solo aver fatto la dichiarazione di abitare in esso ma abitarvi di fatto. (Corte di appello di Casale, 26 agosto 1854.)

2. Poichè l'accettare una funzione portante l'obbligo della residenza in un Comune indica la volontà di prendervi stanza, il sacerdote che accetta un beneficio parrocchiale può pretendere all'elettorato nel Comune senza bisogno di dichiarazione esplicita di fissarvi il suo domicilio. (Decisione dello Intendente d'Ivrea, 22 aprile 1852.)

3. Il domicilio richiesto per le elezioni amministrative potendo separarsi da quello delle elezioni politiche, la mutazione di quest'ultimo non modifica l'esercizio dei diritti elettorali amministrativi (Corte d'appello di Casale, Comune di Monastero Bormida contro Deputazione provinciale di Alessandria, 24 agosto 1864.)

4. Ad escludere dall'esercizio del diritto elettorale nel Comune del domicilio d'origine non basta il solo fatto dell'elettore che ha fissato altrove la sua residenza, è necessario vi sia la dichiarazione di mutar domicilio ai termini delle leggi civili. (Corte di appello di Casale, Comune di Monastero Bormida, contro Deputazione provinciale di Alessandria, 24 agosto 1864.)

5. A far perdere l'esercizio del diritto elettorale ad uno in dato Comune ove godeva questo diritto non serve che il proprio padre abbia chiesto l'iscrizione del figlio nelle liste elettorali di altro Comune, se non è provato che il padre avesse mandato per far ciò. (Corte di appello di Casale, Comune di Monastero Bormida, contro Deputazione provinciale di Alessandria, 24 agosto 1864.)

Digitized by Google

6. A far questa prova non basta la verbale dichiarazione del padre di aver ricevuto dal figlio il mandato. (Corte d'appello di Casale, Comune di Monastero Bormida contro la Deputazione provinciale di Alessandria, del 24 agosto 1864.)

7. La mutazione del domicilio del padre non importando mutazione di domicilio dei figli quando all'epoca della mutazione erano maggiori non si può ad essi pel sol fatto che il padre loro mutò domicilio negar l'esercizio del diritto elettorale nel Comune ove era l'antico domicilio di tutti. (Corte di appello di Casale, 24 agosto 1864, Comune di Monastero Bormida contro Deputazione provinciale di Alessandria.)

8. Potendosi il diritto elettorale esercitare in più Comuni, purchè in ognuno se ne abbiano i requisiti, esercitare in un Comune una professione che conferisca lo elettorato non fa perdere l'esercizio negli altri fino a quando non vi sia legale dichiarazione di abbandono in uno, e di fissazione di domicilio in altro Comune. (Corte di appello di Casale, 24 agosto 1864, Comune di Monastero Bormida contro Deputazione provinciale di Alessandria.)

Art. 20. Si ritengono come inscritti da sei mesi sui ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione d'eredità.

Legge del 1859. — Art. 17. Conforme.

Giurisprudenza italiana.

1. Poichè la donazione fatta dai padri ai figli si considera come una anticipazione di eredità è ai donatarii applicabile questo articolo. (Corte di appello di Genova, 13 ottobre 1852.)

Giurisprudenza francese.

1. Il legatario di un immobile è possessore a titolo di successione, è dunque a lui applicabile lo articolo presente. (Cassazione francese, 19 aprile 1838.)

Art. 21. Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

Al marito della contribuzione che paga la moglie, eccetto i casi di separazione di corpo e di beni.

Legge del 1859. — Art. 18. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Coerentemente alle modificazioni proposte agli articoli precedenti, il Ministro dell'Interno, Peruzzi, aveva domandato che a questo articolo si fosse aggiunto un comma secondo il quale le disposizioni di esso sarebbersi estese al tutore curatore consulente giudiziario, ecc.

La Commissione Buoncompagni essendo stata di parere di non modificare per ciò che riguarda l'esercizio del diritto elettorale la legge del 1859 non tenne conto di quelle proposte del Ministro. (Allegato III, § XXI.)

Digitized by Google

Giurisprudenza francese.

Il diritto che ha il padre di applicarsi le contribuzioni dei figli di cui è tutore dura sin che dura la tutela. (Corte d'appello di Parigi, 22 novembre 1845.)

Art. 22. La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni, può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato.

Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio de' suoi diritti elettorali.

Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti per esser elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre rivocabile.

Legge del 1859. — Art. 19. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Il Ministro dell'Interno, Peruzzi, aveva chiesto l'aggiunta di un alinea a questo articolo, col quale le donne della cui contribuzione non si tenea conto al marito per effetto dell'articolo precedente e i corpi morali avrebbero potuto delegare il loro censo elettorale.

Queste proposizioni che rispondeano alla maggior estensione che il Ministro dell'Interno voleva dare all'esercizio del diritto elettorale (Vedere le osservazioni allo art. 17), non furono secondate dalla Commissione Buoncompagni che si tenne in questa parte fedele alla legge del 1859. (Allegato III, § XXI.)

Risoluzioni ministeriali.

1. Se avviene che un tale elettore per censo non possa esercitare il suo diritto, perchè stipendiato dal Comune, egli può delegare al figlio le proprie contribuzioni. (Decisione del Ministero dell'Interno, 30 gennaio 1851.)

Giurisprudenza italiana.

1. Poichè nel delegato debbono concorrere i requisiti per essere elettore, non conferisce lo elettorato la delegazione fatta a chi non ha l'età per esercitar questo diritto (Decisione dell'Intendente generale d'Ivrea, 27 aprile 1852.)

2. Perchè la delegazione delle contribuzioni che la madre fa al figlio sia valida è necessario che egli sia iscritto nelle liste elettorali. (Cassazione piemontese, 10 febbraio 1851.)

3. Poichè non si delega ciò che non si ha, lo analfabeta, che per essere tale non gode dei diritti elettorali, non può delegarli al figlio. (Decisione dell'Intendente generale di Torino, 3 novembre 1848. — Altra dello Intendente d'Ivrea, 27 aprile 1823. — Altra dello stesso del 25 luglio 1851).

4. Ancorchè il figlio acquisti in seguito le condizioni per essere elettore *jure proprio*

Digitized by Google

se nondimeno lo fu in origine per una indebita delegazione del padre deve cessare di esserlo per applicazione di quel principio che *quod nullum est ab initio temporis convalescere nequit etsi in casum incidat a quo incipere potuisset.* (Decisione dell'Intendente generale d'Ivrea, 20 luglio 1851.)

5. L'Avvocato generale presso la Corte di cassazione subalpina interrogato del suo parere sulla quistione se il padre, elettore per censo, ma che per essere stipendiato dal Comune non può far uso di questo diritto, possa delegare al figlio le proprie contribuzioni e renderlo elettore fu di avviso affermativo. (30 gennaio 1855.) Ne seguì una conforme risoluzione ministeriale.

Giurisprudenza francese.

1. Non è valida la delegazione che la madre fa al figlio naturale riconosciuto. (Cassazione francese, 4 novembre 1835.)

2. Non essendosi fissato termine per la delegazione, essa può esser fatta anche dopo la compilazione delle liste purchè il Consiglio comunale siane avvisato prima dello assestamento definitivo di esse. (Consiglio di Stato francese, 9 giugno 1843.)

Art. 23. La contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da società commerciali in nome collettivo, sarà, nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gli interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

Legge del 1859. — Art. 20. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Tolta come era nelle proposte del Ministro dell'Interno, Peruzzi, la misura del censo, e dato il diritto elettorale a chiunque un qualunque censo pagasse, erasi modificato questo articolo nel senso di dare il diritto elettorale a tutti i proprietari indivisi senza bisogno di attribuzioni speciali della quota propria del censo comune. Venuta meno la proposta principale, venne meno la presente che ne era conseguenza. Epperò si adottò il testo della legge del 1859. (Allegato III, S XXI.)

Art. 24. Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a masserizio beni stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento od il masserizio spettino per indiviso a più persone, sarà loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Legge del 1859. — Art. 21. Conforme.

Risoluzioni ministeriali.

1. L'affitto o masserizio di cui si parla in questo articolo può provarsi semplicemente colla presentazione di una scrittura avente la data certa anteriore alla

Digitized by Google

chiesta iscrizione. Non vi si può supplire nè colla esibizione di una dichiarazione del padrone dello immobile nè con un atto di notorietà. (Decisione del Ministero dell'Interno, 11 dicembre 1859.)

2. Se vi hanno affittavoli e massari dello stesso fondo, il diritto elettorale spetta o agli uni o agli altri ritenuto però che l'esercizio del diritto dell'uno esclude quello degli altri. (Decisione del Ministero dell'Interno, 28 dicembre 1859.)

3. Chi tiene in affitto case o appartamenti può imputare nel proprio censo il terzo della contribuzione pagata dal padrone della casa. (Decisione del Ministero dell'Interno, 10 dicembre 1859.)

Art. 25. Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati:

Gli ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime; coloro che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

I funzionari del Governo che debbono invigilare sull'amministrazione comunale e gl'impiegati dei loro uffici;

Coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle istituzioni che esso amministra; coloro che hanno il maneggio del denaro comunale, o che non ne abbiano reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente col Comune.

Legge del 1859. — Art. 22. Conforme.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 19. Tutti gli elettori nel Comune sono eleggibili salvo le eccezioni indicate nell'articolo seguente.

Art. 20. Non possono essere eletti:

. . . .

d) Gli stipendiati del Comune;

e) I Prefetti, consiglieri, segretari ed impiegati qualunque nella prefettura del compartimento al quale appartiene il Comune;

f) I Sotto-Prefetti, impiegati nelle sotto-prefetture, delegati di Governo, pretori, cancellieri, ministri del censo, e loro aiuti nel rispettivo circondario;

g) Gli addetti al dipartimento di acque e strade;

h) Gli arcivescovi, vescovi, vicari generali, parrochi ed altri sacerdoti aventi cura di anime.

. . . .

k) Le amministrazioni pubbliche, e le corporazioni;

l) I contribuenti dimoranti all'estero.

Giurisprudenza italiana.

1. Questo articolo menomando il diritto di varie classi di cittadini vuol essere applicato ristrettivamente. (Decreto del Governatore di Torino, 31 gennaio 1860.—Corte d'appello di Genova 11 maggio 1860 Pescetto. — Id. 30 novembre 1863, Vignola contro Strata.)

2. La capacità elettorale è necessario che si abbia nel tempo in cui ha luogo la votazione non in quello in cui essa si proclama. (Decreto del Governatore di Torino, 31 gennaio 1860.)

3. Può dunque essere eletto chi al tempo dell'elezione aveva la capacità per esserlo

Digitized by Google

benchè l'abbia perduto al tempo in cui si fece la proclamazione. (Decreto del Governatore di Torino, 31 gennaio 1860.)

4. La ineleggibilità di cui è colpito l'ecclesiastico con cura di anime e giurisdizione non colpisce quell'ecclesiastico che trovisi rivestito di un beneficio del quale sia onere lo ascoltar le confessioni e assistere alle funzioni parrocchiali, ciò non importando giurisdizione e cura di anime. (Corte d'appello di Casale, 21 ottobre 1863, Orta contro Dep. prov. di Alessandria.)

5. I sacerdoti partecipanti nelle chiese ricettizie curate nelle provincie napoletane e siciliane sono colpiti dalla ineleggibilità fulminata dall'art. 25 a taluna classe di ecclesiastici. (Tribunale civile, di Salerno 23 settembre 1861, ricorso Gammuzzi e Panno.)

6. Il direttore spirituale di un collegio non può ritenersi che abbia cura di anime nè quindi può credersi colpito dalla ineleggibilità di cui al primo alinea di questo articolo. (Decreto del Prefetto di Torino, 31 gennaio 1860.)

7. Per vice-parrochi colpiti dall'ineleggibilità debbono intendersi quei sacerdoti che giusta le leggi canoniche sono eletti dai parrochi allo scopo di aiutarli nel loro ministero, surrogarli in assenza o impedimento in tutti gli uffici del ministero medesimo con approvazione del vescovo. (Corte d'appello di Genova, 18 maggio 1860, Pescetto.)

8. Non può ritenersi come vice-parroco quel sacerdote il quale sebbene eserciti in un luogo che è soggetto ad un parroco talune delle funzioni del parroco pure non le esercita per di lui delegazione. (Corte d'appello di Genova, 18 maggio 1860, Pescetto).

9. I vice-curati hanno cura d'anime e son quindi ineleggibili. (Dep. prov. di Cuneo 1860, ricorso degli elettori di Pocapaglia.)

10. L'obbligo di predicare o di sentire la confessione non basta per ritenere che si abbia cura di anime. (Decreto del Governatore di Torino, 31 gennaio 1860.)

11. La cura di anime a norma delle leggi canoniche s'intende la facoltà propria o delegata di amministrare i sacramenti. Non si può dunque ritenere che abbia cura di anime chi sia direttore spirituale di un collegio quando il regolamento non gli dà la facoltà di amministrare in esso i sacramenti. (Decreto del Governatore di Torino, 31 gennaio 1860.)

12. Lo spirito della disposizione che esclude dal Consiglio comunale gli stipendiati, non può essere se non quello di allontanare dai Consigli comunali coloro che hanno un salario o stipendio; non di escludere quelli che impieganst a vantaggio della popolazione in servizi rimunerati con indennità. (Corte d'appello di Torino, 25 ottobre 1860, Ferrero.)

13. La esclusione fulminata da questo articolo per i salariati e stipendiati dal Comune non si estende ai salariati e stipendenti da un consigliere comunale. (Decisione dell'Intendente d'Ivrea 23 maggio 1852.)

14. L'essere iscritta nel bilancio comunale la somma che un tale riceve come stipendiato non rende quel tale ineleggibile a consigliere comunale quando nel bilancio non è detto che serve per quella persona ma per la funzione da lui esercitata e quando la nomina o la rimozione è affidata ad un'amministrazione distinta dalla municipale. (Corte d'appello di Nizza, 7 settembre 1857, Gramondo contro Intendente di Nizza.)

15. La rinunzia allo stipendio che si riceve dalla Comune, e la cessazione della qualità per cui lo stipendio si riceveva allora solo possono rendere eleggibile chi per essere stipendiato dal Comune non lo è, quando sono presentate ed accettate prima dell'elezione. (Corte d'appello di Torino, 30 agosto 1852, Sciandra C. Intendente di Cuneo.)

16. Non può ritenersi come stipendiato dal Comune e quindi ineleggibile a consigliere comunale chi è impiegato e stipendiato da una istituzione che abbia relazione col Municipio, quando non è da esso amministrata e quando la convenzione da cui dipende il servizio e la sua rimunerazione fu fatta non dal Municipio ma dagli amministra-

Digitized by Google

tori dell'istituto. (Corte d'appello di Nizza, 7 settembre 1857, Gramondo contro Intendente di Nizza.)

17. Non può ritenersi stipendiato dal Comune e come tale ineleggibile a consigliere comunale un veterinario il quale è dal Sindaco delegato a visitare gli animali che debbono macellarsi e dai macelli (ancorchè tra essi ve ne sia uno comunale) riceve un prezzo per ogni animale che visita. (Corte d'appello di Torino, 18 giugno 1860, Rocca).

18. La sovvenzione che si riceve per essere padre di dodici figli non essendo nè stipendio nè salario non toglie la eleggibilità. (Decisione della Dep. prov. di Ascoli, 1862, elezione di Comunanza.)

19. Non è salario o stipendio che renda ineleggibile quella indennità che si dà al medico incaricato dalla Comune di prestare l'opera sua gratuita ai poveri infermi ancorchè stanziata nel bilancio. (Corte d'appello di Torino 25 ottobre 1862, Ferrero.)

20. La gratificazione data da un Comune ad un cittadino per servizi prestati non lo costituisce ineleggibile come stipendiato. (Corte d'appello di Casale 30 ottobre 1853, Cassone contro Dep. prov. di Novara.)

21. Sono ineleggibili i professori di un collegio quando ad assicurare la posizione loro il Municipio concorre nelle spese dello istituto. (Decisione dello Intendente di Vercelli, 1 febbraio 1860.)

22. La qualità di sostituito segretario comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale abbenchè venga retribuita dal segretario ed anche quando sia gratuito il contemporaneo esercizio delle funzioni predette. (Consiglio di Stato, 28 maggio 1859.)

23. Poichè a termini della presente legge la cura di tutte le istituzioni che han di mira la generalità dei cittadini e del Comune e lo è quindi quella dell'istruzione l'esattore dei beni destinati ad essa anche che i beni non siano di spettanza comunale è a ritenersi dipendente e salariato dal Comune e quindi ineleggibile. (Corte d'appello di Ancona, Sezione di Perugia, 30 giugno 1864, Corazzini contro Colizzi.)

24. Il Sindaco o Gonfaloniere che sia, il quale non deposita nelle casse comunali il denaro ricevuto per un oggetto ma per l'oggetto stesso lo spende senza le forme ordinarie dell'amministrazione, essendo tenuto a dar conto di questo denaro e conto non morale, ma materiale non può essere eleggibile se non ha dato questo conto a cui è tenuto. (Corte d'appello di Ancona, Sezione di Perugia, 30 giugno 1864, Corazzini contro Colizzi.)

25. La disposizione che dichiara ineleggibili coloro che hanno il maneggio del denaro comunale non è applicabile ai membri della Giunta comunale anche quando non avessero dato il conto che lor domanda la legge. (Corte d'appello di Torino, 29 febbraio 1862, Montagnini e compagnia — Corte d'appello di Casale, 9 gennaio 1864, Porro e compagnia.)

26. Nella ineleggibilità di cui è cenno nel presente articolo van compresi coloro che hanno l'amministrazione del denaro comunale, ma non coloro che hanno la suprema vigilanza di una istituzione comunale o dipendente dal Comune e amministrata da persone stipendiate. (Corte d'appello di Ancona, Sezione di Perugia, 20 novembre 1862, Ranghiassi contro Brancaleone.)

27. La semplice presentazione del resoconto, basta per non togliere la eleggibilità al contabile. Non si può credere che la legge domandi che sia anche seguito l'esame. (Decisione della Dep. prov. di Ascoli, 1862, elezione del Comune di Comunanza.)

28. Il rendiconto che può dar di nuovo la eleggibilità a chi per non averlo presentato l'ha perduta deve essere un conto distinto di entrata e di spesa firmato dal reddente o da un suo procuratore e accompagnato da tutti i documenti necessari. (Corte d'appello di Ancona, Sezione di Perugia, 30 giugno 1864, Corazzini contro Collizzi.)

29. Nella parola lite si comprende qualsivoglia azione a decider la quale sia chiamato un Magistrato a pronunciarsi. (Corte d'appello di Casale, 18 febbraio 1864, Carena contro Dep. prov. di Pavia.)

Digitized by Google

30. Non si può dire che abbiano lite vertente col Comune, quelli che una volta litigarono con esso non nel nome proprio ma come procuratori speciali dei litiganti. (Corte d'appello di Torino, 10 marzo 1860, Ferrero.)

31. Questo articolo quanto alle liti vertenti è a ritenersi applicabile solo nel caso in cui esista un reale interesse che animi una lite non quando la lite è fatta all'unico scopo di creare un motivo di ineleggibilità contro chi altrimenti sarebbe eleggibile. (Corte d'appello di Torino, 19 ottobre 1861, elezioni del Comune di Murazzano.)

32. La lite vertente di cui è parola nel presente articolo produce sempre la incapacità elettorale senza distinzione se essa fu iniziata prima della elezione o dopo. (Consiglio di Stato, 18 settembre 1861, Comune di Rossiglione ricorrente.)

33. I tesorieri della congregazione locale di Carità, benchè sorvegliati dall'amministrazione comunale, pure possono essere consiglieri comunali. (Corte d'appello di Torino, 22 agosto 1856, Bellono.)

Giurisprudenza francese.

1. È a ritenere che abbia il maneggio del danaro comunale un direttore di un collegio tenuto dal Comune quando è a lui che gli allievi pagano la loro pensione ed è egli che ha l'incarico di versar il danaro nella cassa municipale. (Cassazione francese 2 gennaio 1837, Beylles contro Chappon.)

2. Un funzionario che non sia nominato al suo grado dalla Comune, benchè essa ne paghi lo stipendio senza avere il diritto di domandargli alcun conto non è a considerarsi come salariato dal Comune. (Consiglio di Stato francese, 8 gennaio 1847, elez. di Limoges, 31 marzo 1847, elez. di Nantes.)

3. Questa incompatibilità cessa se si rinunzia all'impiego prima della riunione del Consiglio di cui si deve far parte. (Consiglio di Stato francese, 16 agosto 1832, Torte Htalet, 11 aprile 1834 Desbret Duverger.)

4. Un sacerdote che senza essere parroco effettivo celebri frequentemente gli uffici in un Comune, e ne riceva una retribuzione è eleggibile. (Consiglio di Stato francese, 14 giugno 1847.)

5. L'elettore che ha in moglie una donna che ha un impiego comunale retribuito dal Comune non può considerarsi egli stesso come salariato, e quindi è eleggibile. (Consiglio di Stato francese, 18 maggio 1837.)

6. È ineleggibile l'agente stradale comunale stipendiato sui redditi comunali. (Consiglio di Stato francese, 3 settembre 1844.)

7. È eleggibile il locatario di un fondo comunale. (Consiglio di Stato francese, 8 maggio 1841.)

Art. 26. Non sono nè elettori, nè eleggibili gli analfabeti, quando resti nel Comune un numero di elettori doppio di quello dei Consiglieri; le donne, gl'interdetti, o provvisti di consulente giudiziario; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatta cessione di beni, finchè non abbiano pagati intieramente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode o attentato ai costumi.

Legge del 1859. — Art. 23. Conforme.

Digitized by Google

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 20. Non possono essere eletti:
a) quelli che non hanno compito l'età di venticinque anni;
b) i pienamente o mediamente interdetti;
c) i condannati a pena afflittiva durante il tempo nel quale scontano la pena o quello della contumacia;

. . . .

i) Le donne.

Risoluzioni ministeriali.

1. È a ritenere analfabeta nel senso di questo articolo chi non sa riempire di proprio pugno la propria scheda e chi non è capace di accertarsi da se medesimo che la scheda che egli commette ad altri di riempire lo sia secondo la propria volontà. (Decisione del Ministero dell'Interno, 15 novembre 1859.)

2. Se al tempo della rinnovazione del quinto dei consiglieri vi ha un numero di elettori letterati uguale al doppio dei consiglieri da rinnovarsi, è anche in quel caso applicabile la disposizione di questo articolo che dichiara ineleggibili gli analfabeti. (Decisione del Ministero dell'Interno, 21 aprile 1850.)

3. Tra i condannati per furto che il presente articolo esclude dallo esercizio del diritto elettorale debbono ritenersi compresi i condannati per furto di campagna. (Decisione del Ministero dell'Interno, 23 dicembre 1859.)

Giurisprudenza italiana.

1. Le eccezioni alla capacità elettorale vogliono essere interpretate nel senso ristrettivo. (Corte di appello di Genova, 11 maggio 1860, Pescetto. — Corte di appello di Genova, 30 novembre 1863, Vignola contro Strata.)

2. Le condizioni di non essere fallito, analfabeta, ecc. essendo condizioni negative, spetta all'amministrazione il provare il contrario quando è l'ora di formare o riveder le liste. Non spetta agli elettori il provarlo essendo che stà per loro la presunzione che abbiano tutte le qualità per essere elettori. (Consiglio d'intendenza di Cuneo, 12 giugno 1852.)

3. Non può ritenersi analfabeta, e quindi può essere elettore, chi sa scrivere intelligentemente il proprio nome e conosce le lettere dello alfabeto. (Corte di appello di Casale, 27 settembre 1857.)

4. Ad escludere la qualifica di analfabeta non basta sapere scrivere il proprio nome e cognome, ma è necessario avere capacità di riempire di proprio pugno le schede della votazione. (Corte di appello di Torino, 21 gennaio 1860, Armand e Comp.)

5. Non può ritenersi analfabeta chi produce atti che egli ha sottoscritto alla presenza del notaio. (Corte d'appello di Genova, 5 aprile 1861, Grovo contro Costa.)

6. Chi fu cancellato dalle liste elettorali come analfabeta può essere ammesso a provare che nol sia, ma non può nel frattempo ottenere di essere conservato elettore. (Corte di appello di Torino, 21 gennaio 1860, Armand e Comp.)

7. Benchè non sia consentito agli analfabeti lo esercizio del diritto elettorale, pure se taluno analfabeta si trovi iscritto nelle liste regolarmente approvate debbe essere ammesso a votare. (Cam. dei Dep. Italiana 1861, Collegio di Nuoro.)

8. Chi è stato condannato a pena correzionale può nondimeno essere elettore ed eleggibile se la pena fu scontata e se non fu condannato per furto, truffa, od attentato ai costumi. (Corte d'appello di Genova, 24 ottobre 1857.)

9. Anche dopo scontata la pena è sempre escluso dai diritti elettorali colui che fu condannato per attentato ai costumi. (Corte d'appello di Torino, 22 agosto 1861.)

10. L'oltraggio al pudore in luogo privato non costituisce il reato di attentato ai costumi. (Corte di appello di Genova, 30 novembre 1863, Vignola contro Strata.)

Digitized by Google

Art. 27. Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso Comune gli ascendenti, i discendenti, lo suocero ed il genero.

I fratelli possono essere contemporaneamente membri del Consiglio, ma non della Giunta municipale.

Legge del 1859. — Art. 24. Non possono essere contemporaneamente consiglieri gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.

Regolamento comunale toscano del 1859.— Art. 21. Non possono essere consiglieri o supplenti nello stesso Consiglio padre e figlio, avo paterno e nipote, fratello e fratello.

Nel caso che siano eletti ha la preferenza quello che ha maggior numero di voti ed a parità di suffragi il seniore.

Proposte, motivi, discussioni.

La Commissione Buoncompagni aveva conservata la esclusione dei fratelli dallo stesso Consiglio conformemente alle due leggi preesistenti. La Commissione Restelli viceversa d'accordo col Ministero propose la modificazione arrecata nella materia dal presente articolo, essendochè tra fratelli non poteano esistere i rapporti di dipendenza riverenziale che consigliano le altre incompatibilità. Che se la incompatibilità fu mantenuta per le Giunte municipali lo fu in veduta della soverchia influenza che nel numero ristretto dei componenti di quel corpo avrebbero potuto esercitare più membri della stessa famiglia. (Allegato VI, § XIV.)

Il deputato Carnazza propose la soppressione dell'articolo ; una simile proposta era stata fatta dal deputato Civita. Il deputato Fiorenzi avrebbe limitato la incompatibilità al solo caso in cui le persone indicate nello articolo non fossero divise di interessi.

Giurisprudenza italiana.

1. Poichè l'affinità nascente per il matrimonio tra il suocero ed il genero finisce quando è sciolto per la morte il matrimonio e non vi sono figli, allora il suocero ed il genero possono essere insieme membri del Consiglio comunale. (Corte d'appello di Torino, 14 settembre 1855).

Giurisprudenza francese.

Poichè l'adozione produce affinità tra il congiunto dell'adottato e l'adottante, l'adottante e il marito della figlia adottiva non possono essere nello stesso tempo membri del Consiglio comunale. (Cassazione francese, 30 novembre 1842, Prefetto di Puy-de-Dôme.)

Art. 28. I nomi degli elettori sono inscritti in una lista compilata dalla Giunta municipale e dalla medesima riveduta ogni anno per le opportune modificazioni almeno quindici giorni prima della convocazione del Consiglio comunale per la sessione di primavera.

Legge del 1859. — Art. 25. Conforme.

Digitized by Google

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 22. Le note degli elettori e degli eleggibili in ogni Comune saranno formate dal rispettivo Gonfaloniere, assistito dal primo priore e dal cancelliere ministro del censo.....

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Civita chiese di stabilire la revisione annuale della lista, al più tardi, nel corso del mese di marzo.

Giurisprudenza italiana.

1. L'inscrizione nelle liste essendo elemento necessario per l'esercizio dei diritti elettorali, nessuno può, mancando questa iscrizione, esercitarli. (Cassazione di Torino, 10 febbraio 1851.)

2. Sino alla intera approvazione della nuova lista, la precedente conserva la sua autorità. (Consiglio di Stato, 27 settembre 1862, ricorso del Comune di Molfetta.)

Art. 29. La lista deve indicare accanto al nome di ogni inscritto:

1. Il giorno ed il luogo della sua nascita;
2. L'atto, ove occorra, che prova il domicilio nel Comune;
3. Il numero d'inscrizione nei ruoli delle contribuzioni dirette e la quota d'imposta pagata dall'inscritto;
4. Ogni altro titolo o qualità che gli conferisca il diritto elettorale.

Legge del 1859. — Art. 26. Conforme.

Art. 30. Nella prima domenica successiva al compimento della lista verrà notificato al pubblico che questa starà depositata in una sala del Comune per otto giorni, onde durante questo termine possa chiunque esaminarla e presentare all'amministrazione comunale que' richiami che crederà di suo interesse.

Legge del 1859. — Art. 27. Conforme.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 22..... Rimarranno quindi (le note degli elettori e degli eleggibili) affisse per cinque giorni alla porta dell' ufficio comunale, e in altri luoghi opportuni a scelta del Gonfaloniere. . . . .

Regolamento per la formazione dei Consigli comunali in Toscana del 1859. — Art. 4. I reclami contro le note elettorali dovranno presentarsi al Consiglio del Comune dentro il termine di giorni otto decorrendi dal dì della pubblicazione.

Giurisprudenza italiana.

1. Il diritto di opposizione consagrato da questo articolo non deve restringersi al solo interesse di colui che voglia essere o si dolga di essere stato iscritto, ma invece deve estendersi anche a colui che vuole opporsi alle iscrizioni altrui. (Corte d'appello di Nizza, 31 luglio 1852, Mansueto contro Escarras.)

Digitized by Google

Art. 31. La lista, previo esame dei richiami presentati, sarà riveduta e deliberata dal Consiglio, e quindi nuovamente pubblicata, in conformità dell'articolo precedente, per altri otto giorni.

Alla lista sarà unito l'elenco dei nomi che il Consiglio vi avrà aggiunti o cancellati. Sarà dato avviso al pubblico che vi è diritto a richiamo nel termine di giorni dieci dalla scadenza di quello avanti prefisso.

Legge del 1859. — Art. 28. Conforme.
Regolamento per la formazione dei Consigli comunali in Toscana del 1859. — Art. 5. Risoluti appena i reclami del Consiglio comunale, il Gonfaloniere notifica le decisioni ai reclamanti i quali hanno altro termine di giorni tre decorrendi dal dì della notificazione di esse decisioni pei ricorsi che volessero presentare al Consiglio di prefettura.

Giurisprudenza italiana.

1. Se alle ragioni per cui un cittadino dovrebbe essere cancellato dalle liste sopravvengono altre per cui debba esservi di nuovo iscritto, egli può esser conservato. (Corte d'Appello di Torino, 25 ottobre 1858.)

Art. 32. Entro 48 ore dal primo giorno della nuova pubblicazione saranno avvisati per iscritto con intimazione a domicilio i cittadini stati esclusi dalla lista.

L'intimazione dovrà esprimere i motivi dell'esclusione, ed essere fatta senza spesa per opera degli inservienti del Comune.

Legge del 1859. — Art. 29. Conforme.
Regolamento per la formazione dei Consigli comunali in Toscana del 1859. — Art. 5. (Vederlo sotto lo articolo precedente.)

Art. 33. Scorso il termine prefisso ai reclami, la lista originale con tutti i documenti e con una copia dei ruoli delle contribuzioni dirette sarà trasmessa al Prefetto per mezzo del Sotto-Prefetto, che ne farà ricevuta alla Giunta municipale.

Un esemplare della lista sarà serbato nella segreteria del Comune.

Legge del 1859. — Art. 30. Conforme.

Art. 34. Ogni cittadino godente del diritto elettorale nel Comune potrà reclamare al Prefetto l'iscrizione di un cittadino ommesso sulla lista elettorale, o per la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che per la riparazione di qualunque altro errore incorso nella formazione delle liste elettorali.

Digitized by Google

I richiami potranno essere indirizzati al Prefetto anche per mezzo dell'ufficio comunale.

Ai richiami dovrà essere unito un certificato dell'esattore comunale comprovante il deposito della somma di lire 10 fatta dal reclamante.

Questa somma sarà restituita ovè sia fatto luogo al richiamo, ed in caso diverso sarà devoluta agli istituti locali di carità.

Dei richiami sarà sempre rilasciata ricevuta.

Il Sotto-Prefetto potrà proporre d'ufficio al Prefetto quelle rettificazioni che creda necessarie.

Legge del 1859. — Art. 31. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Rubieri propose la soppressione dei due paragrafi dello articolo ove è fatto cenno del deposito che deve accompagnare il reclamo. Il deputato Civita propose che il reclamo si fosse fatto al Tribunale circondariale, che tutti gli atti del procedimento, e le relative sentenze fossero stati esenti dai diritti di bollo e di registro, che il procedimento fosse stato sommario, data facoltà alla parte di presentarsi, e sentito il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni. Nella redazione dal proponente sarebbesi soppressa la facoltà data dalla legge al Sotto-Prefetto di proporre rettificazioni d'ufficio.

L'una e l'altra proposta non furono discusse.

Giurisprudenza italiana.

1. La domanda per l'iscrizione non è necessario che sia fatta per iscritto, può anche farsi verbalmente. (Corte d'appello di Torino, 18 luglio 1854.)

NB. Vedere la giurisprudenza dell'art. 30.

Giurisprudenza francese.

1. La richiesta di essere iscritti sulla lista elettorale può essere fatta per mezzo di mandatarii. Non è necessario che il mandatario presenti un mandato speciale. (Consiglio di Stato francese, 20 febbraio 1835.)

Art. 35. Niuno dei richiami accennati nell'antecedente articolo sarà ammesso, se proposto da un terzo o d'ufficio, salvo consti della notificazione giudiziaria alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per risponderví, a contare da quello della notificazione.

Legge del 1859. — Art. 32. Conforme.

Giurisprudenza italiana.

1. Appare dai termini di questo articolo che la notificazione non è obbligatoria per

Digitized by Google

i ricorsi non contemplati nello articolo 34. (Consiglio di Stato, 11 ottobre 1862, ricorso Capanaro.)

Art. 36. La Deputazione provinciale pronunzierà sui richiami menzionati nell'articolo 34, nei cinque giorni da quello del loro ricevimento qualora essi sieno proposti dall'individuo stesso che v'ha interesse, o dal suo mandatario, e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'articolo precedente, dove siano fatti dai terzi o d'ufficio; le decisioni saranno motivate e notificate agli interessati.

Legge del 1859. — Art. 33. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Il Ministro dell'Interno, Peruzzi, aveva proposto di affidare il giudizio dei reclami intorno alle liste ai Prefetti. Secondo il progetto che egli aveva presentato alla Camera dando il diritto elettorale a tutti i contribuenti, i reclami che avrebbero potuto nascere, sarebbero stati di poca importanza risolvendosi ordinariamente nell'esame dell'esistenza della qualità di contribuente. (Allegato II, § II.) La Commissione Buoncompagni, benchè non avesse secondato le idee del Ministro proponente quanto alla estensione del diritto elettorale, tuttavia avea lasciata la decisione di questi reclami al Prefetto. Di questo medesimo parere era stata la Commissione Restelli sulla considerazione che, trattandosi dell'osservanza di una legge di ordine pubblico, la riforma potea ritenersi opportuna, tanto più che quel primo giudizio non precludea agli interessi la via dei tribunali. (Allegato VI, § IV.)

La proposta riforma pareva avesse dovuto incontrare grande opposizione alla Camera dei Deputati, a giudicarne dagli emendamenti che erano stati presentati.

I deputati Castagnola, Nisco e Catucci avevano chiesto si mantenesse la redazione del corrispondente articolo della legge del 1859, e il deputato Civita, a norma della modificazione proposta all'articolo 34, domandava che i tribunali di circondario avessero giudicato dei reclami. Il deputato Carnazza proponea la soppressione di questo e dei tre seguenti articoli.

Non essendosi fatta discussione su questa parte la quistione non fu presa in esame. Ma dopo gli emendamenti fatti agli articoli riguardanti la tutela dei Comuni, delle quali riforme si fa a suo luogo ricordo, fu trovato opportuno il tornare alla redazione della legge 1859.

Art. 37. Colle stesse norme di cui nell'articolo precedente, la Deputazione provinciale aggiungerà alle liste quei cittadini che riconoscerà avere le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi od indebitamente cancellati.

Ne cancellerà nello stesso modo, se ancora non lo furono, dal Consiglio comunale:

1. Gli individui che si resero defunti;

2. Quelli la cui inscrizione sulla lista sia stata annullata dalle autorità competenti;

3. Coloro che avranno incorso la perdita delle qualità richieste;

Digitized by Google

4. Quelli che fossero stati inscritti indebitamente, non ostante che la loro inscrizione non sia stata impugnata.

Legge del 1859. — Art. 34. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Vedere le osservazioni allo articolo precedente.

Giurisprudenza italiana.

1. Se taluno per Decreto della Deputazione provinciale fu cancellato dalle liste, egli può esservi iscritto l'anno appresso se le ragioni della esclusione cessarono. (Corte d'appello di Nizza, 31 luglio 1852, Mansueto contro Escarras.)

Art. 38. Alle liste deliberate dai Consigli comunali, o riformate dalla Deputazione provinciale, non si faranno, sino alla revisione dell'anno successivo, altre correzioni, fuori quelle che fossero ordinate giudiziariamente, o che sieno l'effetto di morte degli elettori, o di perdita dei diritti civili da essi incorsa in virtù di una sentenza passata in giudicato.

Legge del 1859. — Art. 35. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Civita proponeva la riunione di questo all'articolo 45 della presente legge.

Giurisprudenza italiana.

1. Sono inammessibili i reclami intorno alla legalità della lista se fatti dopo che essa è approvata. (Deputazione prov. di Palermo, 10 agosto 1861.)

2. Morto un elettore e cancellatone il nome dalla lista, quello del figlio di lui erede non può iscriversi se non al tempo dell'annua revisione delle liste. (Corte d'appello di Torino, 12 gennaio 1858.)

Giurisprudenza francese.

1. Coloro il cui diritto all'iscrizione nasce dall'essere venuti in possesso di una successione a titolo di anticipazione non possono pretendere che all'iscrizione si faccia luogo subito. Possono essere iscritti venuta l'epoca della revisione. (Cassazione francese, 2 febbraio 1835.)

Art. 39. I Comuni ed i privati che volessero contraddire ad una decisione pronunziata dalla Deputazione provinciale o lagnarsi di denegata

Digitized by Google

giustizia, potranno promuovere la loro azione presso la Corte d' appello, presentando i titoli che dànno appoggio alla loro domanda entro il termine di giorni dieci dall'intimazione del provvedimento, contro il quale reclameranno.

Dove la decisione della Deputazione provinciale avesse rigettata una domanda d' inscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà chiesta l'inscrizione.

Legge del 1859. — Art. 36. I Comuni ed i privati che volessero contraddire ad una decisione pronunziata dalla Deputazione provinciale, o lagnarsi di denegata giustizia, potranno promuovere la loro azione presso la Corte d' appello, presentando i titoli che dànno appoggio alla loro domanda.

Dove la decisione della Deputazione avesse rigettata una domanda d'inscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà chiesta l'inscrizione.

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Civita, coerentemente alla riforma da lui proposta, di affidare il giudizio dei reclami elettorali ai Tribunali circondariali, chiese la modificazione del presente articolo in quel senso.

Il deputato Nisco propose un articolo novello, secondo il quale, se il richiamo avesse riguardato la capacità legale di essere elettore od eleggibile, sarebbe spettato al potere giudiziario il decidere anche in prima istanza.

Giurisprudenza italiana.

1. Non si può adire la Corte d'appello senza aver prima fatto decidere la quistione dalla Deputazione provinciale. (Corte d'appello di Cagliari, 4 agosto 1860, elettori di Villacidro.)

2. Poichè è alla Corte d'appello che compete decidere delle quistioni elettorali dipendenti dalla qualità personale degli elettori, e il diritto di ricorrere nasce dalla natura della quistione, se avviene che la Deputazione provinciale ha pronunziato la cancellazione delle liste senza richiamo di parte, ciò nondimeno può la sua decisione portarsi in appello alla Corte. (Cassazione di Torino, 10 febbraio 1851.)

3. Non si può invece che alla Corte d'appello portare questi reclami al Re, come per tutte le altre deliberazioni della Deputazione provinciale. (Consiglio di Stato, 22 gennaio 1853, ricorso Fittipoleli.)

Art. 40. La causa sarà decisa sommariamente ed in via d' urgenza, senzachè sia d'uopo del ministerio di causidico o d'avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall' uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Legge 1859. — Art. 37. Conforme.

Digitized by Google

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Civita propose la soppressione di questo articolo, che nell'ordine delle riforme da lui propugnate sarebbe stato superfluo, avendovi provveduto coll'articolo da lui proposto in sostituzione del 39, nel quale si estendeva al giudizio di seconda istanza la procedura da lui proposta pel giudizio di primo grado.

Il deputato Catucci domandò la soppressione dello inciso riguardante il ministero del causidico e dell'avvocato nei giudizi elettorali.

Giurisprudenza italiana.

1. Postochè nelle cause nelle quali non è necessario il ministero di un causidico, non è nemmeno necessario un atto portante le conclusioni delle parti, questo atto non deve essere necessario neanche nelle cause elettorali ove non è d'uopo di causidico. (Corte d'appello di Torino, 31 luglio 1855.)

2. Può la Corte ordinare che nelle cause elettorali il Ministero Pubblico dia in iscritto le sue conclusioni. (Corte d'appello di Torino, 13 maggio 1852.)

Giurisprudenza francese.

1. È necessario, sotto pena di nullità, che le sentenze rese dalle Corti d'appello in materia elettorale siano precedute dalla relazione di un consigliere. (Cassazione francese, 23 novembre 1846.)

Art. 41. Una copia del ricorso d'appello, nel termine di tre giorni dalla presentazione del medesimo, verrà depositata nell' ufficio del Ministero Pubblico presso la Corte, dal quale sarà trasmessa alla Deputazione provinciale.

Questa potrà inviare al Ministero Pubblico i titoli e documenti che crederà opportuni allo schiarimento dei fatti.

I titoli e documenti medesimi saranno depositati nella segreteria della Corte, onde gl'interessati ne prendano visione, e saranno poi uniti agli atti.

Legge del 1859. — Art. 38. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

I deputati Civita e Carnazza chiesero la soppressione di questo articolo.

Art. 42. Se vi è ricorso in Cassazione, la Corte provvederà a termini dell'articolo 40.

Legge del 1859. — Art. 39. Conforme.

Giurisprudenza italiana.

1. Per ricorrere in Cassazione in materia elettorale è necessario anche il deposito della multa a termini delle leggi di procedura civile. (Corte d'appello di Casale, 19 febbraio 1851.)

Digitized by Google

Giurisprudenza francese.

1. Per formare il ricorso in Cassazione non è necessario in materia elettorale l'opera dell'avvocato o del causidico. (Cassazione francese, 12 febbraio 1838.)

2. Non si può portar ricorso in Cassazione contro una decisione nella quale non si figura. (Cassazione francese, 16 luglio 1846 — Idem, 4 marzo 1850 — Idem, 13 agosto 1850.)

3. Un elettore che ebbe in merito accolte le sue domande non può portar ricorso contro una decisione che risolve una questione pregiudiziale. (Cassazione francese, 15 gennaio 1838.)

4. Avanti alla Corte di cassazione non si possono produrre nuovi titoli. (Cassazione francese, 15 giugno 1842 — Idem, 14 maggio 1849 — Idem, 6 marzo 1850 — Idem, 6 agosto 1850.)

5. Avanti alla Corte di cassazione si può però produrre per la prima volta l'estratto di una sentenza di Corte d'assisie portante condanna a pena infamante e privazione di diritti. (Cassazione francese, 13 agosto 1851.)

6. Anche nelle quistioni elettorali, il giudizio che una Corte d'appello porta su i fatti sfugge alla Corte di cassazione. (Cassazione francese, 14 gennaio 1838 — Idem, 27 marzo 1843.)

Art. 43. L'appello introdotto nel termine indicato all'articolo 39 contro una decisione, per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha un effetto sospensivo.

Legge del 1859. — Art. 40. L'appello introdotto contro ecc., conforme nel resto.

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Camerini propose di eliminare lo effetto sospensivo che il presente articolo dà all' appello quando la cancellazione di cui si muove lagnanza sia per causa di condanna.

Il deputato Civita avrebbe aggiunto all'articolo un paragrafo, secondo il quale il termine del ricorso in Cassazione si limitava solo a venti giorni a contare dalla data della sentenza della Corte d'appello. I due emendamenti non furono discussi.

Art. 44. I ricevitori delle contribuzioni dirette, ed i tesorieri comunali dove esistono, saranno tenuti di spedire su carta libera, ad ogni persona portata sul ruolo, l'estratto relativo alle sue imposte, ed a chiunque creda di contraddire ad un'inscrizione fatta sulla lista, i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai ricevitori e dai tesorieri comunali che cinque centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Legge del 1859. — Art. 41. I ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire ecc., conforme nel resto.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai ricevitori che cinque centesimi ecc., come sopra.

Digitized by Google

Proposte, motivi, discussioni.

La lieve innovazione arrecata da questo articolo alla legge del 1859, l'estensione cioè ai tesorieri comunali dell'obbligo dato ai ricevitori delle contribuzioni dirette fu proposta per la prima volta dal Ministro dell'Interno (Peruzzi); fu conservata di poi dalle Commissioni della Camera dei deputati.

Art. 45. La Giunta municipale farà eseguire sulla lista le rettificazioni decretate dalla Deputazione provinciale ed ordinate in virtù di sentenze proferite nelle forme prescritte negli articoli che precedono, sulla notificazione che ad essa ne verrà fatta.

Legge del 1859. — Art. 42. Conforme.

Art. 46. Le elezioni si faranno dopo la tornata di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Un manifesto della Giunta pubblicato quindici giorni prima indica il giorno, l'ora ed i luoghi di riunione.

Legge del 1859.— Art. 43, Conforme.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 9. . . . . Gli elettori sono convocati in ogni anno nel mese di settembre.

Art. 23. Le elezioni si faranno in giorno di domenica e secondo le prescrizioni stabilite dal regolamento elettorale.

Regolamento per la formazione dei Consigli comunali in Toscana del 1859. — Art. 11. Il Gonfaloniere determina tanto il giorno per la votazione, quanto i locali per la votazione e lo squittinio, avendo cura che il giorno della votazione cada sempre in domenica e che i locali siano situati in modo da facilitare il concorso degli elettori.

Del giorno fissato e dei locali destinati dà avviso al pubblico otto giorni almeno avanti le elezioni.

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Civita propose che a questo articolo se ne fosse sostituito un altro concepito così: Le elezioni si faranno nei mesi di maggio e giugno. Un manifesto del Sindaco pubblicato quindici giorni prima indicherà il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

Giurisprudenza italiana.

1. L'articolo checchè possan dimostrare le parole: dà alla Giunta la facoltà di determinare il giorno delle elezioni, non quella semplicemente di notificarlo riserbando al Consiglio comunale il diritto di fissare il giorno. (Consiglio di Stato, 24 luglio 1862, ricorso del Comune di Garbagna.)

2. Il tempo indicato in questo articolo per le elezioni non è strettamente osservabile nel caso che, le elezioni essendo state annullate, debba procedersi alle novelle. (Consiglio di Stato, 7 maggio 1862, ricorso Modesti.)

Digitized by Google

3. Questo articolo è applicabile anche al caso in cui per essere intervenute poco prima le elezioni generali il quinto dei consiglieri che debbe rinnovarsi non ha compito un anno di funzione. (Consiglio di Stato, 22 luglio 1854.)

4. La disposizione di questo articolo riguardante la pubblicazione del manifesto non è di rigore. (Consiglio di Stato, 16 marzo 1864, ricorso di consiglieri di Fermo.)

5. Giudicato in contrario che la pubblicazione di questo manifesto essendo una formalità sostanziale della legge non può sotto pena di nullità essere trascurata. (Deputazione prov. di Novara, 12 dicembre 1863, elezioni di Loreglia.)

6. Questo manifesto deve indicare il genere dell'elezione. Ciò se non è detto espressamente risulta dallo spirito della legge. (Deputazione prov. di Novara, 12 dicembre 1863, elezione di Loreglia.)

7. L'essersi nel manifesto della Giunta indicato un numero minore di eleggibili dello effettivo non rende nulla la elezione. È solo necessario che, fermo restando l'ufficio elettorale definitivo, si proceda ad una elezione suppletiva. (Consiglio d'intendenza d'Ivrea, 10 luglio 1852.)

8. Quale che sia il tempo che passa tra il dì in cui la Deputazione provinciale ritorna al Comune le liste approvate e quello fissato per l'elezione, quando tra il manifesto e il giorno dell'elezione corrono 15 giorni il procedimento della Giunta è inappuntabile. (Consiglio di Stato, 3 settembre 1863, ricorso del Comune di Lei.)

9. La facoltà data con questo articolo alla Giunta essendo concessa pel bene del Comune, deve a questo scopo usarne la Giunta. Contravverrebbe quindi moralmente alla legge quella Giunta che per usar a suo modo di questa facoltà mettesse una parte di elettori nella impossibilità di votare. (Consiglio di Stato, 3 settembre 1863, ricorso del Comune di Lei.)

10. Se un secondo manifesto firmato del Sindaco muta il giorno fissato col primo manifesto, ove la Giunta non reclami prima delle elezioni apprestando col suo silenzio argomento a credere che essa abbia acconsentito all'atto del Sindaco, non può essa poi muovere istanza tendente all'annullamento delle elezioni, come quelle che ebbero luogo in giorno determinato dal solo Sindaco e diverso da quello fissato dal manifesto della Giunta. (Consiglio di Stato, 28 febbraio 1863, ricorso Traversa.)

Giurisprudenza francese.

1. Dovendo il modo di convocazione essere eguale per tutti, è nulla l'elezione quando una parte degli elettori furono convocati per lettera ed una parte con affissi. (Consiglio di Stato francese, 16 luglio 1840.)

Art. 47. Gli elettori di un Comune concorrono tutti ugualmente all'elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Deputazione provinciale, per i Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale, o della maggioranza degli abitanti di una frazione, sentito il Consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

La determinazione della Deputazione sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all' elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Legge del 1859. — Art. 44. Conforme.

Digitized by Google

Proposte, motivi, discussioni.

Fu proposto dal deputato Civita di affidare al Consiglio comunale la ripartizione del numero dei consiglieri nelle frazioni di un Comune, invece che alla Deputazione provinciale.

Giurisprudenza italiana.

1. La legge non specifica quali requisiti debba avere una località per ritenersi una frazione di Comune. Essa lascia all'arbitrio dell'autorità amministrativa questa determinazione. (Consiglio di Stato, 19 gennaio 1861, ricorso del Comune di Carisio. — Id. 9 giugno 1864, ricorso degli elettori di Bellano.)

2. Al riparto di cui è cenno in questo articolo non può provvedere d'ufficio la Deputazione provinciale. È necessario che si proceda sull'istanza o del Consiglio comunale o della maggioranza degli abitanti.(Consiglio di Stato, 7 maggio 1864, ricorso degli elettori di Bellano. — Id. 1861, ricorso del Comune di Arnano.)

3. Non può la Deputazione provinciale non ottemperare alla domanda del riparto che gli venga dalla maggioranza degli elettori, quindi la sua ordinanza è per questo verso incensurabile. (Consiglio di Stato, 20 agosto 1862, Comune di S Giorgio.)

4. Giudicato in contrario che il *potrà* di cui si serve lo articolo 44 indica che la Deputazione provinciale è libera nello aderire o no alla domanda del riparto. (Consiglio di Stato, 30 aprile 1864, ricorso degli abitanti di Borgo Pila.)

5. La maggioranza di abitanti di cui si parla in questo articolo vuole riferirsi a quella parte di popolazione che ha capacità all'esercizio de'diritti municipali. (Consiglio di Stato, 9 dicembre 1861, ricorso della Giunta municipale di Loreglia, e 26 ottobre 1860 Comune di Ornasco.)

6. È necessario che sia provato che i chiedenti siano la maggioranza della popolazione, affinchè la domanda possa esser presa in considerazione. (Consiglio di Stato, 30 aprile 1864, ricorso degli abitanti di Borgo Pila.)

7. Non è necessario perchè la Deputazione provinciale ordini il riparto dei consiglieri che il parere che deve dare il Consiglio comunale sia favorevole. (Consiglio di Stato 27 agosto 1863, ricorso del Comune di Lovera. Id. 18 luglio 1856. Id. 14 luglio 1857.)

8. Solo col rapporto della popolazione può essere stabilito il numero dei rappresentanti da attribuirsi ad una frazione.(Consiglio di Stato, 19 gennaio 1861, ricorso del Comune di Carisio.)

9. La popolazione in base alla quale deve, secondo l'art. 47, farsi il riparto dei consiglieri è la popolazione legale, quella cioè risultante dal censimento ufficiale. (Consiglio di Stato, 26 ottobre 1860, ricorso del Comune di Ornasco.)

10. Al riparto dei consiglieri del Comune non può servire di base la circoscrizione parrocchiale di esso, meno il caso in cui corrisponda alla divisione per borgate. (Consiglio di Stato, 9 maggio 1862, ricorso del Comune di Bagnolo.)

11. La necessità di circoscrivere le frazioni di un Comune è nel solo caso in cui ne siano incerti i limiti. Nol sarebbero quando per esempio si trattasse di due borgate. (Consiglio di Stato, 27 agosto 1863, Comune di Loreglia.)

12. La decretazione di un nuovo riparto importa di pien diritto la scadenza del Consiglio in esercizio e l'elezione generale di un Consiglio nuovo. (Consiglio di Stato, 13 gennaio 1864.)

13. La determinazione colla quale la Deputazione provinciale ordina il riparto dei consiglieri comunali nelle frazioni del Comune, deve avere per accessorio necessariamente la rielezione generale dei consiglieri, e questo essendo un accessorio, deve la Deputazione provinciale dare li necessari provvedimenti per eseguirlo, essendo di sua competenza il fatto da cui quest'accessorio promana.(Consiglio di Stato, 10 ottobre 1863, Comune di Soprana.)

Digitized by Google

14. La facoltà data dall'art. 47 alla Deputazione provinciale comprende anche quella di procedere a tutti gli atti resi necessari dal riparto dei consiglieri, e fino quella del rinnovamento del Consiglio. (Consiglio di Stato, 23 dicembre 1861, ricorso del Comune di Casalino.)

15. Manca al dovere impostole da questo articolo la Deputazione provinciale che si limita a statuire intorno al numero dei Consiglieri da eleggersi in una frazione, senza procedere al riparto generale fra tutte le frazioni in ragione della popolazione. (Consiglio di Stato 20 agosto 1862, ricorso del Comune di S. Giorgio.)

16. È contraria alla legge e quindi deve annullarsi la deliberazione della Deputazione provinciale, la quale facendo il riparto dei consiglieri fra le varie sezioni, non fa procedere alla nuova elezione, ma lascia in carica gli attuali consiglieri. (Consiglio di Stato, 25 novembre 1862, ricorso degli abitanti del Comune di Cuorgnè.)

17. All'applicabilità di questo articolo non è d'inciampo il trovarsi maggior numero di borgate che non di consiglieri assegnati al Comune. Ove questo caso avvenga è necessaria la ripartizione in modo che gli interessi siano tutti rappresentati nel Consiglio. (Consiglio di Stato, 12 gennaio 1856.)

18. La Deputazione provinciale può apprezzare in un modo od in un altro la convenienza di procedere al riparto, ma quando ha determinato di farlo deve attenersi alle regole fissate da quest'articolo. (Consiglio di Stato, 26 ottobre 1860.)

19. Se al regolamento del riparto sono fatte opposizioni, giudice di esse è l'autorità che deve approvare il regolamento. (Consiglio d'intendenza di Cuneo, 27 febbraio 1860.

20. Il riparto dei consiglieri sancito con Decreto della Deputazione provinciale non può essere mutato o distrutto da posteriore deliberazione del Consiglio comunale. Questa deliberazione sarebbe nulla. (Consiglio di Stato, 1° ottobre 1863, ricorso del Comune di Gella.)

21. L'articolo 47 deve essere interpretato nel senso che i Comuni divisi in borgate dividano fra queste il numero di consiglieri loro assegnato. (Consiglio di Stato 12 gennaio 1856.)

22. Le deliberazioni della Deputazione provinciale prese a sensi di questo articolo sono sempre soggette al ricorso al Re, a termini dell'art. 143. (Consiglio di Stato, 26 ottobre 1860.)

23. Nel caso contemplato da questo articolo l'unico modo di votazione è lo scrutinio separato. Ogni altro modo è interdetto. (Consiglio di Stato, 13 settembre 1860.)

24. La inosservanza dello alinea ultimo di questo articolo rende nulla la elezione. (Consiglio di Stato, 7 gennaio 1862, ricorso Lagaia.)

25. Possono le frazioni scegliere i consiglieri, alla cui nomina han diritto anche tra eleggibili nel Comune estranei alla frazione. (Consiglio di Stato, 12 agosto 1852. — Id. 11 luglio 1854. — Id. 14 luglio 1857.)

Art. 48. Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Legge del 1859. — Art. 45. Conforme.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 14. Il diritto elettorale si esercita dall'elettore stesso o da chi lo rappresenta per legge personalmente, ovvero per scheda segreta trasmessa in tempo utile al Gonfaloniere chiusa in un involto suggellato, sul quale sia apposta la firma dell'elettore riconosciuta da un notaro o da un cancelliere ministro del censo.

Art. 15. Esercitano questo diritto per mezzo di chi li rappresenta per legge:

a) I minori,

b) I pienamente interdetti;

c) Le amministrazioni pubbliche;

d) Le corporazioni.

Digitized by Google

Art. 16. Possono esercitarlo per mezzo di schede nel modo detto di sopra:

a) Gli elettori dimoranti all'estero;

b) Quelli che giustificano di essere iscritti nelle liste elettorali di più Comuni;

c) Quelli che giustifichino di non poter intervenire all'adunanza elettorale per causa di malattia;

d) Le donne, le quali lo esercitano soltanto per via di scheda.

Art. 17. Sono vietati i mandati.

Art. 18. Gli elettori i quali siano nel tempo stesso rappresentanti per legge di altri elettori, potranno votare per sè e per le persone da loro rappresentate.

Proposte, motivi, discussioni.

La nuova legge conservando il sistema di quella del 1859, modifica radicalmente la legge toscana vietando i mandati non solo, ma anche la votazione per ischeda. Le eccezioni che la legge toscana fa al divieto dei mandati sarebbero state inutili nella nuova che alli articoli 17 e 23 dichiara privi del diritto elettorale i minori e gli interdetti, le donne e noi concede ai Corpi morali.

La votazione per ischeda era stata proposta dal Ministro dell'Interno, Peruzzi, per tutti i casi pei quali è accordata dalla legge toscana, meno che per le donne, per le quali il progetto ministeriale avea data la facoltà di votare per mezzo di rappresentanti.

La proposta Buoncompagni che negava alle donne questo diritto estendeva ad esse quello di votare per ischeda, che consentiva alle altre persone contemplate nella proposta ministeriale. — La proposta era stata fatta ed accolta in veduta di accordare maggiori facilitazioni agli elettori, e la riforma della Commissione in favore delle donne, per dar maggiori garanzie al lor voto, il quale se dato da altri per delegazione, come aveva proposto il Ministro dell'Interno, avrebbe potuto subire le facili influenze del delegato. (Allegato II, § II e allegato III, § XXII e XXIII.)

La Commissione Restelli si attenne alle disposizioni della legge del 1859 di accordo col nuovo Ministro dell'Interno, Lanza. Se si fosse creduto di estendere il diritto elettorale alle donne, sistema non appoggiato dalla nuova Commissione, sarebbe stato prudente a suo modo di vedere di farle intervenire personalmente alle elezioni. E quanto alle altre classi di persone, in favore delle quali le proposte del Ministro Peruzzi e quelle della Commissione Buoncompagni concedevano la facoltà della votazione per ischeda non parve la riforma ammissibile sul riguardo che essa non offrisse sufficientemente garanzie, nè provvedesse a quella contemporaneità di voto che è pur una delle condizioni necessarie alla integrità della votazione. (Allegato VI, § XIII.)

Il deputato Battaglia Avola erasi con un emendamento pronunziato a favore della proposta del Ministro dell' Interno, Peruzzi; il deputato Civita invece aveva chiesto si rigettassero le riforme tanto del Ministro, che della Commissione Buoncompagni, e si mantenesse invece l'articolo quale era nella legge del 1859.

Giurisprudenza italiana.

1. Poichè il diritto elettorale è personale, è causa di nullità di voto il fatto di alcuni elettori che non volendo attendere l'appello incaricarono altri di presentare le loro schede. (Decisione dello Intendente d'Ivrea, 21 luglio 1852.)

Art. 19. Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccedendo gli elettori il numero di 400, il Comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla no-

Digitized by Google

mina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto nell'ultimo paragrafo dell'art. 47.

Legge del 1859 — Art. 46. Conforme.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 9. . . . . Gli elettori sono convocati in ogni anno nel mese di settembre e possono dividersi a quest'unico effetto in sezioni di collegio quando occorra per la troppo numerosa e troppo sparsa popolazione.

Art. 10. Spetta al Consiglio comunale con la sanzione del Consiglio di prefettura non tanto l'assegnare a ciascuna sezione gli elettori quanto lo stabilire il numero dei rappresentanti comunali che ciascuna deve eleggere sempre in proporzione del numero degli elettori che le viene attribuito.

Art. 11. Per la prima elezione della rappresentanza comunale come nel caso in cui debba quella rinnovarsi per intero se il collegio elettorale del Comune sia diviso in più sezioni ciascuna sezione si considera come collegio separato ed elegge sempre nella totalità degli eleggibili nel Comune quel numero di consiglieri e di supplenti che le viene assegnato. Nei casi ordinari di elezioni parziali annue le sezioni formano un solo collegio ed i voti di tutti si sommano insieme.

Art. 50. Avranno la presidenza degli uffici provvisorii delle adunanze elettorali il sindaco, gli assessori, ed in caso d'impedimento i consiglieri più anziani.

I due elettori più anziani d'età ed i due più giovani faranno le parti di di scrutatori.

L'ufficio nominerà il segretario, che avrà voce consultiva.

Legge del 1859.— Art. 47. Conforme.

Regolamento per la formazione dei Consigli comunali in Toscana del 1859. — Art. 12. L'adunanza per la votazione è presieduta dal Gonfaloniere se il collegio non sia diviso in sezioni e quando sia diviso egli presiede una delle sezioni, e il collegio dei priori nomina tra i rappresentanti del Comune chi debba fare le sue veci nelle altre.

Art. 13. Oltre il presidente sono presenti alla votazione non meno di due assessori i quali fanno ufficio di testimoni ed un attuario incaricato della compilazione del processo verbale. E gli uni e gli altri sono a nomina del collegio dei priori.

Giurisprudenza italiana.

1. Quando la legge parla del più giovane o del più vecchio allude a quelli tra gli elettori che sono presenti. Se dunque composto l'ufficio sopravvengono elettori ai quali perchè più giovani o più vecchi dei componenti dell'ufficio spetterebbe di fare da scruttatori o da segretari non si modifica l'ufficio. (Consiglio d'intendenza di Sassari, 22 luglio 1853.)

Giurisprudenza francese.

1. Se colui che per essere più giovane dovrebbe fare da segretario è scelto per scrutatore può l'ufficio destinarlo a segretario facendolo surrogare come scrutatore. (Consiglio di Stato francese, 12 gennaio 1850.)

Digitized by Google

Art. 51. La lista degli elettori, quella dei Consiglieri da surrogarsi e la lista dei Consiglieri che rimangono in ufficio, dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

Legge del 1859.— Art. 48. Conforme.

Regolamento per la formazione dei Consigli comunali in Toscana del 1859 — Art. 15. Nei locali destinati alla votazione debbono stare sempre affisse le note definitive di cui all'art. 6.

Quando però il collegio è diviso in sezioni la nota degli elettori affissa nel locale dell'una o dell'altra sezione contiene soltanto i nomi di coloro i quali dànno voto in quella sezione; la nota per altro degli eleggibili deve essere affissa in ciascun locale intiera e quale risulta dalle purificazioni prescritte allo articolo precitato.

Giurisprudenza italiana.

1. La lista degli elettori di cui parla l'articolo, dovendo esser quella approvata entro l'anno, è nulla la elezione seguita sulla scorta della lista dell'anno precedente, la quale ha cessato di aver forza legale dal dì che la nuova fu approvata (Decreto dell'Intendente d'Ivrea, 25 luglio 1853.)

2. Non è causa di nullità il trascurarsi la formalità della affissione quando costa che le liste essendo-poste sul tavolo dell'ufficio lo scopo che la legge si prefisse nell'ordinarne l'affissione era asseguito. (Consiglio d'intendenza di Savona, 22 agosto 1851. — Decisione dell'Intendente generale d'Ivrea, 17 agosto 1853.)

3. Giudicato in contrario esser causa di nullità la mancanza di affissione delle liste elettorali nella sala della votazione. (Parl. sub. 12 dicembre 1848. Elez. Boero, 13 dicembre 1848. Elez. Chio — Parl. ital. 1861, collegio di Castroreale.)

4. Meno il caso in cui essendosene fatto reclamo l'affissione fu fatta tra il primo ed il secondo appello. (Parl. ital. 1861, collegio di Palmi.)

Art. 52. L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti il Presidente e quattro scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti che dopo questi ebbero maggior numero di voti.

L'ufficio così definitivamente composto nomina il segretario definitivo avente voce consultiva.

Legge del 1859.— Art. 49. Conforme.

Giurisprudenza italiana.

1. Non è necessario che il segretario dell'ufficio elettorale sia elettore. Può essere scelto a segretario anche chi non lo sia. (Consiglio di Stato, 7 settembre 1852.)

2. Le parole: « nè membri dell'ufficio » risolvono la quistione se possa esser segretario chi non è elettore e la risolvono nel senso affermativo. Evidentemente la eccezione contenuta in quelle parole è solo al segretario riferibile, attesochè è di lui solo che può dubitarsi se malgrado non che sia elettore possa esser membro dell'ufficio (Consiglio di Stato, 7 settembre 1852.)

Digitized by Google

3. Può l'ufficio esser formato per acclamazione essendo l'acclamazione equivalente ad una votazione unanime. (Parl. Subalp. 10 marzo 1848, Molino, 17 ottobre 1848; Franzini, 20 novembre 1848; Bergnini, 4 aprile 1850; Bosso; Parl. Ital. 1861, Borgo S. Lorenzo; Napoli; Castellammare; Castrovillari; Nuoro; Arezzo.)

4. Se alla formazione dell'ufficio definitivo si procede per votazione palese, ove le operazioni elettorali sian valide nel resto, non debbono per quella irregolarità annullarsi. (Parl. Ital. 1861, Castrovillari.)

5. È nulla la votazione nella quale l'Ufficio definitivo fu senza ulteriore elezione composto da quelli che formavano l'ufficio provvisorio. (Parl. Ital., 1861, Casoria.)

6. Può senza nuocere all'elezione riunirsi in unico verbale la costituzione dell'ufficio definitivo e la relazione sulle operazioni elettorali. (Parl. Ital. 1861, Cicciano.

7. I componenti dell'ufficio definitivo debbono esser elettori. Ed è grave irregolarità che ne faccia parte chi non lo sia. (Parl. Ital. 1861, Capaccio.)

8. Nondimeno se uno degli scrutatori non è elettore, questo fatto non induce la nullità dell'elezione. (Parl. Ital 1861, Capaccio; Vigevano.)

9. Molto più se si trova in buona fede e fatto avvertito dall'errore si astiene e nessun elettore protesta. (Parl. Ital., 1861, Vigevano.)

10. Il Presidente d'ufficio provvisorio può esser nominato Presidente dell'ufficio definitivo purchè sia elettore del collegio sebbene assegnato ad altra sezione. (Parl. Ital., 1861, Napoli; Leno.)

12. A componenti dell'ufficio definitivo debbono esser chiamati quelli in cui favore sono dati i voti dagli elettori. Nondimeno ove tra gli scrutatori di un ufficio ve ne sia uno di cui non costi abbastanza il titolo poichè la legge si contenta della presenza di tre, così quando l'elezione dei tre è in regola questa irregolarità non vizia l'elezione. (Parl. Ital., 1861, Cefalù.)

13. È un fatto che potrebbe produrre lo annullamento dell'elezione quello che dal far parte dell'ufficio sia stato escluso chi avea riunito voti sufficienti per esserne membro senza che còsti dalla sua rinunzia e che invece sia chiamato a farne parte chi non ebbe voti bastanti. (Parl. Ital., 1861, Oristano.)

14. Nondimeno se questo fatto allegato in una protesta non vi sia abbastanza provato e sia d'altronde smentito dal verbale dell'elezione redatto e firmato in piena regola la protesta non è ammessibile. (Parl. Ital. 1861, Oristano.)

15. Non si annulla l'elezione del pari se essendo completo l'ufficio un elettore non nominato scrutatore la fa da scrutatore soprannumerario. (Parl. Ital. 1861, Erba.)

16. Nondimeno ove questo fatto avvenga in una sezione ove esso non potrebbe che produrre lo annullamento parziale che non ha influenza sui risultati dell'elezione, l'elezione è valida. (Parl. Ital., 1861, Cagliari.)

17. Molto più se le operazioni furono regolari e nessun reclamo ne venne fatto. Parl. Ital. 1861, Cagliari.)

18. Sebbene la legge dica che il Presidente dell'ufficio sia chi raccoglie in suo favore maggior numero di voti, pure se gli elettori si accordano nel dare tassativamente i voti per Presidente e per scrutatore quella è in quel caso la regola a seguirsi astrazion fatta dal numero dei voti che ognuno dei candidati può riunire. (Parl. Ital., 1861, Cicciano.)

19. Perciò se prima di passarsi alla votazione per la formazione dell'ufficio definitivo si conviene tra gli elettori che la numerazione dei voti per Presidente debba farsi in modo differente da quello indicato nella legge e di ciò fan fede i verbali quando reclami o proteste non vi sono e colui che risulta sarebbe stato sempre componente dell'ufficio, anche nel caso del computo fatto secondo la legge malgrado questa irregolarità, l'elezione è valida. (Parl. Ital., 1861, S. Angelo dei Lombardi.)

20. Sebbene sia una notevole irregolarità quella che può presentarsi che il numero dei voti riuniti in suo favore da un tale per la funzione di Presidente dell'ufficio sia maggior di quello degli elettori che appare dai verbali che abbiano preso parte alla votazione, non è per questo annullabile l'elezione se detratto il soprappiù dei

Digitized by Google

voti è sempre quegli che ha la maggioranza per Presidente. (Parl. Ital. 1861, Domodossola.)

21. È una irregolarità a cui si può passar di sopra quella che la presidenza dell'ufficio definitivo sia assunta da chi fra i cinque nominati ebbe minor numero di voti quando le operazioni andarono esatte e nessun reclamo venne fatto. (Parl. Ital. 1861, Corleto.)

Giurisprudenza francese.

1. Se il segretario non ha che voce consultiva non può prender parte alle deliberazioni dell'ufficio. (Consiglio di Stato fr., 17 agosto 1841.)

Art. 53. Se il Presidente di un collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto Presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo scrutatore sarà colui che dopo gli eletti ebbe maggiori suffragi.

La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori.

Legge del 1859. — Art. 50. Conforme.

Giurisprudenza italiana.

1. Ove sia provato che l'aggiunzione dello scrutatore fu domandata dalla necessità e non vi ebbe parte il dolo e la frode non può esser allegata come causa di nullità. (Consiglio di Stato, 26 gennaio 1861, ricorso del Comune di Pancarano).

Giurisprudenza francese.

1. Se uno degli scrutatori è nominato segretario il non surrogarlo è ragione di nullità. (Consiglio di Stato fr. 30 dicembre 1843.)

Art. 54. Il Presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l' ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del Presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Legge del 1859 — Art. 51. Conforme.

Regolamento per la formazione dei Consigli comunali in Toscana del 1819. — Art. 17. Il Presidente del collegio o della sezione mantiene l'ordine e la disciplina nella adunanza con facoltà di espellerne i turbolenti e anche di sospenderli in caso di tumulto o di grave disordine.

Digitized by Google

Giurisprudenza italiana.

1. Se due militi di guardia nazionale penetrarono armati di daga nella sala dove avea luogo la votazione ove all'invito fattone loro dal Presidente si allontanarono, questo fatto non può produrre per violazione del presente articolo lo annullamento dell'elezione. (Parl. Ital., 1861. Collegio di Pontassieve.)

2. Se un milite di guardia nazionale armato assiste alla votazione dove reclami non abbiano avuto luogo durante le operazioni elettorali ciò non è causa di nullità dell'elezione. (Parl. Ital., 1861. Collegio di Oviglio.)

3. E' per altro a reputarsi causa di annullamento se alle operazioni elettorali assiste un corpo di guardia nazionale non per tutelare l'ordine ma per far pressione sugli elettori. (Parl. Ital., 1861, Inchiesta De-Boni.)

Art. 55. Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che della elezione dei Consiglieri; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Legge del 1859 — Art. 52. Conforme.

Art. 56. Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

Legge del 1859. — Art. 53. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Carnazza avrebbe voluto che oltre dei tre membri richiesti dalla legge si fosse trovato presente il segretario dell'uffizio.

Giurisprudenza italiana.

1. Se un'inchiesta fa risultare che durante le operazioni elettorali due soli membri dell'ufficio vi assistettero le elezioni son nulle. (Decisione dell'Intendente generale d'Ivrea, 12 agosto 1852. — Parl. Ital., 1861, Torino.)

2. Molto più se viene a constatarsi che l'ufficio elettorale abbandonò l'urna durante la votazione. (Parl. Ital., 1861, Oristano.)

Art. 57. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un'adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere inscritto sulle liste elettorali, perderà per dieci anni l'esercizio d'ogni diritto politico, senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termini del codice penale.

Legge del 1859.— Art. 54. Conforme.

Digitized by Google

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si stabiliscono le pene per i reati elettorali. — Codice penale, del 1859. (*Estratto*).

Art. 190. Allorchè con violenza o vie di fatto o minaccie o tumulti sarà stato impedito ad uno o più cittadini l'esercizio dei propri diritti politici, i colpevoli saranno puniti col carcere estensibile a due anni e con multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenza del reato.

Qualora i diritti di cui siasi come sopra impedito l'esercizio siano diritti elettorali alle dette pene verrà sempre aggiunta la sospensione dell'esercizio dei pubblici uffizi.

Le disposizioni del presente articolo hanno luogo, salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave, e salve eziandio le speciali disposizioni delle leggi per le elezioni.

Art. 191. Chiunque nel corso delle operazioni elettorali sarà sorpreso in atto di sottrarre o di aggiungere schede, o di falsarne il contenuto sarà punito colla pena di reclusione e colla interdizione dai pubblici uffici. Se il reato sarà stato commesso da un membro dell'ufficio elettorale, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque.

Art. 192. Chiunque abbia al tempo delle elezioni comprato o venduto un voto a qualsiasi prezzo incorrerà nella pena dell'interdizione dai pubblici uffici ed in una multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.

Art. 193. Fuori dei casi preveduti nei tre precedenti articoli, i pubblici uffiziali ed impiegati che con abuso delle rispettive funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature saranno puniti colla esclusione dall'esercizio dei diritti elettorali per tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci se il reato è stato commesso nella elezione dei deputati al Parlamento nazionale, non minore di tre nè maggiore di sei se è stato commesso nelle altre elezioni, e con una multa di lire 250 a 2000 nel primo caso, e di 100 a 1000 nel secondo.

La stessa pena è applicabile ai ministri della religione dello Stato o dei culti tollerati, i quali avranno cercato di vincolare suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature sia con istruzioni dirette alle persone da essi in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi tenuti in luoghi consacrati al culto, od in riunioni aventi carattere religioso, sia con promesse o minaccie spirituali.

Pei fatti in questo articolo preveduti sempre chè non siano connessi con reati comuni non si potrà procedere ad istruzione giudiziaria, senonchè dopo che le operazioni elettorali saranno compiute colla chiusura del relativo processo verbale.

Giurisprudenza italiana.

1. Allora solo l'aver preso parte alla votazione un estraneo, può fare annullare l'elezione quando il suo voto ebbe influenza nel risultato finale della votazione. (Decreto dell'Intendente d'Ivrea, 2 agosto 1853.)

Art. 58. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando o affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con un' ammenda di lire 10 a 50, o sussidiariamente coll'arresto od anche col carcere da sei a trenta giorni.

Saranno puniti colla stessa pena coloro che non essendo nè elettori, nè

Digitized by Google

membri dell' ufficio s'introdurranno durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, e coloro che, non curando gli ordini del Presidente, volessero far discussioni, dar prove di approvazione o di disapprovazione, od eccitassero altrimenti tumulto.

Il Presidente ordinerà che sia fatta menzione della cosa nel verbale dell'adunanza, che verrà trasmesso all'autorità giudiziaria per il relativo procedimento.

Legge del 1859. — Art. 55. Conforme.

Regolamento per la formazione dei Consigli comunali in Toscana del 1859. — Art. 17. (Vederlo sotto l'art. 54.)

Giurisprudenza italiana.

1. La presenza nella sala elettorale del segretario comunale e la sua nomina a segretario dell'ufficio provvisorio e definitivo senza che si accenni ad ingerenza di lui nelle elezioni oltre a quella di segretario dell'ufficio, non importa nullità delle elezioni. (Deputazione provinciale di Torino, 7 agosto 1860.)

Giurisprudenza francese.

1. Non è motivo di nullità l'assistenza alla votazione di persone estranee che sull'invito del presidente si ritirano. (Consiglio di Stato fr., 8 maggio 1811.)

2. Sarebbe sconveniente che l'autorità amministrativa inviasse un commissario per vegliare alle operazioni elettorali. Ciò violerebbe la libertà del voto. (Consiglio di Stato fr. 18 giugno 1841.)

3. Non vizia l'elezione l'aggiornamento dell'udienza ordinato dal presidente per disordini che accadono nella sala elettorale. (Consiglio di Stato fr. 8, maggio, 1841.

4. È causa di nullità l'essersi pronunziato un discorso in una sala elettorale quando questo discorso abbia potuto influire sulla libertà dei voti malgrado le proteste dell'assemblea. (Consiglio di Stato fr. 11 gennaio 1837.)

Art. 59. Niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

Legge del 1859. — Art. 56. Conforme.

Art. 60. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei Consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al Presidente.

Il Presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti di una sentenza della Corte d'appello, con cui si dichiari che essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 43.

Legge del 1859 — Art. 57. Conforme.

Regolamento per la formazione dei Consigli comunali in Toscana del 1859. — Art. 11. Nessuno può essere ammesso alle adunanze elettorali se non sia iscritto nella nota definitiva degli elettori o non abbia da esibire un biglietto personale di ingresso firmato dal Gonfaloniere o da un suo delegato.

Digitized by Google

Proposte, motivi, discussioni.

Il Ministro dell'Interno, Peruzzi, nelle modificazioni proposte alla Legge del 1859 avea chiesto che la redazione di questo articolo fosse fatta in modo da ammettere nella sala elettorale coloro che avessero mandato regolare per rappresentare un elettore iscritto. Questa riforma era conseguenza dell'altra con la quale era permessa la votazione per mandato. Perciò era stata accettata dalla Commissione Buoncompagni. Ma la Commissione Restelli che era stata d'opinione contraria quanto alla votazione per mandato restituì l'articolo quale era nella legge del 1859. Il deputato Carnazza con un suo emendamento chiese di ammettersi anche quegli altri elettori che sebbene non si trovassero iscritti nella lista affissa nella sala elettorale giustificassero di esserlo nella lista originale conservata nei registri della segreteria comunale. Il suo emendamento non fu discusso.

Giurisprudenza italiana.

1. La lista deve essere quella approvata entro l'anno. Solo nel caso in cui nel mese di luglio epoca fissata per le elezioni non sia in pronto la lista riveduta è permesso di votare sulla lista dell'anno precedente. (Dep. prov. di Novara, 17 agosto 1863.

2. Non basta lo averne i titoli; per essere elettore è necessario assolutamente di essere inscritto nelle liste. (Decisione dell'Intendente generale d'Ivrea, 16 luglio 1853.)

3. Non è necessario portare il certificato della iscrizione onde è illegale lo escludere dal votare chi non ha questo certificato e questa illegalità fa annullare le elezioni. (Decisione dell'Intendente gen. d'Ivrea, 8 agosto 1852.)

4. Deve annullarsi il voto dato da chi non è iscritto nelle liste elettorali. (Parlamento italiano, 1861, Grosseto 1861, Casoria.)

5. Ancorchè abbia le qualità per esserlo. (Parlamento italiano 1861, Colle.)

6. O quello dato da persona che non è elettore del collegio nel quale vota benchè sia elettore in altro collegio. (Parlamento italiano, 1861, Bologna.)

7. O quello dato da persona che sebbene sia elettore del collegio pure vota in sezione differente da quella a cui è assegnato. (Parlamento italiano, 1861, Napoli, Catania)

8. Meno il caso in cui questo avvenga per errore nel numero della matricola. Allora l'elettore può votare in sezione diversa purchè sia provato che non ha votato in quella a cui era assegnato. (Parlamento italiano, 1861. Novi.)

9. O quello dato dal figlio non elettore che vota pel padre elettore assente. (Parlamento italiano, 1861, 1860, Borgo S. Dalmazzo.)

10 O quello dato da chi non essendo elettore votò in luogo del parente o dall'amico elettore che si astenne. (Parlamento italiano. 1861, Casoria.)

11. O quello dato da chi votò non solo per sè, ma per altri elettori assenti. (Parlamento italiano, 1861, ivi.)

12. O quello dato da persona che, sebbene una volta era iscritto nella lista elettorale, pure ne fu legalmente cancellata. (Parlamento italiano, 1861, Nuoro.)

Giurisprudenza francese

1. Se il prenome di qualche elettore è sbagliato nella lista elettorale ciò non può impedirgli loro di votare se è certo che solo ad esso può la lista applicarsi. La esclusione quindi porta la conseguenza della nullità della votazione. (Consiglio di Stato fr. 28 agosto 1844. Idem 6 dicembre 1844, idem 27 dicembre 1844.)

Digitized by Google

2. Ammettere a votare individui cancellati dalla lista e non ammettere individui che vi sono inscritti è ragione di nullità. (Consiglio di Stato fr., 18 marzo 1842.)

3. La esibizione del certificato del segretario della Corte di appello constatante che la Corte ha con sua sentenza ordinato l'iscrizione di un tale nella lista è sufficiente per fargli prender parte all'elezione se la sentenza fu resa in tempo così prossimo alla votazione che all'elettore mancò il tempo di farsi iscrivere. (Corte di Cassazione fr., 8 ottobre 1845.)

ART. 61. Aperta la votazione per l'elezione dei Consiglieri, il Presidente chiama ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

L'elettore rimette la sua scheda manoscritta e piegata al Presidente che la depone nell'urna.

Legge del 1859. — Art. 58. Conforme.

Regolamento per la formazione dei Consigli comunali in Toscana del 1859. — Art. 18. Ogni elettore scrive di proprio carattere o fa scrivere da persona di sua fiducia nel recinto dell'adunanza o fuori una scheda la quale ha da contenere tanti nomi estratti dalla nota degli eleggibili quanti sono i consiglieri comunali e i supplenti da eleggersi. Giunto al banco della presidenza consegna ad uno degli assessori il suo biglietto d'ingresso e depone nell'urna la sua scheda . . . . All'elettore viene restituito il biglietto d'ingresso in parte lacerato, acciò possa, volendo, usarne nel giorno successivo per ottenere accesso all'adunanza di squittinio.

Giurisprudenza italiana.

1. La scheda può portarsi scritta da fuori non essendo necessario che sia scritta entro la sala. L'ufficio che proibisse di far questo violerebbe la legge. (Consiglio di Stato, 20 giugno 1863, ricorso dell'ufficio elettorale di Sondrio.)

2. L'essersi fatto l'appello dal segretario invece che dal presidente essendo contrario alla legge può essere causa di annullamento delle elezioni. (Decisione dell'Intendente generale di Ivrea, 15 agosto 1852; contro Deputazione prov. di Catania, 17 luglio 1862.)

3. La lista sopra cui deve procedersi allo appello non può essere quella che non sia ancora approvata dalla Deputazione provinciale. (Dep. prov. di Ascoli, 1862, elezioni di Comunanza.)

4. In generale debbe riputarsi come non avvenuta una elezione fatta sopra una lista non formata o non approvata in regola. (Parl. ital., 1861, Sassari.)

5. Se però questo fatto avvenne in una sezione di collegio lo annullamento dei voti di essa, che ne conseguita, allora solo produce lo annullamento della elezione quando ha influenza sulla votazione dell'intero collegio. (Parl. ital. 1861, Casoria.)

6. È nullo il voto dato da chi prese il nome di elettori che non si presentarono a votare. (Parlamento italiano 1861, inchiesta Deboni.)

7. O il voto dato in atto pubblico a vece che in segreto e col metodo legale di votazione. (Parlamento italiano, 1861, Petralia Soprana.)

8. O quello scritto da terza persona; meno il caso d'impedimento fisico dell' elettore votante. (Parlamento italiano, 1861, Salò.)

9. Non deve essere annullato il voto scritto per conto di un elettore, che per impedimento fisico non può scriverlo da se stesso, da uno dei componenti dell'ufficio elettorale attesochè essi sono elettori e il far ciò è ad ogni elettore permesso. (Parlamento italiano, 1861, Montepulciano.)

Digitized by Google

10. L'appello degli elettori all'ora della votazione deve esser fatto sulla lista elettorale originale. Ma se fu fatto sopra una copia autentica di essa, e se d'altro canto la lista originale fu affissa nella sala durante la votazione, malgrado questa irregolarità, l'elezione è valida. (Parl. Ital., 1861, Ciriè.)

11. Agli intervenienti alla votazione debbe esser richiesta la tessera del Municipio che giustifica la qualità di elettore ed è nulla quella elezione di cui è provato che agli elettori non si fece la detta richiesta. (Parl. Ital., 1861, 1074, Casoria.)

12. Giudicato contro Dep. Sub. dell' 8 gennaio 1858, Costa della Torre, 11 dicembre 1848, Tecchio e Pellegrini; purchè sia certo che nessuno di quelli cui non fu ricercata la tessera non fosse elettore, 6 febbraio 1854, Siotto Pintor, 21 dicembre 1857, Ballanti, 19 dicembre 1857, Vallauri.

13. Il sol modo di votare ammesso dalla legge essendo il deposito del voto scritto e segreto nell'urna è grave irregolarità che taluni elettori l'abbian dichiarato in atto pubblico. (Parl. Ital., 1861, Petralia Soprana.)

14. Nondimeno ove detratti i loro voti l'eletto ha sempre la maggioranza, questa irregolarità non serve a fare annullare l'elezione.

Giurisprudenza francese.

1. Può il sindaco distribuire agli elettori schede bianche per iscrivervi i nomi senza che ciò possa dare origine a nullità. (Consiglio di Stato francese, 8 febbraio 1833.)

2. Benchè il voto debba essere segreto pure perchè si trovi una ragione di nullità nella violazione di questo segreto è necessario che sia questa violazione provata. (Consiglio di Stato francese, 1844.)

3. Mettere alle schede un numero d'ordine all'atto della loro designazione facilitando la violazione del segreto è ragione di nullità. (Consiglio di Stato francese, 8 marzo 1844.)

4. È permesso agli elettori di fare scrivere il loro voto da altre persone di loro scelta. (Consiglio di Stato francese, 24 maggio, 1833 — Idem, 25 maggio 1841 — Idem, 25 settembre 1841.)

Art. 62. A misura che le schede si vanno riponendo nell' urna, uno degli scrutatori od il segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinato, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri dell'adunanza.

Legge del 1859: — Art. 59. Conforme.

Regolamento per la formazione dei Consigli comunali in Toscana del 1859. — Art. 18........ Il presidente od uno degli assistenti fa sulla nota degli elettori un segno al nome di quello che depositò la scheda.

Proposte, motivi, discussioni.

Il Ministro dell'Interno Peruzzi, aveva proposto di aggiungere a questo articolo un paragrafo secondo il quale, venendo chiamati elettori che avesser mandato il loro voto per ischeda, il Presidente dissuggellando l'involto in presenza degli scrutatori avrebbe messo la scheda nell'urna senza leggerla facendone costare dal pro-

Digitized by Google

cesso verbale, a cui come allegato si sarebbe unito l'involto. Rigettato il sistema della votazione per ischeda venne anche meno questa riforma. Lo stesso Ministro propose un articolo addizionale al presente, che dava facoltà agli elettori sopravvenuti tra il primo ed il secondo appello di votare individualmente nell'ordine con cui si presentavano.

La Commissione Restelli, mantenne la redazione della legge del 1859.

Giurisprudenza italiana.

1. La disposizione di questo articolo non è applicabile alla votazione per la formazione dell'ufficio elettorale. (Consiglio d'intendenza di Cuneo, 18 luglio 1857.)

2. Il trascurarsi dallo incaricato di metter la propria firma nella lista accanto al nome dell'elettore che vota, è causa di annullamento. (Decisione dell'Intendente generale d'Ivrea, 15 agosto 1852, Deputazione provinciale di Novara, 30 ottobre 1863.)

3. Uno degli scrutatori debbe apporre la sua firma sulla lista accanto al nome di chi vota ed è causa di nullità il trascurarsi ciò quand'anche dei votanti si fosse preso ricordo in apposito notamento. (Parl. Ital., 1861, Casoria.)

4. Nondimeno se ciò avvenne in una sezione di collegio ove, detrattine i voti, l'elezione non avrebbe avuto esito differente da quello che ebbe, essa è valida. (Parl. Ital., 1861, Nuoro.)

Art. 63. Ad un'ora dopo mezzodì, semprechè sia già trascorsa un'ora dal termine del primo appello, si procede ad una seconda chiamata degli elettori che non hanno ancora votato.

Eseguita questa operazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

Legge del 1859. — Art. 60. Un'ora dopo terminato il primo appello si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima.

Eseguita questa operazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

Regolamento per la formazione dei Consigli comunali in Toscana del 1859. — Art. 19. Alle ore due pomeridiane il Presidente dichiara terminata la votazione.

Proposte, motivi, discussioni.

La redazione novella appartiene alle riforme del Ministro dell'Interno, Peruzzi. La Commissione Buoncompagni avrebbe mantenuto la redazione della legge del 1859. Un emendamento in questo stesso senso, era stato presentato dal deputato Civita.

Giurisprudenza italiana.

1. Non vi è diritto ad un terzo appello, e il non essere esaudita questa domanda non può essere ragione di reclamare e molto meno di vedere deciso favorevolmente il ricorso. (Consiglio di Stato, 18 dicembre 1861, elettori del Comune di Stellanello.)

2. Un'ora dopo il mezzogiorno e dopo il secondo appello deve dichiararsi chiusa la votazione, nè si può ammettere più alcuno a votare. Onde non induce la nullità dell'elezione il fatto che si neghi ad un numero di elettori di deporre il loro voto nell'urna quando è passata l'ora della chiusura e si è fatto il secondo appello ancorchè l'urna non sia stata ancora materialmente chiusa. (Parl. Ital., 1861, Macerata; Id., Erba.)

Digitized by Google

3. Ammettere a votare dopo il secondo appello persone che consta in fatto fossero nella sala al tempo del secondo appello non è irregolarità. (Parl. Ital., 1861, Saluzzo.)

4. Nel verbale deve segnarsi l'ora dell'appello. Nondimeno il trascurarsi questa menzione è a ritenersi più che altro una negligenza e come tale non portante seco la nullità dell'elezione quando nessun reclamo ne venne sporto. (Parl. ital., 1861, Salò.)

5. Se vi ha luogo a dubitare che non siasi proceduto allo appello degli elettori l'elezione debbe annullarsi. (Parl. ital., 1861, Erba.)

Art. 64. La tavola a cui siedono il Presidente, gli scrutatori ed il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Legge del 1859. — Art. 61. Conforme.

Art. 65. Aperta l'urna e riconosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al Presidente che ne dà lettura ad alta voce, e la fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato dello scrutinio è immediatamente reso pubblico.

Legge del 1859. — Art. 62. Conforme.

Regolamento per la formazione dei Consigli comunali in Toscana del 1859. — Art. 19..... Se il collegio non è diviso in sezione si procede immediatamente allo squittinio nelle forme stabilite nello articolo 20 e seguenti di questo regolamento...

Art. 20. È obbligo del Gonfaloniere custodire scrupolosamente l'urne elettorali insino al momento dello squittinio.

Art. 21. L'adunanza dello squittinio, quando si fa nel giorno susseguente alla votazione, si apre alle ore otto antimeridiane, sotto la presidenza del Gonfaloniere, e alla presenza del collegio dei Priori, e loro attuario incaricato del processo verbale.

Art. 22. Il Gonfaloniere pone innanzi al seggio le urne elettorali, i processi verbali delle votazioni e le schede a lui pervenute in ordine all'art. 7 della legge comunale del dì 4 settembre precitata.

Art. 23. Il seggio verifica la incolumità dei sigilli delle urne, dei processi verbali e delle schede inviate; e di tale incolumità si fa menzione nel processo verbale di quest'adunanza per lo squittinio. Il Gonfaloniere apre i processi verbali delle votazioni dei quali è fatta lettura, apre quindi le urne e scioglie dall'involto le schede a lui pervenute, e ciò fatto, gli squittinatori imprendono le loro operazioni.

Art. 24. Riscontrato, e tenuto ricordo se le schede riunite corrispondano o non corrispondano alla metà almeno del numero degli elettori, gli squittinatori ne fanno immediatamente lo spoglio.

Art. 26. Ultimato lo squittinio il Presidente ne proclama ad alta voce il risultato.

Giurisprudenza italiana.

1. Se riconoscendo il numero delle schede si trova che sono in numero maggiore dei votanti ove ciò malgrado nessuna influenza può questo fatto esercitare sull'esito della votazione essa non si annulla. (Decisione dell'Intendente generale di Ivrea, 27 luglio 1833.)

Digitized by Google

Giurisprudenza francese.

1. La irregolarità che ha commesso un Presidente d'ufficio contravvenendo al disposto di questo articolo prendendo da lui solo le schede spiegandole e leggendole senza passarle a uno degli scrutatori non rende nulla l'elezione se non ha avuto influenza su di essa. (Consiglio di Stato francese, 20 giugno 1844.)

2. Senza che ne soffra la validità delle operazioni elettorali, possono le schede esser lette da un componente dell'ufficio invece che dal Presidente. (Consiglio di Stato francese, 27 agosto 1840.)

3. Ordinare l'evacuazione della sala al momento dello spoglio dei voti è ragione di nullità. (Consiglio di Stato francese, 6 gennaio 1837.)

4. Lo spoglio dei voti deve essere fatto pubblicamente. (Consiglio di Stato francese, 6 gennaio 1837.)

Art. 66. Compiuto lo scrutinio, le schede sono arse in presenza degli elettori, salvo quelle su cui nascesse contestazione, le quali saranno unite al verbale e vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio.

Legge del 1859. — Art. 63. Conforme.

Regolamento per la formazione dei Consigli comunali in Toscana del 1859. — Art. 26. Ultimato lo squittinio il Presidente ne proclama ad alta voce il risultato e conservandone lo spoglio operato dagli squittinatori fa abbruciare le schede.

Giurisprudenza italiana.

1. Ai termini di questo articolo le schede per la formazione dell'ufficio elettorale debbono essere bruciate dopo la sua formazione ed è causa di nullità il bruciarsi dopo seguite le operazioni elettorali a cui l'ufficio presiede. (Decisione dell'Intendente generale d'Ivrea, 21 luglio 1832.)

2. L'abbruciamento di schede su cui cadeva dubbio, equivale ad una ricognizione da parte dell'ufficio elettorale che non si intese su di esse elevar contestazioni. Non è dunque il caso di una ulteriore indagine. (Camera dei deputati subalpina, 4 agosto 1849, elezione Bottini.)

3. Se sorgono reclami intorno al contenuto di certe schede e l'ufficio che vi porta la sua decisione brucia colle altre quelle schede senza annetterle ai verbali, come di legge, poichè con questo mezzo si toglie la possibilità di dare un giudizio su quei reclami l'elezione dev'essere annullata. (Parl. Ital., 1861, Erba.)

4. Ma se tra le schede deposte nell'urna elettorale ve ne sono di quelle che sono dubbie e l'ufficio non ebbe cura di annetterle ai verbali ove il loro numero sia tale che anche ritenendosi nulle non ne soffrono i risultati finali della votazione l'elezione è ciò malgrado valida. (Parl. Ital., 1861, Bologna.)

5. Se nella votazione di ballottaggio furono come dubbie annesse ai verbali un numero di schede uguali al numero dei voti che costituiscono la maggioranza dell'eletto sul suo competitore ove l'ufficio non le annulli tutte rimanendone anche una sola l'elezione è valida. (Parl. Ital. 1861. Capriata.)

6. Non vizia l'elezione il fatto che le schede nulle non siano annesse ai verbali. (Parl. Ital., 1861, Codogno.)

7. Quando precisamente attribuendo ad ognuno dei candidati i voti nulli, non si modifica il risultato finale dell'elezione. (Parl. Ital., 1861, Cicciano. — Idem, Domodossola.)

8. O se detratto quel numero di voti all'eletto, non perde egli l'ottenuta maggioranza. (Parl. Ital., 1861, 31, Lucca.)

Digitized by Google

Giurisprudenza francese.

1. Se occorse all'ufficio di pronunziare decisioni sopra dubbi insorti, le schede relative debbono a pena di nullità essere conservate. (Consiglio di Stato francese, 7 agosto 1835.)

2. Non è causa di nullità l'essersi bruciate le schede alla presenza dei soli componenti dell'ufficio. (Consiglio di Stato francese, 3 settembre 1844.)

3. Non essersi bruciate le schede seduta stante e averle invece il Presidente dell'ufficio portate a casa, non costituisce una ragione di nullità della già proclamata elezione quando precisamente questi fatti sono smentiti dal verbale. (Consiglio di Stato francese, 4 dicembre 1837. — Idem, 27 aprile 1840. — Idem, 18 gennaio 1844.)

Art. 67. Delle operazioni elettorali si farà constare per mezzo di processo verbale sottoscritto dai membri dell'ufficio.

Legge del 1859. — Art. 64. Conforme.

Regolamento per la formazione dei Consigli comunali in Toscana del 1859. — Art. 26..... Si procede quindi alla lettura del processo verbale e dopochè lo abbiano firmato il Gonfaloniere, gli squittinatori e l'attuario l'adunanza è sciolta.

Giurisprudenza italiana.

1. Son cause di nullità delle operazioni elettorali: non stendere il verbale seduta stante o firmarlo in bianco per farlo poi compilare. (Camera dei deputati subalpina, 12 maggio 1848, Lachenale. — Id., 12 dicembre 1848, Bocca. — Id., 12 gennaio 1858, Margotto.)

2. Il verbale fa fede dei fatti che vi sono narrati sino alla iscrizione in falso. (Camera dei Deputati subalp., 2 febbraio 1849, elezione Baroli. — Id., 4 agosto 1849, elezione Ravina. — Id., 11 marzo 1854, Solaro. Deputazione provinciale di Catania, 12 luglio 1862.)

3. Hanno a ritenersi facienti parte del verbale le annotazioni che vi sono poste al margine. (Camera dei Deputati subalpina, 22 dicembre 1858, Sarquier.)

4. L'essere il verbale firmato da persone estranee all'ufficio e non dall'ufficio stesso, togliendo al verbale ogni autenticità, è causa di annullamento della elezione. (Dep. provinciale di Ascoli dicembre 1861, elezioni del Comune di Belmonte. — Decisione dell'Intendente generale d'Ivrea, 2 agosto 1852.)

5. Son nulli i verbali redatti dagli uffici elettorali sia provvisorii che definitivi la cui maggioranza sia analfabeta. (Parl. Ital., 1861, Cagliari.)

6. Si viola la legge se il verbale definitivo non è firmato da tutti i componenti dell'ufficio, ma dal solo Presidente e dal segretario. Nondimeno le elezioni sono valide se seguite in modo che non lascino dubbio sulla verità del risultato. (Parl. Ital., 1861, Castroreale.)

7. Debbe annullarsi quella elezione nella quale avvenne che il verbale finale fu fatto in giorno differente da quello in cui ebbe luogo lo spoglio dei voti. (Parlam. Ital., 1861, Tropea.)

8. Non implica nullità la riunione in un unico verbale della proclamazione dello ufficio definitivo e delle operazioni elettorali. (Parl. Ital., 1861, Cicciano.)

9. L'essersi trascurato di annettere ai verbali le schede nulle, benchè sia un'irregolarità, pure è lungi dal produrre l'annullamento dell'elezione se aggiunto ai competitori dell'eletto ugual numero di voti è sempre per lui la maggioranza. (Parlam. Ital., 1861, Trescorre, Lucca.)

Digitized by Google

Giurisprudenza francese.

1. Se taluni membri dell'ufficio si negano a sottoscrivere il verbale, qualora è riconosciuto che essi ciò fanno per fare annullare l'elezione, non è motivo di nullità. (Consiglio di Stato francese, 13 maggio 1836, 5 gennaio 1850.)

2. La postilla firmata dal solo Presidente non rende nullo il verbale quando essa fu approvata nel verbale istesso sottoscritto da tutti. (Consiglio di Stato francese, 13 aprile 1844.)

3. Non è necessario che il verbale sia scritto dal segretario dell'ufficio. Esso può esserlo dagli altri. (Consiglio di Stato fr., 28 maggio 1838. — Id., 26 dicembre 1840.)

4. Chiuso il verbale è nullo ogni cambiamento che vi si fa. (Consiglio di Stato francese, 31 ottobre 1838. — Id., 22 aprile 1842.)

5. Alle omissioni del verbale può essere supplito con prove estrinseche. (Consiglio di Stato francese, 21 dicembre 1847.)

6. Non è richiesto che il verbale sia letto alla presenza dell'assemblea. (Consiglio di Stato francese, 4 giugno 1841.)

Art. 68. Ove il numero degli elettori esiga la divisione in più sezioni, lo scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformità degli articoli precedenti.

Il Presidente di ciascuna sezione reca immediatamente il processo verbale all'ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i Presidenti delle sezioni procede al còmputo generale dei voti.

Il presidente della sezione principale proclama il risultato dell'elezione.

I membri dell'ufficio principale in concorso dei presidenti delle sezioni redigono processo verbale prima di sciogliere l'adunanza.

Legge del 1859. — Art. 65. Conforme.

Regolamento per la formazione dei Consigli comunali in Toscana nel 1859. — Art. 19. . . . . . . Se (il collegio) è diviso in sezioni si fa lettura del processo verbale della votazione firmato dal Presidente dall'assessore e dall'attuario dopo di che chiusi e sigillati l'urna e il processo verbale, l'adunanza è sciolta e convocato il seggio per la mattina seguente alle ore otto per procedere allo squittinio.

Art. 20. . . . . . . Quando le votazioni siensi fatte per sezioni di collegio è obbligo di chi le presiede di accompagnare senza indugio o fare accompagnare da uno degli assessori o dall'attuario con la scorta ancora se occorra della guardia nazionale o della forza pubblica l'urna e il processo verbale al luogo dello squittinio affinchè possano in tempo utile all'operazione dello squittinio stesso consegnarsi al Gonfaloniere.

Art. 28. Nei casi contemplati all'art. 8 di questo regolamento, il Gonfaloniere ricevute le urne delle varie sezioni fa eseguire lo squittinio sezione per sezione senza passare da un'urna all'altra innanzi di avere proclamato il risultato che si ottenne per lo squittinio della prima e osserva per ogni resto i precetti di questo regolamento.

Giurisprudenza italiana.

1. La legge non impone l'obbligo di contrassegnare col bollo comunale i verbali e le

Digitized by Google

altre carte della elezione. (Camera dei deputati subalpina, 9 dicembre 1857, Grixoni, e 11 gennaio 1857, Birago e Sanna.)

2. Nei collegi divisi in sezioni sono nulle le elezioni quando mancano i verbali delle operazioni di una sezione. (Camera dei deputati del Parlamento subalpino, 23 dicembre 1853, Mattieu.)

3. Benchè il verbale delle operazioni della sezione debba essere dal Presidente personalmente recato alla sezione principale, pure se egli impedito manda altri a recarlo, ciò non rende annullabile l'elezione. (Camera dei deputati subalpina, 19 dicembre 1857, Mastio e Cugia. — Id., 4 gennaio 1858, Bianchi.)

4. La competenza degli uffici speciali a pronunziare sui reclami è limitata a quelli della propria sezione, affinchè essi non possano farsi giudici di ciò che le altre sezioni han deliberato. (Camera dei deputati subalpina 19 dicembre 1854, Borella. — Id., 20 dicembre 1857, Malan.)

5. È causa di nullità se la proclamazione ed il riassunto delle operazioni elettorali non fu fatto dall'uffizio della sezione principale del collegio, ma dalla riunione dei presidenti delle sezioni. (Parlamento italiano, 1861, Spezia.)

Art. 69. Si avranno per non iscritti i nomi che non portino sufficiente indicazione delle persone elette ed i nomi di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei Consiglieri a nominarsi; la scheda resterà valida nelle altre parti.

Legge del 1859, — Art. 66. Conforme.

Regolamento per la formazione dei Consigli comunali in Toscana del 1859. — Art. 25. Gli squittinatori avranno per valide anche le schede che contenessero un numero di nomi minore o maggiore dei consiglieri o supplenti da eleggere, ma in questo secondo caso non computeranno nello squittinio i nomi che nella scheda si trovassero scritti dopo quelli corrispondenti al numero degli eleggendi.

Giurisprudenza italiana.

1. Non sono nulli i voti dati a persona eleggibile, ma la cui morte fu conosciuta dopo cominciate le operazioni elettorali. (Consiglio di Stato, 8 dicembre 1860, Comune di Favria.)

2. Non deve essere annullato il voto che indichi chiaramente il nome e il cognome del candidato benchè ometta di aggiungere un titolo che egli ha. (Parl. ital., 1861, Domodossola.

3. O quello in cui sebbene manchi il nome di battesimo, pure la identità del candidato è assicurata colla indicazione, oltre al cognome, della professione che esercita. (Parl. ital., 1861, 27, Domodossola.)

4. O quello in cui, sebbene manchi l'indicazione del nome di battesimo, pure circostanze peculiari di tempo, di qualità e di luogo depongono che il voto al candidato e non ad altri debba attribuirsi. (Ivi.)

5. I voti che possono ugualmente appartenere a più omonimi non debbono essere attribuiti ad alcuno. (Parl. ital., 1861, Oristano.)

6. Commette quindi una irregolarità quell'ufficio che attribuisce ad un tale un voto che porta un nome che egli ha comune con altri e ne reca in motivo che ha fatto così per aver reputato che a quello dovea essere stato dato quel voto. (Parl. ital. 1861, Oristano.)

7. Se nel luogo ove si fa la votazione non vi è che una persona che abbia un cognome, i voti che lo portano sono a lui attribuibili ancorchè le altre indicazioni incluso il prenome non corrispondano. (Parl. ital., 1861, 50, Solmona.)

Digitized by Google

Giuriprudenza francese.

1. Per conoscere se una scheda, dove il candidato è malamente indicato, sia a quel tale attribuibile, è utile il consultare le circostanze concomitanti. (Consiglio di Stato francese, 12 aprile 1844. Id. 12 aprile 1844. Id. 20 giugno 1844. Id. 29 giugno 1844. Id. 23 luglio 1844.)

2. Una scheda in cui sia scritto il nome di un candidato che lo ha comune con altri e non vi è mezzo per vedere a cui attribuirlo, deve ritenersi come non scritta. (Consiglio di Stato francese, 8 maggio 1841.)

3. Abbenchè un cittadino non sia indicato col nome che porta il suo atto di nascita, ma con un altro che gli è comunemente attribuito, le schede in cui in quel modo è indicato son valide e a lui attribuibili. (Consiglio di Stato francese 14 febbraio 1845.)

4. L'attribuzione indebita di schede vizia l'elezione se ha sui risultati di essa influito. (Consiglio di Stato francese, 23 giugno 1841.— Idem, 30 novembre 1841. — Idem, 18 agosto 1842. — Idem, 26 luglio 1844.)

Art. 70. Saranno nulle le schede nelle quali l'elettore si sarà fatto conoscere.

Legge del 1859. Art. 67. Conforme.

Giurisprudenza italiana

1. La disposizione di questo articolo è applicabile anche ai voti dati pella formazione dell'ufficio elettorale. (Consiglio di Stato, 1 novembre 1864, ricorso del Comune di Misterbianco.)

Purchè il votante non vi sia fatto conoscere è valida la scheda in cui oltre del candidato altre indicazioni si trovano. (Camera dei deputati subalpina, 29 dicembre 1857, Bottero.)

Art. 71. S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore d'età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Legge del 1859. — Art. 68. Conforme.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 24. Perchè si abbiano valide elezioni, sarà necessario che vi concorrono almeno la metà degli elettori inscritti e resteranno quelli che racolgono la metà più uno dei voti salvo quanto è disposto all'articolo 26.

Art. 25. In caso di parità di voti ha la preferenza il più imposto, quando vi sia anche parità d'imposta il seniore, e se sia pari anche l'età, decide la sorte.

Art. 24. Non concorrendo alla prima adunanza, la metà almeno degli elettori ovvero non essendo rimasti eletti tutti i consigl eri o supplenti per non avere ottenuto la maggiorità voluta dall'articolo 24, avrà luogo dopo otto giorni una seconda adunanza. In questa saranno sottoposti allo squittinio tanti candidati che nella prima adunanza ottennero un maggior numero di voti senza successo quanti corrispondano al doppio dei consiglieri o supplenti che rimangono ad eleggersi.

I suffragi degli elettori non potranno cadere che sugli individui componenti codesta lista di candidati. L'elezione sarà fatta a semplice pluralità di voti qualunque sia il numero dei votanti.

Digitized by Google

Proposte, motivi, discussioni.

Un emendamento del deputato Camerini avrebbe favorito il sistema del regolamento toscano, ammettendo una seconda votazione nel caso che al primo scrutinio non si fosse riunita la maggioranza assoluta per l'intiero numero dei consiglieri da eleggersi. Però nella seconda votazione a differenza del regolamento Toscano si sarebbe fatta la votazione fra tutti gli eligendi e sarebbero rimasti eletti coloro che avrebbero ottenuto la maggioranza relativa dei voti degli elettori presenti.

Giurisprudenza francese.

1. Nelle elezioni municipali basta la maggioranza relativa per la validità dell'elezione qualunque sia il numero dei votanti. (Consiglio di Stato francese, 14 luglio 1841. — Idem, 3 maggio 1844. — Idem, 23 dicembre 1844.)

Art. 72. Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'articolo 27, il Consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti.

Chi fosse eletto in più frazioni può optare per una di esse nel termine di otto giorni.

In difetto la Giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero più voti.

Legge del 1859. — Art. 69. Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 24, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 21. (Vederlo sotto l'art. 27.)

Regolamento per la formazione dei Consigli comunali in Toscana del 1859. — Art. 29. Se due o più sezioni elettorali di un Comune eleggono nella prima votazione uno stesso individuo si ha per eletto in quella sezione nella quale ottenne più voti e l'altra o le altre sezioni procedono a nuova elezione. Se i voti son pari la sorte decide e la sezione o le sezioni non favorite procedono a nuova elezione.

Proposte, motivi, discussioni.

I tre ultimi paragrafi di questo articolo furono aggiunti nelle riforme proposte dal Ministro dell'Interno, Peruzzi. Essi furono resi necessari dalle riforme adottate in veduta del disposto dell'art. 47.

Digitized by Google

Giurisprudenza italiana.

1. La lettera del pari che lo spirito della legge dànno a divedere che la prima regola segnata in questo articolo è riferibile al caso unicamente delle parziali rinnovazioni e non al caso delle elezioni generali. (Corte d'appello di Torino, 6 marzo 1860.)

Giurisprudenza francese.

1. Questo articolo quanto al sistema che vi si accenna ha applicazione solo quando niuno si ritira volontariamente In caso contrario cessando l'ostacolo finisce l'applicazione dello articolo. (Consiglio di Stato francese, 26 febbraio 1852.)

Art. 73. L'ufficio pronuncia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno allo scrutinio.

Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni profferite dall'ufficio.

Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del *visto* dai membri dell'ufficio ed annesse al verbale.

Legge del 1859. — Art. 70. Conforme.

Giurisprudenza italiana.

1. Non può l'ufficio elettorale accettare la rinuncia che fa un eletto allo stipendio per far cessare la sua ineleggibilità. (Corte d'appello di Torino, 30 agosto 1852.)

2. Ridotta in questi limiti la podestà contenziosa dell'ufficio per la disposizione di questo articolo combinata con quella dell'art. 55, esso non può ricevere proteste contro l'amministrazione comunale ecc. Se lo fà, viola la legge e le elezioni sono nulle. (Decreto dell'Intendente d'Ivrea, 22 luglio 1853.)

3. Il non avere l'ufficio pronunciato, a norma di questo articolo, sui reclami fatti durante le operazioni elettorali è causa di nullità. (Decisione dell'Intendente generale d'Ivrea, 15 agosto 1852.)

4. È causa di nullità il non tener conto nel verbale dei reclami insorti o farne un verbale a parte. (Decisione dell'Intendente generale d'Ivrea, 25 luglio 1852.)

Giurisprudenza francese.

1. Non tener conto nel verbale, delle decisioni prese intorno ai reclami è irregolarità che non trae seco la nullità dell'elezione. (Consiglio di Stato francese, 24 agosto 1832. — Idem, 22 luglio 1831. — Idem, 2 agosto 1831.)

2. A pena di nullità debbonsi conservare dall'ufficio gli elementi di contestazione su cui esso fu chiamato a decidere. (Consiglio di Stato francese, 18 luglio 1838. — Idem, 29 dicembre 1840.)

Digitized by Google

Art. 74. Il processo verbale dell'elezione è indirizzato al Prefetto o Sotto-Prefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.

Se ne conserverà un esemplare nella segreteria del Comune, il quale sarà certificato conforme all'originale dai membri dell'ufficio.

La Giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Legge del 1859. — Art. 71. Il processo verbale dell'elezione è indirizzato all'Intendente fra giorni tre dalla sua data. Conforme nel resto.

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Civita con un suo emendamento avrebbe affidato al Sindaco la cura di pubblicare il risultato della votazione. Secondo lo stesso emendamento l'iscrizione del resultato nell'albo pretorio sarebbe valsa come notificazione alle persone elette.

Giurisprudenza italiana.

1. È necessario trasmettere gli originali dei verbali delle elezioni. (Camera dei deputati subalpina, 8 gennaio 1858, Casarita.)

2. Le alterazioni di scrittura che possono trovarsi nei verbali se fatti senza mala fede benchè riprovevoli pure non li rendono nulli. (Camera dei deputati subalp., 8 gennaio 1858, Casarita.)

3. Delle operazioni che l'ufficio elettorale fa, dopo chiuso il verbale, non può esser tenuto conto, nel decreto della Giunta che notifica il risultato delle elezioni. (Decisione dell'Intendente d'Ivrea, 2 agosto 1853.)

Art. 75. Contro alle operazioni elettorali è ammesso il ricorso al Consiglio comunale, e da questo alla Deputazione provinciale, la quale pronuncierà a termini dell'articolo 36. Quando la decisione del Consiglio comunale versi sulla capacità legale di un cittadino ad essere elettore od eleggibile è aperta la via all'azione giuridica a senso dell'art. 39.

Legge del 1859. — Art. 72. Contro le deliberazioni prese dall' ufficio elettorale è ammesso il ricorso alla Deputazione provinciale a termini degli articoli 31, 32, 33. È pure aperta la via all'azione giuridica in senso dell'articolo 36, quando la decisione della Deputazione versi sulla capacità legale di un cittadino ad essere elettore od eleggibile.

Proposte, motivi, discussioni.

La riforma introdotta in questo articolo dalla nuova alla precedente legge col permettere il reclamo in prima istanza al Consiglio comunale fu proposta nel progetto del Ministro dell'Interno, Peruzzi; egli però affidava il giudizio di appello di questi reclami alla Deputazione provinciale. La Commissione Buoncompagni conservando il

Digitized by Google

doppio grado di giurisdizione, propose si affidasse il giudizio di appello al Prefetto.

La Commissione Restelli mantenne questa modificazione per i motivi medesimi, pei quali avea conservato al Prefetto il giudizio di ogni altro reclamo elettorale.

Vari emendamenti furono presentati. Il deputato Civita avrebbe affidato il giudizio al Tribunale del Circondario, i deputati Catucci, Carnazza e Nisco ammesso il doppio giudizio avrebbero sostituito la Deputazione provinciale al Prefetto; quest'ultimo proponente avrebbe sempre fatto eccezione per il caso in cui si fosse trattato di quistioni di capacità che sarebbero state sempre di competenza dei Tribunali. La quistione non fu discussa ma per le medesime ragioni per le quali fu conservata alla Deputazione provinciale la competenza dello esame dei reclami intorno alle liste elettorali fu ad essa affidato come per la legge del 1859 l'esame dei reclami intorno alle elezioni.

Giurisprudenza italiana.

1. Il diritto di reclamo di cui parla questo articolo, vuol essere esercitato individualmente e non collettivamente. (Deputazione provinciale di Catania, 15 luglio 1862.)

2. Giudicato invece che lo si possa e che il deposito che pell'uso della facoltà concessa da questo articolo, deve ai termini dell'articolo 31 accompagnare il reclamo, deve essere sempre di lire 10, qualunque sia il numero delle persone che producono il ricorso. (Deputazione provinciale di Novara, 17 agosto 1863.)

3. Dovendo questo reclamo essere fatto ai termini degli articoli 34 e seguenti, è inammessibile se fatto in carta non da bollo, e senza essere accompagnato dal deposito. (Deputazione provinciale di Catania, 15 luglio 1862.)

4. Benchè alla Deputazione provinciale si portino in linea di ricorso le questioni, e quando già l'ufficio elettorale ha pronunciato intorno ad esse, pure la Deputazione provinciale può interloquire sopra questioni non dedotte avanti se vi fu dolo nelle operazioni elettorali. (Consiglio di Stato, 3 settembre 1863, ricorso del Comune di Lei.)

5. In caso di tardiva presentazione di ricorsi o di mancanza del deposito può la Deputazione provinciale adottare d'ufficio i motivi del ricorso che per quell'irregolarità è inammessibile. (Consiglio di Stato, 7 settembre 1852.)

6. Se il reclamo per vizio di forma è inammessibile può la Deputazione provinciale *ex officio* adottare i motivi in esso espressi. (Deputazione provinciale di Catania, 15 luglio 1862.)

7. Giudicato però in contrario che questo articolo non dà alla Deputazione provinciale diritto a prendere provvedimenti di ufficio in materia elettorale. (Consiglio di Stato, 28 novembre 1862, ricorso del Comune di Lei.)

8. E che non si può dunque proporre in prima istanza alla Deputazione provinciale un reclamo non fatto all'ufficio elettorale. (Consiglio di Stato, 26 gennaio 1864, ricorso Ferrari.)

9. Dovendo la Deputazione provinciale in materia di ricorsi procedere a norma degli articoli 34 e seguenti è a ritenere che l'obbligo della notificazione anche in questo caso non valga per quei ricorsi, dei quali non è cenno nell'art. 34. (Consiglio di Stato, 11 ottobre 1862. Ricorso Coperano.)

10. Quest'articolo limitando la competenza della Deputazione provinciale all'esame dei ricorsi contro le decisioni dell'ufficio elettorale è a ritenersi che la Deputazione non possa prender parte ad altri esami. (Consiglio di Stato, 1° novembre 1864, ricorso del Comune di Misterbianco.)

11. È incompetente il Governo a risolvere una quistione del genere indicato in questo articolo. (Consiglio di Stato, 4 giugno 1862, ricorso Mosè Franchetti.)

12. Giudicato invece che gli atti della Deputazione provinciale fatti a norma di questo articolo, sono atti amministrativi di cui può portarsi ricorso al Governo. (Consiglio di Stato, 8 dicembre 1860.)

Digitized by Google

13. Giudicato però che contro le deliberazioni della Deputazione provinciale contemplate nella seconda parte dell'articolo 75, non si può ricorrere al Re, ma deve adirsi la via dei tribunali. Nessuna sovrana risoluzione potrebbe nel caso intervenire senza sconvolgere le attribuzioni e mettere sossopra il principio della divisione dei poteri. (Consiglio di Stato, 18 settembre 1863, ricorso degli elettori del Comune di Trino.)

14. La Deputazione provinciale può annullare se ne è il caso la elezione, ma non può d'ufficio dopo l'annullamento indicare chi debba sostituire l'escluso. (Consiglio di Stato, 13 agosto 1862, ricorso dei Consiglieri di Pietra di Georgi.)

15. All'infuori delle questioni di capacità, tutte le altre questioni elettorali sono estranee alla competenza delle Corti di appello. (Corte d'appello di Torino, 25 ottobre 1862, Ferrero e Piacenza.)

16. Non vi si può dunque ricorrere per questioni riflettenti brogli elettorali. (Corte d'appello di Torino, 25 ottobre 1862, Ferrero e Piacenza.)

17. Le quistioni circa la libertà del voto non sono di competenza della Corte d'appello. (Corte d'appello di Torino, 22 ottobre 1862, Almino.)

18. In pendenza di questo ricorso possono i Consiglieri, contro la elezione dei quali è prodotto, intervenire al Consiglio, salva l'applicazione dello articolo 222. (Deputazione provinciale di Genova, elezione del Comune di Salsido.)

19. Non prima della decisione dei magistrati può procedersi alla surrogazione di chi fu escluso per incapacità personale. (Consiglio di Stato, 25 agosto 1862, ricorso dei Consiglieri di Pietra Georgi.)

20. Le proteste perchè siano prese in considerazione debbono essere datate e firmate. Mancando la data o la firma non sono ammessibili. (Parl. Ital., 1861, Castellammare, Girgenti, Atessa.)

21. Le firme debbono essere autenticate sotto pena di inammessibilità della protesta. (Parl. Ital., 1861, Spoleto, Atripalda, Cerignola, Naso.)

22. Tanto più se si ha a dubitare della veracità della firma. (Parlam. Italiano, 1861, Cerignola.)

23. Altra condizione perchè le proteste siano accettate è che esse non solo narrino i fatti a cui si appoggiano, ma ne adducano le prove. (Parl. Ital., 1861, S. Miniato, Nuoro, Santhià, Isili, Napoli, Nuraminis, Monopoli, Atripalda, Maglie, Airola, Oristano, Imola.)

24. Quindi ove si alleghi il fatto che vi sia stata pressione e non se ne rechino le prove, la semplice assertiva non basta per invalidare la elezione. (Parl. Ital., 1861, Bibbiena, Nuoro, Ozieri.)

25. Nè basta la semplice allegazione di brogli elettorali ove essa non sia provata. (Parl. Ital., 1861, Savona.)

26. Nè che si assuma che talune schede non fossero scritte dai votanti, ma da altri e prima dello appello degli elettori, se non si nominano le persone che scrivevano i voti, nè quelle che potrebbero fare da testimoni. (Parl. Ital., 1861, Castellammare.)

27. Non deroga alla necessità delle prove l'essere la querela sporta da un Sindaco a nome degli elettori del suo Comune. (Parl. Ital., 1861, Mola di Gaeta.)

28. Nè l'essere la protesta fatta dall'ufficio elettorale. (Parlamento Italiano, 1861, Bibbiena.)

29. Non dispensa dall'obbligo di arrecare la prova il dirsi che i fatti che son denunziati son di pubblica notorietà. (Parl. Ital., 1861, Leno.)

30. Le prove debbono non solo essere promesse, ma arrecate. È quindi inattendibile una protesta in sostegno della quale fu promessa la produzione di documenti che poi non vennero presentati. (Parl. Ital., 1861, Maglie, Oristano.)

31. La prova debbe essere concludente. Quindi se dei fatti narrati si arreca una prova inconcludente, la protesta che si denunzia debbe essere respinta. (Parlamento Ital., 1861, Monopoli.)

Digitized by Google

32. Debbe esserlo del pari se le prove addotte a sostenerla dànno risultamenti contrarii. (Parl. Ital., 1861, Monopoli.)

33. Le proteste ancorchè ammessibili non producono lo annullamento dell'elezione sono in contraddizione coi verbali. (Parlam. Ital., 1861, Napoli, Nuraminis, Maglie, Oristano.)

34. O se sono smentite da documenti autentici. (Parl. Ital., 1861, Naso.)

35. O se i fatti che vi sono narrati non solo non sono abbastanza provati, ma sono anzi impugnati. (Parl. Ital., 1861, S. Miniato.)

36. O se sono provati inesistenti. (Parl. Ital., 1861, Pontedera.)

37. O se la protesta viene da chi era nell'impossibilità di conoscere i fatti. (Parl. Ital., 1861, Teràmo.)

38. O se i fatti son denunziati da elettori di una sezione diversa di quella in cui si dicono accaduti, mentre quelli di essa non li denunziano, nè ne reclamano. (Parl. Ital., 1861, Isili, Borgo S. Dalmazzo, Oristano.)

Giurisprudenza francese.

1. Se sopra uno stesso oggetto due o più ricorsi furono presentati non è necessario un provvedimento speciale per ognuno, bastando un provvedimento generale per tutti. (Consiglio di Stato francese, 8 maggio 1811, 9 giugno 1812.)

2. Sulla decisione che stabilisce la validità dell'elezione non si può dall'autorità istessa ritornare, ancorchè sia la decisione fondata sopra un errore di fatto. (Consiglio di Stato francese, 15 ottobre 1832, 21 ottobre 1832, 13 aprile 1840.)

3. Non può chi non è elettore intaccare di nullità le elezioni del suo Comune. (Consiglio di Stato francese, 6 aprile 1836, *id.* 23 luglio 1811.)

4. Non possono gli elettori di una Sezione attaccare di nullità le operazioni elettorali dell'altra Sezione. (Consiglio di Stato francese, 8 maggio 1841.)

5. Non possono i componenti dell'ufficio allegare fatti che siano in contraddizione con quelli narrati nel verbale da essi sottoscritto. (Consiglio di Stato francese, 5 giugno 1838.)

6. Una protesta senza firma è inattendibile. (Camera dei deputati francese, 26 maggio 1819, Della Marna.)

7. Una protesta sporta a nome di più elettori è nulla se non pòrta che una sola firma. (Camera dei deputati francese, 22 agosto 1846, Laroiot.)

Art. 76. L'art. 54 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Legge del 1859. — Art. 73. Conforme.

Giurisprudenza italiana.

1. La mancanza di affissione alla porta della sala elettorale, degli art. 54 e seguenti della Legge, non è causa di nullità se le operazioni elettorali non furono in alcun modo turbate. (Decisione dell'Intendente di Savona, 22 agosto 1851).

Digitized by Google

Art. 77. I Consigli comunali si adunano in sessione ordinaria due volte all'anno:

La 1ª in marzo, aprile o maggio;

La 2ª in ottobre o novembre.

Queste sessioni verranno chiuse entro il mese di maggio e novembre.

La sessione non può durare più di 30 giorni, a meno che lo permetta la Deputazione provinciale.

Legge del 1859.— Art. 74. I Consigli comunali, ecc. come sopra.

La sessione non può durare più di 20 giorni. Conforme nel resto.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 50. Il Consiglio generale si aduna necessariamente tre volte l'anno per trattare di affari:

Una volta al principio del mese di gennaio;

Una volta nel mese di marzo;

Una volta nei mesi di settembre ed ottobre.

Ogni adunanza può durare più giorni successivi se non sono stati esauriti gli affari proposti nel primo giorno dell'adunanza.

Proposte, motivi, discussioni.

È sotto questo capo che il deputato Civita avrebbe riunito tutte le disposizioni riguardanti il Consiglio comunale sparse in varii punti della presente legge. Avrebbe dipoi sostituito a questo e ai tre seguenti articoli una nuova disposizione per cui il Consiglio comunale sarebbesi riunito di pieno diritto ogni prima domenica del mese senza bisogno di convocazione e avrebbe potuto esser convocato straordinariamente dal Prefetto, dal Sotto Prefetto e dal Sindaco.

Il deputato Fiorenzi aveva chiesto la soppressione dell' ultimo capoverso dell' articolo riguardante la durata della sessione. Queste proposte non furono discusse.

Giurisprudenza italiana.

1. La disposizione dell'articolo presente è applicabile circa alla durata della sezione alle convocazioni ordinarie non alle straordinarie. (Sentenza della Corte dei conti, 30 settembre 1856.)

Art. 78. Il Prefetto, sull'istanza della Giunta municipale, o di quella di una terza parte dei Consiglieri, ed anche d'ufficio, può ordinare la riunione straordinaria del Consiglio comunale per deliberare sovra oggetti particolari che dovranno essere indicati.

Ogni altra adunanza del Consiglio è illegale.

Legge del 1859. — Art. 75. Conforme.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 51. Oltre le tre adunanze pre-

Digitized by Google

scritte dalla legge, il Consiglio generale non può essere adunato se non per ordine del Ministro, dell' Intendente o del Prefetto, o anche del Magistrato in casi straordinari, ma colla annuenza del Prefetto e per trattare soltanto dell' oggetto che provocò la estraordinaria convocazione.

Proposte, motivi, discussioni.

La facoltà data dal presente articolo al Prefetto di convocare estraordinariamente il Consiglio sarebbe stata affidata al Sindaco da un emendamento del deputato Fiorenzi. Il deputato Camerini avrebbe reso obbligatoria la convocazione estraordinaria dopo fattane la domanda, e non facoltativa come è per legge. Il deputato Carnazza avrebbe voluto la soppressione di quella parte dell'articolo che limita le deliberazioni del Consiglio nel caso di convocazione straordinaria ai soli oggetti precedentemente determinati.

Giurisprudenza italiana.

1. Tanto l'istanza che l'autorizzazione per le tornate estraordinarie debbono contenere la indicazione particolare di ogni singolo oggetto che vi si deve trattare. (Consiglio di Stato, 21 maggio 1861, ricorso del Comune di Tortona.)

2. Non è necessario per l'applicazione di questo articolo che le materie di cui deve occuparsi il Consiglio siano di quelle intorno alle quali non ha deliberato una prima volta. (Consiglio di Stato, 4 marzo 1861.)

3. Il permesso dato per una riunione estraordinaria ove essa non abbia luogo, e nella successiva riunione ordinaria non siasi fatto cenno di quelle materie che nella estraordinaria doveano essere trattate non può ritenersi vigente per legalizzare una seduta estraordinaria posteriore all'ordinaria. (Consiglio di Stato, 26 gennaio 1861.)

Art. 79. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta a domicilio, per avviso scritto.

Legge del 1859. — Art. 76. Conforme.

Art. 80. L'avviso per le sessioni ordinarie deve farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per esse.

Per le altre debbe farsi in modo che i Consiglieri dimoranti nel territorio comunale lo possano ricevere in tempo utile. In questo caso debbe specificare gli oggetti dell'adunanza.

Legge del 1859. — Art. 77. Conforme.

Art. 81. Il Prefetto ed il Sotto-Prefetto possono intervenire ai Consigli anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

Legge del 1859 — Art. 78. Conforme.

Digitized by Google

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Carnazza propose di determinare quali uffiziali pubblici dell'ordine amministrativo avrebbero potuto rappresentare nei Consigli comunali i Prefetti o i sotto Prefetti. Pei primi sarebbero stati i Consiglieri di prefettura pei secondi i rispettivi segretari. Il deputato Castagnola propose un articolo addizionale al presente col quale il consiglio nella prima seduta della sessione di autunno avrebbe scelto, presieduto dal consigliere anziano, il presidente, e nel caso in cui il numero dei Consiglieri fosse stato superiore ai 40 anche il vice-presidente. Sì l'uno che l'altro sarebber durati in carica tutto l'anno. Su queste proposte non cadde discussione.

Art. 82. Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento, e vederne i conti.

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo, il Prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani, per la nomina di tre commissari, i quali provvedono all'amministrazione dell'oggetto in controversia colle facoltà spettanti al Consiglio comunale.

Dalle decisioni del Prefetto è aperto il ricorso in via gerarchica.

Sarà inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

Legge del 1859. — Art. 79. Sono sottoposte ecc. Conforme sino a — vederne i conti.

Proposte, motivi, discussioni.

I tre ultimi paragrafi del presente articolo che non si trovano nella legge del 1859, furono proposti dal Ministro dell'Interno, Peruzzi, allo scopo di tutelare sempre più l'interesse degli amministrati. Essi furono adottati dalla Commissione Buoncompagni e dalla Commissione Restelli. In sostituzione di questo e dei seguenti articoli il deputato Civita ne propose degli altri in cui sono assegnate le competenze del consiglio comunale riguardo all'amministrazione comunitativa. Meno la differenza della divisione delle materie quelle proposte non differivano gran fatto dalle disposizioni della presente legge.

Digitized by Google

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. *Si determinano le ingerenze del Consiglio comunale nell'amministrazione delle Opere pie. — Legge 3 agosto 1862 N. 753. (Estratto.)*

Art. 24. La domanda (per le riforme delle Opere pie) dovrà essere iniziata dai Consigli comunali o provinciali secondochè l'istituzione riguarda gli abitanti del Comune o della provincia.

Essa dovrà riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio.

Il Prefetto accoglierà tutti i ricorsi degli interessati.

La dimanda dei Consigli insieme a tutti i ricorsi e al voto della Deputazione provinciale sarà portata al Consiglio di Stato.

Sul parere favorevole del Consiglio il Ministro dell'Interno potrà sottoporre a Decreto Reale le opportune modificazioni.

Art. 28. Il presidente (della Congregazione di carità) è nominato dal Consiglio comunale e dura in ufficio 4 anni.

Gli altri membri sono eletti dal Consiglio comunale nella tornata d'autunno. . . .

Art. 29. Le Congregazioni di carità amministrano tutti i beni destinati genericamente a pro dei poveri in forza di legge o quando nell'atto di fondazione non venga determinata l'amministrazione, opera pia o pubblico stabilimento in cui favore sia disposto o qualora la persona incaricata di ciò determinare non possa o non voglia accettare lo incarico.

Potrà però il Consiglio comunale, a beneficio dei cui abitanti è fatto il lascito, proporre anche in tali casi l'istituzione di una amministrazione speciale seguendo le norme degli art. 4 e 28 (1).

II. *Si danno altre disposizioni sullo stesso argomento. — Regolamento approvato con R. Decreto 27 novembre 1862. N. 1007 per l'esecuzione della legge sulle opere pie. (Estratto.)*

Art. 1. La sorveglianza delle opere pie del regno spetta . . . . ai Consigli comunali.

Art. 49. I Consigli comunali possono esaminare l'andamento e vedere i conti delle opere pie locali senza per altro dare ordini o disposizioni pel loro servizio o intervenire alle adunanze delle rispettive amministrazioni.....

Art. 56. La designazione delle Opere pie che debbono essere amministrate dalla Congregazione di carità spetta principalmente in via di proposta al Consiglio comunale, il quale ne farà la consegna con apposita deliberazione.

Art. 57. Il disposto dell'art. 50 del presente regolamento (col quale si dà obbligo all'autorità comunale di indagare se nel Comune vi siano lasciti od Opere pie stornate dalla loro destinazione) è esteso alla Congregazione di carità che dovranno renderne informato il Consiglio comunale.

Le Congregazioni di carità daranno anche avviso al Consiglio comunale del rifiuto o della impossibilità degli amministratori od esecutori testamentarii a promovere la costituzione in corpo morale di una pia fondazione locale.

Art. 59. Quando per atti tra i vivi o con disposizione testamentaria sia stabilita un'opera di carità o di beneficenza con designazione del personale incaricato di amministrarla, gli stessi amministratori od esecutori testamentari ne promuoveranno la costituzione in corpo morale a termini dell'art. 25 della legge.

---

(1) Allo art. 4 si dispone che qualora manchi l'amministrazione di un'opera pia e non dispongano sufficientemente gli statuti o regolamenti speciali, sarà provveduto con decreto sentita la Deputazione provinciale

Digitized by Google

Se gli amministratori od esecutori testamentari non possono o non vogliono compiere le relative pratiche il Consiglio comunale o la Congregazione locale di carità da esso delegata promuoverà l'occorrente provvedimento.

Art. 61. Le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali indicate nell'art. 24 della legge non saranno valide se la domanda ottenne bensì la maggioranza dei voti degli intervenuti, ma non ha raggiunto la maggioranza numerica dei membri onde il Consiglio è costituito.

Giurisprudenza italiana.

1. Questo articolo trova applicazione nel sol caso in cui si tratti di istituzioni fatte a beneficio della totalità degli abitanti del Comune. Se invece sono a beneficio di un ceto speciale di persone allora il Comune non ha diritto di vegliarne l'andamento. (Corte d'appello di Torino, 2 marzo 1854.)

2. Essendo il Comune il tutore nato degli interessi dei comunisti egli è incaricato di garantirli, farli valere e difenderli. (Cassazione di Torino, 3 dicembre 1856.)

3. Le oblazioni fatte da privati ad una chiesa non possono essere considerate come istituzione fatta a beneficio degli abitanti di un Comune quindi non può il Consiglio comunale immischiarsene per applicazione del presente articolo. (Consiglio di Stato, 11 agosto 1861, ricorso del Comune di Montalbano.)

4. L'amministrazione di un legato fatto a favore di determinata persona onde provveda al compimento di una scuola per le fanciulle non spetta al Comune. (Corte di appello di Genova, 16 settembre 1856.)

5. Se per disposizione testamentaria la rendita netta di una eredità serve per mantenere giovani studenti del Comune l'amministrazione comunale può vegliare all'amministrazione della eredità istessa. (Corte di appello di Torino, 5 aprile 1859.)

6. Se al cappellano è imposto l'obbligo di fare una scuola nel Comune l'amministrazione municipale ha il diritto di sorvegliare ed esaminare i redditi della cappellania ed assicurare nel tempo stesso l'esecuzione del legato nella parte che concerne l'insegnamento. (Corte d'appello di Nizza, 18 febb. 1856.)

7. Se fu fatto un legato a favore di una o più frazioni di Comuni colla clausola espressa che il Comune non dovesse prender parte all'amministrazione è a ritenere quella clausola come non scritta perchè contraria all'ordine pubblico, e l'accettazione del legato debbe farsi da parte del Comune istesso. (Parere dell'Avv. gener. presso la Corte d'appello di Casale, 7 giugno 1858.)

8. Se al parroco corre l'obbligo in qualità di esecutore testamentario d'una eredità di far delle spese per cose alle quali dovrebbe provvedere il Comune esso ha diritto di sorvegliare l'amministrazione ancorchè nel testamento sia data la tutela dell'eredità al Diocesano (Corte d'appello di Torino, 22 aprile 1857.)

9. Anche nella esistenza di un'amministrazione speciale della prebenda parrocchiale il Comune ha diritto a rivendicare dal detentore effetti appartenenti all'eredità lasciata alla parrocchia istessa. (Corte d'appello di Torino, 21 maggio 1852.)

10. Questo articolo non trova applicazione per far amministrar al Comune la rendita dei beni ecclesiastici formante la temporalità della parrocchia anche quando essa sia vacante. (Corte d'appello di Chambéry, 18 giugno 1852.)

11. Quest'articolo non è applicabile alle acque possedute da qualunque gran numero di abitanti del Comune se tra i possidenti di esse vi sia un consorzio di fatto ma non di diritto. (Consiglio di Stato, 23 dicembre 1859, Comune di Borgo S. Martino.)

Art. 83. Sono soggetti all'esame del Consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni quando esse ricevono sussidii dal Comune.

Digitized by Google

Il Prefetto, udito il Consiglio di prefettura, pronuncia sulle questioni che sorgessero in conseguenza di questo esame.

Legge del 1859. — Art. 80. Soggiacciono all'esame annuale del Consiglio comunale i bilanci ed i conti delle fabbricerie e delle altre amministrazioni, alle spese delle quali deve sopperire il pubblico in caso d'insufficienza delle loro rendite.

Proposte, motivi, discussioni.

Il secondo paragrafo di quest'articolo e le riforme arrecate al primo furono proposte dal Ministro dell'Interno Peruzzi, ed adottate dalle due Commissioni Buoncompagni e Restelli.

Il deputato Fiorenzi ne propose la soppressione, ed il deputato Nisco chiese di affidarsi ai Tribunali i giudizi sui reclami dati dalla legge ai Prefetti, tuttavolta che si trattasse di diritti in contestazione.

Giurisprudenza italiana.

1. Per l'applicazione del presente articolo non si ritiene che il concorso del Comune debba essere attuale ed effettivo, potendo anche essere eventuale. (Consiglio di Stato, 4 agosto 1860, ricorso del Comune di Castellano.)

2. In applicazione di questo articolo può il Comune domandare alle amministrazioni parrocchiali i conti senza rivolgersi all'autorità ecclesiastica. (Corte d'appello di Torino, 17 luglio 1850.)

3. L'esame dei conti di cui è cenno in questo articolo deve precedere e non seguire la presentazione di essi all'autorità che deve approvarlo. (Corte d'appello di Torino, 17 luglio 1850.)

4. Non può l'amministrazione comunale far procedere all'inventario dei beni mobili ed immobili delle parrocchie, e confraternite. (Parere dell'Avv. generale presso la Corte d'appello di Torino, 19 gennaio 1851.)

5. In applicazione di questo articolo non può l'amministrazione comunale ingerirsi nell'amministrazione dei beni della chiesa; e se per essi fu creata dal fondatore una amministrazione speciale, non può il Municipio sostituirvisi se non quando gli amministratori sono negligenti. Essa deve solo vegliare perchè l'amministrazione vada secondo la volontà del testatore. (Corte di cassazione subalpina, 2 luglio 1857.)

6. Non può in applicazione di questo articolo l'amministrazione comunale estendere la sua sorveglianza anche all'amministrazione dei benefizii parrocchiali, che dovendo ritenersi cosa distinta dalla chiesa, sono soggetti alla sorveglianza di altre autorità (Corte di appello di Casale, 5 dicembre 1854.)

Art. 84. Il Consiglio comunale nella sessione d'autunno:

Elegge i membri della Giunta municipale;

Delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

Nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i Consiglieri estranei alla Giunta municipale.

Legge del 1859. — Art. 81. Conforme.

Digitized by Google

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 52. Nell'adunanza del gennaio il Consiglio generale

1° Verifica la validità delle elezioni;

2° Elegge i priori;

3° Approva i riparti delle tasse;

4° Elegge, fuori del magistrato dei priori, una commissione incaricata di sindacare il rendimento di conti fatto dal Gonfaloniere e l'operato dal medesimo nella gestione dell'anno precedente, con incarico ai Sindaci di presentare il rapporto della fatta revisione nell'adunanza del marzo.

Art. 54. Nell'adunanza dell'autunno il Consiglio generale :

1. . . . .

2. Delibera sullo stato presuntivo delle entrate e spese presentate dal Gonfaloniere per l'anno successivo.

Proposte, motivi, discussioni.

In occasione della discussione generale che si fece alla Camera dei deputati intorno alla riforma amministrativa nel 1864, il deputato Brunetti censurò la disposizione di questo articolo che affida al Consiglio comunale la scelta della Giunta municipale e dei revisori dei conti. Questo importava, secondo l'oratore, togliere all'una ed agli altri quella indipendenza che è necessaria perchè i corpi costituiti funzionino. Egli pensava che la Giunta e i revisori dei conti debbano avere lo stesso fondamento nell'elezione diretta che ha il Consiglio, e ricordava l'esempio della legge amministrativa francese pubblicata dopo il 1789. Ad ogni modo gli parea più logica la legge belga, che affida al Governo la nomina dei componenti della Giunta.

Ai revisori poi avrebbe voluto dare una funzione più ampia, volendo farne i controllori dell'amministrazione. Era perciò che li avrebbe voluti eletti dal popolo e non dai consiglieri comunali.

La Camera non si pronunziò sopra queste proposte.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

1. *Si dànno norme per la formazione del bilancio comunale.— Circolare del Ministro dell'Interno ai Prefetti ed ai Sotto-Prefetti. Torino 1° settembre* 1858.

La riforma del bilancio nel momento appunto in cui si sta elaborando per cura di questo Ministero un progetto di generale riordinamento della contabilità comunale, meno opportuna venne a riconoscersi e meno conveniente: epperciò il sottoscritto è venuto in pensiero di lasciare che per questo anno ancora rimanga in vigore il modulo fin qui adottato, e di limitarsi a dare ai signori Intendenti generali e provinciali qualche direzione affinchè la proposta dei bilanci segua colla maggior possibile regolarità.

Ed anzitutto chiamar deve l'attenzione loro sulla classificazione delle entrate e delle spese, alla quale in alcune provincie non sempre si provvide secondo le norme stabilite dalle vigenti istruzioni. Egli è principalmente nella distinzione tra le spese ordinarie e le straordinarie che si verificarono maggiori irregolarità e così si avverò essersi in alcun luogo collocate tra le spese straordinarie gli interessi dei mutui passivi, i quali nelle spese ordinarie hanno più propria sede.

Non sempre poi i Comuni colle loro deliberazioni relative alla formazione dei bilanci sogliono dare convenienti spiegazioni sulle entrate e sulle spese, sebbene ignorar non possono quanto essi indispensabili sieno a chi promuovere e pronunciar deve

Digitized by Google

l'approvazione dei bilanci medesimi, massime poi quando è questione di allocazioni nuove o di modificazione delle preesistenti.

Nel mentre pertanto che si invitano i Comuni per mezzo dei rispettivi uffici d'intendenza a farsi carico di queste spiegazioni si pregano li signori Intendenti generali e provinciali di volere dal canto loro prendere a minuto esame ogni articolo di entrata e di spesa e di dar sovra essi il loro ragionato parere nelle relazioni che sono chiamati a fare sui singoli bilanci.

Accade talvolta che alcuni Comuni dimenticando o ricusando di provvedere a spese dichiarate obbligatorie per legge o per decreto dell'autorità competente, se ne opera lo stanziamento di ufficio.

Incontestabile è certo la legalità dell'atto, però è desiderio del Ministero che debbasi usare di questa facoltà quando le vie della persuasione siano state tentate invano.

Ma in tal caso a fine di non aumentare di troppo la sovrimposta locale sarà più spediente di servirsi preferibilmente dei fondi applicati alle spese facoltative, eventuali semprecchè possano queste, senza danno del servizio, essere riportate ad altra epoca.

Dovrassi poi sempre aver presente che in verun caso è lecito di stanziar d'ufficio spese puramente facoltative.

Giurisprudenza italiana.

1. Il non essere stata posta all'ordine del giorno, secondo l'art. 213, la nomina dei componenti della Giunta, non serve ad invalidare la elezione istessa. (Consiglio di Stato, 18 gennaio 1854.)

2. La deliberazione per la nomina dei revisori del conto debbe, a termini dello articolo 212, farsi in seduta segreta. (Consiglio di Stato 4 ottobre 1862.)

Art. 85. Nella sessione di primavera:
Rivede e stabilisce le liste elettorali;
Esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Legge del 1859. -- Art. 82. Conforme.
Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 53. Nell'adunanza del marzo delibera sul rendimento di conti dell'annata precedente previo esame del rapporto dei Sindaci, e assente il Gonfaloniere quando si tratta del suo operato.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

1. Si dànno norme per la formazione delle liste elettorali politiche. — Legge 20 *novembre* 1859. (*Estratto*).

Art. 32. I Consigli comunali faranno ogni anno nella sessione ordinaria di primavera la revisione delle liste dei cittadini del loro Comune, i quali secondo il disposto della presente legge riuniscono le condizioni richieste per essere elettori.

A questo effetto un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dallo esattore sarà spedito senza spesa agli uffizii comunali.

Le liste rivedute dal Consiglio saranno pubblicate nella domenica seguente.

Art. 37. Ogni volta che i Consigli comunali toglieranno dalla lista elettorale i nomi degli elettori che vi erano iscritti nell'anno antecedente saranno in obbligo di darne

Digitized by Google

loro avviso per iscritto ed al loro domicilio non più tardi di ore 48 a contare dal giorno in cui la lista venne pubblicata con dar loro ragguaglio dei motivi della cancellazione od omissione dei loro nomi nella lista pubblicata.

Art. 38. Lo stesso avviso sarà dato nell'eguale spazio di 48 ore dalla data della decretazione definitiva della lista alle persone che figuravano nelle liste antecedentemente pubblicate i cui nomi ne furono tolti al tempo della definitiva decretazione della lista anzidetta.

Queste notificazioni seguiranno senza costo per opera di agenti comunali.

II. Si dànno altre istruzioni per la formazione delle liste elettorali politiche. — Circolare del Ministero dell'Interno agli Intendenti generali ed Intendenti. Torino 29 marzo 1858. (1).

La legge 17 marzo 1848 determina le norme per la formazione delle liste elettorali. Il Ministero dell'Interno con circolare del 18 di quel mese dava alle amministrazioni comunali alcune spiegazioni per facilitarne l'esecuzione, e con altra circolare del 4 aprile successivo e del 10 maggio 1849 diretta agli Intendenti, dava alcune direzioni relative alla iscrizione d'ufficio degli elettori politici, ed a quella dei militari nelle liste elettorali.

D'allora in poi il Ministero si astenne dal richiamare in modo speciale l'attenzione degli Intendenti e degli Amministratori comunali su questa operazione importantissima confidando che non sarebbero state neglette da alcuno di essi le prescrizioni della legge elettorale base del nostro edificio politico relative alla formazione delle liste elettorali.

L'esperienza però ha dimostrato che l'accennata operazione non venne ovunque compiuta con la necessaria regolarità e precisione.

In varie circostanze e precisamente alla occasione della verifica dei poteri dei deputati eletti nello scorso novembre, si ebbe a riconoscere essere stato in più collegi le liste elettorali compilate con deplorabile negligenza Si rinvennero in esse molti individui in cui non concorrevano le qualità dalla legge stabilite per l'esercizio dei diritti elettorali, molti che avrebbero dovuto essere cancellati per ragione di mutato domicilio o di perdita dei diritti civili o per altre cause dalla legge determinate. Si notò l'omissione di numerosi individui a cui evidentemente competevano i diritti elettorali.

Questi fatti produssero una cattiva impressione nel Parlamento e nel paese, e l'opinione pubblica giustamente commossa richiede che si porti riparo agli accennati inconvenienti.

Egli è perciò che il Ministro sottoscritto si crede in debito di cogliere l'occasione delle prossime riunioni dei Consigli comunali per ricordare ai signori Intendenti generali e provinciali ed agli Amministratori comunali i doveri che la legge ha loro imposti relativamente alla formazione delle liste elettorali, e la responsabilità che essi incorrerebbero rimpetto al paese ed al Governo se da essi fossero con trascuranza adempiuti.

Le amministrazioni comunali ed i funzionari chiamati a formare, rivedere, ed approvare le liste elettorali dovranno anzi tutto procurare che vi vengano iscritti tutti coloro che hanno il diritto di prender parte all'elezione, prevalendosi all'uopo delle facoltà fatte ai Consigli dall'articolo 23 della legge, e ricordate dalla circolare succitata del 4 aprile 1848 e di quelle attribuite all'Intendente generale col successivo articolo 41. Ad un tale effetto importa procurarsi giusta quanto prescrive l'art. 33

(1) La presente circolare benchè data sotto l'impero di una legge che non è più in vigore pure si riproduce contenendo istruzioni che possono essere utili anche dopo la pubblicazione della nuova legge elettorale politica.

Digitized by Google

della legge, l'esemplare dei ruoli di cui nel predetto articolo per l'esercizio 1857 se quelli del 1858 non sono ancora compiuti.

Altro dovere non meno importante si è quello di evitare che si eserciti il diritto elettorale da persone che dalla legge non vi sono chiamate, o ne sono escluse, o che hanno per qualsivoglia motivo perduti i diritti. Tra questi sono ad annoverarsi coloro che per mutato domicilio sono stati iscritti nelle liste degli altri Comuni, onde evitare lo sconcio più volte rilevato di persone che esercitano i diritti elettorali in due diversi collegi. I Consigli comunali nelle provincie di Terraferma dovranno essere invitati a badare che gli illetterati non vengano iscritti e quelli tutti dello Stato ad assicurarsi che gli iscritti nelle liste elettorali siano cittadini sardi. Sarà poi speciale cura degli Intendenti di indagar per quanto si potrà se siano osservate tali prescrizioni per informarne gli Intendenti generali.

Gli Intendenti generali e provinciali, dovranno poscia esaminare attentamente non solo le variazioni eseguitesi alle liste elettorali degli anni precedenti, ma dovranno rivedere accuratamente tutte le antecedenti iscrizioni praticando all'uopo le opportune indagini onde introdursi quelle variazioni che saranno del caso.

Gli Intendenti generali dovranno per le accennate operazioni, prevalersi dell'opera dei Consiglieri d'intendenza, ai quali affideranno l'esame delle liste di tutte o di parte delle singole provincie da essi dipendenti, onde mercè questo sussidio essi non possano approvare se non le liste perfettamente regolari ed in tutto conformi alle prescrizioni della legge.

Il Ministero invita gli Intendenti generali a comunicare agli Intendenti provinciali ed alle amministrazioni comunali le raccomandazioni che precedono, aggiungendovi quelle altre direzioni e spiegazioni che ravviseranno opportune. Essi faranno quindi conoscere al Ministero le disposizioni date mercè apposita relazione, e quando tutte le operazioni necessarie alla compilazione delle liste elettorali saranno compiutamente operate compileranno un quadro statistico dei mutamenti operati e dei risultati ottenuti che trasmetteranno del pari al Ministero.

III. Norme per la rimessa dei ruoli di esazione ai Consigli comunali per la formazione e revisione delle liste elettorali. — Circolare del Ministero delle Finanze. Torino, 13 *marzo* 1861.

Colla circolare del 6 marzo 1860, n° 18 (1), si è stabilito che per la revisione periodica delle liste elettorali politiche ed amministrative si avessero a comunicare ai municipi i ruoli originali dei tributi diretti dell'anno immediatamente precorso.

L'applicazione di tale sistema ha dimostrato come il medesimo possa dar luogo ad inconvenienti pel servizio esattoriale, che meritano di essere presi in considerazione.

Diffatti il privare i contabili per un dato tempo in principio dell'anno dei ruoli dell'anno antecedente, può ritardare l'appuramento dei tributi dell'esercizio che volge al suo termine e di quelli dell'esercizio che incomincia, giacchè questi sogliono esigere appunto sulla base dei ruoli antecedenti.

Quindi oltre il pericolo che documenti così interessanti pel contabile e pei contribuenti possano venire alterati o smariti, occorrendo nel suddetto frattempo una verificazione straordinaria urgente, rimane indispensabile la presenza di tutti i ruoli nell'ufficio esattoriale.

Ad ovviare pertanto gli accennati inconvenienti, ed a conciliare l'esecuzione della legge relativa alla revisione delle liste elettorali politico-amministrative col regolare

(1) Si crede inutile pubblicare la circolare 6 marzo 1860, citata nella presente essendo che da essa è stata derogata.

Digitized by Google

andamento del servizio esattoriale, in coerenza di concerti presi col Ministero dell'Interno si determina quanto segue:

In principio di ogni anno gli esattori estendono le copie dei ruoli del tributo prediale dell'anno scaduto sugli appositi stampati forniti dai Comuni e le rimettono ai singoli municipi non più tardi del 15 febbraio.

In compenso di tale lavoro, gli esattori giusta gli eccitamenti fatti dal Ministero dell'Interno riceveranno dai Comuni l'indennità di un centesimo per ogni articolo di ruoli trascritto sulle copie, a condizione che queste siano ultimate e rimesse nel tempo prefisso, estese con regolarità e debitamente da essi autenticate.

Nei luoghi dove gli esattori non sono nominati e stipendiati dal Governo, la copia dei ruoli sarà eseguita dai funzionari incaricati della formazione dei ruoli contemporaneamente agli originali ed alle condizioni preaccennate. Detti funzionari faranno per tempo domanda ai Comuni dei necessari stampati. Nel corrente anno però, attesa l'urgenza di devenire alla revisione delle liste elettorali, si osserverà quanto si è praticato nell'anno scorso.

Gli uffizi cui la presente è diretta, vorranno cooperare alla puntuale esecuzione delle avanti tenorizzate disposizioni.

III. Istruzioni per la formazione e revisione delle liste elettorali politiche ed amministrative — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. Torino 7 marzo 1863.

I Consigli comunali deggiono, a mente dell'articolo 82 della legge 23 ottobre 1859, occuparsi nella Sessione di primavera nella revisione delle liste elettorali sì amministrative che politiche.

Questo Ministero è persuaso che dagli uffici di prefettura si saranno impartite le necessarie istruzioni alle dipendenti amministrazioni comunali, affinchè queste compiano in tempo opportuno e colla voluta maturità di consiglio le operazioni delicate che per la revisione delle liste elettorali la legge ha loro demandate.

Siccome però negli scorsi anni non poche irregolarità si sarebbero in questa materia verificate in parecchi Comuni, così il sottoscritto reputa conveniente di richiamare per ogni buon fine su questo punto l'attenzione dei signori Prefetti e per loro mezzo dei Sindaci, affinchè si vegli con ogni cura alla regolare revisione delle liste elettorali dalla quale dipende la buona composizione del corpo elettorale medesimo.

Prime a rivedere le liste a termini dell'art. 25 della legge del 1859, esser dovendo le Giunte municipali, così non sarà mai soverchia la cura che da queste si ponga in tale esame il quale è pur forza il dirlo è il fondamentale, perchè talora i Consigli comunali spinti dalla necessità di deliberare nel breve periodo della sessione sovra moltissimi altri oggetti d'interesse locale, non esaminano minutamente le liste, riportandosi all'operato della Giunta e non sempre le autorità governative e le deputazioni provinciali, che non sono sopra luogo, hanno elementi di criterio e nozioni di fatto bastevoli per riparare alle omessioni o per correggere le indebite iscrizioni fatte dalle amministrazioni locali. Questo esame deve versare non soltanto sulle liste elettorali amministrative, ma anche sulle politiche, perchè sebbene l'articolo 32 della legge 20 novembre 1859 non dia esplicitamente quest'incarico alla Giunta, si deduce però e dalla natura della cosa e dalla generica locuzione degli articoli 82 e 25 della legge 23 ottobre 1859, che si debbe procedere in modo identico nella preparatoria revisione di ambedue le liste.

Dopo l'esame delle Giunte, deve venir quello dei Consigli; la via che questi debbono seguire è ad essi chiaramente tracciata per le liste amministrative dagli articoli 28, 29 e 30 della legge 23 ottobre 1859 e per le liste politiche dagli articoli 32 e seguenti di quella del 20 novembre 1859, sicchè basterà inculcare ai signori Sindaci, che vi provvedano per quanto ad essi spetta e ripetere per loro mezzo ai Consigli le avvertenze medesime che di sopra furono suggerite per le Giunte.

Digitized by Google

Al cómpito delle amministrazioni locali, succede infine secondo che trattasi di liste elettorali amministrative, ovvero di politiche, quello delle deputazioni provinciali o delle autorità governative delle provincie. Convinto quale è il sottoscritto del sommo interessamento che sì le une, che le altre, nutrono per il pubblico bene egli ritiene che sarebbe soverchio di stimolarne lo zelo, e non dubita che, se si porrà una somma cura nel procurare l'iscrizione sulle liste di quei cittadini che hanno diritto di partecipare alle elezioni, non minor diligenza si metterà nello escludere coloro a cui gli articoli 22, 23 e 24 della legge comunale, e 104 della legge elettorale politica lo ricusano, specialmente quando si tratta di persone già colpite di condanne penali le quali per lo più recano nei consigli i germi di funeste dissensioni.

Questo solo avvertirà in proposito il sottoscritto essere precisa intenzione di questo Ministero, che i termini fissati dalle due leggi anzidette alle autorità governative per la esecuzione delle operazioni che a loro son devolute, siano scrupolosamente osservate, ed i signori Prefetti sono pregati di vegliarvi, tanto per ciò che concerne gli uffici, quanto per quelli dipendenti da essi.

Il sottoscritto gradirà volentieri una breve relazione nel modo in cui le operazioni di revisione delle liste elettorali si saranno compiute nelle rispettive provincie.

IV. Si determina il modo come procedersi nella formazione delle liste elettorali per le Camere di commercio. — Legge 6 luglio 1862. — (Estratto)

Art. 11. Sono elettori ed eleggibili:

a) Tutti gli esercenti commerci, arti od industrie, capitani marittimi, che trovinsi inscritti sulle liste elettorali politiche dei Comuni compresi nella circoscrizione della Camera, o che, residenti in essi Comuni, risultino per notorietà o per giustificazioni date, inscritti sulle liste politiche di altri Comuni;

b) I Capi-Direttori di stabilimenti ed opifici industriali ed i Gerenti delle società anonime ed in accomandita che hanno sede nel Comune, i quali trovinsi inscritti in alcuna delle liste elettorali politiche;

c) I figli o generi di primo o secondo grado che ebbero la delegazione richiesta per essere elettori politici da vedove o mogli separate di corpo dal proprio marito, che siano mercantesse o proprietarie di opifici industriali;

d) Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitino il commercio e le arti ed abbiano le condizioni richieste per l'iscrizione dei nazionali sulle liste politiche.

Art. 12. Non sono nè eleggibili, nè elettori, le persone di cui all'art. 23 della legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859; e sono pure ineleggibili gl'impiegati delle Camere di commercio e le persone che hanno liti colle medesime.

I membri delle Camere che cadessero in alcuno dei casi previsti dal presente articolo decadranno immediatamente dal loro ufficio.

Art 13. La formazione e revisione delle liste degli elettori delle Camere di commercio sarà fatta nei tempi e modi con cui si fanno e rivedono le liste elettorali comunali, colla differenza che le funzioni ivi affidate al governatore ed alla Deputazione provinciale saranno adempiute dalla rispettiva Camera di commercio ed arti, ovvero in mancanza della Camera dal Tribunale di commercio o da quello che ne fa le veci nella città ove la nuova Camera debbe risiedere.

Contro le decisioni della Camera o del Tribunale, vi sarà ricorso presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione essa si trova, nei modi e termini stabiliti per le elezioni comunali.

Art. 14. Il Governo con Regio Decreto determinerà le sezioni elettorali di ciascuna Camera e l'elezione si farà in esse nei luoghi fissati dalla Giunta municipale o dalla Camera di commercio nei Comuni ove essa ha sede.

In ogni sezione elettorale si pubblicherà ad ogni elezione ed in ciascun anno alla epoca della sua revisione la lista generale degli elettori della Camera di commercio decretata dalla Camera o dal Tribunale che ne fa le veci.

Digitized by Google

V. Si danno istruzioni per la compilazione delle liste elettorali commerciali. — Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Prefetti, Sotto-Prefetti e Sindaci. — Torino 26 luglio 1862. (1)

Mentre si stanno compiendo le opportune pratiche volute dalla legge del 6 corrente per la formazione delle nuove Camere di commercio e di arti di tutto il Regno, occorre che si preparino i ruoli degli elettori a norma dell'art. 11 e seguenti della medesima.

Il sottoscritto prega i signori Prefetti ad ordinare che i Comuni compresi nella rispettiva loro giurisdizione provvedano all'eseguimento delle disposizioni seguenti:

1° Non più tardi del dì 15 agosto prossimo, le Giunte municipali ed in Toscana i Gonfalonieri assistiti dal primo priore e dal cancelliere ministro del censo, procederanno alla formazione delle liste elettorali per le Camere di commercio, nelle quali inscriveranno secondo il prescritto dell'art. 11;

a) Tutti gli esercenti commerci, arti od industrie, e capitani marittimi che trovansi inscritti *sulle liste elettorali politiche* del Comune, o che residenti in esso, risultino per notorietà o per giustificazioni date inscritti sulle liste politiche di altri Comuni;

b) I capi-direttori di stabilimenti ed opifizi industriali ed i gerenti delle società anonime ed in commandita che hanno sede nel Comune i quali trovansi inscritti in alcuna delle liste elettorali politiche dello Stato;

c) I figli o generi di primo o secondo grado che ebbero la delegazione richiesta per essere elettori politici da vedove e mogli separate di corpo dal proprio marito, che siano mercantesse o proprietarie di opifizi industriali;

d) Gli stranieri che da cinque anni esercitino il commercio o le arti, e che abbiano le condizioni richieste per l'iscrizione dei nazionali nelle liste politiche;

2° Sulle liste di cui al numero precedente non verranno inscritte le persone di cui all'art. 23 della legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859, e di cui all'art. 11 della legge Toscana 4 settembre 1859, come neppure gl'impiegati delle Camere di commercio e le persone che abbiano liti con esse;

3° La lista dovrà indicare accanto al nome:

a) Il giorno ed il luogo della nascita;

b) L'atto ove occorra che provi la residenza nel Comune;

c) Il numero d'iscrizione sui ruoli per le elezioni politiche o in difetto l'indicazione dell'atto giustificativo previsto all'art. 11, lettera *A*, o l'annotazione di essersi fatta l'inscrizione per semplice notorietà;

d) Il genere di commercio o professione che gli conferiscono il diritto elettorale, oppure il titolo speciale per cui ha diritto di essere compreso nelle liste a termini di detto art. 11, lettere *B*, *C*, *D*;

4° Le Giunte e i Gonfalonieri tosto ricevuta la presente circolare inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che dalla legge 6 luglio 1862 sono chiamati all'esercizio dei diritti elettorali per le Camere di commercio perchè si presentino a fare al Comune la dichiarazione e la esibizione dei titoli all'uopo;

Tuttavia le Giunte e i Gonfalonieri esistenti come sopra, comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori;

---

(1) Questa circolare fu fatta per la prima formazione delle liste dopo la pubblicazione della legge del 1862. Ma siccome contiene norme che possono essere utili per le operazioni annuali dei Consigli comunali e delle Giunte municipali intorno alle liste elettorali commerciali la si riproduce non senza avvertire che i termini che vi sono indicati lo furono pel solo anno 1862.

Digitized by Google

5° Per la formazione delle liste, possono le Giunte dividersi in sezioni non minori di tre membri, e così le une come le altre, decidono a maggioranza di voti secondo il dettame della loro coscienza, seguendo anche nelle altre operazioni accessorie le stesse norme che sono stabilite per le elezioni comunali.

6° Nel giorno 17 agosto prossimo le Giunte e i Gonfalonieri di tutti i Comuni del Regno notificheranno al pubblico che la lista trovasi depositata in una sala del Comune per giorni otto, onde durante questo termine possa da chiunque esaminarsi e presentare alla amministrazione comunale quei richiami che crederà di suo interesse;

7° La lista, previo esame dei richiami presentati, sarà riveduta e deliberata dal Consiglio comunale e quindi nuovamente pubblicata non più tardi del 14 settembre nella conformità dell'articolo precedente per altri otto giorni. — Alla lista sarà unito l'elenco dei nomi che il Consiglio vi avrà aggiunti o cancellati. Sarà dato avviso al pubblico nel giorno stesso della scadenza di quello avanti prefisso e così sino a tutto il 2 ottobre;

8° Entro 48 ore dal primo giorno della nuova pubblicazione contemplata all'articolo precedente saranno avvisati per iscritto con intimazione a domicilio coloro che siano stati esclusi dalla lista. L'intimazione dovrà esprimere i motivi dell'esclusione ed essere fatta senza spesa per opera degli inservienti comunali;

9° Scorso il termine prescritto ai richiami la lista originale con tutti i documenti sarà diretta alla Camera di commercio o in mancanza di essa al Tribunale di commercio o a quello che ne fa le veci;

A tal fine i Comuni riceveranno dal Ministero la indicazione del distretto giurisdizionale cui si troveranno aggregati in dipendenza della definitiva circoscrizione delle nuove Camere. La Camera di commercio o il Tribunale di commercio secondo i casi farà ricevuta alla Giunta municipale della trasmissione di detta lista di cui un esemplare sarà serbato nella segreteria del Comune;

10° I richiami per l'iscrizione o per la cancellazione dalle liste non meno che per la riparazione di qualunque altro errore incorso nella formazione delle liste elettorali sono portati avanti la Camera di commercio o il Tribunale come sopra, secondo i casi, previo il deposito di L. 10 fatto dal reclamante;

11° I richiami debbono proporsi da chi goda del diritto elettorale per le Camere di commercio e di arti. — Tuttavia saranno ammessi i richiami proposti d'ufficio o da un terzo ove consti della notificazione giudiziaria alla parte che vi ha interesse la quale avrà 10 giorni per rispondervi a far tempo da quello della notificazione.

12° La Camera di commercio o il Tribunale secondo i casi pronunzia sui riclami contemplati agli articoli 10 e 11, nei cinque giorni da quello del loro ricevimento qualora essi siano proposti dall'individuo stesso che vi ha interesse o dal suo mandatario e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'ultimo paragrafo dell'articolo precedente, dove siansi fatte dai terzi d'ufficio. Le decisioni saranno motivate e notificate agli interessati.

13° Colle stesse norme di cui all'articolo precedente, la Camera o il Tribunale fa alle liste secondo che occorre, aggiunte di elettori non iscritti non che cancellazioni d'inscritti anche quando la loro iscrizione non sia stata impugnata.

14° Alle liste deliberate dai Consigli comunali e approvate dalla Camera o dal Tribunale, non si faranno sino alla revisione della Sessione primaverile 1862, altre correzioni fuori quelle che fossero ordinate giudiziariamente o che sieno l'effetto di morte degli elettori o di perdita di diritti civili da essi incorsi in virtù di una sentenza passata in girdicato.

Dietro le istruzioni qui dianzi esposte, che riassumono in sostanza le principali operazioni da compiersi per la compilazione delle liste elettorali speciali per le Camere di commercio e di arti, non che le norme a seguirsi nei casi di richiamo o di opposizione, questo Ministero ha fiducia che tutti indistintamente i Municipii del Regno, alla ricevuta della presente Circolare daranno pronta e solerte opera alla for-

Digitized by Google

mazione delle liste medesime attenendosi strettamente per l'ordine delle operazioni e delle pubblicazioni a quanto in essa trovasi stabilito.

Insorgendo qualche dubbio intorno l'interpretazione a darsi ad alcuna disposizione della legge o della presente Circolare, il quesito dovrà essere diretto al Prefetto della provincia, il quale all'uopo si rivolgerà a questo Ministero per l'occorrente risoluzione.

Art. 86. Tanto il Sindaco, quanto gli altri membri della Giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi, trovandosi in ufficio, potrà presiedere al Consiglio durante questa discussione. Il Consiglio eleggerà un Presidente temporaneo.

Legge del 1859. — Art. 83. Quando la presidenza del Consiglio spetti ad alcuno dei consiglieri che abbiano preso parte alla gestione su cui si deve deliberare, il Consiglio elegge nel suo seno un altro presidente.

Tanto il sindaco, ecc. conforme nel resto, meno l'ultimo capoverso.

Regolamento comunale toscano. — Art. 53. (Vederlo sotto l'articolo precedente.)

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Castagnola che aveva proposto di affidare la presidenza del Consiglio ad un presidente elettivo chiese la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo siccome inutile.

Giurisprudenza italiana.

1. È inapplicabile la disposizione di questo articolo al caso in cui il presidente del Consiglio abbia come arbitro pronunziato un lodo nell'affare a cui si riferisce la deliberazione. (Consiglio di Stato, 27 gennaio 1862, ricorso Conti.)

Art. 87. Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

1° Agli uffizi, agli stipendii, alle indennità ed ai salari;

2° Alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

La nomina del segretario non può aver luogo fuorchè colle condizioni da stabilirsi con regolamento approvato con Decreto Reale;

3° Agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto dei lasciti e doni;

4° Alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù.

5° Alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla crea-

Digitized by Google

zione di prestiti, alla natura degl' investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

6° Ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al Comune, come pure ai regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai Comuni;

7° Alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

8° Alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri;

9° Al concorso del Comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;

10° Alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11° Ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell' interesse del Comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione.

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono proprii dell'amministrazione municipale e che non sono attribuiti alla Giunta od al Sindaco.

Legge 23 *ottobre* 1859. — **Art 81.** Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale:

1. Fissa il numero degli impiegati comunali ed i loro stipendii.

2. Nomina, sospende e licenzia i tesorieri particolari, dove sono istituiti, e ne discute le cauzioni, i maestri e le maestre di scuola, i cappellani, il personale sanitario, ed in generale tutti gli stipendiati del Comune, salve le disposizioni delle leggi in vigore, e può fare coi medesimi capitolazione per un quinquennio.

3. Delibera i contratti d'acquisto, l'accettazione o rifiuto di doni o lasciti, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei corpi morali.

4. Le alienazioni di beni immobili, i contratti portanti ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria, e le transazioni su diritti di proprietà e servitù.

5. La contrattazione dei prestiti;

6. Le cessioni dei crediti, gli acquisti e alienazioni di effetti pubblici o di valori industriali, i riscatti di rendita o di conti attivi prima della scadenza di termini per affrancamenti di rendite o censi passivi;

7. I contratti di locazione e conduzione;

8. Gli impieghi di danaro a qualunque titolo;

9. Le offerte e i doni da farsi in nome del Comune;

10. I regolamenti sui modi come usare dei beni comunali, quelli delle istituzioni che appartengono al Comune, ed i regolamenti di ornato e di polizia locale;

11. La destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali,

12. Le delimitazioni dei beni, territorii comunali, non che le divisioni dei beni fra più Comuni.

13. La costruzione ed il trasporto dei cimiteri.

14. Il concorso del Comune allo eseguimento di opere pubbliche.

15. Lo storno di fondi da una ad altra categoria od articolo di bilancio e l'applicazione di residui attivi.

16. Le azioni da intentare o sostenere in giudizio in qualunque grado.

17. Le imposte da stabilirsi nello interesse del Comune ed i regolamenti che possono occorrere riguardo ad esse.

Digitized by Google

Ed in generale delibera su tutti gli oggetti di amministrazione locale, che non siano attribuiti alla Giunta municipale.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 54. Nell'adunanza dell' autunno il Consiglio generale,

1. Elegge:

a) La Commissione dei partitori delle tasse da esigere oltre la fondiaria sceglienдoli fra gli interessati ma fuori del suo seno:

b) i componenti la Deputazione comunale per il reclutamento militare e i loro supplenti;

c) nomina i Deputati per l'arruolamento della guardia nazionale quando esista nel Comune ed il consiglio di amministrazione della medesima.

2. Delibera sullo stato presuntivo delle entrate e spese presentato dal Gonfaloniere per l'anno successivo.

3. Determina nei limiti assegnati dalla presente legge le imposte dell'anno stesso.

Art. 55. Nell'una o nell'altra delle suddette tre adunanze il Consiglio generale:

1. Nomina gli squittinatori per le elezioni comunali.

2. Determina gli uffizi, gli stipendi e i salari, gli aumenti e decrementi dei medesimi, precedentemente però alla nomina o conferma degli impiegati e degli inservienti del Comune, e ne fissa gli oneri secondo i termini stabiliti dalle leggi concernenti i diversi rami del pubblico servizio.

3. Nomina, conferma o licenzia gli impiegati.

4. Conferisce i posti di studio, doti, altri sussidi di collazione del Comune.

5. Delibera:

a) Sopra ogni cosa che interessi il patrimonio del Comune, sulla destinazione delle sue proprietà e beni, sui progetti di opere da eseguirsi a spese del Comune o col suo concorso;

b) Sulle azioni da intentarsi o sostenersi in giudizio, tanto in prima che nelle successive istanze, e sui ricorsi;

c) Sulle occupazioni del suolo di pertinenza comunale e sulle servitù che vi si volessero imporre, ritenuta l'osservanza delle leggi e delle consuetudini in vigore;

d) Sulle domande di edificare molini, ponti, callaie, pescaie e ogni altra qualsivoglia opera che innovi lo stato degli alvei dei fiumi, torrenti, canali e altri corsi d'acqua e loro pertinenze, ai termini del regolamento 10 aprile 1782 e degli altri ordini veglianti in proposito;

e) Sui progetti di regolamenti locali di polizia municipale;

f) Sulle offerte e doni da ricevers in nome del Comune, sulle onorificenze da conferirsi, e sulla formazione di commissioni speciali;

g) Sulla istituzione di fiere e mercati ai termini di legge, proponendone i regolamenti;

h) Sulla fondazione di qualunque specie di istituzioni a vantaggio del Comune, e sul governo e amministrazione delle già esistenti.

6. Emette o informa le proposizioni concernenti a mutazioni nella circoscrizione del territorio comunale.

7. Sulla domanda e proposizione del ministro del censo approva la spesa occorrente e da contemplarsi nel bilancio per la rinnovazione dei campioni estimali ridotti inservibili.

8. Provvede infine a tutti i bisogni dell'amministrazione locale il cui adempimento ecceda la facoltà del Magistrato e del Gonfaloniere.

Proposte, motivi, discussioni.

Le modificazioni che la nuova legge ha arrecato alla antica per questa parte delle attribuzioni del Consiglio comuuale sono di forma semplicemente. Perciò il Ministro

Digitized by Google

Peruzzi nel presentare questa nuova redazione non l'accompagnò colla spiegazione dei motivi dell'innovazione. Così fece pure la Commissione Buoncompagni che accettò quella redazione, modificandola nel solo alinea risguardante la nomina del Segretario comunale; perchè dove il Ministero aveva specificato quali fossero le condizioni che dovessero essere dichiarate dal Decreto Reale, cioè le condizioni dell'esame e dei requisiti, la Commissione adottò la dicitura che è ora nello articolo della legge, e che è più generale.

La nuova Commissione della Camera (Restelli) mantenne quella redazione. Solo al paragrafo 2 vi aggiunse la riserva che si legge ora nella legge, *e nelle disposizioni in vigore*. In occasione della discussione che si preparava sulla legge, il deputato Civita aveva proposto un emendamento tendente a rifondere gli articoli della legge che riguardano le attribuzioni dei Consigli comunali in altri articoli, i quali, sebbene con diverso ordine logico, davano al Consiglio gli stessi poteri che gli dà ora la legge. Il deputato Fiorenzi aveva pure proposto la soppressione dello alinea risguardante le condizioni per la nomina del segretario.

Questi emendamenti non furono discussi.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si determinano le discipline che debbono seguirsi per la nomina dei maestri o delle maestre delle scuole comunali — Legge 13 *novembre* 1859, *N.* 3725. — (*Estratto.*) (1)

Art. 328. Per essere eletto maestro in una scuola pubblica elementare il candidato deve essere munito di una patente d'idoneità e di un attestato di moralità secondo le norme infrascritte. Le patenti d'idoneità, tanto pel primo grado d'istruzione quanto pei due gradi riuniti, non si ottengono che per esame.

Art. 329. Le scuole che stanno aperte solo una parte dell'anno, potranno, in difetto di candidati muniti di patente regolare, essere affidate a persone che, quantunque non provviste di questo titolo, saranno a giudizio del Regio Ispettore provinciale riputate sufficientemente abili a tale uffizio.

Art. 330. L'attestato di moralità sarà rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal Sindaco del Comune in cui il candidato avrà avuto l'ultima sua dimora. Nel caso in cui questi non abiti nel Comune da oltre un biennio, dovrà pure riportare un simile attestato dal Comune dove avrà precedentemente abitato.

Art. 331. Nessun maestro prima che abbia compiti 18 anni, nessuna maestra prima che abbia compiuti i 17 possono essere chiamati a reggere una scuola pubblica elementare. Potranno tuttavia prima di questa età insegnare in una classe sotto un maestro od una maestra principali, non mai prima dei 16 per i maestri e 14 per le maestre.

Art. 332. I maestri delle scuole comunali elementari sono eletti dai Municipi.

Spetta ai Consigli provinciali per le scuole il conoscere, salvo ricorso al Ministro, se le elezioni sieno state fatte in conformità della legge.

Art. 333. Ogni elezione, quando fra l'eletto ed il Municipio non siasi convenuto più breve tempo, si intenderà fatta per un triennio. Allo scadere del primo triennio il maestro potrà essere confermato per un secondo triennio o più, od anche a vita ove lo creda il Municipio. Se sei mesi prima che spiri questo termine il maestro non è stato licenziato, l'elezione si avrà per riconfermata.

---

(1) Queste disposizioni sono tra quelle rese obbligatorie dalle ultime parole del secondo alinea dello articolo 87 della legge.

Digitized by Google

Art. 334. Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalla legge e dai regolamenti scolastici, o di fatti onde sia gravemente compromessa la loro riputazione, potranno secondo la gravità dei casi essere pronunciate le seguenti pene:

1. La censura, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso. Essa non è pronunziata se non se dopo che dal Sindaco o dall'Ispettore si sarà invano per ufficiale avvertimento rimostrata la mancanza allo incolpato, con esortazione a non più ricadervi;

2. La sospensione dall'ufficio, la quale consiste nel divieto fatto al maestro di esercitare le sue funzioni nella scuola cui è applicato, e non può essere minore di 15 giorni nè maggiore di tre mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio, ed oltre ciò questo tempo non è computato negli anni di servizio;

3. La deposizione, la quale importa la perdita dei diritti e dei vantaggi che il maestro tiene dalla sua elezione, e gli è d'impedimento a reggere una scuola pubblica per un tempo determinato che non può essere minore di sei mesi, nè maggiore di due anni;

4. L'interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli effetti della deposizione, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che il maestro tiene dalla sua patente. Essa è temporaria o perpetua; se temporaria non può essere minore di tre anni.

Art. 335. Le pene sono pronunciate dopo la informazione del Consiglio provinciale per le scuole. Gli incolpati hanno diritto di essere sentiti nella loro difesa. Contro le deliberazioni portanti una delle due ultime pene vi ha luogo a ricorso al Ministero della Pubblica Istruzione.

336. Le rinuncie volontarie dell'incolpato tutto che accettate non impediscono, nè interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che possano dar luogo all'applicazione della deposizione o dell' interdizione scolastica.

II. Si dichiara se e come possano i Comuni licenziare gli impiegati comunali, la cui nomina sia anteriore alla pubblicazione della legge comunale e provinciale. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. — Torino, 20 giugno 1862.

È nato il dubbio se a mente dell'alinea 2°, art. 84 della legge 23 ottobre 1859, numero 3702 possano i Consigli comunali procedere al licenziamento dei loro impiegati, ancorchè nominati prima della promulgazione della legge medesima, e se questo diritto spetti ai Consigli comunali anche in quelle provincie dove le precedenti leggi ne ammettevano il licenziamento soltanto in determinati casi, e prescrivevano inoltre che le relative deliberazioni dei Comuni non potessero sortire il loro effetto senza una speciale autorizzazione dell'autorità governativa.

Questo Ministero conformemente al parere 11 corrente, emesso dal Consiglio di Stato a Sezioni riunite, ha determinato che le leggi attualmente in vigore, le quali solo debbono servir di norma per giudicare della regolarità delle deliberazioni di cui si tratta, non ostano a che i Consigli comunali licenzino i predetti impiegati, e che quanto ai diritti che possano a questi competere a tenore delle preesistenti leggi debbano essi far valere le loro ragioni nanti i Tribunali competenti.

Il sottoscritto partecipa tale determinazione ai signori Prefetti con preghiera di renderne informati i signori Sotto-Prefetti, acciò serva loro di norma nello esaminare per l'effetto prescritto dall'articolo 126 della precitata legge, le deliberazioni di Consigli comunali relativi al licenziamento dei loro impiegati.

Digitized by Google

III. Norme, secondo le quali i Comuni possono approfittare dei prestiti della Cassa dei depositi e prestiti. — Legge 17 marzo 1863, N. 1270. — (Estratto) (1).

Art. 16. Il danaro depositato nelle Casse a titolo di deposito obbligatorio o volontario fruttifero sarà impiegato in prestiti alle Provincie, ai Comuni, al loro consorzii e istituti di beneficenza riconosciuti dalla legge quali opere pie, per l'eseguimento di opere di pubblica utilità debitamente autorizzate per l'acquisto di stabili per pubblico servizio, e per l'estinzione di debiti contratti ad onerose condizioni.

Art. 17. Nel mese di dicembre d'ogni anno il Ministro delle finanze sopra proposta dell'Amministrazione della Cassa centrale e uditi i Consigli permanenti di amministrazione delle varie casse, non che la Commissione di vigilanza fisserà l'interesse per le somme che saranno date a prestito nell'anno successivo.

Art. 18. Gli Amministratori delle Casse in seguito alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione rassegnano alla fine di ogni trimestre alla Amministrazione della Cassa centrale per essere sottoposto al Ministro delle finanze, il prospetto dei depositi ricevuti, il presuntivo di quelli da restituirsi, l'elenco delle domande di prestito debitamente giustificate, e nell'ordine della precedenza rispettivamente ad esse attribuita le proposte per la concessione dei prestiti, e la richiesta ove occorra per assegnazioni di ulteriori fondi.

Nelle proposte per le concessioni dei prestiti si dovrà principalmente tener conto e fare menzione della sufficienza dei mezzi con cui il Corpo morale intende provvedere al rimborso del prestito, della preferenza a darsi per ragioni di urgenza di utilità o di importanza, alle domande e del modo di restituzione.

Art. 19. Il Ministro delibera sulle domande di prestito, ne promuove l'approvazione per Decreto Reale sovra apposito elenco ed assegna a ciascuna Cassa i fondi necessarii.

Art. 20. Dopo l'emanazione del Decreto Reale gli Amministratori delle Casse procederanno all'effettuazione dei relativi prestiti da esso autorizzati.

Art. 21. Il modo, le cautele ed il tempo per la concessione dei prestiti saranno stabiliti con regolamento speciale dal Ministro delle finanze.

Non si potrà oltrepassare il termine di dieci anni per la restituzione dei prestiti, ad eccezione di quelli pei quali fosse convenuto l'ammortamento annuale, nel qual caso l'estinzione dovrà compiersi entro un periodo non maggiore di venticinque anni.

IV. Si danno altre norme sullo stesso argomento. — Regolamento per l'applicazione della legge sulla istituzione della Cassa dei depositi e prestiti, approvato con R. Decreto 21 agosto 1863, N. 1444. — (Estratto).

Art. 188. Le somme concesse a prestito saranno pagate in una sola rata, od in più rate, e ad intervallo di tempo, secondo che ne verrà fatta richiesta.

Art. 189. Il rimborso dei prestiti potrà aver luogo o per annualità, ossia per rate annue uguali, composte di porzione del capitale mutuato e d'interessi, o per quote di capitale con uguale o diversa scadenza, e per uguale o diversa somma.

L'annualità è fissata in ragione:

1° Del saggio annuo d'interesse stabilito pei prestiti;

2° Del numero degli anni nei quali si vuol compiere l'estinzione;

3° Della somma di rimborso;

---

(1) Queste disposizioni, che è utile ai Consigli comunali tenere presenti, hanno il loro posto sotto l'articolo della legge che affida ai Consigli comunali la contrattazione dei prestiti comunali.

Digitized by Google

I computi per le annualità sono fatte a norma della tabella annessa al presente Regolamento, nella quale l'unità di migliaia è presa nel termine proporzionale.

Art. 190. I prestiti, la cui restituzione è determinata col sistema d'ammortamento per annualità, possono essere pagate in più rate, sempre quando il rimborso abbia cominciamento dall'anno successivo a quello del pagamento dell'ultima rata, e il pagamento si compia entro il termine di due anni.

Gli altri prestiti possono essere pagati in più rate, purchè il tempo entro il quale deve aver luogo, il pagamento non ecceda il termine di tre anni.

Art. 91. L'interesse per ciascun prestito è determinato nella ragione stabilita a termini dell'articolo 17 della legge per l'anno in cui è fatta la concessione, sia che il pagamento si eseguisca nello stesso anno, sia negli anni successivi, e per la totalità del prestito, od a più rate, e oltre l'anno in corso, e ciò tanto pei prestiti estinguibili per annualità, quanto per gli altri.

Art. 192. I prestiti, il cui ammortamento ha luogo per annualità non possono comprendere frazioni di migliaia di lire. Il computo del rimborso si farà ad anno compiuto, e per gli anni che si convengono, purchè non si ecceda il termine massimo di 25, stabilito dalla legge a contare dalla data dell'intiero pagamento del prestito.

Art. 193. Pei prestiti che sono pagabili in più volte, e si restituiscono per sempl ci quote di capitale, il termine massimo e stabilito dall'articolo 21 della legge, decorrerà dalla data dell'ultimo pagamento.

Art. 194. Quando i prestiti sono pagati in più rate, e oltre l'anno in corso, e l'estinzione deve cominciare nell'anno successivo a quello in cui le rate incominciarono a pagarsi, si apriranno altrettanti conti quanti sono gli anni in cui si eseguirono i pagamenti come se fossero prestiti distinti.

Art. 195. Per ogni prestito e per la totalità anche quando il medesimo debba pagarsi in più rate, il Corpo morale mutuatario sottoscriverà un'*Obbligazione* a favore dell'Amministrazione della Cassa centrale, secondo la forma che verrà determinata nelle istruzioni di cui all'articolo 275, la quale sarà autenticata dal Prefetto della Provincia, e restituita in occasione del pagamento dell'ultima rata di rimborso.

Art. 196. Il pagamento dei prestiti si effettuerà con mandati spediti dalle amministrazioni delle Casse pagabili dalle Casse medesime o dalle Tesorerie.

Essi saranno spediti a favore dei Corpi morali mutuatarii pagabili con quietanza dei rispettivi cassieri.

Art. 197. Ogni mandato di pagamento per prestiti deve essere corredato di un estratto *individuale* dell'elenco annesso al Decreto Reale di concessione.

Per i prestiti che debbono pagarsi in piu rate si emetterà un mandato per ogni scadenza di esse.

L'estratto dell'Elenco sarà unito al primo mandato di pagamento, al quale debbono riferirsi i mandati successivi.

Art. 198. Gl'interessi sui prestiti, che non si estinguono per annualità, decorreranno come all'articolo 193, dalla data di spedizione del mandato di pagamento, qualunque sia l'epoca della riscossione del medesimo per parte del Corpo morale mutuatario.

La spedizione dei mandati avrà però sempre luogo sulla richiesta del Corpo morale.

Allorchè il pagamento del prestito è protratto per una causa qualunque s'intenderà pure proporzionalmente protratto il termine del rimborso.

Art. 199. Il rimborso dei prestiti per annualità o per quote di capitale, e il pagamento dei relativi interessi dovranno eseguirsi dai Corpi morali mutuatarii, mediante versamenti da farsi nelle epoche stabilite nella Cassa centrale o per conto di essa alle altre Casse.

Possono effettuarsi presso le Tesorerie contro il ritiramento di *vaglia* del Tesoro pagabili a favore del Cassiere centrale della Tesoreria centrale dello Stato.

Digitized by Google

Art. 200. I *vaglia* del tesoro chiesti ed emessi a favore del Cassiere centrale per annualità o per quote di capitale, o per pagamento d'interessi, dovranno essere presentati fra le 24 ore dalla loro spedizione, come all'articolo 75, al rispettivo ufficio del Tesoro, il quale ne farà la prescritta registrazione e li trasmetterà all'Amministrazione della Cassa centrale, rilasciando a chi ha fatto il pagamento una dichiarazione provvisoria di ricevimento.

Art. 201. I *vaglia* del Tesoro ricevuti dall'Amministrazione centrale per pagamento di annualità o per rimborso di quote o per pagamento di interessi, dopo registrati al Ministero delle finanze saranno rimessi al Cassiere centrale accompagnati da elenco con ordine di riscossione.

Il Cassiere centrale, riscosso l'importare dei *vaglia* del Tesoro, spedirà quietanza complessiva, riportandovi a tergo le risultanze dell'elenco.

Art. 202. L'Amministrazione centrale, ricevuta la quietanza complessiva, annullata come all'articolo precedente rilascierà tante dichiarazioni di pagamento, quanti sono i *vaglia* del Tesoro a favore dei Corpi morali, e le trasmetterà al rispettivo ufficio del Tesoro, il quale le consegnerà a chi di ragione, ritirando la dichiarazione provvisoria di cui all'articolo 200.

L'Amministrazione centrale informerà ogni 10 giorni le altre Amministrazioni dei pagamenti fatti in conto dei prestiti scritti nei loro registri per le occorrenti annotazioni.

Art. 203. I Cassieri presso le Direzioni, per i versamenti fatti direttamente alle loro casse per rimborso di prestiti e per pagamenti de' relativi interessi, spediranno quietanza che faranno vidimare all'ufficio di controllo.

La quitanza sarà registrata negli uffici dell'Amministrazione, e quindi consegnata a chi ha fatto il versamento.

Ogni dieci giorni sarà rimesso all'Amministrazione della Cassa centrale un elenco delle quitanze rilasciate.

Art. 204. Il versamento fatto nelle casse dei depositi e dei prestiti, e quello eseguito nelle Tesorerie contro il ritiramento dei *vaglia* del Tesoro, e la successiva consegnazione dei medesimi all'ufficio del Tesoro nel termine prescritto all'art. 75, liberano, dal giorno del seguito pagamento, il Corpo morale dall'obbligo d'ogni ulteriore interesse.

Se i *vaglia* non sono consegnati all'ufficio del Tesoro nel termine anzidetto, il Corpo morale sarà tenuto a pagare gli interessi sulla somma versata, e non riscossa dalla Cassa fino al giorno della presentazione del *vaglia* all'ufficio del Tesoro.

Art 205. Per i prestiti estinguibili per annualità il ritardo del pagamento oltre giorni 15 del mese di gennaio, darà il diritto alla Cassa centrale di addebitare il Corpo morale di un interesse al 5 per cento sulla intiera somma dal 1° gennaio sino al giorno del pagamento.

Art. 206. In quanto ai prestiti restituibili a quote, allorchè i relativi interessi non saranno pagati almeno entro il mese dopo la scadenza, sarà dovuto sulla somma di essi il 5 per cento dal giorno della scadenza sino a quello del pagamento.

Art. 207 Quando il Corpo morale per circostanze straordinarie pienamente giustificate, sia divenuto inabile al pagamento di un'annualità o di una rata di rimborso, dovrà farne rappresentanza all'Autorità provinciale competente, la quale riconosciuta l'impossibilità del Corpo morale, al soddisfacimento del suo obbligo alla stabilita scadenza, potrà autorizzarlo a chiedere all'Amministrazione della Cassa la dilazione al pagamento.

Art. 208. La domanda di dilazione al pagamento presentata dal Corpo morale sarà dall'Amministrazione della Cassa comunicata al Consiglio permanente, che avviserà per la chiesta dilazione, e ove la medesima venga consentita, l'annualità o la quota di rimborso del capitale si terrà come effettivamente pagata, e s'inscriverà come nuovo prestito a debito del Corpo morale per essere restituito all'anno successivo a quello già stabilito per la compiuta estinzione del prestito principale, quando però

Digitized by Google

il termine non fosse già il massimo degli anni stabilito dalla legge, e così sempre quando il Corpo morale non possa essere in caso di anticipare tale restituzione.

Se l'annualità o la quota dilazionata eccedesse il massimo degli anni stabiliti dalla legge, sarà soddisfatta contemporaneamente all'ultima, a meno che si tratti della stessa ultima rata, la quale potrà essere differita all'anno susseguente.

Art. 209. Per ogni annualità o rata di prestito ritardata si sottoscriverà nuova obbligazione per parte del Corpo morale mutuatario sulla somma dell'annualità, o della rata differita sarà dovuto l'interesse fissato per l'anno in corso all'epoca del prestito principale.

Art. 210. Le amministrazioni delle Casse apriranno per ogni prestito un conto individuale di debito e di credito, nel quale da una parte scriveranno a debito le somme pagate alla data dei mandati, e quelle degli interessi alla scadenza d'ogni semestre, non che le somme degli accessorii di cui all'articolo 206, e dall'altra scriveranno a credito le riscossioni tanto per interessi ed accessorii, quanto per quote di rimborso, e in base delle quitanze dei cassieri e dei *vaglia* del Tesoro spediti in capo del Cassiere centrale.

Per i prestiti estinguibili ad annualità, esse si annoteranno a debito per gli anni convenuti alla compiuta estinzione, e si addebiteranno annualmente gli interessi dovuti pel ritardo al pagamento; si annoteranno a credito e alla rispettiva data le riscossioni fatte tanto in conto delle annualità, che degli interessi esatti sulle medesime.

Art. 211. Le Provincie, le Comunità, i loro consorzi e gli istituti di beneficenza che intendono contrarre mutui colle casse dei depositi e dei prestiti, debbono far pervenire le loro domande per mezzo delle Prefetture alle amministrazioni delle casse secondo la particolare circoscrizione territoriale in cui è compreso il Corpo morale richiedente il prestito.

Art. 212. Le domande dei prestiti debbono essere sottoscritte;

Per le Comunità: Dal Sindaco come presidente della Giunta municipale.

Esse debbono essere corredate: . . . .

Per le Comunità: 1. Di copia della deliberazione del Consiglio comunale, con cui fu deliberata l'opera di pubblica utilità, l'acquisto dello stabile o il pagamento del debito approvato dalla Deputazione provinciale;

2. di copia della deliberazione con cui fu autorizzata la contrattazione del prestito approvata dalla Deputazione provinciale;

3. di uno stato di situazione economica del corpo morale chiedente il prestito, redatto conformemente agli appositi stampati che si distribuiscono dalle casse;

4. di una tabella di restituzione annuale con a riscontro i mezzi ordinari o straordinari con cui s'intende farvi fronte.

Le domande debbono inoltre essere corredate da quegli altri atti speciali che fossero richiesti da leggi o regolamenti riguardanti i diversi corpi morali.

Art. 213. Quando il consorzio comprende corpi morali e privati, le domande di prestito debbono essere fatte dai singoli corpi morali, i quali si sono ammessi al beneficio del prestito.

Il corpo morale faciente anche parte di un consorzio composto di soli corpi morali, è sempre responsabile in proprio della porzione per la quale concorre nel prestito comune.

Art. 214. Oltre quanto è prescritto all'art. 212 l'amministrazione della cassa potrà richiedere l'esibizione di tutti quegli documenti, che valer possono a dimostrare viemaggiormente l'importanza, la necessità e l'urgenza dello scopo per cui si chiede il prestito, i mezzi certi e probabili, ordinari e straordinari con cui s'intende far fronte al carico della restituzione, e in fine quanto possa credersi opportuno a più ampia dimostrazione del bisogno del prestito e della garanzia del rimborso. Ove trattisi di prestiti da essere guarentiti con ipoteca, la domanda dovrà essere corredata dai documenti legali, che valgono a dimostrare la legit-

Digitized by Google

tima provenienza, la libertà ipotecaria, e la capacità degli stabili offerti in ipoteca per cauzione.

Art. 215. Le domande di prestiti che saranno deliberate dai Consigli permanenti delle varie casse verranno trasmesse all'amministrazione centrale accompagnate dai prospetti ed elenchi di cui all'art. 18 della legge, e corredata rispettivamente dai rispettivi documenti.

L'amministrazione centrale, ricevute le domande di prestiti pervenute dalle altre casse, ne formerà uno stato generale con quelle della propria circoscrizione territoriale distintamente per provincia e per circondario, iscrivendo domanda per domanda la designazione del corpo morale mutuatario, l'oggetto del prestito la somma richiesta e quella deliberata, il modo proposto di restituzione e quello consentito e rassegnerà ogni cosa al Ministero delle Finanze.

Allo stato generale dei prestiti deliberati l'amministrazione centrale unirà un estratto di quelli che saranno stati riconosciuti di urgenza per le più sollecite determinazioni.

Art. 216. Il Ministero delle Finanze veduti i pareri emessi dai Consigli permanenti, e le carte giustificative, e ponderata la situazione certa e probabile delle casse determinerà sulle domande di prestito, promuoverà l'emanazione del Decreto Reale di concessione sopra apposito elenco, e farà ad un tempo le rispettive assegnazioni di fondi per ogni cassa.

Art. 217. Nel Decreto Reale di concessione sarà determinata per ciascun prestito l'epoca del pagamento del medesimo, il modo, e il tempo dentro il quale debbe essere rimborsato, le cautele per la effettuazione del rimborso e le altre condizioni occorrenti.

Emanato il Decreto Reale di concessione dei prestiti il Ministero delle Finanze ne trasmetterà copia autentica all'amministrazione della cassa centrale unitamente alle carte in corredo di ciascun affare, ritenute soltanto le copie dei pareri dei Consigli permanenti.

Art. 218. L'amministrazione centrale ricevuta la copia del Decreto Reale contenente l'elenco dei prestiti concessi, farà eseguire gli estratti individuali pei corpi morali compresi nella sua circoscrizione territoriale, e per mezzo delle prefetture li trasmetterà ai medesimi invitandoli ad addivenire a nuova deliberazione, ove bastantemente esplicita non sia quella già presa, o siensi modificate le condizioni del prestito per assumere gli obblighi derivanti dai Decreti di concessione, e nei modi e termini ivi stabiliti; non che alla sottoscrizione della formale *Obbligazione* disposta coll'art. 195, ovvero alla stipulazione in caso d'ipoteca.

La nuova deliberazione e l'*obbligazione* o il rogito relativo saranno trasmessi all'amministrazione della Cassa centrale, la quale provvederà alla spedizione dei mandati di pagamento nella misura della fatta assegnazione, e nei modi e tempi indicati nel decreto reale di concessione, e sulla richiesta dei mutuatari stessi.

Art. 219. Per i prestiti concessi sulla proposta dei Consigli permanenti delle altre Casse, l'amministrazione centrale trasmetterà alle amministrazioni delle medesime, collettivamente per i corpi morali compresi nella rispettiva circoscrizione territoriale, un estratto dell'elenco annesso al decreto reale di concessione dei prestiti onde compiano quanto è disposto all'articolo precedente e in riguardo ai corpi morali della propria circoscrizione, e alla spedizione degli occorrenti mandati.

Art. 220. I mandati per prestiti che sono pagabili dalle tesorerie per conto delle amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti saranno inviati agli uffici del Tesoro delle rispettive provincie pel loro pagamento per conto della Cassa centrale.

I mandati estinti dai tesorieri saranno quindi trasmessi all'amministrazione della Cassa centrale e rimborsati secondo le norme stabilite all'articolo 110.

Ogni dieci giorni l'amministrazione della Cassa centrale informerà le altre amministrazioni dei pagamenti eseguiti nelle rispettive circoscrizioni territoriali per le occorrenti annotazioni nei loro registri.

Digitized by Google

Art. 221. Le deputazioni provinciali provvederanno a che siano annualmente stanziate nei rispettivi bilanci dei corpi morali mutuatarii le somme occorrenti pel rimborso dei capitali, e pel pagamento dei relativi interessi, nonchè pel pagamento delle stabilite annualità.

Le prefetture e le sotto-prefetture cureranno a che i pagamenti sieno fatti alle rispettive scadenze.

V. Si dichiara che è necessario che i corpi morali prima d'imprendere opere da sostenersi con mutui della Cassa dei depositi e prestiti si assicurino della possibilità di ottenerli. — Circolare del Ministero dell'Interno, ai Prefetti. Torino, 7 novembre 1863.

Ad oggetto di prevenire il temuto inconveniente che i corpi morali, nel lodevole scopo d'intraprendere opere di pubblica utilità per le quali debbano ricorrere alla cassa dei depositi e prestiti, non si sottopongano a carichi ai quali, venuto meno il sussidio della cassa, o non potessero altrimenti far fronte, o lo potessero bensì; ma con loro troppo grave discapito, si è creduto disporre che, prima di addivenire allo imprendimento di opere che non siano di assoluta urgenza, debbano i corpi suddetti dirigersi all'Amministrazione della cassa per conoscere se la medesima sia veramente in grado di consentire il prestito occorrente.

Pregiasi quindi il sottoscritto informarne i signori Prefetti perchè si piacciano procurare l'esecuzione della presa determinazione.

VI. Si dichiara in che modo debba interpretarsi la precedente disposizione. — (Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. Torino. 2 dicembre, 1863.

Venne a notizia del sottoscritto che la disposizione data colla circolare del 7 p.p. novembre, n° 155, relativa ai mutui sulla cassa dei depositi e prestiti, non fu da taluni interpretata secondo l'intendimento di questo Ministero. Pertanto, a scanso di equivoco, lo scrivente stima opportuno di avvertire che colla medesima si è inteso di stabilire che i corpi morali debbano, prima di disporre per l'imprendimento delle opere, ottenere la concessione del mutuo di cui abbisognano, rivolgendo a tale scopo all'amministrazione della cassa, per mezzo delle prefetture, le loro deliberazioni debitamente documentate.

VII. Attribuzioni dei Consigli comunali in materia di guardia nazionale. — Legge 4 marzo 1848. — *(Estratto.)*

Art. 15. Vi sarà almeno un consiglio di ricognizione per ogni Comune; in quanto ai Comuni rurali e nelle città che non formano un mandamento il Consiglio comunale presieduto dal Sindaco eserciterà le funzioni del consiglio di ricognizione.

Nelle città che comprendono più mandamenti il Consiglio comunale si potrà collegare a sè persone scelte in pari numero sui vari quartieri fra cittadini che sono o saranno chiamati al servizio della milizia comunale.

Il Consiglio del Comune ed i membri aggiunti potranno suddividersi a seconda dei bisogni in altrettanti consigli di ricognizione quanti sono i mandamenti.

In questo caso uno dei consigli sarà presieduto dal Sindaco ciascuno degli altri dal vice Sindaco o dal membro del Consiglio del Comune delegato dal Sindaco.

Questi consigli saranno di otto membri almeno.

Art. 16. Il consiglio di ricognizione procederà immediatamente alla rettificazione delle liste ed alla formazione della matricola.

Digitized by Google

Art. 17. In gennaio di ciascun anno il consiglio di ricognizione iscriverà sulla matricola i giovani che nel corso dell'anno precedente saranno entrati nel loro anno ventunesimo come coloro eziandio che novellamente avranno acquistato lor domicilio nel Comune, cancellerà dalla suddetta matricola coloro che nel corso dell'anno precedente saranno entrati nell'anno loro cinquantesimo quinto coloro che avranno mutato domicilio ed i mancati alla vita.

VIII. Ai Consigli comunali si affida la nomina delle Giunte comunali di statistica. — Regio Decreto 9 ottobre 1861, N. 281. — (Estratto.)

Art. 5. È istituita in ogni Comune una giunta di statistica i cui membri saranno eletti dal Consiglio comunale ed in mancanza di elezioni saranno nominati dal governatore della provincia.

La elezione può essere fatta dalla Giunta municipale in caso d'urgenza dichiarata dal governatore.

Art. 6. Le Giunte comunali si comporranno di 9 individui nelle città di 60,000 abitanti e più.

Di 7 in quelle di 18 a 60,000 abitanti;

Di 5 nei Comuni di 6 a 18,000 abitanti.

Di 3 sui Comuni la cui popolazione è minore di 60,000 abitanti.

IX. Norme per le pene pecuniarie stabilite nei regolamenti di polizia urbana. — Legge 26 gennaio 1865, N. 2134. — (Estratto.)

Art. 2. . . . .

Ai Municipi apparterrà il prodotto delle pene pecunarie e delle correlative oblazioni o transazioni per contravvenzione ai regolamenti comunali o nello interesse di un consorzio di più Comuni, e quello altresì delle ammende inflitte dai Consigli di disciplina della guardia nazionale.

È a carico rispettivo della Provincia e dei Municipi l'anticipazione delle spese che possono occorrere per la istruttoria dei relativi procedimenti penali.

Art. 3. . . . . . . Sarà libero ai Comuni e alle Provincie di stabilire nei rispettivi loro regolamenti a favore degli agenti proprii e di quelli dei cointeressati agli introiti della amministrazione comunale o provinciale quella aliquota che stimeranno opportuna.

Art. 8. Alla riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia dovute in conseguenza di giudicati sono applicabili le norme della procedura civile sulla esecuzione delle sentenze.

Alle pene pecuniarie per spese di giustizia ed oblazioni legittime, per cui non sia intervenuta sentenza di condanna, saranno applicabili i modi e le norme di procedura stabilite per le tasse di registro.

Art. 11. Sono abrogate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti contrarie alla presente.

X Ai Consigli comunali si affida la nomina delle Commissioni per la formazione della lista dei giurati. — Legge 13 novembre 1859 sullo ordinamento giudiziario. — (Estratto.)

Art. 63. In ogni Comune vi è una Commissione composta dal Sindaco o da chi ne fa le veci, che ne ha la presidenza, e di due consiglieri oltre a due altri consiglieri incaricati di supplirvi ai primi.

I consiglieri così ordinarii come supplenti, sono eletti in ogni anno dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti.

Digitized by Google

Art. 64. La Commissione formata come nell'art. precedente, nella seconda metà di ottobre di ciascun anno elegge fra gli iscritti (della lista degli eleggibili pei giurati) un individuo per ogni 400 abitanti.

Se il Comune ha meno di 400 abitanti la Commissione elegge tuttavia un individuo. . . . .

Art. 65. I nomi degli individui designati dalle Commissioni comunali sono immediatamente trasmessi al Governatore della provincia.

XI. Attribuzioni dei Consigli comunali riguardanti l' imposta della ricchezza mobile. — Legge 14 *luglio* 1864, *N.* 1830. — (*Estratto.*)

Art. 4. I Consigli dei Comuni compresi o non in consorzio nella prima loro sessione successiva al riparto possono portare sì uniti che separati i loro ricorsi contro l'operato del Consiglio provinciale o del Prefetto al Ministro, il quale dopo avuto il parere del Consiglio di Stato decide. I reclami dei Consigli comunali non sospendono l'esecuzione, ma dànno luogo a rettificare le somme dei contingenti comunali municipali e ad operare i relativi conguagli o compensi.

Art. 21. Vi sarà in ogni Comune o consorzio una Commissione incaricata di tutte le operazioni occorrenti per appurare e determinare in prima istanza le somme dei redditi e della imposta dovuta dai contribuenti del Comune o del consorzio

Essa sarà composta di cinque membri nei Comuni o consorzi, la cui popolazione non superi le 12,000 anime e di sette nei Comuni maggiori.

. . . . I commissari saranno eletti dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale.

I Consigli comunali di ciascuno dei Comuni uniti in consorzio eleggeranno i componenti della rappresentanza consorziale in numero rispettivamente proporzionale alle loro popolazioni.

Risoluzioni ministeriali.

1. Nei regolamenti di polizia municipale non possono essere comprese disposizioni tendenti a regolare l'accattonaggio. (Decisione del Ministero dell'Interno, 10 maggio 1854.)

2. Il regolamento che un Consiglio comunale può fare per le sue sedute non essendo compreso tra le materie per cui è necessaria l'approvazione sovrana non è essa necessaria per la sua validità. (Decisione del Ministero dell'Interno, 24 novembre 1864.)

Giurisprudenza italiana.

1. Non è contrario alla legge e quindi sfugge all'applicazione dell'articolo 214, una deliberazione con la quale in un modo od in un altro si fissi il numero degli impiegati quale che essa sia. (Consiglio di Stato, 18 settembre 1861, ricorso del Comune Apiro.)

2. Può il Consiglio comunale assegnare pensioni di riposo ai suoi impiegati. (Consiglio di prefettura di Novara, 7 giugno 1862, Pisani contro il Comune di Thones.)

3. Il Consiglio non può delegare alla Giunta la nomina degli impiegati che gli è affidata da questo articolo. (Consiglio di Stato, 13 febbraio 1855.)

4. Questa facoltà non è vincolata ad alcuna approvazione tutoria. (Consiglio di Stato, 24 ottobre 1863, ricorso del Comune di Budrio.)

Digitized by Google

5. Il diritto nel Comune di licenziare i propri impiegati non è soggetto ad omologazione superiore. (Consiglio di Stato, 14 novembre 1863, ricorso Ferreri.)

6. Non si dà all'autorità amministrativa superiore alcuna attribuzione dalla legge nella nomina dei segretari comunali. È nulla quindi una deliberazione del Sotto-Prefetto sull'argomento. (Consiglio di Stato, 31 gennaio 1862, ricorso del Comune di Vico Equense.)

7. Il Ministero dell'Interno con Nota 2 maggio 1862, domandò il parere del Consiglio di Stato, sul quesito di sapere se dopo la pubblicazione della legge del 23 ottobre 1859, ed a fronte del n° 25 dell'art. 24 di essa, possano i Comuni congedare i loro impiegati, sebbene le leggi particolari ad alcune delle nuove provincie annesse al Regno, e vigenti al tempo della pubblicazione della legge, modificassero su tale proposito in vari modi il libero arbitrio dei Comuni. Il Consiglio nell'andunanza 11 giugno 1862, fu di parere che spetti al Consiglio comunale il licenziamento, salvi gli indennizzi che di ragione, e quali che siano le disposizioni delle leggi preesistenti. Questo parere servì di base ad una Circolare 20 giugno del Ministero dell'Interno (1).

8. Un Consiglio comunale che reputa opportuno di licenziare un impiegato non è obbligato a dirgliene i motivi. (Corte dei conti subalpina, 29 marzo 1858. — Consiglio di prefettura di Alessandria, 21 luglio 1862, Ferrando contro il Comune di Cunico.)

9. Nè se un Comune stima di licenziare un suo impiegato, quali che siano le cause onde sia stato mosso a tale risoluzione, può essere astretto da esso impiegato ad intavolare circa il merito delle medesime una discussione. (Regia Camera dei conti, 29 marzo 1858, Tenazzi contro Comune di Verano.)

10. Nessuna contraddizione presenta in diritto il fatto che un Consiglio comunale, il quale ha prima negato ad un impiegato l'esonerazione del servizio, lo licenzi di poi, dopo un lasso di tempo. (Consiglio di Stato, 6 ottobre 1864, ricorso Tomei.)

11. La dichiarazione di una immediata decadenza che può fare un Consiglio comunale nel licenziare un suo impiegato, se secondo le peculiari circostanze, può ritenersi eccessiva, non è per altro contraria alla legge, e quindi non può produrre lo annullamento della deliberazione. (Consiglio di Stato, 6 ottobre 1864, ricorso Tomei.)

12. Se nel decorso dell'anno fu ingiustamente sospeso un impiegato comunale riconosciutane la innocenza, egli ha diritto al pagamento degli onorarii per intero, come se la sospensione non fosse avvenuta. (Corte dei conti subalpina, 24 novembre 1851.)

13. Se avviene che un insegnante comunale ecclesiatico sia sospeso *a divinis*, non è questa una ragione per congedarlo da maestro. (Corte dei conti subalpina, 17 settembre 1859.)

14. Il Comune fa capitolazioni coi proprii impiegati. Queste capitolazioni hanno il vero carattere di una convenzione privata, e quindi colle leggi, che regolano la convenzione tra privati debbono essere governate. (Camera dei conti subalpina, 16 gennaio 1850, Sansoldo contro Municipio d'Alba.)

15. Benchè le convenzioni stipulate tra gli impiegati comunali ed il Comune debbano esserlo col Consiglio comunale, pure se lo sono con la Giunta son sempre valide se il Consiglio od espressamente o tacitamente le ha ratificate. (Consiglio di Stato, 30 giugno 1864, ricorso del Comune di Campo.)

16. Se al licenziamento di un impiegato comunale osta una convenzione, non può procedervisi malgrado il disposto di questo articolo; e se secondo questa convenzione il licenziamento deve essere preceduto dal diffidamento, il termine di questo

(1) Vederla sotto questo articolo al N. II.

Digitized by Google

diffidamento comincia a correre dal giorno della notifica della deliberazione. (Consiglio di Stato, 24 febbraio 1855.)

17. L'esistenza di una convenzione tra il Municipio ed un suo impiegato, non dà al detto impiegato che è licenziato qualità per essere conservato, ma solamente diritto ad avere gli stipendii convenuti. (Corte de'conti subalpina, 4 settembre 1858.)

18. Pel diffidamento quando in conseguenza di regolamento o di particolare convenzione è necessario, la legge non prescrive forma alcuna determinata. (Camera dei conti subalpina, 21 febbraio 1854.)

19. Il 2° paragrafo di quest'articolo è applicabile al segretario comunale, che è a riputarsi come uno stipendiato comunale. (Regia Camera dei conti, 29 marzo 1858, Tenazzi contro il Comune di Verano.)

20. Non vi è condizione di età per la nomina dei segretari. (Consiglio di Stato, 31 gennaio 1862, ricorso del Comune di Vico Equense.)

21. Non spetta al Consiglio comunale la nomina del medico non solo per li poveri ma anche per le persone agiate. (Consiglio di Stato, 1 settembre 1864, ricorso del Comune di Ancarano.)

22. Non può un Consiglio comunale nominare un medico condotto, obbligando tutti a servirsi di lui, e a pagarlo secondo una tariffa stabilita. (Decreto del governatore di Genova, 6 luglio 1860.)

23. Se ai capi di casa di un Comune spetta la nomina del parroco, non può questo diritto essere esercitato dal Consiglio comunale, sotto pretesto che esso rappresenti la popolazione in massa. (Consiglio di Stato, 3 marzo 1851.)

24. Vigendo ancora nelle provincie napoletane l'antico sistema finanziario, l'elezione degli esattori appartiene al Prefetto, sopra terna del Consiglio comunale. — Abusa quindi della sua facoltà un Comune di quelle provincie che procede da sè alla nomina. (Consiglio di Stato 23 aprile 1864, ricorso del Comune di Galatone.)

25. I tamburini della guardia nazionale benchè stipendiati dal Comune, nondimeno sono da nominarsi dal Sindaco. (Consiglio di Stato, 10 maggio 1865, ricorso del Comune di Corte-Maggiore.)

26. L'accettazione fatta di una donazione da un Comune non autorizzato ad accettarla è simile all'accettazione che fa un tutore non autorizzato. È dunque nulla, di nullità assoluta, opponibile tanto dal donatore e suoi aventi causa, quanto dal donatario. (Consiglio di Stato, 12 luglio 1851.)

27. Non possono i Consigli comunali disporre a titolo gratuito e quando non siavi un interesse generale ed economico dei beni, ragioni ed azioni spettanti al corpo amministrato. (Consiglio di Stato, 16 giugno 1860.)

28. Perchè sia necessario che il Comune stia in giudizio, basta che si tratti dello interesse di buona parte degli abitanti, ancorchè non si tratti di tutta. (Corte d'Appello di Torino, 10 marzo 1855.)

29. Chiaro apparisce dalle parole di questo alinea, che il Consiglio comunale deve autorizzare ogni stadio della lite. (Cassazione di Milano, 4 gennaio 1862, ricorso Ginocchio. — Consiglio di Stato, 27 settembre 1861, ricorso del Comune di Arboro.)

30. L'autorizzazione deve essere omologata dalla Deputazione provinciale. (Consiglio di Stato, 27 settembre 1861, ricorso del Comune di Arboro.)

31. Le azioni non potendo intentarsi che dal Consiglio comunale, perchè un Sindaco sia ammesso a promuoverle deve esibire la deliberazione che glielo autorizza. (Consiglio di Stato, 27 febbraio 1863, Sindaco di Roccacigli.)

32. Possono i Comuni contrarre mutui passivi anche ad una ragionata eccedente la tassa legale. (Consiglio di Stato, 13 aprile 1857.)

33. Il permesso dato ai Consigli comunali di fare regolamenti vuol essere interpretato nel senso che esso non possa farne riguardanti materie estranee agli interessi del Comune esclusivamente, nè di quelli del Comune congiuntamente ad altri Comuni, nè di quelli riflettenti l'ordine pubblico. (Cassazione subalpina, 18 ottobre 1850, Sassam Gordolon Cresp.)

Digitized by Google

34. Dacchè con questo articolo si dà ai consiglieri comunali facoltà di fare i regolamenti di polizia, non è a credere che il solo fatto della pubblicazione della legge stessa faccia cessare i regolamenti preesistenti, perchè fatti da altre autorità che prima ne avevano potere, senza espressa dichiarazione del Consiglio comunale. (Cassazione subalpina, 18 ottobre 1850, Sassam Gordolon Cresp.)

35. Possono nei regolamenti municipali ammettersi disposizioni tendenti a rimettere all'arbitrio dell'autorità comunale lo stabilire e variare i siti della città in cui si possa macellare e tener negozi di carni macellate. (Consiglio di Stato, 18 dicembre 1860, Comune di Varallo.)

36. Può nei regolamenti di polizia urbana farsi ricordo di quelle disposizioni di legge o di regolamenti generali che sono in relazione all'interesse locale cui vuolsi provvedere, a condizione che non ne venga alterato il tenore o modificata la sostanza. (Consiglio di Stato, 16 marzo 1861, Comune di Mollare.)

37. In veduta di circostanze peculiari possono ammettersi nel regolamento di polizia urbana disposizioni tendenti a vietare che nei pubblici mercati per una parte del giorno si facciano compre all'ingrosso. (Consiglio di Stato, 20 febbraio 1862, Comune di Lerici.)

38. Può in un regolamento di polizia urbana disporsi che i proprietari d'animali di cui il Municipio per ragioni igieniche abbia rifiutata la macellazione, siano obbligati a ripresentarli ad ogni richiesta del Municipio stesso, o di provarne la morte o la esportazione dal Comune. (Consiglio di Stato, 27 gennaio 1860, Comune di Montars.)

39. Le regole concernenti l'affissione sulle facciate delle case o delle botteghe di avvisi, insegne, cartelli, han posto in un regolamento di polizia urbana e non in un regolamento d'ornato. (Consiglio di Stato, 4 settembre 1862, Comune di Cagliari.)

40. In un regolamento possono essere introdotte disposizioni per i bagni pubblici, onde fissare i luoghi nei quali è lecito bagnarsi, e quelli nei quali non lo si possa in istato di completa nudità. (Consiglio di Stato, 10 novembre 1850.)

41. Ad evitare incendi si può nei regolamenti introdurre disposizioni tendenti a far sì che non si possa entrare nelle stalle senza lanterne chiuse, far fuoco fuori dei camini, ecc. (Consiglio di Stato, 18 febbraio 1863.)

42. Possono i Comuni nei loro regolamenti di polizia urbana provvedere allo sgombro delle nevi nelle strade che mettono in comunicazione colle borgate annesse. (Consiglio di Stato, 7 marzo 1856.)

43. Può il Consiglio comunale stabilire una camera di deposito per i cadaveri e fare un analogo regolamento. (Decreto del Prefetto di Porto Maurizio, 12 giugno 1862.)

44. Non possono i Comuni nei loro regolamenti di polizia urbana far divieto di abitare case insalubri, e di impedire che le case nuove possano essere abitate infra un certo tempo dalla loro costruzione. (Consiglio di Stato, 19 aprile 1856.)

45. Non si può in un regolamento obbligare i padroni di casa a tener inabitate le case nuove per un periodo di tempo. (Consiglio di Stato, 5 maggio 1855.)

46. Nei regolamenti di polizia urbana non si possono inserire disposizioni riguardanti l'accattonaggio. (Consiglio di Stato, 1° maggio 1854.)

47. Sarebbe una disposizione eccessiva, e come tale inopportuna in un regolamento, quella di tener legati i cani. (Consiglio di Stato, 23 marzo 1860.)

48. La proibizione di beffare persone vecchie, storpie, o altrimenti deformi non è materia di regolamenti di polizia urbana. (Consiglio di Stato, 8 gennaio 1858.)

49. Non si può in un regolamento vietare che si gettino cose immonde dai balconi o dalle finestre che dànno nei cortili privati. (Consiglio di Stato, 9 marzo 1860.)

50. In un regolamento di polizia urbana non ha luogo una disposizione tendente ad escludere la linea femminile dalla sepoltura di famiglia siccome quella che oltre di essere contraria al diritto civile, è estranea alla natura del regolamento. (Consiglio di Stato, 1 agosto 1855.)

51. In mancanza di un regolamento di ornato, non si può censurare la irregola-

Digitized by Google

rità della costruzione di una casa, e molto meno obbligare il proprietario a demolirla e riscostruirla. (Consiglio di Stato, 11 aprile 1863.)

52. Si può in un regolamento determinare la distanza che debbe passare tra le case, ed i depositi di concimi. (Consiglio di Stato, 9 marzo 1862.)

53. Giudicata inammessibile una disposizione, che dà all'autorità comunale il diritto di avere un doppio della chiave dei negozi di carne, o di altri generi nello interesse pubblico. (Consiglio di Stato, 16 maggio 1862, Comune di Susa.)

54. Disposizioni tendenti ad obbligare i proprietari di cortili, anditi e scale a tenerli puliti possono essere ammessi nei regolamenti solo quando essi appartengono in comune a più abitanti. (Consiglio di Stato, 27 giugno 1861, Comune di Piobesi.)

55. Non possono in un regolamento di polizia urbana inserirsi disposizioni tendenti a vietare che speculatori si rechino nei giorni di mercato a fare acquisto dei generi, di cui si fa mercato fuori del Comune. Ciò sarebbe restringere la libertà del commercio. (Consiglio di Stato, 18 febbraio 1860, Comune di Thones.)

56. Comminare nei regolamenti di polizia urbana l'ugual pena pei contravventori e per coloro che in qualsia modo vengono ad impedirne l'osservanza, sarebbe aprir l'adito allo arbitrio, essendo la complicità che si vuol punire, di impossibile apprezzamento. (Consiglio di Stato, 26 febbraio 1860, Cagliari.)

57. Benchè sia opera migliore il lasciare che nei regolamenti le pene siano coordinate e graduate secondo il Codice penale, pure nessuna legge o criterio legale vieta che nei regolamenti si adoperi una graduazione differente, purchè non si contemplino reati puniti colle leggi generali dello Stato. (Consiglio di Stato, 2 dicembre 1859, Rocca di Arazzo. — Id., 18 febbraio, 1861, Pozzo Maggiore.)

58. Per analogia alle disposizioni del Codice penale portanti aumento di pena per reati commessi di notte, si può nei regolamenti di polizia urbana comminare il doppio della pena per le contravvenzioni notturne. (Consiglio di Stato, 25 maggio 1860, Comune di Bagnavasco.)

59. I Comuni non avendo facoltà di affittare senza superiore autorizzazione, non possono operare la tacita riconduzione dei loro beni. (Corte d' appello di Chambéry, 5 dicembre 1851.)

60. Concedere terreno nei cimiteri per tumuli privati, non si può ritenere alienazione di terreno comunale. (Consiglio di Stato, 25 luglio 1855.)

61. Il Comune come corpo morale può per mezzo della sua rappresentanza, che è il Consiglio, presentare petizioni al Governo od al Parlamento ai termini dello articolo 58 dello Statuto, purchè la petizione versi sopra materia di competenza del Consiglio. (Consiglio di Stato, 16 luglio 1863, ricorso del Comune di Maida.)

62. Per altro non può domandare al Governo provvedimenti concernenti la condotta politica dei cittadini. (Consiglio di Stato, 16 luglio 1863, ricorso del Comune di Maida.)

63. Il Consiglio comunale non può per ciò stesso esercitare ingerenza od anche semplice sorveglianza sulla sicurezza pubblica. (Consiglio di Stato, 16 luglio 1863, ricorso del Comune di Maida.)

64. Se i Consigli comunali non possono in massima spogliarsi delle proprie attribuzioni per demandarle alla Giunta; questo divieto non può essere preso nel senso che non possa il Consiglio delegare alla Giunta quei provvedimenti che servono a completare le deliberazioni dei Consigli. (Consiglio di Stato, 13 febbraio 1855.)

65. Poichè la legge con le riserve del n° 2 di questo articolo ha voluto garantire i diritti quesiti, i segretari ed impiegati dei Comuni di Lombardia, aventi ufficio proprio e nominati prima della pubblicazione in quelle provincie della legge 23 ottobre 1859, non possono esser licenziati menochè nei casi indicati dalla sovrana austriaca risoluzione del 10 gennaio 1821. (Consiglio di Stato, 11 luglio 1860.)

Digitized by Google

Giurisprudenza francese.

1. I regolamenti fatti dalle autorità municipali in materia di loro competenza sono obbligatorii pei cittadini, e i tribunali non possono sotto alcun pretesto dispensarsi dallo applicarli. (Cassazione fr., 26 marzo 1821, Quenesson; 18 aprile 1828, Gaboret; 9 maggio 1828, Monpella; 26 marzo 1831, Tissot.)

2. Sono nondimeno obbligatorii sinchè non siano stati riformati dall'autorità amministrativa superiore. (Cassazione fr., 20 pluviale anno XII, Bucheron; 24 agosto 1815, Brasset; 18 ottobre 1816, Balbourg; 26 gennaio 1821, Ollier; 6 luglio 1833, Buchel.)

3. Non può un magistrato negarsi ad applicare un regolamento sotto pretesto che le disposizioni di esso non siano necessarie. (Cassazione fr., 9 agosto 1828, Menag.)

4. Quando il senso del regolamento è chiaro, il fatto incriminato costante e il regolamento reso in modo legale dall'autorità competente, il giudice deve applicare la pena senza entrare nei motivi per cui l'autorità municipale ha dato una disposizione nel regolamento. (Cassazione fr., 21 febbraio 1824, Legrande.)

5. Se il regolamento contiene clausole contrarie alla legge, esse debbono reputarsi come non scritte. (Cassazione fr., 21 marzo 1828, Orgeret.)

6. Se una legge ha provveduto a ciò che è materia municipale, il regolamento municipale non può che rimettersene ad essa sotto pena di non essere obbligatorio, e non può nè togliere, nè aggiungere nulla alla legge. (Cassazione fr., 10 dicembre 1824, Moling; 26 marzo 1825, Quenesson; 16 febbraio 1833, Strobomg.)

7. I regolamenti municipali non possono stabilire altre pene che quelle stabilite nella legge. (Cassazione fr., 1 dicembre 1809, Porter.)

8. Quindi se un regolamento municipale ordina la confisca dei generi, in un caso in cui la legge non commina egual pena, i giudici nel punire la contravvenzione debbono punirla colle pene del Codice. (Cassazione fr., 7 marzo 1828, Girod.)

9. Il rettilineamento delle case essendo legato alla polizia ed all'ornato pubblico è compreso nelle materie alle quali si può provvedere coi regolamenti municipali, i quali ove a questa materia abbiano riguardo non possono considerarsi come viziati da eccesso di potere ed hanno forza obbligatoria per i proprietari. (Cassazione fr., 14 settembre 1827.)

Art. 88. Le sedute del Consiglio comunale saranno pubbliche quando la maggioranza del Consiglio lo decida.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questioni di persone.

Legge del 1859.— Art. 65. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Con un emendamento del deputato Nisco si chiedeva di determinare che per regola generale le sedute dovessero essere pubbliche e che alla maggioranza spettasse il decidere quando dovessero esser segrete.

Giurisprudenza italiana.

1. Lo scopo della disposizione di questo articolo è di assicurare la maggiore indi-

Digitized by Google

pendenza nel voto dei consiglieri. (Consiglio di Stato, 4 ottobre 1862, ricorso del Comune di Bollita.)

2. Quando si tratta di nomine a funzioni ancorchè non si discuta di persone pure è a ritenersi applicabile l'alinea di questo articolo. (Consiglio di Stato, 4 ottobre 1862, ricorso del Comune di Bollita.)

3. Quando una quistione di massima implica una quistione di persone la deliberazione deve anche esser presa a porte chiuse. (Consiglio di Stato, 18 settembre 1861, ricorso del Comune di Apiro.)

Art. 89. I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degl'intervenuti, salvo si tratti della decisione di cui all'articolo precedente. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Legge del 1859. — Art. 86. I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà dei membri; però alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo si tratti della decisione di cui all'articolo precedente.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 57. Le adunanze sono legali coll'intervento di due terzi dei membri che compongono il consesso: ove i due terzi non sieno intervenuti, i consiglieri presenti decidono se la seduta debba prorogarsi ad altro giorno o se debbano chiamarsi alla seduta medesima tanti supplenti quanti bastino a compiere il numero legale.

Proposte, motivi, discussioni.

Questo articolo fu variamente redatto, tanto nelle proposte del Ministro dell'Interno, Peruzzi, quanto nel progetto della Commissione Buoncompagni, la cui formola fu poi adottata dalla Commissione Restelli, e passò in legge.

Giusta la proposta Peruzzi a la parola *membri* che si trova nel corrispondente articolo della legge del 1859 era stata sostituita la frase consiglieri assegnati al Comune, ed era stato avvertito che la seconda convocazione non potesse aver luogo lo stesso giorno. Le due Commissioni della Camera aggiungendo all'articolo l'ultimo paragrafo hanno reso impossibile che proposte possano votarsi a sorpresa e che possano votarsi da un numero di consiglieri minore di quello richiesto per ogni altro affare. Il deputato Marescotti propose un emendamento, secondo il quale il numero degli intervenienti avrebbe dovuto essere quello della metà dei consiglieri in carica non quello della metà dei consiglieri assegnati al Comune.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si dichiara che intenda la legge per seconda convocazione. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. — Torino, 26 giugno 1853.

La regolarità delle adunanze e la validità delle deliberazioni dei Consigli non di-

Digitized by Google

pende dalla forma degli avvisi che si spediscono per le medesime. Quando i consiglieri sono così avvertiti in tempo utile del giorno e dell'ora della seduta sembra indifferente che ciò segua per apposito avviso di ogni seduta o per un avviso complessivo dato a ciascun consigliere. Ciò che costituisce la seconda convocazione a sensi dell'articolo 86 non è già la forma dell'avviso, ma sibbene l'ordine del giorno, cosicchè per ogni oggetto si avrà per prima adunanza quella nel cui ordine del giorno si iscrive l'oggetto per la prima volta, ed in questa adunanza non si potrà trattare di tale oggetto se non interviene la metà dei membri. Non intervenendo la metà dei membri lo stesso oggetto si iscriverà nell'ordine del giorno di una successiva adunanza e questa sarà la seconda nel senso del citato articolo qualunque sia la forma con cui i membri vennero avvertiti bene inteso che i consiglieri non presenti all'adunanza nella quale un oggetto portato per la prima volta venne rimandato ad altra adunanza per difetto di numero, debbono essere avvertiti di una tale circostanza e della seduta, nel cui ordine del giorno è definitivamente portato l'oggetto mentovato.

Risoluzioni ministeriali.

1° Colle espressioni. *la metà dei membri*, la legge volle esprimere la metà dei membri effettivamente in funzione. (Decisione del Ministero dell'Interno, 10 giugno 1854.)

Giurisprudenza italiana.

1. È legittima l'adunanza del Consiglio quando vi interviene la metà dei componenti benchè un numero inferiore a questa metà abbia votato. (Consiglio di Stato, 5 giugno 1858.)

2. Per la legalità delle tornate è necessaria la presenza della metà almeno dei consiglieri, ma non è egualmente necessario che essi prendano parte alla votazione. (Consiglio di Stato, 23 aprile 1862, ricorso di alcuni proprietari di Palermo.)

3. La prescrizione che fa permettere che alla seconda convocazione si voti quale che sia il numero dei presenti, prescrizione fatta dacchè si crede che gli assenti abbiano dato mandato ai presenti di trattare gli affari posti all'ordine del giorno se si applica al caso in cui nella prima convocazione mancò il numero legale tanto più debbe applicarsi al caso in cui alla prima convocazione essendovi il numero legale si discusse senza prendere alcuna risoluzione, mandandola alla nuova convocazione. (Consiglio di Stato, 23 aprile 1862, ricorso di alcuni proprietari di Palermo.)

4. La disposizione dell'articolo 89 che permette in caso di seconda convocazione votare quale che sia il numero degli intervenuti è applicabile al caso in cui manchi il numero legale dei voti per incapacità legale di parte dei consiglieri ai termini dell'articolo 222. In questo caso è a ritenersi applicabile la prima parte dell'art. 89 e non l'eccezione contenuta nella seconda. (Consiglio di Stato, 23 marzo 1855.)

5. Nessuna disposizione di legge vi ha, secondo la quale nel verbale della seconda convocazione deve farsi cenno che la prima abbia avuto luogo. (Camera dei conti, 19 maggio 1855.)

Art. 90. Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo, o di mercato successivo alla loro data.

Digitized by Google

Ciascun contribuente nel Comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con Decreto Reale.

Legge del 1859. — Art. 87. Conforme.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 62. Le deliberazioni dei Consigli generali sono sempre ostensibili agli interessati. Per miglior notizia del pubblico si affiggerà nei luoghi consueti l'estratto di quelle deliberazioni che maggiormente riguardano all'interesse generale del Comune, di che vien fatta parola agli articoli 80 e 83, non senza che, trattandosi di nuove spese di nuovi lavori, siano chiaramente indicate le somme presagite da erogarsi nelle une e negli altri.

CAPITOLO IV. — DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

Art. 91. Il Consiglio comunale elegge nel suo seno i membri della Giunta a maggioranza assoluta di voti.

La Giunta si rinnova ogni anno per metà; i membri che escono d'ufficio al termine dell'anno sono sempre rieleggibili.

Legge del 1859. — Art. 88. Il Consiglio comunale elegge nel suo seno i membri della Giunta a maggioranza assoluta di voti; durano in ufficio un anno; sono sempre rieleggibili.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 40. I Priori sono eletti dal Consiglio stesso per schede segrete a scrutinio di lista ed a maggiorità assoluta di voti. Se nella prima votazione non rimangono vinti tutti i Priori da eleggere, si procede nelli stessi modi ad una seconda elezione per i posti di Priori tuttavia scoperti. Se nemmeno in questa seconda votazione si ottiene maggiorità assoluta per completare il Magistrato, e qualche posto di Priore resta scoperto, si procede ad una terza votazione, e in questa la maggiorità relativa è sufficiente. In caso di parità di voti la sorte decide.

Art. 42. L'ufficio dei Priori dura insino a che l'eletto ha diritto di risiedere nel Consiglio generale.

Proposte, motivi, discussioni.

Questo articolo ha arrecato una importante modificazione alla composizione della Giunta municipale quale era sotto la legge del 1859, sostituendo alla totale annua rinnovazione il rinnovamento per metà.

La riforma fu proposta dal Ministro dell'Interno, Peruzzi, allo scopo di conservare la tradizione degli affari in questo Corpo, e di rendere necessario ed indipendente dalla volontà degli elettori questo rinnovamento parziale che era pur possibile, ma eventuale nella legge del 1859 mercè il sistema di rielezione. (Allegato II. § IV.)

La Commissione Boncompagni adottò questa riforma e per le medesime ragioni la raccomandò alla Camera. (Allegato III. § XXIV.)

Il deputato Civita propose la soppressione del presente e dei cinque seguenti articoli, essendochè a lui sembrasse istituzione non conforme ai principii e condannata dall'esperienza quella della Giunta municipale. Secondo il suo progetto le attribuzioni della Giunta sarebbero state divise al Sindaco e agli assessori.

Digitized by Google

Giurisprudenza italiana.

1. Il Sindaco è di diritto presidente della Giunta. Non può dunque essere compreso nel numero dei componenti della Giunta da essere eletti.(Consiglio di Stato, 16 gennaio 1864.)

2. La maggioranza assoluta di voti richiesta dall'art. 91 è riferibile ai membri intervenuti nella riunione, non al numero totale dei componenti del Consiglio. (Consiglio di Stato, 18 gennaio 1862, ricorso del Comune di Poggio S. Marcello.)

3. Non si può senza violare la legge sostituire nel caso contemplato da questo articolo la maggioranza relativa alla assoluta. (Consiglio di Stato, 9 gennaio 1862, ricorso del Sindaco di Cuneo.)

4. Se fosse difficile lo avere la maggioranza assoluta si può, senza offendere il presente articolo, ricorrere al sistema del ballottaggio, che se non è prescritto, non è vietato, e che restringendo la votazione a taluni nomi che ebbero una maggioranza, conduce allo scopo. (Consiglio di Stato, 13 agosto 1862, ricorso del Comune di Moliterno, e 9 gennaio 1862, ricorso del Sindaco di Cuneo.)

5. Il ballottaggio può applicarsi nel caso in cui si tratti di elezione di un solo, come in quello in cui si tratti della elezione di molti, mettendo in lista il doppio numero di nomi di quanti debbono essere eletti. (Consiglio di Stato, 9 gennaio 1862, ricorso del Sindaco di Cuneo.)

6. Il Ministero dell'Interno con nota 13 febbraio 1864 propose al Consiglio di Stato il quesito, se le Giunte municipali debbano entrare in funzione immediatamente dopo resi esecutorii i loro titoli o attendere il successivo gennaio. Il Consiglio di Stato in adunanza 13 febbraio 1864 fu di parere che il detto quesito dovesse risolversi nel senso che le Giunte municipali abbiano ad entrare in funzione appena le relative loro nomine divengono esecutive.

7. Non han però diritto i membri della Giunta di rimanere in carica sino alla fine dell'anno se compresi nel quinto dei consiglieri da rinnovarsi, quando questa rinnovazione debba aver luogo entro l'anno della loro funzione, come non han diritto di rimanervi sino alla resa dei conti. (Consiglio di Stato, 23 febbraio 1864, ricorso del Comune di Lavello.)

8. La funzione di componente della Giunta municipale non esonera dal servizio della guardia nazionale, meno il caso in cui si dovesse rappresentare il Sindaco. (Consiglio di Stato, 9 maggio 1860.)

Art. 92. La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene nelle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del Consiglio.

Legge del 1859. — Art. 89. La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, e nelle funzioni solenni. Essa dà esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio, veglia al regolare andamento dei servizi municipali e provvede agli atti di semplice amministrazione esecutiva.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 66. Il Gonfaloniere in uno col Priori cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale. . . . . .

Art. 67. Ognuno di loro coadiuva altresì il Gonfaloniere in quella parte di attribuzioni che gli è dal medesimo assegnata.

Art. 68. A richiesta del Gonfaloniere i Priori provvedono al retto adempimento delle deliberazioni del Consiglio generale.

Digitized by Google

Art. 69. Dei partiti presi a tale effetto viene fatta motivata relazione al Consiglio generale nella prima successiva adunanza.

Art. 70 . . . . N. 9. (Vederlo sotto l'art. 93.)

Proposte, motivi, discussioni.

Il Ministro dell'Interno, Peruzzi, nelle modificazioni che propose alla legge del 1859 incluse quella di ritornare al Sindaco le incombenze occorrenti per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.

Da qui la nuova redazione del presente articolo che muta in questo senso l'articolo corrispondente della legge del 1859. Il sistema novello avea un precedente nella legge amministrativa piemontese del 1848 e le innovazioni arrecatevi da quella del 1859 non aveano affatto agevolato il buono andamento della amministrazione. Fu per ciò che la Commissione Buoncompagni secondò la proposta del Ministro Peruzzi. (Allegato III, § XXV.)

Giurisprudenza italiana.

1. Le facoltà date alla Giunta da questo articolo non possono essere esercitate dal solo Sindaco. (Consiglio di Stato, 25 marzo 1863, Comune di Lanusei.)

Art. 93. Appartiene alla Giunta:

1° Di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;

2° Di nominare e licenziare, sulla proposta del Sindaco, i servienti del Comune;

3° Di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;

4° Di conchiudere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatorii per legge, o deliberati in massima dal Consiglio;

5° Di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, sì generali che speciali;

6° Di formare il progetto dei bilanci;

7° Di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

8° Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;

9° Di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

10. Di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

11. Di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di

Digitized by Google

piazza, facchini o simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

12. Di promuovere le azioni possessorie.

Legge del 1859. — Art. 90. Appartiene alla Giunta:

1. Di fissare il giorno dell'apertura delle sessioni ordinarie;
2. Di convocare i Consiglieri per le adunanze;
3. Di nominare, sospendere e licenziare i salariati del Comune senza poter fare con essi alcuna convenzione che vincoli la sua azione, o quella della Giunta che le succederà;
4. Di deliberare le spese casuali occorrenti nel corso dell'anno entro i limiti del credito accordato in bilancio;
5. Di determinare le condizioni dei contratti in conformità delle deliberazioni del Consiglio comunale;
6. Di assistere agli incanti occorenti nell'interesse del Comune e di stipulare i contratti comunali;
7. Di preparare le materie da trattarsi nelle sezioni del Consiglio;
8. Di formare il progetto dei bilanci;
9. Di preparare i regolamenti che debbono sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio comunale;
10. Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;
11. Di vigilare sull'ornato e sulla polizia locale;
12. Di attendere alle operazioni censuarie in quanto le siano commesse dalla legge;
13. Di rilasciare attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà, e di fare gli altri atti consimili attribuiti ai Comuni;
14. Di controllare le operazioni della leva e di assistervi per mezzo di uno dei suoi membri nell'interesse dei proprii amministrati;
15. Di fare gli atti de' diritti del Comune.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 70. Il Magistrato

1. Delibera:

a) Sui reclami concernenti le liste elettorali comunali compilate dal Gonfaloniere;

b) sulle azioni possessorie da intentarsi in prima istanza;

c) su i rimborsi dovuti agli spedali ed altri istituti di carità per conto di comunisti poveri che vi siano stati ammessi colle condizioni volute dalle leggi vigenti;

d) sulla nomina dei periti quando abbisogni l'opera loro e non vi abbia provveduto il Consiglio generale;

e) sulla ammissione del procuratore o sostituito del Camerlingo;

f) sugli accidentali cambiamenti dei giorni destinati alle fiere e mercati.

2. Conosce dei reclami contro le operazioni dei ripartitori delle tasse, e ne delibera le correzioni se hanno luogo.
3. Assiste ai pubblici incanti di ogni specie che si fanno negli interessi del Comune.
4. Nomina coloro i quali fanno le veci del Gonfaloniere nella presidenza dei collegi elettorali comunali e loro sezioni. Nomina altresì coloro i quali nelle adunanze elettorali per le votazioni assistono il Presidente.
5. Invigila e assiste alle operazioni degli squittinatori per le elezioni comunali.
6. Prepara le notizie e informazioni da presentarsi al Consiglio generale sugli affari di maggior rilievo.
7. Approva e stanzia il rimborso delle spese di gite dei Grascieri.
8. Prende in caso di urgenza le deliberazioni che rispetto all'esecutivo eccedano

Digitized by Google

le competenze del solo Gonfaloniere e sempre per riferirne poi al Consiglio generale al quale inoltre propone tutti quei provvedimenti e quelle deliberazioni che crede di vantaggio al Governo e alla amministrazione del Comune.

9. Rappresenta il Comune in tutte le funzioni sacre e popolari alle quali il magistrato interviene secondo le leggi e consuetudini in abito di cerimonia.

Ma i Priori non cattolici si astengono dall'intervenire alle funzioni sacre come i Priori e Consiglieri non cattolici si astengono parimenti dal render voto nelle deliberazioni sopra materie attinenti al culto ed alla religione cattolica.

Proposte, motivi, discussioni.

La nuova legge ha modificato l'articolo riguardante le attribuzioni della Giunta comunale quale era in quello del 1859, e nel regolamento comunale toscano del 1859, quasi per intero nella forma ed in buona parte nella sostanza. La nuova redazione appartiene alla proposta Peruzzi. La Commissione Buoncompagni la modificò sopprimendo lo alinea sesto della legge del 1859, riguardante l'obbligo della Giunta di assistere agli incanti nell'interesse del Comune, incarico che passò a far parte di quelli che la nuova legge dà al Sindaco, ed i §§ 10 e 11 del presente articolo riguardanti l'incarico di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche, degli altri veicoli e quello della prestazione d'opera de' servitori di piazza, facchini e simili. Parve infatti a quella Commissione che lo intromettere questi ultimi due paragrafi agevolasse la smania dei regolamenti, mentre per altro le Giunte municipali vi avevano sempre provveduto come materia regolamentaria di loro competenza senza bisogno di speciale disposizione. (Allegato III, § XXVI.)

La Commissione Restelli fu di parere contrario e ritornò nell'articolo quei due paragrafi col consenso del Ministero.

Mentre per effetto delle strade ferrate gran quantità di persone si reca in paese che le è estraneo, è necessario evitare i possibili inconvenienti che nascerebbero se ogni viaggiatore dovesse far da sè quei contratti a cui si vuol provvedere colle tariffe. Da qui l'usanza che ne invalse nelle principali città d'Europa. E nessuna altra autorità è più competente a stabilirle che la Giunta municipale. (Allegato VI, § XVI.)

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si determinano le attribuzioni della Giunta municipale in materia di reclutamento. — Legge 20 marzo 1854. — (Estratto.)

Art. 24. Il Consiglio delegato (Giunta municipale) esamina la lista di leva ed occorrendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino omessi o iscritti indebitamente e tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami di cui nel precedente art. 23, (*vederlo sotto l'art.* 103), fa eseguire le modificazioni, le aggiunte e le cancellazioni che siano necessarie.

II. Attribuzioni della Giunta municipale concernenti la tassa della richezza mobile. — Legge 14 luglio 1864, N. 1830. — (Estratto.)

Art. 20. La Giunta municipale trasmette all'agente finanziario la lista degli individui, enti morali o corporazioni che seconda la legge vanno soggetti all'imposta, e la lista degli esenti per indigenza.

Digitized by Google

III. Attribuzioni della Giunta municipale nella formazione delle liste dei Giurati. — Legge 13 *novembre* 1859. — *(Estratto.)*

Art. 60. Coloro che si credono indebitamente iscritti od omessi nella lista predetta (dei giurati per le assisie) possono presentare i loro richiami alla Giunta municipale entro 10 giorni dalla pubblicazione di cui nello articolo precedente (della lista riveduta dal Sindaco).

La Giunta municipale dà le sue deliberazioni sui richiami fra giorni dieci successivi.

IV. Nelle provincie ove la collocazione di iscrizioni nelle chiese e nei cimiteri è soggetta ad autorizzazione, essa è di competenza della Giunta municipale. — Regio Decreto 26 *ottobre* 1861, *N.* 273. — *(Estratto.)*

Art. 13. Nelle provincie in cui è tuttora in vigore il Decreto imperiale 30 dicembre 1809, la facoltà di autorizzare il collocamento di cenotafi, iscrizioni e monumenti nelle chiese e nei cimiteri attribuita dall'art. 72 dei suddetto Decreto al Ministro degli affari ecclesiastici è delegata alle Giunte municipali.

V. Stabilita la medaglia al valore civile si dà incarico alla Giunta municipale di ammannire i documenti pel conferimento di essa.—Regio Decreto 30 *aprile* 1851, *N.* 1168. — *(Estratto.)*

Art. 1. È creato un distintivo d'onore consistente in una medaglia d'oro o d'argento per rimeritare le azioni di valore civile.

Art. 4. La medaglia al valore civile sarà accordata in oro od in argento a seconda dei casi a chi avrà evidentemente arrischiata la propria vita:

Per salvar quella di persone esposte ad imminente e grave pericolo;

Per impedire o diminuire il danno di un grave disastro o pubblico o privato;

Per ristabilire l'ordine pubblico ove fosse gravemente turbato e per mantenere forza alla legge;

Per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori che infestassero il paese.

Art. 5. Le azioni per le quali potrà farsi luogo alla concessione della medaglia al valore civile, dovranno essere fra due mesi successivi accertate per atto consolare del Consiglio delegato del Comune in cui è seguita l'azione, all'appoggio di chiare ed irrefragabili prove.

Art. 6. Tali atti consolari saranno trasmessi nel termine perentorio di un altro mese al Ministro degli affari interni coi relativi documenti.

Art. 10. La medaglia sarà eziandio accordata ai militari di qualunque arma che trovandosi sul luogo di qualche infortunio avranno fatto un'azione di valore civile.

In questo caso l'azione dovrà pure essere accertata per atto del Consiglio delegato, ma ove trattisi di militari che non siano in congedo vi dovrà precedere la richiesta od il consenso del comandante del corpo.

VI. Norme per le proposte di conferimento delle medaglie del valore civile e militare. — Circolare del Ministero della Guerra, Torino 28 *gennaio* 1862.

Col R. Viglietto 26 marzo 1833, essendosi istituita una medaglia onde premiare, secondo i casi, le azioni di segnalato valor militare, e col Regio Decreto 30 aprile

Digitized by Google

1851 essendosi stabilita una medaglia al valore civile per chi arrischia evidentemente la propria vita in atti di umanità e di filantropia, la quale onorificenza può pure essere accordata a militari che compiono un'azione di valore civile, avvengono alle volte dubbiezze ed inconvenienti circa le proposte di ricompense che per talune azioni le varie autorità trovansi in caso di inoltrare.

Onde recare a ciò riparo, e conservare ad entrambi questi pubblici contrassegni di nobilissime virtù il lustro dovuto, il Ministero della Guerra trova utile fare le seguenti avvertenze:

1° Che a senso dell'art. 10 del Regio Decreto 30 aprile 1851 nei casi d'incendio, inondazione, rovina in cui per filantropia abbia qualche militare arrischiata la propria vita sia proposto per la medaglia al valor civile; ma allorquando affronta pericoli della vita nello inseguimento ed arresto di malfattori, nel sedare tumulti, rivolte e simili abbia ad essere proposto per la medaglia al valore militare;

2° Che le proposte sia dell'una che dell'altra specie, siano invariabilmente dalle autorità cui compete trasmesse al Ministero della Guerra da cui si provvederà per il loro corso ulteriore.

VII. Altre norme sullo stesso argomento. — Circolare del Dicastero dell'Interno presso la Luogotenenza di Sicilia alle autorità amministrative nelle provincie Siciliane, 22 giugno 1861. (1)

Col Decreto 4 giugno emanato da questa Luogotenenza è stato applicato, e reso esecutivo in Sicilia il Regio Decreto del 30 aprile 1851, col quale venne creato un distintivo di onore consistente in una medaglia d'oro o d'argento per rimeritare le azioni di valore civile. Questo Dicastero all'oggetto di dileguare i dubbi che potrebbero insorgere sul proposito e ad ovviare gli inconvenienti facili a manifestarsi nella formazione degli atti delle Giunte municipali, che dovranno attestare le azioni in discorso, per impedire altresì che quei cittadini i quali hanno rischiato la propria vita per la salvezza altrui non venga corrisposto il premio di cui si resero meritevoli nel richiamare l'attenzione dei signori Governatori ed Intendenti sopra l'applicazione del cennato Decreto, ha creduto necessario di stabilire alcune norme prescritte a tal riguardo dal Ministero dell'Interno con le due Circolari in data del 25 maggio 1858, N° 5423 e del 20 dicembre dello stesso anno.

I signori Governatori ed Intendenti quindi saranno compiacenti raccomandare alle Giunte municipali, che i verbali di cui si accertano azioni di valor civile non manchino delle più minute circostanze che possono promuovere un esatto giudizio sul loro merito, e così trattandosi di un salvamento di qualche persona dalle acque di un fiume non tralascieranno di indicarvi la profondità di esse, la loro larghezza dall'una all'altra sponda, la velocità, la limpidità o la torbidezza delle medesime, la distanza che il ricorrente fu costretto percorrere nell'acqua per salvare l'annegante, se lo abbia raggiunto al nuoto ovvero caminando nell'alveo del fiume, se fosse nudo ovvero indossasse ancora qualche abito.

Questi verbali saranno dai signori Governatori trasmessi a questo Dicastero che curerà farli pervenire al Ministero dell'Interno. Riuscirebbe poi molto utile l'accompagnarvi un'attestazione giudiziaria dei testimonii oculari dell'accaduto con le analoghe informazioni assunte per mezzo dell'arma dei reali carabinieri, che sebbene non sia richiesto dalla legge non può tuttavia che tornar giovevole alla Commissione.

(1) Questa circolare benchè data per alcune provincie, pure contenendo istruzioni che può esser utile a tutte le Giunte comunali di tenere presenti, si crede utile di riprodurla.

Si crede invece inutile di pubblicare le due circolari del 21 maggio e 20 dicembre 1858 essendochè sono nella presente rifuse.

Digitized by Google

Si compiaceranno finalmente dare il proprio parere così sul merito dell'azione, che sulla ricompensa che potrebbe proporsi.

Queste son le norme che il sottoscritto ha stimato richiamare all'attenzione della S. V. nella fiducia che verranno pienamente osservate ed eseguite con tutto lo zelo e con la maggiore esattezza.

VIII. Altre istruzioni sullo stesso argomento. — Circolare del Ministero dell'Interno, 28 febbraio 1862, ai Prefetti.

Sebbene non siasi trascurato per parte di questo Ministero di segnare opportunatamente a tutte le autorità amministrative del Regno le norme da osservarsi per la esecuzione del Regio Decreto 30 aprile 1851, non tutte si mostrarono sempre penetrate dalla necessità di uniformarvisi, trasmettendo a questo Ministero una regolare istruttoria degli atti che si riferiscono ad azioni di valore civile, scopo del Decreto medesimo.

Per ovviare ai ritardi ed ai danni che dalla meno esatta osservanza di quelle norme derivano, il sottoscritto si fa carico di rammemorare che le azioni tutte di valore civile, niuna eccettuata, non potrebbero essere prese in considerazione da questo Ministero, nè sottoposte al giudizio della Commissione permanente.

a) Dove non siano preliminarmente accettate dalle Giunte municipali mediante apposito verbale nel termine impreteribile di due mesi stabilito dal Regio Decreto 30 aprile 1851;

b) Se le deliberazioni delle Giunte municipali non porgano un'esposizione chiara ed esatta dell'azione compiuta senza ommettere alcuna circostanza che valga a farla apprezzare.

E così, a cagione d'esempio, dove si tratti di sommersi essendo impossibile giudicare del pericolo corso e dal salvato e dal salvatore dove non sia stabilita la profondità, la larghezza, rapidità e natura delle acque, il tratto percorso dal salvatore per raggiungere il sommerso, e se a nuoto o a guado o in barca o altrimenti, se coperto degli abiti o spogliato: di tutte queste circostanze vuole essere fatta particolare menzione nei verbali onde non manchino gli elementi necessari del giudizio ed emerga il grado di merito dell'azione compiuta.

Oltre a ciò sarà sempre opportuno che i signori Prefetti trasmettano al Ministero un'attestazione giudiziaria dei testimoni oculari del fatto, onde al Ministero o alla Commissione permanente non manchi alcuno di quei sussidi atti a misurare il grado e la natura della ricompensa.

Mentre cotali avvertenze si crede opportuno di rivolgere ai signori Prefetti, si porta fiducia che i medesimi vorranno in pari tempo prevenire le Giunte municipali contro la facile tendenza ad esagerare le azioni o ad attenuarne l'importanza, consigliandole ad astenersi da giudizi di commenti sovr'esse, inutili sempre dove la genuina esposizione dei fatti in un colle circostanze che li accompagnano deve essere presa a regola.

A meglio far intendere del resto ciò che si richiederebbe dalle Giunte municipali, anzi ad agevolarne il cômpito gioverà il qui annesso modulo o tabella a stampa distribuita in undici finche, ciascuna delle quali corrisponde pel suo titolo ad altrettante prescrizioni stabilite dal Decreto Reale sovra menzionato.

Detta tabella debitamente riempita verrà trasmessa per mezzo dei signori Prefetti al Ministero in un coi relativi documenti. — Alla stampa di essa sarà direttamente provveduto dai singoli uffici di Prefettura, i quali ne riforniranno i Comuni della propria giurisdizione.

Un'altra raccomandazione crede utile di rinnovare il sottoscritto ai signori Prefetti, di sindacare cioè attentamente l'esattezza delle deliberazioni che si emette-

Digitized by Google

ranno dalle Giunte municipali, che così attingendo le informazioni loro anche ad altre fonti e sempre dai Sindaci locali e dall'arma dei reali carabinieri.

Queste informazioni si uniranno in originale alla proposta di ricompensa che i signori Prefetti crederanno opportuno di fare, non senza accennare al senso prodotto nel pubblico dall'azione generosa segnalata, alla condizione o professione del salvatore, nonchè all'età di esso ed a quella del salvato.

Le preaccennate istruzioni unitamente ad un esemplare del Decreto 30 aprile 1851 saran per cura dei signori Prefetti diramate a tutti i Comuni della loro provincia.

Quadro descrittivo comprovante l'azione di coraggio civile compiuta dal . . . . . . con indicazione della ricompensa proposta.

Colonna 1. Nome e cognome di chi ha compiuta l'azione al valor civile;
» 2. Sua patria e condizione;
» 3. Data del fatto;
» 4. Luogo in cui è seguito;
» 5. Natura e circostanza dell'azione di valor civile;
» 6. Data del verbale di autorità che accerta il fatto;
» 7. Data dell'attestazione giudiziale;
» 8. Data del rapporto dell'arma dei reali carabinieri;
» 9. Natura della ricompensa proposta dal Prefetto o Sotto-Prefetto, se onorifica o pecuniaria;
» 10. Qualità dell'onorificenza, se menzione onorevole o medaglia al valor civile;
» 11. Ammontare della ricompensa proposta, se pecuniaria.

IX. Attribuzioni della Giunta municipale in materia di sicurezza pubblica. — Legge 20 marzo 1865, N. 2248. Allegato B. — (Estratto.)

Art. 36. La domanda (per aprire alberghi, trattorie, caffè ecc.) deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui si intende aprire l'esercizio.

Il Sindaco raccolto il voto della Giunta municipale sulla convenienza di consentire all'apertura del nuovo esercizio, trasmette con tale voto la domanda all'autorità pubblica del Circondario.....

Art. 42. Gli stabilimenti di cui all'art. 31, (osterie, alberghi, caffè ecc.,) devono chiudersi a quell'ora di notte che sarà determinata dalla Giunta municipale.

Art. 85. Dopo le ore 11 di notte o quell'altra che verrà determinata dalla Giunta municipale, è proibito di sturbare la pubblica quiete con clamori, canti o rumori, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi e rumorosi.

X. Attribuzioni delle Giunte municipali in materia di guardia nazionale. — Legge 4 marzo 1848. — (Estratto). (Vederlo sotto l'art. 87 al n. VII.) (1).

Giurisprudenza italiana.

1. Non può il Consiglio comunale senza invadere le attribuzioni della Giunta usare della facoltà contenuta in questo numero. Se ciò fa, deve il suo operato annullarsi. (Decreto del Prefetto di Torino, 27 dicembre 1860.)

---

(1) È qui che han luogo le disposizioni suindicate erroneamente poste sotto lo art. 87. Si avverta di leggere *Consigli delegati* (Giunte municipali) ove è detto *Consigli comunali.*

12

Digitized by Google

2. Nessuna nomina di impiegati comunali può essere perpetua, salvo il caso d'una dichiarazione espressa. (Consiglio di Stato, 7 settembre 1863, ricorso del Municipio di Porto Maurizio.)

3. Il pedone postale come persona affatto subalterna e che presta un'opera materiale appartiene alla classe dei salariati del Comune. (Decreto del Governatore di Cuneo, 27 dicembre 1860.)

4. Fanno parte dei salariati e non degli impiegati comunali i messi, servienti, cantonieri, ecc. (Consiglio di Stato, 15 febbraio 1855.)

5. Fra gli atti conservatorii dei diritti del Comune vuol mettersi anche il fare un appello da una sentenza. Quindi può la Giunta farlo anche quando essendone stata domandata alla Deputazione provinciale l'autorizzazione, essa, non per colpa della Giunta, non ha accordato questa autorizzazione prima di scadere il tempo utile per fare l'appello. (Consiglio di Stato, 3 settembre 1862, ricorso del Sindaco di Garfagnano.)

Art. 94. In caso d'urgenza la Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, dandone immediata comunicazione al Prefetto, e riferendone al Consiglio medesimo nella prima adunanza. A queste deliberazioni d'urgenza è applicabile il disposto dell'art. 90.

Legge del 1859. — Art. 91. In caso di urgenza la Giunta prende le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio comunale.

A queste deliberazioni di urgenza è applicabile il disposto dell'art. 87.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 70 . . . . N. 8. (Vederlo sotto l'articolo precedente.)

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si dichiara che non possono mai competere alle Giunte municipali in applicazione di questo articolo le attribuzioni demandate ai Consigli comunali in materia di elezioni politiche. — Circolare del Ministero dell'Interno. Torino, 19 aprile 1860.

Le attribuzioni, che dalla legge sono esplicitamente affidate ai Consigli comunali non altrimenti si possono dalle Giunte municipali disimpegnare, se non in caso d'urgenza, giusta la facoltà fattane dall'art. 91 della legge comunale del 23 ottobre 1859, N. 3702.

Tale urgenza non può manifestarsi nei casi in cui trattasi delle revisioni delle liste elettorali, giacchè è massima stabilita che ancorchè le liste non fossero rivedute e si presentasse il caso di procedere ad elezioni, possono queste ciò nondimeno aver luogo colla scorta delle liste dell'anno precedente.

Crede quindi lo scrivente, che nessuna delle operazioni dalla legge elettorale delli 20 novembre 1859 demandate ai Consigli comunali possa compiersi dalle Giunte municipali, e che ogni qualvolta insorgono reclami contro le liste rivedute, debbono i reclami stessi esser sottoposti alle deliberazioni comunali sì e come è prescritto dalla precitata legge elettorale.

Nè può fare ostacolo all'eseguimento di tali disposizioni la circostanza rappresentata dal sig. Governatore di... che cioè la durata della sessione dei Consigli comunali essendo dall'art. 74 della legge comunale del 23 ottobre 1859 fissata a soli giorni 20, non è possibile, ove insorgano reclami contro le liste rivedute, di compiere entro

Digitized by Google

detto termine tutte le operazioni elettorali che sono demandate ai Consigli comunali, giacchè viene di natura sua che, in consimili casi, devesi prorogare la durata della sessione nel modo stabilito dal precitato articolo 74 della legge comunale.

Giurisprudenza italiana.

1. È caso urgente quello di dovere rispondere ad una istanza giudiziale mossa contro un Comune quando le leggi della procedura non dànno che uno spazio determinato di tempo. Può dunque a termini dello articolo 94 rispondere la Giunta invece del Consiglio. (Consiglio d' Intendenza d' Ivrea, 30 dicembre 1850, Guglielmetti contro Comune di Lomagli. Consiglio di Intendenza di Novara, 30 aprile 1851, causa Vandorl•.)

2. Può a termini di questo articolo la Giunta portare appello da una sentenza gravatoria pel Comune essendochè nella scadenza dei termini vi è la notoria urgenza richiesta dall'articolo. (Camera dei Conti Subalpina, 10 gennaio 1850, Sansoldo contro Municipio d'Alba. — Camera dei Conti, 11 luglio 1850, Comune di Verzuolo contro Gariel.)

3. Può la Giunta formulare ed inoltrare in linea d'urgenza i reclami contro gli atti della superiore autorità amministrativa che sono di competenza del Consiglio. (Consiglio di Stato, 12 febbraio 1864, ricorso del Comune di Avola.)

Art. 95. La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.
Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Legge del 1859.— Art. 92. Conforme.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 72. Le adunanze del Magistrato sono valide per l'intervento di due terzi del suoi membri purchè il numero degli intervenuti non sia mai minore di tre.

Se manchi il numero legale sono chiamati a supplire tanti Consiglieri quanti bastino a compierlo.

Art. 73. Per le adunanze del Magistrato valgono i prescritti degli articoli 56, 58, 59, 60 e 62 in principio, 63, 64, 65 concernenti le adunanze del Consiglio generale.

Le penali comminate dall' art. 58, per la mancanza alle adunanze, si estendono quanto ai Priori anche alla mancanza alle pubbliche comparse, di che all'art. 70 § 9.

Art. 96. La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

Legge del 1859. — Art. 93. Conforme.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 62. Dei partiti presi a tale effetto (lo adempimento delle deliberazioni del Consiglio generale) viene fatta motivata relazione al Consiglio generale nella prima successiva adunanza.

Digitized by Google

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si dànno istruzioni sul conto morale che la Giunta municipale deve rendere al Consiglio comunale. — Circolare del Ministero dell'Interno. Torino, 22 dicembre 1851.

Il conto morale che le Giunte municipali debbono presentare dell'annua gestione degl'interessi municipali, è quello delle entrate e delle spese comunitative da rendersi dagli esattori, dovendo illustrarsi a vicenda, importa che non solo siano esaminati e discussi contemporaneamente, ma che siavi eziandio fra di loro quella maggiore corrispondenza di ordine e di materia conciliabile colla diversità della loro forma e natura.

Rispetto a questo conto vuolsi por mente dover il medesimo limitarsi alla mera amministrazione comunale, e che siccome desso è un conto semplicemente modale, ossia una storica e ragionata esposizione degli oggetti e degli atti principali di cui consta la gestione della Giunta, così non è punto mestieri che presenti tutti quei detagli di nomi e di cifre che sono indispensabili in quello dell'esattore. — Nè sarà d'uopo che il medesimo versi su tutti gli affari amministrativi cui ha dovuto attendere la Giunta, ma in quelli soltanto che o per la specialità o per la importanza loro riescendo maggiormente interessanti, ovvero lasciando più ampia libertà d'azione a chi aveva l'incarico di disimpegnarli rendono vieppiù necessario che questi faccia conoscere e giustifichi il suo operato. — Il tema del rendiconto della Giunta consiste essenzialmente nel bilancio, avvegnachè quivi sono tradotte e riepilogate le principali deliberazioni del Consiglio comunale, cui essa dovea dare eseguimento e perciò deve avere principalmente per iscopo: 1. di far conoscere di avere eseguito il bilancio, e dar ragione delle differenze che presenta il bilancio medesimo; 2. di giustificare di averlo fatto coll'assennatezza e legalità necessarie; 3. di proporre al Consiglio quelle deliberazioni che ravviserà opportune per compiere nell'esercizio corrente per mezzo di residui passivi, od in quelli successivi per via di nuovi ed appositi stanziamenti da farsi a suo tempo nei bilanci relativi quegli atti d'amministrazione che ancora rimanessero imperfetti e per soddisfare gl'impegni finanziarii per cui il Municipio si trovasse vincolato in dipendenza della precedente amministrazione; 4. di fargli conoscere per quanto possibile e senza discendere a troppe dimostrazioni analitiche o statistiche la condizione morale e materiale del paese ed i bisogni economici del medesimo tanto dell'una che dell'altra natura. — Così messo innanzi tutto ciò che riguarda meramente il servizio ordinario, la spedizione dei mandati, le meno essenziali disposizioni di circostanza e simili, dovrà estendersi preferibilmente il rendiconto della Giunta sull'andamento generale degli uffizi comunali, come la tenuta e lo stato degli archivi e del catasto: sulle pratiche aperte per la rivendicazione di beni usurpati ed altri diritti del Comune, sulle riscossioni ed impieghi di capitali ed altri contratti conchiusi durante l'anno: sulle cause di aumenti o diminuzioni di entrate e di spese a fronte delle previsioni del bilancio; sugli storni di fondi cui si fosse divenuto: sulle somme che, veduto il conto materiale dell'esattore, dovrebbero portarsi fra i residui attivi o passivi del medesimo, nelle quote inesigibili o nelle economie: sull'eseguimento dei contratti in corso e sul lor resultato: sui mezzi specialmente adottati per mandare ad effetto le deliberazioni del Consiglio comunale per opere pubbliche ed altre; sulla condizione e sui bisogni degli edifizi e delle strade comunali e delle altre poste sotto l'amministrazione municipale, e sui modi con cui si è provvisto: sulla polizia urbana e rurale, igiene e salute pubblica: sulla istruzione dell'uno e dell'altro sesso; sugli stabilimenti locali dipendenti dall'amministrazione municipale e simili altri argomenti che interessino

Digitized by Google

il Comune tanto dal lato morale come da quello materiale. — Delle quali cose sarà bene che si tenga discorso, per quanto possibile, separatamente, con brevità e coll'ordine stesso con cui sono trattate nel conto finanziario ai di cui risultati occorrerà qualche volta riferirsi, arricchendolo di tutte quelle osservazioni e ragionamenti che valgono a mettere a piena luce ed a giustificare l'amministrazione della Giunta, ed a meritarne l'approvazione e la liberazione. — Quanto alla parte materiale, ossia alla forma di questo conto, ritenute già le premesse avvertenze, non rimane che ad accennare che il medesimo deve essere presentato in carta da bollo ed in un solo originale come quello dell'esattore.

Riguardo al conto degli esattori, il medesimo vuole essere presentato sull'apposito modulo per viemmeglio assicurarne l'esattezza, la regolarità e l'uniformità. In base a tal modulo risultano evidentemente le entrate e le spese effettive di ogni articolo colle differenze verificatesi tra i calcoli del bilancio e la realtà del conto, e può ricavarsi un'idea esatta della condizione economica dei Comuni ed una norma più semplice e più sicura per giudicare della buona amministrazione della cosa pubblica. — La prima parte del modulo espone il *caricamento*, e trovasi distribuita in 12 colonne, cioè: 1, numero d'ordine; 2, 3, 4, titolo, categoria, articolo del bilancio; 5, nome dei debitori ed oggetto delle entrate; 6, somme bilanciate per articolo; 7, somme per articolo riscosse; 8, somme per articolo rimaste a riscuotersi; 9, totale delle somme riscosse e da riscuotersi; 10, somme esatte in più, ossia maggiori entrate; 11, somme esatte in meno o quote inesigibili; 12, osservazioni riservate al Consiglio comunale. La seconda parte ossia lo *scaricamento*, consta di 16 colonne, cioè: 1. Numero d'ordine; 2, 3, 4, titolo, categoria, articolo del bilancio; 5, nome dei creditori ed oggetto delle spese; 6. somme per articolo approvate in bilancio; 7, somme aggiuntesi pendente l'esercizio in forza di storni autorizzati; 8, somme dedotte da ogni articolo per via di storni autorizzati; 9, somme effettivamente disponibili durante l'esercizio; 10, numero di spedizione dei mandati; 11, somme parziali pagate; 12, totale per articolo dei pagamenti fatti; 13, somme rimaste a pagarsi, ossiano residui passivi. 14, totale pagato e da pagarsi; 15, paralello tra le colonne 9 e 14 ossiano le economie; 16, osservazioni riservate al Consiglio comunale. — L'intitolazione di tutte queste colonne è per se stessa abbastanza chiara perchè non si possa mutarne la destinazione, ad ogni modo siccome gli esattori o tesorieri particolari non possono per ragione del loro ufficio riunire le cognizioni occorrenti per riempirle tutte e altronde i dati da registrarsi in talune di esse emergono piuttosto da considerazioni di economia che da semplici dimostrazioni di contabilità, così avvertiranno da essi, che loro incombe soltanto di riempiere le colonne 1 a 7 inclusivamente del caricamento, e 1 a 12 dello scaricamento, lasciando tutte le altre in bianco per essere poi riempite dai Consigli comunali nell'atto della discussione del conto. — Giova credere che i documenti onde sono e devono essere corredati i mandati di pagamento, somministreranno ai contabili gli elementi necessari pel riempimento delle colonne 7, 8 e 9, dello scaricamento. Tuttavia, ove per qualche anomalia ne mancasse loro il mezzo, si rivolgeranno alle Giunte le quali provvederanno loro le memorie ed i titoli opportuni, gli ordinativi o per meglio dire l'autorizzazione degli storni di fondi, i quali a termini dell'art. 84 della legge in esame basta siano stati deliberati dal Consiglio comunale e sottoposti alla semplice approvazione d'ordine dell'Intendente prescritta dall'art. 126, come, a senso dell'art. 119, gli esattori non possono regolarmente pagare i mandati eccedenti il fondo ammesso in bilancio, a meno che risulti dalle carte annessevi, che un corrispondente aumento sia stato autorizzato sulla categoria cui si riferisce la spesa — Se invece di un fondo di cassa (art. 1 del caricamento), risultasse dal conto precedente una deficienza, si lascieranno in bianco tutte le colonne e se ne farà cenno in quella delle osservazioni. Il contabile non potrà però darsene scarico nel conto che presenta, poichè quella deficienza dovette essere imposta nel bilancio dell'anno in corso, o se nol fu, dovrà stanziarsi a suo tempo in quello dell'anno avvenire, onde se ne possa poi spedire all'esattore il mandato regolare di

Digitized by Google

scarico e comprenderlo al fine dell'esercizio nel conto relativo. — I residui attivi dell'esercizio precedente e medesimamente i passivi devono iscriversi quelli in principio della parte prima, questi allo stesso luogo della parte seconda del conto in esame, coll'ordine stesso con cui s'incontrano nel conto precedente non escluse le partite sulle quali non si fosse riscossa o pagata somma alcuna e che dovessero perciò ritenersi tuttora fra i residui. — La stessa avvertenza prendendo norma dall'ordine del bilancio, si osserverà per tutti gli articoli di entrata o di spesa riflettenti particolarmente l'esercizio in esame dividendoli ben inteso in titoli e categorie come sono in bilancio. — Gli storni di fondi che nel corso dell'anno fossero stati regolarmente autorizzati da un articolo all'altro dell'attivo, si indicheranno nella colonna 8, all'articolo su cui venne prelevata la somma, e fattane la deduzione dalla colonna 6. La somma stessa dello storno verrà quindi registrata nella colonna 7 dell'articolo cui è stata trasportata e facendone l'addizione con quella della colonna 9. Tutti i mandati poi che fossero stati imputati sulla somma dello storno si descrivono in conto sotto l'articolo a cui venne la medesima applicata, e si devono a questi stessi mandati unire tutte le deliberazioni autorizzanti gli storni citandole nella colonna delle osservazioni. Alla fine di ogni categoria tanto di caricamento che di scaricamento si opera l'addizione di tutte le colonne riportandone il totale nel riepilogo in fine del rispettivo titolo.

La colonna delle osservazioni è riservata unicamente per il Consiglio, il quale vi iscriverà tutte quelle dichiarazioni e schiarimenti che crederà necessarii. L'esattore si asterrà dal farvi alcuna scritturazione. Siccome però anche le sue osservazioni giovar possono ad illustrare viemmeglio il conto, e poichè gli incombe specialmente di far conoscere i motivi da cui derivano i residui attivi o le quote che egli crede inesigibili, e talvolta anche i residui passivi, o simili altre circostanze, così ne farà cenno dopo il riassunto del suo conto e prima della sua firma. L'esattore presenta alla Giunta nei primi giorni di aprile il conto della sua gestione in un solo originale ed in carta bollata con tutte le solite carte giustificative.

Le copie che ne occorreranno saranno successivamente allestite dalla segreteria comunale. Ricevuto il conto delle carte giustificative, la Giunta vi unirà o porrà tosto mano alla compilazione del suo proprio e li presenterà contemporaneamente al Consiglio comunale nella tornata ordinaria di primavera, perchè siano entrambi esaminati e discussi nel modo e colle avvertenze stabilite dalla legge comunale. In questa circostanza e sentite le proposizioni della Giunta il Consiglio comunale stabilisce i residui attivi o passivi e le quote inesigibili, portandone le cifre nelle colonne 8, 9, 10 e 11 della parte prima e 13, 14 e 15 della seconda del detto conto esattoriale, che devono essere da lui solo riempite, e rende ragione in quella delle osservazioni di tutte le anomalie risultanti dal conto a fronte del bilancio, come dei motivi delle somme rimaste da esigere, di quelle inesigibili, od esatte in più, delle rimaste a pagarsi, delle economie, degli storni di fondi e simili altre nozioni che possono illuminare i Consigli di governo per l'approvazione definitiva del conto esattoriale predetto. Per la qual cosa importa che i Consigli comunali abbiano specialmente presente, riguardo alle quote inesigibili che per quelle risultanti sulle entrate descritte nei ruoli, non si possono portare nella colonna 11 del caricamento se non le partite che fossero già state dichiarate tali, a norma dell'articolo 98, N. 4 della legge 7 ottobre e delle istruzioni 1° aprile 1826 del Ministero delle Finanze, e per quelle risultanti da differenza tra l'attivo del bilancio ed i ruoli per eccedenza di redditi in quello presunta e non avveratasi, se ne debbono spiegare chiaramente i motivi. Ed importa ugualmente che si badi nel disegnare i residui attivi, che i medesimi non possono ricevere altra destinazione se non quella che già avevano in bilancio le somme che li compongono, cosicchè nell'atto della discussione del conto non se ne può deliberare lo storno, ma debbono essere conservate unicamente per l'oggetto per cui furono bilanciate, qualora vi occorra ancora qualche pagamento, o in difetto hannosi a portare fra le economie, salvo

Digitized by Google

in quanto dai Consigli comunali se ne deliberi l'applicazione a senso dell'art. 84, N. 15 della ripetuta legge comunale:

Ordinato così il conto, l'esame e la discussione dev'essere distesa per originale a piè del conto finanziere, dopo tutte quelle considerazioni, osservazioni e proposizioni che avranno luogo nel corso della discussione e che dovrannosi registrare nel verbale; vi si compendieranno i risultati finali della contabilità, a seconda del prescritto modulo, e si conchiuderà con emettere il voto di approvazione o disapprovazione del medesimo nel senso dell'art. 120 della legge in esame. Il conto e la deliberazione saranno quindi pubblicati, e se ne farà la relazione. Contemporaneamente al conto finanziere dell'esattore vuole pure essere esaminato e discusso quello della Giunta, e se in quanto al primo debbesi badare principalmente all'esattezza della contabilità materiale ed alla regolarità delle carte giustificative, dovrà il Consiglio comunale farsi scrupolo intorno al secondo, di accertare se la Giunta siasi attenuta, nel disimpegno delle sue incombenze amministrative, alle norme segnatele nel bilancio e nelle altre deliberazioni del Consiglio che avessero avuto luogo nel corso dell'anno, e se abbia ciò adempiuto con quella saviezza e prudente economia che si conviene ad integra e zelante amministrazione delle pubbliche sostanze ed alla missione di buoni cittadini. Di questo esame e di tutti gli incidenti che occorrano nell'atto del medesimo si farà parimenti risultare per ordinato originale a piè del conto, conchiudendo, come in quello dell'esattore, col voto di approvazione o di disapprovazione. Anche questo conto e questa deliberazione deggiono essere pubblicati e rivestiti di analoga relazione. Dopo del che saranno entrambi i conti colle relative deliberazioni e con tutte le carte giustificative trasmesse all'ufficio d'intendenza per la ulteriore loro approvazione, la quale emana per quanto a quello dal Consiglio di governo, a termini del'art. 120 della legge in esame, non che dell'art. 8 della legge ordinativa dei Consigli di governo in data del 30 ottobre 1859, e per l'altro, cioè quello della Giunta, dal Consiglio comunale senz'altro obbligo di superiore sanzione tranne quella prescritta dall'art 126 della legge comunale predetta. Il conto dell'esattore così approvato non esige altrimenti di essere insinuato, come per il passato. In quanto al rimanente si osserveranno le disposizioni particolari dei signori Governatori od il sin qui praticato.

Risoluzioni ministeriali.

1. L'obbligo di rendere il conto annuale spetta alla Giunta che è in funzione in atto. Se essa lo è da un tempo minore di un anno, la sua responsabilità si estende al solo periodo di tempo pel quale è stata in funzione, salvo al Consiglio il chiamare i componenti della Giunta precedente a rendere ragione del loro operato. (Decisione del Ministero dell'Interno, 27 luglio 1854.)

Giurisprudenza italiana.

1. Appartenendo al Consiglio di giudicare dell'amministrazione della Giunta non è passibile di censura il rifiuto del Consiglio a passare una spesa derivante da deliberazione della Giunta presa in linea d'urgenza in materia di competenza del Consiglio. (Consiglio di Stato, 6 settembre 1863, ricorso del Comune di Lanusei.)

Digitized by Google

CAPITOLO V. — DEL SINDACO.

Art. 97. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale del Governo.

Legge del 1859. — Art. 94. Conforme.
Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 74. N. 1. (Vederlo sotto l'art. 102.)

Proposte, motivi, discussioni.

A questo articolo il deputato Civita avrebbe voluto sostituirne uno molto più ampio nel quale si sarebbero riunite tutte le disposizioni contenute nel presente e negli articoli 102, 103, 104, 105 e seguenti, non che altre attribuzioni che la legge confida alla Giunta municipale e che il proponente avrebbe invece affidato al Sindaco, quali sarebbero state l'amministrazione del patrimonio e l'esecuzione delle deliberazioni, i contratti, ecc. ecc.
La proposta non fu discussa.

Art. 98. La nomina del Sindaco è fatta dal Re. È scelto fra i consiglieri comunali; dura in ufficio tre anni, e può essere confermato se conserva la qualità di consigliere.

Legge del 1859. — Art. 95. Conforme.
Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 43. Il Gonfaloniere è nominato dal Governo tra i componenti il Consiglio generale, ed il supplente primo per ordine di ruolo entra nel posto che per tal nomina rimase vacante.
Art. 44. Il Gonfaloniere resta in carica un quadriennio.
Art. 45. Il Gonfaloniere nominato a quadriennio incominciato compie il quadriennio del suo antecessore.
Art. 46. Un Gonfaloniere non può essere confermato in carica dopo il quadriennio compiuto, se durante l'esercizio della carica sia spirato il tempo del suo ufficio di consigliere, e non sia stato rieletto dal voto degli elettori a formare parte del Consiglio generale.

Proposte, motivi, discussioni.

La facoltà riservata al Re di nominare il Sindaco fu oggetto di osservazioni al tempo della discussione della riforma amministrativa nel 1864. Il deputato Brunetti rilevò sin d'allora come fosse poco confacente alla dignità del Trono lo incaricarlo di queste nomine che non sempre riescono indovinate.
Il deputato Carnazza avrebbe dato la scelta del Sindaco agli elettori ed il deputato Fiorenzi conservando sempre al Sovrano la nomina del Sindaco avrebbe sostituito alle parole « *è scelto fra i Consiglieri comunali* » queste altre « *è proposto dal Consiglio comunale nel suo seno ed a maggioranza di voti.* »

Digitized by Google

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si dichiara la incompatibilità delle funzioni di Sindaco con quelle di Magistrato od Ufficiale dell'ordine giudiziario. — Legge 13 *novembre* 1859, *N.* 3725. — (*Estratto.*)

Art. 9. I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uffiziali addetti al medesimo non possono esser nominati Sindaci, Vice-Sindaci o segretari comunali.

II. Essendo la funzione di Sindaco incompatibile con quella di impiegato delle Poste, si dà incarico ai Prefetti di promuovere, quando ne sia il caso, la sovrana autorizzazione. — Circolare del Ministero dell'Interno. — Torino, 22 *giugno* 1855.

In forza dell'articolo 28 del Reale Decreto 26 novembre 1850, gli impiegati delle poste non possono accettare altri impieghi, sia dal Governo, sia dai Comuni, salvo il caso di speciale Sovrana autorizzazione.

Qualora pertanto fra i candidati proposti alla carica di Sindaco sianvi impiegati dell'amministrazione delle poste, dovrà il Governatore farne espressa menzione nella relativa proposizione, affinchè il Ministero possa promuovere, contemporaneamente alla nomina a Sindaco, l'opportuna Sovrana autorizzazione, previi gli occorrenti concerti col Dicastero da cui dipende l'amministrazione delle poste.

Art. 99. Nessuno può essere contemporaneamente Sindaco di più Comuni.

Legge del 1859. — Art. 96. Conforme.

Art. 100. Il Sindaco prima di entrare in funzione presta giuramento avanti il Prefetto od un suo delegato.

Legge del 1859. — Art. 97. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Nella proposta del Ministro dell'Interno, Peruzzi, era aggiunto a questo articolo un paragrafo secondo il quale i membri della Giunta municipale avrebbero prestato giuramento anche essi in mano del Sindaco.

La Commissione Buoncompagni non accettò quella aggiunta e l'articolo rimase redatto come lo era nella legge del 1859.

Art. 101. I distintivi dei Sindaci sono determinati da un regolamento approvato dal Re.

Legge del 1859. — Art. 98. Conforme.
Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 75. Il Gonfaloniere porta per distintivo una medaglia del modello approvato appesa dalla parte sinistra dell'abito col nastro del colore del Campo dello Stemma del Comune.

Art. 102. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

1° Spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio, e lo presiede;

Digitized by Google

2° Convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun Assessore, e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli Assessori da esso delegato.

3° Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

4° Eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto rispetto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del Comune;

5° Stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta;

6° Provvede all'osservanza dei regolamenti;

7° Attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

8° Rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'amministrazione comunale, non riservati esclusivamente alla Giunta;

9° Rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatorii dei diritti del Comune;

10. Sovrintende a tutti gli ufficii e istituti comunali;

11. Può sospendere tutti gli impiegati e salariati del Comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12. Assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del Comune.

Legge del 1859. — Art. 99. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

1° Presiede il Consiglio comunale salvo il disposto dell'art. 83;

2° Presiede, e convoca la Giunta municipale secondo le norme dalla medesima fissate;

3° Distribuisce gli affari tra i membri della Giunta, veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore, e ne firma i provvedimenti, anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegato;

4° Rappresenta il Comune in giudizio sia egli attore, o convenuto.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 74. Il Gonfaloniere

1° È capo dei varii uffizi del Comune;

2° Invigila al buon andamento di tutto il servizio del Comune, e all'esatto adempimento degli obblighi imposti a ciascuno degli impiegati comunali;

3° Convoca a forma della legge, presiede, sospende e scioglie le adunanze del Consiglio generale e del Magistrato;

4° Ha l'iniziativa delle proposizioni nei Consessi comunali; ma non è vietato a chi voglia tra i consiglieri lo assumerla, purchè prima di fare in Consiglio la sua proposizione ne abbia fatta comunicazione al Gonfaloniere in tempo da poterla esaminare nel Magistrato;

5° Conserva sotto la sua responsabilità le carte pertinenti alla amministrazione corrente del Comune; tutte le altre carte, filze e documenti, proseguendo a rimanere sotto la custodia del cancelliere ministro del Censo;

Digitized by Google

6° Forma le liste degli elettori comunali con l'assistenza del cancelliere ministro del Censo;

7° Convoca e presiede le adunanze elettorali del Comune a forma della legge e del regolamento per le elezioni comunali;

8° Forma coll'assistenza del cancelliere ministro del Censo gli stati presuntivi delle rendite e spese annue, e fa il rapporto della sua amministrazione da sottoporsi al sindacato e alla deliberazione del Consiglio generale;

9° Sui documenti che gli vengono forniti dal Camarlingo prepara il rendimento di conti della amministrazione comunale, valendosi dell'opera del cancelliere ministro del Censo, secondo il prescritto della vegliante Circolare del 24 gennaio 1855;

10. Sospende gli inservienti, e sentito il Magistrato, gli impiegati del Comune, quando ciò sia voluto da imperiosi motivi, per renderne poi conto al Consiglio generale;

11. Eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio generale, e del Magistrato, ed autentica colla sua firma gli atti tutti interessanti il Comune;

12. Spedisce e firma i mandati di pagamento nei limiti dello stato di previsione, o delle autorizzazioni straordinarie, interrogato prima il cancelliere ministro del Censo;

13. Presiede ai pubblici incanti che sian fatti per interesse del Comune, coll'assistenza di due o più priori delegati dal Magistrato;

14. Rappresenta il Comune nella celebrazione dei contratti;

15. Fa qualunque atto necessario a tutelare e conservare i beni e i diritti del Comune, e lo rappresenta in giudizio;

16. Invigila alla formazione dei dazzaioli delle diverse tasse e rendite del Comune, la quale sta, come per lo innanzi, a carico dei cancellieri ministri del Censo;

17. Invigila altresì alla puntuale esazione di tutte quante le rendite del Comune;

18. Ordina affiggersi nei luoghi consueti l'estratto delle deliberazioni di che all'art. 62, non senza indicare puntualmente negli avvisi il giorno della pubblicazione o affissione medesima;

19. Ordina la esecuzione dei lavori approvati dal Consiglio generale e la invigila ai termini delle deliberazioni;

20. Procura l'osservanza dei regolamenti di polizia municipale;

21. Ha facoltà di esaminare i libri del Catasto per accertarne la regolarità, e quando occorra presenta le sue osservazioni alla direzione del pubblico censimento;

22 Sopravvede a tutte le istituzioni e fondazioni di utilità e comodo pubblico, dipendenti dal Comune;

23. Conferisce i sussidi di latte, ma sempre dentro la cifra stanziata per questo titolo nel bilancio di previsione, e rende conto al Magistrato delle fatte collazioni;

24. Rilascia fedi di povertà e miserabilità, anche agli effetti giudiziari ai termini della legge;

25. È incaricato:

a) Della vigilanza e cooperazione al censimento della popolazione a forma della legge;

b) Di presiedere la Deputazione comunale pel reclutamento militare, e di fare tutto quanto pel reclutamento medesimo è a lui richiesto dalla legge;

c) Di preparare i materiali per la formazione e continuazione dei ruoli della guardia nazionale, di presiedere la Deputazione di arruolamento di essa, e di eseguire inoltre tutto quanto gli viene imposto rispetto a ciò dalla legge e dai regolamenti;

d) Degli atti a lui delegati dal Governo, e dalle pubbliche amministrazioni ai termini della legge;

e) Finalmente d'invigilare, d'accordo con le autorità dello Stato, a tutto quanto è necessario, secondo i tempi e le circostanze, al ben'essere, alla salute, alla prosperità, e alla sicurezza degli amministrati.

Digitized by Google

Proposte, motivi, discussioni.

La nuova redazione di questo articolo appartiene alle proposte del Ministro dell'Interno, Peruzzi. Essa fu adottata dalla Commissione Buoncompagni, che la modificò nel solo numero secondo, adoperando le frasi che si trovano ora nella legge. Coerentemente alle proposte accennate sotto l'articolo 97, il deputato Civita chiese la soppressione di questo articolo. Il deputato Fiorenzi presentò un emendamento per la soppressione del n. 8 dell'articolo. Il deputato Catucci al n. 11 avrebbe limitato la facoltà del Sindaco a proporre la sospensione degli impiegati, non ad ordinarla come gli permette la legge.

Giurisprudenza italiana.

1. Al Sindaco debitamente autorizzato e non ad altri compete il diritto di muovere le azioni relative al Comune. (Corte d'appello di Genova, 10 dicembre 1861, Deamico e Fontana.)

2. Poichè la legge dice chi debba far le veci del Sindaco in caso di assenza o di impedimento, se il Sindaco per ragioni di affinità alla parte avversaria non può rappresentare il Comune in giudizio deve sostituirlo chi ne farebbe le veci. (Regia Camera dei conti, 24 gennaio 1856, Comune di Gazzago contro Monti.)

3. Gli atti giudiziali fatti dal Sindaco non autorizzati a litigare sono nulli. (Corte d'appello di Genova, 11 giugno 1864, Comune di Ville S. Pietro contro Ville S. Sebastiano.)

4. È necessario che il Sindaco per stare in giudizio qual rappresentante del Comune sia autorizzato dal Consiglio comunale e che questa autorizzazione si ripeta per ogni stadio del giudizio e sia approvata dalla Deputazione provinciale. (Consiglio di Stato, 19 agosto 1861, Pelipoli contro Comune di Colognola. — Idem, 31 maggio 1862, Lodo e compagnia contro il Comune di Giustenice. — Idem, 19 ottobre 1863, Comune d' Intra contro Castelli. — Corte d'appello di Casale, 9 maggio 1863, Comune di Pontivera. — Corte d'appello di Genova, 11 luglio 1864, Comune di Ville S. Pietro contro Ville S. Sebastiano. — Cassazione di Milano, 4 gennaio 1862, ricorso Genocchio. — Corte d'appello di Torino, 28 maggio 1864, Comune d'Oleggio Castello.)

5. L'indagine se il Sindaco sia o no autorizzato a stare in giudizio anche non dedotta dall'avversario può e deve esser fatta di ufficio dal Magistrato. (Corte d'appello di Torino, 14 febbraio 1862, Comune di Castelnuovo contro il parroco.)

6. L'autorizzazione di cui deve essere munito il Sindaco per stare in giudizio è necessaria per ogni stadio del giudizio istesso. (Corte d'appello di Genova, 11 giugno 1864, Comune di Ville S. Pietro contro Ville S. Sebastiano.)

7. Se un Sindaco regolarmente autorizzato a stare in giudizio ha fatto mandato ad un causidico, questo mandato è valido ancorchè a quel Sindaco un altro ne succeda. (Corte dei conti, 12 gennaio 1850.)

8. Ancorchè il Sindaco, per motivi d'urgenza, appelli non autorizzato da una sentenza resa contro il Comune, è necessario che faccia deliberare sullo assunto il Consiglio e produca le analoghe deliberazioni in giudizio (Consiglio di Stato, Comune di Sale Castelnuovo contro Comune di Villa Castelnuovo.)

9. Per la continuazione dei giudizi che incominciati prima della pubblicazione della legge amministrativa vertevano col Comune rappresentato non dal Sindaco ma da altri cui la legge affidava la rappresentanza del Comune in giudizio non è necessario una nuova citazione. Il Sindaco può prendere il giudizio ove lo trova. (Camera dei conti, 3 settembre 1850, Comune di Chieri.)

10. Senza l'autorizzazione del Consiglio comunale debitamente autorizzato non può

Digitized by Google

il Sindaco appellare da una sentenza resa contro il Comune meno che non sia stato autorizzato a proseguir la lite in ogni grado. (Consiglio di Stato, Comune di Sale Castelnuovo contro Comune di Villa Castelnuovo.)

In caso di urgenza può la Giunta supplire all'autorizzazione del Consiglio comunale. (Consiglio di Stato, 31 maggio 1862, Lodo e comp. contro Comune di Giustenicè.

11. È necessaria l'autorizzazione perchè il Sindaco possa ricorrere in Cassazione nello interesse del Comune. (Corte di Cassazione di Milano, 24 luglio 1861.)

12. Il ricorso nello interesse di un Comune è nullo se non è firmato dal Sindaco, o da un suo procuratore. (Corte dei conti, 4 febbraio 1852. —Idem, 4 ottobre 1852. — Idem, 26 novembre 1852. — Idem, 16 novembre 1856.)

13. Non basta che il Sindaco sia autorizzato, deve presentare in giudizio l'autorizzazione regolarmente omologata. (Corte d'appello di Torino, 11 aprile 1862, Comune di Ogliarico contro Granazzo e Consorti.)

14. Non può il Sindaco intentare una lite nello interesse del Comune mercè l'autorizzazione avuta dalla Deputazione provinciale contrariamente alla deliberazione del Consiglio comunale. (Corte d'appello di Torino, 14 febbraio 1862, Comune di Villa Castelnuovo contro il parroco.)

Art. 103. Quale ufficiale del Governo è incaricato sotto la direzione delle Autorità superiori:

1° Della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;

2° Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3° Di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4° D'invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;

5° Di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6° D'informare le Autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

7° Ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

I Consiglieri comunali che surrogano il Sindaco saranno essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

Legge del 1859. — Art. 100. Quale uffiziale del Governo è incaricato:

1° Della pubblicazione delle leggi, ordini e manifesti governativi, e di permettere ai privati quella di cartelli, avvisi e simili, eccettuate però dalla necessità di questo permesso le pubblicazioni relative unicamente ad oggetti di commercio, od annunzi di vendite e di locazioni;

2° Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3° Di riferire all'Intendente, previo concerto colla Giunta municipale, in ordine alla concessione delle licenze per l'esercizio degli alberghi, trattorie, caffè ed altri stabilimenti pubblici di egual natura;

4° D'informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico

E compie in generale gli atti che gli sono dalla legge delegati.

Digitized by Google

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 71. (Vederlo sotto l'articolo precedente.)

Proposte, motivi, discussioni.

Nella materia delle attribuzioni dei Sindaci quali uffiziali del Governo la nuova legge ha modificato più nella forma che nella sostanza la legge precedente.

Se essa ha infatti soppresso due dei paragrafi dell'art. 100 di quella del 1859, il terzo cioè e buona parte del 1°, non è già che essa abbia tolto al Sindaco le enumeratevi attribuzioni le quali riguardando pubblica sicurezza ed igiene pubblica sono comprese nelle disposizioni di altro paragrafo dell'articolo.

La nuova redazione fu proposta dal Ministro Peruzzi. Essa fu lungamente discussa in seno alla Commissione Buoncompagni, che l'aveva ristretta ai soli §§ 1 e 6 dell'articolo, modificando anche quest'ultimo per dare al Sindaco autorità di provvedere a norma della legge sulla pubblica sicurezza all'ordine pubblico nel Comune.

Sin quando i codici non fossero stati approvati non trovava la Commissione opportuno parlar di incombenze dei Sindaci per lo stato civile onde non pregiudicare la soluzione delle relative quistioni. Inutile le era sembrato il dichiarar che il Sindaco avesse obbligazione di eseguir gli incarichi affidatigli dalle leggi essendochè quest'obbligo dalle leggi stesse sorgeva.

La Commissione Buoncompagni poi aveva però trovato utile il conservar il paragrafo che è il primo dell'articolo perchè l'obbligo che vi è dato ai Sindaci da legge alcuna non è portato ed è necessario invece che vi si provveda.

Le attribuzioni riguardanti la sicurezza e l'ordine pubblico erano consigliate dalla necessità che in ogni Comune vi fosse un'autorità incaricata di ciò e la convenienza che fosse il Sindaco non potendo il Governo avere uffiziali stipendiati in ogni singolo Comune. (Allegato III, § XXVII.)

La Commissione Buoncompagni finalmente aggiunse l'ultimo paragrafo riguardante i consiglieri che suppliscono il Sindaco.

Poichè era sorta avanti ai tribunali e nell'amministrazione della giustizia penale la quistione se essi avessero o no a riguardarsi come uffiziali del Governo, parve utile il dichiararlo espressamente. (Allegato III, § XXVIII.)

Sulla proposta del Ministero la Commissione Restelli aggiunse il § 5 e il 6; il 5 come conseguenza del 4 e il 6 come cosa sulla cui utilità non fosse a discutere. (Allegato VI, § XVI.)

Leggi, Decreti, Regolamenti ecc.

I. Norme per la franchigia postale di cui godono i Sindaci. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. — Torino, 21 marzo 1861.

Di comune intesa col Ministero dei Lavori Pubblici è stato disposto di accordare quindi innanzi l' esenzione della tassa postale al carteggio che i Sindaci scambiano per oggetti di pubblico servizio coi loro colleghi di tutto il regno a lettera o piego sotto fascia, salvo quello esclusivamente relativo agli affari della sicurezza pubblica, che verrà ammesso in franchigia a lettera chiusa fra i Sindaci però di uno stesso mandamento e semprecchè porti sull'indirizzo oltre ai consueti contrassegni la indicazione « Pubblica Sicurezza. »

Perlocchè il sottoscritto interessando i signori Prefetti a recare siffatte deliberazioni alla conoscenza dei Sindaci loro dipendenti, deve pregarli di invitare i medesimi ad uniformarsi strettamente all'obbligo di aggiungere l'indicazione preaccennata

Digitized by Google

sulle lettere chiuse affin di togliere così qualunque occasione ai reclami, perciocchè la omissione di siffatta esterna caratteristica, avrà per effetto di assoggettare ogni lettera chiusa che si spedisce fra i detti funzionari alla tassa delle lettere comuni.

II Incarichi dati ai Sindaci per la pubblicazione delle leggi.—Regio Decreto 30 giugno 1854, *N.* 2. — (*Estratto.*)

Art. 8. Le affissioni delle leggi, decreti e regolamenti prescritte dall'ultimo alinea dell'art. 4 della suddetta legge 23 corrente giugno (1854) (1) dovranno farsi a diligenza degli Intendenti delle provincie.

I Sindaci delle Comunità alla fin di ogni mese trasmetteranno agli Intendenti uno stato indicativo degli atti del Governo stati affissi coll'indicazione del giorno in cui le affissioni ebbero luogo.

III. Ove i Sindaci non adempiano le obbligazioni date loro in materia di pubblicazione di legge, s'invieranno Commissari governativi per adempimento di esse a tutte spese del Comune. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. — Torino, 10 *maggio* 1862.

Questo Ministero è informato che taluni Sindaci non ostante i reiterati eccitamenti avuti dall'autorità superiore non adempiono all'obbligo ad essi imposto dall'art. 8, alinea 2 del Regio Decreto del 30 giugno 1854 (al quale si riferisce l'altro del 21 aprile 1861, n. 2) di trasmettere cioè agli uffici di prefettura dai quali dipendono gli stati mensili della pubblicazione delle leggi, per il che gli uffizi medesimi non si trovano poi in grado di farne a loro volta la relazione trimestrale al Ministro Guardasigilli, in conformità di quanto ad essi prescrive il terzo alinea della citata disposizione. Questo ritardo che si attribuisce più specialmente alla negligenza di alcuni segretari comunali, recando non poco pregiudizio a questo così essenziale pubblico servizio, importa che non abbia più assolutamente a lamentarsi.

È nell'interesse di tutti che le leggi vengano con tutta prontezza ed esattezza pubblicate ed affisse in ciascun Comune dello Stato di mano in mano che pervengono alle singole amministrazioni comunali, ed al Governo preme sommamente d'essere assicurato in modo positivo e senz'alcun ritardo dell'effettuatasene pubblicazione. Perciò il sottoscritto interessa i signori Prefetti a voler rinnovare ai Sindaci od a chi per essi le opportune raccomandazioni, ed a valersi ove d'uopo della facoltà che all'autorità amministrativa accorda l'articolo 138 della legge 23 ottobre 1859, ponendo benanco in avvertenza gli stessi Sindaci che d'ora in avvenire, qualora si verificassero dal canto loro ulteriori negligenze nella accennata parte di servizio pubblico, saranno senza uopo di altro avviso inviati sul luogo, *a spese del Comune rispettivo,* appositi Commissari governativi per l'adempimento di quanto sarà per occorrere.

IV. Si determinano le attribuzioni dei Sindaci in materia di sicurezza pubblica. — Legge 20 *marzo* 1865, *N.* 2248, *allegato B.* — (*Estratto*) (2).

Art. 4. Nei Comuni ove non sia un uffiziale di pubblica sicurezza, il Sindaco o

---

(1) Lo alinea suaccennato è concepito così: « Il Governo provvederà tuttavia acciò si continui ad affiggere pubblicamente in tutti i capo-luoghi di Comuni un esemplare della legge. »

Benchè la legge del 21 aprile 1861, n. 2, abbia dato nuove disposizioni sulla pubblicazione delle leggi, nondimeno essa non ha abrogato la legge ed il decreto del 1854.

(2) Molte delle disposizioni che si pubblicano in questo estratto della legge sulla sicurezza pubblica riguardano l'autorità locale di sicurezza e non il Sindaco specialmente; ma poichè nei casi contemplati nello art. 4 il Sindaco è autorità di sicurezza, si è perciò trovato opportuno di farne qui la inserzione.

Digitized by Google

chi ne fa le veci ne esercita le attribuzioni sotto la direzione del Prefetto o del Sotto-Prefetto.

Art. 9. Gli uffiziali od agenti di pubblica sicurezza debbono vegliare all'osservanza delle leggi ed al mantenimento dell'ordine pubblico, e specialmente a prevenire i reati, a far opera per sovvenire a pubblici o privati infortunii, uniformandosi a tal uopo alle leggi ed agli ordini dell'autorità competente.

Gli uffiziali di pubblica sicurezza debbono eziandio prestare la loro opera alla composizione dei privati dissidi a richiesta delle parti, e distendere verbali della seguita conciliazione e dei patti relativi. Questi verbali firmati da loro, dalle parti e da due testimoni potranno essere prodotti e far fede in giudizio.

Art. 15. Per l'esecuzione degli ordini di pubblica sicurezza, quando siano insufficienti, o non disponibili i reali carabinieri e le guardie di pubblica sicurezza, gli uffiziali che ne sono incaricati possono richiedere la milizia nazionale e la truppa regolare.

Art 16. La forza armata richiesta per un servizio di pubblica sicurezza, mentre non cessa di essere sotto il comando de'suoi capi militari, deve prestarsi alle richieste dei funzionari civili, che soli hanno la responsabilità degli ordini che vengono da loro impartiti.

Art. 18. È dovere degli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza di consegnare in un chiaro ed esatto rapporto o verbale tutto quanto ebbero a compiere ovvero ad osservare nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 19. Dinanzi al pubblico, nell'esercizio delle sue funzioni, l'uffiziale di pubblica sicurezza deve fregiarsi di un nastro tricolore ad armacollo. Gli ordini e le intimazioni devono darsi in nome della legge.

Art. 20. Per l'esercizio delle loro funzioni, oltre a quanto viene loro retribuito dallo Stato, gli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza non possono ricevere alcun compenso, o corrispettivo, o regalo sotto qualsiasi forma.

L'accettazione di una retribuzione o regalo, la transazione sopra un verbale, il rifiuto di compiere i loro doveri, o l'ommissione volontaria dei medesimi, dànno sempre luogo alla destituzione, salve le relative azioni penali.

Art. 26. Ove occorra di sciogliere una riunione o un assembramento nell'interesse dell'ordine pubblico, le persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi dagli uffiziali di pubblica sicurezza.

Art. 27. A tale invito le persone assembrate saranno tenute di separarsi.

Art. 28. Quando le persone assembrate non ottemperino a quell'invito, non potrà adoperarsi la forza se non dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere preceduta da un rullo di tamburro o squillo di tromba.

Art. 29. Effettuate le tre intimazioni, se riusciranno infruttuose, e così pure se per rivolta od opposizione non fosse possibile di procedere alle intimazioni, verrà usata la forza per isciogliere la riunione o l'assembramento, e le persone che ne faranno parte saranno arrestate.

In tal caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all'autorità giudiziaria, la quale provvederà a termine di legge.

Art. 32. Chiunque voglia esercitare in un Comune, anche temporariamente, una delle professioni o mestieri intesi al pubblico trattenimento, ovvero esporre alla pubblica vista *rarità*, *persone*, *animali*, *gabinetti ottici* o qualunque altro oggetto di curiosità, dovrà provvedersi di apposita licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Per le rappresentazioni teatrali sono stabilite norme speciali nell'interesse della moralità o dell'ordine pubblico.

Art. 33. Nei regolamenti decretati dai Prefetti e nei manifesti dell' autorità locale di sicurezza pubblica relativi ai teatri, agli spettacoli e trattenimenti pubblici si possono comminare pene di polizia, l'espulsione dal locale ed anche l'immediato arresto dei contravventori.

Digitized by Google

Art. 35. Nessuno potrà aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè od altri stabilimenti o negozii in cui vendasi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, nè sale pubbliche di bigliardo o per altri giuochi leciti, senza averne ottenuta la permissione.

Art. 36. La domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui s'intende aprire l'esercizio.

Il Sindaco, raccolto il voto della Giunta municipale sulla convenienza di acconsentire all'apertura del nuovo esercizio, trasmette con tale voto la domanda all'autorità politica del circondario per le sue determinazioni, le quali, in caso di rifiuto, possono essere modificate dal Prefetto.

Art. 37. In occasione di feste, fiere, mercati ed altre di straodinario concorso di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee per tali esercizi per il solo tempo però dello straordinario concorso.

Art. 51. Niuno può esercitare l'arte tipografica, litografica e simili, senza averne fatta dichiarazione all'autorità locale di sicurezza.

Art. 53. Nessuno stampato o manoscritto potrà essere affisso nelle vie, nelle piazze e nei luoghi pubblici senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza. Sono esclusi da questo divieto gli stampati o manoscritti relativi a cose commerciali, od annunzi di vendite o di locazioni.

Le affissioni dovranno essere fatte nei luoghi designati dall'autorità competente.

Art. 55. È vietato lo imbrattare gli edifizi prospicienti sulle pubbliche strade con scritti, figure e simili.

Quando questi non sieno fatti cancellare dai proprietari, l'autorità di pubblica sicurezza potrà farne eseguire la cancellazione.

Art. 67. Nei Comuni nei quali non è stabilito un ricovero di mendicità o nei quali vi sia insufficiente, gli individui non validi al lavoro, che non abbiano mezzi di sussistenza, nè parenti legalmente tenuti a somministrarli loro, riceveranno dall'autorità municipale un certificato di indigenza e di inabilità al lavoro, il quale certificato, allorchè riporti il *visto* dell'autorità politica del circondario, varrà per l'indigente come permesso di mendicar nel territorio del circondario stesso.

Dove già sono stabiliti ricoveri pei poveri di uno o più Comuni di un circondario, il mendicante non potrà in essi questuare.

In ogni altro caso la questua è proibita.

Art. 69. Chi non autorizzato viene colto a mendicare, sarà tradotto avanti l'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale lo rimetterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Nei Comuni per i quali sia stabilito un ricovero di mendicità, ove la persona colta a mendicare sia invalida al lavoro e priva di mezzi di sussistenza, l'autorità di pubblica sicurezza la invierà al ricovero, per rimanervi finchè non giustifichi presso l'amministrazione del pio stabilimento di aver acquistato mezzi di sostentamento, o non sia reclamata da persona che presti idonea cauzione di mantenerla.

Art. 78. Il condannato a sorveglianza, per recarsi all'autorizzata sua residenza, dovrà munirsi di foglio di via dall'autorità politica del luogo di dove parte, e dovrà tale foglio presentare immediatamente dopo il suo arrivo all'autorità politica della nuova residenza.

Art. 79. Il condannato alla sorveglianza speciale della polizia, per tutto il tempo che dura la condanna, deve sempre avere presso di sè la carta di permanenza, che gli sarà rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il modulo che sarà determinato.

Art. 80. Egli è inoltre tenuto di uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

1° Di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza nei giorni che saranno stabiliti nella suddetta carta di permanenza, e tutte le volte che sarà chiamato dalla stessa autorità per farla vidimare;

Digitized by Google

2° Di rendere ostensiva la detta carta ai carabinieri ed a qualunque uffiziale di pubblica sicurezza, a semplice loro richiesta;

3° Di obbedire alle prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza, di non comparire in un dato luogo, di non uscire in determinate ore dalla propria abitazione, di non portare armi o bastoni, di non frequentare determinate persone, ed altre simili norme.

Art. 81 Le prescrizioni di cui è parola al n. 3 dell'articolo precedente, potranno essere indicate sulla carta di permanenza.

Art. 82. L'autorità locale di pubblica sicurezza terrà apposito registro, in cui saranno annotati gli individui sottoposti alla speciale sorveglianza nel suo distretto, e vi noterà i giorni nei quali il condannato dovrà presentarsi ad essa e le obbligazioni speciali che gli avrà imposte.

Nel caso di procedimento, un estratto autentico di registro basterà a stabilire la contravvenzione sino a prova contraria.

Art. 83. L'autorità locale di pubblica sicurezza, a seconda della condotta del condannato, potrà estendere od abbreviare il termine fissato per presentarsi per la vidimazione della carta, facendone apposita annotazione sulla carta stessa e sul registro.

Art. 90. Nessuno può, senza il permesso dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sparare armi da fuoco, mortaretti, lanciare razzi, accendere fuochi d'artifizio, innalzare areostati con fiamme, ed in generale fare esplosioni o accensioni pericolose o incomode nei luoghi abitati o nelle loro vicinanze.

Art. 91. È proibita la circolazione dei cani detti *bull-dogs*, e di altri animali pericolosi, se non sono convenientemente custoditi e non si ottenne la previa autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 110. Da un'ora dopo il tramonto del sole fino all'alba nessuno potrà trasportare mobilie, biancherie, ed argenterie se non è persona conosciuta e risponsabile.

I contravventori potranno essere costretti a presentarsi immediatamente dinanzi all'autorità di pubblica sicurezza, la quale, occorrendo, li rimetterà all'autorità giudiziaria.

Art. 112. Le autorità politiche e municipali potranno prescrivere che nelle ore di notte non si possa nelle case lasciare aperto più di un accesso verso la pubblica via.

V. Si dànno norme per l'esecuzione degli incarichi sopra determinati.— Regolamento per la esecuzione della legge 20 *marzo, N.* 2248. *Allegato* B. — (*Estratto*) (1).

Art. 6. La qualità di ufficiale di pubblica sicurezza è anche attribuita al Sindaco od a chi ne fa le veci nel caso preveduto dall'art. 4 della legge, ed in questa qualità egli deve uniformarsi alle prescrizioni che riguardano gli altri ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 8. L'azione delle autorità e degli ufficiali di pubblica sicurezza verso l'arma dei reali carabinieri si esercita per iscritto ed in forma di richiesta nel modo seguente:

Si designa:

1. La qualità dell'autorità o dell'uffiziale richiedente;
2. La richiesta;
3. Il comandante a cui è diretta la richiesta;
4. L'oggetto della richiesta;
5. La data e la firma.

Qualora per l'urgenza non fosse possibile l'immediata estensione della richiesta in

(1) Vedere la nota apposta al n. IV.

Digitized by Google

iscritto, può la medesima anche essere verbale, coll'obbligo a chi la fa di ridurla in iscritto al più presto possibile.

Queste richieste sono indirizzate al comandante dei reali carabinieri del luogo in cui occorra sieno eseguite.

Art. 9. Qualunque difetto di forma nella richiesta, di cui all'articolo precedente, non dà la facoltà ai carabinieri di rifiutarvisi: essi hanno però il diritto di reclamare in seguito e di chiedere la riforma della richiesta.

Se il comandante l'arma dei carabinieri reali, per ragione di altri urgenti servizi, si trovi nell'impossibilità di aderire in tempo debito, in tutto od in parte, alla richiesta, deve prontamente riferirne all'autorità od all'ufficiale da cui la richiesta è partita.

Art. 11. . . . . I reali carabinieri debbono inoltre riferire agli ufficiali di pubblica sicurezza il risultato delle richieste da essi ricevute.

Art. 17. Le attribuzioni e i doveri degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurézza sono determinati dalla legge di pubblica sicurezza e dagli speciali regolamenti che li riguardano.

Art. 18. Gli ufficiali di pubblica sicurezza debbono indirizzare al Sindaco in iscritto le richieste pel concorso della guardia nazionale, e devono indirizzare all'autorità superiore militare del luogo quelle per l'intervento della truppa.

Queste richieste debbono indicare il numero approssimativo di uomini necessario, il luogo e l'ora in cui la forza abbia ad intervenire.

Art. 20. Nei casi che non ammettano dilazione, gli ufficiali fregiati del distintivo stabilito dall'art. 19 della legge od accompagnati da due reali carabinieri o da due guardie di pubblica sicurezza, possono indirizzare richiesta anche verbale, da essere poscia ridotta nel termine più breve in iscritto, al comandante un corpo di guardia od alla caserma più vicina per ottenere l'appoggio della forza.

Art. 32. Le licenze di cui è parola nell'art. 32 della legge sono valide soltanto nel territorio del Comune, dalla cui autorità di pubblica sicurezza sono concesse.

Art. 33. Nel concedere siffatte licenze l'autorità locale deve curare che non si espongano oggetti che offendano il pudore od il buon costume, ovvero che destino ribrezzo o spavento; deve parimente vegliare che non si abusi dell'altrui credulità e che non ridondi, specialmente dalle esposizioni di animali selvaggi o feroci, pericolo per la sicurezza delle persone, esigendo in questi casi le occorrenti precau ioni e cautele.

Art. 34. L'autorità di pubblica sicurezza è in obbligo di vegliare che ogni edifizio stabile o provvisorio destinato a teatro od a pubblico spettacolo offra tutte le possibili garanzie di solidità.

Art. 35. In esecuzione dell'alinea dell'art. 32 della legge sono stabilite le seguenti norme:

1. Non possono nei teatri ed altri luoghi aperti al pubblico darsi rappresentazioni, accademie, serenate, feste da ballo a pagamento o di solo invito od altro qualsiasi trattenimento senza il permesso in iscritto dell'autorità politica locale, la quale può determinare le cautele da osservarsi nell'interesse dell'ordine pubblico;

2. Nessuna produzione teatrale può essere rappresentata o declamata senza il permesso dell'autorità di sicurezza pubblica provinciale.

L'autorità di sicurezza pubblica può però sempre, non ostante tale permesso, vietare la rappresentazione o declamazione, se per qualche circostanza la creda inopportuna o tale da poter dar luogo a commozioni o disordini.

Art. 36. L'autorità di sicurezza pubblica interviene nei teatri e nei luoghi di pubblico spettacolo, e può dare le disposizioni occorrenti nell'interesse del pubblico.

Hanno anche libero ingresso nei teatri e nei luoghi di spettacolo pubblico gli uffiziali di pubblica sicurezza comandati di servizio.

Art. 43. La domanda per ottenere la permissione di esercizio di uno degli stabilimenti cui accenna l'art. 35 della legge, deve essere stesa su carta da bollo.

In essa il richiedente deve specificare la natura dello stabilimento che intende eser-

Digitized by Google

citare, la località in cui vuole aprirlo, l'insegna o altra indicazione colla quale intende di qualificarlo.

Deve inoltre accertare:

Di non essere stato condannato per crimini o per delitti di furto, truffa, di giuoco azzardo o di invito, ovvero più di una volta per contravvenzioni relative all'esercizio del suo stabilimento, di non aver fatto fallimento doloso o di non essere interdetto per prodigalità.

Art. 44. Se il richiedente non abbia domicilio fisso nel Comune almeno da un anno, deve egli giustificare la sua buona fama e condotta, mediante attestato di notorietà del Sindaco del luogo del precedente domicilio.

Art. 51. Le licenze temporarie che l'autorità locale di sicurezza pubblica, a mente dell'art. 37 della legge, è autorizzata a concedere, sono accordate sotto quelle condizioni che essa stima apporvi nell'interesse dell'ordine pubblico, e vi deve essere sempre quella di revoca immediata ed istantanea se l'esercente permetta o tolleri o tenga mano nei locali addetti al suo esercizio ai giuochi d'azzardo o d'invito, ovvero per difetto di sorveglianza non abbia impedito che avvenissero nel suo esercizio disordini o scandali.

Queste licenze sono accordate per iscritto.

Le medesime debbono sempre essere esibite agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza a semplice richiesta.

Art. 52. La licenza d'esercizio di pubblico stabilimento essendo personale, a termini dell'art. 39 della legge, ove risulti che la persona che ne è investita l'abbia ceduta, o faccia valere lo stabilimento per interposta persona, lo stabilimento è considerato come esercito senza permissione, l'esercente deve essere denunciato per l'applicazione della pena portata dall'art. 117 della legge, ed al titolare della licenza può essere al fin dell'anno ricusata la rinnovazione.

Non è escluso che a seconda dei casi si intendano come persone interposte, oltre gli estranei, anche la moglie, il padre, la madre, i figli ed i fratelli dell'esercente.

Art. 53. L'autorità di pubblica sicurezza non deve usare della facoltà accordatale dall'art. 37 della legge col permettere che si faccia valere un esercizio per mezzo di interposta persona, se questa non ha i requisiti che sarebbero necessari per ottenere la licenza in suo capo.

Art. 54. I privati possono contrarre tra loro tutte le convenzioni che meglio reputano di loro interesse, anche per istabilire in società tra parecchi l'apertura d'esercizi pubblici; ma la licenza deve essere intestata ad una sola persona. Questa sola è tenuta come esercente, ed essa sola è responsabile in faccia all'autorità per l'adempimento delle prescrizioni delle leggi.

Art. 56. Le deliberazioni delle Giunte municipali relative alla fissazione della chiusura serale dei pubblici stabilimenti debbono essere pubblicate nei luoghi e modi soliti.

A cura del Sindaco una copia di tale deliberazione deve essere trasmessa al Prefetto, non che al comandante l'arma dei reali carabinieri, nel cui circondario si trovi il Comune, ed all'autorità locale di sicurezza pubblica.

Una copia deve altresì essere rimessa a ciascun esercente per rimanere affissa in luogo dove possa essere veduta da tutti gli accorrenti.

Art. 57. Il Sindaco, previo conforme avviso della Giunta municipale, può permettere a tutti od a taluno degli esercenti di protrarre in determinate epoche la chiusura serale, informandone per norma l'autorità di pubblica sicurezza e l'arma dei reali carabinieri.

Tali licenze sono rilasciate in iscritto e debbono essere esibite a semplice richiesta agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Esse portano sempre la condizione di non permettere o tollerare, dopo l'ora ordinaria di chiusura, l'esercizio dei giuochi di qualunque sorta.

Art. 58. Il Prefetto ed il Sotto-Prefetto possono far ragione ai reclami dei pubblici esercenti od abitanti contro le deliberazioni delle Giunte municipali o dei Sindaci.

Digitized by Google

relative alla chiusura serale dei pubblici esercizi, ed hanno facoltà di modificarle quando riconoscono l'assoluta inopportunità dell'ora determinata.

Art. 70. L'autorità invita tutti i proprietari degli edifizi alla cancellazione, di cui nell'art. 55 della legge, e quando essi non la eseguiscano vi provvede essa stessa.

Art. 78. Il passaporto per l'interno è rilasciato dal Sindaco.

VI. Si dichiara che i Sindaci non debbono chiedere d'ufficio le fedi necessarie per gli esercenti alberghi, osterie, caffè, ecc., ecc.— Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. Torino, 10 luglio 1863 (1).

Il Ministero delle Finanze fece conoscere a questo dell'Interno, che in esecuzione dell'art. 17 della legge 13 novembre 1859 e dell'art. 11 del relativo regolamento 8 gennaio 1860, non chè dell'art. 16 del Decreto Luogotenenziale per le provincie napoletane 8 gennaio 1861 e dell'art. 11 dell'altro Decreto Luogotenenziale per le provincie medesime del 9 gennaio stesso anno, alcuni Sindaci si fanno a chiedere di ufficio alle autorità giudiziarie le fedi richieste da quelle disposizioni legislative o regolamentarie onde giustificare che il titolare di un albergo, trattoria e simili, durante l'anno d'esercizio trascorso, non fu condannato per misfatti, delitti o contravvenzioni.

Giusta il letterale disposto delle disposizioni anzidette, essendo obbligo delle parti interessate di fornirsi delle accennate fedi, le quali debbono essere dalle parti istesse presentate ai Sindaci, malamente si regolano costoro richiedendole d'ufficio.

E poichè a seconda della diversa richiesta fatta cioè dalla parte interessata o di ufficio dal Sindaco, debbono le fedi rilasciarsi in carta da bollo o in carta libera, così a tutela della finanza nazionale, che verrebbe ingiustamente privata delle dovute tasse da bollo, lo scrivente aderendo alle giuste premure del Ministero delle Finanze, prega vivamente il signor Prefetto perchè voglia compiacersi di provvedere per l'esatta applicazione delle leggi anzicitate e sia per tale effetto inibito ai signori Sindaci di chiedere di ufficio le ripetute fedi, obbligando invece gli interessati ad esibirle.

VII. In mancanza, assenza od impedimento dei Delegati mandamentali spetta ai Sindaci con facoltà di delegazione la funzione di pubblico ministero presso i Giudici di mandamento. — Legge 13 *novembre* 1859. — *(Estratto.)*

Art. 149. Le funzioni del pubblico ministero presso i giudici di mandamento sono esercitate dai Delegati mandamentali; in loro mancanza, impedimento od assenza, dal Sindaco del Comune il quale può surrogarvi o il Vice-Sindaco od un membro del Consiglio comunale da lui destinato o il segretario del Comune.

VIII. I Sindaci nell'assenza dei Delegati di mandamento ne assumono le funzioni, e non han diritto a rimborso dal Governo delle spese d'ufficio che vanno a carico dell'amministrazione comunale. — Circolare del Ministero dell'Interno, 21 *giugno* 1864, *ai Prefetti. — Torino,* 21 *giugno* 1864.

Pervengono non di rado al Ministero dell'Interno, e talvolta anche a mezzo delle

(1) Benchè questa circolare si riferisca alla legge ed al regolamento di pubblica sicurezza che dopo la pubblicazione dei nuovi non sono più in vigore, pure siccome anche la nuova legge ed il nuovo regolamento hanno disposizioni concernenti le fedi ed i certificati cui la circolare si riferisce, per ciò si è creduto utile di pubblicarla.

Digitized by Google

Prefetture, domande di Sindaci, i quali, per avere, nella temporaria mancanza od assenza del Delegato mandamentale, assunto il servizio di pubblica sicurezza, chiedono che sia loro corrisposto per le spese d'ufficio l'assegnamento stabilito a favore del medesimo, o di essere almeno rimborsati delle spese incontrate.

A tali domande, che non possono in nessun caso venire assecondate, porge generalmente pretesto la indispensabile pratica della consegna dell'ufficio del Delegato a' Sindaco del capoluogo di mandamento.

Ma questo fatto non ingenera la conseguenza, che quel Sindaco debba reggere l'ufficio qual provvisorio Delegato: all'incontro i Sindaci tutti dei Municipii componenti il mandamento, i quali esercitavano nel loro Comune le attribuzioni di ufficiali di pubblica sicurezza coll'intermezzo dell'ufficio mandamentale, cessano di corrispondere col medesimo e si mettono direttamente in rapporto coll'autorità politica del circondario in fino a tanto che il nuovo Delegato di pubblica sicurezza non sia entrato in possesso del vacante ufficio per assumere le sue funzioni.

Di siffatta accidentale mancanza del titolare Delegato sarà poi cura dell'autorità politica del circondario di dare avviso ai Sindaci del mandamento, invitandoli a corrispondere con essa sino a nuovo avviso.

In questo modo resta anche più chiaramente determinato, che, come i Sindaci sono chiamati per legge a provvedere alla pubblica sicurezza del Comune, così non può competere loro il chiesto assegno delle spese d'ufficio, le quali debbono essere sostenute dal Municipio al pari di tutte le altre della amministrazione comunale.

IX. Attribuzioni dei Sindaci in materia di polizia giudiziaria. — Codice di procedura penale del 1859. — (*Estratto.*)

Art. 62. I Delegati ed Applicati di pubblica sicurezza, gli ufficiali e bassi-ufficiali dei carabinieri reali, i Sindaci, o chi ne fa le veci, sono tenuti di prendere notizia di qualunque crimine, delitto e contravvenzione commessi nei luoghi ove esercitano le loro funzioni, quando si tratti di reati d'azione pubblica. Essi riceveranno anche le querele e denuncie a detti reati relative, ed altresì le querele per reati di azione privata.

Dovranno porgere indilatamente al giudice del mandamento le notizie acquistate, non che le denuncie e querele ricevute, e se si tratterà di crimine o delitto darne avviso al Procuratore del Re.

Art. 63. Allorchè un crimine o delitto avrà traccie apparenti e vi sia pericolo che si disperdaño, gli uffiziali suddetti dovranno senza ritardo accertarle anche per mezzo di periti se vi ha luogo.

Essi provvederanno alla conservazione delle medesime e dei corpi del reato sino all'arrivo del giudice istruttore di mandamento.

Se non vi sarà pericolo nel ritardo, si limiteranno a prendere le cautele opportune a ciò le traccie del reato non si disperdano, e lo stato delle cose non sia punto variato.

Art. 64. Nel caso di flagrante reato, che importi pena del carcere o maggiore, i suddetti uffiziali ordineranno l'arresto degli imputati, ed a tal effetto si faranno rispettivamente dare mano forte.

Essi raccoglieranno le prove che potranno essere sull'istante somministrate relativamente ai fatti più importanti e qualora vi sia pericolo nell'indugio, procederanno a perquisizione nel domicilio degli imputati o di ogni altra persona sospetta di connivenza.

Art. 65. Ogni depositario della forza pubblica sarà tenuto di arrestare, anche senza ordine, qualunque individuo colto in flagrante reato. Ogni altra persona è autorizzata a fare tale arresto.

Art. 66. I predetti ufficiali dovranno parimenti ordinare e far eseguire l'arresto

Digitized by Google

degli oziosi, vagabondi, mendicanti ed altre persone sospette menzionate nel capo III, tit. VIII, lib. II del codice penale, semprecchè sopra essi cada qualche indizio che abbiano commesso il reato.

Art. 67. In tutte le loro operazioni gli ufficiali suddetti faranno intervenire due testimonii uniformandosi inoltre a ciò che è prescritto dai regolamenti particolari che li riguardano. Qualora non possano procurarsi immediatamente i testimonii procederanno senza la loro assistenza.

I Sindaci inoltre saranno assistiti dal segretario del Comune o da qualsiasi altra persona capace di stendere un verbale sempre quando l'intervento dell'uno o dell'altra potrà conciliarsi colla celerità che esigono le operazioni.

Il verbale sarà sottoscritto da detti ufficiali appiè di ciascuna pagina e sarà pure infine sottoscitto da essi e da tutti gli intervenuti nell'atto.

Sarà cura di detti ufficiali di descrivere distintamente tutti gli oggetti da essi sequestrati, di sigillarli ed indicare il numero dei sigilli ed il loro impronto.

Non potranno far prestare giuramento ai testimoni, ai periti o ad altre persone intervenuti nell'atto a cui procederanno.

Art. 68. La persona arrestata sarà immediatamente condotta davanti l'ufficiale che ne avrà ordinato l'arresto, al quale si consegneranno nel tempo stesso il verbale e gli oggetti sequestrati.

Questo ufficiale la farà tradurre immediatamente avanti il giudice di mandamento od avanti il procuratore del Re o il giudice istruttore, se l'arresto è stato fatto nel luogo di residenza di questi ultimi.

Nel caso preveduto nell'art. 65, la traduzione della persona arrestata senza ordine si farà nella stessa conformità.

Art. 69. Se dopo essersi adempiuto a ciò che è prescritto dell'articolo precedente, venissero a notizia di detti ufficiali prove riguardanti le circostanze del reato o gli autori o i complici, essi ne daranno immediatamente avviso alle autorità giudiziarie sopraindicate senza soprassedere però agli atti necessarii per la conservazione delle prove.

I. *Attribuzioni dei Sindaci in materia di reclutamento. — Legge 4 marzo 1854. — (Estratto)*

Art. 19. Il primo di gennaio di ciascun anno i Sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il decinovesimo della loro età il dovere di farsi iscrivere sulla lista di leva del Comune in cui hanno legale domicilio ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che è loro imposto di curarne l'iscrizione.

Art. 22. La lista di leva è compilata per cura del Sindaco entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui nello articolo 19 e sulle indicazioni da farsi nei registri dello stato civile come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

Il primo del successivo mese di febbraio e per quindici giorni consecutivi è per cura del Sindaco pubblicato l'elenco dei giovani iscritti su detta lista.

Art. 23. Nel corso dello stesso mese di febbraio il Sindaco deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni ed i richiami che gli vengano fatti per omissioni, per false dichiarazioni o per errori quali che siano.

Art. 25. Compiuta la verificazione la lista è firmata dal Sindaco e dai Consiglieri che ne fecero l'esame, è trasmessa per copia autentica al Prefetto o Sotto-Prefetto nei dieci giorni immediatamente successivi.

Art. 27. Il Sindaco inscrive ulteriormente sulla lista di leva i giovani della classe chiamata che si presentino spontanei o vengano scoperti o denunziati od omessi, tiene

Digitized by Google

conto delle mutazioni che succedano intorno alla situazione degli iscritti e prende nota delle variazioni a cui possa andar soggetta la lista dal momento della sua trasmissione al Prefetto o Sotto Prefetto sino a quella della verificazione definitiva.

Art. 31. Per cura del Sindaco è pubblicato l'elenco nominativo degli iscritti chiamati alla leva.

Art. 33. Il commissario di leva procede nel capoluogo del mandamento nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita dal manifesto di cui nell'art. 32 ed in pubblica adunanza alla verificazione delle liste di leva ed alla estrazione.

Un uffiziale od in mancanza un maresciallo di alloggio dei reali carabinieri assiste il commissario di leva in queste operazioni alle quali debbono pure convenire i Sindaci del mandamento coi rispettivi segretarii di comunità, gli iscritti ed i loro rappresentanti.

Art. 35. . . . .

Le liste così verificate sono tosto sottoscritte dal commissario di leva e dai Sindaci. . . . .

Art. 55. Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche e devono intervenirvi i Sindaci assistiti dai segretarii comunali nello interesse dei loro amministrati.

XI. Si dànno norme per lo adempimento dei sopra indicati incarichi. — Regolamento per l'esecuzione della legge sul reclutamento approvato con R. Decreto, 31 marzo 1863. — (Estratto.)

§ 1. Al primo giorno di gennaio ogni anno i Sindaci seguendo il disposto della legge 4 marzo 1854 pubblicheranno un manifesto modello num. 1, col quale i giovani, che nell'anno compiono il 19° anno della loro età sono ammoniti del dovere che loro incombe di farsi iscrivere sulle liste di leva entro lo stesso mese o personalmente o per mezzo dei loro parenti o tutori onde non incorrere per causa d'omissione nel disposto di rigore comminato dagli articoli 168, 169 della legge, ed essere in caso di frode puniti col carcere o con multa estensibile a lire 2,000 senza potersi valere del beneficio della estrazione, nè conseguire lo scambio di numero, la liberazione o la surrogazione.

§ 2. Nel giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto i Sindaci, assistiti dai segretari comunali, apriranno un registro (*Giornale*; modello n. 2) onde iscrivervi i giovani nel momento in cui vengono a consegnarsi, aventi domicilio legale nel Comune.

Nell'isola di Sardegna le popolazioni le quali non sono tuttora erette in Comunità, continueranno per ragione di leva a considerarsi aggregate al Comune viciniore, che al paro di esse sia dipendente dallo stesso mandamento,

§ 3 I Sindaci attenderanno quindi a procurarsi esatte notizie sui giovani che devono essere inscritti sulle liste di leva.

1. Consultando i registri dello stato civile di cui devono dare loro visione i parroci, i ministri dei culti tollerati o chiunque sia per legge preposto a compilarli.

2. Ricorrendo ai registri dei passaporti, ai ruoli della guardia nazionale ed a quegli altri documenti che stimeranno acconci allo scopo.

3. Chiamando a sè i giovani che giudicassero avere ad inscriversi sulle liste di leva del Comune onde ottenere, le indicazioni che loro abbisognassero; a tale chiamata i giovani suddetti ed i loro parenti o tutori dovranno ottemperare.

4. Praticando finalmente tutte quelle altre investigazioni che risulteranno opportune alla compilazione di quelle liste.

§ 4. I Sindaci colla scorta delle nozioni che avranno ottenute coi mezzi preaccennati e con quegli altri che sono indicati in questa sezione, iscriveranno d'ufficio sul

Digitized by Google

mentovato giornale i giovani cittadini dello Stato, o reputati tali a tenore del Codice civile, entrati nel 19° anno di età che siano:

1. Nati nel Comune e non risultino altrove domiciliati;
2. Nati altrove, ma domiciliati nel Comune;
3. Dimoranti all'estero, ma che ebbero l'ultimo domicilio nel Comune;
4. Nati e dimoranti all'estero il cui padre o gli antenati ebbero domicilio nel Comune;

Per queste inscrizioni i Sindaci avvertiranno all'epoca in cui i giovani sono nati, e non a quella in cui furono iscritti sul registro dello stato civile.

§ 5. Verrà dai Sindaci consultata la notorietà pubblica a riguardo dei giovani che per età presunta devono inscriversi sulle liste di leva, sempre quando non fossero descritti sui registri dello stato civile.

Si procederà per questo riguardo ad una inchiesta amministrativa provocando apposite dichiarazioni per parte dei notabili del Comune, e principalmente per parte dei giovani della stessa classe e dei loro parenti.

§ 17. Per i giovani dimoranti fuori del Comune ove nacquero e dei quali sarà nota la residenza, il Sindaco del Comune di nascita volgerà al Sindaco del Comune di loro domicilio le indicazioni che avrà potuto raccogliere affinchè possano quivi essere inscritti.

§ 18. Allorquando il giovane nato in un altro Comune si presenti per l'inscrizione al Sindaco del Comune in cui è domiciliato, o in cui fosse stato inscritto d'ufficio dovrà questi parteciparne il Sindaco del Comune in cui nacque, onde così evitare le doppie inscrizioni.

§ 19. A meno di accertata estera cittadinanza, i Sindaci inscriveranno pur anche sulle liste di leva i giovani domiciliati nel Comune che pretendessero non essere cittadini dello Stato.

Volgeranno le sporte domande ed i documenti relativi alla sudditanza estera all'Intendente della provincia, onde li faccia pervenire al Ministero della Guerra,

§. 20 Nei casi dubbi il Ministero predetto promuoverà la risoluzione della controversa cittadinanza per le vie diplomatiche e ne farà conoscere il risultato all'Intendente della provincia con incarico di provvedere pel suo eseguimento e di render avvertito della presa deliberazione l'inscritto cui concerne.

§ 27. Nell'inscrivere i giovani residenti fuori Stato e distanti oltre seicento chilometri dal capoluogo di loro provincia, i Sindaci ammoniranno i parenti di que' giovani, che dove intendano siano visitati all' estero per ivi addurre i motivi alla riforma, dovranno farne espressa domanda all'Intendente della provincia all'epoca fissata dal § 403.

§ 28. Spetta ai Sindaci procurarsi dagli uffici degli avvocati fiscali generali i documenti e gli estratti delle sentenze pronunciate contro i giovani da inscriversi sulle liste di leva, i quali siano compresi nei casi di esclusione di cui all'articolo 2 della legge.

Semprecchè siano informati che tali giovani furono oggetto di condanna all'estero, si rivolgeranno all'Intendente della provincia onde conseguire l'estratto delle relative sentenze per l'intermedio del Ministero della Guerra.

§ 30. A comprovare che taluni giovani da inscriversi per ragione d'età sulle liste di leva sono esecutori di giustizia o loro aiutanti o figli di esecutori di giustizia o di loro aiutanti, i Sindaci si rivolgeranno parimenti agli avvocati fiscali generali onde conseguire apposita attestazione.

§ 31. I parrochi, i ministri degli altri culti tollerati nello Stato, i rabbini della religione ebraica, o i funzionari a ciò delegati, nel descrivere sul registro di stato civile il decesso dei cittadini maschi sono in obbligo di assicurarsi in quel modo che credono più opportuno

1. Se siano cittadini dello Stato e per età soggetti all'inscrizione;
2. Se nacquero in altro Comune od all'estero.

Digitized by Google

Avverandosi le predette circostanze, quei funzionari ne informeranno con sollecitudine i Sindaci dei Comuni in cui nacquero, in cui furono od avrebbero dovuto essere incritti, col trasmettere loro i relativi atti di morte.

§ 32. I Sindaci cui siano fatte le partecipazioni summentovate conserveranno suddivisi classe per classe gli atti di morte, per quindi proporre la cancellazione di quei deceduti al commissario di leva in occasione della verificazione definitiva delle liste.

§ 33. Dopo che abbiano verificate le avvertenze finquì suggerite, i Sindaci entro il mese di gennaio e coll'opera dei segretari comunali procederanno a redigere la lista di leva che sarà conforme al modello N. 6.

Serberanno con precisione l'ordine alfabetico nell'inscrivere i giovani sulla predetta lista, apponendo ad ognuno le peculiari indicazioni o fornite dagli stessi giovani o dai loro parenti ovvero raccolte a seguito di informative.

Accenneranno occorrendo nell'apposita colonna i motivi che gli inscritti intendono far valere per conseguire la riforma, l'esenzione o la dispensa.

§ 34. I Sindaci instruiranno gli inscritti ovvero chi li rappresenti quali sono i documenti atti a giustificare i loro diritti, invitandoli a procurarseli prima dell'esame definitivo della leva a cui devono concorrere.

§ 37. Dal 1° del mese di febbraio e per quindici giorni consecutivi sarà pubblicato nel Comune l'elenco dei giovani che nei modi preavvertiti furono inscritti sulle liste di leva; questo elenco dovrà essere conforme al modello N. 7.

§ 38. In dipendenza della fatta pubblicazione, chiunque potrà denunciare al Sindaco gli omessi appartenenti alla stessa classe od a classi anteriori, fare tutte le osservazioni intorno alle inesatte indicazioni degli inscritti e porgere richiamo sulla meno regolare compilazione dell'elenco e delle liste di leva.

§ 39. Siffatte domande, denuncie, osservazioni e richiami saranno per cura del Sindaco inserti sulla lista e nella colonna a ciò destinata.

§ 42. Tutti i manifesti e notificazioni che occorra di pubblicare per causa di reclutamento o di chiamata avranno luogo nei modi e colle formalità stabilite per la pubblicazione degli atti del Governo.

§ 43. Il Sindaco sullo scorcio del mese di febbraio presenterà la lista di leva allo esame e verificazione del Consiglio delegato.

Lo stesso Consiglio esaminando la situazione degli inscritti, farà le osservazioni che reputerà convenienti in ordine alle loro domande e richiami, farà seguire la cancellazione dei giovani indebitamente inscritti o di quegli altri che risultassero ancora assolutamente sconosciuti, prescriverà l'iscrizione degli omessi, assicurerà, ove d'uopo, le occorrenti informazioni sugli sporti richiami, e delibererà a tenore del risultato delle medesime e del disposto della legge e del presente regolamento.

§ 47. I Sindaci terranno conto sul giornale prescritto dal § 2 delle mutazioni che occorressero intorno alla situazione degli inscritti, non che delle variazioni cui potesse andar soggetta la lista posteriormente alla sua trasmissione all'Intendente, e ciò sino all'epoca della verificazione definitiva per parte del commissario di leva.

§ 48. I giovani che dal Consiglio delegato siano mantenuti inscritti per età presunta, o loro attribuita dalla notorietà pubblica, non possono essere cancellati dall'iscrizione a meno che prima della verificazione definitiva della lista producano al Sindaco atto autentico di loro nascita, od apposita decisione riportata dai tribunali civili, dalla quale consti un'età minore di quella presunta o loro attribuita.

I Sindaci, in epoca della verificazione definitiva della lista, colla esibizione dei documenti predetti, promuoveranno dal commissario di leva la cancellazione dei giovani inscritti prematuramente.

§ 97. Per cura dei Sindaci sarà immediatamente pubblicato per cinque giorni consecutivi:

1. Il manifesto predetto (cioè l'ordine della leva) che dovrà quindi rimanere nella sala della Comunità sino alla pubblicazione del discarico finale;

Digitized by Google

2. L'elenco nominativo di tutti i giovani mantenuti iscritti sulle liste e chiamati alla leva, il quale sarà pari nella forma a quello mentovato nel § 37.

§ 98. Tosto seguita la pubblicazione prescritta dal paragrafo precedente, i Sindaci porgeranno sollecito avviso per iscritto ai giovani compresi sulle liste di leva del luogo, del giorno e dell'ora dell'estrazione, ammonendoli di intervenirvi essi stessi o di farvisi rappresentare.

Questa formalità quando fosse omessa o non abbia potuto aver luogo non porge allo iscritto valido motivo a reclamazione, ma soggiacer debbe agli effetti derivanti dal numero che in sua assenza gli fosse toccato in sorte.

§ 102. Sempre quando il commissario di leva nel suo itinerario venisse sorpreso da malattia, sarà supplito in ogni mandamento da quel Sindaco che a pluralità di suffragi sia dagli altri Sindaci prescelto a procedere all'estrazione, coll'assistenza però del segretario di esso commissario di leva . . . .

§ 108. L'estrazione avrà luogo in una sala del palazzo comunale del capoluogo di mandamento. Qualora questo locale sia angusto o meno appropriato, il Sindaco dello stesso capoluogo ne procurerà un altro.

§ 110. I Sindaci di ciascuna Comunità del mandamento rivestiti di loro insegne coll'assistenza dei segretari comunali presenteranno al commissario di leva i giovani iscritti.

Qualora essi Sindaci siano legittimamente impediti dovranno essere suppliti da un Vice-Sindaco, ovvero da quell'altra persona chiamata a supplirlo a tenore della legge comunale.

Ognuno di loro addurrà seco la lista di leva del rispettivo Comune, nonchè il giornale che servì alla compilazione della medesima.

§ 111. Il commissario nel procedere alla verificazione definitiva della lista di leva riconoscerà dal giornale dei Sindaci le aggiunte e le varianti occorse dopochè gli furono spedite, e farà seguire sulle liste le iscrizioni che i Sindaci avessero ulteriormente effettuate.

§ 118. Seguita la verificazione definitiva delle liste di leva e la loro sottoscrizione per parte del commissario e dei Sindaci, esse non potranno più essere modificate.

§ 120. Chiuse le liste di leva il commissario procederà immediatamente all'estrazione a sorte in presenza degli inscritti, dei Sindaci e dei segretari comunali di tutti i Municipi componenti il mandamento.

. . . .

§ 128. Nel mentre che il giovane si presenta all'estrazione, il commissario di leva richiederà il Sindaco a dichiarare se sia quegli realmente l'iscritto chiamato, e nel dubbio verrà egli stesso interpellato sul suo cognome e nomi e su quelli dei suoi genitori.

§ 129. Trovandosi assente l'iscritto o non presentandosi alla chiamata, sarà in sua vece ammesso ad estrarre il padre, il tutore o in difetto il Sindaco.

§ 131. I Sindaci faranno pure essi annotare sulla lista di leva il numero toccato in sorte a ciascuno iscritto di loro Comunità.

§ 138. Tutti gli iscritti presenti saranno per parte del commissario di leva assoggettati al primo esame da seguire dopo l'estrazione in presenza dei Sindaci e dello uffiziale dei carabinieri reali in contraddittorio degl'astanti.

§ 140. . . . . Per mezzo dei segretari comunali i Sindaci faranno registrare sulle liste di leva le singole decisioni relative agli iscritti di loro Comunità.

§ 151. Prima di sciogliere l'adunanza il commissario rammenterà ai Sindaci e segretari comunali l'obbligo che loro incombe di intervenire alle sedute per l'esame definitivo, muniti delle liste di leva.

§ 159. Il Sindaco che nel ripartimento del contingente riputasse gravato il mandamento di cui fa parte il suo Comune, trasmetterà all'Intendente della provincia un ragionato richiamo.

Riconoscendosi gli esposti motivi fondati in diritto, l'Intendente provvederà a che

Digitized by Google

sia rettificato l'errore, sempre quando il richiamo sia sporto in tempo utile, vale a dire prima del discarico finale della leva in corso.

§ 168. Dovranno i Sindaci, fregiati essi pure delle loro divise, intervenire all'esame del consiglio di leva assistiti dai segretari comunali. Sì gli uni che gli altri hanno diritto ad un posto distinto.

Le disposizioni relative alle circostanze in cui i Sindaci possono, a tenore del § 110, essere suppliti dai Vice-Sindaci, sono pure applicabili in occasione dell'esame definitivo.

§ 175. I Sindaci porgeranno gli schiarimenti che loro siano richiesti dal Consiglio di leva onde agevolare la pronuncia delle decisioni.

Saranno parimenti sentiti, tuttavolta si tratti di difendere i diritti dei loro amministrati, siccome naturali patrocinatori dei medesimi.

§ 182. Le decisioni del Consiglio saranno trascritte sulle liste originali di estrazione, mentre i Sindaci per cura dei segretari comunali le faranno pure trascrivere sulle liste di leva.

Il commissario formulerà il sunto di ogni decisione, onde così la riduzione segua dovunque uniforme.

§ 203. I Sindaci reduci alle case loro pubblicheranno le liste parziali dei designati di cui tratta il § 201, facendo intanto loro intimare il precetto di presentarsi all'assento nel giorno che sia determinato.

Il precetto conforme al modulo N. 19 sarà intimato, per quanto possibile, nei tre giorni posteriori alla designazione.

§ 217. Nel giorno successivo a questa seduta il commissario di leva spedirà ai Sindaci rispettivi lo stato degli inscritti sospesi alla partenza, con l'obbligo d'invigilare sopra i medesimi e riferirne all'Intendente della provincia così tosto che sia trascorso il tempo o cessato il motivo della sospensione alla partenza.

L'Intendente tostochè riceva tale partecipazione farà conoscere alli stessi Sindaci l'epoca in cui, previo precetto, dovranno quegli inscritti presentarsi al Consiglio perchè in modo assoluto sia deciso in ordine alla loro condizione per rispetto alla leva. (Seguono i moduli.)

XII. Altre disposizioni sullo stesso argomento. Appendice al regolamento sulla leva del 31 *marzo* 1854 *approvata con Decreto Reale* 11 *luglio* 1856.— (*Estratto.*)

§ I. Nella compilazione delle liste di leva i Sindaci avvertiranno che la naturalità concessa al padre non può estendersi ai figli già nati al tempo in cui quegli la conseguiva, conservando i figli la cittadinanza d'origine sino a che giunti all' età maggiore possano avvisare a quale partito intendano appigliarsi.

XIII. Ulteriori disposizioni sul medesimo soggetto. Terza appendice al regolamento sul reclutamento dell' esercito approvata con Regio Decreto 5 *ottobre* 1862, *N.* 865.— (*Estratto.*)

§ 170. I Sindaci pubblicheranno subito dopo l'estrazione nei rispettivi loro Comuni la lista generale di tutti gli inscritti i quali sono tenuti a presentarsi al Consiglio di leva per l'esame definitivo ed assento, e faranno nel tempo stesso intimare loro il precetto conforme al modello N. 19 del regolamento.

XIV. Ricordata ai Sindaci la circospezione necessaria nel rilascio di certificati attinenti al reclutamento, si dichiara che saranno denunziati al Fisco quelli, nei quali si rinvenissero falsità. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. Torino, 27 *luglio* 1863.

Già con circolare del 21 agosto 1861, questo Ministero inculcava ai capi delle pro-

Digitized by Google

vincie e dei circondari di ricordare alle autorità municipali la massima circospezione, imparzialità ed esattezza nel rilasciare attestati per uso del servizio militare, avvegnacchè taluni casi avevano pur troppo fatto credere che non tutti li Sindaci e le Giunte municipali erano persuasi della gravissima risponsabilità che si assumono nello emettere dichiarazioni men conformi alla verità ed alla giustizia.

Tuttavia nuove lagnanze vengono fatte dal Ministero della Guerra perchè da taluna delle predette autorità si rilasciano sia per iscritti che per militari tanto per diritti di esenzione che per surrogazione, come per esonerazione dal servizio per motivi di famiglia o per infermità, documenti del tutto falsi o comprovanti circostanze d'infermità che punto non esistono.

Risoluto questo Ministero di non più tollerare simili abusi che gravi sempre, lo sono tanto più nei casi in discorso perchè compromettono il servizio militare e i diritti dei terzi, invita i signori Prefetti e Sotto-Prefetti di diramare ai Municipi apposita circolare ove siano loro ricordate le avvertenze ai medesimi già fatte non senza diffidarli, che venendosi a scoprire falsità negli anzidetti atti di notorietà, saranno senza altro denunziati al Fisco coloro che li avranno rilasciati, per l'applicazione delle pene dalle veglianti leggi comminate.

Per segno di ricevuta della presente, verrà trasmesso a questo Ministero un esemplare delle istruzioni che ciascuno dei predetti funzionari indirizzerà ai Municipi.

XV. Si dànno norme ai Sindaci per la compilazione degli stati di famiglia necessari per le operazioni della leva. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Sindaci. Torino, 17 aprile 1860.

Essendosi verificato, che nella compilazione degli stati di famiglia dei militari, non siasi talvolta usata la dovuta esattezza, si crede opportuno avvertire i signori Sindaci, che tali stati devono essere formati nel modo più fedele possibile.

È necessario sopratutto, che i signori Sindaci procedano ben cauti nel rilasciare il certificato modello n. 13, di cui nella legge sul reclutamento, essendo esso diretto a constatare la assoluta e permanente inabilità al lavoro di un qualche membro di famiglia, allo scopo di considerarlo come non esistente, e di non aderire a simili domande, se non dopo essersi bene accertati che tali circostanze esistono realmente nel più stretto senso della parola ed in tutta la gravità richiesta dalla legge.

XVI. Si vieta ai Sindaci di rilasciare ai militari in congedo attestati di malattia e di trasmettere al Ministero di Grazia e Giustizia commendatizie dei Consigli comunali per funzionari ed impiegati dell'ordine giudiziario. — Circolare del Ministero dello Interno ai Prefetti. — Torino, 25 marzo 1863.

Vengono fatte a questo Ministero frequenti lagnanze perchè molti Sindaci, specialmente nelle provincie meridionali, si prestano troppo facilmente a legalizzare le fedi di malattia a militari in congedo, e spesso anche trasmettono le medesime ai comandanti dei corpi a cui i detti militari appartengono.

È opportuno qui osservare che un tale sistema è pericoloso, perchè offre ai militari un mezzo facile di mancare ai loro doveri.

L'armata ha regole particolari di disciplina che le autorità civili debbono rispettare, poichè ad esse appunto è raccomandata l'esattezza ed il buon andamento del servizio, che sono l'origine della sua forza.

Si è perciò, che a togliere ai militari in licenza, l'occasione di procacciarsi con soprusi o per mala intesa accondiscendenza di medici borghesi, fedi di malattia inesistente, e prolungare così illecitamente un congedo, i regolamenti prescrivono che il militare, il quale allo spirare del permesso si trova infermo, sia in dovere di farsi

Digitized by Google

ammettere allo spedale militare più prossimo alla sua dimora, ed in difetto in un nosocomio civile, e che nei casi in cui la gravità della malattia non permetta all'infermo di essere trasportato, appartenga al solo Comando del territorio in cui trovasi l'infermo il ricevere ed inviare di quindici in quindici giorni al Corpo il certificato della malattia.

Tali prescrizioni debbono essere scrupolosamente osservate, ed i signori Prefetti veglieranno a che per parte delle autorità comunali non venga frapposto alcun ostacolo all'eseguimento delle medesime, e che niuna dichiarazione venga rilasciata al riguardo, se non richiesta direttamente dall'autorità militare.

E poichè è questione della troppa accondiscendenza dei Sindaci, il sottoscritto deve ancora richiamare l'attenzione dei signori Prefetti sopra una lagnanza fatta dal Ministero di Grazia e Giustizia, che cioè principalmente nelle provincie meridionali è invalso l'uso tra i Sindaci di trasmettere al Ministero dichiarazioni del rispettivi Consigli comunali, colle quali si fanno raccomandazioni e proposte a favore dei funzionari dell'Ordine giudiziario, e segnatamente delle segreterie mandamentali. Se è dovere dei Sindaci e delle amministrazioni comunali di fornire al Governo nozioni intorno ai pubblici funzionari, ogniqualvolta ne sono richiesti ufficialmente, non è però men vero che qualunque loro iniziativa in tale materia esce dalla cerchia delle loro attribuzioni, e perciò non sarà tenuta dal Governo in nessun conto.

Il Ministero si ripromette dallo zelo dei signori Prefetti un'esatta esecuzione delle prescrizioni sovra indicate, onde non abbiano più a rinnovarsi i lamentati inconvenienti.

XVII. Spetta ai Sindaci il rilasciare ai disertori dell'esercito che loro si presentino il certificato di questa presentazione. — Circolare del Ministero dell'Interno agli Intendenti generali. — Torino, 4 gennaio 1854.

L'articolo 188 del Codice penale militare nello intento di lasciare ai disertori delle Regie armate una via aperta al pentimento, autorizza i Comandanti dei corpi ad annullare la dichiarazione di diserzione, quando il disertore siasi entro un dato termine presentato ad una autorità qualunque dichiarando di volersi restituire al corpo e vi si renda effettivamente nel modo e termine che gli verranno dalla medesima autorità fissati.

Lo stesso articolo prescrive che l'autorità a cui il disertore si sarà presentato debba munirlo di una dichiara comprovante la sua presentazione volontaria, il giorno e l'ora in cui la medesima ebbe luogo e munirlo di un foglio di via da cui sia determinato il modo ed il termine entro cui esso deve restituirsi al suo corpo.

Viene ora riferito al sottoscritto, che alcuni Sindaci cui per l'effetto menzionato si sarebbero presentati disertori, siansi rifiutati di rilasciar loro la dichiara ed il foglio di via prescritti nel citato articolo di legge, sulla supposizione, che tali carte non potessero rilasciarsi ad individui non appartenenti al Comune.

Questa ragione ed il conseguente rifiuto dei Sindaci sono insussistenti: l'obbligo imposto ai disertori di presentarsi alle autorità dei luoghi ove casualmente si trovano porta l'obbligo correlativo a tutte le autorità di munirli della voluta dichiara quantunque appartenenti ad altro Comune.

Sebbene siano troppo evidente lo spirito e la lettera della legge a tale riguardo, tuttavia risultando che in alcune occasioni le riferite disposizioni vennero dai Sindaci o mal comprese o non eseguite, il sottoscritto prega codesto generale ufficio di voler richiamare tutti i Sindaci compresi nel raggio di codesta divisione amministativa all'esatto adempimento del citato capo di legge aggiungendovi quelle istruzioni che nella specialità dei casi potessero occorrere, acciò ne siano compresi lo spirito ed il tenore.

Digitized by Google

XVIII. È dovere dei Sindaci il notificare ai Capi dei corpi militari insieme alla notizia della morte dei militari quella della loro ultima malattia. — Circolare del Ministero dell'Interno agli Intendenti. Torino, 14 maggio 1857.

Quando un militare non presente al corpo cui appartiene si rende defunto, il Sindaco del Comune ove avvenne il decesso è tenuto fra le altre cose ad indicare all'autorità militare il genere di malattia che ne fu la causa.

Tuttavia alcuni Sindaci hanno intralasciata ripetutamente tale indicazione allegando di non avere in proposito le norme e le informazioni necessarie.

Questa asserzione non giustifica siffatta ommissione perchè, posto che incomba ai Sindaci il suddetto obbligo, è naturale che per sdebitarsene abbiano essi a rivolgersi direttamente e senza bisogno di istruzioni speciali al medico o al chirurgo della cura o in difetto di questo ai parenti od agnati del defunto alle amministrazioni degli ospedali ove fosse stato ricoverato e simili.

Per l'esattezza e regolarità dei registri delle amministrazioni militari rendendosi indispensabile l'osservanza della suddetta prescrizione, il sottoscritto prega li signori Intendenti generali di inculcare ai signori Sindaci di uniformarsi alla medesima.

XIX. Si determinano le attribuzioni dei Sindaci in materia sanitaria. — Legge 20 marzo 1865, N. 2248. Allegato E. — (Estratto.)

Art. 28. I Sindaci vegliano nel proprio Comune all'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia sanitaria.

Art. 29. La loro vigilanza in materia igienica si estende nei luoghi pubblici:

1° Agli alimenti ed alle bevande posti in commercio corrotti, od in condizioni tali da renderli nocivi;

2° Alla rimozione degli oggetti che siano cagione d'insalubrità.

Quanto alle abitazioni ed ai siti destinati soltanto ad uso di privati, i Sindaci potranno dare gli ordini opportuni, ed all'uopo farli eseguire di ufficio al fine di rimuovere le cause d'insalubrità al vicinato.

XX. Attribuzioni dei Sindaci in materia di guardia nazionale. — Legge 4 marzo 1848. — (Estratto.)

Art. 6. Le milizie comunali sono poste sotto l'autorità dei Sindaci. . . .

Quando la milizia comunale è riunita in tutto od in parte nel capo luogo di mandamento od in un Comune altro del capo luogo di mandamento, essa sarà sotto l'autorità del Sindaco del Comune in cui la riunione avrà luogo, d'ordine dell'Intendente della provincia o dell'Intendente generale della Divisione.

Sono eccettuati i casi determinati dalla legge, nei quali vengono le milizie comunali chiamate a far nel Comune o nel mandamento un servizio di attività militare e sono poste dall'autorità civile sotto gli ordini della militare autorità.

Art. 14. I chiamati al servizio della milizia comunale saranno iscritti sopra un registro di matricola stabilito in ogni Comune.

Saranno perciò formate dai Sindaci e prese ad esame da un Consiglio di ricognizione apposite liste di iscrizione come viene qui sotto espresso. Queste liste saranno depositate nella segreteria del Comune e sarà dato avviso ai cittadini che loro è fatta facoltà di prenderne cognizione.

Digitized by Google

Art. 18. Nel corso di ciascun anno, il Sindaco noterà a margine della matricola le variazioni provenienti:

1° Da decesso;

2° Dai cangiamenti di residenza:

3° Dagli atti in virtù dei quali, le persone indicate negli articoli 11, 12 e 13 avessero cessato di essere sottoposte al servizio della milizia comunale, o ne fossero escluse.

La matricola depositata nella segreteria del Comune sarà comunicata ad ogni abitante di esso Comune, che ne faccia domanda al Sindaco.

Art. 49. Agli impieghi, altri che quelli sopra indicati (da furiere maggiore indisopra), nomineranno sulla proposta del capo del corpo.

Il Sindaco allorquando si tratta della sola milizia del Comune. . . .

Art. 50. In ogni Comune il Sindaco farà riconoscere alla milizia sotto le armi il comandante della milizia medesima. Questi in presenza del Sindaco farà riconoscere gli ufficiali.

Art. 52. Ogni ufficiale della milizia comunale potrà sul parere del Sindaco o dello Intendente venir sospeso dalle sue funzioni per due mesi con decisione motivata dall'Intendente generale......

Art. 65. Il regolamento relativo al servizio ordinario alle riviste ed agli esercizii sarà decretato dal Sindaco sulla proposta del comandante della milizia comunale e approvato dall'Intendente.

Nelle città fortificate, la milizia comunale non potrà prendere le armi nè uscire dalle barriere, se non dopochè il Sindaco ne avrà informato per iscritto il comandante della Piazza.

Art. 70. . . . .

Nei Comuni dove la milizia comprende una o più compagnie non riunite in battaglione, lo stato delle spese verrà sottoposto al Sindaco dal comandante della milizia comunale.

Art. 101. I rapporti, processi, verbali o querele da cui costasse di fatti che potessero determinare a trarre in giudizio davanti al Consiglio di disciplina il comandante della milizia di un Comune saranno indirizzati al Sindaco che ne riferirà all'Intendente.

XXI. Attribuzioni dei Sindaci riguardanti il censimento della popolazione. — Regio Decreto 3 *luglio* 1862, *N.* 707. — (*Estratto.*)

Art. 1. Il Sindaco di ogni Comune, giusta la legge 20 febbraio 1862, coadiuverà al censimento della popolazione ed alla tenuta dei registri dello stato civile ed al compimento in genere di quegli atti che gli sono dalla legge delegati in conformità ai §§ 2 e 4, dell'art. 100 della legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859.

Art. 2. Il Sindaco è presidente della Giunta comunale di statistica; provvede al servizio e può delegare la presidenza ad uno dei componenti la Giunta comunale.

. . . .

In quei Comuni in cui in conformità all'art. 6 del Real Decreto 9 ottobre 1861 fosse già stato nominato dal Prefetto il presidente della Giunta, questi conserverà la presidenza onoraria trasmettendo la presidenza effetiva al Sindaco del Comune.

XXII. Altri incarichi dei Sindaci nella stessa materia. — Istruzioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Torino, 17 *novembre* 1862.—(*Estratto.*)

§ 1. A cominciare dal 1° gennaio 1863 si attiveranno in tutti i Comuni del Regno i lavori statistici del movimento della popolazione. Gli elementi per la compilazione di questa statistica saranno desunti:

Digitized by Google

1. Dalle denunzie delle nascite, delle morti e dei matrimonii fatte direttamente ai Municipii in quelle provincie del Regno ove a questi è commessa per legge la registrazione degli atti di stato civile.

2. Dagli estratti dei registri parrocchiali, di cui sarà discorso più sotto, in quelle provincie ove ai soli parrochi è affidata tale registrazione.

3. Nelle provincie toscane ove la statistica del movimento della popolazione si compie con lodevole esattezza e regolarità da quasi 50 anni per cura dello uffizio centrale dello stato civile, nulla è innovato, meno per ciò che riguarda le formole dei riepiloghi provinciali, i quali dovranno anche per le dette provincie essere uniformi a quelle delle altre parti del Regno. Con questi elementi già esistenti negli uffici comunali, come nel primo caso, o ad essi comunicati dai parrochi, come nel secondo, dovranno compilarsi in ciascuna Comunità e nei modi che saranno più innanzi determinati.

1. Uno stato mensuale degli atti di nascita, di matrimonio e di morte.

2. Uno stato annuale dei cambiamenti di domicilio, ossia delle emigrazioni ed immigrazioni.

Da questi due stati del movimento della popolazione comunitativa si desumeranno i riepiloghi o quadri del movimento provinciale . . . .

§ 4. Il Sindaco è incaricato di dirigere i lavori relativi al mantenimento della popolazione del Comune e di sorvegliare in tutti i suoi gradi il regolare andamento.

Prima cura del Sindaco sarà quella di distribuire nel mese di dicembre in ciascun anno a tutti i parrochi, conventi di religiosi e religiose, ospizi, spedali, carceri, corpi militari od altro istituto qualunque, in cui si tenga registro separato da quello delle parrocchie degli atti dello stato civile, una copia delle presenti istruzioni ed un numero conveniente di stampati per servire per gli estratti mensuali e per le fedi negative.

Una copia delle presenti istruzioni verrà pure distribuita a ciascuno dei componenti la Giunta comunitativa di statistica, la quale dovrà essere successivamente convocata per avvisare al modo di dare pronta e regolare esecuzione alle prescrizioni contenute nelle medesime.

I Sindaci dovranno usare ogni possibile diligenza nel riunire in tempo debito da tutti i parrochi della Comunità gli estratti mensuali. La mancanza di un solo di essi renderebbe impossibile la compilazione del complessivo stato comunitale.

A questo fine cercheranno di procurare ai parrochi tutte le maggiori agevolezze che nella loro saviezza e nel desiderio del migliore andamento di questa parte del servizio statistico crederanno più conveniente.

A mano a mano che giungeranno nel Comune gli estratti parrocchiali questi saranno immediatamente passati per l'opportuno esame e verificazione alla Giunta comunale di statistica.

Degli estratti approvati si procederà tosto allo spoglio; di quelli dubbi od errati si domanderanno schiarimenti, o si ordinerà la correzione.

Quanto alla maniera di fare lo spoglio degli estratti mensuali, mentre non si crede di dover imporne alcuno ai Municipi ed alle Giunte, pure in semplice via di suggerimento si ritiene che il metodo più semplice, più spedito o più sicuro e che meglio si presta a tutte le diverse classificazioni, sia quello di ricopiare ciascun atto di nascita, di morte, o di matrimonio sopra altrettante cartoline o schede staccate notandovi l'una sotto l'altra le indicazioni contenute nello estratto.

La esperienza degli uffizi di statistica, che da lunghi anni attendono a questo genere di lavori, ha dimostrato la grande utilità di siffatta pratica.

Qualora si adottasse il sistema, sarà bene di notare anche i cognomi ed il numero progressivo dell'estratto mensuale. Queste due indicazioni mentre non hanno nessun scopo statistico, riescono però di grande utilità ogni qualvolta si debba ricorrere all'estratto per qualche dubbiezza.

Compito lo spoglio degli estratti mensuali converrà raggruppare le cifre relative

Digitized by Google

ai nati, ai nati-morti, ai matrimonii, ai morti nei quattro prospetti dello stato mensuale che i Comuni riceveranno stampato dal Ministero.

Nati. — *I nati* si divideranno in *legittimi, illegittimi* ed *esposti* in *maschi* e *femmine.* — Il numero che risulterà da ciascuna classificazione si trascriverà nelle colonne del relativo prospetto.

Nati-Morti. — Nello stesso modo si procederà per lo spoglio dei *nati-morti* dei quali si terrà sempre computo distinto, non comprendendoli mai nè tra i nati, nè tra i morti.

Matrimonii.— Nello spoglio degli estratti dei matrimoni si cercherà di notare diligentemente la combinazione dello stato civile dei due coniugi, come quella che forma la divisione essenziale del prospetto assegnato a questo atto di stato civile.

Morti. — Nello stato mensuale i morti sono considerati sotto il triplice aspetto del sesso, dell'età e dello stato civile. Se lo spoglio per mezzo di schede può essere utile pei nati, pei nati-morti e pei matrimoni, pare quasi indispensabile pei morti.

Lo spoglio diretto degli estratti parrocchiali può generare facilmente confusione, avuto riguardo alle molteplici classificazioni che se ne devono fare.

Col sistema delle schede la cosa procederà semplicissima. Si separeranno prima le schede dei *defunti* da quelle delle defunte, poi si divideranno gli uni e le altre in *celibi coniugati* e *vedovi*; ciascuno dei sei mazzetti di schede, in questo modo ottenuti si classificheranno successivamente in categoria di età, corrispondenti a quelle notate nel prospetto dello stato mensuale assegnato ai morti.

Il numero delle schede, che compongono ciascun mazzetto sarà appunto quello da doversi trascrivere nel prospetto dei morti nella rispettiva colonna e di contro alla corrispondente categoria di età.

Importando poi sommamente la classificazione della età dei defunti sia fatta in tutte le Comunità con un solo criterio, così si terrà per norma di comprendere nelle varie categorie quegli fio soltanto che abbiano raggiunta, ma non oltrepassata, anche di un sol giorno, l'età che indica il limite estremo della categoria. Così, per esempio, nella categoria della nascita a un mese si comprenderanno tutti i morti dalla prima ora di nascita al trentesimo o trentunesimo giorno di vita. In quella da un mese a tre mesi tutti i morti dal principio del trentunesimo a trentaduesimo giorno di vita al giorno in cui si compie il terzo mese; e così di seguito per le età successive.

Dopo la classificazione e la trascrizione sul prospetto di tutte le cifre parziali si procederà con operazione diretta a sommarle scrivendone il prodotto nelle colonne dei *totali* celibi coniugati e vedovi, dei totali complessivi, maschi, femmine e del *totale generale.*

Compilato in questo modo il prospetto dei morti, si passerà a sommare tutte le età dalla nascita a cinque anni, il cui prodotto verrà trascritto sotto il rigo traversale che divide il prospetto e di contro alla indicazione da 0-5 anni. In fine si darà la somma complessiva mensuale dei morti di tutte le età.

I quattro prospetti dello *stato mensuale*, assegnati ai *nati*, ai *nati-morti*, ai matrimoni ed ai morti, sono divisi in due parti: l'una pei risultati del mese, l'altra per quelli complessivi di tutti i mesi anteriori. La compilazione di questa parte dei prospetti, risultando dalla semplice somma delle cifre dei mesi anteriori con quelle dell'ultimo, non può presentare difficoltà che richiedano speciali dichiarazioni.

Ultimata la compilazione dello stato mensuale del movimento della popolazione del Comune, questo dovrà essere riveduto ed approvato dalla Giunta di statistica i cui membri vi apporranno la loro firma dopo quella del Sindaco, il quale avrà cura di farne la regolare trasmissione al Prefetto della provincia non più tardi del 21 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le cifre dello stato mensuale.

Qualora nel mese non si fosse verificato nessun atto di stato civile, in tal caso il Sindaco invierà alla Prefettura in luogo del consueto stato mensuale un certificato negativo.

Digitized by Google

Cambiamento di domicilio. — Per ciò che riguarda i cambiamenti di domicilio da un Comune ad un altro, ossieno le emigrazioni ed immigrazioni di cui ciascun Comune dovrà rimettere alla fine di ogni anno un prospetto alla Prefettura, i Comuni saranno nella necessità di provvedervi con apposite disposizioni di polizia municipale che obblighino tanto coloro che escono definitivamente dal Comune, quanto coloro che vengono a porvi stabile dimora, a far regolare denunzia di tali cambiamenti all'uffizio comunitativo.

La formola della denunzia dovrà contenere le indicazioni necessarie per poter compilare il detto stato annuale delle emigrazioni ed immigrazioni, con che rimane compiuto il lavoro statistico del movimento della popolazione affidato ai Comuni.

Alla formazione del registro comunitativo dei cambiamenti di domicilio ed alle relative disposizioni per le denunzie dovranno anche provvedere le Comunità delle provincie toscane, con questa sola differenza che lo stato annuo delle emigrazioni ed immigrazioni si trasmetterà da queste nei termini stabiliti sopra ai rispettivi Cancellieri, ministri del censo, i quali ne faranno l'invio all'ufficio centrale di stato civile in Firenze.

XXIII. Si dànno istruzioni ai Sindaci sul modo come debbano ricevere il giuramento dagli uffiziali della guardia nazionale. — Circolare del Ministero dell'Interno agli Intendenti generali. — Torino, 21 aprile 1848.

Richiesto di segnare una norma generale ed unica per lo eseguimento dell'art. 50 dello Editto 4 marzo 1848 io mi reco a debito di indicare a compimento delle istruzioni emanate il 21 marzo che giusta lo spirito della legge il giuramento degli uffiziali debba succedere immediatamente al loro riconoscimento per parte della milizia radunata.

Epperò sarà cura dei Sindaci di convocare la milizia comunale e di disporla in una piazza od altro luogo pubblico conveniente, in file ordinate e per compagnie, e di presentare quindi ad essa il comandante che a sua volta farà riconoscere gli uffiziali.

In seguito il Sindaco si accosterà ad un inginocchiatoio o tavolino con sopra un cuscino sul quale inginocchiatosi il comandante e successivamente gli uffiziali, posta sopra il vangelo la mano destra, pronunzieranno con voce intellegibile la seguente formola:

Io . . . . nella qualità di . . . . giuro fedeltà al Re ed obbedienza allo Statuto ed alle leggi della Monarchia. Così Iddio mi aiuti come io prometto di fare nella mia qualità.

Del prestato giuramento sarà redatto un verbale che, sottoscritto dall'ufficialità, dal Sindaco e da due testimonii, sarà consegnato nello archivio comunale.

Nel caso che la compagnia ed i battaglioni comprendano i militi di più Comuni, la radunanza si tiene nel luogo pubblico designato dallo Intendente e la solennità del riconoscimento e del giuramento si compie in presenza del Sindaco locale dello Intendente o suo delegato. I verbali dei giuramenti passeranno allo archivio dell'Intendenza.

Nei verbali si farà sempre menzione del previo riconoscimento eseguito.

XXIV. Si dànno ai Sindaci istruzioni per la chiamata della guardia nazionale in servizio di sicurezza. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti e Sotto-Prefetti. — Torino, 13 novembre 1864.

Nella legge organica d'instituzione della guardia nazionale in data 4 marzo 1848, tanto i signori Prefetti che Sotto-Prefetti sono autorizzati a valersi di questa forza

Digitized by Google

pel mantenimento dell'ordine e pel ristabilimento della tranquillità pubblica mercè distaccamenti di drappelli, ed in caso d'urgenza simile facoltà è pure attribuita ai Sindaci dei Comuni, con obbligo però ad essi di rendere nel più breve termine possibile informate le autorità superiori degli ordini a l'uopo spiccati.

Pella legge poi del 23 novembre 1859 riguardante l'amministrazione di pubblica sicurezza, art. 137, tale facoltà s'intende estesa agli uffiziali incaricati dell'esecuzione degli ordini di P. S. limitatamente ai soli casi in cui sieno insufficienti e non disponibili i carabinieri reali, e le guardie di P. S. (1).

Non pochi sono i funzionari di P. S. particolarmente nelle provincie toscane e napoletane che valendosi in ogni menoma circostanza, e senza sufficiente e proporzionata causa di questa facoltà, non pongono alcun ritegno nello spiccare ordine alla guardia nazionale di muoversi per distaccamenti in perlustrazione nei territori delle Comunità limitrofe pel periodo di tempo che, secondo la legge, lascia luogo in favor loro alle stabilite competenze; e questo anormale sistema riesce a sperpero del danaro pubblico.

Le condizioni finanziarie del tesoro sono talmente gravi che non permettono più oltre di tollerare questi abusi ed obbligano anzi il Ministero a porvi efficace e sollecito rimedio.

Quindi ferme le disposizioni organiche dell'art. 113 della legge 4 marzo 1848 dell'art. 137 della legge di P. S. 13 novembre 1859 pella parte che si riferisce al concorso obbligatorio della guardia nazionale nel mantenimento dell'ordine pubblico chiamata da funzionari all'infuori dei signori Prefetti e Sotto-Prefetti, il Ministero dell'Interno inviti i signori Prefetti a volere diramare istruzioni ai Sindaci comunali ed ai funzionari di P. S. sotto la loro dipendenza affinchè:

1. A partire dal 1° venturo gennaio in generale si astengano dal chiamare in servizio di P. S. distaccamenti di guardia nazionale per agire fuori del territorio del Comune senza averne prima domandata ed ottenuta la superiore autorizzazione;

2. Nei casi eccezionali i Sindaci e Delegati di P. S. costretti a richiedere distaccamenti di G. N. per marciare immediatamente su di un punto minacciato senza poterne ottenere la previa superiore autorizzazione, debbano, non appena sarà posto in marcia il distaccamento, prevenire per iscritto la autorità superiore della provincia o del circondario, informarla esattamente delle cause e delle date disposizioni e richiederla dell'approvazione;

3. Ove poi il servizio cui fu chiamato a prestare il distaccamento di guardia nazionale fuori del territorio del Comune, ecceda il periodo delle 24 ore stabilito dalla legge, cosicchè si faccia luogo a retribuzione, saranno tenute le amministrazioni Comunali che hanno fatta l'anticipazione della spesa, ed a cui ne spetta il rimborso, di unire allo stato nominativo dei militi retribuiti, la copia o l'originale della riportata autorizzazione, d'indicare nella colonna delle osservazioni la natura del servizio in cui furono impiegati e di aggiungervi la distanza percorsa dal Comune di partenza, al luogo a cui furono diretti per agire.

I signori Prefetti e Sotto-Prefetti sono pregati di curare l'esatta osservanza della presente nelle liquidazioni che loro spetta di fare delle competenze da rimborsarsi ai Comuni come anticipate alla guardia nazionale distaccata in servizio di P. S. ed a concorrere in tal modo anch'essi a far sì che vengano a cessare gli abusi che pur troppo si sono introdotti in questo ramo di servizio.

Si prega di ricevuta della presente.

---

(1) Le disposizioni della cessata legge di sicurezza sul riguardo essendo riprodotte nella nuova, questa circolare continua ad avere la sua applicazione.

Digitized by Google

XXV. Incarichi dei Sindaci in materia di elezioni politiche. — Legge 25 novembre 1859. — (Estratto.)

Art. 61. Gli elettori riceveranno dal Sindaco nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei collegi elettorali un certificato comprovante l'iscrizione loro sulle liste dell'anno.

XXVI. Attribuzioni dei Sindaci nella compilazione delle liste per i giurati delle assisie. — Legge 13 novembre 1859. — (Estratto.)

Art. 18. Il Sindaco prima della metà di agosto di ciascun anno procede alla revisione della lista generale (dei giurati); vi cancella i nomi degli individui che sono defunti o che hanno in qualunque modo perduto l'idoneità richiesta e vi aggiunge i nomi di coloro che hanno acquistata l'idoneità.

Art. 59. La lista riveduta dal Sindaco è pubblicata alla porta della casa comunale e dopo la seguitane pubblicazione resterà affissa nell'ufficio della amministrazione comunale con facoltà a chiunque di prenderne visione.

Art. 63. In ogni Comune vi è una Commissione composta dal Sindaco o da chi ne fa le veci, che ne ha la presidenza, e di due consiglieri oltre a due altri consiglieri incaricati di supplire ai primi.

I consiglieri così ordinarii come supplenti sono eletti in ogni anno dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti.

Art. 64. La commissione formata come nell'art. precedente nella seconda metà di ottobre di ciascun anno elegge fra gli iscritti nella lista mentovata agli articoli 57, 58, 59, 60, 61 un individuo per ogni 400 abitanti.

Se il Comune ha meno di quattrocento abitanti la Commissione elegge tuttavia un individuo.

Il numero degli abitanti di ogni Comune si desume dall'ultimo censimento ufficiale.

Art. 70. Oltre la lista dei giurati ordinarii di cui negli articoli antecedenti ne sarà fatta un'altra di giurati supplenti per ciascun ruolo di assisie.

A tale effetto le Commissioni dei Comuni nei quali debbono le assisie tenersi oltre quella di cui nell'art. 64 formeranno una seconda lista di giurati scegliendoli fra coloro che sono iscritti nella lista permanente ed hanno il loro reale domicilio nella città ove sono convocate le assisie.

. . . .

Art. 71. Occorrendo il bisogno nel corso dell'anno le Commissioni comunali e provinciali devono a richiesta del Presidente del tribunale completare o ricomporre la lista dei giurati supplenti.

XXVII. Norme date ai Sindaci per la vidimazione di certificati di cui abbisognano gli assegnatarii di fondi ecclesiastici. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti delle provincie napoletane. — Torino, 10 luglio 1863.

Ad oggetto di sistemare il servizio amministrativo concernente le spese fisse di culto, il Ministero di Grazia e Giustizia ebbe già a dare con apposita circolare diretta agli economi generali tutte le necessarie istruzioni, stabiliendo fra le altre cose che i percipienti assegni presentino copia in carta libera, vidimata però dal Sindaco locale, dei rispettivi documenti, colla produzione in pari tempo ed in carta anche libera

Digitized by Google

di una dichiarazione appurata e vidimata dallo stesso Sindaco, nella quale venga indicata l'epoca cui riferiscesi l'ultima percezione degli assegni e l'ufficio che ne eseguì il pagamento.

Consterebbe ora allo scrivente che non pochi dei Sindaci si sieno finquì ricusati a vidimare le dichiarazioni private di cui è parola, sotto pretesto che ciò non sia della loro competenza.

Duole invero al sottoscritto palesare che cosiffatto procedimento oltrecchè risulterebbe in contraddizione ai reiterati reclami per cui si venne dagli stessi invocando il pagamento pronto degli assegni spettanti ai loro parroci ed ai corpi morali esistenti nel territorio dei loro Municipi, potrebbe indurre la credenza che vi siano dei Sindaci non ancora del tutto penetrati dello spirito delle leggi che regolano le loro attribuzioni nell'alta qualità che rivestono di pubblici ufficiali.

Perocchè se loro è commesso il delicato incarico di formare e tenere presso di sè i registri dello stato civile, devono a maggior ragione ritenersi competenti e nel dovere di autenticare gli altri atti di cui vengono all'occorrenza richiesti dalla suprema autorità del Governo, e molto più quelli di che trattasi, i quali riflettono interessi di tutta una classe di cittadini.

Per il che il sottoscritto volgesi al signor Prefetto onde voglia invitare i Sindaci della provincia, la condotta dei quali si trovi in riluttanza con le prescrizioni di cui testè si è fatta menzione, acciò si prestino alle vidimazioni delle quali siano richiesti. Che se avvenisse loro di constatare che le dichiarazioni presentate non siano in tutto od in parte al vero conformi, dovranno essi in tal caso contemporaneamente alla rifiutata vidimazione rendere in modo confidenziale informato l'economo generale in Napoli, cui sono state all'uopo fornite dal Ministero di Grazia e Giustizia le istruzioni onde potersi provvedere ai singoli casi.

Il signor Prefetto è pregato di far pervenire al sottoscritto un cenno di recezione della presente.

XXVIII. Incarichi dati ai Sindaci pel conferimento delle medaglie al valore civile. — Regio Decreto 30 *aprile* 1851, *N.* 1168. — (*Estratto.*)

Art. 8. Le medaglie al valore civile saranno trasmesse ai rispettivi Sindaci, dai quali saranno conferite all'autore dell'azione rimeritata, alla presenza del Consiglio delegato ed al cospetto della guardia nazionale.

Art. 10. . . . . Le medaglie così concesse ai militari saranno inviate dal Sindaco al comandante del corpo per essere distribuite nella conformità praticata in casi simili.

XXIX. S'inculca ai Sindaci di fornire agli agenti demaniali i certificati di nullatenenza o di non conoscenza dei debitori del Demanio di cui si possa aver bisogno. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. — Torino, 12 *maggio* 1864.

L'art. 133 dell'Istruzione 4 maggio 1863, diramata dal Ministero delle Finanze ai suoi dipendenti per l'applicazione del Regio Decreto 17 luglio 1862, relativo all'ordinamento dell'amministrazione demaniale, prescrive che tuttavolta i Contabili demaniali propongono l'annullamento di articoli accesi a carico di debitori indigenti od ignoti, abbiano a corredare la loro proposta di un certificato di nullatenenza, o di non conoscenza dei debitori, spedito in debita forma dalla Giunta municipale del luogo di domicilio dei debitori medesimi.

Essendo risultato che alcune autorità municipali si sarebbero rifiutate a fornire gli anzidetti certificati agli agenti demaniali che li richiedevano, arrecando per tal modo ritardi ed incagli nell'andamento del servizio, il sottoscritto a seconda anche dei de-

Digitized by Google

siderii espressi dal Ministro delle Finanze, prega i signori Prefetti del Regno perchè vogliano eccitare le rappresentanze dei Comuni ad aderire con prontezza e coscienza a simili richieste, facendo sentire come gli articoli 90, num. 13, della legge comunale 23 ottobre 1859, e 74, num. 24, del regolamento 31 dicembre 1859, in vigore nella Toscana, obblighino già le Giunte municipali ed i Gonfalonieri a rilasciare certificati di povertà e di miserabilità.

Inoltre il Ministero delle Finanze avrebbe fatta istanza, affinchè fossero eccitati i Sindaci o Gonfalonieri a fornire le informazioni di cui gli agenti demaniali hanno sovente bisogno sulla possidenza dei debitori di dubbia solvibilità, per promuovere la riscossione o la cancellazione di articoli inscritti a loro carico, per cui il sottoscritto prega ancora i signori Prefetti di voler raccomandare ai capi delle amministrazioni comunali di non rifiutare le dette informazioni ogniqualvolta vengano loro richieste dagli agenti demaniali.

XXX. *Nei Comuni rurali, dove non esiste servizio postale, si affida ai Sindaci la rivendita dei francobolli postali. —Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. — Torino, 17 gennaio* 1864.

Col primo del corrente gennaio essendo andata in vigore la legge postale del 5 maggio 1862, che stabilisce una tassa minore per le corrispondenze affrancate, ed invece grava di doppia tassa le altre, fu cura del Dicastero dei Lavori pubblici di procurare che tutti egualmente per quanto si potesse, fossero in grado di francare con facilità le proprie lettere agevolando i mezzi e le occasioni di acquistare i francobolli occorrenti.

Però dopo di avere usati tutti gli spedienti che erano a sua disposizione quel Ministero riconobbe che ne' Comuni rurali in cui non esiste alcun ufficio di posta riesce assai dificile agli abitanti il procurarsi i francobolli. Perciò venne nella determinazione di accordare la rivendita dei medesimi ai signori Sindaci dei detti Comuni od all'agente da essi prescelto, qualora ne facciano richiesta, e ciò mediante lo sconto del 2 per cento che ad essi verrebbe accordato come agli altri rivenditori ordinarii, purchè al pari di questi paghino anticipatamente l' importo dei francobolli a loro affidati in vendita.

I signori Prefetti e Sotto-Prefetti vorranno pertanto portare quanto sovra a conoscenza dei Sindaci dei Comuni sovramenzionati, esortandoli a procurare ai rispettivi loro amministrati il vantaggio che il Dicastero dei Lavori pubblici intende di porre a loro disposizione, e ricevuti i relativi riscontri saranno compiacenti di farne tosto l'opportuna partecipazione a questo Ministero.

XXXI. *Si comunicano ai Sindaci istruzioni per l'acquisto e la rivendita dei francobolli. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti e Sotto-Prefetti. — Torino, 18 marzo* 1863.

Allo scopo di facilitare viemaggiormente gli abitanti dei Comuni privi d'uffizi postali l'acquisto dei francobolli, e per corrispondere al desiderio dimostrato da parecchi Sindaci che chiedono istruzioni sul modo con cui possano di quelli provvedersi, crede il sottoscritto conveniente di rendere a cognizione dei signori Prefetti e Sotto-Prefetti gli articoli qui sotto trascritti estratti dall'Istruzione generale da cui è il servizio postale regolato, pregandoli di volerli comunicare ai signori Sindaci dei Comuni dei loro rispettivi circondari, affine d'evitare così quei ritardi che alla spedizione dei francobolli potrebbero frapporre le irregolarità delle domande che saranno a tal oggetto inoltrate.

Digitized by Google

Articoli estratti dall'Istruzione generale sul servizio delle Poste.

Art. 120. La provvista dei francobolli ai rivenditori viene fatta dall'ufficio postale del capoluogo di provincia ov'è situata la rivendita.

Non si può far provvista di francobolli per una somma inferiore alle lire dieci.

Art. 121. Ai rivenditori di francobolli è accordato dall'amministrazione delle poste un premio del 2 per 0\|0, che viene pagato in contanti dall'uffizio del capoluogo di provincia che provvede i francobolli.

I rivenditori di francobolli debbono rivenderli pel loro valore nominale.

Art. 122. I rivenditori fanno domanda dei francobolli agli uffizi indicati all'art. 120 mediante lo stampato di n° 8 nel quale segnano la qualità e la quantità di francobolli che richiedono, e a cui appongono la propria firma.

Uniscono quindi allo stampato il danaro occorrente, e, formatone un plego suggellato, lo consegnano all'ufficio di posta locale, od in difetto a quello viciniore, il quale è tenuto a rilasciarne ricevuta, e ad inoltrarlo col primo corriere a destinazione raccomandandolo d'ufficio.

Art. 123. L'ufficio postale del capoluogo della provincia, al quale perviene la domanda, verifica se il danaro spedito corrisponde al valore dei francobolli richiesti, e nel caso affermativo li spedisce unendovi lo stampato n° 7 in due copie, che dovranno essere firmate dal capo d'ufficio delle francature, nonchè da altro impiegato designato dal Direttore.

Art. 124. La spedizione è fatta all'ufficio, per mezzo del quale giunse la domanda. Sull'indirizzo del pacco si farà l'annotazione — *Francobolli richiesti dal signor N. N. rivenditore patentato.*

Art. 125. L'ufficiale di posta, ricevuto il plego, ne fa avvertito il richiedente, e riconosciutone con esso il contenuto, gliene fa la consegna, ritirandone ricevuta in calce agli stampati di n° 9, che vengono tosto inviati alla Direzione mittente.

Art. 126. In caso di differenza tra il valore enunciato e quello riconosciuto, si stende processo verbale sottoscritto dal richiedente e dal titolare dell'ufficio colle norme prescritte.

Giurisprudenza italiana.

1. Gli ordini ed i provvedimenti dati dal Sindaco quale ufficiale del governo non obbligano per nulla il Comune a rispondere delle conseguenze di essi (Consiglio di prefettura di Torino, 1 dicembre 1864, Cattoboni contro il Comune di S. Francesco al Campo.)

2. La disposizione contenuta nel N. 4 dell'art. 103 autorizza il Sindaco ad informare le autorità dei desideri dell'opinione dei suoi amministrati anche rispetto alla pubblica sicurezza alla condotta degli ufficiali governativi e agli altri provvedimenti riguardanti le persone. (Consiglio di Stato, 16 luglio 1863, ricorso del Comune di Maida).

Art. 104. Appartiene pure al Sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica sulle materie di cui al numero 6 dell'articolo 138, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

Digitized by Google

La nota di queste spese è resa esecutoria dal Prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Legge del 1859. — Art. 101. Appartiene pure al Sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed emergenti di sicurezza ed igiene pubblica sulle materie, e colle norme da stabilirsi col Decreto Reale di cui all'articolo 132, e di fare eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste cose è resa esecutoria dall'Intendente, ecc., ecc., conforme.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 74. (Vederlo sotto l'art. 103.)

Giurisprudenza italiana.

1. I provvedimenti che i Sindaci dànno in forza di questo articolo non han bisogno di sanzione sovrana. (Cassazione di Milano, 12 marzo 1864.)

2. Gli atti del Sindaco fatti nell'interesse della pubblica salute ed igiene sono atti puramente amministrativi che sfuggono alla censura dell'autorità giudiziaria, rimanendo soggetti solamente a quella della superiore autorità amministrativa. (Corte dei conti subalpina, 18 aprile 1853.)

3. Perciò l'appello dalle disposizioni del Sindaco date in appoggio a questo articolo deve portarsi in via amministrativa al Prefetto e non in via giudiziaria ai Tribunali. (Consiglio di Stato, 11 gennaio 1862, Terracini e Comune di Asti.)

4. Può in caso di ritardo nell'ubbidienza agli ordini dell'autorità municipale eseguirsi d'ufficio il necessario, ancorchè siano in corso di esecuzione le opere a cui l'ingiunto deve procedere. (Consiglio di Stato, 4 maggio 1862, Borgogni e Cantagalli.)

5. Non può il Sindaco attribuirsi la facoltà di disporre di accordo col parroco che le tombe sepolcrali delle chiese sian turate. (Consiglio di Stato, 4 dicembre 1862, ricorso del Comune di Meldola.)

6. Può il Sindaco pubblicare un manifesto col quale determini l'epoca della vendemmia. E questo manifesto avendo riguardo alla polizia locale e all'igiene e salute pubblica, è obbligatorio nel Comune. (Cassazione di Milano, 12 marzo 1864, ricorso Motti.)

Giurisprudenza francese.

1. Il Sindaco nel dare i provvedimenti di cui è cenno in questo articolo, non deve per forza seguire gli antichi regolamenti. Se stante la novità dei casi od il progresso dei tempi egli se ne allontana, non sarà per questo che il suo decreto non debba essere osservato. (Cassazione fr., 24 dicembre 1813, abitanti di Lechard.)

2. Non potendo essere eseguita in attiguità alla strada pubblica alcuna costruzione senza il permesso della municipalità, può il Sindaco ove ciò avvenga fare ordinare che il contravventore sia sottoposto alla multa non solamente, ma anche alla demolizione. (Cassazione fr., 10 novembre 1836.)

3. Giudicato in contrario, che il far costruzioni attigue alla strada pubblica senza permesso del Sindaco, può far condannare il contravventore alla multa, ma non alla demolizione, se non quando i lavori sporgano sulla pubblica via. (Corte reale di Colmar, 16 febbraio 1837.)

Art. 105. Nei Comuni divisi in borgate o frazioni il Sindaco potrà de-

Digitized by Google

legare le sue funzioni di ufficiale del Governo nelle borgate o frazioni dove per la lontananza del capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

Legge del 1859. — Art. 102. Conforme.

Giurisprudenza italiana.

1. Il Ministero dell'Interno in occasione d'una delegazione fatta in applicazione dell'articolo presente dal Sindaco di Pachino (Noto), propose al Consiglio di Stato le questioni seguenti: 1° Se la condizione delle eleggibilità sia necessaria in massima per l'applicabilità di questo articolo; 2° Se nel caso affermativo possa farsi eccezione nel caso, in cui nella borgata non vi sia che un solo elettore e questo non eleggibile. 2. Consiglio con suo parere dato in adunanza 24 luglio 1862, rispose, che fosse preferibile ma non necessario il far la delegazione a persone eleggibili, esser però valida la delegazione data in caso di necessità ad un elettore ineleggibile.

Art. 106. I Comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, potranno deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso competerà al Sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo a senso degli articoli 103, 104 e 105 della presente legge e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre coll'approvazione del Prefetto.

Proposte, motivi, discussioni.

Questo articolo che non ha riscontro nella legge del 1830, fu proposta dalla Commissione Buoncompagni in occasione alle riforme presentate dal Ministro dell'Interno, Ricasoli. La sua relazione fu poi adottata nelle riforme del Ministro Peruzzi. Si volle in questo modo render più agevole lo applicare le regole generali di amministrazione alle condizioni dei singoli Comuni. (Allegato III, § XXIX). Il deputato Carnazza propose di togliere le ultime parole dell'articolo *sempre con l'approvazione del Prefetto*. La proposta non fu discussa.

Art. 107. Nelle borgate o frazioni che avranno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 13 e 16, risiederà un delegato del Sindaco da lui nominato ed approvato dal Prefetto. Esso verrà scelto tra i consiglieri o in difetto tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Eserciterà le funzioni di uffiziale del Governo a termine degli articoli 103, 104 e 105. Farà osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella sessione di primavera farà relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto verrà trasmesso al Prefetto per l'effetto degli articoli 130 sino al 136.

Digitized by Google

Proposte, motivi, discussioni.

Anche questo articolo, come il precedente, è una nuova proposta della Commissione Buoncompagni, accettata dal Ministero. Alle ragioni che dettarono il precedente si aggiunse per questo il desiderio di rendere più compiuto il complesso di guarentigie che questa legge concede ai Comuni le cui varie frazioni hanno interessi distinti. (Allegato III, § XXIX.)

Art. 108. In caso di assenza od impedimento del Sindaco o dell'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori il consigliere anziano.

Legge del 1859. — Art. 103. Conforme.
Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 47. Se il Gonfaloniere è assente o legittimamente impedito ne assume le veci il primo in ordine di nomina tra i priori non impediti.

Giurisprudenza italiana.

1. Assumersi la presidenza del Consiglio da un assessore che non sia l'anziano è una violazione della legge, passibile dell'applicazione dell'art. 227. (Decreto del Governatore di Cuneo, 16 marzo 1861.)

Art. 109. La rimozione dei Sindaci è riservata al Re. Potranno essere sospesi dal Prefetto, che dovrà immediatamente riferire al Ministro dell'Interno per gli ordini del Re.

Legge del 1859.— Art. 104. Conforme.
Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 48. Spetta al Governo il diritto di rimuovere il Gonfaloniere dal suo ufficio sulla proposta del Consiglio dei Ministri e sotto la loro responsabilità.
Art. 49. Il Gonfaloniere rimosso resta a far parte del Consiglio generale, quando non sia decorso il quatriennio della sua elezione a consigliere.

Proposte, motivi, discussioni.

Secondo un emendamento dal deputato Nisco, i Prefetti nell'esercitare la facoltà di sospendere i Sindaci sarebbero stati tenuti a farlo con Decreto motivato.

Art. 110. Le disposizioni di cui all'articolo 8 sono applicabili ai Sindaci.

Legge del 1859. — Art. 105. Conforme.

Digitized by Google

Giurisprudenza italiana.

1. La garanzia accordata ai Sindaci da questo articolo debbe intendersi estesa anche a quei funzionari municipali che ne fanno le veci, come p. e. l'assessore anziano quando funziona da Sindaco. (Corte d'appello di Genova, 2 maggio 1862, P. M. contro Rizzoli. — Cassazione subalpina, 18 dicembre 1862.)

2. Non può un Consiglio comunale sfidare in giudizio un ex-Sindaco per affari riguardanti la sua amministrazione senza la sovrana autorizzazione. (Decreto dell'Intendente di Asti, 31 maggio 1860, Comune di Cavriano.)

3. Siccome la garanzia di cui parla l'articolo presente è data alla funzione non alla persona del Sindaco l'autorizzazione per convenirlo in giudizio, è solamente necessaria quando è quistione di cose che riguardano la sua funzione di Sindaco. (Cassazione subalpina, 26 novembre 1853.)

Giurisprudenza francese.

1. Il Sindaco di un Comune che dà una disposizione concernente il territorio di un altro Comune, può esser tratto in giudizio senza bisogno di autorizzazione. (Consiglio di Stato fr., 12 novembre 1806, Landiverlin.)

2. La legge accorda la garanzia al Sindaco come ufficiale governativo e non come capo della Comune. Egli può dunque esser tradotto in giudizio da un privato senza autorizzazione quando il giudizio è relativo ad atto che egli ha compiuto come mandatario della Comune. (Corte reale di Bourges, 5 febbraio 1827, Rolland D. Arbeus contro Morland.)

3. Chi rappresenta il Sindaco è temporaneamente investito di tutti i poteri del Sindaco; quindi è investito di tutte le garanzie che la legge accorda a quel funzionario. (Cassazione fr., 31 luglio 1859, Lavigne contro Verde.)

CAPITOLO VI. — DELL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ COMUNALE.

Art. 111. In ogni Comune si deve formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed immobili.

Debbesi pur fare in ogni Comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di Sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gl'inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al Prefetto o rispettivamente al Sotto-Prefetto.

Legge del 1859. — Art. 106. Conforme.

Art. 112. I beni comunali deggiono di regola esser dati in affitto.

Digitized by Google

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale potrà ammettere la generalità degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto de' suoi beni, ma dovrà formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso, ed alligarlo al pagamento di un corrispettivo.

Legge del 1859.— Art. 107. Conforme.
Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 97. Sono mantenute in vigore le leggi che vietano ai Comuni di tenere beni in amministrazione e quelli concernenti la materia livellare.

Giurisprudenza italiana.

1. La regola stabilita nello art. 112, secondo la quale debbono i Comuni dare in affitto i loro beni, non è così assoluta e rigorosa che non sia lecito ai Comuni stessi quando il loro interesse lo consigli di adottare un altro modo di trar partito dei loro beni senza nè affittarli nè darne il godimento alla generalità degli abitanti. (Consiglio di Stato, 25 agosto 1861, Comune di Boilita.)

2. Se questo articolo non è obbligatorio in modo assoluto, l'esser trascurato non costituisce una violazione di legge che dia al Prefetto il diritto di usare delle facoltà consentitegli collo articolo 227. È la Deputazione provinciale che deve invece intervenire in questa materia. (Consiglio di Stato, 2 maggio 1861, ricorso del Comune di Gualtieri.)

3. Nelle parole *generalità di abitanti* non deve trovarsi una ragione di esclusione dei possidenti del Comune non domiciliati in esso.(Consiglio di Stato, 27 maggio 1851.)

4. La sola condizione imposta ai Comuni per profittare della facoltà data nell'articolo 112 è di formare il regolamento. Quando questo è fatto, non puossi negare al Comune l'esercizio di questo diritto quale che sia la convenienza di seguire la disposizione generale dello articolo o attenersi alla eccezione che esso permette. (Consiglio di Stato, 9 dicembre 1861, ricorso del Comune di Lanusei.)

5. È necessario che il godimento che possa esser accordato ad un privato dell'acqua comunale abbia riscontro in un canone da pagarsi al Comune. (Consiglio di Stato, 9 dicembre 1861, ricorso del Municipio di Orbenero.)

6. Se deve procedersi alla divisione dei beni fra più Comuni o più frazioni di uno stesso Comune non è necessario seguire il rigore del diritto, ma può secondo i casi procedersi anche secondo l'equità.(Corte di Nizza, 12 febbraio 1855.)

7. Se deve procedersi alla divisione di fondi comuni fra più Comuni che vi hanno eguale diritto ciò dee farsi dando ad ognuno una parte eguale del fondo non dando ad ognuno una parte proporzionata alla popolazione. (Corte di Genova, 28 febbraio 1858.)

8. L'avere il Comune un forte passivo non è ragione che possa autorizzare la vendita dei beni comunali. (Consiglio di Stato, 20 giugno 1853.)

9. Se i diritti di uso o di servitù di pascolo costituiti a beneficio di un Comune inceppino l'agricoltura, alienarli è opera di buona amministrazione e negandosi il Comune a farlo può esservi costretto dalla Deputazione provinciale. Mancherebbe ad essa il diritto di dar questo ordine se gli estremi di alienare non esistessero. (Consiglio di Stato, 18 maggio 1857.)

Digitized by Google

Art. 113. L'alienazione dei beni incolti può essere fatta obbligatoria dalla Deputazione provinciale, sentito il Consiglio comunale.

Legge del 1859. — Art. 108. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Nisco avrebbe esteso l'obbligo della alienazione anche ai beni impaludati e avrebbe invece soppresse la frase *sentito il Consiglio comunale*; avrebbe inoltre voluto aggiungere il censimento alla alienazione.

Art. 114. I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Legge del 1859. — Art. 109. Conforme.

Art. 115. Le spese comunali sono obbligatorie o facoltative.

Legge del 1859. — Art. 110. Conforme.

Art. 116. Sono obbligatorie le spese:

1° Per l'ufficio e per l'archivio comunale;

2° Per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti;

3° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti.

4° Per le imposte dovute dal Comune;

5° Pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici pei poveri, in quanto non sia a quello provvisto da istituzioni particolari;

6° Per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi;

7° Pel pagamento dei debiti esigibili.

In caso di liti saranno stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;

8° Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformità delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini;

9° Per la costruzione e mantenimento dei porti, fari ed altre opere marittime in conformità delle leggi;

10 Pel mantenimento e restauro degli edifizi ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedano diversamente;

11. Pei cimiteri;

Digitized by Google

12. Per l'istruzione elementare dei due sessi
13. Per l'illuminazione dove sia stabilita;
14. Per la guardia nazionale;
15. Per i registri dello stato civile;
16. Per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;
17. Per le elezioni;
18. Per le quote di concorso alle spese consorziali;
19. Per la sala d'arresto presso la Giudicatura del Mandamento, e per la custodia dei ditenuti;
20. Per la polizia locale;

E generalmente per tutte quelle che sono poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni legislative del regno.

Legge del 1859. — Art. 111. Sono obbligatorie le spese:

1. Per l'ufficio ed archivio comunale;
2. Per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti stipendiati o salariati;
3. Per la riscossione delle entrate comunali;
4. Per le imposte dovute dal Comune;
5. Per la conservazione del patrimonio comunale;
6. Pel pagamento dei debiti esigibili e per lo stanziamento in bilancio nel caso di lite delle annualità solite imporsi a favore dei terzi, onde si tengano in serbo fino alla risoluzione della lite;
7. Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali;
8. Pel mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche, laddove i regolamenti e le consuetudini non provvedano altrimenti;
9. Pel culto nei casi e nei limiti fissati dalle leggi e discipline vigenti, e pei cimiteri;
10. Per l'istruzione elementare dei due sessi;
11. Per la guardia nazionale;
12. Per l'abbuonamento alla Raccolta ufficiale degli atti del Governo;
13. Per gli uffizi elettorali.

E generalmente tutte le altre poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni legislative o da precedenti deliberazioni del Consiglio comunale esecutorie.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 80. Lo stato presuntivo delle spese annue contiene sempre le seguenti che sono necessarie ed obbligatorie pei Comuni:

1. Il pagamento delle tasse dello Stato;
2. La soddisfazione dei debiti e degli oneri patrimoniali del Comune;
3. Le spese della amministrazione comunale, e così gli stipendi, i salari e le indennità;
4. Le spese occorrenti pel servizio sanitario;
5. Quelle per la corrispondenza epistolare;
6. Quelle per la guardia nazionale;
7. I mantenimenti e restauri ordinari degli acquedotti, delle fonti, delle strade accampionate, delle fabbriche comunali e del mobiliare di queste;
8. Le spese di quei cimiteri i quali sono a carico del Comune per legge o per speciali risoluzioni governative;
9. Quelli per i dementi miserabili, per trasporti dei malati pur miserabili, e pei sussidi di latte.
10. Quelle della pubblica istruzione dentro i limiti fissati dalla legge;

Digitized by Google

11. Le spese di polizia municipale;
12. Quelle per la illuminazione notturna, ove questa si trovi stabilita;
13. Le spese dei registri dello stato civile;
14. Quelle consuete di culto, di feste pubbliche, di elargizioni pie e sussidi;
15. E generalmente tutte le spese poste a carico del Comune da forza maggiore, dalle leggi e dagli ordini veglianti e da future legislative modificazioni.

Proposte, motivi, discussioni.

La redazione di questo articolo modificata dalla proposta del Ministro dell'Interno, Peruzzi, lo fu ancor più, prima dalla Commissione Buoncompagni e poi dalla Commissione Restelli. La proposta ministeriale aveva modificato il paragrafo 5° dell'articolo 111 della legge del 1859, il sesto, il settimo, l'ottavo ed il decimoterzo, nonchè l'ultimo, nel modo che si rileva dai numeri 6, 7, 8, 17 ed ultimo del presente articolo.

Vi aveva poi aggiunto i paragrafi 5 riguardante il servizio sanitario, 6 riguardante la costruzione dei porti, fari ed altre opere marittime, 13 per l'illuminazione, 15 per i registri dello stato civile, 16 per l'associazione agli atti del Governo, 18 pel concorso alle spese consorziali, e un paragrafo che non fu poi mantenuto, riguardante le operazioni statistiche prescritte dalle leggi.

La Commissione Buoncompagni adottò quella redazione ampliando solo il N. 5 nel modo che ora è nella legge, mentre che il Ministero l'aveva formulato: *pel servizio sanitario di medici, chirurgi e levatrici pei poveri* — Le cagioni per cui la Commissione Buoncompagni erasi indotta a questa modificazione stavano da un canto nella necessità di provvedere al servizio medico pei poveri e nel non potersi smettere senza inconveniente il sistema delle condotte mediche generalmente seguito nei Comuni delle provincie lombarde, e dall'altro nella ragionevolezza di non dare ai Comuni questo peso ove vi si potesse altrimenti provvedere. (Allegato III, § XXX.)

La Commissione Restelli accettando la nuova redazione, vi fece alla sua volta talune modifiche. Vi aggiunse i numeri 19 e 20 del presente articolo, dei quali il primo non è che la estensione di un obbligo che i Comuni hanno dalle leggi nell'ordinamento giudiziario, di provvedere ai locali per gli uffici di giudicature, estensione consigliata dalla più grande convenienza, e trattandosi di cose d'interesse locale, ed il secondo si presenta di una convenienza egualmente indubitabile, riflettendo pure cose d'interesse locale. (Allegato VI, § XVII.)

La Commissione istessa però soppresse il paragrafo relativo alle spese per i lavori statistici che era stato proposto dal Ministro dell'Interno, perchè o queste spese son prevedute da leggi speciali, e allora son comprese nell'ultimo paragrafo dell'articolo; o non lo sono, e allora la disposizione poteva divenire eccessiva comprendendo tutte le spese per qualsiasi lavoro statistico fossevi anche estraneo il Comune. (Allegato VI, § XVIII.)

Una modificazione poi fu recata dalla Commissione Restelli all'articolo nel paragrafo 11 corrispondente al 9 dell'art. 111 della legge del 1859 e riguardante le spese di culto e dei cimiteri. — La Commissione propose di sopprimere ogni disposizione riguardante le spese di culto. A suo modo di vedere, rendere obbligatorie quelle spese valeva sanzionare un'ingiustizia sì per la diversa misura colla quale nei varii Comuni vi si provvede, sì per non essere provveduto in nessun Comune alle spese degli altri culti, ciò che obbligherebbe tutti gli acattolici a pagar le spese di un culto che non è il loro senza che i cattolici fosser tenuti per le spese degli altri culti, sì finalmente perchè dichiarare obbligatorie le spese del culto sarebbe in contraddizione con i principii di libertà religiosa e di coscienza sanciti dallo Statuto.

Pertanto relegando all'art. 237 in modo transitorio una parte delle dette spese, per quanto possano riguardare la conservazione degli edifici destinati al culto, propose di rendere obbligatorie le sole spese per i cimiteri. (Allegato VI, § XIX.)

Digitized by Google

Il deputato Fiorenzi presentò un emendamento secondo il quale alle frasi: *sono obbligatorie le spese*, si sarebbero sostituite queste altre: *i cittadini sono obbligati a contribuire alle spese*. — Egli avrebbe inoltre soppresse le disposizioni riguardanti le spese del culto.

Il deputato Civita aveva proposto di accettarsi la proposta ministeriale modificandola nel paragrafo ottavo, sopprimendo le frasi *come per la difesa ecc.*, sino alla fine; nel decimo sopprimendo le parole *laddove le leggi. ecc.*, sopprimendo i paragrafi 9 e 13 ed estendendo l'obbligo del paragrafo 16 per le provincie meridionali all'associazione al bollettino feudale.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si dànno istruzioni per le spese di somministranze alle truppe in marcia, spedite in distaccamento od agli alloggiamenti che sono obbligatorie per i Comuni. — Regie patenti 6 agosto 1836, *N.* 154 (1).

Art. 1. Il servizio, di cui le Comunità possono essere requisite per le truppe in marcia, spedite in distaccamento, od agli alloggiamenti, consiste:

Nella provvista dei mezzi diversi di trasporto;

Nella somministrazione degli alloggi, viveri, munizione del pane e foraggi.

Queste somministrazioni saranno effettuate dalle Comunità semprecchè ne vengano esse richieste, sia in sussidio dei mezzi, di cui l'amministrazione della guerra possa disporre, sia nelle occasioni, e secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 2. È dovere dei Sindaci e dei segretarii dei Municipii di tenere costantemente in pronto tutto ciò che può abilitarli a provvedere all'occorrenza i mezzi di trasporto, di cui può abbisognare la truppa.

Art. 3. A questo fine le amministrazioni civiche e comunali terranno ognora presso di sè lo stato nominativo di tutti gli abitanti del proprio territorio aventi vetture, carri, carrette, barrocci, muli, cavalli, buoi, od altre bestie da tiro, da sella, o da soma, compresivi tutti indistintamente i massai, i possidenti bestiami proprii, ed i coltivatori dei beni con bestie dei padroni.

Art. 4. Questo stato nominativo dovrà compilarsi secondo l'ordine progressivo dei siti, cominciando da un punto determinato, ed estendendosi gradatamente a tutte le parti del territorio le une dopo le altre senza alcuna saltuaria interposizione, affinchè il distributore delle bollette, ossiano *precetti*, possa farne la consegnazione senza deviare gran fatto dal cammino che deve percorrere; tale stato dovrà poi tenersi colla massima chiarezza e precisione, annotandovi tempo a tempo le variazioni che vi possono occorrere: però nel mese di gennaio di cadun anno sarà rettificato esattamente e per intiero.

Art. 5. I precetti per la somministranza dei mezzi di trasporto saranno spediti per torno, e progressivamente a carico di tutti gli inscritti nel suddetto stato a diligenza e cura del Sindaco, il quale sarà risponsabile dell'esattezza con che dovranno operarsi tali requisizioni, acciò non seguano parzialità od omissioni, e qualora avvenga di non dover precettar tutti gli iscritti, si farà esatta menzione nello stato medesimo di coloro che ne andarono esenti per farli poscia concorrere i primi all'evenienza di nuove richieste sintantochè abbia ciascuno sopportato il proprio peso prima di ripi-

(1) Queste Regie Patenti furono applicate a tutte le provincie del Regno con l'art. 1. della legge 4 agosto 1861, N. 142, e continuate in vigore con l'altra 27 luglio 1862, N. 723, non che con Decreto 25 dicembre 1862, N. 1059, col quale si dichiarò che dovessero ritenersi in vigore sino alla pubblicazione di una nuova legge sulla materia che non fu ancora sancita.

Digitized by Google

gliare il torno: seguito il passaggio della truppa, si farà pubblicare lo stato anzidetto colle volute annotazioni, acciò si conosca da tutti a peso di chi siasi fatta la somministranza.

Art. 6. Nessuno va esente dall'obbligo di questa, se non farà risultare di legittimo privilegio d'esenzione, il quale in tempo di guerra, o di altri particolari urgenti contingenze s'intenderà sempre sospeso.

Art. 7. Allegandosi, e giustificandosi da precettati qualche malattia ne'proprii buoi, cavalli, o muli, si precetterà altri, ma se l'allegazione non fosse che un pretesto per sottrarsi al dovere, se ne ordinerà bensì la surrogazione affinchè la truppa rimanga provveduta, ma provata la frode, sarà il frodolente tenuto a corrispondere al precettato in di lui vece oltre alla bonificazione, cui avrà diritto verso l'Azienda generale di guerra, una equivalente somma, e di più soldi trenta al giorno pel vetturale da computarsi dal giorno della partenza sino a quello del ritorno, e soggiacerà pure in caso di renitenza alla compulsione militare, sino a che abbiavi adempiuto; ciò non dispenserà l'individuo posto in questo caso d'essere poscia compreso fra i primi precettati all'evenienza di nuove richieste.

Art. 8. Qualora i Comuni non fossero a portata di fornire tutti i mezzi di trasporto, di che fossero requisiti, avendone il tempo, ricorreranno all'Intendente per ottenere un'adeguata provvidenza: ove poi non fossero più a tempo, richiederanno immediatamente con un atto consolare l'amministrazione del luogo, o luoghi più vicini, nel cui territorio non abbia a seguire il passaggio della truppa, onde supplire al mancante da specificarsi nel detto atto consolare.

Art. 9. Gli amministratori e segretarii delle Comunità. cui venga fatta la surriferita richiesta, dovranno, potendolo, fornire sul campo la somministranza addomandata, e nôn adempiendovi, soggiaceranno in proprio a tutte le spese dovute farsi dalla Comunità richiedente per provvedere altrimenti all'urgenza: che se non fossero nel caso di soddisfare per intiero alla richiesta avuta, ne daranno incontanente l'avviso alla Comunità richiedente sotto la stessa pena, nella quale incorreranno pure ogni volta che l'allegata impossibilità venisse riconosciuta un mero artifizioso pretesto. Le pene comminate da questo articolo s'applicheranno pure agli amministratori e segretari delle Comunità richiedenti, qualora si provi che la fatta richiesta non era necessaria.

Art. 10. I precetti d'ingiunzione saranno staccati da registro a madre e figlia, firmati dal Sindaco e dal segretario del Comune, e spediti a casa de'somministratori al primo giungere dei forieri nel luogo; se ne terrà pure un qualche numero in pronto pel caso che alcuno dei precettati mancasse, od occorresse il bisogno d'aumento.

Art. 11. Ogni quistione che fosse mossa per dispensa od esenzione della somministranza verrà deferta alla cognizione dell'Intendente della provincia, e da esso risoluta.

Art. 12. I Sindaci avvertiranno che tanto li carri, quanto le bestie da soma non potranno mai essere caricati di un peso di robe, o di un numero d'uomini che ecceda la quantità seguente:

Carri tratti	da 1 cavallo rub. di Piemonte	36	ovvero da 1 a 4	uomini
	2 cavalli o buoi *Id.*	75	da 5 a 8	*id.*
	3 cavalli *Id.*	110	da 9 a 12	*id.*
	4 cavalli o buoi *Id.*	150	da 13 a 16	*id.*
Barrocci . . .	2 buoi *Id.*	36	da 1 a 4	*id.*
Cavalli, o muli da soma, o sella	*Id.*	12	da 1	*id.*

Art. 13. L'esibizione del foglio di via, o dell'ordine di marcia fatta al Sindaco della città o comunità da un corpo, drappello o militare isolato, servirà per richiesta ad essa città o comunità di fornire i mezzi di trasporto in tale foglio, od ordine accennati.

Art. 14. Il foglio di via od ordine di marcia indicheranno quali, e quanti debbano essere i mezzi di trasporto da somministrarsi: tuttavia qualora un corpo od un drap-

Digitized by Google

pello in marcia abbisogni per una qualche accidentalità di un aumento al mezzi di trasporto che gli vennero assegnati, la domanda di questo aumento, che di regola dovrà esser fatta al commissario, od al sottocommissario di guerra del luogo, potrà per difetto di questi essere fatta al Sindaco, esponendone, e comprovando i motivi.

Art. 15. In questo caso il Sindaco dovrà bensì concedere il maggiore assegnamento richiesto, ma ne compilerà un ragionato processo verbale, in cui si dovranno dichiarare tutte le particolarità di siffatto emergente, e rispetto ai soldati caduti ammalati, dovrà unirsi al detto verbale la fede del chirurgo del reggimento, od in difetto la fede del chirurgo o medico del luogo.

Art. 16. Una copia di questo processo verbale, autenticata dal Sindaco, sarà trasmessa al commissario di guerra.

Art. 17. Tosto dopo esibito al Sindaco, od a chi lo supplisce, il foglio di via, o l'ordine di marcia, egli rilascierà i precetti per le somministranze che saranno richieste, osservando il disposto dell'art. 5, e veglierà lo stretto e prontissimo eseguimento di simile ordine di requisizione, il quale sarà esteso giusta il modulo qui unito n. 1. Poscia apporrà sul foglio di via, o l'ordine di marcia, la seguente dichiarazione — *Visto a* . . . . . *li* . . . — e fatto provvedere al (suddetto individuo, o corpo) secondo il presente ordine (uno, due, ecc., carri, od uno, due ecc. cavalli) fino alla tappa di . . . . . . Esso, o chi lo supplisce firmerà in fine questa dichiarazione, e le apporrà il sigillo dell'amministrazione comunale.

Art. 18. I conducenti dei carri, delle cavalcature, delle bestie da basto precettate per effettuare i trasporti, riterranno seco loro il mandato anzidetto per esibirlo al loro arrivo al Sindaco del luogo in cui debbono recarsi.

Art. 19. Li suddetti conducenti, a meno che sia loro altrimenti ordinato per iscritto da chi comanda la truppa, sono nel dovere di far lo stesso cammino che fa la medesima, ed a tenerle dietro in quell'ordine di marcia che sia prescritto da chi ne ha il comando fino all'arrivo d'essa truppa alla tappa. L'estensione in iscritto di un simile ordine non sarà tuttavia obbligatoria nei casi di guerra, o di altre straordinarie circostanze in cui siavi movimento di truppe.

Art. 20. Giunti al luogo della tappa i conducenti andranno a scaricare i carri o dinanzi al palazzo comunale, od in quel sito che sia assegnato alla truppa per depositare il bagaglio. Si recheranno poscia dal Sindaco, e gli presenteranno il detto mandato, per effetto del quale hanno eseguito il trasporto.

Art. 21. Il Sindaco si chiarirà se i trasporti vennero effettuati secondo ciò che prescrivevano il foglio di via, ed il mandato anzidetto. Esso richiederà il corpo o la persona a cui furono assegnati i mezzi di trasporto di distendere, e firmare appiè od a tergo del mandato l'occorrente dichiarazione di ricevuta.

Art. 22. Tale dichiarazione accennerà sempre distesamente la quantità e la qualità dei trasporti eseguiti.

Art. 23. Il Sindaco cerziorerà l'anzidetta dichiarazione, apponendole il suo *visto arrivare* ed il sigillo dell'amministrazione comunale, sottoscrivendola poscia. Compiute queste formalità, restituirà il mandato ai conducenti.

Art. 24. Qualora il militare cui spetti di firmare la dichiarazione di ricevuta non sappia scrivere, il Sindaco farà che alla firma supplisca il segno di croce di esso militare, e che un tale segno sia avvalorato dalla sottoscrizione del segretario e di quella di due testimonii.

Art. 25. Il Governo pagherà alle Comunità i mezzi di trasporto ch'esse avranno somministrati.

Art. 26. Il pagamento sarà regolato secondo i prezzi stabiliti nella tariffa, che si farà pubblicare dal Ministero di Guerra e Marina nel relativo suo Regolamento.

Art. 27. Nel pagare i suddetti prezzi, non verrà fatto caso del cammino occorrente al ritorno, bensì solamente della strada percorsa nell'andata: le frazioni di miglio che eccedano la totalità delle miglia intere verranno altresì trascurate.

Art. 28. Nei luoghi montuosi non praticabili ai carri i trasporti si effettueranno col

Digitized by Google

sostituire ai carri quante bestie da soma siano all'uopo occorrenti secondo le norme stabilite dal Ministero di Guerra e Marina.

Art. 29. Ad un tal fine il Sindaco, nel rilasciare che farà il mandato per la somministrazione da farsi, accennerà nel modo e sito appositamente additato nel modello qui unito, n. 1, il bisogno di una simile sostituzione, determinando la quantità opportuna delle bestie da soma da precettare e provvedere.

Art. 30. La sostituzione di cui si tratta darà ragione alla Comunità a ricevere dal Governo il prezzo fissato per le bestie da soma in cambio di quello stabilito pei carri e per l'integral numero di tali bestie che sieno state precettate.

Art. 31. Tuttavolta però in cui non sia comprovato che la strada tenuta dai carriaggi non fosse di fatti impraticabile ai carri, non si farà caso alcuno della sostituzione summentovata per rispetto alla maggiore bonificazione che a tenore del § precedente competerebbe alla Comunità.

Art. 32. Dove per circostanze speciali di località può rendersi necessario in alcuni tratti di strada un rinforzo nel tiro dei carri, le competenze, e le maggiori spese di questo servizio straordinario sono determinate dal Ministero di Guerra e Marina.

Art. 33. In ogni altro caso, e per qualunque altra siasi località non determinata come sovra dal Ministero di Guerra e Marina, le Comunità che fossero costrette a rinforzare il tiro dei carri con cavalli od altre bestie di sussidio, ovvero somministrassero una quantità maggiore di carri di quella prescritta dai fogli di via per supplire al difetto di forza delle bestie che trainano i medesimi od alla cattiva condizione delle strade, non potranno pretendere nè aumenti ai prezzi fissati dalla suddetta tariffa, nè il pagamento dei carri somministrati per soprappiù del numero ordinato.

Art. 34. In quei paesi dove non si usino carri tratti da tre o quattro cavalli, le Comunità potranno bensì adoperare carri di minor porto, o quegli altri mezzi di trasporto che sieno dai luoghi somministrati, ragguagliandone la quantità al peso stabilito in questo regolamento pel carico dei carri, ma non avranno tuttavia le Comunità stesse ragione alcuna a pretendere altro pagamento fuorchè quello che loro competerebbe, giusta la prestabilita tariffa, qualora i mezzi di trasporto somministrati fossero tali che sono prescritti nel foglio di via.

Art. 35. Nei primi quindici giorni di ciascun trimestre ogni Città o Comunità spedirà all'Intendente della rispettiva provincia lo stato generale de' mezzi di trasporto somministrati nel volgersi del trimestre antecedente.

Art. 36. Tale stato sarà conforme al modello qui unito numero 2, e sarà compilato in due copie. Esso verrà inoltre corredato dei mandati che prescrissero la somministrazione dei mezzi di trasporto; l'amministrazione avrà cura di ritirare questi mandati dalle mani dei conducenti, rimettendone loro una ricevuta.

Art. 37. L'Intendente, adunati tutti gli stati anzidetti, ne formerà un elenco generale ch'egli trasmetterà all'Azienda generale di guerra in un co' mandati e stati ora detti nel termine degli ultimi quindici giorni del mese stesso.

Art. 38. Ogni mandato non regolare sarà rigettato.

Art. 39. Non sarà regolare quel mandato il quale manchi della dichiarazione del *visto arrivare* fatta e firmata dal Sindaco, ovvero non sia avvalorato colla dichiarazione di ricevuta del Corpo, o della persona cui vennero dati i mezzi di trasporto; così pure non sarà regolare quel mandato che non contenga le spiegazioni volute, ed accennate dal presente regolamento, o presenti delle alterazioni o cancellature nella scrittura, che non si trovino convalidate dalla firma di chi ha spedito il mandato.

Art. 40. Qualunque mandato o documento falso o fraudolento sarà rimesso dall'Azienda generale di guerra all'Uditore generale di guerra, acciò questi proceda secondo che i casi richiedano.

Art. 41. Tosto che per parte della suddetta Azienda si sarà proceduto al rilascio delle dovute bonificazioni, sarà dovere delle amministrazioni civiche e comunali, sull'av-

Digitized by Google

viso che ne riceveranno, di quelle ripartire immediatamente a pro di coloro che vi hanno diritto, e di pubblicarne l'elenco perchè ciascuno de' suddetti possa conseguire il suo avere secondo le direzioni che saranno date dall' Intendente.

Art. 42. Ogni qualsiasi difalco dal prezzo ricevuto per gli eseguiti trasporti, che le Comunità usassero, o divisassero di fare per retribuire i messi od altri loro delegati a precettare, e procacciare gli occorrenti mezzi di trasporto, s'intenderà, ed è formalmente vietato. L'anzidetto prezzo di bonificazione dovrà essere ognora nella integrità ripartito fra coloro che fecero le somministranze.

Art. 43. I mezzi locali di trasporto non potranno essere precettati, nè altramente impiegati, fuorchè nei casi e nei modi prescritti nel presente regolamento.

Art. 44. Ogni altro diverso uso è dichiarato arbitrario, e come tale s'intende, ed è rigorosamente proibito. Però sempre quando riuscisse alle amministrazioni civiche o comunali di provvedere ai dovuti mezzi di trasporto in via d'appalto, si potrà farne loro facoltà, purchè il prezzo dell' impresa non superi l' indennità accordata dall'Azienda generale di guerra, non dovendo mai tale appalto far oggetto di spesa a carico del registro.

Art. 45. Egli è dovere delle amministrazioni comunali di provvedere l'alloggio ai corpi di truppa in marcia, a quelli spediti agli alloggiamenti in distaccamento, o che arrivino per tenere presidio. La stessa obbligazione è pure imposta alle Comunità pei militari in marcia isolati, purchè muniti d'un foglio di via che loro accordi l'alloggio.

Art. 46. La somministranza dell'alloggio ai suddetti corpi di truppa e militari isolati non dà luogo a bonificazione in favore delle Comunità per li primi tre giorni computati da quello dell'arrivo e dell'occupazione dell'alloggio.

Art. 47. L'obbligo della stessa somministrazione si estende pure ai cavalli, bagagli o salmerie spettanti ai militari isolati, ai corpi o drappelli in marcia. A questo fine le Comunità assegneranno ad ogni corpo o drappello le stalle occorrenti ai cavalli ed i luoghi opportuni pel ricovero dei bagagli, come eziandio i necessari locali pel collocamento dei corpi di guardia che il comandante della truppa giudicasse conveniente di stabilire.

Art. 48. Servirà di legale richiesta alle Comunità per la fornitura dell'alloggio l'esibizione che si faccia al Sindaco, od a chi lo rappresenta, dell'ordine di marcia o del foglio di via.

Art. 49. La provvista dell'alloggio compete pure agli uffiziali che fanno parte del corpo di truppa da alloggiarsi e che arriva con esso, e continua ad esser loro dovuta anche per i primi tre giorni del loro arrivo. Gli uffiziali non vi hanno diritto in tempo di pace, a meno che siano muniti d'un foglio di via che loro lo accordi specialmente.

Art. 50. In tempo di guerra l'obbligo di somministrare l'alloggio militare si estende non solo ai militari tutti, qualunque ne sia il grado, ma altresì agli impiegati delle amministrazioni militari all'armata, i quali viaggino isolatamente per servizio, ed abbiano un ordine di marcia od un foglio di via.

Art. 51. Così pure nelle altre occasioni, ognora che si tratti di adunanze di truppe mandate agli alloggiamenti od accampate, li suddetti impiegati avranno ragione all' alloggio militare.

52. Per menomare l'aggravio alla popolazione, le Città e Comunità potranno, avendone il mezzo, alloggiare i bass'uffiziali e soldati negli edifizi che fossero a loro disposizione o di loro proprietà: in difetto l'obbligo d'alloggiare sarà a carico degli abitanti.

Ar. 53. Però nel primo caso contemplato nel precedente articolo si dovrà comprovare che gli edifizi destinati ad alloggiare la truppa sieno salubri e porgano un conveniente modo di ricovero, particolarmente nella fredda ed umida stagione.

Art. 54. In tali occorrenze le amministrazioni delle dette Città e Comunità dovranno provvedere la paglia occorrente a giacersi, le legna opportune a far il rancio, ed accordare un luogo accomodato ad accendere il fuoco a cui cuocere il rancio e a riscaldarsi se sia bisogno e rasciugare i panni.

Digitized by Google

Art.55. La paglia dovrà essere asciutta e fresca e non ancora ad altr'uopo usata, sarà fornita a ragione di per lo meno un rubbo di Piemonte per ciascun uomo, e sarà rinnovata ogni volta in cui venga cambiata la truppa, nè perciò potrà essere fatta servire a due diversi corpi, che l'uno all'altro sottentri, trattine i casi specialissimi ed urgenti.

Art.56. Le legna saranno fornite secondo il seguente ragguaglio, se dal 1° d'aprile al 31 ottobre, dove la provvista sia fatta a misura, competeranno 3/8 di legna, detta in dialetto di *acconto* per ciascun uomo, e quando si eseguisca a peso ne competeranno libbre tre, oncie otto di Piemonte ad ogni uomo. Se dal 1° di novembre al 31 marzo, la quantità da provvedersene sia in peso, sia in misura sarà sempre doppia di quella ora accennata.

Art.57. Coi luoghi assegnati ai corpi di guardia dovranno le Città o Comunità provvedere altresí l'olio pel lume, la paglia e la legna occorrente, giusta il numero di uomini del posto, e rispetto alla paglia solamente quella necessaria ai detenuti che fossero in tali corpi di guardia.

Art.58. Connessa alle stalle poi sarà benanche la paglia o strame occorrente alla lettiera dei cavalli, come pure gli utensili di scuderia ed il lume per la notte.

Art.59. Le buonificazioni che il Governo fa pagare alle Comunità od agli abitanti allorchè la somministrazione dell'alloggio oltrepassa i tre giorni, sono regolate con apposite disposizioni del Ministero di Guerra.

Art.60. Tutti i proprietari e gli inquilini delle case situate nel recinto territoriale del Comune sono obbligati a somministrare l'alloggio dovuto al militare.

Art.61. Sono eccettuate da questa somministranza le case occupate dai Vescovi, Governatori, Intendenti, comandanti, riformatori provinciali, uffiziali delle regie poste, non che quelle occupate dai parrochi, corpi ecclesiastici, pubblici stabilimenti, dai consoli e vice-consoli delle Potenze estere, quando però non siano sudditi del Re, e dai mastri di posta. Siffatta franchigia è tuttavia limitata unicamente a quella parte di casa dai suddetti occupata per l'ufficio, ove l'abbiano, o per l'alloggio delle loro famiglie, e s'intenderà pur anche sempre sospesa in tempo di guerra o di altri particolari urgenti contingenze, ed in quanto ai mastri di posta, ove eglino tengano l'esercizio di osteria, l'esenzione sarà limitata ai soldati ed ai bass'uffiziali.

Art.62. Gli edifizi destinati all'esercizio del culto divino non verranno altrimenti impiegati per l'alloggio militare fuorchè nei casi stringentissimi e di assoluta impossibilità di provvedere in altra maniera alle esigenze del servizio.

Art.63. I depositarii delle casse pubbliche non sono tenuti di somministrare l'alloggio nelle case in cui sono deposte le casse, ma sono nell'obbligo di supplirvi somministrando altro alloggio in natura a vece del proprio. Così pure le vedove e le figlie viventi da sè non saranno tenute a provvedere l'alloggio militare nella porzione della casa da esse abitata, ma dovranno somministrarlo altrove.

Art. 64. La somministranza dell'alloggio si effettua per turno di ruolo a diligenza e requisizione dell'amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco.

Art.65. A tale oggetto le amministrazioni dei Comuni dovranno, se già non lo fecero, formare lo stato nominativo di tutti i particolari che vanno soggetti alla somministranza.

Art. 66. Tale stato sarà suddiviso nelle diverse categorie degli alloggi che possono competere ai militari in ragione del grado rispettivo; però le competenze dei militari per rispetto alla qualità dell'alloggio ed alle forniture loro dovute dall'alloggiante sono regolate da apposite disposizioni dei Ministero di Guerra e Marina.

Art. 67. Gl'individui da comprendersi nel detto stato vi saranno iscritti nell'ordine della quota d'imposizione che pagano nel Comune pel contributo prediale, personale e mobiliare riunito, cominciando dal maggior imposto: questo stato sarà, come quello accennato all'art. 4, rettificato per intiero nel mese di gennaio di cadun anno.

Art. 68. Lo stato anzidetto è verificato dal Consiglio raddoppiato, e quindi pubblicato nelle solite forme.

Digitized by Google

Art. 69. Le osservazioni ed eccezioni che taluno degli interessati stimasse di farvi sono presentate in iscritto all'amministrazione comunale nel termine di cinque giorni dalla data della pubblicazione dello stato.

Art. 70. L'amministrazione esamina le fatte eccezioni e consegna in un apposito atto consolare le sue osservazioni e rilievi in ordine ad esse, ma non può alterare la scritturazione dello stato.

Art. 71. Questo con tutte le relative carte viene trasmesso all'Intendente della provincia, il quale, previe le opportune ulteriori verificazioni, statuisce sulle eccezioni insorte, rettifica ed approva lo stato.

Art. 72. La amministrazione locale opera su questo la distribuzione degli alloggi, seguendo il numero d'ordine in cui sono iscritti i particolari.

Art. 73. Il Sindaco firma le boliette staccate dal registro a madre-figlia da spedirsi al particolare tenuto alla somministranza dell'alloggio, ed indica sulle medesime il numero d'ordine, la categoria sotto cui è descritto nello stato, ed il tempo della durata della somministranza.

Queste boliette d'alloggio saranno dal Sindaco consegnate al comandante de'forieri, e in difetto a chi comanda la truppa.

Art. 74. Ricusandosi il particolare a somministrare l'alloggio tal quale è dovuto in dipendenza della categoria di cui esso fa parte, l'amministrazione lo fa provvedere a spese del ricusante, a meno che questo provi ad essa immediatamente l'impossibilità di deferire alla requisizione.

Art. 75. Mancando all'amministrazione il mezzo di far provvedere l'alloggio a spese di chi lo ricusa senza un giusto e comprovato motivo, essa procede eziandio col concorso della forza armata alla libera disponibilità dell'alloggio, e ne informa fra le 24 ore l'Intendente, presso il quale giustifica della necessità dell'adottato spediente.

Art. 76. Quando l'amministrazione comunale è posta in dovere d'usare della facoltà che le viene conferta col precedente paragrafo, essa richiede per iscritto il comandante della stazione dei reali carabinieri per avere il necessario numero d'uomini, e questi è nell'obbligo di deferire alla richiesta.

Art. 77. Nel caso in cui debbasi far uso della forza armata, il Sindaco è obbligato di intervenirvi, sotto le pene comminate dall'articolo 19 delle Regie Patenti del 30 ottobre 1821.

Art. 78. All'evenienza dell'arrivo di un corpo di truppa, il Sindaco avvertirà gli abitanti, che coloro ai quali accadesse di doversi richiamare per danni, perdite o guasti sofferti pel fatto di essa, o per quello degli uffiziali od impiegati, sì nella persona, sì nella roba, debbono essi presentare i loro richiami al comandante della truppa per esservi convenientemente provveduto.

Art. 79. Tali richiami potranno bensì porgersi immediatamente, ma ad ogni modo dovranno essere dichiarati prima che la truppa se ne vada, nella mattina del dì della partenza, ed in quell'ora che il comandante della truppa avrà stabilita e notificata al Sindaco.

Art. 80. Trascorso il termine stabilito per sentire i richiami, qualora nessuna doglianza sia stata fatta, il Sindaco rilascierà alla truppa od al militare isolato una dichiarazione da lui sottoscritta e munita del bollo comunale, che faccia fede del contegno regolare di essa truppa ed accenni che nessuno ebbe a richiamarsene. Dove poi siano state fatte doglianze, il Sindaco ne farà menzione in tale dichiarazione e farà in essa constare dell'esito avutone.

Art. 81. Se l'anzidetta dichiarazione fosse rilasciata prima del termine sovra espresso, ovvero se non si fossero avvertiti gli abitanti nel modo predivisato, i danni che di poi verranno riconosciuti saranno risarciti dall'amministrazione comunale senza diritto alcuno di ripetizione per parte sua, fatta sempre eccezione dei casi di delitto.

Art. 82. Ove manchino all'azienda generale di guerra i mezzi di provvedere localmente al servizio dei viveri per la truppa, le Comunità vi dovranno supplire.

Art. 83. In tali occasioni, come eziandio sempre chè si tratti di occorrenze straordinarie

Digitized by Google

del militare servizio, le amministrazioni comunali seconderanno ogni richiesta che loro sia fatta dai commissari o sotto-commissari di guerra, somministrando quella qualità e quantità di viveri, pane, foraggi od altre cose di cui siano state ricercate.

Art. 84. Così parimenti qualora ad un corpo, drappello o distaccamento per colpa degl impresari o di altri agenti commessi alla provvista dei viveri, avvenga che manchino le distribuzioni che loro competono secondo il foglio di via, le Comunità, venendone richieste in iscritto dal comandante della truppa, suppliranno, e faranno distribuire le razioni occorrenti e ritireranno copia del foglio di via da unirsi poi alle altre carte da trasmettersi all'Azienda generale di guerra.

Art. 85. Sarà quindi obbligo degli amministratori e segretari di accertarsi qualche tempo prima dell'arrivo della truppa se oltre al fieno, biada e paglia necessaria ai cavalli siavi presso dei venditori competente quantità di viveri. Qualora ve ne fosse scarsezza per mancanza talvolta di rivendigliuoli, saranno gli amministratori tenuti sulla richiesta che loro venisse come sovra fatta dal comandante della truppa, di commetterne indilatamente la provvista a quella persona che a tal fine eleggeranno, passandone con questa l'opportuno contratto ai prezzi correnti, oppure incaricandola, ove non si possa fare altrimenti, della distribuzione dei viveri, che in tal caso verranno provveduti a spese del pubblico.

Art. 86. Occorrendo il bisogno di cosiffatte somministranze, l'amministrazione comunale accennerà sul foglio di via la qualità e quantità delle cose somministrate, ed il motivo per cui ne avvenne la provvista, e ne ragguaglierà il commissario o sotto commissario di guerra della provincia.

Art. 87. Di queste somministrazioni saranno le Comunità rimborsate dall'Azienda generale di guerra secondo il tenore dei prezzi che saranno stabiliti dalla tassa che ne farà l'Intendente.

Art. 88. Per conseguire questi rimborsi le Comunità dovranno esibire alla detta Azienda generale, nel modo qui appresso indicato, le richieste avute dai commissari o sotto-commissari di guerra, e quando siffatte richieste siano state fatte dai comandanti delle truppe, spediranno altresì alla stessa Azienda la copia del foglio di via che han dovuto come sopra ritirare, e vi uniranno le dichiarazioni di ricevuta di coloro a cui vennero fatte le somministranze.

Art. 89. Le copie dei fogli di via saranno esclusivamente autenticate dal segretario del Comune.

Art. 90. Le dichiarazioni di ricevuta saranno scritte e firmate, se trattasi di un corpo, dal comandante del corpo o dall'aiutante maggiore: se di un drappello o distaccamento, dal comandante del drappello o distaccamento; se di militari isolati, dai militari stessi.

Art. 91. Tali ricevute accenneranno con precisione ed in tutte lettere la qualità delle forniture, il numero, la specie ed il peso delle razioni.

Art. 92. Qualora il militare non sia capace a distendere la ricevuta o non sappia scrivere affatto, il segretario della Comunità supplirà al difetto col distenderla egli stesso, quindi lettone il tenore al militare, gliela farà firmare, se questi sa scrivere, ovvero gli farà fare il suo segno di croce, ed autenticherà sia una tal firma, sia un tal segno colla propria sua sottoscrizione e con quella dei due testimoni.

Art. 93. Avvertiranno le amministrazioni comunali e segnatamente li Sindaci a che le formalità sovra accennate siano rigorosamente adempiute, perchè necessarie alla giustificazione delle domande di rimborso.

Art. 94. Nei primi quindici giorni di ciascun trimestre le amministrazioni comunali faranno compilare: 1° lo specchio generale conforme al modello N. 3 degli alloggi militari e delle altre somministranze eseguite pendente il trimestre antecedente a pro delle truppe mandate agli alloggiamenti od in distaccamento; 2° lo specchio generale simile al modello N. 4 delle altre somministranze ordinarie occorse pendente il precorso trimestre.

Art. 95. Siffatti specchi saranno corredati di tutte le necessarie carte giustifica-

Digitized by Google

tive ordianzi accennate, e verranno trasmessi all'Intendente della provincia nel termine di 15 giorni indicato nell'articolo precedente.

Art.96. Al ricevere queste carte l'Intendente vedrà se nelle somministranze fatte ve ne siano di quelle per cui competa il pagamento a ragione di tassa da stabilirsi per opera sua, ed ove sì, formerà tali tasse e le riunirà agli altri titoli e carte.

Art.97. Però nella compilazione di simili tasse l'Intendente avvertirà specialmente di non aver già per norma il prezzo dei generi che correva al giorno e luogo in che si fece la somministranza, ma il prezzo medio bensì che risulterà nella comunanza delle diverse mercuriali, ch'egli si dovrà ad un tal fine procacciare dai luoghi di mercato più cospicui della provincia.

Art. 98. Formatisi per tal modo i conti delle Comunità, l'Intendente ne farà un elenco, e li spedirà in un co' titoli connessi all'azienda generale di guerra negli ultimi quindici giorni dello stesso mese.

Art. 99. Subito che per parte della suddetta azienda generale si sarà provveduto al pagamento dei rimborsi, le Comunità sull'avviso che ne riceveranno, si faranno a ripartirne la somma ai diversi individui cui saranno dovuti sia per gli alloggi, sia per le altre somministranze fatte, regolandosi in ciò secondo le direzioni che loro saranno date dall'Intendente, ma facendo d'ogni cosa risultare per apposito ordinato da pubblicarsi a notizia e soddisfazione di chiunque possa avervi interesse.

II. Altre disposizioni riguardanti le somministranze militari a carico dei Comuni. — Regio Decreto 24 *dicembre* 1860, *N.* 4526.

Art. 1. Le Amministrazioni municipali dei Comuni in cui siano stanziati di presidio corpi del R. Esercito, allorquando gli uffiziali incontrino difficoltà nel procurarsi gli alloggi di cui debbono provvedersi a loro spese, saranno tenute sulla semplice richiesta del comandante del corpo di procurare a tutta loro cura gli alloggi mobiliati necessarii, mediante un equo corrispettivo di locazione da pagarsi da cadun uffiziale.

Art. 2. Il corrispettivo verrà stabilito convenzionalmente a mediazione di chi verrà delegato dal Municipio.

Art. 3. Qualora in alcuno dei Comuni in cui occorra di tenere stanziato un corpo del R. Esercito i possessori di case non consentissero a dare volontariamente gli alloggi necessarii in locazione ad uso degli uffiziali, il corpo potrà venire dichiarato posto in condizione di accantonamento, o di distaccamento, e gli alloggi dovranno venire somministrati a tenore delle disposizioni per tali casi sancite nelle leggi e nei regolamenti in vigore rispettivamente nelle provincie dello Stato.

III. Si modificano talune disposizioni delle regie patenti del 1836 *intorno alle somministranze militari. — Regio Decreto 4 agosto* 1861, *N.* 142. — *(Estratto.)*

Art. 2. La retribuzione giornaliera per la fornitura dell'alloggio agli uffiziali sarà aumentata in tutto il Regno d'un terzo sulla misura stabilita dalla tariffa che fa parte del regolamento annesso alla patente 9 agosto 1836, n. 153. Inoltre l'aumento del terzo, che in calce a quella tariffa è stabilito a favore delle città capoluoghi di divisione, dovrà calcolarsi sulla somma complessiva della tariffa sopra riformata, e sarà accordato alle città capoluoghi di divisione e sotto divisioni territoriali militari.

La retribuzione per la somministrazione dei mezzi di trasporto sarà pure aumentata d'un quarto sulla misura stabilita dalla tariffa contenuta nella tabella annessa al decreto 27 gennaio 1851, n. 1204.

Art. 3. Nel passaggio dei monti, per la cui salita occorrono bestie di rinforzo pel

Digitized by Google

traino dei carri od altri veicoli, le Comunità che li provvederanno avranno ragione all'aumento dei venti per cento sui prezzi stabiliti dalla relativa tariffa.

L'esistenza della salita e la necessità delle bestie di rinforzo verrà comprovata per mezzo di certificato dell'intendenza della provincia o circondario, da unirsi alla contabilità del Comune cheavrà provveduto i mezzi di trasporto

IV. Ai distaccamenti di truppa inviati in un Comune per servizio di sicurezza deve esser fornito lo alloggio in unico locale. — Circolare del Ministero dell'Interno agli Intendenti generali. — Torino, 18 *ottobre* 1853.

Avvenne alcuna volta che distaccamenti di truppe mandati in qualche Comune in occasione di disordini ivi manifestati fossero alloggiati presso i particolari in drappelli di 4 o 5 uomini.

Se questo modo di fornire gli alloggiamenti militari può esser adottato allorquando si tratta di distaccamenti transitorii od in accantonamento non può in veruna guisa praticarsi allorquando si tratta di distaccamenti inviati per reprimere sedizioni, per ristabilire l'ordine o per tenere in freno una popolazione.

In questi casi la forza disseminata per i varii alloggiamenti potrebbe trovarsi compromessa nè sarebbe in grado di agire colla voluta energia quando se ne presentasse il bisogno.

Il Ministero si fa quindi un dovere di mettere questo uffizio in avvertenza acciò presentandosi casi consimili codesta provincia non manchi di provvedere affinchè la truppa sia alloggiata in guisa che rimanga tutta riunita sia per la maggior sicurezza della medesima sia per non compromettere il servizio che essa deve prestare.

V. Si dànno istruzioni sul modo di procedere all'occupazione ed ai lavori di manutenzione dei locali e fabbricati concessi gratuitamente dai Comuni per uso militare. — Circolare del Ministero della Guerra. — Torino, 21 *gennaio* 1862.

In alcune piazze dello Stato i locali per alloggio delle truppe essendo gratuitamente forniti dai Municipii coll'obbligo ai medesimi di curarne permanentemente la manutenzione questo Ministero nell'intento di assicurare la conservazione di questi fabbricati colle stesse discipline vigenti nell'amministrazione militare per i locali di spettanza demaniale o da essa affittati e di preservare i Comuni da qualsiasi spesa superflua o indebita ha determinato quanto in appresso:

1. Ogni qualvolta un deposito o corpo di truppe deve occupare un locale ancorchè offerto gratuitamente dal Comune deve precorrere sempre la formazione dei prescritti testimoniali di stato e processo-verbale collo intervento della sólita commissione prescritta dal regolamento 10 novembre 1856, allegato D, e di un membro rappresentante del Municipio da designarsi dal Sindaco.

2. Sarà cura dell'ufficio di intendenza militare di rimettere copia dei testimoniali di stato e processo verbale al Sindaco del Comune quale parte rimettente.

3. Le richieste per lavori di riparazione o di adattamento che possono occorrere nei locali sopra indicati saranno rivolte agli uffizi di intendenza militare i quali riconosciuta sul sito l'indispensabilità dei lavori richiesti dipendentemente dai bisogni del servizio, vi apporranno la presente dichiarazione trasmettendola poi al Sindaco cui spetta provvedere per l'esecuzione.

4. Qualora il Sindaco non crede il Comune tenuto all'eseguimento di qualche lavoro richiesto ne darà immediatamente avviso all'ufficio di intendenza militare il

Digitized by Google

quale provvederà per la convocazione della Commissione di cui al N. 1 delle presenti istruzioni.

5. Tali Commissioni di cui farà pur parte il rappresentante del Municipio da delegarsi dal Sindaco deciderà se la spesa deve imputarsi a carico del corpo e dell'amministrazione che somministra il locale.

6. I signori comandanti di dipartimento e di divisione e le altre autorità militari cui riguarda sono incaricati di curare l'esatta osservanza delle presenti determinazioni quali vengono comunicate ai signori Sindaci ad opportuna loro conoscenza e norma.

VI. Si indicano i casi nei quali sono a carico dei Comuni le spese di manutenzione dei locali occupati dalle truppe. — Circolare del Ministero della Guerra. — Torino, 30 giugno 1863.

Essendosi manifestata la opportunità di precisare i casi nei quali i lavori di manutenzione da eseguirsi attorno ai fabbricati occupati dalle truppe debbano eseguirsi a carico dei Comuni, questo Ministero a maggior spiegazione del disposto della nota in data 21 gennaio 1862 dispone quanto segue:

1. Se un deposito o corpo di truppa qualsiasi è alloggiato in fabbricato demaniale o preso in affitto dalla amministrazione militare la spesa di manutenzione (escluse sempre quelle cadenti a carico dei corpi per miglioria) sono a carico dell'erario ed eseguiti per cura dell'arma del Genio.

2. Se il locale è stato fornito ed adattato a spese del Comune coll'obbligo all'atto della cessione di eseguirsi le riparazioni occorrenti queste dovranno cadere naturalmente a carico del Municipio e per il loro eseguimento si seguiranno le norme prescritte dalla nota 21 gennaio 1862 suaccennata.

3. Se il locale è stato bensì fornito ed adattato a spese del Municipio ma che sull'atto di cessione non siasi stipulato nessun obbligo per il Municipio di provvedere a proprie spese alla manutenzione di esso per l'eseguimento dei lavori si dovrà bensì ricorrere anzi tutto ai Municipii comecchè trattisi di locali di spettanza dei Comuni od affittati per loro conto, ma se questi vi si rifiutano i lavori suddetti rimarranno a carico dell'erario per cui le richieste dovranno in tal caso rivolgersi alla sotto-direzione del genio, come per tutti gli altri fabbricati comunque destinati ad uso militare.

VII. Si dichiara a quali forniture di mezzi di trasporto abbiano diritto da parte de' Comuni gli ufficiali dell'esercito. — Circolare del Ministero della Guerra, 24 giugno 1864.

Frequentemente avviene che per parte di ufficiali si facciano richieste ai Comuni, per dove transitano, di mezzi di trasporto personale od anche pei loro bagagli, senza che vi abbiano diritto.

Il Ministero fin qui si è limitato ad assoggettare gli ufficiali stessi all'obbligo di rimborsare l'erario della spesa da esso sostenuta verso i Comuni per l' indicato titolo, ma essendosi dovuto persuadere che ciò non è stato sufficiente a far cessare l'accennato abuso, si vede nella necessità di adottare per l'avvenire più serii provvedimenti.

Ed affinchè non si possa da alcuno addurre il pretesto di una men retta interpretazione della legge in caso di riconosciuta indebita percezione di trasporti, s' invitano i signori Comandanti di Corpo ad emanare apposito ordine del giorno in cui

Digitized by Google

rammemorando la nota di questo Ministero, numero 21 del 7 febbraio 1861, sia chiaramente spiegato che non competono mai agli ufficiali mezzi di trasporto per la propria persona sulle strade ordinarie, e che quelli pel bagaglio, loro sono dovuti nelle sole circostanze sù cui sieno in marcia con la truppa, secondo è detto agli articoli 23 e 27 del Regolamento 9 agosto 1836, od in accompagnamento di soldati di leva diretti ai Corpi, mentre in tutti gli altri casi di servizio, godendo essi dell'indennità di via, debbono a proprie spese fornirsi di quei mezzi di trasporto che più loro aggradano.

Che se anche per circostanze straordinarilssime o per difficoltà di trovare mezzi di trasporto in qualche paese, fossero costretti di rivolgersi ai rispettivi Municipii perchè loro ne facilitino il modo di procurarli, ciò non toglie che debbano del proprio soddisfarne l'importo, secondo il prezzo da essi convenuto a seguito della fatta richiesta, e non mai lasciarne ad altri la cura.

VIII. Si dichiara a quale alloggio hanno diritto da parte dei Comuni i reali carabinieri in marcia. — Circolare del Ministero dell' Interno ai Prefetti. — Torino, 5 febbraio 1863.

Varii Comuni del Regno, male interpretando le disposizioni contenute nelle Regie Patenti e nel relativo regolamento del 9 agosto 1836, rese esecutorie in tutte le provincie con legge 4 agosto 1861, n. 142, hanno stimato in difetto di appositi locali, fare alloggiare i reali carabinieri di passaggio per servizio di pubblica sicurezza nelle locande e richiedere quindi il rimborso della spesa anche nel caso che la permanenza sia stata di soli tre giorni.

I reali carabinieri *in marcia* siano essi in corpo o isolati, a termini dell'art. 103 del regolamento dell'arma, approvato con Reale Decreto del 16 ottobre 1822, hanno diritto all'*alloggio militare*, quando nei luoghi per dove passano non vi sia stazione o sia impossibile di ivi alloggiare, e siffatto alloggio come per ogni altro corpo militare, deve somministrarsi a cura dei Comuni e nei modi prescritti dalle succitate Regie Patenti del 1836, cioè, o in appositi locali di pertinenza dei Comuni medesimi o in mancanza di essi, presso gli abitanti e gratuitamente pei primi tre giorni (§§ 141, 142 e 143), salvo ad essere indennizzati gli uni e gli altri delle amministrazioni di alloggio ed altro, ove la permenenza debba prolungarsi oltre i tre giorni. (§ 160 e seguenti.)

Stante ciò, egli è chiaro che i Comuni i quali non possono dar alloggio in locali loro proprii, debbano provvederne i militari di passaggio presso gli abitanti e che se stimano di liberare i medesimi da questa prestazione somministrando l'alloggio in locanda, allora non hanno diritto alcuno a compenso di spesa che nel solo caso che gli individui o corpi debbono prolungare la loro dimora al di là di tre giorni.

Di che, il sottoscritto pregiasi dar comunicazione ai signori Prefetti delle diverse provincie del Regno, pregandoli di diramare analoghe istruzioni alle amministrazioni comunali, perchè possano esse uniformarsi strettamente alle norme di sopra cennate.

IX. Il rimborso delle somministranze fornite ai carabinieri dai Comuni deve esser fatto dal comando dell'arma al quale in conseguenza debbono farsene le richieste. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. — Torino, 6 agosto 1863.

Accade non di rado che gli ufficii di prefettura trasmettono al Ministero per l'occorrente rimborso le contabilità che sono prodotte dalle amministrazioni comunali

Digitized by Google

riflettenti la somministranza dei mezzi di trasporto fatta nell'interesse del servizio di sicurezza pubblica ai carabinieri reali per richiesta dei medesimi. Siccome i comandanti le stazioni dei reali carabinieri se per imperiose ed urgenti circostanze di servizio siano costretti a richiedere i municipii per qualche somministrazione od anticipazione devono tosto procacciarne il rimborso rivolgendosi per tale effetto al loro superiori, così i signori Prefetti vorranno avvertire a scanso di una inutile corrispondenza col Ministero di trasmettere all'occorrenza tali contabilità al comandante la legione affinchè vi provveda in conformità delle discipline riflettenti l'arma dei reali carabinieri o diversamente inviteranno i municipii creditori a rivolgersi essi medesimi direttamente al comandante la legione.

X. Le somministranze militari cui sono tenuti i Comuni debbono esser richieste loro per iscritto. — Circolare del Ministero della Guerra. — Torino, 18 *maggio* 1861.

Nelle attuatesi verificazioni delle contabilità presentate dai municipii relative a somministranze fatte per conto dell'amministrazione militare, si ebbero ad incontrare bene spesso provviste d'alloggi, paglia, legna, olio, lavori di riduzione o di ristauri a stabili, ecc., praticati in base a semplici richieste verbali degli ufficiali e talvolta anche di sott'ufficiali comandati a preparare gli alloggiamenti, tanto in occasione di meri movimenti parziali di truppa che di concentramento o di formazione di campi d'istruzione.

Il metodo siffatto per se stesso riprovevole perchè contrario ai principii di sana amministrazione ridondando a danno del pubblico Erario e della disciplina, mentre con ciò si viene ad eludere lo spirito dei regolamenti prelevando talvolta prestazioni indebite ed ordinando opere non necessarie o quanto meno non indispensabili ed importando assaissimo d'impedire la riproduzione di tali irregolarità, che potrebbero degenerare in abuso, il Ministero appoggiato alle disposizioni emanate a più riprese al riguardo, è entrato nella determnazione di dichiarare, che nelle circostanze straordinarissime in cui per specialità di caso fossero occorse somministranze o lavori senza poter far precedere le formalità dovute, queste debbono bensì essere praticate posteriormente all'eseguimento loro, ma prima della partenza della truppa, per modo che agli ordini verbali succedano sempre i buoni regolari perciò che riflette alle prestazioni in natura, e per i lavori di ristauro o di riduzione di stabili, le formali richieste in iscritto delle Intendenze militari, avvertendo ad ogni buon fine che di ora innanzi le provviste ed i lavori come sovra effettuati, i quali non venissero quindi convalidati nel modo accennato, saranno impreteribilmente posti a carico di chi li avrà ordinati, rendendo risponsabili i comandanti dei corpi della piena osservanza delle presenti prescrizioni.

XI. Ai Comuni non corre obbligo di soddisfare alle spese di legna e lumi per gli ufficiali dell' esercito cui si fornisce l'alloggio e per paglia dei loro cavalli. — Circolare del Ministero della Guerra. — Torino, 17 *ottobre* 1860.

Per parte di alcuni Municipii venne rappresentato il carico eccessivo che ad essi ridonda dal dover provvedere la legna ed il lume ad uso degli ufficiali per cura loro alloggiati, come pure la paglia per le scuderie dove sono ricoverati i cavalli degli stessi ufficiali.

Considerando che il regolamento del 9 agosto 1836, non dà obbligo ai Municipii di una tale somministranza, questo Ministero determina, che gli ufficiali vi provvedano dovunque a proprie spese siccome è stabilito dal § 181 dello stesso regola-

Digitized by Google

mento. I signori Comandanti generali dei dipartimenti e delle divisioni territoriali, si compiaceranno di prevenirne i comandanti dei corpi e gli ufficiali che si trovano di stanza nei luoghi del rispettivo dipartimento o divisione, ne ragguaglieranno gli ufficii dipendenti, come pure quei Municipii i quali provvedono ancora l'alloggio agli ufficiali in seguito alla Circolare dell'Intendenza generale d'armata, in data 3 dicembre 1859, n. 30 o per altre disposizioni date per le provincie dell'Emilia e della Toscana.

XII. Si determinano le spese a cui debbono provvedere i Comuni pel servizio della guardia nazionale. — Legge 4 marzo 1848. — (Estratto.)

Art. 69. . . . .

Le spese della milizia comunale sono votate, regolate e sorvegliate nella guisa medesima che tutte le altre spese del Comune.

Art. 71. Le spese ordinarie della milizia comunale sono quelle:

1° Di compera delle bandiere e dei tamburi;

2° Di conservazione delle armi per quella parte che non è ad individual carico dei militi comunali;

3° Di registri, carta, controlli, bollette di guardia e tutte le spese minute d'ufficio, che il servizio della milizia comunale renderà necessarie.

Le spese straordinarie sono:

1° In quelle città che a termini dell'art. 54, riceveranno un comandante superiore, le indennità per ispese assolutamente necessarie di esso comandante e del suo stato maggiore;

2° Nei Comuni e mandamenti dove saranno formati battaglioni o legioni le paghe degli ufficiali pagatori, degli aiutanti maggiori e dei furieri maggiori se non possono tali funzioni essere esercitate gratuitamente;

3° L'abbigliamento ed il soldo dei tamburi.

I Consigli comunali giudicheranno della necessità di cotali spese.

Quando saranno creati battaglioni mandamentali la ripartizione della quota dovuta da ciascun Comune per le spese del battaglione diverse da quelle delle compagnie, sarà fatta dall'Intendente generale in Consiglio d'Intendenza, dopo aver preso il parere dai Consigli comunali.

XIII. S'istituisce la festa nazionale annuale e se ne pone a carico de'Comuni la spesa. — Legge 5 maggio 1861, N. 7.

Art. 1. La prima domenica del mese di giugno di ogni anno è dichiarata festa nazionale per celebrare l'Unità di Italia e lo Statuto del Regno.

Art. 2. Tutti i municipii del Regno festeggeranno questo giorno, presi gli opportuni accordi colle autorità governative.

Art. 3. I municipii stanzieranno nei loro bilanci le spese occorrenti alla celebrazione della festa.

Art. 4 Tutte le altre feste poste per disposizione di legge o dal governo a carico dei municipii cessano di essere obbligatorie.

Digitized by Google

XIV. Si dànno istruzioni intorno al modo di celebrare la festa nazionale.— Circolare del Ministero dell'Interno ai Sindaci ed altre autorità del Regno. — Torino, 6 maggio 1861.

Con Decreto di ieri S. M. il Re ha approvata la legge da me proposta ed accettata dal Senato e dalla Camera dei Deputati per la quale è stabilita nella prima domenica di giugno una festa nazionale commemorativa dell'Unità d'Italia e dello Statuto del Regno. Essendo questa festa posta a carico dei Municipii, sarà opportuno che io ne svolga brevemente il concetto, e dia alcune disposizioni circa al modo di eseguirla.

E primieramente la S. V. prenderà gli opportuni accordi colla autorità governativa per tutto ciò che concerne questa solennità.

Appresso ella rivolgerà invito cortese all'autorità ecclesiastica, affinchè piaccia ad essa celebrare con rito religioso il grande evento che fa di tutti i popoli d' Italia una sola famiglia sotto l'impero della Monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II e suoi successori.

Il Governo di S. M. confida che tutti i Vescovi e Parroci aderiranno di buon grado a tale invito e dimostreranno anche in questa occasione la loro carità cittadina. In tal caso avrà luogo la festa religiosa con una messa accompagnata dal canto dell'inno ambrosiano. Ma qualora l'autorità ecclesiastica non credesse di poter aderire a siffatto invito, il Governo di S. M. deplorando l'illusione nella quale taluno si troverebbe, vuole nullameno che si rispettino scrupolosamente i sentimenti della sua coscienza e quindi la S. V. non insisterà ulteriormente a tal fine. Bensì ove fosse nel territorio del Comune qualche chiesa di patronato municipale e alcun sacerdote disposto a celebrare la presente solennità. Ella potrà supplire in tal guisa al difetto dell'autorità gerarchica ecclesiastica.

Ad ogni modo poi abbia o non abbia luogo la funzione religiosa non mancherà la parte civile della festa. Il Governo lascia interamente libera la scelta dei modi al Comune, ma non può a meno di raccomandare alla S. V. di scegliere quelle forme che più siano atte a dare ai popoli una idea adeguata del grande avvenimento che con questa festa si ricorda e che più vaglia ad ispirare serii pensieri e generosi sentimenti.

Ove siano truppe stanziate avrà luogo una rassegna di esse e della guardia nazionale. Similmente se vi fosse l'istituzione di un tiro a segno sarà da preferirsi quel giorno per la distribuzione dei premii.

Quando il Comune possa farlo, sarà bello similmente scegliere quel giorno per far pubbliche mostre di belle arti o d' industrie e dare esercizii letterarii e drammatici.

Finalmente non mancherà mai occasione di consecrare la festa con alcuna beneficenza onde la ricordanza e della patria si associi alle consolazioni dei poveri e degli afflitti.

Il Municipio sceglierà quei modi di ricreazione che possono meglio acconciarsi agli onesti desideri ed alle abitudini della popolazione e la illuminazione degli edifici pubblici chiuderà un giorno che ricorda l'evento più memorabile d'Italia per tutte le età venture.

Il governo di S. M. mentre raccomanda il decoro della festa nazionale non intende però di eccitare i Municipi a spese troppo larghe, massime in questi tempi nei quali i bisogni della Patria esigono molti sagrifizi, a tal fine ha ristretto il termine della festa entro un sol giorno.

A ciò contribuirà ancora la disposizione per la quale ogni altra festa la cui spesa fosse obbligatoria a carico dei Municipii rimane soppressa. Sarà bene pertanto che

Digitized by Google

quegli esercizi e solazzi che solevansi praticare in altri periodi dell'anno si riuniscano in quello della festa nazionale.

E siccome questo grande evento che in ogni anno si vuol celebrare è come il compimento di tutti i fatti parziali che illustrano la Storia Italiana, il Governo di S. M. raccomanda sopra tutto che si cessi da qualunque altra festa ricordante antiche divisioni municipali, trionfi di parte o vittorie parziali che non tornarono che a danno dell'intiera nazione.

Tali sono le norme che il sottoscritto ha stimato di dovere indicare alla S. V.

Se tutti i popoli civili, tanto antichi che moderni istituirono feste pubbliche a ricordanza perenne dei grandi avvenimenti propizi e gloriosi, nessun avvenimento meritava tanto di essere da noi celebrato quanto il presente che riepiloga in se stesso le tre maggiori conquiste di un popolo, l'unità, l'indipendenza e la libertà.

XV. Spetta ai Comuni il fare le spese per i locali dei tribunali e delle giudicature. — Legge 13 *novembre* 1859. — *(Estratto.)*

Art. 128. Le spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti d'assisie e dei tribunali di circondario, non che quella dei mobili e della annua pigione dei locali, sono a carico dei Comuni, nei quali le une e gli altri hanno la rispettiva loro sede.

Art. 229. Le spese necessarie pel primo stabilimento delle giudicature e quelle dei mobili e dell'annua pigione dei locali, sono a carico dei Comuni, del Mandamento in proporzione della rispettiva popolazione.

XVI. Sono obbligatorie pei Comuni le spese pel servizio vaccinico comunale. — Legge 14 *giugno* 1859, *N.* 3448, *sul servizio vaccinico. — (Estratto.)*

Art. 14. Il locale occorrente per le pubbliche e gratuite vaccinazioni sarà provvisto per cura ed a spese dei rispettivi Municipii.

I vaccinatori di ufficio ed i vaccinatori speciali sono retribuiti a carico dei Comuni interessati, ed i Consigli comunali delibereranno l'ammontare della retribuzione da assegnare loro sulla base del numero delle vaccinazioni operate. Questa retribuzione e quella che porta l'articolo 10, viene corrisposta ai vaccinatori, non che le altre spese accidentali occorrenti nei singoli Comuni, relative alle vaccinazioni sono annoverate tra le spese obbligatorie a carico dei bilanci comunali.

XVII. Spetta ai Comuni, capiluoghi di provincia di provvedere ai locali ed alle spese pei Consigli di leva.—Legge 20 *marzo* 1854, *sul reclutamento dell'esercito. — (Estratto.)*

Art. 54. Le amministrazioni delle città, capiluoghi di provincia provvedono apposito locale colle suppellettili ed accessorii relativi per la riunione dei Consigli di leva.

Digitized by Google

XVIII. Le spese per gli stampati occorrenti pel censimento della popolazione, sono obbligatoriamente a carico dei Comuni. — Istruzioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. — Torino, 17 *settembre* 1862. — (*Estratto.*)

§ 7. La somministrazione degli stampati occorrenti per gli estratti dei registri parrocchiali e degli stati mensuali del movimento della popolazione accennate nelle presenti Istruzioni circolari, sarà fatta ai Comuni dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Trattandosi di lavori statistici obbligatori pei Comuni giusta le disposizioni dei Regii Decreti 9 novembre 1861 e 2 luglio 1862 sullo ordinamento statistico del Regno e secondo la legge 23 ottobre 1859, la spesa dei suddetti stampati sarà a carico dei rispettivi Comuni.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ne fa soltanto l'anticipazione sui fondi assegnati nel proprio bilancio per il servizio statistico salvo ad ottenerne rifusione dai Comuni medesimi a norma delle istruzioni di contabilità generale.

Con ispeciale Circolare il Ministero determinerà la quota di spesa spettante per questo capo a ciascun Comune la quale si può fin d'ora presagire tenuissima.

XIX. Si dichiara quali spese per l'istruzione elementare siano obbligatorie per i Comuni. — Legge 13 *novembre* 1859, *N.* 3725. — (*Estratto.*)

Art. 317. L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni.

Questi vi provvedono in proporzione delle loro facoltà e secondo i bisogni dei loro abitanti.

Art. 318. Le scuole comunali in cui vien data questa istruzione sono dirette, a norma della legge e dei regolamenti, dai rispettivi Municipi i quali possono istituire all'uopo appositi sorveglianti o commissioni d'ispezione.

Art. 319. In ogni Comune vi sarà almeno una scuola nella quale verrà data l'istruzione elementare del grado inferiore ai fanciulli ed un'altra per le fanciulle.

Una simile scuola sarà parimenti aperta almeno per una porzione dell'anno nelle borgate o frazioni di Comune, che non potendo a cagione delle distanze od altro impedimento profittare della scuola comunale, avranno oltre a 50 fanciulli dell'uno e dell'altro sesso atti a frequentarla.

Art. 320. Ai Comuni i quali a cagione del piccolo numero o della poca agiatezza dei loro abitanti, od a cagione delle molte scuole cui devono provvedere, non saranno in istato di adempiere gli obblighi imposti da questa legge, potrà essere concessa dal Ministero la facoltà di formare accordi coi Comuni limitrofi, al fine di partecipare in intiero o solo in parte alle scuole che sono stabilite nei medesimi, ovvero di valersi degli stessi maestri per le loro diverse scuole.

In ogni caso un maestro non potrà essere applicato a più di due scuole.

Art. 321. Le scuole elementari del grado superiore sì maschili che femminili dovranno stabilirsi:

In tutte le città e terre dove esistono istituti d'istruzione pubblica, per essere ammessi ai quali è richiesta o tutta o parte della coltura che si riceve nelle medesime scuole;

In tutti i Comuni che hanno oltre a quattromila abitanti di popolazione agglomerata, non calcolando le frazioni o borgate.

Art. 322. Ai Comuni cui l'obbligo delle scuole elementari superiori fosse per riuscire troppo grave, potrà essere accordata la facoltà di affidare queste scuole, salva l'op-

Digitized by Google

portuna idoneità, ai maestri cui sarà nello stesso tempo affidata una parte dell'insegnamento nelle scuole inferiori.

Art. 323. Nessuna scuola potrà conservare simultaneamente più di settanta allievi.

Quando questo numero sarà oltrepassato per una certa parte dell'anno, il Municipio avuto riguardo al maggior comodo della popolazione, provvederà od aprendo una seconda scuola in altra parte del territorio o dividendo per classi distinte la prima. In quest'ultimo caso l'insegnamento della classe inferiore potrà essere affidato, sotto la direzione del maestro principale, ad un sotto-maestro.

Gli allievi delle scuole che hanno una sola classe potranno eccedere il numero di settanta, ma non potranno oltrepassare quello di cento.

Art. 338. Per determinare gli stipendi e le pensioni da assegnarsi ai maestri ed alle maestre, le scuole elementari sono divise in urbane e rurali.

Le urbane sono divise in tre classi secondo l'agiatezza e la popolazione della città in cui sono stabilite; le rurali sono parimenti divise in tre classi secondo l'agiatezza del Comune e la popolazione dei luoghi per i quali sono stabilite.

Art. 339. Potranno collocarsi nell'ultima classe delle urbane le scuole stabilite nel centro dei Comuni, i quali, comecchè non aventi titolo di città, avranno una popolazione agglomerata di oltre 3000 abitanti.

Così potranno annoverarsi tra le rurali le scuole che, quantunque appartenenti ad un Comune con titolo di città, saranno stabilite in borgate separate e lontane dal centro principale della popolazione.

Art. 340. Il grado di agiatezza dei diversi Comuni, qualunque sia il lorotitolo, sarà regolato sopra i proventi delle imposte dirette e le rendite proprie di ciascuno di essi, avuto riguardo alle spese obbligatorie cui sottostanno, principalmente a quelle che sono poste a loro carico da questa legge.

Art. 341. La classificazione delle diverse scuole per ciascun Comune sarà fatta, secondo le norme preaccennate, dai Governatori, sentiti i Municipi ed avuto il parere degli Intendenti e dei Consigli provinciali per le scuole.

Gli stipendi da assegnarsi ai maestri delle scuole classificate nelle categorje e nelle classi anzidette non saranno inferiori al minimo stabilito nella tabella I (1).

Questo minimo verrà ridotto di un terzo per gli stipendi delle maestre. I sotto-maestri e le sotto-maestre non avranno diritto che ad un assegnamento eguale alla metà di quello che spetta ai rispettivi titolari.

Art. 343. Le scuole comunali stabilite nei Comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti, e quelle che non istanno aperte se non se una parte dell'anno, non andranno soggette a tale classificazione.

Nonpertanto, al fine solo di cui nell'articolo precedente, ognuna di quelle che stanno aperte tutto l'anno scolastico potrà, ad istanza del rispettivo Municipio, essere collocata nell'ultima classe delle rurali.

I Municipi determineranno, salva l'approvazione dell'autorità superiore, ciascuno secondo i proprii mezzi, lo stipendio da assegnarsi agl'insegnanti preposti a queste scuole.

Art. 344. I Comuni provvedono agli stipendi dei maestri e delle maestre ed alle altre spese occorrenti per lo stabilimento e la conservazione delle rispettive scuole colle rendite destinate all'istruzione elementare, colle entrate proprie, coll'imposta comunale ordinaria.

Art. 345. Lo Stato verrà, con annuali stanziamenti, in sussidio dei Comuni che per l'angustia delle loro entrate o per la poca agiatezza dei loro abitanti, non saranno in

---

(1) La tabella qui sopra indicata determina gli assegnamenti seguenti: Per le scuole urbane se di grado superiore lire 1200, — 1000, — 900. Se di grado inferiore lire 900, — 800, — 700.

Per le rurali se superiori lire 800, — 700, — 600. Se inferiori lire 650, — 550, — 500.

Digitized by Google

grado di sottostare alle spese che questa legge pone a loro carico per l'istruzione elementare.

Art. 346. Qualora le provincie stanziino sussidi per lo stesso effetto, questi saranno preferibilmente applicati alle spese occorrenti pel primo stabilimento delle scuole e pel mantenimento del relativo materiale; mentre quelli dello Stato contribuiranno alle spese per lo stipendio degli insegnanti.

In ogni caso questi sussidi non saranno concessi che con speciale destinazione a profitto di luoghi e di scuole determinate.

Art. 347. Affine di provvedere al riposo degli insegnanti nelle scuole classificate, a termini degli articoli 338, 339 e 342, sarà istituita sotto il nome di *Monte della pensione* dei maestri elementari una cassa particolare i cui statuti saranno stabiliti con Decreto Regio sopra le basi infra determinate:

Art. 348. I Comuni, le corporazioni, le amministrazioni e tutti gli enti morali senza distinzione cui appartengono le scuole preaccennate verseranno in questa cassa il 2 1/2 per 0/0 sopra il minimo degli stipendi stabiliti per le scuole rispettive.

Art. 349. Le somme che vi saranno versate durante il primo decennio dalla sua istituzione, come altresì i legati e le largizioni che la detta cassa potrà ricevere in questo tempo, ne formeranno la dotazione la quale sarà investita in cedole del debito pubblico.

Art. 350. Alla fine del decennio l'erario pubblico vi verserà per una sola volta, a compimento della dotazione, una somma non inferiore all'ammontare del terzo di detta dotazione.

Art. 351. Passato questo termine, agli insegnanti che, avendo 30 anni di effettivo servizio e 55 anni di età, non saranno più in grado di continuare utilmente a giudizio del Consiglio provinciale per le scuole e del Consiglio superiore, nelle loro funzioni sarà accordata dal Ministero sopra questa cassa una pensione di riposo eguale al minimo assegnato alla classe a cui appartiene la scuola che avranno retta durante l'ultimo quinquennio.

Art. 352. Un sussidio vitalizio non inferiore al terzo del relativo minimo potrà essere accordato a coloro che dopo 15 anni di servizio non potranno più continuare nelle loro funzioni.

Art. 353. Alla vedova del maestro se maritata durante l'esercizio delle funzioni da oltre 3 anni, ed in ogni evento se con prole fin che rimane nello stato vedovile, ai figli ed alle figlie non maritate finchè non abbiano raggiunta la maggior età sarà devoluta a ciascuno per uguale porzione, ed in ogni caso con diritto di accrescimento reciproco la metà della pensione di riposo di cui il maestro avrà goduto o che gli sarebbe spettata al momento del decesso.

Un uguale favore sarà fatto, alle stesse condizioni, ai figli ed alle figlie delle maestre se orfani anche del padre.

Art. 354. I membri delle corporazioni religiose che insegnano nelle scuole pubbliche elementari come pure gli ecclesiastici che vi insegnano per obblighi inerenti al lor beneficio, non parteciperanno ai vantaggi di questa istituzione.

XX. Si determinano le spese obbligatorie dei Comuni pel servizio della pubblica sicurezza. — Legge 20 marzo 1865, N. 2248. Allegato B. — (Estratto.)

Art. 23. La retribuzione dovuta ai bass'ufficiali e guardie di pubblica sicurezza sarà per una metà a carico dello Stato e per l'altra a carico dei Comuni in cui prestano l'opera loro. Questi Comuni provvedono intieramente al casermaggio.

Le onorificenze, rimunerazioni e diritti a pensione, che possono spettare alle guardie e alle loro famiglie per ferite, malattie e per morte incontrata nel servizio, saranno regolate colle norme vigenti per l'esercito.

Digitized by Google

Art. 24. Occorrendo di variare il numero delle guardie di pubblica sicurezza stabilito in un Comune, il Prefetto deve avvertirne il Comune stesso prima del mese di ottobre, perchè comprenda l'aumento di spesa nel suo bilancio.

Esso deve comunicare al Comune i motivi che lo hanno indotto a decretarne lo aumento onde l'amministrazione comunale sia in grado di rappresentargli le ragioni contrarie.

Art. 25. In fine d'ogni anno il Prefetto deve comunicare ai Municipii lo stato delle giornate di presenza delle guardie che siansi realmente compensate pel servizio prestato nel loro territorio. Ove questo numero sia nel suo complesso totale inferiore di oltre un decimo di quello che importerebbe il numero delle guardie attribuite al Comune, si farà luogo a beneficio di questo ad una riduzione proporzionale della sua quota.

XXI. Si dichiara a quali spese e in che modo devono obbligatoriamente provvedere i Comuni in materia di strade. — Legge 20 marzo 1862, N. 2248. Allegato F. — (Estratto.)

Art. 16. Sono strade comunali:

a) Quelle necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione d'una Comunità col capoluogo del rispettivo circondario e con quelli dei Comuni contigui;

Non sono considerate come contigue le Comunità separate l'una dall'altra da una eevata catena di monti;

b) Quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati;

c) Quelle che dai maggiori centri di popolazione di un Comune conducono alle rispettive chiese parrocchiali ed ai cimiteri, o mettono capo a ferrovie e porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti;

d) Quelle che servono a riunire fra loro le più importanti frazioni di un Comune;

e) Quelle che al momento della classificazione si troveranno sistemate, e dai Comuni mantenute, salve le ulteriori deliberazioni dei Consigli comunali, di cui è parola all'art. 18.

Art. 17. Entro un anno della presente legge, le Giunte municipali formeranno un elenco delle strade da classificarsi fra le comunali, indicando i luoghi abitati che percorrono, la loro larghezza e lunghezza chilometrica. Si terrà conto degli elenchi già esistenti.

Questo elenco sarà per la durata di un mese depositato in una delle sale della residenza comunale, ed affisso in copia all'albo pretorio. Gli interessati verranno con pubblico avviso invitati a prenderne cognizione ed a presentare in iscritto entro il termine suddetto le loro osservazioni ed i loro reclami.

Spirato quel termine, il Consiglio comunale, deliberando sulla proposta della Giunta e sui reclami dei privati, stabilirà l'elenco delle strade comunali, il quale sarà omologato dal Prefetto.

Alla Deputazione provinciale spetterà la decisione sulle insorte contestazioni ed il rendere obbligatoria la classificazione delle strade indicate nell'articolo precedente, sentito il parere dell'ufficio del Genio civile. Questa decisione dovrà essere omologata dal Prefetto.

Art. 18. Ogni aggiunta all'elenco ed ogni soppressione di strade comunali sarà soggetta alle formalità e prescrizioni contenute nel precedente articolo.

Le deliberazioni dei Consigli comunali portanti soppressioni di strade dovranno dichiarare se debbano essere classificate come vicinali, o se invece si debba alienarne il suolo ai proprietari frontisti, od all'asta pubblica.

Art. 19. Tutte le strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a servitù pubblica sono vicinali.

Digitized by Google

Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle autorità comunali.

Art. 20. Gli elenchi delle strade approvati definitivamente, e di cui sarà deposta copia negli archivi della Prefettura, fanno prova in materia di strade per tutti gli effetti di ragione.

Le questioni però che insorgono sulla proprietà del suolo delle medesime o delle opere annesse sono giudicate dai Tribunali ordinari.

Art. 21. Quando una linea stradale, che secondo la presente legge deve classificarsi fra le provinciali o le comunali, tocchi più provincie o più Comuni, e le rispettive amministrazioni non si accordino sulla scelta del tracciamento, la decisione della quistione spetta al Ministero dei Lavori pubblici per le linee provinciali e per le comunali scorrenti in diverse provincie, e spetta al Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, per le altre.

Art. 22. Il suolo delle strade nazionali è proprietà dello Stato; quello delle strade provinciali appartiene alle provincie, ed è proprietà dei Comuni il suolo delle strade comunali.

Sono considerati come parte di queste strade per gli effetti amministrativi contemplati nella presente legge i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le controbanchine, le scarpe in rialzo e le opere d'arte d'ogni genere stabilite lungo le strade medesime, non che le aiuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazioni di cantonieri.

Nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazii ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti.

I tronchi delle strade nazionali e provinciali compresi nell'abitato di una città o villaggio fanno parte delle strade comunali, salvo il concorso dello Stato o della provincia nelle spese di mantenimento o di miglioramento come all'articolo 41 e seguenti.

Art. 24. I Consigli provinciali dovranno entro due anni deliberare regolamenti obbligatorii, da approvarsi per Decreto Reale, per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali.

Questi regolamenti stabiliranno il sistema di sorveglianza delle strade ed il modo di riparto delle relative spese.

Art. 27. I progetti di strade comunali sono approvati dalla Deputazione provinciale, sentito l'ufficio del Genio civile.

Art. 28. È obbligatoria la conservazione in istato normale delle strade provinciali e comunali sistemate.

Art. 39. Alla costruzione, sistemazione e mantenimento delle strade comunali provvedono i rispettivi Comuni od isolatamente, o per modo di consorzio con altri Comuni, concorrendo insieme alla spesa secondo il grado d'interesse di ognuno.

Sono estese anche alle strade comunali le disposizioni degli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 (1).

Art. 40. Le spese incombenti ai Comuni per le opere stradali saranno sostenute colle rendite dei Comuni medesimi o colle imposte di cui essi possono caricarsi a norma di legge.

Quando però trattasi di apertura di nuove strade o di opere di radicale sistemazione di strade imperfette, e la spesa occorrente sia riconosciuta troppo grave per le condizioni economiche dei Comuni, è fatta facoltà ai Consigli comunali d'istituire pedaggi che mettano i Comuni in grado di sostenerla.

I pedaggi però non potranno essere che temporanei e duraturi per quel periodo di

---

(1) Gli articoli sovraenunciati riguardano le discipline che debbono seguirsi nel caso che le strade siano traversate da corsi di acqua.

Digitized by Google

tempo che sia sufficiente a compensare i Comuni delle spese sostenute per l'opera, a pro della quale essi pedaggi sono applicati.

Compensata la spesa di costruzione, il passaggio sarà libero ed i Comuni dovranno mantenere a proprie spese le strade ed i ponti.

La istituzione dei pedaggi e la loro durata, come pure le relative tariffe non avranno effetto senza l'approvazione della Deputazione provinciale.

Art. 41. La sistemazione e la manutenzione dei tronchi delle strade nazionali e provinciali che traversano l'abitato delle città o villaggi sono a carico dei rispettivi Comuni, sotto la sorveglianza tecnica degli uffizi del Genio civile o provinciale.

Rispetto alla manutenzione, lo Stato o la provincia corrisponde ai Comuni un'indennità annua pari alla spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada di eguale lunghezza fuori dell'abitato e posta in condizione analoga.

Art. 42. Allorquando l'amministrazione dello Stato o della provincia riconosca la necessità della rinnovazione totale del pavimento di un tronco di strada nazionale o provinciale compreso entro l'abitato, essa, fino alla larghezza normale della strada, sostiene la spesa relativa:

a) Per intero nei Comuni aventi meno di mille abitanti;

b) Per una metà nei Comuni aventi meno di quattro mila abitanti;

c) Per un quarto nei Comuni aventi quattro mila abitanti e più.

Art. 43. Se per la costruzione, adattamento e manutenzione di una strada comunale od opere relative, vi ha un interesse collettivo, la formazione del consorzio di cui all'art. 39 è promossa da quel Comune che crederà aver ragione di chiamare altri a concorrere nella spesa.

Dovrà il detto Comune dimostrare la convenienza dell'opera e la opportunità del consorzio, proponendo le basi e le quote di concorso.

Art. 44. Il progetto di consorzio, coi documenti relativi, viene dallo stesso Comune trasmesso alla Deputazione provinciale, la quale ne fa comunicazione agli altri Comuni interessati perchè deliberino entro il termine da essa fissato. Trascorso questo termine, la Deputazione statuirà sulla costituzione del consorzio, decidendo in pari tempo sulle osservazioni o sui richiami dei Comuni.

Art. 45. Quando una linea da dichiararsi consorziale tocchi il territorio di più provincie, statuiranno d'accordo le rispettive Deputazioni provinciali.

Nel caso di conflitto, il Prefetto di quella provincia in cui si trovi il più lungo tratto di strada consorziale statuirà, previo parere delle Deputazioni provinciali interessate.

Art. 46. Contro il Decreto della Deputazione provinciale di che nell'art. 44, e contro quello del Prefetto, di che nell'art. 45, i Comuni interessati potranno, entro trenta giorni dalla comunicazione fattane al Sindaco, ricorrere al Re, il quale provvede definitivamente sulla proposta del Ministro dei Lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei Lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 47. Ordinato e reso esecutorio il consorzio, l'assemblea generale costituita dai delegati dei Comuni interessati provvede all'eseguimento delle opere col mezzo di una Deputazione o Consiglio di amministrazione.

Art. 48. Le rispettive attribuzioni dell'assemblea generale e del Consiglio d'amministrazione del consorzio sono regolate e rese esecutorie nei modi e colle formalità prescritte per i Consigli e le Giunte comunali.

Per gravi motivi interessanti la economia o l'ordinamento generale del consorzio, può la Deputazione provinciale sospendere la esecuzione delle deliberazioni prese dalla Deputazione o Consiglio di amministrazione del consorzio deferendole all'esame dell'assemblea generale.

Art. 49. La provincia, con deliberazione del Consiglio provinciale, approvata nelle forme volute dalla legge, potrà obbligarsi ad una determinata quota di concorso nei consorzi da istituirsi, od associarsi nella spesa di un consorzio già costituito per una quota proporzionale.

Digitized by Google

Art. 50. Quando la provincia concorra per una quota proporzionale nelle spese dei consorzi, essa ha diritto di voto nell'assemblea generale e nel Consiglio di amministrazione.

Se la quota di concorso della provincia raggiunge il terzo della spesa totale, la diretta amministrazione del consorzio potrà essere assunta dalla Deputazione provinciale, salve le attribuzioni dell'assemblea generale degli interessati.

Art. 51. La riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse, quando per diritto o per consuetudine un tale carico non ricada sopra determinate proprietà o persone.

Il Municipio potrà essere pure tenuto ad una determinata quota di concorso nella spesa di riparazione delle strade vicinali più importanti.

In caso di divergenza o conflitto tra il Municipio e gli interessati deciderà la Deputazione provinciale.

XXII. *Norme per la riunione in unico cimitero dei defunti appartenenti a culto differente. — Circolare del Ministero dello Interno ai Governatori e Intendenti. — Torino,* 31 *marzo* 1861 (1).

Le leggi e le discipline che regolano lo stabilimento, la destinazione e il trasporto dei cimiteri e le inumazioni dei cadaveri anche fuori delle località ove avvenne la morte, informate al generale principio di abolire nell'interesse della pubblica igiene qualunque privilegio, meno poche e ben definite eccezioni, non potevano di conseguenza rinvenire nella differenza dei varii culti professati dai diversi regnicoli una causa od un titolo sufficiente alla limitazione del generale principio sanzionato nelle disposizioni medesime, quello cioè che tutte le inumazioni debbono indistintamente aver luogo nei cimiteri comuni.

Considerazioni d'un ordine affatto estraneo ai principii della salute pubblica e direttamente collegate colle differenze dei riti e delle credenze religiose professate dalle popolazioni, consigliano però la convenienza di ammettere dentro i limiti dello stesso ed unico recinto (ove già non ne esista un apposito) una separazione di luogo a favore degli acattolici, nell'unico scopo di prevenire per quanto è possibile quelle opposizioni e quelle rimostranze che non mancarono di suscitare, benchè in casi rarissimi ed eccezionali le inumazioni promiscue; e che trovano il principale loro fondamento e la più naturale esplicazione in inveterate abitudini.

Ciò posto lo scrivente ravvisa opportuno di richiamare l'attenzione dei signori Governatori, Intendenti generali ed Intendenti sull'argomento, onde con sicure norme ed uniformi direzioni possano all'evenienza dei casi attenersi a quelle prescrizioni che siano più consentanee agli esposti principii.

Ritenuta quindi la massima generale che le inumazioni tutte debbono aver luogo nei recinti dei cimiteri comuni, verrà in questi (ove già non esistono località all'uopo) destinata una parte dell'area da distinguersi dalla rimanente con fossa, muro o siepe, a norma dei casi e dell'importanza edilizia del luogo, pei seppellimenti degli acattolici, salvo alla podestà ecclesiastica di permettere i riti e le formalità solite praticarsi dalla medesima in tali contingenze.

Egualmente una parte separata del cimitero comune dovrà essere destinata alla inumazione dei bambini nati da genitori cattolici e morti prima del rito battesimale.

(1) Credesi utile di pubblicare sotto questo articolo questa circolare siccome quella che riguarda una delle spese obbligatorie per i Comuni.

Digitized by Google

Ma ogni classificazione fra i defunti che appartennero allo stesso culto, come per esempio pei suicidi, pei giustiziati e simili, non deve essere ammessa, giacchè la separazione di sepoltura entro il recinto comune è fondata unicamente sulla differenza dei culti professati dalla popolazione.

E qui giova avvertire che se i principii diversi di culto professati da vari popoli appresero a tutte le nazioni più colte sì antiche che moderne il rispetto e la pietà verso gli estinti, non per questo debbonsi considerare i cimiteri dal lato solamente religioso, ma eziandio come istituzione eminentemente civile, e quindi sarà sempre giusto e conveniente che i medesimi siano opportunamente regolati e diretti dalle civili autorità.

Risoluzioni ministeriali.

1. Alla obbligazione della spesa per l'istruzione elementare soddisfacendo abbastanza il Comune collo stabilimento delle scuole nel capoluogo, non può ritenersi obbligatoria la spesa per lo stabilimento di scuole elementari nelle borgate. (Decisione del Ministero dell'Interno, 18 gennaio 1854.)

Giurisprudenza italiana.

1. Nessuna spesa può esser fatta obbligatoria per i Comuni se non in forza di legge. (Consiglio di Stato, 13 settembre 1864.)

2. Il regolamento fatto per l'esecuzione di una legge essendo incompetente ad ampliare le spese fatte obbligatorie pel Comune dalla legge istessa non vuole esser tenuto in calcolo nel determinare se una spesa sia obbligatoria o no pel Comune. (Consiglio di Stato, 13 settembre 1864.)

3. Le spese portate in questo articolo allora solo sono obbligatorie pel bilancio comunale quando in altro modo non sia provveduto al loro oggetto; se ad uno di questi oggetti è provveduto altrimenti la spesa cessa di essere obbligatoria pel bilancio comunale. (Consiglio di Stato, 23 dicembre 1861 e 18 aprile 1862, ricorso del Comune di Alassio.)

4. L'enumerazione delle spese obbligatorie fatta in questo articolo non è tassativa. Servono a dimostrarlo le parole colle quali finisce l'articolo. (Consiglio di Stato, 16 luglio 1863, ricorso del Comune di Girgenti.)

5. L'enumerazione delle spese obbligatorie fatta da questo articolo non può fare cessare dall'esserlo quelle che per leggi anteriori lo erano, se queste leggi non sono abrogate ancorchè di quelle spese non sia cenno nel detto articolo. (Consiglio di Stato, 9 dicembre 1861, ricorso del Prefetto di Alessandria.)

6. Sono obbligatorie le spese pel mantenimento delle guardie campestri nel numero determinato dal Consiglio provinciale. (Consiglio di Stato, 9 giugno 1864, ricorso del Comune di Pace.)

7. La ragione della disposizione data al N. 6 di questo articolo sta nel curare la regolarità della contabilità comunale e nel mettere il Comune al riparo della necessità di provvedere in una eventualità di soccombenza coi mezzi istraordinari ai suoi bisogni. (Consiglio di Stato, 13 settembre 1862, ricorso del Comune di Lucera.)

8. L'iscrizione nel bilancio delle spese di questa classe non importa obbligo nel Comune di pagare, nè pregiudizio nel diritto di impugnare la legittimità del credito. (Consiglio di Stato, 13 settembre 1862, ricorso del Comune di Lucera.)

9. Questa iscrizione debbe farsi anche nel caso in cui vi sia contestazione giuri-

Digitized by Google

dica sulla esistenza del debito. (Consiglio di Stato, 13 settembre 1862, ricorso del Comune di Lucera.)

10. Non è debito esigibile quello su cui vi ha contestazione non ancora decisa. (Consiglio di Stato, 28 novembre 1863, ricorso del Comune di Sessano.)

11. Se il debito liquido in favore del quale si è fatta la allocazione in bilancio per una ragione qualunque si estingue cessa di essere obbligatoria la spesa e può quindi essere depennata dal bilancio comunale (Consiglio di Stato, 13 agosto 1862, ricorso del Comune di Roseto.)

12. Il N. 8 di questo articolo vuol essere interpretato nel senso di assicurare la comunicazione tra Comune e Comune o tra le varie parti di un Comune stesso, non di rendere obbligatoria la costruzione di più strade aventi lo stesso scopo. (Consiglio di Stato, 14 luglio 1864, ricorso del Comune di Cumiana.)

13. Un Comune che sin dallo stabilimento di un consorzio avente per iscopo la sistemazione di una strada ha sempre pagato la sua quota non può negarsi di continuare a pagarla. (Decreto dell'Intendente di Nizza, 13 novembre 1852.)

14. La disposizione contenuta nel N. 8 del presente articolo non serve che a fissare la competenza passiva di quelle spese. (Consiglio di Stato, 26 ottobre 1861, ricorso del Comune di Cavriana.)

15. Tra le spese obbligatorie dei Comuni essendovi quelle per il riattamento e la manutenzione delle strade interne, non può il Consiglio comunale obbligare i proprietari delle case fiancheggianti a sostenerne le spese.(Consiglio di Stato, 31 marzo 1863, ricorso del Comune di Francavilla.)

16. Questo articolo comprende anche la spesa per la costruzione dei cimiteri. (Consiglio d'Intendenza di Savona, 17 settembre 1855.)

17. Poichè la costruzione ed il mantenimento dei cimiteri è obbligatorio per i Comuni che debbono provvedervi a spese proprie, è a ritenere che siano proprietà comunale i cimiteri. (Consiglio di Stato, 21 aprile 1854.)

18. Il prezzo del terreno necessario per la costruzione di una sepoltura privata, entro un cimitero che è proprietà comunale, deve per ragione di equità appartenere allo erario comunale. (Consiglio di Stato, 21 aprile 1854.)

19. Non può il concessionario di un tumulo entro un cimitero che è a carico del Comune pretendere indennità perchè il Comune delibera di far altro uso del terreno del cimitero. (Consiglio di Stato, 23 giugno 1854.)

20. Nei Comuni nei quali si deve provvedere a più di un cimitero, le spese relative debbono essere ripartite fra i contribuenti del distretto parrocchiale cui il cimitero riguarda. (Consiglio di Stato, 12 febbraio 1859.)

21. Ai termini di questo articolo è obbligatoria per i Comuni la spesa anche per i cimiteri acattolici non però quella resa necessaria da condizioni speciali dipendenti di culti diversi oltre quelle di igiene e di sicurezza. (Consiglio di Stato, 30 aprile 1859.)

22. La spesa obbligatoria pei cimiteri comprende anche quella occorrente per il traslocamento di essi precisamente quando è ordinato dal Governo per vedute di igiene e di pubblica salute. (Consiglio di Stato, 30 aprile 1861, ricorso del Comune di Sessano.)

23. Quando la legge ha dichiarato obbligatoria la spesa per l'istruzione elementare, l'ha dichiarato obbligatoria nei termini prescritti dalle leggi sulla istruzione pubblica. È quindi obbligatoria la spesa per il minimo di assegno stabilito da questa legge per i maestri e le maestre.(Consiglio di Stato, 10 giugno 1864, ricorso del Comune di Oleggio Castello.)

24. La disposizione che permette di assegnare ai maestri delle scuole delle borgate un assegnamento minore di lire 500 annuali è applicabile solo a quei Comuni dove oltre delle borgate vi sono altre scuole, non a quei Comuni dove queste scuole non vi siano. (Consiglio di Stato, 26 ottobre 1864, ricorso del Comune di Buccinigo.)

25. Una borgata non può, per aver spesata una scuola nel proprio distretto, esimersi

Digitized by Google

dal corrispondere alla quota della spesa per l'istruzione che sostiene il Comune di cui la borgata fa parte. (Consiglio di Stato, 26 febbraio 1863.)

26. La legge sulla pubblica istruzione rende obbligatorio ai Comuni il fornire di un maestro gli alunni di una frazione quando siano al di là di 50, ma non rende obbligatorio il concorso di un Comune nelle spese che per le scuole sostiene un altro Comune, quando alunni del primo intervengano alle scuole del secondo. (Consiglio di Stato, 13 settembre 1864, ricorso del Comune d'Orcorte.)

27. Malgrado che la legge sulla istruzione pubblica stabilisca il minimo soldo dei maestri elementari in lire 500 annuali, pure potendo un privato rinunziare a' suoi vantaggi, può un Comune fare col maestro una convenzione che riduca a cifra minore il soldo. (Consiglio di Stato, 20 giugno 1864, ricorso del Comune di Campo.)

28. Le spese per l'istruzione elementare essendo obbligatorie in misura determinata quando vi ha una popolazione determinata, secondo la legge del 1859 sulla pubblica istruzione, se queste condizioni non si verificano, l'istruzione delle scuole essendo facoltativa, è del pari facoltativo l'ammontare dello stipendio da corrispondersi ai maestri. Non può dunque la Deputazione provinciale obbligare il Comune alla spesa voluta dalla legge, nè procedere d' ufficio in caso di rifiuto. (Consiglio di Stato, 23 novembre 1864, ricorso del Comune di Montalbano.)

29. La spesa per i battaglioni mandamentali della guardia nazionale deve, in mancanza di una norma speciale di una legge, essere divisa tra i Comuni che compongono il mandamento, prendendo per criteri la popolazione, il numero dei militi in servizio ordinario, il tributo fondiario, le rendite e le condizioni economiche del del paese. (Consiglio di Stato, 30 luglio 1851. — Id., 2 novembre 1864, ricorso del Comune di Tortorito.)

30. In Sicilia durante il vigore del Decreto prodittatoriale, 3 agosto 1860, circa le spese per l'alloggio dei carabinieri, è a ritenersi obbligatoria pei Municipi questa spesa. (Consiglio di Stato, 7 luglio 1863, ricorso del Comune di Nicosia.)

31. Rimasto intatto l'antico ordinamento finanziario in Sicilia per la non fattasi pubblicazione dell'art. 241 della legge 23 ottobre 1859, sono spese obbligatorie, come lo erano prima, i ratizzi dovuti dai Comuni alle provincie. (Consiglio di Stato, 16 luglio 1863, ricorso del Comune di Girgenti.)

32. Poichè il Decreto di promulgazione nelle provincie napoletane della legge del 1859 lasciò in vigore il sistema finanziario di quelle provincie, tutte le spese che erano prima obbligatorie continuano ad esserlo per l'ultimo alinea dell'articolo 111. (Consiglio di Stato, 25 agosto 1864, ricorso del Comune di Mileto. — Id., 12 ottobre 1864.)

33. Le spese pel risarcimento dei guasti avvenuti in occasione di sommossa o di assembramenti sono obbligatorie pei Comuni. (Corte d'appello di Genova, 3 febbraio 1851.)

Art. 117. Le spese non contemplate nell' articolo precedente sono facoltative.

Legge del 1859. — Art. 112. Conforme.

Art. 118. Potranno i Comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

1° Instituire dazi da riscuotersi per esercizio, o per abbonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, foraggi, strame e simili destinati alla consumazione locale.

Digitized by Google

Non possono però mai imporre alcun onere o divieto al transito immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando vi esistano altre comode vie di circonvallazione;

2° Dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati, purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo;

3° Imporre una tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato, ed all'importanza della posizione;

4° Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizi rurali e delle greggie;

5° Fare sovrimposte alle contribuzioni dirette;

Legge del 1859. — Art. 113. Conforme.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 82. I Consigli generali provvedono alle previsioni contemplate nei due articoli precedenti, imponendo quanto bisogna in conformità degli articoli 78 e 79, in modo che non debba passarsi da una annata all'altra con residuo di debito.

Art. 83. Oltre a ciò per far fronte a spese che sieno di rilevante ed evidente utilità e convenienza gli stessi Consigli generali possono stanziare una sovraimposta sulle tasse dirette e variabili a seconda delle spese del Comune.

Questa sovraimposta però non dovrà mai nel suo totale eccedere la somma che ragguaglia al tre per cento della sola rendita imponibile del Comune, desunta dal catasto fondiario, e non potrà rinnovarsi nel corso di quegli anni, nei quali in virtù di precedenti deliberazioni, e per le ratificazioni di che nei seguenti articoli 88 e 90 fosse già stata esaurita.

Delle spese nelle quali si eroga la sovrimposta sarà formato un titolo particolare tanto nel bilancio di previsione quanto nel rendimento di conti.

Art. 84. Per maggiori aumenti d'imposta è necessaria una legge speciale.

Proposte, motivi, discussioni.

Varie riforme furono proposte a questo articolo. Più radicale quella del deputato Battaglia Avola, tendente alla soppressione del paragrafo V, e subordinatamente alla fissazione d'un limite che non si fosse potuto eccedere nelle sovraimposte. In quest'ultima idea conveniva anche il deputato Nisco.

Il deputato Fiorenzi sottometteva il limite della sovraimposta alla accettazione del Ministero delle Finanze. Egli stesso avrebbe voluto compenetrare tutti i paragrafi di questo articolo in due soli, di cui il primo avrebbe dato ai Comuni facoltà nel caso d'insufficienza della loro rendita d'istituire dazi, appalti e tasse, purchè non si portasse inciampo al libero transito, alla libertà di commercio e d'industria, e non si ledessero la libertà individuale, i diritti di privata proprietà e l'inviolabilità del domicilio, ed il secondo di sovraimporre centesimi addizionali alle contribuzioni dirette, ed aumento di diritti sui generi di consumo tassati dal Governo nei limiti so-

Digitized by Google

pra indicati. Il deputato Nisco avea inoltre proposto di modificare il paragrafo IV, limitando la possibilità della imposizione della tassa sulle bestie da tiro e da soma a quelle che non fossero addette all'agricoltura. Lo stesso deputato Nisco avea proposto un articolo addizionale al presente, secondo il quale si sarebbe data facoltà ai Comuni in occasione di nuove opere pubbliche di imporre una tassa sulle proprietà stabili, corrispondenti a tre quinti della maggior rendita da essi acquistata per la nuova opera eseguita.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Ai Comuni si permette la sovraimposta sulla tassa della ricchezza mobile. — Legge 14 luglio 1864, N. 1830.—(Estratto.)

Art. 34. In aumento al principale della imposta sui redditi non fondiarii i Comuni potranno stabilire centesimi addizionali nei limiti e nelle regole prescritte nella legge comunale e provinciale.

Sono esenti dai centesimi addizionali le quote fisse d' imposta sui redditi inferiori a L. 250 annue imponibili.

Art. 37. La presente legge avrà effetto dal 1 gennaio 1864. Da quel giorno medesimo sono abrogate:

. . . .

Le tasse dirette personali e mobiliari che in alcune provincie del regno si percepiscono dai Comuni . . . . . salvo il disposto dallo art. 34.

II. Altre norme concernenti la sovraimposta alla tassa sulla ricchezza mobile.— Legge 11 maggio 1865, N. 2276. — (Estratto.)

Art. 8. I centesimi addizionali su i redditi della ricchezza mobile saranno sovraimposti a tenore di quanto verrà stabilito nella legge sulla amministrazione comunale e provinciale.

Dai centesimi addizionali saranno soltanto esenti gli stipendi degli uffiziali dal grado di maggiore in giù in servizio attivo militare.

III. Ai Comuni si permette una sovraimposta sul dazio consumo e si dànno le opportune disposizioni. — Legge 3 luglio 1864, N. 1827. — (Estratto.)

Art. 13. È data facoltà ai Consigli comunali di imporre sulle bevande e sulle carni una tassa addizionale a quella governativa.

I Consigli comunali possono inoltre imporre un dazio di consumo sui generi commestibili e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, saponi, materie grasse ed altre di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati.

Sono esclusi da questa facoltà i materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare e per l'uso effettivamente consumati.

Ai Comuni chiusi e fatta facoltà di porre dazi di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge.

Digitized by Google

Un Decreto Reale fisserà il *maximum* della tariffa pei dazi di consumo e della tassa addizionale a quella governativa che i Comuni possono imporsi (1).

Art. 14. Le disposizioni stabilite per le tasse in pro dello Stato dovranno essere osservate anche per la riscossione dei dazi di consumo in favore dei Comuni, per la decisione delle relative controversie, per le contravvenzioni e per le multe, come pure pei privilegi sulle merci cadute in contravvenzione i quali si eserciteranno sempre dopo quelli dello Stato.

Art. 15. Le tasse a pro dello Stato imposte dalla presente legge sono riscosse per mezzo di agenti del Governo, equiparati a quelle del servizio delle dogane per l'esercizio delle loro funzioni.

La riscossione dei dazi comunali nei Comuni chiusi e degli addizionali nei Comuni aperti si farà anche per mezzo di detti agenti, e le spese di riscossione saranno divise secondo i proventi rispettivi.

Art. 16. È concesso ai Comuni chiusi ed aperti di riscuotere per mezzo di agenti proprii i dazi di consumo governativi e comunali, qualora si accordino col Governo per assicurargli un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti. L'eccedenza sul minimo guarentito sarà divisa in parti eguali fra il Governo ed i Comuni.

Per la riscossione dei dazi di consumo il Governo e i Comuni possono fare degli appalti.

Art. 17. La riscossione dei dazi di consumo governativi avrà luogo per abbonamento coi Comuni i quali ne facciano domanda ed assumano l'obbligo di pagarne direttamente l'ammontare, che verrà stabilito d'accordo sulla base del presunto consumo locale, secondo le norme che saranno determinate col regolamento. In questo caso sarà lecito ai Comuni stessi di variare le tariffe nei limiti dell'art. 13 e d'accordo coll'autorità finanziaria, provvedendo però sempre a ciò che la somma dovuta allo Stato sia prelevata innanzi tutto, mediante la tassa sopra gli oggetti dalla presente legge riservati al governo.

Nel caso che questo accordo non avesse luogo chi abbia pagata la tassa prescritta dalla presente legge, per uva, mosto o vino immesso in un Comune e voglia estrarre in parte o in tutto la detta merce perchè sia consumata altrove, avrà diritto alla restituzione della tassa corrispondente, uniformandosi alle disposizioni del regolamento di cui è parola nell'art. 19.

Nei casi preveduti da questo e dal precedente articolo i Comuni e gli appaltatori subentrano nei diritti e negli obblighi del Governo verso i contribuenti e le facoltà dei loro agenti sono equiparate per gli effetti della presente legge, a quelle degli agenti governativi.

Art. 18. Quando nell'amministrazione del dazio consumo il Governo succede al Comune o viceversa avrà luogo anche il trapasso degl'impiegati, locali ed effetti occorrenti a tale servizio con quelle condizioni che saranno determinate dal Regolamento.

Art. 19. Un regolamento da approvarsi con Regio Decreto determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge e più specialmente:

I. Per le dichiarazioni dei prodotti e loro verifica e per ogni formalità da adempiersi all'introduzione degli stessi nei Comuni chiusi;

2. Pel deposito, transito o restituzione di tassa nell'esportazione di prodotti soggetti a dazio di consumo nei Comuni chiusi:

3. Per l'esercizio e pel controllo delle vendite al minuto nei Comuni aperti;

4. Per l'esercizio e pel controllo delle fabbriche soggette a tassa, e per la circolazione dei loro prodotti;

5. Per i modi di abbonamento e di appalto:

---

(1) Vederlo qui appresso al n. V.

(1) Gli articoli sovra citati riguardano le pene per le contravvenzioni ai regolamenti doganali.

Digitized by Google

6. Per le condizioni dei trapasso degli impiegati e locali dal Governo al Comune o viceversa;

Art. 25. Gli articoli 80 e seguenti sino al 91 esclusivo del Regolamento doganale, approvato provvisoriamente con legge del 21 dicembre 1862, sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge, intendendosi all'uopo sostituite le autorità ed agenti daziari alle autorità ed agenti doganali.

Art. 26. La presente legge entrerà in vigore un mese dopo la sua promulgazione.

Art. 27. Dal giorno dell'attuazione della presente legge cesseranno di avere vigore il canone gabellario e relativo diritto di permissione nelle antiche provincie, la tassa sulle bevande nelle Marche e nelle provincie Parmensi, tutti i dazi di consumo di provento erariale che sono ora esistenti nella varie provincie dello Stato sulle bevande e sulle carni. Però dovranno esser pagati i debiti arretrati pei titoli sopradetti.

I dazi di consumo di provento comunale sugli stessi oggetti sono conservati in quanto non eccedano i limiti fissati nello art. 13, e verranno riscossi colle norme della presente legge e del relativo regolamento.

È data facoltà al governo di permettere che le tasse sulle bevande e sulle carni e i dazi di consumo comunali si conservino a tutto l'anno 1866 anche oltre il limite del *maximum* di cui all'art. 13 nei Comuni dove le tariffe ora vigenti sieno superiori a quel limite.

Art. 28. Passano a beneficio dei Comuni i dazi ora riscossi a profitto dell'erario sugli oggetti non compresi nella tariffa annessa alla presente legge e sui quali è data dall'art. 13 facoltà ai Comuni d'imporre il dazio. Ove il dazio di provento governativo ora colpisce gli stessi oggetti con tariffa superiore a quella annessa alla presente legge, le eccedenze passeranno a beneficio dei Comuni.

La riscossione di questi dazi sarà fatta colle tariffe ora vigenti, finchè i Comuni non abbiano provveduto con nuova tariffa entro i limiti di cui nell'art. 13.

Passa nello stesso modo alla città di Napoli e suoi casali la privativa della neve.

Art. 29. Tutte le leggi e decreti in quanto sono contrari alla presente legge sono abrogati.

Saranno pure abrogati i regolamenti particolari per l'applicazione dei dazi comunali in quanto fossero contrari al regolamento generale di cui è detto nell'articolo 19.

IV. Altre norme sullo stesso argomento.—Regolamento per l'esecuzione della legge sulla tassa di consumo approvato con R. Decreto 10 *luglio* 1864, *N.* 1829. — (*Estratto.*)

Art. 2. I dazi addizionali, e quelle che i Comuni chiusi possono imporre per loro conto sulla minuta vendita degli oggetti colpiti da tassa dello Stato, devono limitarsi entro due quinti dei dazi governativi.

I dazi comunali sugli altri generi non sorpasseranno il decimo del loro valore medio quinquennale; sulla neve di lire 10 al quintale; sui coloniali e sul ferro, come materiale da costruzione il 10 per cento dei diritti doganali d'importazione, esclusa la sovrimposta di guerra.

La misura dei dazi deve essere sempre eguale, qualunque sia la provenienza dei generi, e devono tenersi esenti quelli che si impiegano come materie prime nella fabbricazione della birra e dell'alcool.

I dazi comunali di consumo sui cereali si riscuotono:

1. Nei Comuni chiusi all'introduzione nei medesimi delle farine, del pane, delle paste, ovvero all'introduzione dei cereali nei mulini entro l'ambito daziario;

2. In quelli aperti all'introduzione delle farine nei locali in cui si fabbricano o si vendono il pane e le paste.

Digitized by Google

Art. 3. I dazi di consumo, sì governativi che comunali, si riscuotono sempre a norma della legge e del presente regolamento.

Le frazioni minori della metà di un litro o chilogramma non sono calcolate: le frazioni che giungono alla metà o la eccedono, sono portate all'intiero.

La frazione minore di un centesimo è rilasciata a favore del contribuente.

Le bottiglie di minor capacità del litro contenente liquidi, si considerano come quelle del litro: quelle superiori al litro, per due bottiglie: e così progressivamente di litro in litro. La stessa norma si osserva per le damigiane e gli orci.

Art. 4. Uffizi daziari sono stabiliti così all'ingresso, che nell'interno dei Comuni chiusi.

Nei Comuni aperti sono stabiliti secondo l'importanza della consumazione, in quel numero ed in quei luoghi che si stimeranno più opportuni.

Art. 5. Ogni operazione per la verificazione dei generi o locali di vendita, o delle fabbriche, ovvero per la liquidazione del dazio, deve esser preceduta da una dichiarazione del proprietario o del fabbricatore o del loro rappresentante.

Nelle verifiche dei generi, e nelle visite ed ispezioni dei locali, i contribuenti sono tenuti a prestare la necessaria cooperazione o le spese occorrenti.

Art. 6. La bolletta dà in prova del pagamento del dazio o dello adempimento di altri obblighi, vale pel tempo in essa stabilito, e deve presentarsi ad ogni richiesta degli agenti daziari.

Art. 7. Contro le decisioni pronunciate in materia di dazio di consumo compete il ricorso in fede amministrativa:

a) Ai contribuenti, contro l'operato degli agenti od appaltatori governativi, alla Direzione compartimentale delle gabelle contro l'operato degli agenti od appaltatori comunali, alle Giunte municipali;

b) Ai contribuenti, ai Comuni, agli appaltatori contro le decisioni delle Direzioni compartimentali, delle Giunte municipali e dei Prefetti, al Ministero delle Finanze.

Il tempo utile per presentare tali ricorsi non può oltrepassare quattordici giorni a contare dalla data dell'intimazione della querelata disposizione o decisione.

Art. 10. Saranno approvate dal Ministero delle Finanze le istruzioni disciplinari per l'applicazione del presente regolamento.

Esse avranno efficacia pei contribuenti, e diverranno inoltre obbligatorie;

1. Per gli agenti del Governo nella riscossione dei dazi di consumo, così di conto dello Stato che comunale;

2. Pei Comuni e per gli appaltatori;

a) In quello che riguarda i rapporti tra essi e l'amministrazione dello Stato;

b) In tutto ciò che si riferisce ai rapporti fra l'amministrazione ed i gestori dei dazii;

c) In tutto quello che fosse stabilito a guarentire i contribuenti di fronte al gestore del dazio.

I Comuni e gli appaltatori potranno ommettere le misure stabilite esclusivamente a tutelare gli interessi del ramo che amministrano.

I Comuni pei proprii dazi avranno facoltà di stabilire quelle istruzioni che meglio credessero, facendole osservare anco dai loro appaltatori, purchè queste non siano in opposizione alla legge ed al presente regolamento, e non impongano vincoli maggiori di quelli stabiliti per l'amministrazione dello Stato.

Art. 102. Le tariffe per i dazii e le addizionali a favore dei Municipi nei limiti stabiliti dall'art. 2 sono deliberati dai Consigli comunali e rese esecutive dai Prefetti.

Art. 103. I dazii che i Consigli municipali dei Comuni chiusi possono imporre sulla minuta vendita dei generi soggetti a tassa per conto dello Stato, sono riscossi colle norme stabilite nel presente regolamento per i dazi di consumo nei Comuni aperti, e colle norme piu speciali che, senza offendere il presente regolamento, saranno dai Municipi deliberati.

Art. 104. Dove la riscossione dei dazii di consumo spettanti allo Stato ed ai Comuni è assunta dal Governo, l'amministrazione viene affidata alla direzione delle gabelle.

Digitized by Google

Vegliano anche i Municipi perchè non si commettano frodi ed abusi, e possono richiedere opportuni provvedimenti.

Art. 105. Con Decreto Reale saranno approvati gli organici per gli uffici di percezione e per gli agenti di vigilanza, fissandone il personale, gli stipendi, gli assegni per le spese, le attribuzioni e le discipline.

Le prescrizioni disciplinari del titolo XI del regolamento approvato con Reale Decreto 30 ottobre 1852 per gli impiegati delle dogane, sono applicabili per analogia a quelli del dazio consumo.

Art. 106. Qualora i Municipi riscuotano i dazii di consumo e vengano questi assunti dal Governo od appaltati, debbono gli uffici, mobili, attrezzi e simili, se la nuova amministrazione li giudicherà servibili e necessari, esserle ceduti, dopo inventario ed estimazione del loro valore, nello stato in cui si trovano; pei fabbricati sarà stabilito il fitto da attribuirvisi.

Tanto il valore delle cose mobili quanto i fitti saranno determinati a mezzo di due periti scelti l'uno dall'amministrazione delle gabelle, l'altro dalla comunale, ed in caso di discrepanza da un terzo eletto di comune accordo, e dove questo mancasse, dal tribunale di circondario.

Del pari passano a carico del Governo, nel solo caso che questa assuma i dazi in amministrazione economica, gli impiegati ed altri agenti addetti esclusivamente al servizio dei dazi di consumo comunale, secondo gli organici regolamenti approvati ed attuati, conservando di conseguire, quando cessino dal servizio senza lor colpa, la pensione che secondo le vigenti disposizioni può loro spettare.

Se un funzionario od un impiegato comunale venisse nominato ad un posto avente in pianta uno stipendio minore di quello che, esclusi gli emolumenti onerosi, percepiva dal Comune, ne riceverà la differenza a titolo di assegno personale.

Quegli impiegati comunali che non fossero dal Governo accettati, o per ragione della precedente loro condotta, o per inettitudine fisica od intellettuale, qualora non abbiano diritto a pensione, conseguiranno l'assegno di disponibilità fissato dalle leggi pegli impiegati dello Stato, e tale assegno sarà per intiero a carico del Governo.

Dal giorno in cui gli impiegati sono assunti dal Governo diventano impiegati governativi, ed essi, le loro vedove e figli sono trattati anche perciò che concerne la pensione come gli impiegati dello Stato.

La pensione sarà ripartita a carico del Comune e dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi che il Comune e lo Stato abbia corrisposto all'impiegato.

Art. 107. Nei Comuni chiusi ove il dazio non fosse in amministrazione del Comune, le spese occorrenti per le riparazioni alle mura, porte, barriere, canali e simili che il Governo credesse di far intraprendere per guarentire l'esazione del dazio, saranno sopportate per metà dal Governo e per metà dal Comune, all'infuori delle mura militarmente fortificate, per le quali l'autorità militare sostiene le spese bisognevoli.

Art. 108. Gl'introiti dei dazii di consumo debbono annotarsi nei registri di percezione, distinguendo quelli di spettanza dello Stato dagli altri del Comune.

Gli uffici di riscossione versano ogni dieci giorni nella cassa comunale tre *quarte parti* degli introiti di spettanza del Comune, ed il rimanente nella tesoreria dello Stato.

Per ogni Comune è tenuto presso la direzione delle gabelle del compartimento un registro il quale dimostri:

1° Gli introiti che si sono fatti, colla distinta delle somme spettanti allo Stato e di quelle del Comune;

2° Tutte le spese di amministrazione, riscossione, vigilanza, rimborsi e simili;

3° Le somme versate, colla distinta di quelle nella cassa comunale e delle altre nella tesoreria dello Stato.

4° Le quote di provento e di spesa spettanti al Governo e quelle del Comune;

5° Le restanze di credito o di debito del Comune.

Alla fine di ogni anno, riassumendo gli elementi presentati da questo registro, viene

Digitized by Google

formulato un conto generale in doppio originale di introito ed esito, il quale dimostri le differenze di credito e debito del Comune.

Un esemplare di questo conto è trasmesso al Municipio, il quale può richiedere ogni ulteriore schiarimento o notizia, e deve nella sessione di primavera del Consiglio comunale accettarlo o respingerlo.

Se le conclusioni del conto sono accettate dal Municipio, le differenze che esso presenta vengono pareggiate col far versare dall'ufficio di riscossione nella tesoreria dello Stato quella parte d'introiti di spettanza comunale, che corrisponde alla somma di cui il Municipio fosse risultato debitore per spese, o versando nella cassa comunale la somma di cui fosse invece risultato creditore.

Ove il Municipio non accetti la conclusione del conto può ricorrere al Ministero delle Finanze che ne decide.

Art. 109. Cessando il Governo dalla riscossione per essere i suoi dazi o dati in appalto od assunti dal Comune, riconsegna a questo nei modi stabiliti per la consegna i locali presi in affitto, e gli altri oggetti ricevuti, calcolando nelle spese da dividersi col Comune gli importi che dovesse rifondere del deprezzamento di tali effetti, e ripartendo con esso nelle medesime proporzioni il maggior valore che nella riconsegna fosse a questi attribuito.

Art. 110. I Comuni possono assumere la riscossione dei dazii di consumo di conto dello Stato o per abbonamento o assicurando un minimo di provento sui dazii ad esso spettanti e partecipando a metà dell'eccedenza.

In quest'ultimo caso, il Governo esercita la sua vigilanza sull'amministrazione del dazio a mezzo delle direzioni compartimentali delle gabelle e può richiedere od emettere tutti i provvedimenti reputati bisognevoli allo sviluppo maggiore dei dazi. Se la legge del dazio di consumo o la tariffa subissero essenziali modificazioni, potrà il Governo e potranno reciprocamente i Comuni chiedere la rescissione del contratto, purchè la disdetta sia data sei mesi prima dell'attuazione della legge che modificasse l'attuale. Non vi sarà luogo ad indennizzi.

Art. 111. Qualora il Governo riscuota i dazi di consumo e questi vengano assunti dal Comune, gli può cedere gli uffici, mobili, attrezzi e simili, che servono a tal uso nei modi stabiliti dall'art. 106.

I funzionari, gli impiegati e salariati governativi addetti alla riscossione dei dazi di consumo, passano parimenti al Comune, a norma delle regole prescritte nel passaggio degli impiegati dal Comune al Governo.

Non avranno però essi, le loro vedove e figli a ricevere una pensione inferiore a quella che loro avrebbe corrisposto lo Stato, se gli impiegati fossero rimasti al servizio governativo e nel posto che occupavano al momento del passaggio.

Art. 112. I Comuni che riscuotono i dazi di consumo di conto dello Stato sono liberi durante il contratto di provvedere alla propria amministrazione a norma della legge e del presente regolamento.

Tutte le facoltà in questo riservate alle direzioni compartimentali delle Gabelle ed al Ministero delle Finanze, sono attribuite alle Giunte municipali.

Se la riscossione dei dazi è fatta per abbonamento, i Comuni possono, nei limiti dell'art. 13 della legge, variare la tariffa.

Però siffatta tariffa non può essere resa esecutoria dal Prefetto, se non sia provato che il canone pattuito sarà prelevato innanzi tutto con tassa sopra gli oggetti riservati allo Stato.

Art. 113. Qualora il Governo cedesse i contratti già stipulati con i Comuni per la riscossione dei dazi di consumo ad appaltatori, questi subentrano nei diritti del Governo, dovendo i contratti stessi essere integralmente mantenuti e rispettati. I Comuni verseranno alla scadenza nella cassa dell'appaltatore le somme dovute allo Stato.

Art. 114. Qualunque sia il modo con cui il Comune ha assunto le riscossioni dei dazi governativi, il convenuto canone dev'essere pagato in dodici rate mensili scadenti il dì 25 di ogni mese nella tesoreria.

Digitized by Google

Le somme percipite nella riscossione dei dazi di consumo debbono essere anzitutto impiegate nel pagamento del canone il quale deve annoverarsi fra le spese obbligatorie del Comune e può essere dal Governo preteso alle pattuite epoche coi modi e privilegi stabiliti per gli altri tributi.

Speciali condizioni possono essere determinate nel contratto che si stipulerà fra l'amministrazione delle gabelle e la comunale.

Art. 115. I Comuni che assumono la riscossione dei dazi governativi per abbonamento sostengono del proprio le spese occorrenti per riparazioni alle mura, porte e barriere, canali e simili, che stimassero di farvi eseguire per garanzia del dazio.

Quelli che assicurano un minimo col dividendo della eccedenza avranno diritto ad imputarle fra quelle da dedursi per stabilire l'eccedenza medesima.

Art. 116. Se la riscossione dei dazi dello Stato, è assunta dal Comune colla assicurazione del minimo, gli introiti debbono annotarsi nei registri di percezione distinguendo quelli di spettanza dello Stato dagli altri del Comune.

Inoltre presso l'amministrazione comunale si tiene un conto annuale degli introiti daziari egualmente distinti e di tutte le spese riassumendone in fine d'anno i risultamenti, si stabilisce:

1° A quanto ascendono i prodotti governativi;

2° A quanto quelli comunali;

3° Quale sia l'ammontare delle spese;

4° Quale proporzione corra fra le spese ed il complesso dei proventi dei dazi tanto governativi, che comunali;

5° Il corrispondente importo di spesa da detrarsi dagli introiti pei dazi governativi;

6° Se e quale eccedenza di introiti presenti il residuo netto a fronte del minimo garantito;

7° Corrispondente credito del Governo.

Detto conto è trasmesso dentro gennaio del nuovo anno alla direzione delle gabelle del compartimento, alla quale sono pure comunicati tutti gli schiarimenti, notizie e documenti che fosse per richiedere.

Accettandosi dalla direzione il conto del Comune, questo deve entro un mese pagare nella tesoreria suddetta la quota di eccedenza dovuta allo Stato.

Non potendo venire ad accordo la direzione delle gabelle ed il Comune sull'ammontare dell'eccedenza, delibererà il Ministero delle Finanze ed il Comune dovrà entro un mese pagare l'importo che gli venisse addebitato.

Art. 117. Cessando il Comune dalla riscossione dei dazi, riconsegna al Governo i locali presi in affitto nei modi stabiliti per la consegna (art. 109), e così anche gli altri effetti ricevuti, rifondendosi reciprocamente l'amministrazione delle gabelle e quella comunale delle differenze fra il valore di stima della consegna e quello della riconsegna.

Art. 122. L'appaltatore dei dazi di conto dello Stato può concordarsi col Comune per assumere anche la riscossione delle tasse addizionali e dazi a questo spettanti.

Art. 123. I Comuni sono autorizzati a riscuotere:

a) Col permesso del Governo e sino a tutto l'anno 1866 le tasse addizionali sulle bevande e sulle carni ed i proprii dazi di consumo secondo le attuali tariffe e nella misura consentita dal Governo, quantunque superiori al limite stabilito dall'art. 2 del presente regolamento;

b) Secondo le attuali tariffe sino a che non provvedono con nuove tariffe entro i suddetti limiti;

1. I dazi ora esatti dallo Stato pei generi non colpiti dalla nuova legge e sui quali è concesso ai Comuni d'imporre tassa di consumo;

2. Le differenze in più fra i dazi ora riscossi dallo Stato sugli oggetti allo stesso riservati e quelli stabiliti dalla nuova legge.

Digitized by Google

Art. 124. Dal giorno della attuazione della nuova legge cessano di aver vigore i particolari regolamenti comunali pel dazi di consumo, che saranno ovunque riscossi colle norme stabilite dalle leggi e da questo regolamento.

Cessano anco tutte le disposizioni, che fossero in opposizione ai principii della nuova legge e regolamento nei casi da questi non preveduti.

V. Si determina la misura entro la quale si possono dai Comuni fare sovraimposte sui dazi di consumo. — Regio Decreto 10 *luglio* 1864, *N.* 1842.

Art. 1. I dazi di consumo addizionali e quelli che i Comuni chiusi possono imporre per loro conto sulla minuta vendita degli oggetti colpiti da tassa dello Stato, devono limitarsi entro due quinti dei dazi governativi.

I dazi comunali sugli altri generi non possono sorpassare il decimo del loro valore medio quinquennale; sulla neve lire dieci al quintale; sui coloniali e sul ferro, come materiale da costruzione, il dieci per cento dei diritti doganali d'importazione, esclusa la sovr'imposta di guerra.

Art. 2. È permesso ai Comuni di conservare fino a tutto l'anno 1866 sui generi non colpiti da tassa governativa i dazi di consumo vigenti alla pubblicazione del presente Decreto quand'anche sieno superiori al limite fissato dall'articolo precedente.

Sono eccettuati i coloniali ed i ferri che non potranno imporsi oltre la misura stabilita dall'art. 1.

Art. 3. I Comuni che hanno sul consumo delle carni e delle bevande e sulla fabbricazione della birra, degli alcool e delle acque gazose dazi in misura superiore al complesso della tassa governativa e dell'addizionale, possono fino a tutto l'anno 1866 riscuotere per proprio conto la differenza fra l'imposta governativa e gli attuali dazi.

VI. Si dichiara che dritto abbiano i Comuni alla imposizione del dazio sulle carni e sui cereali. — Lettera del Ministero delle Finanze al Prefetto di Caltanisetta. — Torino, 26 *settembre* 1864.

Il Municipio di Caltanisetta abbenchè abbonato non può imporre sulle carni e sul vino addizionali in misura superiore ai due quinti della tassa governativa, poichè per l'art. 17 della legge 3 luglio ultimo scorso la facoltà di variare la tariffa deve contenersi sempre nel limite del *maximum* fissato dal Governo in esecuzione delle disposizioni del precedente articolo 13.

Soltanto nel caso che al tempo in cui venne attuato il nuovo ordinamento dei dazi, il Comune di Caltanisetta avesse sui generi suindicati un dazio in misura superiore al complesso della tassa governativa e dell'addizionale, potrebbe, pel decreto 10 luglio ultimo scorso, N. 1842, esigere fino alla fine dell'anno 1866 invece dell'addizionale la differenza fra il nuovo dazio governativo e le precedenti tariffe comunali. Al Municipio resterebbe poi sempre, per l'art. 13 della legge succitata, la facoltà di imporre inoltre la minuta vendita dei generi stessi.

Per riguardo ai cereali al Comune non spetta altra facoltà fuorchè quella d'esigere il dazio all'introduzione dei medesimi nei molini posti all'interno della città.

Compiacciasi la S. V. di rendere note al Comune le presenti dichiarazioni, anche in risposta al foglio dal medesimo diretto al Ministero dell'Interno il 29 agosto ultimo scorso, N. 1756.

VII. Possono i Comuni imporre sul vino un dazio anche non proporzionato a quello del mosto purchè non eccedente la misura voluta dalla legge, e non possano negare il beneficio del deposito del vino-mosto. — Lettera del Ministero delle Finanze al Prefetto di Catania. — Torino, 8 *ottobre* 1864.

Il reclamo del Municipio di Caltagirone contro il parere del Consiglio di prefettura di Catania riflette due punti:

Digitized by Google

In primo luogo il Consiglio comunale insiste di poter conservare la tariffa deliberata sul vino, quantunque non proporzionata a quella del mosto.

In secondo luogo sostiene di non essere obbligato a concedere il beneficio del deposito pel vino e per il mosto;

Quanto al primo punto, sebbene per mancanza della tariffa in quistione non si possa dare un giudizio definitivo, tuttavia questo Ministero ritiene che il Comune sia assistito in ragione, perchè non si rileva dagli atti della pratica che la tariffa sul vino ecceda il tasso fissato dalla legge pei Municipi di terza classe, quale è quello di Caltagirone, e perchè essendo esso abbonato col Governo pel pagamento del dazio, deve essere in piena facoltà di stabilire il diritto che gli sembra più conveniente sul vino, quando non ecceda il limite suddetto.

La cosa però è ben diversa per quanto riguarda la seconda parte del detto reclamo.

Il Comune non ha e non può avere alcun diritto per ricusare il beneflzio del deposito pel vino-mosto, essendochè tale beneflzio è concesso in generale per tutte le derrate annoverate nell'art. 27 del regolamento pei dazi, colle sole eccezioni ivi mentovate.

Nè vale la ragione addotta da quel Consiglio comunale, che i Comuni abbonati subentrando, ai termini dell'art. 13 ultimo alinea della legge, nei diritti del Governo per l'amministrazione del dazio, possano concedere o ricusare a piacimento il beneficio del deposito. Imperciocchè con tale disposizione ha il legislatore inteso naturalmente di parlare dei diritti e degli obblighi già stabiliti dalla legge stessa e dal regolamento, ma non di quelli ancora da stabilirsi.

Ora, stando all'art. 27 del regolamento, è concesso il deposito anche pel vino e pel mosto, ed il Comune abbonato subentra pure nell'obbigo di concederlo per parte sua.

E se allo stesso articolo 27 di esso regolamento dopo la fatta eccezione si accenna pure ad altri generi, che *potranno* in seguito venir esclusi dal deposito *con speciale disposizione del Ministero*, è chiaro che finchè tali disposizioni ministeriali non siano emanate a riguardo del vino e del mosto, il Comune non ha facoltà di pronunciarle di sua autorità, e deve stare per ora al disposto del ripetuto art. 27 di detto regolamento.

Con tali dichiarazioni il sottoscritto restituisce al signor Prefetto di Catania gli atti trasmessi, e lo invita a disporre in tutto nelle suespresse conformità.

VIII. Si dànno spiegazioni sul dritto che compete ai Comuni d'imporre dazii per l'occupazione di aree pubbliche e sul divieto di imporre dazii al transito. — Lettera del Ministero delle Finanze (Direzione delle Gabelle) al Prefetto di Terra d'Otranto. — Torino 16 giugno 1862.

Colla nota 27 maggio p. p. N. 4061 pervennero a questo Ministero il carteggio e le informazioni chieste al sig. Prefetto di Terra d'Otranto con foglio del 6 maggio p. p. circa le tasse che il Comune di Gallipoli vorrebbe imporre a proprio benefizio.

In tutto ciò che la legge comunale 23 ottobre 1859 non si oppone il sig. Prefetto di Terra d'Otranto è in piena facoltà di secondare le istanze di detto Municipio a termine del R. D. 23 marzo ultimo scorso (1); ma non è così delle tasse che si vorrebbero imporre sul transito e sull'occupazione dei lidi del mare.

Infatti per quanto concerne il transito di detto lido l'alinea 11 dello articolo 113,

(1) Questo decreto conferiva ai Prefetti delle provincie Napoletane e Siciliane il diritto di approvare deliberazioni Comunali riguardanti tasse.

della legge comunale 23 ottobre 1859 stabilisce che i Comuni non possono mai imporre alcuno onere o divieto al transito immediato. D'onde ne viene che non possono approvarsi i balzelli che colpiscono indistintamente i veicoli carichi di qualunque genere e tutte le merci che entrano in Gallipoli senza che si faccia distinzione da quel che resta in città e quel che semplicemnte la traversa.

Per quanto poi riflette l'occupazione temporaria che fanno le barche del lido del mare allorchè si tirano a terra è evidente che con tale disposizione si apporterebbe una vera lesione al diritto pubblico, alle ragioni del demanio ed allo interesse delle industrie marittime e della navigazione ai cui uso esclusivo sono riservate le spiaggie del mare.

In tal senso lo stesso Ministero di Marina a cui giunse la notizia della domanda a tal riguardo fatta dal mentovato Municipio ebbe a fare a questo Ministero scrivente le opportune sue rimostranze.

Si fa pertanto restituzione a codesta Prefettura del suddetto carteggio con preghiera di voler provvedere in conformità di quanto sopra.

Giurisprudenza italiana.

1. Le parole *nel caso d'insufficienza delle rendite* di cui si serve quest' articolo non son da interpretarsi nel senso che prima di ricorrere a dazi, si debbano vendere i beni comunali. (Consiglio di prefettura di Caltanisetta, 22 giugno 1863).

2. Le proposte dei dazi principalmente quando riflettono esercizi avvenire, non potendo ammettersi indipendentemente dal corrispettivo bilancio di cui fan parte integrante di fronte alla parte passiva, non possono farsi dai Consigli che nelle sessioni di autunno in occasione alla proposta del bilancio. (Consiglio di Prefettura di Caltanissetta, 22 giugno 1863.)

3. Non potendo l' imposizione dei dazi avere un effetto retroattivo, non si possono ritenere soggetti a un dazio i generi immessi in un Comune prima dell'attuazione del dazio istesso. (Consiglio di Stato, 24 ottobre 1863, ricorso del Comune di Valguarnera.)

4. La legge non permette la imposizione di tasse personali. Quindi come sistema di riscossione non può ammettersi anche per le tasse permesse quello di abbonamento coattivo degli abitanti di un Comune. (Consiglio di Stato, 21 maggio 1864, ricorso del Municipio di S. Nicola Baronia.)

5. Le tasse per le licenze per insegne, banchi od altro non sono a ritenersi comprese nel disposto di questo articolo, essendochè esse sono piuttosto corrispettivo delle spese che occorre al Municipio di fare per questo servizio. (Consiglio di Stato, 21 aprile 1862, ricorso del Comune di Torino.)

6. Sotto la parola *commestibili* debbono comprendersi anche le frutta onde è permesso al Consiglio comunale d' imporvi un dazio. (Consiglio di Stato, 13 settembre 1862, ricorso del Comune di Ragusa.)

7. Non è permesso ai Consigli comunali esonerare una classe di cittadini dal pagamento di una tassa, dovendo tutti egualmente concorrere ai carichi comunali. (Consiglio di Sato, 10 giugno 1863, ricorso dei Cappuccini di Cantiano.)

8. Non si può tassare la fabbricazione dei generi ; e le deliberazioni che impongono questi dazi debbono essere annullate ai termini dell'art. 22, legge comunale e provinciale (Consiglio di Stato, 14 marzo, 1863, ricorso del Comune di Cantiano.)

9. La privativa pel diritto di peso pubblico e di misura pubblica, di cui parla questo paragrafo tanto per la espressione logica e grammaticale quanto per la costante interpretazione ed applicazione che fin qui le fu data, indica il diritto d'istituire un ufficio pubblico di pesi e di misure, e di esercitarlo sotto la condizione della pubblicità. (Consiglio di Stato, 21 settembre 1864, Comune di Spoleto.)

Digitized by Google

10. Se vi hanno come in Lombardia provincie del Regno, in cui antiche leggi non per anco abrogate dànno allo Stato il privilegio del peso pubblico, va inteso che è a ritenersi come non scritto il corrispondente paragrafo di questo articolo. (Consiglio di Stato, 4 marzo 1861, e 2 maggio 1864, quesiti del Ministero dell'Interno.)

11. Non può ritenersi che questo paragrafo autorizzi l'istituzione di un diritto privativo sulla prestazione o provvista degli arnesi da prestare e misurare. (Consiglio di Stato, 21 settembre 1864, Comune di Spoleto.)

12. La privativa consentita da questo paragrafo ai Comuni, non toglie ai privati la libertà di vendere, locare o in altro modo fornire pesi o misure per esercizio privato. (Consiglio di Stato, 22 settembre 1864, Comune di Spoleto.)

13. Affittare e prestare misure o pesi agli esercenti che ne avessero bisogno quando questi esercenti debbano poi pesare essi stessi le merci che spacciano, non può considerarsi come una parte o dipendenza del diritto di peso e di misura pubblica, giacchè la pubblicità di cui parla la legge, non è nel fatto che si pesi in pubblico, ma nell'altro che si pesi in forma pubblica da chi fa mercimonio di pesare e misurare per servizio del pubblico. (Consiglio di Stato, 21 settembre 1864, Comune di Spoleto.)

14. Non osta l'essersi prima concessa questa privativa ad un privato e gratuitamente non potendo farsene continua cessione gratuita quando la legge ha posto in essa una delle risorse delle finanze comunali. (Consiglio di Prefettura di Torino, 23 marzo 1861, Comune di Trana.)

15. Questo paragrafo può applicarsi anche all'area dei balconi delle case private prospicienti sulle strade, i quali per quanto alla superficie del suolo, si riguardano di pubblica spettanza. (Corte dei conti Subalpina, 13 luglio 1857.)

16. Non si può invece della tassa per occupazione di suolo pubblico sostituire lo affitto del suolo istesso. (Consiglio di Prefettura di Torino, 12 giugno 1863.)

17. Questo articolo dà il diritto ai Comuni di stabilire delle sovraimposte alle contribuzioni dirette, ma non quello di modificare per i suoi bisogni il riparto delle contribuzioni medesime o di escludere le une e colpire le altre. (Consiglio di Stato, 3 dicembre 1862, ricorso del Comune di Arzinuovi.)

Art. 119. In caso di silenzio per parte del Comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza delle rendite colla sovrimposta alle contribuzioni dirette.

Legge del 1859. — Art. 114. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Un emendamento del deputato Nisco avrebbe modificato questo articolo dando alla Deputazione provinciale lo incarico di procedere sulla proposta del Prefetto allo stabilimento delle tasse necessarie per supplire alla deficienza della rendita.

Art. 120. L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette, ove manchi il tesoriere del Comune.

Legge del 1859. — Art. 115. L'esazione, ecc. (*come sopra.*)

Digitized by Google

I soli Comuni, le cui spese obbligatorie eccedono le lire 60,000, possono nominarsi un tesoriere particolare il quale rimane estraneo all'esazione delle contribuzioni dirette.

Questo ufficiale ha le stesse facoltà ed è soggetto alle stesse discipline degli esattori dello Stato.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 94. La cassa del Comune è affidata ad un camerlingo . . . .

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Nisco propose di riformare questo articolo creando in ogni Comune un esattore nominato dal Consiglio comunale la cui carica non fosse incompatibile con quella di esattore finanziario delle imposte dirette.

Questo sistema che risente molto del toscano era stato già proposto dal deputato Civita in taluni articoli addizionali da lui suggeriti e riguardanti il personale del Comune. — Il deputato Florenzi all'inverso avrebbe favorito il sistema di affidare indistintamente in tutti i Comuni l'incarico delle esazioni delle rendite e del pagamento delle spese all'esattore finanziario, e però avea chiesto la soppressione del secondo paragrafo del presente articolo.

In occasione della discussione delle leggi di unificazione il deputato Restelli fece noto a nome della Commissione che per far concordare questo articolo colle disposizioni prevalse nella legge per la percezione delle imposte dirette erasi creduto di sopprimere i due capoversi del corrispondente articolo della legge del 1859. (Atti 1864 — foglio 1150. Tornata 2 febbraio 1865.)

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si determina a cura di chi debba farsi l' esazione delle sopratasse e delle pene pecuniarie nell' interesse dei Comuni. — Legge 26 *gennaio* 1865, *N.* 2134. — *(Estratto.)*

Art. 6. Ai tesorieri provinciali e comunali è commessa la riscossione delle pene pecunarie, ammende ed oblazioni nello interesse dei Comuni o delle provincie nei termini dell'art. 2.

Art. 7. Gli agenti della riscossione delle contribuzioni dirette ed i tesorieri camerlinghi ed esattori comunali provvederanno alla riscossione delle sovra-tasse in materia di contribuzioni dirette.

II. Si determinano le pene per i reati d'ufficio che si commettono dagli agenti della riscossione. — Codice Penale del 1859. — *(Estratto.)*

Art. 210. Ogni tesoriere, esattore, ricevitore od altro contabile od amministratore di denaro o di altra cosa dell'erario dello Stato come pure di denaro o di altri fondi provinciali o comunali e qualunque depositario e contabile pubblico che abbiano trafugato o sottratto somma di denaro o carte di credito che le rappresentino, o carte o titoli od effetti mobili che erano ad essi affidati per ragion delle loro funzioni saranno puniti:

Digitized by Google

1. Colla pena di lavori forzati a tempo se le cose trafugate o sottratte siano di un valore che giunga alle lire cinquemila;

2. Colla pena della reclusione non minore di cinque anni se il valore delle cose sottratte o trafugate sarà minore delle lire cinquemila, ma giunga alle lire mille o le ecceda.

3. Colla pena della reclusione estensibile a cinque anni se il valore delle cose trafugate o sottratte sia inferiore alle lire mille, ma giunga alle lire cinquecento o le ecceda;

4. Col carcere non minore di un anno se tale valore sarà inferiore alle lire cinquecento.

Art. 211. Se nelle sottrazioni suddette concorreranno altre circostanze che la legge considera come aggravanti le pene stabilite saranno aumentate di uno o di due gradi.

. . . .

Art. 215. Qualunque pubblico ufficiale, qualunque esattore di diritti di tasse, di contribuzioni di denaro, di rendite pubbliche o comunali, il quale indebitamente riceva o esiga od ordini di esigere quanto non è dovuto od eccede il dovuto per diritti, tasse, contribuzioni, un dato mensuale o stipendio, si rende colpevole del reato di concussione ed incorre nella pena del carcere non minore di mesi tre ed in una multa non minore di L. 100.

I loro commessi o preposti saranno puniti colle stesse pene le quali potranno poi essere diminuite di uno o due gradi secondo le circostanze.

Art. 216. Se l'esazione indebita fu commessa con minaccie od abuso di potere la pena sarà della reclusione oltre alla interdizione dei pubblici uffizi.

Se sarà accompagnata da attentato all'altrui libertà la pena potrà estendersi ai lavori forzati a tempo; salve le pene maggiori nei casi che l'attentato costituisca per se stesso un crimine più grave.

Art. 121. Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno devono dalla Giunta municipale essere denunziate al Prefetto e rispettivamente al Sotto-Prefetto.

Dietro il loro *visto*, e trascorsi i termini stabiliti all'articolo 134 e 136, la Giunta ne rimetterà nota all'esattore per la riscossione.

Legge del 1859. — Art. 116. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Civita, coerentemente alle sue idee contrarie all'istituzione della Giunta municipale, propose di dare al Sindaco la facoltà che questo articolo dà alla Giunta.

Art. 122. La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale, a termini dell'articolo 82, farà parte del bilancio comunale.

Legge del 1859. — Art. 117. Conforme.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 142. L'amministrazione economica

Digitized by Google

di questi istituti (istituti di beneficenza) è sottoposta, laddove non ne siano esenti per leggi di fondazione, al sindacato dei Consigli generali.

E quindi al sindacato delle prefetture o della Corte dei conti secondochè per legge o per consuetudine era già esercitato dalla camera di sopraintendenza comunitativa o dall'uffizio dei Sindaci.

Art. 123. L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Legge del 1859. — Art. 118. Conforme.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 116. Restano fermi come in passato gli obblighi del camerlingo comunale per l'esazione tanto delle tasse che si riscuotono per conto del Comune, quanto per quelle che si collettano per conto dello Stato.

Giurisprudenza italiana.

1. È contrario alla legge che l'amministrazione di una parte del denaro del Comune sia con contabilità separata amministrata da altri che non dallo esattore; sia pure che dal Consiglio comunale ne abbia attribuzione. (Consiglio di Stato, 28 luglio, 1864, ricorso del Comune di Modica.)

2. La riscossione coi privilegi fiscali benchè ammessa in genere per tutte le entrate comunali, pure non può aver luogo quando a riguardo di un credito del Comune è intervenuta una sentenza. In questo caso bisogna procedere colla via ordinaria. (Corte dei conti subalpina, 15 novembre 1852.)

Art. 124. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Sindaco, da un assessore e dal segretario del Comune, e controssegnati dal ragioniere ove esiste.

L'esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Legge del 1859. — Art. 119. Conforme.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 115. Dentro il mese di gennaio di ciascun anno i camerlinghi comunitativi dovranno aver presentati ai rispettivi Gonfalonieri tutti i documenti necessari alla compilazione dei rendimenti di conti della annata precedente, e mancando a ciò, incorreranno nella penale di lire 3 al giorno a benefizio del Comune, finchè non abbiano adempito a questo dovere.

Nè il Consiglio generale, nè il Magistrato possono ammettere scuse del ritardo, nè prorogare il termine superiormente stabilito alla presentazione dei documenti medesimi, secondo le norme statuite nella circolare del dì 24 maggio 1855, la quale è mantenuta in vigore in tutte le sue parti.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si dànno istruzioni sul conto annuale che debbono rendere gli esattori comunali. — Circolare del Ministero dell' Interno. — Torino, 22 dicembre 1852. (Vederla sotto l'art. 96, al N. 1.)

Digitized by Google

Risoluzioni ministeriali.

1. L'esattore comunale nel suo conto ha obbligo di accennare non solo i pagamenti e le esazioni fatte, ma anche quelle da farsi, onde possa il Consiglio comunale giudicare del modo come si è curata la contabilità comunale. (Decisione del Ministero dell'Interno, 21 maggio 1860.)

Art. 125. I conti delle entrate e delle spese riveduti dal Consiglio comunale saranno approvati dal Consiglio di prefettura, salvo ricorso alla Corte dei conti.

Legge del 1859. — Art. 120. Conforme.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 92. I rendimenti di conti annui compilati secondo le norme statuite dalla Circolare 24 gennaio 1855, debbono essere sottoposti al sindacato della ragioneria della prefettura nel mese di marzo. Sulle osservazioni del ragioniere e sulle repliche del Consiglio generale, pronunzia il Consiglio di prefettura.

Art. 93. Lo stato presuntivo delle entrate e spese ed il rendiconto di conti annui debbono essere resi ostensibili agli interessati nell'ufficio comunale.

Il Consiglio generale può anche commettere un ristretto ed ordinarne la stampa e pubblicazione.

Art. 158. Dai decreti delle prefetture sulle revisioni tanto degli stati presuntivi delle entrate e spese annue, quanto del rendimento di conti annui per ciò che si riferisce esclusivamente alla contabilità, i Comuni se si vedono aggravati hanno ricorso alla Corte dei conti entro il termine di trenta giorni già stabiliti.

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Nisco ed il deputato Florenzi con due diversi emendamenti avrebbero dato ad ogni cittadino il diritto di reclamo intorno ai conti stessi, con che il primo proponeva che se ne potesse reclamare al Consiglio di prefettura e l'altro alla Deputazione provinciale con appello alla Corte dei conti.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si dichiara la competenza della Corte dei conti a giudicare in seconda istanza dei conti comunali. — Legge 14 agosto 1862, N. 800. — (Estratto.)

Art. 33. La Corte . . . .

Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.

II. Si regola la procedura pei giudizi sui conti avanti alla Corte dei conti. — Regio Decreto 5 ottobre 1862, N. 884. — (Estratto.)

Art. 35. Il termine per appellare dalle sentenze dei Consigli di prefettura sarà di giorni trenta da decorrere dal giorno della notificazione di esse, se proferite in con-

Digitized by Google

traddizione, o dalla scadenza del termine per la opposizione, se proferite in contumacia.

L'appellante da una sentenza così definitiva come interlocutoria, dopo aver fatto notificare l'atto di appello alla parte contraria nella forma prescritta dalla legge di Procedura civile, depositerà l'atto medesimo coi documenti relativi alla segreteria della Corte nei 15 giorni successivi alla notificazione dell'appello.

Non è ammesso appello contro le sentenze preparatorie dei Consigli di prefettura.

Art. 36. Nell'atto di appello, l'appellante farà elezione di domicilio nella capitale sede della Corte; esporrà i motivi del gravame; indicherà i capi della sentenza del Consiglio, contro i quali appella, ed annunzierà i titoli che produce.

Art. 37. L'appellato potrà, nei 15 giorni successivi alla ricevuta notificazione dell'atto di appello, far notificare all'appellante o al domicilio da costui eletto la sua risposta all'atto d'appello.

Art. 38. La risposta dell'appellato dovrà contenere l'elezione di domicilio nella capitale, le sue ragioni di diritto e di fatto, e l'indicazione dei titoli. Essa verrà depositata nella segreteria della Corte.

Art. 39. Nella risposta indicata all'articolo precedente e in via di appellazione incidentale, l'appellato potrà chiedere la riforma di quei capi della sentenza contro i quali non vi sia appello, e che egli creda gli siano pregiudizievoli.

Art. 40. Nel caso in cui un appellato si renda appellante in via d'incidente, l'appellante in via principale potrà nei 15 giorni successivi far notificare la sua risposta, la quale sarà pure depositata alla segreteria delle Corte.

Gli appelli principali e d'incidente si distinguono per ordine di data, osservandosi per amendue i termini stabiliti dalla legge.

Art. 41. Il domicilio dei funzionari e degli agenti incaricati di rappresentare le pubbliche amministrazioni sarà di diritto nel loro rispettivo ufficio.

Art. 42. L'appellato che non avrà fatto notificare la sua risposta all'appellante nei termini sopra stabiliti, si avrà per contumace.

Qualora di due o più convenuti alcuni non facciano comunicare la loro risposta, sarà loro dichiarato, con Decreto del presidente, dietro instanza dell'attore, che non presentando risposta nel nuovo termine che sarà loro assegnato, la sentenza che interverrà sarà ritenuta come proferita in contraddizione anche rispetto ad essi.

Copia di questo Decreto dovrà essere notificata ai contumaci, in conformità delle vigenti leggi di Procedura civile.

Art. 43. Compiuti gli atti indicati negli articoli precedenti, ciascuna della parti potrà presentare una memoria di replica, da notificarsi alla parte contraria come le precedenti e quindi sulla istanza della parte più diligente, il Presidente della Corte, con suo Decreto disteso in calce del ricorso dato dall'attore o dal convenuto, fisserà il termine in cui le parti dovranno depositare gli atti alla segreteria, ed indicherà il giorno dell'udienza.

Art. 44. La parte che avrà ottenuto questo Decreto dovrà per mezzo di usciere farlo notificare entro tre giorni successivi, alla parte avversaria ed al domicilio da essa eletto.

Di questo Decreto sarà pure, a cura della segreteria, reso informato il Procuratore generale della Corte.

Art. 45. All'udienza stabilita, il consigliere relatore farà la sua relazione in presenza delle parti, qualora intervengano sia personalmente, sia per mezzo di procuratore speciale. Le parti saranno ammesse a fare le lore osservazioni. Il Procuratore generale darà per ultimo le sue conclusioni.

Art. 46. La decisione della Corte sarà pronunciata sulle scritture e gli atti anche di una sola parte quando l'altra non le avesse presentate o le avesse ritirate.

Sarà sottoscritta dal Presidente e dal Consigliere relatore.

Art. 47. Le decisioni saranno significate, per cura dalla parte più diligente, alla

Digitized by Google

avversaria o al domicilio eletto, se pronunciate in contraddizione, ovvero al domicilio reale se sono contumaciali.

Art. 48. Contro le decisioni contumaciali sarà ammesso richiamo fra il termine di 20 giorni dalla notificazione.

Nel giudizio sul richiamo si procederà con le forme pei giudizi di appello in contraddizione.

Art. 126. Chiunque dall'esattore in fuori s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei danari di un Comune rimarrà per questo solo fatto contabile, e sottoposto alla giurisdizione amministrativa senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Legge del 1859. — Art. 121. Conforme.

Leggi, decreti, Regolamenti, ecc.

I. Pene per i contravventori al presente articolo. — Codice penale del 1859. — (*Estratto.*)

Art. 289. Chiunque senza titolo si sarà ingerito in funzioni pubbliche, civili o militari esercitandone gli atti, sarà punito col carcere non minore di un anno, salve le pene maggiori per altri reati, che avrà commesso, e senza pregiudizio della pena di falso, se l'atto porta il carattere di questo reato.

Giurisprudenza italiana.

1. I valori e titoli e ogni altra carta bancaria dovendo ritenersi come danaro, la disposizione dell' articolo 26 è applicabile anche a coloro che si ingeriranno non autorizzati nel maneggio dei titoli del Comune. (Consiglio di Stato, 4 dicembre 1861, ricorso del Comune d'Arzinuovi.)

Giurisprudenza francese.

1. Questo articolo è applicabile anche al Sindaco, il quale abbia preso parte al maneggio del danaro comunale. (Consiglio di Stato francese, 8 aprile 1842, Duverger C. Recorder.)

Art. 127. Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili saranno riscosse dall'esattore come le altre entrate comunali.

Legge del 1859. — Art. 122. Conforme.

Giurisprudenza italiana.

1. Secondo la locuzione di questo articolo, l'esclusione del tesoriere non è limi-

Digitized by Google

tata alla sola riscossione delle sovrimposte dirette, di cui è cenno nell'articolo 113, N° 5. Egli può dunque curar la riscossione p. e. dei ruoli pel rinnovamento del selciato. (Consiglio di Stato, 11 dicembre 1858.)

Art. 128. Le alienazioni, locazioni, gli appalti di cose ed opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 500, si fanno all' asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il Prefetto però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Legge del 1859. — Art. 123. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Camerini propose che il Prefetto avesse dovuto usare della facoltà che gli conferisce questo articolo sopra conforme deliberazione del Consiglio comunale. La proposta non fu discussa.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si determinano le regole secondo le quali debbono aver luogo gl'incanti. — Regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con R. Decreto 13 *dicembre* 1863, *N.* 1628. — (*Estratto*).

Art. 66. Si procede alla stipulazione dei contratti :

1. A mezzo dei pubblici incanti ;
2. Con licitazioni private ;
3. Con private trattative.

Art. 69. Gli avvisi d'asta si pubblicano quindici giorni prima di quello fissato per gli incanti e per la successiva aggiudicazione.

È in facoltà del Ministro competente di ridurre questo termine fino a cinque giorni, o portarlo ad un tempo maggiore, quando l' interesse del servizio lo richiegga.

Art. 70. Gli avvisi d'asta devono indicare :

1. L'autorità che presiede gli incanti, il luogo, il giorno e l'ora in cui seguire debbono ;
2. L'oggetto dell'asta ;
3. La qualità, od i prezzi parziali o titoli secondo la natura dell'oggetto ;
4. Il termine prefisso al loro compimento se trattisi di lavori, il tempo e il luogo della consegna per le forniture, e quello del pagamento per le vendite e per gli affitti ;
5. Gli uffizi, presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto ;
6. I documenti giustificativi d'idoneità e responsabilità da prodursi per poter essere ammessi all'asta ;
7. Il modo con cui seguirà l' asta, se ad estinzione di candela, o a partito segreto ;
8. Il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta ;

Digitized by Google

9. Il termine utile per presentare un'offerta di ribasso o di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Art. 71. Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei Comuni dove esistono gli effetti mobili o gli stabili da vendere o da affittare, e in quelli dove debbono farsi le forniture, i trasporti o i lavori.

A misura dell'importanza dei contratti, gli avvisi sono anche pubblicati nelle città principali del Regno, e nei Comuni vicini al luogo dove esistono i mobili o gli stabili da vendere o da affittare, ovvero dove le forniture, i trasporti o i lavori si debbono fare, come pure in altri luoghi, ove lo giudichi opportuno l'autorità incaricata della stipulazione del contratto.

Se detti contratti sieno di grande rilievo, o se riflettano la vendita d'immobili, si deve dare agli avvisi d'asta la maggiore pubblicità, facendoli anco inserire nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, e nel giornale della provincia in cui hanno luogo gli incanti.

La pubblicazione ed affissione degli avvisi d'asta si fa alla porta dell'ufficio, nel quale devono eseguirsi gli incanti, e negli altri luoghi destinati alla affissione degli atti pubblici.

Qualunque autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire la pubblicazione e l'affissione su menzionate.

Art. 72. I certificati della seguita pubblicazione ed affissione nel Comune, dove hanno luogo gli incanti, fanno parte integrale dell'atto d'asta.

Art. 73. Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta l'autorità che presiede agli incanti, semprechè sieno presenti almeno due concorrenti, ordina l'aprimento dell'asta. Passata un'ora senza che si presentino almeno due concorrenti, lo fa risultare in un atto verbale, che trasmette al Ministero competente per le ulteriori disposizioni.

Art. 74. Il Ministro può ordinare un secondo incanto sulle stesse basi, ed in questo caso, qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte, si fa luogo all'aggiudicazione. Di ciò devesi dare notizia al pubblico nei nuovi avvisi d'asta.

In mancanza di oblatori al secondo incanto, l'ufficiale che presiede può accettare un'offerta privata per sottoporla al Ministro competente.

Art. 75. Aperta l'asta, l'autorità che presiede agli incanti chiama l'attenzione dei concorrenti, fa dar lettura delle condizioni del contratto, e conoscenza dei disegni, modelli e campioni, se ve ne hanno, quindi dichiara che il contratto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni suddette e degli oneri generali e particolari.

Art. 76. Non si può procedere ad aggiudicazione se non si hanno le offerte almeno di due concorrenti, ad eccezione del caso previsto all'art. 74.

Art. 77. Durante l'asta non si accetta alcuna offerta condizionata.

Art. 78. L'asta si tiene alla candela vergine o a mezzo di offerte segrete secondochè le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto facciano reputare più vantaggioso allo Stato, e sia stato disposto dal Ministro competente o dall'uffiziale delegato.

Nel primo caso l'incanto viene aperto sul prezzo prestabilito.

Nel secondo caso il *maximum* o il *minimum*, cui si possa arrivare nell'aggiudicazione, è previamente stabilito dal Ministro o dall'uffiziale da esso appositamente incaricato, in una scheda suggellata con sigillo particolare.

Codesta scheda viene deposta dall'autorità che presiede all'asta sul tavolo degli incanti, alla presenza degli astanti, nell'atto dell'aprirsi dell'adunanza.

Art. 79. Quando nelle aste a offerte segrete parecchi concorrenti facciano la stessa offerta, ed essa sia la migliore, si procede nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra essi soli a partiti segreti od all'estinzione di candela vergine, secondochè lo creda più opportuno l'uffiziale incaricato, e colui che risulta miglior offerente è dichiarato aggiudicatario.

Ove nessuno degli oblatori s'induca a migliorare l'offerta, la sorte deciderà fra loro chi debba essere l'aggiudicatario.

Digitized by Google

Art. 80. Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che sieno fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto.

Se invece nell'ardere di una delle tre candele si sieno avute offerte, si passa ad accendere la quarta, e si prosegue ad accenderne delle altre fino a che si hanno offerte.

Nell'istante in cui una candela si estingue, ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimase accesa, e non vi sia stato alterco tra gli astanti che abbia interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente.

Le offerte devono essere fatte in frazioni decimali nella proporzione da determinarsi nell'avviso d'asta, o da chi vi presiede, all'atto dell'apertura della medesima.

Art. 81. Se l'asta si fa a offerte segrete, ciascun offerente rimette in piego suggellato all'autorità che vi presiede la sua offerta.

La stessa autorità subito che ha ricevuto tutte le offerte, del che si accerta richiedendone ad alta voce gli astanti, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, legge o fa leggere ad alta intelligibile voce le offerte, quindi essa prende conoscenza del prezzo stabilito nella scheda trasmessale, di cui all'art. 78.

Se dal confronto fatto le risulti che questo prezzo sia stato migliorato dai contribuenti, l'autorità stessa aggiudica il contratto al miglior offerente; in caso contrario essa dichiara l'incanto di nessun effetto e comunica ai concorrenti il *maximum* o il *minimum* scritto nella scheda.

Art. 82. Terminata l'asta si stende un atto verbale in cui si descrivono le operazioni fatte e le offerte ottenute; lo sottoscrivono l'autorità che la presiedette, l'impiegatò che, a termini degli articoli 47 e 55, intervenne all'asta, l'aggiudicatario, i due testimoni e la persona che vi fece l'uffizio di notaio. S'inseriscono nell'atto verbale un esemplare dell'avviso d'asta e le relazioni della seguita pubblicazione nei luoghi indicati nell'art. 71.

Art. 83. Chiusi gli incanti si restituiscono ai concorrenti i depositi fatti, eccetto quello dell'aggiudicatario.

Art. 84. Si deve pubblicare nel più breve tempo possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (*fatali*), entro il quale si può migliorare il prezzo d'aggiudicazione.

Passato codesto periodo non può essere accettata verun'altra offerta.

Questa pubblicazione può essere tralasciata quando si tratti di appalto, la importanza del quale non ecceda lire 6000, e particolari ragioni ne dimostrino la convenienza.

Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione è di giorni quindici, a contare da quello dell'avvenuta aggiudicazione, e s'intende scaduto al suonare dell'ora stabilita.

Il Ministro competente può, ove il servizio lo esiga, ridurlo sino a giorni cinque.

L'offerta di aumento o di ribasso non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, e deve essere presentata all'uffizio che ha proceduto all'asta, ed accompagnata dalle carte prescritte per gli oblatori.

L'uffizio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora in cui venne presentata l'offerta.

Art. 85. Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si pubblicano secondo le norme indicate negli articoli precedenti altri avvisi d'asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo stato ridotto colla avuta migliore offerta, e col metodo della estinzione delle candele o di partiti suggellati, come viene determinato ed è pubblicato nell'avviso.

A questa nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli precedenti.

Art. 86. Nel caso in cui ai nuovi incanti nessuno si presenti a fare una ulteriore offerta di aumento o di ribasso, l'appalto rimane definitivamente aggiudicato a colui, sull'offerta del quale sono aperti gli incanti.

Digitized by Google

Avvenuta la definitiva aggiudicazione si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto.

Art. 87. La licitazione privata è quella colla quale a mezzo di avvisi particolari o pubblici s'invitano a comparire in luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte tutti coloro che si presume possano essere idonei all'oggetto della licitazione, e si aggiudica l'impresa, seduta stante, se i concorrenti non sieno stati prevenuti differentemente.

Il Ministro stabilisce se gli avvisi debbano essere pubblicati o dati a dimora; non avendolo stabilito, vengono pubblicati.

Art. 88. I contratti a mezzo di licitazione privata, oltre agli altri metodi, possono anche aggiudicarsi in seguito a offerte in iscritto.

In questo caso, dopo la lettura delle offerte ricevute, l'autorità delegata invita i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento dell'offerta più vantaggiosa presentata, e quindi stipula il contratto col miglior offerente.

Art. 89. I contratti a trattativa privata si fanno:

1° A mezzo di obbligazione scritta a piedi dei quaderni d'onere;

2° Con un atto di *sottomessione* sottoscritto da colui che fa l'offerta;

3° A mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

Art. 90. Gli obblighi che assumono i particolari verso lo Stato debbono risultare da un atto pubblico. Non occorre atto pubblico per quelli la cui somma non ecceda lire 1000, e per quelli che sono accennati nel precedente art. 89.

Art. 91. Nei contratti fatti con atto pubblico i contraenti obbligazioni verso lo Stato debbono presentare una valida cauzione secondo il disposto dalle leggi.

Può tuttavia l'amministrazione accettare una cauzione personale con approbatore (*fideiussore sussidiario*):

1° Dai contraenti ai quali non sieno fornite cose appartenenti allo Stato;

2° Per i contratti d'affitto quando viene anticipato un anno di fitto;

3° Per il taglio di boschi cedui quando il prezzo vien pagato per intiero anticipatamente.

Art. 92. Sono eccettuati dall'obbligo della cauzione i particolari che cedono in affitto al Governo le loro proprietà, sebbene i relativi contratti contengano condizioni ad essi onerosi, semprecchè, non venendo esse eseguite nel tempo determinato, il Governo abbia il diritto di farle adempire a loro rischio e pericolo, coll'obbligo inoltre del risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.

Art. 93. Per i contratti che non sono stipulati con atto pubblico, le guarentigie che si devono somministrare dai contraenti per l'esatto adempimento delle loro obbligazioni sono stabilite, secondo i casi e l'importanza dei contratti medesimi, dall'amministrazione contraente.

Art. 94. Nei contratti che si stipulano in appoggio di perizia o di quaderni d'onere, questi documenti devono esservi inseriti.

Risoluzioni ministeriali.

1. La facoltà riservata dai regolamenti per gli appalti delle opere dello Stato al Ministero di allungare o ridurre i termini entro i quali debbono farsi le relative operazioni è per le opere comunali delegata ai Municipii. (Decisione del Ministero dello Interno, 12 gennaio 1860).

2. Data la prossimità dell'albo pretorio, l'affissione in esso degli avvisi di asta può valere per l'affissione di essi alla porta dell'uffizio. (Decisione del Ministero dello Interno, 12 gennaio 1860).

3. Gli avvisi di asta comunali debbono essere in carta da bollo. (Decisione del Ministero di Finanze, 19 ottobre 1862 e 18 novembre 1862).

Digitized by Google

Giurisprudenza italiana.

1. Questo articolo non toglie ai Comuni il diritto di far le opere in economia qualora lo credano più conveniente per loro. (Consiglio di Stato, 24 ottobre 1862).

2. Questo articolo prescrive bensì che le alienazioni, locazioni, gli appalti delle cose ed opere che hanno un valore complessivo superiore a 500 lire, si facciano all'asta pubblica colle forme stabilite per lo Stato, ma non prescrive doversi osservare dai Comuni le norme prescritte in ordine all'esecuzione e alla collaudazione dei lavori che si fanno a spese dell'erario. (Consiglio di Stato, 2 novembre 1864, ricorso del Comune di Argenta.)

3. Nulli gli incanti e le successive operazioni se nell'avviso siansi inserte condizioni contrarie alla legge. Questa nullità dà diritto al deliberatario ad una indennità a titolo di risarcimento di danni. (Consiglio di Intendenza di Torino, 18 gennaio 1850.)

4. Se l'offerta fatta da un consigliere comunale non autorizzato è perciò stesso nulla, non per questo è nullo l'incanto per gli altri offerenti; se, per l'intervento del consigliere, esso deve rifarsi la spesa ne è a carico suo. (Intendente d'Ivrea, 1° marzo 1850.)

5. Tutte le offerte debbono essere notate distintamente sotto pena di nullità perchè, siccome ogni offerente si obbliga nei limiti della sua offerta, si sappia se manca l'ultimo chi e per quanto il penultimo obbligato e così indietro. (Decreto dello Intendente di Torino, 14 novembre 1849.)

6. Alla validità di una offerta segreta non si richiede che essa sia presentata nella sala degli incanti dall'offerente o da un suo procuratore speciale, o che sia espressamente dichiarato che l'offerente s'obbliga ai capitoli di appalto. (Consiglio d'Intendenza di Novara, 22 luglio 1858.)

7. Le offerte possono essere accettate e gli atti d'incanto possono essere fatti anche in giorni festivi, non così l'atto di deliberamento che deve farsi in giorno non feriato. (Cassaz. subalp., 29 novembre 1853.)

8. È causa di nullità il non indicare negli avvisi il prezzo d'estimo dei beni o delle opere su cui si apre l'incanto. (Corte di Casale, 17 agosto 1858.)

9. Nulla la vendita del fondo se nei relativi atti è semplicemente indicato il nome del fondo ma non la qualità. (Corte di Casale, 23 luglio 1858.)

10. Non è causa di nullità del deliberamento definitivo il non essere stato approvato superiormente il deliberamento provvisorio. (Corte dei Conti subalpina, 22 agosto 1853.)

11. La rinnovazione di un appalto scaduto importa nuova concessione. Essa dunque deve farsi all'asta se la somma è superiore alle 500 lire, non essendo in questo caso permesso il farla a trattativa privata. (Consiglio di Stato, 16 luglio 1863, ricorso del Comune di Bernate.)

12. Non potendo a termini dello Statuto fondamentale del Regno dispensare il Re dall'osservanza della legge, la nullità che dalla inosservanza nasce non si può con un atto sovrano supplire alla nullità di un'offerta fatta da un consigliere comunale non autorizzato. (Consiglio di Stato, 23 aprile 1851.)

13. Non può la Deputazione provinciale usare della facoltà data al Prefetto in fine di questo articolo. (Consiglio di Stato, 7 gennaio 1864, ricorso del Comune di Vogogno.)

14. Non è conveniente che il Prefetto prenda l'iniziativa di dispensare dagli incanti senza averne avuta domanda dal Comune e molto meno quando il Comune fa istanza opposta. (Consiglio di Stato, 17 ottobre 1863, ricorso del Comune di Albaredo.)

Digitized by Google

Art. 129. Il Prefetto e rispettivamente il Sotto-Prefetto hanno facoltà di far seguire gli incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nei loro uffizi.

In tal caso essi presiederanno agli incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a loro da uno o più dei membri delegati dalla Giunta municipale.

Rogherà gli atti il segretario di prefettura o sotto-prefettura, il quale potrà soltanto percepire i dritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale.

Legge del 1859. — Art. 121. L'Intendente ha facoltà di far segnare gli incanti e la stipluazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nel suo uffizio.

In tal caso l'Intendente presiederà agli incanti ed i contratti saranno stipulati innanzi a lui da uno o più dei membri delegati da la Giunta municipale.

Rogherà gli atti il segretario d'intendenza il quale potrà soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale.

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Civita propose di sostituire alle frasi *uno o più membri delegati dalla Giunta municipale* la parola *il Sindaco*. Il deputato Fiorenzi poi propose di sostituire allo articolo presente un altro articolo col quale si riserbava al Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, l'approvazione degli incanti e dei contratti fatti dai Comuni.

CAPITOLO VII. — DELL'INGERENZA GOVERNATIVA NELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLE DELIBERAZIONI DEI COMUNI SOGGETTE AD APPROVAZIONE.

Art. 130. I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, non che i ruoli delle entrate comunali, saranno a cura dei Sindaci trasmessi al Prefetto o rispettivamente al Sotto-Prefetto negli otto giorni dalla loro data.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta, che da essi sarà immediatamente inviata all'amministrazione comunale.

Legge del 1859. — Art. 125. Conforme.

Giurisprudenza italiana.

1. A termini di questo articolo deve la ricevuta essere inviata immediatamente,

Digitized by Google

non potendo col ritardo di questo invio l'autorità amministrativa prorogare a se stessa i termini fissati nello articolo 129. (Consiglio di Stato, 18 luglio 1862, ricorso del Comune di Mondolfo.)

2. L'obbligo imposto ai Municipi di rassegnare al Prefetto tutte le loro deliberazioni non dà a quei funzionari il diritto di approvare o disapprovare, che è regolato dagli articoli posteriori della legge, ma serve solo perchè quei funzionari possano accertarsi che le medesime nulla contengano di contrario alla legge e che renda necessaria la sospensione. (Consiglio di Stato, 30 luglio 1859.)

Art. 131. Quando si tratti di oggetto pel quale la legge non abbia espressamente dichiarata la necessità dell'approvazione, il Prefetto o Sotto-Prefetto esaminano se la deliberazione è regolare nella forma, e se non è contraria alla legge.

Legge del 1859. — Art. 126. Conforme, sostituendo l'Intendente al Prefetto o Sotto-Prefetto.

Art. 132. Se il Prefetto o Sotto-Prefetto riconosceranno nella deliberazione uno dei vizi indicati nell'articolo precedente, potranno sospenderne l'esecuzione con Decreto motivato, il quale dovrà essere immediatamente notificato all'amministrazione comunale ed anche al Prefetto ove il Decreto sia emanato dal Sotto-Prefetto.

Legge del 1859. — Art. 127. Se l'Intendente riconoscerà nella deliberazione uno dei vizi indicati nello articolo precedente potrà sospendere l'esecuzione con Decreto motivato il quale dovrà essere immediatamente notificato all'amministrazione comunale e trasmesso al Governo.

Giurisprudenza italiana.

1. Il Sotto-Prefetto può sospendere e non annullare. L'annullamento pronunciato da lui sarebbe una violazione alla legge. (Consiglio di Stato, 31 gennaio 1862, ricorso del Comune di Vico Equense.)

2. La sospensione essendo data onde le deliberazioni non si eseguano, quelle le quali non potrebbero eseguirsi senza l'autorizzazione dell'autorità provinciale o governativa, non è necessario che sian sospese ancorchè ne sia il caso. (Consiglio di Stato, 10 giugno 1863, ricorso del Sotto-Prefetto di Cesena.)

3. È per altro permesso al Sotto-Prefetto, anzi a lui ne corre l'obbligo di esaminare anche le deliberazioni che per eseguirsi han bisogno di superiore approvazione e quindi è inutile di sospendere. (Consiglio di Stato, 10 giugno 1863, ricorso del Sotto-Prefetto di Cesena.)

Art. 133. Se invece il Prefetto o Sotto-Prefetto non crederà che la deliberazione contenga alcuno dei detti vizi, rimanderà la medesima al Comune munita di un semplice *visto*.

Legge del 1859. — Art. 128. Se invece l'Intendente non crederà, ecc. Conforme.

Digitized by Google

Risoluzioni ministeriali.

1. Il visto del Sotto-Prefetto equivalendo ad un tacito assenso, esclude la necessità di un Decreto che renda esecutorie le deliberazioni, per le quali non è necessaria l'approvazione. (Decisione del Ministero dello Interno, 30 novembre 1850.)

Giurisprudenza italiana.

1. Il visto dell'autorità amministrativa serve per assicurare la regolarità delle forme, non per dare al Comune maggiori diritti di quelli che ha. (Consiglio di Stato, 25 agosto 1864, ricorso del Comune di Nicosia.)

2. Se malgrado il visto, la deliberazione è contraria alla legge, può essere annullata. (Consiglio di Stato, 25 agosto 1864, ricorso del Comune di Nicosia.)

3. Se rimandasi approvata in parte ed in parte no una deliberazione, non è possibile interloquire ulteriormente su quella parte della deliberazione che fu rimandata approvata. (Consiglio di Stato, 22 gennaio 1863, ricorso del Comune di Siracusa.)

Art. 134. Scorsi quindici giorni dalla data della ricevuta lasciata dal Prefetto o Sotto-Prefetto a termini dell'articolo 130 senza che siasi sospesa l'esecuzione della deliberazione, nè siasi apposto il *visto*, la deliberazione stessa sarà esecutoria. Questo termine sarà di un mese pei bilanci e di due mesi per i conti consuntivi.

Legge del 1859. — Art. 129. Scorsi quindici giorni dalla data della ricevuta rilasciata dallo Intendente a termini dell'art. 125, ecc. Conforme nel resto.

Giurisprudenza italiana.

1. Non vale lo annullamento che il Prefetto fa della deliberazione di un Consiglio comunale la quale non sia stata sospesa nel termine indicato in questo articolo dal Sotto-Prefetto. (Consiglio di Stato, 25 agosto 1864, ricorso del Comune di Trasnuraghes.)

2. Meno il caso in cui la deliberazione fosse contraria alla legge nel qual caso può esser sempre annullata. (Consiglio di Stato, 25 agosto 1864, ricorso del Comune di Nicosia.)

3. La disposizione di questo articolo è inapplicabile al caso di contratti per interessi comunali perchè quella materia richiede essenzialmente l'approvazione. (Consiglio di Stato, 13 gennaio 1862, Ballorati contro Comune di Saronno.)

Art. 135. Saranno però immediatamente esecutorie le deliberazioni di urgenza nel caso in cui siavi evidente pericolo nell'indugio dichiarato alla maggioranza di due terzi dei votanti.

Legge del 1859.— Art. 130. Conforme.

Digitized by Google

Art. 136. Il Prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, dichiara se vi è luogo di procedere ad annullamento delle deliberazioni delle quali siasi sospesa l'esecuzione, e, ove occorra, di quelle di urgenza.

Se questa dichiarazione non è fatta nei trenta giorni successivi alla data della ricevuta di cui all'articolo 130, l'annullamento non potrà più essere pronunciato.

Legge del 1859. — Art. 131. Conforme.

Giurisprudenza italiana.

1. Va inteso che questo articolo comprende le sole deliberazioni alle quali possa essere applicato l'art. 227. (Consiglio di Stato, 14 novembre 1863, ricorso del Comune di Valguarnera.)

2. La sorveglianza dell'autorità provinciale, dovendo limitarsi ad esaminare se le deliberazioni del Consiglio comunale siano o no conformi alle leggi e solo in questo caso annullarle, è abusivo l'atto del Prefetto, che annulli una deliberazione comunale perchè non fondata sul diritto, sebbene non contraria alla legge cui deve uniformarsi. (Consiglio di Stato, 13 maggio 1863, ricorso del Comune di Roseto.)

3. Basta la convinzione che una deliberazione comunale sia contraria alla legge, perchè il Prefetto sia autorizzato ad annullarla, tanto più, che a questo atto può rimediarsi col ricorso a termini dell'art. 231. (Consiglio di Stato, 24 luglio 1862, ricorso del Comune di Garbagna.)

4. Ai Prefetti spetta l'obbligo di procedere subito a questo esame sotto pena di contravvenire moralmente alla legge. (Consiglio di Stato, 10 giugno 1863, ricorso del Sotto-Prefetto di Cesena.)

5. Il Prefetto è incompetente a provvedere intorno a un ricorso contro una deliberazione comunale vistata dal Sotto-Prefetto, essendochè l'art. 136 gli dà il diritto di intervenire solo quando il Sotto-Prefetto ne ha sospeso l'esecuzione. (Decisione del Prefetto di Teramo, 14 giugno 1864, ricorso Tomei.)

6. Il Ministero dell'Interno a proposito di una deliberazione del Consiglio comunale di Giarre, interpellò il Consiglio di Stato sul da farsi nel caso in cui un Prefetto non avesse nei trenta giorni di cui si parla in questo articolo, annullata una deliberazione del Consiglio comunale ritenendola nulla di pieno diritto in forza dell'art. 227 della legge presente. Il Consiglio di Stato in adunanza 6 luglio 1864, fu di parere che la deliberazione di cui si tratta sia nulla di pien diritto e possa essere dichiarata tale con Decreto Regio se il Prefetto nol fece nei termini fissati dalla legge. Il parere fu approvato.

7. Se vi è ragione di annullamento, quando il Prefetto non ha annullato in tempo, si procede allo annullamento con Decreto Reale. (Consiglio di Stato, 28 luglio 1864, ricorso di Tito Roversi contro Prefetto di Modena. — Idem, 27 febbraio 1864, ricorso del Comune di Gualdo Tadino.)

8. L'annullamento è possibile nei trenta giorni della avvenuta rimessa sia che il Sotto-Prefetto abbia sospeso sia che no la deliberazione. (Consiglio di Stato, 18 luglio 1862, ricorso del Comune di Mondolfo.)

9. La sospensione non è necessaria per le deliberazioni dei Comuni posti nel circondario del capoluogo della provincia che si trasmettono direttamente al Prefetto. (Consiglio di Stato, 5 luglio 1862, ricorso del Comune di Giffone.)

10. Il cattivo giudizio che una deliberazione comunale ha fatto di un diritto controverso non costituendo questa deliberazione in opposizione alle leggi essa non è

Digitized by Google

passibile di annullamento da parte del Prefetto, ma è soggetta agli ordinari mezzi di rimedio. (Consiglio di Stato, 13 giugno 1863, ricorso del Comune di Castelnuovo.)

11. Sulla interpretazione di questo articolo dal segretario di luogotenenza per lo Interno in Sicilia, si propose al Ministero dell'Interno il quesito seguente: Quando il Sotto-Prefetto ha aspettato sino allo spirare di uno o di due mesi dalla data della ricevuta da esso rilasciata a sospendere deliberazioni relative a bilanci o conti comunali, come potrà provvedere il Prefetto al quale non è accordato a tale oggetto che un termine di trenta giorni dalla data della ricevuta predetta? Il Ministero dell' Interno domandò l'analogo parere del Consiglio di Stato il quale, in data 4 dicembre 1861, fu di opinione, che a termini dello art. 136, la dichiarazione del Prefetto che vi si accenna debba emanarsi entro un nuovo termine pari a quello nei casi diversi prefisso ai Sotto-Prefetti dallo art. 134, invitando per altro i Prefetti a procurare la maggior sollecitudine nel provvedervi.

12. Fu proposto al Ministero dell'Interno e da questo al Consiglio di Stato il quesito seguente: In applicazione allo art. 136, se vi è disparere tra il Prefetto e la maggioranza del Consiglio di prefettura, quale delle due opinioni abbia a prevalere. Il Consiglio con parere 18 luglio 1861, fu di opinione che spetti al Prefetto emanare la declaratoria di cui è cenno nell'art. 136, sentito il parere del Consiglio di prefettura, ma non vincolato in nulla da esso.

13. La disposizione dello alinea di questo articolo è tassativa ed esplicita e non può esser trascurata, sotto pena di nullità. (Consiglio di Stato, 8 febbraio 1864, Giunta municipale di Gualdo Tadino ricorrente.)

Art. 137. Sono sottoposte all'approvazione della Deputazione provinciale le deliberazioni dei Comuni che riguardano:

1° L'alienazione d'immobili, di titoli del Debito Pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitù e la contrattazione di prestiti;

2° L'acquisto di azioni industriali e gl'impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la Cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del Tesoro;

3° Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.

Legge del 1859. — Art. 133. Sono approvate dalla Deputazione provinciale le deliberazioni concernenti:

1° L'acquisto o l'alienazione d'immobili;

2° Le costituzioni di servitù . . . ;

3° L'acquisto di azioni industriali e la contrattazione dei prestiti;

4° L'acquisto e l'alienazione di titoli di debito pubblico di semplici titoli di credito, l'alienazione di azioni industriali e gli impieghi di denaro.

Proposte, motivi, discussioni.

La materia della tutela sugli atti dei Comuni che si risolve nell'applicazione di un sistema di censura e nella necessità di approvazione da parte dell'autorità superiore amministrativa è di quelle che nel lavoro legislativo che preparò la nuova legge, furono più controverse, e intorno alle quali era più notevole la riforma proposta.

Digitized by Google

Credesi opportuno riunire sotto questo articolo le osservazioni riguardanti questo e i due seguenti, perchè meglio ne emerga il concetto della apportatavi innovazione.

La legge del 1859, come la nuova, non dava attribuzione veruna sull'argomento ai Prefetti; essa affidava la tutela dei Comuni al Re col parere del Consiglio di Stato per ciò che riguardasse regolamenti d'imposta, di ornato e di polizia locale (Articolo 132); ed alla Deputazione provinciale per le rimanenti materie. (Art. 133.)

Primo il Ministro dell'Interno Ricasoli propose di affidare per intero ai Consigli di prefettura le attribuzioni tutorie date alla Deputazione provinciale, modificando in coerenza gli articoli 133, 134, 135, 136 e 172 della legge del 1859.

Tre ragioni egli assegnò di questa riforma: L'una la inconvenienza di lasciare estraneo il Governo allo svolgimento degl'interessi comunali, mentre la prosperità dei Comuni essendo il fondamento di quella della nazione, e gl'interessi degli uni e dell'altra essendo assai intimamente connessi tra loro, non si sarebbe potuto senza grave danno togliere al Governo rappresentante della nazione ogni ingerenza all'amministrazione delle singole parti di esse. L'altra la incompatibilità nella Deputazione provinciale del doppio carattere di potere esecutivo nell'amministrazione provinciale, quale la rende la ricostituzione della provincia operata dalla nuova legge e di magistratura permanentemente amministrante quale era in riguardo dei Comuni nella legge del 1859. La terza finalmente nella ragionevolezza di non accrescere soverchiamente la mole del lavoro dei cittadini che prestano l'opera loro gratuitamente, e le di cui cure sono accresciute da altre leggi principalmente da quella sulle opere pie.

Il proponente non dissimulava a se stesso che la riforma che egli metteva innanzi avrebbe facilmente potuto esser tacciata di illiberale siccome quella che affidava ad un magistrato di nomina governativa attribuzioni deferite sino allora ad un corpo elettivo.

E però si affrettava a soggiungere come avesse a credersi una male intesa libertà quella di spogliare il Governo da ogni attribuzione tendente a render la sua azione più consentanea al fine per cui è istituito, e d'altronde gli parea che una buona misura amministrativa non avesse perciò solo a contraddirsi. (Allegato I, §§ III, IV.)

Le proposte del Ministro Ricasoli non incontrarono il favore della Commissione della Camera dei Deputati nominata per riferirne, e però il nuovo Ministro dell'Interno, Peruzzi, nelle modificazioni da lui presentate, lasciò la tutela dei Comuni alle Deputazioni provinciali per gli atti dell'amministrazione comunale che avessero relazione colla provincia, dando la stessa tutela ai Prefetti per quegli altri che riguardassero la conservazione del patrimonio comunale.

Pertanto modificò in coerenza gli articoli 132 e 133 della legge del 1859. (Fu in quelle proposte che per la prima volta fu detto di affidare ai Prefetti le approvazioni deferite dallo art. 132 della legge del 1859 al Re, dando loro obbligo di trasmettere copia dei regolamenti da essi approvati al competente Ministero che, udito il Consiglio di Stato, avrebbe potuto annullarli in tutto od in parte se contrari alle leggi ed ai regolamenti generali. (Allegato II, § III.)

Questo sistema di riforme fu oggetto di vive discussioni in seno alla Commissione Buoncompagni. Essa erasi già pronunziata contro delle proposte Ricasoli come fu sopra indicato. — Trovavano i sostenitori della modificazione che dava al Prefetto la tutela dei Comuni, assai ben ponderate le ragioni per le quali il Ministro Ricasoli era venuto nello accennato divisamento essendo la tutela dei Comuni lo svolgimento di una funzione necessaria del Governo quella di proteggere coloro che non possono provvedere a se stessi. — Osservavano i propugnatori del sistema opposto che se il Governo provvede agli interessi comuni vi provvede perchè interessi spettanti a tutti e nol può ugualmente quando si tratti d'interessi speciali di talune parti di questo tutto.

Ad ogni modo essa si accomodò alle riforme proposte dal Ministro dell'Interno, Peruzzi. (Allegato III, §§ XLV, XLVI, XLVII.)

Digitized by Google

La Commissione Restelli modificò la materia della tutela la quale restava in questo modo affidata ai Prefetti meno in due casi speciali nei quali era dato alla Deputazione provinciale (Art. 137) e svincolando in certi casi l'azione dei Comuni come in quelli in cui si tratti d'introdurre azioni in giudizio di accettare o rifiutare lasciti, cose tutte per le quali, secondo le proposte novelle, non era più come prima necessaria l'autorizzazione superiore.

In occasione però della discussione che ebbe luogo alla Camera dei Deputati per la legge di unificazione il deputato Mellana propose a modo di emendamento che questo e i seguenti articoli fossero modificati in maniera da tornare alla Deputazione provinciale la tutela dei Comuni. La proposta benchè combattuta finì per trionfare. (Atti foglio 1151.) Ne vennero delle modificazioni di cui sarà tenuto discorso a suo tempo tra le quali que la di dare al Prefetto la presidenza della Deputazione provinciale come l'aveva per la legge del 1859, presidenza che le proposte intorno alla nuova legge davano a un membro di essa.

Venendo alle ragioni speciali per le quali certi atti sono dalla legge sottoposti alla necessità della autorizzazione per quel che riguarda il presente articolo 137, è a notare che la possibilità di alienare e contrarre debiti è stata sottoposta alla tutela siccome quella che menoma le facoltà del Comune sì nel presente che nell'avvenire, e che non si è creduto di adoperare eguale misura per l'accettazione o rifiuto di lasciti e doni perchè essendo il Comune un corpo morale è d'altronde soggetto all'ispezione governativa onde una disposizione analoga sarebbe stata in questa caso superflua e che quanto alle costituzioni di servitù, delimitazione e divisioni di beni non lo si è fatto sembrando essere quella una materia in cui ogni impedimento sia a reputarsi inopportuno. (Allegato III, § XLVIII.)

A differenza della legge del 1859 si è data ai Comuni la libertà degli acquisti statuendo eccezionalmente la necessità dell'autorizzazione per l'acquisto di azioni industriali, attesa la impossibilità di determinare con criterio generale in quali casi così fatti acquisti di lor natura poco convenienti agli interessi comunali debbano per motivi di prudenza esser fatti. (Allegato III, § XLVIII.) In veduta d'una maggior libertà si limitò la necessità dell'autorizzazione nel caso d'impiego di denaro a quella classe d'investimenti che presentasse pericoli e rischi, rendendo libero il Comune in tutti gli altri modi d'investimento di denaro.

Giurisprudenza italiana.

1. Questo articolo e i seguenti non autorizzano la Deputazione provinciale a fare invece dei Consigli comunali atti di amministrazione nello interesse dei Comuni. (Consiglio di Stato, 23 aprile 1862, ricorso del Comune di Edolo.)

2. Non sono soggette alla Deputazione provinciale per l'approvazione le deliberazioni concernenti oggetti estranei a quelli indicati nel presente e nei seguenti articoli, ancorchè siano contrarie alle leggi, nel qual caso spettano al Prefetto l'annullamento. (Consiglio di Stato, 25 giugno 1863, ricorso del Comune di Valguarnera.)

3. Non essendo fissato termine alcuno per ottenere l'approvazione di cui al presente e ai seguenti articoli, solo essa è necessaria al tempo della esecuzione. Allora solo dalla sua mancanza può trarsi argomento di nullità. (Consiglio di Stato, 23 aprile 1862, ricorso del Comune di Edolo.)

4. Nessun limite è imposto da questo e dai seguenti articoli alla attribuzione tutoria che esso dà alle Deputazioni provinciali. (Consiglio di Stato, 11 gennaio 1862, ricorso del Comune di Ponte dell'Oglio.)

5. La facoltà data alla Deputazione provinciale non può andare sino al punto di sostituirsi alla rappresentanza comunale negli atti di amministrazione, e di impedire che abbia effetto una deliberazione comunale presa con maturità di consiglio. (Consiglio di Stato, 7 gennaio 1864, ricorso del Comune di Vogogno.)

Digitized by Google

6. Le deliberazioni comunali enunciate in questo articolo e nei seguenti quando non sono definitive, ma di mera istruttoria, non sono soggette alla approvazione della Deputazione provinciale. (Consiglio di Stato, 10 novembre 1861, ricorso del Comune di Rancio.)

7. Le deliberazioni che per essere esecutorie han di bisogno della approvazione della Deputazione provinciale, non possono essere variate senza la autorizzazione della stessa Deputazione. (Consiglio di Stato, 7 maggio 1864, ricorso del Comune di Nicotera.)

8. La vendita di un taglio di bosco non costituendo alienazione di immobili, la deliberazione analoga non è soggetta al comando dell'articolo 137, N. 1. (Consiglio di Stato, 12 ottobre 1861, ricorso di alcuni Deputati provinciali di Sondrio. — Contro 14 maggio 1862, ricorso del Comune di Bagolino.)

9. La vendita di piante d'alto fusto tuttora aderenti al suolo e non destinate ad essere periodicamente tagliate, costituendo un'alienazione di immobili, la deliberazione che l'ordina è compresa nella disposizione del N. 1 dell'art. 137. (Consiglio di Stato, 30 giugno 1863, ricorso del Comune di Ortanova.)

10. Sono comprese nelle disposizioni del N. 1 di questo articolo le deliberazioni relative a transazioni colle quali si estingue una lite riguardante beni immobili e si fa cessione dei relativi diritti. (Consiglio di Stato, 23 giugno 1863, ricorso del Comune di Gambatesa.)

11. Non è necessaria l'approvazione della Deputazione provinciale per deliberazioni concernenti i mutamenti di forma dello immobile. (Consiglio di Stato, 1 ottobre 1863, ricorso del Comune di Brembio.)

12. La legge se non ha dato alle Deputazioni provinciali la missione di approvare il merito delle deliberazioni comunali riguardanti le alienazioni, ha dato alle loro apprezziazioni un carattere preponderante onde il loro giudizio, salvo che fondato sopra un errore, debbe sempre trionfare. (Consiglio di Stato, 26 gennaio 1864, ricorso del Comune di Roasenda.)

13. Il numero 1 di questo articolo non è applicabile che al caso di volontarie contrattazioni, ma non a quelle contrattazioni le quali son rese dalla legge necessarie a quel creditore che voglia ripararsi da una decadenza di diritti o da un danno. (Corte d'appello di Torino, 25 febbraio 1857, Comune di Racconigi contro Brich.)

14. Dichiarato che la concessione di uno spazio di terreno in un cimitero non costituisce un'alienazione di proprietà, e quindi l'atto relativo non è soggetto all'approvazione, come lo sarebbe se si trattasse di alienazione. (Consiglio di Stato, 25 luglio 1855.)

15. Se a termini di questo articolo la Deputazione provinciale ha approvato l'alienazione di un immobile in vista e quasi condizionatamente all'impiego del denaro in altro determinato uso, non si può dal Comune usare altrimenti del prezzo. (Consiglio di Stato, 7 maggio 1864, ricorso del Comune di Nicotera.)

16. Può la Deputazione provinciale nell'esercizio delle sue attribuzioni tutorie approvare un prestito deliberato dal Comune, riducendone a somma minore l'ammontare. Questa determinazione non è censurabile. (Consiglio di Stato, 27 marzo 1861, ricorso del Comune di Sartirana.)

Art. 138. Sono altresì soggetti all'approvazione della Deputazione provinciale:

1° Le spese che vincolano i bilanci oltre cinque anni;

2° I cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del genio civile della provincia, a termini di legge;

3° L'instituzione di fiere e di mercati;

Digitized by Google

4° I regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del Comune, e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degl'interessati;

5° I regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

6° I regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai Comuni.

Il Prefetto trasmetterà al competente Ministero copia dei regolamenti approvati dalla Deputazione e che siano relativi alle materie di cui ai numeri 5 e 6. Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.

Legge del 1859. — Art. 132. Sono approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato, i regolamenti . . . . di ornato, e di polizia locale sulle materie e colle norme da stabilirsi con apposito Decreto Reale.

Art 133. Sono approvati dalla Deputazione provinciale:

1° L'accettazione o il rifiuto di lasciti o doni, salvo le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei Corpi morali;

2° Le delimitazioni dei beni e territori comunali, non che le divisioni dei beni;

3° I regolamenti d'uso e di amministrazione dei beni del Comune e delle istituzioni dal medesimo amministrate;

4° Le spese che vincolino i bilanci per più di tre esercizi.

Proposte, motivi, discussioni.

Vedere le osservazioni allo articolo precedente.

La divisione in più articoli delle materie nelle quali l'azione tutoria interviene, fu consigliata dall'utilità di fare rilevare in questo modo il diverso principio da cui muove la tutela istessa, e mentre l'articolo precedente racchiude i casi in cui la tutela origina dall'incapacità degli amministratori a fare atti di alienazione, l'articolo presente racchiude quegli altri in cui questa tutela è giustificata dalla necessità di provvedere a che gli amministratori comunali non usino dei loro poteri a danno dei loro amministrati ed a ritroso delle massime generali di pubblica amministrazione. (Allegato III, § XLIX.)

Per le strade essendo d'interesse non solo del Comune, ma di tutti coloro che vi transitano e richiedendo cognizioni speciali, fu deliberata la necessità dell'autorizzazione superiore e del parere dei tecnici. (Allegato III, § L.)

Per le fiere e mercati fu giudicata utile l'ingerenza superiore, potendo esserne problematica l'utilità e giovando ad ogni modo non solo al Comune dove si celebrano, ma anche al commercio in generale. (Allegato III, § LI.)

I regolamenti d'uso o di amministrazione dei beni comunali emancipati per regola dall'approvazione che era richiesta dalla legge precedente, nol furono eccezionalmente nel caso di dissenso, essendo il solo in cui vi fosse opportunità di una intromissione da parte di una autorità estranea e perciò disinteressata. (Allegato III, § LII.)

I regolamenti d'igiene, edilità, polizia, dazii ed imposte, furono sottoposti all'approvazione pel pericolo che contengano prescrizioni contrarie alle leggi dello Stato; e per mantenere l'osservanza uniforme di queste leggi fu fatta facoltà al Governo di annullarli in tutto o in parte, col parere del Consiglio di Stato. (Allegato III, § LIV.)

Digitized by Google

Giurisprudenza italiana.

1. Nella facoltà data alla Deputazione provinciale di approvare le deliberazioni de Consigli comunali, che vincolano per più anni i bilanci, è a ritenersi compresa quella di rigettarle quando la spesa non è conveniente pel Comune. (Consiglio di Stato, 23 luglio 1863.)

2. Perchè la deliberazione portante vincolo del bilancio per più anni, debba esser sottomessa alla Deputazione provinciale, bisogna che il vincolo vi sia espressamente dichiarato non bastando che esso possa presumersi. (Consiglio di Stato, 17 ottobre 1863, ricorso del Comune di Sessa.)

3. Vincola il bilancio per più di cinque anni un contratto che deve avere la durata di nove anni, benchè vi sia la condizione della rescissione di tre in tre anni se essa è subordinata a tali patti che rendano prudente pel Municipio di non tentarla. (Consiglio di Stato, 10 febbraio 1861.)

4. È prudente che la Deputazione provinciale non sia molto severa nel non permettere che si vincolino i bilanci comunali al di là di 5 anni, se la spesa che si vuol fare non è volontaria. (Consiglio di Stato, 1° settembre 1864, ricorso del Comune di Vaccarizza.)

NB. Vedere le massime che si trovano ai nn. 1 a 7 della giurisprudenza dell'articolo precedente, che sono anche a questo articolo applicabili.

Art. 139. Sono egualmente approvate dalla deputazione provinciale le deliberazioni dei Consigli comunali che riguardano:

1° L'introduzione dei pedaggi;

2° Le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentino l'imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte al Comune.

Il reclamo dovrà essere presentato venti giorni prima che la deliberazione diventi esecutoria.

La Deputazione, sentito il Consiglio comunale, provvede specificando le spese delle quali ricusa l'approvazione.

Legge del 1859. — Art. 132. Sono approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato, i regolamenti dei dazii e delle imposte. . . .

Proposte, motivi, discussioni.

Vedere le osservazioni generali, sotto l'art. 137.

In materia di stabilimento di pedaggi fu reputata conveniente la tutela della Dep. prov. interessando non solo al Comune, ma anche a quanti debbono pagarli. Per ciò che riguarda l'approvazione dei bilanci portanti sovraccarico alle imposte dirette, si volle l'autorizzazione della Deputazione provinciale, perchè si reputò conveniente di frenare l'inclinazione allo eccesso delle spese, che trova aiuto nella possibilità dell'aumento delle imposte. La condizione che fosse necessaria l'opposizione di una parte degli interessati si è posta perchè, ove quest'opposizione non vi fosse,

Digitized by Google

sarebbe inutile lo intervento di una autorità superiore e la proporzione del numero degli oppositori e delle cifre d'imposte che essi pagano furono aggiunte all'articolo in veduta della serietà dell'applicazione del sistema onde l'opposizione allora solo sia presa in considerazione, quando sia l'espressione di un numero conveniente di interessati. (Allegato III, §§ LVI e LVII.)

Vari emendamenti furono presentati a questo articolo qual era nella legge del 1859 e quale nelle modificazioni, che esso subì nelle varie proposte. È inutile il riferirli dopo quanto è stato detto intorno alla riforma di questo e dei precedenti due articoli.

Art. 140. Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, tanto il Prefetto, quanto la Deputazione provinciale ne faranno conoscere ai Consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procederanno alla decisione.

Potranno ancora ordinare a spese del Comune le indagini che crederanno necessarie.

Legge del 1859. — Art. 134. La Deputazione provinciale, prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni, può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti d'opere, e di verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

Proposte, motivi, discussioni.

La nuova redazione appartiene alle proposte del Ministro Peruzzi. Il deputato Battaglia Avola, propose di aggiungere un paragrafo, secondo il quale, le spese delle indagini necessarie sarebbero andate a carico del Comune.

Giurisprudenza italiana.

1. Questo articolo concede alle Deputazioni provinciali la facoltà di fare le indagini riputate necessarie, ma non dà loro obbligo alcuno di farle. (Consiglio di Stato, 4 agosto 1860, ricorso del Comune di Orrifeni.)

2. Fa buon uso del permesso datole da questo articolo la Deputazione provinciale la quale, prima di approvare la vendita di beni comunali, ne ordina una nuova perizia. (Consiglio di Stato, 11 gennaio 1862, ricorso del Comune di Ponte dell'Oglio.)

3. Può la Deputazione provinciale ordinare una nuova istruzione sull'affare che si sottopone alla sua decisione. (Consiglio di Stato, 25 maggio 1863, ricorso del Comune di Cazzago.)

Art. 141. Spetta alla Deputazione provinciale, udito il Consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Legge del 1859 — Art. 135. Conforme.

Digitized by Google

Proposte, motivi, discussioni.

Quando si era stabilito di affidare ai Prefetti la tutela dei Comuni, erasi data loro la facoltà di cui è cenno in questo articolo

L'approvazione dell'emendamento Mellana, di cui all'art. 137, avendo restituito alla Deputazione provinciale attribuzioni conferitele dalla legge del 1859, fu conservato in quest'articolo il testo della legge precedente.

Il deputato Civita avrebbe voluto sostituire alla Deputazione provinciale, cui la legge del 1859 dà la facoltà di questo articolo, il Consiglio di prefettura. I deputati Fiorenzi e Battaglia Avola avrebbero voluto soppresso l'intero articolo, ed i deputati Carnazza e Nisco avrebbero voluto conservare, come poi si fece, le disposizioni della legge del 1859.

Giurisprudenza italiana.

1. La legge non limita alcun tempo alla Deputazione provinciale perchè durante il vigore di un bilancio faccia allocazioni di cui la legge le dà il potere; non vi è dunque caso in cui possa dirsi tardiva quest' allocazione. (Consiglio di Stato, 22 gennaio 1863. — Idem, 13 giugno 1863. — Idem, 23 giugno 1863, Comune di Trifara.)

2. Nell'uso di questa facoltà non sono ingiunti alla Deputazione provinciale i termini che l'art. 134 e 136 impongono al Prefetto e al Sotto-Prefetto. (Consiglio di Stato, 20 settembre 1862, ricorso del Comune di Maschito.)

3. Le allocazioni d'ufficio nel bilancio han luogo per le sole spese obbligatorie e non per le facoltative, e ad ogni modo non è al Prefetto, ma alla Deputazione provinciale che spetta di farle. (Consiglio di Stato, 28 febbraio 1863, ricorso del Comune di Altavilla.)

4. Le spese obbligatorie son determinate dall'art. 116. Il diritto dunque dato alla Deputazione provinciale dal presente articolo è limitativo a quelle, nè può la Deputazione usarne per ciò che nell'articolo 116 non è contemplato. (Consiglio di Stato, 16 maggio 1863.)

5. Non può la Deputazione provinciale con suo atto rendere obbligatoria una spesa e quindi far uso a riguardo di essa delle facoltà attribuitegli dall'art. 141. (Consiglio di Stato, 28 maggio 1863, ricorso del Comune di Randazzo.)

6. Non potendo la Deputazione provinciale oltrepassare i suoi poteri, tutto ciò che in materie di spese obbligatorie le è consentito, è lo esame se una spesa sia o no obbligatoria; ma quando essa è tale, non può la Deputazione provinciale esaminare se a ragione o a torto essa lo sia, e molto meno rifiutarsi per una ragione qualunque a farne d'uffizio l'allocazione nel bilancio. (Consiglio di Stato, 6 settembre e 15 novembre 1862, ricorso del Comune di Boves.)

7. Non può la Deputazione provinciale fare allocazioni di ufficio nel bilancio ordinando la diminuzione del fondo stanziato dal Comune per altri capitoli di spese. (Consiglio di Stato, 25 agosto 1861, ricorso del Comune di Mileto. — Idem, 12 ottobre 1861, ricorso del Comune di Gonad. — Idem, 22 ottobre 1861, ricorso del Comune di Davoli. — Idem, 25 agosto 1861, di Lucibadi.)

8. Non può la Deputazione provinciale senza oltrapassare il mandato che le dà la legge usare della facoltà consentitale dall'art. 141, senza invitare il Consiglio comunale a deliberare. (Consiglio di Stato, 8 agosto 1861, ricorso del Comune di Taggia. — Idem, 10 maggio 1861, Comune di Giarre. — Idem, 12 dicembre 1862, Comune di Vianella. — Idem, 10 giugno 1861, Comune di Oleggio Corte.)

Digitized by Google

9. Il voto della legge contenuto in questo articolo, che cioè il Consiglio comunale sia inteso prima che la Deputazione provinciale provvegga, è a ritenersi soddisfatto se il Consiglio senza essere interrogato espone in una sua deliberazione le sue ragioni. (Consiglio di Stato, 25 agosto 1864, ricorso del Comune di Mileto.)

10. Questo articolo trova applicazione anche nel caso in cui il Comune alleghi di non aver mezzi per soddisfare alle spese obbligatorie. (Consiglio di Stato, 1 settembre 1864, ricorso del Comune di S. Martino.)

11. Abusa della facoltà datale da questo articolo ed oltrepassa le sue attribuzioni la Deputazione provinciale che ritenendo spesa obbligatoria a termini dello art. 116, n. 6, quella risultante da un debito non esigibile perchè contraddetto, ordina l'allocazione nei bilanci. (Consiglio di Stato, 28 novembre 1863, ricorso del Comune di Sessano.)

12. La facoltà data da questo articolo alla Deputazione provinciale non si estende sino a dare norme per l'esecuzione di ciò a cui la spesa si riferisce, meno il caso in cui ciò si renda necessario pel conseguimento dello scopo. (Consiglio di Stato, 6 ottobre 1861, ricorso del Comune di Chiaverano.)

13. Se la quistione si limita al quanto di una spesa e la Deputazione provinciale creda che essa debba essere in una cifra maggiore di quanto ha determinato il Consiglio, non può la Deputazione fare le allocazioni di cui è cenno più sopra, senza provare che o le cifre del Consiglio siano inferiori al necessario o le maggiori siano comandate da titoli esecutivi. (Consiglio di Stato, 22 gennaio 1863, Comune di Siracusa.)

14. Se a norma di questo articolo si invoca l'autorità della Deputazione provinciale per iscrivere di ufficio del bilancio di un Comune un debito risultante da un titolo certo ed esecutorio, essa deve arrendersi al chiesto provvedimento, non essendo di sua competenza lo esaminare la validità del titolo istesso. (Consiglio di Stato, 6 ottobre 1861, ricorso di Calabria Luigi.)

15. Può la Deputazione provinciale ordinare di ufficio l'allocazione in bilancio della somma necessaria per pagare una pensione che il Consiglio ha deliberato e che poi si nega a pagare, malgrado che sia la relativa deliberazione stata resa esecutoria. (Consiglio di Stato, 14 novembre 1863, ricorso del Comune di Albano Lucania.)

16. L'iscrizione delle spese obbligatorie quando è fatta dalla Deputazione provinciale non è censurabile anche nel caso che sia in disaccordo colle condizioni finanziarie del Comune. (Consiglio di Stato, 12 ottobre 1861, ricorso del Comune di Selegas.)

17. Non al Prefetto ma alla Deputazione provinciale spetta di fare, udito il Consiglio comunale, le allocazioni di ufficio nel bilancio. (Consiglio di Stato, 7 maggio 1863, ricorso del Comune di Avola. — Idem, 10 luglio 1863, Comune di Favara.)

18. Nessun termine è dato per l'esercizio della facoltà conceduta da questo articolo alla Deputazione provinciale, può quindi essa fare le allocazioni d'ufficio anche trascorso il termine del mese, dopo il quale si ritiene approvato il bilancio purchè l'allocazione non sia d'inciampo alla esecuzione del bilancio istesso. (Consiglio di Stato, 2 novembre 1864, ricorso del Comune di Tempio.)

Art. 142. Quando la Giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la Deputazione provinciale, salvo quelle concernenti l'amministrazione della provincia.

Legge del 1859. — Art. 136. Conforme, meno le ultime frasi.

Digitized by Google

Proposte, motivi, discussioni.

I deputati Fiorenzi e Battaglia Avola proposero la soppressione dell'articolo ed il deputato Carnazza di conservare le disposizioni della legge del 1859.

Per le ragioni indicate nei precedenti articoli, erasi data al Prefetto la facoltà che questo articolo concede alla Deputazione provinciale; ma dopo le riforme adottate in seguito all'emendamento Mellana accennato sotto l'articolo 137, fu conservata anche nel presente la disposizione della legge del 1859.

Giurisprudenza italiana.

1. Oltrepassa i suoi poteri il Prefetto che usa di questa facoltà esclusiva della Deputazione provinciale. (Consiglio di Stato, 4 novembre 1862, ricorso della Giunta municipale di Chiavenna. — Idem. 22 maggio 1862, Comune di Pietranizza.)

2. Ai termini di questo articolo può la Deputazione provinciale autorizzare il Comune a stare in giudizio quando i consiglieri comunali o non intervengono alle sedute fissate per deliberare sull'argomento o riunendosi non prendono deliberazione alcuna. (Deputazione provinciale di Torino, 10 luglio 1861.)

3. Fa buon uso della facoltà concessale dal presente articolo la Deputazione provinciale che, renitente il Comune, dispone che a sensi dell'articolo 112 debbano gli utenti di beni comunali pagare un canone. (Consiglio di Stato, 9 novembre 1861, ricorso del municipio di Orbevero.)

4. Non può la Deputazione provinciale spedire di ufficio un mandato a carico di un Comune, nel cui bilancio manca l'allocazione della spesa relativa. (Consiglio di Stato, 28 luglio 1864, ricorso del Comune di Mineo.)

5. Non può la Deputazione provinciale spedire d'ufficio un mandato per un debito del Comune, il quale stante l'opposizione che vi fa il Comune, non può ritenersi liquido ed esigibile. (Consiglio di Stato, 28 luglio 1864, ricorso del Comune di Mineo. — Idem; 28 novembre 1863, ricorso del Comune di Sessano.)

6. È irregolare la spedizione del mandato se si tratta di crediti litigiosi. È bene allora il caso di procedere all'allocazione delle somme in bilancio per tenerla in serbo sino a lite finita. (Consiglio di Stato, 16 giugno 1864, ricorso del Comune di Agira.)

7. Se intorno al debito di una spesa obbligatoria sorge quistione avanti ai tribunali, la Deputazione può iscriverne la spesa nel bilancio, ma non può spedire i mandati. (Consiglio di Stato, 16 giugno 1864, ricorso del Comune di Scilli.)

8. Poichè ai creditori dei Comuni si è aperta la via amministrativa per essere pagati quando ciò avvenga, è obbligatorio per le Deputazioni provinciali di provvedere in senso di questo e del precedente articolo, anche contro la volontà del Comune. (Consiglio di Stato, 27 novembre 1858.)

9. Una spesa portata da un decreto dell'autorità superiore amministrativa è obbligatoria, e come tale dee la Deputazione provinciale spedire i mandati se il Comune si nega a pagare, qualora il Comune istesso non abbia reclamato contro il Decreto. Un ricorso contro quest'atto della Deputazione provinciale è dunque inattendibile. (Consiglio di Stato, 6 ottobre 1864, Comune di S. Germano (Vercelli).)

10. Può la Deputazione provinciale spedire mandato obbligatorio per il pagamento della congrua del parroco, cui la Comune è per convenzione obbligata. (Consiglio di Stato, 12 dicembre 1862, ricorso del Comune di Rovereto.)

11. Prima di procedere alla spedizione del mandato è necessario far fare l'allo-

Digitized by Google

cazione nel bilancio ai termini dell'art. 131. (Consiglio di Stato, 14 aprile 1862, ricorso del Comune di Agira.)

12. Può la Deputazione provinciale sospendere la spedizione dei mandati per spese obbligatorie perchè risultanti da titolo certo ed esecutorio, se e sino a che della validità di questo titolo si porta quistione avanti ai tribunali da parte del Comune che dee pagare. (Consiglio di Stato, 6 ottobre 1864, ricorso di Calabria Luigi.)

13. Se un Consiglio comunale non provvede al pagamento di un debito, o vi provvede insufficientemente, spetta alla Deputazione provinciale di fare le allocazioni in bilancio, ma non può d'ufficio imporre una delle tasse portate dall'articolo 118. (Consiglio di Stato, 20 ottobre 1864, ricorso del Comune di Cattolica.)

Art. 143. Contro le decisioni delle Deputazioni provinciali i Consigli comunali e i Prefetti potranno ricorrere al Governo del Re, il quale provvede con Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Legge del 1859. — Art. 137. Contro le decisioni della Deputazione provinciale è sempre aperta ai Comuni la via del ricorso al Re, il quale provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Governatore contro le decisioni predette.

Proposte, motivi, discussioni.

Il Ministro dell'Interno, Peruzzi, aveva proposto che i ricorsi si fossero diretti al Ministero dell'Interno, che avrebbe provveduto previo il parere del Consiglio di Stato. La Commissione Buoncompagni mantenne nondimeno la dizione della legge del 1859, meno l'ultimo paragrafo che era inutile dal momento che la tutela dei Comuni era affidata ai Prefetti. Il deputato Castagnola propose di estendere la facoltà del ricorso ai Prefetti, ai Comuni ed alle persone interessate. Il deputato Battaglia Avola chiese la soppressione di questo articolo. Restituita in seguito dell'approvazione dell'emendamento Mellana la tutela dei Comuni alla Deputazione provinciale, sorse la necessità di dare ai Prefetti la facoltà del ricorso, epperò vi si provvide modificando in questo senso l'articolo.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si dà incarico ai Prefetti di corredare dei documenti necessari e del loro parere i ricorsi che, a termine di questo articolo, i Comuni fanno al Governo. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. — Torino, 27 agosto 1863.

Questo Ministero ha osservato che non tutti gli uffici di prefettura adoperano la voluta diligenza ed esattezza nell'istrurre e nel corredare le pratiche relative ai ricorsi, sui quali debbasi provvedere con Decreto Sovrano, previo il parere del Consiglio di Stato, a mente degli articoli 137 e 218 della legge 23 ottobre 1859.

Quando consimili ricorsi pervengano alle prefetture, o direttamente dagli interessati o di rimando da questo Ministero, è dovere delle prefetture medesime di corredarli in originale o per copia delle determinazioni impugnate e dei documenti che possono chiarire i fatti in controversia, indi aggiungervi, secondo i casi, le osser-

Digitized by Google

vazioni della Deputazione provinciale ovvero della prefettura in ordine alla eccezione dei reclamanti.

In più d'un caso poi potendo le osservazioni personali del Prefetto recar maggior luce sul punto in questione, deve il Prefetto farsi carico di aggiungervele. Invece avviene talora che alcune prefetture si limitano ad operare la trasmissione delle carte relative, oppure apportano semplici allegazioni, le quali per quanto meritino di essere tenute in considerazione, e lo siano in fatto, non le dispensano però dalla produzione delle prove che potrebbero essere diversamente valutate dal Ministero e dal Consiglio di Stato chiamati dalla legge ad esaminarle.

Importa infatti di notare che nei casi a cui si riferiscono i sopra citati articoli di legge, gli avvisi del Consiglio di Stato sono non già richiesti per sola volontà del Ministero, ma ordinati dalla legge, e formano perciò parte integrante dell'atto giurisdizionale con cui il Re decide sui ricorsi, ed alla cui validità è necessario che il Consiglio di Stato abbia emesso il suo avviso sopra tutte le particolarità di diritto e di fatto. Ora, per le omissioni sopra notate avviene talora che il Consiglio di Stato è costretto ad emettere avvisi condizionali e dipendenti da circostanze di fatto ancora indeterminate; il che quanto torni incongruo appena è d'uopo di notarlo.

Non si deve disconoscere l'importanza delle decisioni che sovra i ricorsi in parola sono da questo Ministero promosse da S. M. Esse costituiscono veri giudizi amministrativi, nei quali si agitano e si risolvono quistioni locali bene spesso di sommo interesse o d'impegno per i corpi morali e per i privati che le promuovono; importa pertanto sommamente che si proceda al loro esame con tutta ponderatezza e con piena cognizione dei fatti.

Il sottoscritto trovasi ancora nella necessità di dare sull'argomento un'altra avvertenza. Ebbesi talvolta a notare che nel comunicare alle parti interessate le decisioni del Re sui reclami in discorso, qualche prefettura omise di rilasciare alle medesime una copia dei motivi ai quali si appoggiano le decisioni stesse, motivi i quali sono sempre da questo Ministero partecipati ai Prefetti con incarico di comunicarli agli interessati. Ella è questa un'irregolarità che importa non avvenga più in avvenire, giusto essendo che le parti di cui si decidono gli interessi abbiano conoscenza dei motivi che dettarono le decisioni delle insorte quistioni, e perchè d'altronde secondo i principii generali del diritto questa partecipazione ben si può riguardare siccome parte necessaria del procedimento amministrativo.

Si pregano i signori Prefetti di voler partecipare al sottoscritto il ricevimento della presente, e di esattamente uniformarsi alle norme in essa segnate.

Giurisprudenza italiana.

1. Questo articolo non si applica solo alle deliberazioni delle Deputazioni provinciali che approvano o rigettano le deliberazioni comunali soggette alla omologazione, ma ancora ad ogni altro atto delle Deputazioni provinciali riguardante i Comuni. (Consiglio di Stato, 26 ottobre 1860.)

2. Della facoltà data da questo articolo nessuno può usare al di fuori del Comune e dei Prefetti. (Consiglio di Stato, 13 agosto 1862, ricorso dei Consiglieri di Pietra dei Giorgi.)

3. Non possono taluni componenti della Deputazione provinciale profittare della facoltà data da questo articolo per ricorrere contro le deliberazioni della Deputazione provinciale. Ciò spetta solo ai Prefetti o ai Comuni. (Consiglio di Stato, 12 ottobre 1861, ricorso di alcuni Deputati provinciali di Sondrio.)

4. Non puossi nell'interesse dei privati portare reclamo in via amministrativa e ai termini dell'art. 143 contro le decisioni che prende la Deputazione provinciale esercitando la sua tutela sulle amministrazioni comunali. (Consiglio di Stato, 10 ottobre 1863, ricorso degli eredi Ricca, e 19 gennaio 1861.)

Digitized by Google

5. Questa facoltà può esercitarsi dal Consiglio e non dalla Giunta la quale può farlo solo in caso di urgenza o di delegazione del Consiglio. (Consiglio di Stato, 27 agosto 1863, ricorso del Comune di Loreglia.)

6. Non può un Comune profittare della facoltà contenuta nel presente articolo per reclamare contro una deliberazione della Deputazione provinciale di una provincia che non è quella a cui appartiene. (Consiglio di Stato, 28 febbraio 1863, ricorso del Comune di Brivio.)

7. Non può il privato che ha fatto un contratto col Comune usare della facoltà data da questo articolo per reclamare contro la Deputazione provinciale che non approva il contratto. (Consiglio di Stato, 12 febbraio 1864, ricorso de Cierro.)

8. I privati non avendo veste per rappresentare il Comune, non possono usare della facoltà contenuta in questo articolo. (Consiglio di Stato, 23 novembre 1864, ricorso di privati del Comune di Valporate.)

9. Se la facoltà data da questo articolo può essere usata solo dai Comuni e dai Prefetti, non è per altro a credere che ai privati non competa diritto alcuno di reclamo. Essi possono reclamare a termini dello articolo 9, N. 4 della nuova legge sul Consiglio di Stato purchè siano interessati personalmente al reclamo. (Consiglio di Stato, 8 dicembre 1860, Comune di Favria. — Id., 22 ottobre 1864, ricorso Agostini.)

Art. 144. Nessun Consiglio comunale potrà intentare in giudizio una azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla Deputazione provinciale nella cui giurisdizione è posto il Comune.

Legge del 1859. — Art. 133. Sono approvate dalla Deputazione provinciale le deliberazioni comunali concernenti . . .

7° Le azioni da intentarsi e le liti da sostenersi, tranne che si tratti dell'esercizio delle azioni possessorie.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art 95. I Comuni non possono stare in giudizio come attori sia in prima, sia in seconda istanza, nè proporre ricorsi avanti alla Corte di cassazione senza esservi stati autorizzati dal Consiglio di prefettura. Possono senza questa previa autorizzazione, comparire in giudizio quando vi siano chiamati come rei convenuti; ma hanno bisogno di essa per la legittima prosecuzione degli atti. Possono per altro o come attori o come rei convenuti senza bisogno di autorizzazione fare gli atti preservativi, conservatori o interruttivi, il corso delle prescrizioni non meno che intentare le azioni meramente possessorie nel giudizio sommario.

Art. 96. Insorgendo contestazioni fra Comune e Comune, non possono questi presentarsi in giudizio se non dopo una deliberazione del Consiglio di Stato, che autorizzi il rinvio dei Comuni stessi al tribunale ordinario. Le questioni per altro che insorgessero tra i componenti la rappresentanza comunale ed i suoi ufficiali sì per le competenze come per causa di precedenza, prerogative od altri simili diritti onorifici, non si portano alla decisione dei tribunali; ma definitivamente si decidono dal Consiglio di Stato medesimo.

Proposte, motivi, discussioni.

La materia dell'autorizzazione dei Comuni a stare in giudizio era stata modificata per la prima volta nella proposta del Ministro Ricasoli. La proposta fu seguita dal Ministro dell'Interno, Peruzzi, ed incontrò il favore della Commissione Buon-

Digitized by Google

compagni, perchè si pensò che il pubblico ministero era meglio che altro competente a fare le indagini necessarie per dare ponderatamente questa autorizzazione. Non mancò in seno alla Commissione suddetta chi propose di lasciare in questa materia liberi i Comuni, ma la proposta non fu adottata in veduta dei pericoli che presentava una libertà esposta tanto facilmente alle sorprese dei puntigli, degli impegni e dei Consigli non sempre disinteressati che avrebbero potuto indurre i Comuni, i piccoli specialmente, in litigi rovinosi. (Allegato III, § LVIII.)

Il deputato Mellana propose nella discussione della legge unificativa dell'amministrazione di conservare come era nella legge del 1859, alla Deputazione provinciale la facoltà di autorizzare i Comuni a stare in giudizio.

A di lui modo di vedere non era scevro di inconvenienti il dar questa facoltà al pubblico ministero presso il tribunale.

La Commissione Restelli secondò la proposta di non dar la facoltà controversa al pubblico ministero, ma propose d'investirne il Prefetto che avrebbe dovuto prendere l'avviso del Consiglio di prefettura. (Tornata 2 febbraio 1865, atti, foglio 1151.) Avendo però il deputato Mellana chiesto come emendamento alla nuova proposta Restelli di dare alla Deputazione provinciale la facoltà di autorizzare i Comuni a stare in giudizio, la Camera lo approvò. Da qui l'articolo come si trova ora. (Tornata 2 febbraio 1865, atti, foglio 1151 e 1152.)

Giurisprudenza italiana.

1. Solo nel caso in cui siano evidentemente insussistenti le ragioni alle quali si appoggia un Comune in un litigio può la Deputazione provinciale negare il suo assenso. (Consiglio di Stato, 7 marzo 1863, ricorso del Comune di S. Sperato.)

2. La facoltà della Deputazione provinciale si limita ad impedire che i Comuni imprendano liti ingiuste e temerarie. (Consiglio di Stato, 26 gennaio 1864.)

3. Se è provato che una lite che vuole imprendere un Comune è di esito assai incerto, che le spese che abbisognano superano o restano di poco inferiori al guadagno, che finalmente l'amministrazione comunale è più che da altro animata da puntiglio, fa bene la Deputazione provinciale a non permettere la lite in parola. (Consiglio di Stato, 23 novembre 1864, ricorso del Comune di Castuniano.)

4. Abusa del suo diritto la Deputazione provinciale, nel negare al Comune l'autorizzazione di stare in giudizio anche quando è bene condizionata la posizione del Comune nella lite. È dunque bene augurato il ricorso che il Comune faccia contro questa decisione. (Consiglio di Stato, 28 maggio 1862, ricorso del Comune di Villacidro.)

5. Non perchè da una deliberazione possono in tempo futuro venire liti per questo la deliberazione se non l'è d'altronde deve ritenersi soggetta alla Deputazione provinciale. (Consiglio di Stato, 12 dicembre 1863, ricorso del Comune di Castellalio.)

6. La facoltà della Deputazione provinciale estendendosi ad impedire che i Comuni facciano liti temerarie e destituite di ogni ragione, essa eccede il suo mandato se nega l'autorizzazione per una lite nella quale a prova del buon diritto della Comune sta la domanda di transazione fatta dagli avversari. (Consiglio di Stato, 25 giugno 1862, ricorso del Comune di Gilarza.)

7. Non può all'autorizzazione che deve dare la Deputazione provinciale ai Comuni per stare in giudizio ritenersi che abbia potuto supplire la decisione di un Consiglio di prefettura che interessato prima della vertenza e' mandò le parti a provvedersi avanti ai tribunali. (Consiglio di Stato, 22 marzo 1862, ricorso del Comune di Bergamo.)

Digitized by Google

8. La facoltà di negare l'autorizzazione di intentare una lite vuol essere ristretta al solo caso di assoluta assenza di ragioni litigiose nel Comune implorante. (Consiglio di Stato, 18 luglio 1861, ricorso del Comune di Vespolate e 11 gennaio 1862, ricorso del Comune di Fossano.)

9. Anche per desistere da una lite vertente è necessaria l'autorizzazione chiesta per poterla incominciare. (Consiglio d'intendenza di Savona, 1 ottobre 1855.)

10. L'autorizzazione della Deputazione provinciale è necessaria anche nel caso in cui si tratta di citare in giudizio un pubblico funzionario. (Consiglio di Stato, 14 dicembre 1860.)

11. L'approvazione della Deputazione provinciale è indispensabile perchè la deliberazione comunale autorizzante il Sindaco a stare in giudizio sia valida. (Consiglio di Stato, 28 maggio 1864, Comune di Oleggio.)

Art. 145. Il Prefetto o Sotto-Prefetto potrà verificare la regolarità del servizio degli uffizi comunali.

In caso di omessione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

Legge del 1859. — Art. 138. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Civita con un suo emendamento propose di specificare che le spese per lo invio del commissario invece di essere a peso degli uffici comunali, fossero a carico degli ufficiali la cui negligenza motivò l'invio.

Giurisprudenza italiana.

1. La spesa occorrente per questo commissario non essendo contestato il ritardo degli affari, è obbligatoria e può essere ordinata d'ufficio dalla Deputazione provinciale. (Consiglio di Stato, 5 luglio 1862, ricorso del Comune di Serra Capriola.)

CAPITOLO VIII. — DISPOSIZIONI GENERALI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Art. 146. Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei Comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai Prefetti, dai Sotto-Prefetti e dai Sindaci.

Legge del 1859. — Art. 139. Conforme.

Digitized by Google

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si dichiara quali sono le pene di polizia. — Codice penale del 1859. — (*Estratto.*)

Art. 35. Le pene di polizia, sono:
Gli arresti;
L'ammenda;
Salvo il disposto dell'articolo 50.

Art. 36. Gli arresti si scontano nella casa di deposito del mandamento ovvero in altro luogo destinato nello stesso mandamento.

Art. 37. L'ammenda consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una determinata somma non maggiore di lire cinquanta nello stesso modo prescritto per la multa.

Art. 147. Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basterà sino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al Sindaco, di uno degli agenti del Comune o di uno degli agenti della pubblica forza contemplati nel Codice di procedura criminale.

Legge del 1859. — Art. 140. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Camerini propose una aggiunta a questo articolo nel senso di dare al Sindaco o all'Assessore delegato facoltà d'infliggere la multa sino a lire 10 esigibili in forma amministrativa e senza gravame tuttavolta che la contravvenzione ai regolamenti di polizia urbana fosse sorpresa in flagranza ed accertata con verbale del Sindaco e dell'Assessore delegato, e punibile con multa.

Giurisprudenza italiana.

1. Quando trattasi di accertare contravenzioni ad un regolamento per l'esazione di una tassa data in appalto, è necessario l' intervento dell'appaltatore o dei suoi commessi. (Consiglio di Stato, 9 marzo 1861, Comune di Montechiarugolo.)

Art. 148. Sì prima, che dopo la detta deposizione, il Sindaco chiamerà i contravventori avanti di sè colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe le parti col Sindaco esclude ogni procedimento.

Digitized by Google

Quando non vi esista parte lesa, il contravventore sarà ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione sarà accettata dal Sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Legge del 1859. — Art. 141. Conforme.

Giurisprudenza italiana.

1. Quando non vi è parte lesa, l'obbligo del Sindaco si limita ad accettare l'obbligazione, ma non ad invitare preliminarmente il contravventore a farla. (Cassazione di Milano, 12 marzo 1864, ricorso Metti.)

2. La inosservanza di queste forme pregiudiziali non produce lo annullamento del procedimento. (Cassazione di Milano, 12 marzo 1864, ricorso Metti.)

Art. 149. Non riescendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'articolo 147, saranno immediatamente trasmessi dal Sindaco, per l'opportuno procedimento, al Giudice di mandamento che ne spedirà ricevuta.

Legge del 1859. — Art. 142. Conforme.

Art. 150. Gli amministratori comunali che intraprenderanno o sosterranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno risponsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

Legge del 1859. — Art. 143. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Camerini propose che si fosse dichiarato inapplicabile questo articolo al caso di giudizii di contravvenzione aperti dietro verbali dell'autorità amministrativa.

Giurisprudenza italiana.

1. La disposizione di questo articolo è prova della nullità degli atti fatti dal Sindaco in un giudizio pel quale non è stato autorizzato. (Corte d'appello di Genova, 11 giugno 1861, Comune di Villa S. Pietro contro Villa S. Sebastiano.)

2. La mancanza dell'approvazione richiesta da questo articolo non può esser messa avanti che dalla parte avversaria. (Cassazione subalpina, 3 marzo 1854.)

Digitized by Google

Art. 151. In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'amministrazione del Comune verrà provvisoriamente affidata ad un delegato straordinario nominato dal Re, a carico dell'erario comunale.

Questo delegato eserciterà le attribuzioni della Giunta municipale.

Esso presiederà pure l'ufficio provvisorio per le nuove elezioni.

Legge del 1859.— Art. 144. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Civita chiese la soppressione di questo articolo. Il deputato Carnazza l'avrebbe voluto modificare affidando al Presidente del tribunale del circondario l'incarico di dirigere l'ufficio elettorale provvisorio.

Risoluzioni ministeriali.

1. Manca al delegato straordinario la facoltà di procedere alla revisione delle liste elettorali, e quando è sciolto il Consiglio comunale a cui appartiene non può dal Governo esserne incaricato il delegato. (Decisione del Ministero dello Interno, 30 aprile 1850.)

Giurisprudenza italiana.

1. L'indennità da corrispondersi al delegato estraordinario deve essere a peso del Comune malgrado che non sia compresa nelle spese obbligatorie. (Consiglio di Stato, 31 maggio 1855.)

2. La legge non ha disposizione circa l'ammontare della indennità da corrispondersi al delegato. Epperò nel suo silenzio deve ritenersi che essa deve esser limitata a compensare il delegato del danno od incomodo ricevuto. (Consiglio di Stato, 31 maggio 1855.)

3. L'ammontare della indennità da corrispondersi al delegato estraordinario deve fissarsi caso per caso dal governo. (Consiglio di Stato, 31 maggio 1855.)

4. Se a delegato è stato mandato un impiegato cui non si è per questo sospeso il soldo l'indennità, deve limitarsi alle spese di viaggio e a quella maggiore spesa che ha fatto per vivere fuori della sua ordinaria residenza. (Consiglio di Stato, 31 maggio 1858.)

5. Gli atti del delegato eccedente le proprie attribuzioni e quindi sottomessi al giudizio del Consiglio comunale possono essere da esso annullati. (Consiglio d'intendenza di Savona, 10 settembre 1850.)

6. Non competono al delegato le attribuzioni che si riferiscono alla parte deliberativa dell'amministrazione e sono quindi di competenza del Consiglio comunale. (Consiglio di intendenza di Savona, 19 settembre 1855.)

7. È illegale per eccesso di potere la deliberazione del delegato che obblighi con contratto il Comune. (Consiglio di Intendenza di Savona, 19 settembre 1855.)

8. Benchè le attribuzioni del delegato non siano che quelle della Giunta, pure questo principio trova eccezione nel caso in cui il delegato amministri un Comune il cui Consiglio fu sciolto per rifiuto manifesto di dare esecuzione ad una legge e l'atto che fa

Digitized by Google

il delegato non sia che l'esecuzione di questa legge. (Consiglio di intendenza di Genova, 22 ottobre 1857. Esercenti di Genova contro Lenavatte.)

9. Il delegato di cui è cenno in questo articolo essendo assimilitato al Sindaco, ha in forza dello art. 110 diritto alla garanzia di cui è cenno nello art. 8 della legge. (Prefetto di Torino, 15 dicembre 1860.)

10. Sopra quesiti del Ministero dell'Interno il Consiglio di Stato dichiarò che nel silenzio della legge se avviene che in un Comune diviso in più sezioni elettorali si debba procedere alla elezione la presidenza degli uffici che la legge a questo articolo dà ai delegati deve riguardo agli uffici sezionali essere affidata a persone scelte dal delegato stesso raccomandando di sceglierli nel novero degli elettori in omaggio ai diritti elettorali. (Consiglio di Stato, 18 luglio 1864.)

Digitized by Google

TITOLO III.

Dell'Amministrazione Provinciale.

CAPITOLO I. — DELLE PROVINCIE.

Art. 152. La provincia è Corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gli interessi.

Legge del 1859. — Art. 145. Conforme.

Art. 153. L'amministrazione d'ogni provincia è composta di un Consiglio provinciale e di una Deputazione provinciale.

Il Prefetto vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.

Legge del 1859. — Art. 146. Conforme.

Art. 154. Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:

1. I beni e le attività patrimoniali della provincia e dei suoi circondarii;
2. Le istituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia o dei suoi circondari;
3. I fondi e sussidi lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali;
4. Gli interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

Legge del 1859. — Art. 147. Conforme.

Digitized by Google

CAPITOLO II. — DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

Art. 155. Il Consiglio provinciale si compone:

Di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;

Di 50 in quelle, la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;

Di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;

Di 20 nelle altre.

Legge del 1859. — Art. 148. Conforme.

Regolamento toscano del 1860. — Art. 24. I Consigli compartimentali si compongono di membri eletti dai Consigli distrettuali come è detto nello art. 19.

Art. 25. Il numero dei consiglieri provinciali per ciascun compartimento è stabilito come segue: Firenze, 33 — Lucca, 13 — Pisa, 11 — Siena, 10 — Arezzo, 11 — Grosseto, 5.

Art. 156. Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per mandamenti.

Legge del 1859. — Art. 149. Il numero dei consiglieri di ciacuna provincia è ripartito per mandamenti in conformità della tabella annessa alla presente legge.

Regolamento toscano del 1860. — Art. 26. Il numero dei consiglieri compartimentali è distribuito fra i distretti che debbono nominarli in ragione di popolazione e secondo il prospetto unito al presente regolamento.

Art. 157. I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento. Essi però rappresentano l'intiera provincia.

Legge del 1859. — Art. 150. Conforme.

Regolamento toscano del 1860. — Art. 19. Il Consiglio (distrettuale) elegge nel proprio seno a schede segrete quel numero di rappresentanti provinciali al Consiglio compartimentale che dal presente regolamento è assegnato al distretto. Se però il numero dei rappresentanti provinciali assegnati al distretto supera il numero dei consiglieri distrettuali l'elezione può cadere anche sopra qualunque dei consiglieri comunali delle Comunità comprese nel distretto.

Art. 21. (Vederlo sotto l'art. 155.)

Art. 158. Niuno può essere contemporaneamente consigliere in più provincie.

Chi è eletto in due o più provincie, ovvero in due o più mandamenti di una stessa provincia, può optare per uno di essi entro il termine di 8 giorni successivi alla proclamazione.

Digitized by Google

In difetto d'ozione, l'eletto in più provincie siede nel Consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in più mandamenti di una stessa provincia, la Deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Legge del 1859. — Art. 151. Chi sarà eletto in due o più provincie, ovvero da due o più mandamenti di una stessa provincia, dovrà ottare entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione di cui all'art. 153.
In difetto di ozione nel detto termine sarà determinato per estrazione a sorte il mandamento o mandamenti che dovranno procedere ad una nuova elezione.

Proposte, motivi, discussioni.

La nuova redazione di questo articolo fu proposta dal Ministro dell'Interno, Peruzzi, ed accettata dalla Commissione Buoncompagni.

Art. 159. Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche e colle stesse regole e forme fissate per le elezioni dei Consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Legge del 1859. — Art. 152. Conforme.
Regolamento toscano del 1860. — Art. 19. (Vederlo sotto l'art. 157).
Art. 27. Le elezioni si rinnovano ogni anno e non vi è divieto alla conferma.

Leggi, Decreti, Regolamenti. ecc.

I. Norme per la elezione dei consiglieri provinciali. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. — Torino, 24 *dicembre* 1859.

Nelle Comunità composte di piu mandamenti, a ciascuno dei quali spetta l'elezione di un consigliere provinciale, riesce necessario che gli elettori sieno divisi in sezioni corrispondenti alla circoscrizione territoriale di ogni mandamento, a termini dello articolo 46 della legge del 23 ottobre prossimo passato, quando accade anche che il loro numero complessivo non raggiungesse quello di 400 ivi stabilito.
È del pari necessario che le liste elettorali siano pur esse divise in sezioni corrispondenti a quelle del territorio, cosicchè ognuna di esse comprenda tutti gli elettori del rispettivo mandamento, vale a dire che vi appartengano per ragione del loro domicilio reale. Ciò non implica però che si debbano fare due liste separate, e tanto meno che i contribuenti, che per qualsiasi titolo possedano in ambi i mandamenti il *minimum* del censo fissato dall'art. 14 della legge, siano iscritti due volte, giacchè le liste, o parlando più esattamente, la lista deve essere complessiva, vale a dire comprendere tutti quanti gli elettori del Comune, distinti però in due capitoli o sezioni, ciascuna delle quali comprenda tutti quelli che per ragione di domicilio appartengono ad uno stesso mandamento, la qual cosa non impedisce menomamente che le elezioni dei rispettivi consiglieri provinciali si possano e si debbano fare contemporaneamente e non altrimenti a quelle comunali, perchè la stessa lista deve servire di base ad entrambe.

Digitized by Google

In conseguenza di ciò è pur anche necessario che la riunione degli elettori per la votazione abbia luogo contemporaneamente sì, ma in locali distinti per ogni sezione, e che siccome insieme alla votazione per l'elezione dei consiglieri provinciali si deve pur procedere a quella dei comunali, così fa d'uopo che sul tavolo dell'ufficio di presidenza di ogni sezione vi sieno due urne distinte, una per le elezioni provinciali e l'altra per le comunali, in cui gli elettori deporranno rispettivamente le loro schede.

Non occorre il dire che queste schede devono contenere tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggersi, e che in conseguenza nella premessa ipotesi quella delle elezioni provinciali deve contenere un nome solo.

Finalmente in quanto agli scrutinii, i quali deggiono pure seguire separatamente per ogni votazione (art. 152), si osserveranno tanto per le elezioni comunali quanto per le provinciali le disposizioni degli articoli 64 e 65 della legge precitata, avvertendo per questa prima volta in quanto alla proclamazione degli eletti che dev'essere osservato il prescritto dell'art. 224.

Risoluzioni ministeriali.

1. Se un tale perchè paga in due o più Comuni un censo che in ognuno rappresenta una cifra maggiore del minimo definito dall'art. 14 della legge, è in due o più Comuni elettore, può esercitare in ognuno questo diritto anche per la nomina dei consiglieri provinciali. (Decisione del Ministero dell'Interno, 10 novembre 1859.)

Art. 160. Compiute le operazioni, a termine dell'articolo 73, il Presidente dell'ufficio principale di ogni Comune trasmette immediatamente al Prefetto gli atti dell'elezione.

La Deputazione provinciale in seduta pubblica indicata con manifesto del Prefetto verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti, e notifica il risultato della votazione agli eletti.

Legge del 1859. — Art. 153. Compiute le operazioni a termini dell'art. 71, il Presidente dell'ufficio principale d'ogni Comune trasmette immediatamente al Governatore per mezzo dell'Intendente gli atti dell'elezione.

La Deputazione provinciale in seduta pubblica indicata con manifesto del Governatore verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti, e notifica il risultato della votazione agli eletti.

Proposte, motivi, discussioni.

Una frase di questo articolo, uno di quelli discussi alla Camera dei deputati nel 1864, fu oggetto di divergenza tra taluno membro di essa ed il Ministro dell'Interno Peruzzi. Erasi agitata diggià la questione riproposta anche nei nuovi lavori della Camera, come fu notato sotto l'art. 137, della presidenza della Deputazione provinciale, e poichè erasi sin d'allora proposto di affidarla ad un Presidente da essa eletto, il de-

Digitized by Google

putato Lazzaro (Tornata 6 luglio 1864, atti, foglio 832) chiese che alle parole *trasmette immediatamente al Governatore per mezzo dell'Intendente* si sostituissero le altre, *trasmette al Presidente della Deputazione provinciale*. L'onorevole proponente si muoveva dal concetto che le ingerenze che questo articolo dà al Prefetto, essendogli date come Presidente della Deputazione provinciale, doveano essergli tolte dal momento che la presidenza se gli togliea.

S'oppose il Ministro dell' Interno sì perchè non era ancora decisa la questione della presidenza, sì ancora perchè anche quando decisa, e nel senso di affidarla ad altri che non al Prefetto, mai la riforma avrebbe potuto aver per conseguenza l'adozione dell'emendamento Lazzaro, l'articolo presente riguardando il Prefetto come Prefetto e non come Presidente della Deputazione provinciale. — In ogni ipotesi poi essendo necessario che il Prefetto fosse informato se e come le elezioni fossero seguite, sarebbe stato inconveniente disporre che non a lui, ma ad altri si fossero i verbali inviati.

Fu del medesimo parere, e per quest' ultima considerazione, il deputato Sanguinetti. Il deputato Mellana non dissentiva per queste medesime ragioni che i verbali fossero rimessi al Prefetto. Però non credendo che ogni altra ingerenza dovesse essergli consentita, ed anche per non pregiudicare la questione della presidenza, chiese che, adottando l'emendamento Lazzaro, alla seconda parte dell'articolo si fosse detto *con manifesto del Presidente della Deputazione*, invece di *con manifesto del Prefetto*.

Posto ai voti in quella tornata, l'articolo era rimasto concepito così:

Compiute le operazioni, ecc. ecc.

Trasmette immediatamente al Presidente della Deputazione provinciale per mezzo dell'Intendente . . . . . La Deputazione provinciale in seduta pubblica indicata con manifesto del suo Presidente, ecc. ecc.

Non essendo progredita la discussione, il nuovo Ministro dell' Interno ripropose l'articolo qual era nella legge del 1859, e, consenzienti la Commissione Restelli e la Camera, ne fu adottata la redazione.

Risoluzioni ministeriali.

1. Se per negligenza di uno o più Comuni facienti parte del Mandamento non siasi proceduto in tempo utile alla elezione del consigliere provinciale, mentre nei rimanenti Comuni del mandamento essa ebbe luogo, dovrà la Deputazione provinciale proclamare l'eletto, malgrado la mancanza di votazione nei Comuni negligenti. (Decisione del Ministero dell'Interno, 6 agosto 1852.)

Giurisprudenza italiana.

1. Il Ministero dell'Interno propose al Consiglio di Stato il quesito di sapere quale regola sia a tenersi nel caso in cui trattandosi di rimpiazzo ordinario di consigliere provinciale, una parte dei Comuni di un mandamento avesser fatto due verbali separati, e il resto un solo. E il Consiglio in adunanza 14 agosto 1859 fu di parere che doveansi riunire tutti i voti e scegliere a consiglieri estraordinarii quelli che dopo gli ordinarii ebbero maggiori voti.

Art. 161. Dalle decisioni della Deputazione potrà essere interposto appello al Consiglio provinciale nella sua prima sessione. Il Consiglio pronuncia definitivamente.

Digitized by Google

Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale non vi ha ricorso ai tribunali.

Legge del 1859. — Art. 154. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Nella tornata della Camera dei deputati del 7 luglio 1864 (Atti foglio 835), discutendosi la riforma amministrativa, il deputato S. Donato propose un emendamento secondo il quale questo articolo sarebbe stato redatto così: Dalle decisioni della Deputazione in fatto di elezioni, pronuncia definitivamente il Consiglio provinciale. Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale non vi ha ricorso ai tribunali. Questo emendamento fu combattuto dal deputato Buoncompagni relatore della Commissione e dal deputato Mazziotti. Secondo il primo la modificazione proposta avrebbe allungato i termini di sospensione ed accresciuto le fatiche già soverchie dei Consigli provinciali. Pel secondo la proposta oltre al vizio di allungare i termini avrebbe avuto anche l'altro di togliere il doppio grado di giurisdizione che è stabilito.

Al Ministro dell'Interno parea che subordinando al giudizio del Consiglio provinciale le decisioni della Deputazione si sarebbe avuto un procedimento meno serio, essendo assai probabile, che la Deputazione avesse messo meno studio in operazioni che sarebbero state di regola soggette ad un nuovo esame. Parlò nel medesimo senso il deputato Mellana, e dopo altre osservazioni conformi dei deputati Cortese e Speciale, l'emendamento posto ai voti non fu approvato.

Giurisprudenza italiana.

1. Nei casi contemplati da questo articolo, non può reclamarsi alla Deputazione provinciale la quale in caso contrario diverrebbe giudice e parte. (Consiglio di Stato, 16 marzo 1864, ricorso di consiglieri di S. Fermo.)

Art. 162. Non possono essere eletti a consiglieri provinciali quelli che non possedono nella provincia, o che non vi hanno domicilio, a mente dell'articolo 19, i minori di 25 anni, gli ecclesiastici e ministri del culto contemplati nell'art. 25; i funzionari cui compete la sorveglianza delle provincie, gli impiegati dei loro uffizi, coloro che hanno il maneggio del danaro provinciale o lite vertente colla provincia, gl'impiegati e contabili dei Comuni e degli istituti di carità, di beneficenza e di culto della provincia, e coloro infine che trovansi colpiti dalle esclusioni di cui all'art. 25 della presente legge.

Legge del 1859. — Art. 155. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Varie modificazioni furono proposte a questo articolo. (Tornata 7 luglio 1864, atti,

Digitized by Google

foglio 836.) I deputati Lazzaro e Brunetti con un ordine del giorno avrebbero voluto la soppressione delle parole *che non possedono nelle provincie*. Il deputato Civita avrebbe voluto aggiungere agli esclusi i consiglieri comunali. Il deputato Carnazza però avendo proposto di rimettere la quistione delle esclusioni al tempo della discussione dell'art. 22 della legge del 1859, ed il deputato Depretis essendosegli unito facendone una questione pregiudiziale, la Camera, consenziente il Ministro dell'Interno, assentì alla sospensione.

La discussione dell'art. 22, non avendo poi avuto luogo, non si prese risoluzione di sorta.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si danno spiegazioni intorno all'applicazione di questo articolo.— Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti, 17 *dicembre* 1859.

Lo scopo dell'articolo 155 della legge 23 ottobre 1859, è stato quello di escludere dai Consigli provinciali tutti coloro che, o per ragioni delle loro cariche ed attribuzioni o per proprio interesse, abbiano qualche mezzo o qualche motivo di influire sulle deliberazioni dei Consigli medesimi. Da ciò deriva che i funzionari dello Stato i quali non hanno la sorveglianza delle provincie, gli impiegati dei loro e degli altri ufficii dello Stato, i Sindaci, gli impiegati stipendiati dal Comune ed istituti di carità e di benificenza e di culto per servizi però estranei alla amministrazione dei medesimi, possono essere consiglieri provinciali, sebbene a termini del successivo art. 174 non possono più far parte della Deputazione provinciale. Così, per esempio, un medico stipendiato da un Municipio per la cura dei poveri infermi potrebbe essere consigliere, non membro della Deputazione, e invece il Governatore o un impiegato del suo ufficio, un segretario comunale, il tesoriere di un istituto di carità e di beneficenza e di culto, non potrebbe essere consigliere e conseguentemente neanche membro della Deputazione provinciale.

Giurisprudenza italiana.

1. A termini di questo articolo non è vietato al Prefetto di una provincia di esser consigliere provinciale e presidente del Consiglio in altra provincia. (Consiglio di Stato, 8 dicembre 1862.)

Art. 163. Il Consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della provincia.

Legge del 1859. — Art. 153. Conforme.

Regolamento toscano del 1860. — Art. 30. Il Consiglio compartimentale si raduna nel capoluogo della provincia ove ha sede il Prefetto, a meno che per motivi straordinari il Governo non lo convochi in altra città del compartimento.

Art. 164. Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal Prefetto o da chi lo rappresenta.

Il Prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Digitized by Google

Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al Ministro.

Legge del 1859. — Art. 157. Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal Governatore o da chi lo rappresenta.

Il Governatore interviene alle sedute, vi esercita le funzioni di commissario del Re, ha diritto di fare quelle osservazioni che creda opportune, ma non ha voce deliberativa.

Il commissario del Re ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, riferendone immediatamente al Ministro dell'Interno.

Regolamento toscano del 1860. — Art. 35. I Prefetti assistono come commissarii del Governo, ma senza diritto di voto alle discussioni e deliberazioni dei Consigli compartimentali, e curano che vengano dati tutti gli schiarimenti necessari ad illuminare la discussione dei diversi affari. Si assentano soltanto quando il Consiglio sindaca il rendimento di conti da essi presentato sull'amministrazione provinciale.

Art. 39. La disciplina delle adunanze spetta al Presidente, ma il Prefetto può sospenderne il corso prima del termine della sessione, e in casi più gravi provocare dal Ministero dell'Interno lo scioglimento del Consiglio.

Proposte, motivi, discussioni.

La nuova redazione dell'articolo appartiene alla Commissione Buoncompagni. Il Ministro dell'Interno, Peruzzi, avea modificato l'art. 157 della legge del 1859, dando al Prefetto facoltà di sospendere la sessione e togliendogli quella di scioglierla, e vi aveva tolto le frasi che davano a quel funzionario il carattere di commissario regio presso il Consiglio. Aveva inoltre reso facoltativo lo intervento che secondo la legge del 1859 era obbligatorio.

La Commissione Buoncompagni adottando quella dizione, restituì al Prefetto la qualità di commissario del Governo e limitò la facoltà di sospendere la sessione a soli quindici giorni; aggiunse poi pur l'ultimo paragrafo reso necessario dall'essersi ad altri che non al Prefetto data la presidenza della Deputazione provinciale. Con questo paragrafo si dava facoltà al Prefetto di intervenire alle sedute della Deputazione. L'articolo fu discusso nella tornata 7 luglio 1864 (Atti, foglio 836). Il deputato Melchiorre avrebbe voluto formulare il terzo paragrafo in questo modo: *Ha facoltà di sospendere la sessione per* 15 *giorni, dichiarandone immediatamente i motivi in iscritto al Presidente del Consiglio e riferendone al Ministro. Avverso la determinazione del Ministro è sempre aperto l'adito del ricorso al Re, che provvederà previo parere del Consiglio di Stato.* Al deputato Castagnola non sembrò sufficiente garanzia il ricorso al Re. Nel sistema costituzionale del ricorso verrebbe ad esser giudice lo stesso Ministro, contro gli atti del quale è sporto; nè influenza alcuna potrebbe esercitare il Consiglio di Stato, il cui voto sarebbe meramente consultivo.

Il deputato Buoncompagni, relatore, trovò inutile la proposta Melchiorre, la quale per la prima parte contenea un caso preveduto da altre leggi e al quale quelle altre leggi provvedono, e quanto alla seconda parte è oggetto di una disposizione speciale di questa medesima legge. Il deputato Meliana ed il Ministro dell'Interno invitano il proponente a ritirare la seconda parte dell'emendamento.

Consentendo il deputato Melchiorre ed il relatore Buoncompagni, si propose che la prima parte dell'articolo sia concepita nel senso che al Prefetto spetti la facoltà di sospendere per quindici giorni le sedute con messaggio da trasmettersi al Presidente del Consiglio provinciale. — Dai deputati Nisco e Camerini si propone di ri-

Digitized by Google

portare l'ultimo capoverso in fine dell'articolo che parla della composizione della Deputazione provinciale. — Il deputato Minervini, appoggiato dal deputato Lazzaro, chiese la soppressione del 2, 3 e 4 paragrafo dell' articolo, perchè l' intervento del Prefetto violava l'indipendenza del Consiglio. S'opposero il Ministro dell' Interno, il relatore Buoncompagni ed il deputato Nisco; l' accettazione della proposta valendo, secondo loro, spingere le riforme al di là del limite utile, esautorare il rappresentante del Governo, togliere al Consiglio la possibilità di avere subito le notizie che possono occorrere all'andamento della discussione. L'emendamento non fu approvato. — I deputati Speciale e Laporta chiedono la soppressione del terzo paragrafo in omaggio a quella libertà di discussione che sarebbe assai mal garentita dalla possibilità nel Governo di sospendere le sedute. — Il deputato Paternostro che non consente coi preopinanti vuole che il termine di quindici giorni sia il massimo, ma non il solo di cui possa usare il Prefetto. Sulle osservazioni del deputato Nisco e del relatore Buoncompagni i detti emendamenti sono respinti. Lo sono del pari un emendamento Argentino, col quale si sarebbe dichiarato che il Prefetto non può rifiutarsi a dare gli schiarimenti chiestigli dal Consiglio, ed un emendamento Mazziotti, col quale si sarebbe ripresa la dizione della legge del 1859 che rendeva obbligatorio e non facoltativo l'intervento del Prefetto.

Nella nuova redazione della legge non si tenne conto delle modificazioni risultanti da questa discussione. Epperò l'articolo fu riproposto qual era nelle riforme della Commissione Buoncompagni.

Però essendosi in seguito dell'ammessione dell'emendamento Meliana, di cui agli articoli 132 e seguenti, tornata al Prefetto la presidenza della Deputazione provinciale, fu reputato superfluo e perciò soppresso l'ultimo paragrafo riguardante l'intervento del Prefetto alla tornata della Deputazione provinciale.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si dànno norme ai Prefetti intorno alla loro assistenza ai Consigli provinciali. — Circolare del Ministero dell'Interno agli Intendenti. - Torino, 1 settembre 1858. — (Estratto.)

Il sottoscritto ravvisa opportuno il tracciare ai signori Intendenti generali e provinciali alcune norme intorno alle riunioni di Consigli provinciali divisionali testè determinate con decreto reale 20 spirato.

1. La maggior parte degli amministratori predetti approfittarono negli anni andati della riunione di quei Consigli per loro esporre più o meno documentata e completa la situazione economica delle provincie alle lor cure affidate. Lodevole fu l'intendimento ma quel lavoro riuscirà più efficace e più proficuo alla cosa pubblica quando venga compilato da tutti gli Intendenti in modo uniforme, presenti lo specchio dei fatti amministrativi verificatisi nell'anno, sia corredato da precisi ed ufficiali documenti e valga a far conoscere i miglioramenti ottenuti e desiderabili.

Onde conseguire tale scopo si è ravvisato opportuno di indicare nella tavola annessa alla presente le materie che dovrebbero specialmente trattarsi in quel lavoro.

Non si nasconde lo scrivente la difficoltà che stante la prossima riunione dei Consigli si incontrerà nel condurre a bene quella esposizione. Quindi nel dispensarne affatto per quest'anno gli Intendenti provinciali, si limita a lasciarla facoltativa ai signori Intendenti generali riguardo ai Consigli divisionali raccomandando loro di seguire l'ordine sovra indicato scegliendo quelle materie per cui avessero già o potessero facilmente procurarsi dai signori Intendenti i necessari documenti.

2. . . . .

Digitized by Google

3. L'elenco degli affari da trattarsi dai Consigli provinciali e divisionali dovrà essere stampato e trasmesso ai singoli consiglieri alcuni giorni prima che si aprano le sedute.....

4..... 5..... 6..... 7..... 8.....

9. Il sottoscritto stima necessario chiamare infine l'attenzione dei signori Intendenti generali e provinciali sulla relazione ed approvazione dei processi verbali delle tornate dei Consigli. Egli è uso invalso presso taluno di questi ultimi di rimandare la relazione di tali processi verbali dopo chiusa la sessione dando all' ufficio di presidenza un voto di fiducia pella loro approvazione. Questo sistema sarebbe, se non illegale, al certo irregolare, e presenta l' inconveniente di ritardare talvolta la spedizione dei verbali e quindi dei bilanci. Favoriranno quindi i signori Intendenti provinciali fare a questo proposito le occorrenti osservazioni ai Consigli che loro tocca di presenziare.

10. . . . .

Tenendo conto delle avvertenze che precedono e delle istruzioni che ricevettero negli anni precedenti potranno i signori Intendenti generali e provinciali condurre le cose in guisa che i lavori dei più volte ricordati Consigli procedano con la maggior regolarità.

Tabella delle materie da trattarsi nei rapporti annuali ai Consigli provinciali.

1. Statistica generale della provincia desunta dal censimento interno e del movimento delle popolazioni, ricavato per gli anni avvenire dai registri dello Stato civile.

2. Amministrazione provinciale e divisionale. Personale dei consigli. Elezioni seguite. Statistica degli elettori amministrativi per mandamento. Atti dei consigli provinciali e divisionali. Seguito dato alle loro deliberazioni. Cenni sul bilancio precedente, variazioni introdotte nelle spese proposte e deliberate. Note delle variazioni. Eseguimento delle opere pubbliche, divisionali e provinciali, acquisti, alienazioni e permute di stabili. Legati, donazioni, liti intraprese, liti giudicate, voti emessi, procedimenti fatti in proposito.

3. Amministrazione comunale. Cenni sull'andamento dell' amministrazione comunale in genere, condizione finanziaria dei Comuni. Sovraimposta sulle contribuzioni dirette. Mutui attivi e passivi, alienazioni, acquisti di stabili, lasciti, donazioni.

4. Beneficenza. Cenni sulla pubblica beneficenza in generale; sugli ospizi e ricoveri di mendicità in particolare. Ammontare complessivo, redditi degli istituti pii. Istituti novellamente eretti, lasciti, donazioni.

5. Culto e cimiteri, e spese relative a carico pubblico sì ordinarii, che straordinarii. Costruzioni di chiese, presbiteri e cimiteri nuovi.

6. Istruzione pubblica, condizioni dell' istruzione elementare nella provincia, spese relative. Numero delle scuole dei maestri e degli allievi. Stipendio massimo, minimo, medio. Cenni sulla distribuzione dei sussidi votati dai Consigli provinciali e comunali. Cenni sul giro d'ispezione fatta dall' ispettore. Comuni mancanti tuttora di scuole maschili e femminili.

7. Vie di comunicazione. Condizioni generali della viabilità pubblica. Cenni sulle opere principali eseguite o prossime ad intraprendersi tanto a carico del Governo che della Divisione e dei Comuni.

8. Acque, opere idrauliche eseguitesi o in corso d'esecuzione, o prossime ad intraprendersi.

9. Igiene pubblica, cenni sulle epidemie ed epizoozie dichiaratesi nell'anno e provvedimenti dati in proposito.

10. Milizia comunale.

Digitized by Google

11. Agricoltura. Stato dei raccolti, mercuriale generale delle derrate desunte dalle mercuriali di ogni mese, trascorso tra una tornata ed un'altra. Fiere novellamente stabilite.

12. Industria. Cenni sulle principali industrie della provincia e della divisione, e sulle miniere.

13. Commercio. Cenni generali sul commercio nella provincia e nella divisione.

Art. 165. Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto in ogni anno il primo lunedì di settembre in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato dal Prefetto o per propria iniziativa, od in seguito a proposizione della Deputazione.

La sessione straordinaria è annunziata nel giornale officiale della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal Prefetto per avvisi scritti a domicilio.

Legge del 1859. — Art. 158. Conforme, meno le ultime frasi del secondo capoverso.

Regolamento toscano del 1860. — Art. 31. Il Consiglio compartimentale si aduna ogni anno di pieno diritto il primo lunedì di settembre. Può essere anche convocato straordinariamente nel corso dell'anno dal Prefetto.

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Fiorenzi, (tornata 7 luglio 1864, atti, foglio 837) chiede che la convocazione del Consiglio provinciale in seduta straordinaria sia dichiarata di competenza del Presidente della deputazione provinciale, giudice più opportuno della utilità della riunione. Se è giusto, che il Prefetto sia informato della riunione non lo è egualmente che per essa sia il di lui permesso necessario. Il deputato Mellana non dissente chè la convocazione si faccia dal Prefetto, semprechè ei la faccia, o per propria iniziativa o sull'invito della Deputazione provinciale. Al deputato Fiorenzi si accosta con un suo emendamento il deputato Speciale. Il deputato Catucci vorrebbe dare la facoltà della convocazione tanto al Prefetto che al Presidente del Consiglio, ed il deputato Basile tanto al Prefetto che al Presidente della Deputazione previa autorizzazione del Prefetto. Il Ministro dell'Interno si oppone a tutti gli emendamenti. Alle due ipotesi d'onde essi muovono e alle quali si cerca di provvedere che cioè la riunione sia voluta dal Governo o dalla Deputazione bisogna aggiungerne altra che cioè il Governo non la voglia, e i motivi di ordine pubblico che possono presentarsi consigliano che al Governo si lasci facoltà d'impedirla. E ciò senza tener conto che le riunioni straordinarie son sempre a danno delle minoranze dei Consigli che non dimorano nei capiluoghi, e che quando al Prefetto si è consentito di sospendere, è inutile negargli di vietare la convocazione, quando egli può in quel modo ottener ciò che la legge gli vieterebbe. I deputati Castagnola e Depretis vorrebbero render i Consigli provinciali intieramente indipendenti dai Prefetti. Dopo la ricostituzione della provincia, è una contraddizione il renderne i Consigli più sottomessi ai Prefetti che non siano quelli dei Comuni. Il relatore Buoncompagni, propone la formola seguente: *Può anche essere straordinariamente convocato dal Prefetto o per propria iniziativa od in seguito e proposta della Deputazione.*

Questo emendamento conforme ad una proposta Mellana è adottato, ma è rigettata una aggiunta del deputato Sanguinetti, secondo la quale, il Prefetto può vietare la convocazione con messaggio diretto alla Deputazione provinciale.

Digitized by Google

Nella tornata dell'8 luglio 1864 (atti, foglio 840), l'approvazione dell'intero articolo fu rinviata a quando si sarebbe decisa la questione della presidenza della Deputazione provinciale, e nella nuova proposta della legge non fu tenuto conto delle modificazioni che vi erano state arrecate.

Però l'emendamento Mellana fu ripreso e adottato dipoi dalla Camera nel corso della discussione della legge di unificazione.

Risoluzioni ministeriali.

Ai singoli consiglieri deve essere distribuito alcuni giorni prima che si aprano le sedute lo elenco degli affari che si trattano nella sessione. (Decisione del Ministero dell'Interno, 1° settembre 1858.)

Art. 166. La durata ordinaria della sessione è di 15 giorni; non può essere ridotta che di comune accordo del Prefetto e del Consiglio.

Può essere prorogata di otto giorni per decisione del Consiglio, ma non oltre tal termine senza l'assenso del Prefetto.

Legge del 1859. — Art. 159. Conforme.
Regolamento toscano del 1860. — Art. 32. La sessione ordinaria annuale dura quindici giorni. Questo tempo può abbreviarsi di comune accordo fra il Consiglio ed il Prefetto quando non restino più affari da trattare. Ove poi i quindici giorni non bastino, il Consiglio può colla annuenza del Prefetto prorogare la sessione la quale però in nessun caso potrà durare oltre a quattro settimane.

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Nisco propose, che la durata della sessione fosse di 20 giorni, e la proroga potesse estendersi sino a 10 giorni.

Art. 167. Nei casi di convocazione straordinaria, e quando il Prefetto autorizza la proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga dovrà indicare gli oggetti e l'ordine delle deliberazioni.

Legge del 1859. — Art. 160. Conforme.

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Nisco propose con un emendamento che alla parola *autorizza* si sostituissero le altre *non si oppone*.

Art. 168. Il Consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal Consigliere anziano d'età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Digitized by Google

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra suoi membri, a maggiorità assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un vice-segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della Deputazione provinciale, di cui al numero 11 dell'art. 172.

Legge del 1859. — Art. 161. Conforme.

Regolamento toscano del 1860. — Art. 34. Fra i componenti il Consiglio compartimentale il Ministro dell'Interno nomina anno per anno un Presidente. Il segretario è nominato liberamente dal Consiglio stesso fra i suoi membri.

Proposte, motivi, discussioni.

Nella tornata 8 luglio 1864 (Atti, foglio 840) il deputato Castagnola propose un articolo suppletivo al presente, secondo il quale il Consiglio provinciale avrebbe eletto il Preside della provincia a cui nell'amministrazione provinciale sarebbero appartenute le facoltà e i poteri che la legge presente dà coll'art. 102 al Sindaco nell'amministrazione comunale. Secondo il concetto del proponente, se è vero che la provincia deve essere ricostituita sulle basi stesse del Municipio è necessario crear per la provincia un funzionario simile al Sindaco. Non sono della stessa opinione i deputati Melchiorre, Depretis, Torrigiani ed il Ministro dell'Interno. Molte delle attribuzioni che spetterebbero al Preside della provincia son date dalla legge al Presidente della Deputazione provinciale, e l'accettazione della proposta Castagnola avrebbe per conseguenza di originare un dualismo tra i due presidenti.

La Commissione della Camera si pronunzia contraria per organo del relatore Buoncompagni. La proposta incontrerebbe infatti due difficoltà, quella di trovare chi si incaricasse di tanto peso, e la poca attitudine che vi è in Italia di fare senza lo stimolo del Governo. — L'intervento del Prefetto sarebbe in molti casi necessario ed il dualismo inevitabile. La proposta Castagnola messa ai voti non è approvata.

Art. 169. Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione, se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo de' consiglieri.

Legge del 1859. — Art. 162. Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà de'suoi membri; però alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualora vi intervenga un terzo dei consiglieri.

Regolamento toscano del 1860. — Art. 38. Per la validità delle deliberazioni dei Consigli compartimentali si applica la norma stabilita all'articolo 20 per le deliberazioni dei Consigli distrettuali.

Art. 20. Per deliberare validamente è necessaria la presenza di due terzi almeno dei componenti il Consiglio e le deliberazioni sono vinte a maggiorità di suffragio.

Proposte, motivi, discussioni.

La nuova redazione di questo articolo appartiene alle modificazioni del Ministro

Digitized by Google

dell'Interno, Peruzzi. Se ne fece la discussione nella tornata 8 luglio 1864. (Atti, foglio 840.) Due varianti furono proposte. Il deputato Marescotti alle parole *metà dei suoi membri* avrebbe sostituito le altre *metà dei consiglieri in carica*. Il deputato Plutino avrebbe sostituito le parole *dopo otto giorni* alle altre *in altro giorno*. — Il Ministro dell'Interno non dissente dalla necessità che la seconda convocazione abbia luogo in giorno differente dalla prima, ma reputa soverchio il lasso di otto giorni, nè gli pare che possa determinarsi la durata di questo tempo attese le varietà topografiche delle varie provincie. — Il deputato Plutino modifica la sua proposta nel senso che tra le due convocazioni passi il tempo necessario. — Il deputato Melchiorre combatte la proposta perchè gli sembra che valga meglio lasciar la cosa al prudente avviso del Prefetto e del Consiglio. L'emendamento Plutino ed un emendamento Valerio, col quale si fissa a due giorni il tempo intermedio alle due convocazioni, non sono approvati, e non lo è neppure la variante proposta dal deputato Marescotti. Si approva posteriormente una proposta concordata tra il relatore della Commissione, Buoncompagni, ed i deputati Speciale, Laporta e Minervini, mercè la quale ai Consigli provinciali sarebbe stata applicata l'ultima parte dell'articolo 89 della legge, riguardante la seconda convocazione dei Consigli comunali.

Nella nuova redazione della legge non si tenne conto di queste riforme.

Il deputato Nisco avea proposto un articolo suppletivo col quale si dichiarava che le discussioni del Consiglio provinciale doveano essere pubbliche, ma che l'assemblea avrebbe potuto costituirsi in comitato segreto, sulla proposta del Presidente o di cinque membri o sulla domanda del Prefetto.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si dichiara che intenda la legge per seconda convocazione. — Circolare del Ministero dell'Interno, 26 *giugno* 1853.

La regolarità delle adunanze e la validità delle deliberazioni dei Consigli non dipende dalla forma degli avvisi che si spediscono per le medesime. Quando i consiglieri sono così avvertiti in tempo utile del giorno e dell'ora della seduta, sembra indifferente che ciò segua per avviso apposito di ogni seduta o per avviso complessivo dato a ciascun consigliere in principio della tornata, col quale sia fissato il giorno e l'ora di ciascuna adunanza. Ciò che stabilisce la seconda convocazione nel senso dell'articolo in esame non è già la forma dell'avviso, ma sibbene l'ordine del giorno; così per ogni singolo oggetto si avrà per prima adunanza quella nel cui ordine del giorno si inscrive l'oggetto per la prima volta, ed in questa adunanza non si potrà trattare di tale oggetto se non interviene la metà dei membri. Non intervenendo la metà dei membri, lo stesso oggetto si inscriverà nell'ordine del giorno di una successiva adunanza, e questa sarà la seconda nel senso di detto articolo qualunque sia la forma con cui i membri vennero avvertiti, ben inteso che i consiglieri non presenti all'adunanza nella quale un oggetto portato per la prima volta venne rimandato ad un'altra adunanza per difetto di numero, devono essere avvertiti di una tale circostanza e della seduta al cui ordine è portato definitivamente l'oggetto mentovato.

Art. 170. I presidenti dei Consigli provinciali possono trasmettere direttamente al Ministro dell' Interno colle loro osservazioni quegli atti del Consiglio su cui parrà ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Legge del 1859. — Art. 163. Conforme.

Digitized by Google

Art. 171. Il Consiglio provinciale sceglie tra i suoi membri una Deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle sessioni.

Legge del 1859. — Art. 164. Conforme.

Art. 172. Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni:

1. Alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

2. Ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti;

3. Agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;

4. All'istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

5. Agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano una amministrazione propria consorziale;

6. Al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;

7. Alle pensioni per gli allievi delle scuole normali ed all'ispezione delle scuole elementari;

8. Alle strade provinciali ed ai lavori intorno ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della provincia;

9. Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi per le consuetudini e gli usi agrari;

10. Ai sussidi in favore di Comuni o consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;

11. Alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziate, all'esame del conto di cassa del tesoriere, del conto amministrativo della Deputazione ed all'applicazione dei fondi disponibili;

12. Alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;

13. Allo stabilimento di pedaggi sui ponti e strade provinciali;

14. Al concorso della provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini di legge;

15. Alla creazione di prestiti;

16. Ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e per gli interessi amministrativi della medesima;

17. Alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti pubblici a beneficio della provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;

18. Alla nomina, sospensione e revoca degli impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;

Digitized by Google

19. Alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;

20. Alla determinazione del tempo, entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni delle leggi relative;

21. Alla conservazione degli edifizi di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in quest'articolo le sanzioni di cui nell'articolo 146.

Legge del 1859.— Art. 165. Il Consiglio delibera sopra:

1. La creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

2. I contratti d'acquisto, le accettazioni di doni o lasciti, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei corpi morali;

3. Gli affari concernenti il patrimonio della provincia, dei suoi circondari, e degli stabilimenti da essa amministrati, i contratti, le spese, ed i progetti delle opere da compiersi nell'interesse dei medesimi;

4. Le azioni da intentare o sostenere in giudizio;

5. Le spese da farsi attorno gli edifici diocesani a termini di legge;

6. I sussidi da accordarsi ai consorzi ed ai Comuni per opere utili o necessarie, e per soccorrere ai bisogni dell'istruzione, e di stabilimenti pubblici;

7. Il bilancio delle entrate e delle spese, il conto consuntivo, ed il rendiconto di amministrazione della Deputazione provinciale;

8. Lo storno di fondi da una ad altra categoria od articolo, e l'applicazione dei residui.

Regolamento toscano del 1860. — Art. 40. I Consigli compartimentali approvano anno per anno il bilancio preventivo compilato dal Prefetto, delle spese che fanno carico al compartimento.

Art. 47. Deliberato il bilancio preventivo il Consiglio compartimentale rivede ed approva il rendiconto della annata precedente esibito dal Prefetto.

Art. 48. Il Consiglio compartimentale rivede anche l'amministrazione degli istituti di istruzione e di beneficenza pubblica, soccorsi a spese del compartimento conservate le competenze di sindacato attribuite alla Corte dei Conti e propone tutti quei provvedimenti che crede utili al loro migliore andamento.

Art. 49. Prende in esame le proposizioni fatte dai Consigli distrettuali per soddisfare ai bisogni dei rispettivi distretti e le ammette o le rigetta.

Art. 50. Delibera inoltre sopra tutto ciò che interessa il patrimonio provinciale costituito da mobili edifizii e quanto altro purchè non si tratti di alienazione di proprietà.

Art. 51. Può finalmente deliberare su tutte le quistioni di interesse provinciale proposte dal Prefetto e dai Consigli distrettuali.

Proposte, motivi, discussioni.

Questo articolo, che fu tra i pochissimi che furono esaminati, fu oggetto di lunghe discussioni alla Camera dei Deputati nella tornata 8 luglio e seguenti del 1864. (Atti foglio 840 e seg.)

Poichè dei risultati di quella discussione non si tenne più conto nella nuova proposta basterà lo accennarli di volo.

L'articolo era stato così redatto nelle proposte del Ministro dell'Interno, Peruzzi. Vi mancavano i numeri 1 e 2 non chè il 20 e 21, e il numero 8 estendeva i sussidii anche al caso dell'aggregazione di più Comuni.

Ricostituita la provincia era da un lato necessario il dare più larghe attribuzioni alla sua rappresentanza e dall'altro canto era utile, dando all'amministrazione pro-

Digitized by Google

vinciale la cura dei molti servizi sinora a peso dello Stato darlene la corrispondente spesa. Questi i motivi della riforma. (Allegato II §§ VI, VII, IX.) La più importante delle riforme quella su cui la Commissione Buoncompagni si limitò ad esporre le sue vedute è quella dell'istruzione secondaria posta a carico delle provincie.

L'istruzione secondaria non è di interesse generale come quella delle università nè d'interesse comunitativo come quella elementare. Se è giusto che a questa provvedano i Comuni, a quella lo Stato, fu egualmente trovato giusto che alla secondaria e tecnica avesse provveduto la provincia. (Allegato III, §§ XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX.) Era quella innovazione vantaggiosa? Ecco un quesito che la Commissione Buoncompagni si propose. Essa lo risolse affermativamente. Certo l'istruzione secondaria interessa tutto lo Stato; ma è uno di quei servizii ai quali si può localmente con maggiore convenienza provvedere. (Allegato III, § XL.)

In occasione della discussione della legge al 1864 l'articolo aveva subito varie modificazioni. Sulla proposta Depretis si era soppressa la frase « *secondo le leggi ed i regolamenti* » che si legge nel primo paragrafo siccome quella che limitava soverchiamente il campo ai Consigli. (Seduta 8 luglio 1864, Atti, foglio 840.)

Il deputato Cadolini avrebbe voluto togliere ai Consigli provinciali il dritto di provvedere alle discipline pel taglio dei boschi. La gravità della materia, i fenomeni atmosferici ed idrografici che ne dipendono, tutto consigliava di non dare questa autorità alle provincie, ma conservarla allo Stato.

La proposta Cadolini fu lungamente dibattuta. (Tornate 8 e 9 luglio 1854, Atti, foglio 840 ad 845.)

Fu proposta dal deputato Basile la soppressione del paragrafo riguardante i pedaggi. Il deputato Depretis chiese invece di limitare il capoverso a queste parole: — *Allo stabilimento di pedaggi* — e questo emendamento posto ai voti, fu approvato.

Oltre delle modificazioni all'articolo qual era, si fecero varie proposte di aggiunte, ma nessuna trionfò. Così fu di quella del deputato Camerini che avrebbe voluto dare ai Consigli provinciali lo incarico della censura dei funzionarii della provincia da esercitarsi annualmente con deliberazione segreta.

Non ebbe miglior fortuna l'emendamento Speciale con cui si dava ai Consigli la proposta dei giudici di mandamento.

Invece era stato approvato un paragrafo concepito in senso di dare al Consiglio facoltà di provvedere ad oggetti di amministrazione interna, e di polizia rurale con regolamenti da approvarsi dal Re.

La commissione Restelli accettò la redazione dell'articolo qual era nella proposta Buoncompagni. Vi aggiunse però i due paragrafi 1 e 2 dell'attuale articolo 172.

La facoltà di provvedere agli stabilimenti provinciali non potendo comprendere l'altra di crearne dei nuovi, era necessario il farne un apposito paragrafo, e quanto alla facoltà di accettare lasciti o doni, e quella di provvedere al tempo in cui sia permessa la caccia e la pesca, se ne affidò la cura ai Consigli provinciali come quelli che sono più in grado di farne buon uso. (Allegato VI, § XXIII.)

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si dànno istruzioni per regolare l'andamento dei lavori dei Consigli provinciali. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. — Torino, 14 luglio 1862 (1).

§ 1. Abbenchè la legge ammetta la compilazione di un unico verbale complessivo per caduna seduta, da ciò non è a dedursi che all'adempimento del prescritto dall'arti-

(1) Una parte delle disposizioni date nel § 4 di questa circolare riguardando la rimessa delle deliberazioni al Ministero per la loro approvazione non ha più applicazione ora che, meno il caso dell'articolo 195, l'approvazione del Ministero non è più necessaria. Si pubblica nondimeno per le altre disposizioni che vi si contengono relative alla formazione dei verbali, che rimangono in vigore.

Digitized by Google

colo 182, basti l'invio di copie di simili verbali al Ministero. Questo sistema darebbe luogo a gravi inconvenienti, cioè ad eccessivo ritardo nella spedizione delle deliberazioni urgenti ed a confusione inevitabile ogni qualvolta un verbale complessivo contenga la discussione di oggetti di natura diversa e cadenti nella competenza di autorità diverse, oppure quando nei verbali s'incontrino delle deliberazioni soggette all'approvazione sovrana, e da comunicarsi al Consiglio di Stato pel prescritto parere, come anche nel caso che fra i vari deliberati di un verbale siavene alcuno che impinga nella legge. Ragioni d'ordine, richieggono quindi assolutamente che i signori Prefetti omettendo la spedizione di copie dei verbali complessivi rivolgano invece a questo Ministero tanti estratti in doppio esemplare quanti sono gli oggetti trattati nei singoli verbali. Si avranno in proposito presenti le avvertenze che seguono:

a) Ogni estratto deve nell'intestazione indicare il Consiglio provinciale da cui emanò l'atto, la data della seduta in cui l'atto stesso fu emesso, non che se in sessione ordinaria o straordinaria, il numero dei Consiglieri intervenuti all'adunanza (prescindendo dalla loro designazione), ed un succinto oggetto dell'affare discusso; per le deliberazioni delle tornate ordinarie, si accennerà la data in cui ogni oggetto fu posto all'ordine del giorno; in calce a cadun estratto, e prima dell'autenticazione del segretario, si apporrà un cenno della seduta, nella quale il Consiglio approvò il verbale da cui è desunto l'estratto; non devesi inoltre omettere la vidimazione del Prefetto, o di chi lo rappresenta;

b) A corredo delle rispettive deliberazioni, le cui copie ed i relativi allegati vanno distesi indistintamente su carta libera, occorre si unisca un esemplare autentico ad uso del Ministero, delle relazioni che avessero preceduto l'atto dei Consiglio;

c) Onde non moltiplicare fuor di proposito gli estratti, e per facilitarne la pronta disamina, converrà che tutti gli atti emessi sovra un solo oggetto nelle varie sedute di una medesima sessione, siano riusciti in un estratto unico, separando con una linea in inchiostro le parti di esso desunte da differenti verbali di seduta, e apponendo in margine a caduna parte le indicazioni che sono del caso fra quelle enunciate sotto la lettera *a*);

d) Importa sommamente alla ordinata e celere definizione delle prescritte formalità che gli estratti di deliberazione, quando trattasi di tornata ordinaria, siano indirizzati al Ministero colla distribuzione seguente, cioè:

Faranno parte di una spedizione speciale complessiva gli atti di nomina del Presidente, Vice-Presidente, segretario e vice-segretario, dei revisori dei conti, della Deputazione provinciale, dei membri pei Consigli di leva e per le Commissioni chiamate alla formazione delle liste dei giurati di nomina, infine dei consiglieri che a termini di legge o di regolamenti debbano prender parte nella amministrazione o nella sorveglianza di qualche istituto;

Il bilancio in doppio esemplare con tutti i documenti e deliberati che vi si riferiscono, dovrà formare oggetto di una spedizione a parte;

Sarà pure trasmessa separatamente (munita dei necessarii atti d'istruttoria e di relazione in cui i signori Prefetti sono pregati di esternare il loro avviso) ogni deliberazione soggetta all'approvazione sovrana.

I voti che i Consigli credono di esprimere al Governo nei limiti delle loro competenze ed i pareri che dessi siano per emettere a tenore dell'articolo 168 della legge 23 ottobre 1859, vanno spediti collettivamente ed accompagnati da nota dei signori Prefetti, nella quale sia fissata l'attenzione del Ministero sui punti da essi ravvisati meritevoli di speciale considerazione.

Tutti gli altri deliberati possono rassegnarsi con una sola spedizione, bene inteso che i capi delle provincie daranno passo agli affari d'urgenza senza attendere l'ultimazione degli altri lavori.

Appena poi ultimata la tornata ordinaria sarà trasmesso un quadro in cui siano designati tutti i membri del Consiglio, le singole adunanze tenutesi pendente la sessione, ed i consiglieri intervenuti in ogni seduta.

Digitized by Google

Relativamente agli atti delle tornate straordinarie, la spedizione dei medesimi avrà luogo nell'ordine che i signori Prefetti stimeranno meglio, coll'osservanza però delle norme avanti tenorizzate, in quanto vi siano applicabili, e coll'avvertenza di produrre l'atto di convocazione, in cui, giusta l'art. 160 della legge, debbono essere indicati gli oggetti della sessione. Ritengasi d'altra parte, che ogni convocazione straordinaria va partecipata a questo Ministero.

§ 2. I differenti sistemi tuttora in vigore nelle varie parti del Regno circa le spese provinciali non consentendo di stabilire un modulo uniforme di bilancio, il Ministero continua pertanto a lasciare a ciascun Consiglio la scelta di quella forma di bilancio che gli sembrerà meglio atta a determinare con soddisfacente chiarezza e precisione le singole contabilità provinciali; vuolsi però ritenere indispensabile all'accertamento della regolarità di tale lavoro la iscrizione in apposita colonna ed a riscontro di cadun articolo delle somme stanziate nell'ultimo bilancio, di guisa, che le risultanze di questo trovinsi esattamente riportate nel nuovo per gli opportuni confronti; giova quivi avvertire, che gli articoli di spesa dell'ultimo bilancio, pei quali non abbiano luogo allocazioni ulteriori, dovranno ciò non ostante accennarsi nel nuovo bilancio per portare nella suddetta colonna l'ultimo stanziamento, è inoltre cosa essenziale che in apposita colonna di osservazioni si annotino i motivi di ogni aumento o diminuzione o soppressione.

In varie provincie meridionali si è finora conservato l'uso di descrivere nell'attivo del bilancio, in articoli distinti e per l'oggetto per cui venivano autorizzati sotto il caduto regime, i grana addizionali al tributo fondiario che si impongono per le spese provinciali. Siccome la legge vigente fa facoltà alle provincie di sopperire colla sovrimposta alle spese dei proprii servizi, così è il caso di desistere dall'accennato uso limitandosi a designare in attivo il complesso dei centesimi addizionali votati dal Consiglio colla generica indicazione di *montare* della *sovrimposta* di . . da *erogarsi nelle spese della provincia*.

§ 3. Laddove succeda l'annullamento di deliberazioni dei Consigli queste rimangono come non avvenute, e quindi non devono comprendersi fra gli atti di cui è prescritta la pubblicazione colle stampe, ad evitare gli inconvenienti della pubblicazione di atti che venissero poscia annullati.

Il Ministero crede necessario dichiarare in base allo spirito della legge che prima di rendere pubblici colle stampe gli atti dei Consigli provinciali, occorre attendere il compimento del disposto dell'art. 182 della legge.

Cinque esemplari degli atti stampati verranno a suo tempo rimessi a questo Ministero e due a quello delle Finanze che trovasi frequentemente nel caso di consultarli; la distribuzione poi degli atti stessi sarà conveniente estenderla a tutti i Municipii della provincia.

§ 4. Nello scopo di ovviare per avventura a contraddittorie applicazioni dell'articolo 162 della legge, il Ministero crede utile di quivi rammentare la massima che il numero legale di consiglieri voluto dal citato articolo per la validità delle deliberazioni va computato sul numero totale dei membri effettivamente in ufficio nel giorno dell'adunanza, esclusi da tale computo i membri cessati per decesso, per rinuncia, o per altre cause legali.

§ 5. L'annuale estrazione a sorte, occorrente nei primi quattro anni dopo un elezione generale dei Consigli, è bene che segua in epoca prossima alla rinnovazione del quinto, affine di poter comprendere fra i colpiti dalla sorte quei consiglieri appartenenti all'elezione generale i quali abbiano dopo la tornata ordinaria lasciato vacante il loro posto; a questo effetto converebbe che i Consigli provinciali prescindessero da tale estrazione, lasciando che le rispettive Deputazioni vi procedano verso la metà di aprile.

§ 6. Rendesi opportuno di quivi notare come sia sommamente a desiderarsi che i Consigli provinciali nel designare i loro membri che avranno da compiere l'importantissimo ufficio di membri dei Consigli di leva, portino per quanto possibile la

Digitized by Google

loro scelta su consiglieri domiciliati nel capoluogo del circondario dove siede il Consiglio di leva, avendo l'esperienza dimostrato che pochi sono in generale i consiglieri provinciali che intervengono ai Consigli di leva a causa delle distanze a percorrere dalla loro residenza per guisa che non solo rimane il più sovente deluso il voto della legge che vuole preponderante nel Consigli di leva l'elemento civile ed affidata in ispecial modo ai consiglieri provinciali la tutela dei diritti degli inscritti ma accade altresì bene spesso che quei Consigli per la mancanza d'intervento dei membri provinciali non si trovino costituiti in numero legale per potere deliberare.

I signori Prefetti vorranno impertanto chiamare sul soggetto l'attenzione delle rappresentanze provinciali; quando poi si sarà proceduto alla designazione di cui si tratta, avranno cura di notificarne il risultato ai rispettivi Sotto-Prefetti, presidente dei Consigli di leva nei circondari che non sono capoluogo di provincia.

§ 7. Appena seguita nella prima seduta della sessione ordinaria l'operazione di nomina del Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Vice-Segretario del Consiglio, incombe ad ogni Prefetto di notificare a questo Ministero il risultato pel canale della posta o per via telegrafica, procurando in ogni caso che questo avviso gli giunga entro 24 ore.

Il sottoscritto raccomanda caldamente ai signori Prefetti l'adempimento nella spedizione dei lavori della prossima tornata dei Consigli provinciali e di quelle successive, delle norme e direzioni contenute nella presente Circolare della quale riceveranno due esemplari e vorranno favorire un sollecito cenno di ricevuta.

Lo scrivente ama sperare che non siano mai per verificarsi casi o di ritardo o di irregolarità nel disbrigo dei lavori dei Consigli provinciali per fatto degli impiegati delle prefetture che saranno chiamati a cooperarvi in simili evenienze, però egli attenderà un rapporto da quei signori Prefetti che avessero a lamentare in sì importante ramo di servizio la mancanza di attività o di diligenza per parte di qualche impiegato del loro ufficio.

Giurisprudenza italiana.

1. L'articolo presente determina le attribuzioni del Consiglio provinciale ma è interamente estraneo alla tutela dei Comuni. (Consiglio di Stato, 5 aprile 1862, ricorso del Comune di Edolo.)

Art. 173. Alle spese provinciali, in causa d'insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie, si supplirà con centesimi addizionali alle imposte dirette, e colle altre rendite che saranno dalle leggi consentite.

Legge del 1859. — Art. 166. Alle spese provinciali, in caso d'insufficienza delle rendite e delle entrate, vi si supplirà colla sovraimposta alle contribuzioni dirette.

Regolamento toscano del 1860. — Art. 42, 43, 44. (Vederlo sotto l'articolo seguente.)

Proposte, motivi, discussioni.

Il Ministro dell'Interno Peruzzi avea nelle sue modificazioni dato la possibilità di supplire alle spese provinciali colle quote di contributo dei Comuni per i lavori e gli istituti provinciali avuto riguardo alla utilità che i Comuni stessi ne ricavano. — Ai Comuni era data facoltà di fare le osservazioni che loro occorressero intorno

Digitized by Google

alle quote rispettivamente attribuite. — Questa proposta di contributo tra più Comuni non fu secondata dalla Commissione Buoncompagni cui parve che inciampasse nelle massime stabilite nello Statuto quanto al riparto delle imposte se lo si fosse fatto non in ragione degli averi dei cittadini ma della utilità che essi ricavano dalla spesa. — Parve inoltre che la proposta ministeriale desse campo allo arbitrio, e privasse i cittadini della garanzia che dà loro la legge nello affidare la votazione delle imposte a coloro stessi che le pagano. (Allegato III, § XLII).

Il deputato Ara avrebbe aggiunto allo articolo la facoltà di supplire alla deficienza delle rendite anche col prodotto dei pedaggi su i ponti. — Il deputato Nisco riprendeva come emandamento i due paragrafi della proposta del Ministro Peruzzi, soppressi dalla Commissione. — Egli avrebbe inoltre voluto che si fosse determinato il massimo della sovraimposta. — Era di questa stessa opinione il deputato Civita.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si permette alle provincie di fare una sovraimposta alla tassa sulla ricchezza mobile. — Legge 14 *luglio* 1864, *N.* 1830. — (*Estratto*).

Art. 74. In aumento al principale della imposta sui redditi non fondiarii........ le provincie potranno stabilire centesimi addizionali nei limiti e nelle regole prescritte nella legge comunale e provinciale.

Sono esenti dai centesimi addizionali le quote fisse di imposta sui redditi inferiori a lire 250 annue imponibili.

Art. 37. La presente legge avrà effetto dal 1 di gennaio 1864.

Da quel giorno medesimo sono abrogate:

. . . .

Le tasse dirette e personali che in alcune provincie del regno si percepiscono da altre provincie salvo il disposto dell'art. 38.

Art. 174. Le spese provinciali sono obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese:

1. Per gli stipendi degl' impiegati dell'amministrazione della provincia e pel suo ufficio;

2. Per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle strade provinciali;

3. Pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformità delle leggi;

4. Per la costruzione e il mantenimento di porti e fari, e per altri servizi marittimi in conformità delle leggi;

5. Per la pubblica istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

6. Per l'accasermamento dei carabinieri reali a norma dei regolamenti di quest'arma;

7. Per le visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia;

8. Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

9. Pel contributo alle spese consortili;

Digitized by Google

10. Pel mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;

11. Pel pagamento dei debiti esigibili:

12. Per le spese relative all' ispezione delle scuole elementari;

13. Per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali attualmente a carico dello Stato, in forza dell'articolo 365 della legge 13 novembre 1859 sull' istruzione pubblica;

14. Per gli uffizi di prefettura e sotto-prefettura, e relativa mobilia;

15. Per l'alloggio e mobilia dei Prefetti e Sotto-Prefetti;

E generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del regno a carico della provincia.

Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti, e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.

Regolamento toscano del 1860. — Art. 41. Il bilancio compartimentale comprende tre categorie di spese obbligatorie, facoltative e straordinarie.

Art. 42. Le spese obbligatorie sono quelle che per le leggi vigenti fanno carico alle provincie, e quelle rese necessarie per mantenere strade, ponti, edifizi provinciali già costruiti. Per supplire a questa categoria di spese il Consiglio deve imporre quanto è necessario ai Comuni del compartimento.

Art. 43. Le spese facoltative appellano a tutte le opere di nuova costruzione che il Consiglio giudichi utili al compartimento o ad una parte di esso. Per far fronte a queste spese il Consiglio potrà ripartire fra i Comuni interessati una sovrimposta che non ecceda il 3 0|0.

Art. 44. Le spese straordinarie riguardano lavori grandiosi ed importanti di strade, ponti, canali, ecc., per i quali non bastando il limite della sovrimposta di che nel precedente art. 43, occorre o portare la sovrimposta oltre quel limite o fare un debito provinciale.

Proposte, motivi, discussioni.

Questo articolo è nuovo; nessun riscontro esso ha nella legge precedente, sotto lo impero della quale le spese dichiarate ora obbligatorie delle provincie, o lo erano per altre leggi speciali, o non pesavano sul bilancio della provincia. La redazione appartiene in gran parte alle proposte del Ministro Peruzzi, modificata leggermente dalla Commissione Restelli, che vi aggiunse inoltre i paragrafi 11 a 15. Talune di queste spese erano già state dichiarate obbligatorie per le provincie dalle proposte Ricasoli, e sono quelle dei paragrafi 2, 5, 10 e 14. La legge del 1859 dichiarando col suo articolo 241 che passavano a carico dello Stato le spese in allora provinciali, mutava talmente i sistemi amministrativi delle varie provincie italiane, che pubblicata man mano nelle altre provincie del Regno fu creduto prudente consiglio sospendere in esse l'applicazione del detto art. 241, onde alla riforma riesciva più facile lo stabilimento di queste spese obbligatorie che non il mantenimento del sistema della legge del 1859. Mosse da queste considerazioni la proposta Ricasoli. (Allegato I, § II.) Il Ministro Peruzzi accettò la novità, la quale per altro era consona alle più larghe attribuzioni che la provincia riceve dalla presente legge, investita come è di molti servizi sinora a carico dello Stato. (Allegato II, § VI.) In seno alla Commissione Buoncompagni si fece lunga discussione su questo articolo, ma più sulla determinazione delle spese che sul principio che ne governa il passaggio al bilancio provinciale.

Digitized by Google

Dichiarate le ragioni per cui gli impiegati dell'amministrazione provinciale debbono essere scelti dalla Deputazione provinciale (vedi le osservazioni all'art. 172), era necessario che la spesa ne passasse alla provincia. Lo scopo del passaggio degli impiegati dall'una all'altra dipendenza sarebbe stato facilmente eluso se il pagamento dei loro stipendi fosse dipeso dal Governo o da'suoi agenti. (Allegato III, § XXXIII.) Le spese per le strade eran dichiarate a carico della provincia, ma per quelle sole che fossero strade provinciali o lo divenissero in vigore della presente legge. Queste restrizioni erano date perchè il Governo non ponesse a carico delle provincie spese per strade che non fossero provinciali o non potesse liberamente dichiararle tali. (Allegato III, § XXXV). La spesa per l'istruzione secondaria e tecnica era necessariamente obbligatoria, ma a carico dei Comuni non poteva porsi perchè non interessa semplicemente gli abitanti di essa, nè a carico dello Stato, non interessando la generalità della nazione, era dunque necessario caricarla alla provincia. (Allegato III, § XXXVI a XLI) La spesa pei mentecatti poveri fu posta a carico della provincia, perchè lasciarla ai Comuni era vizioso sistema, sì per la difficoltà di determinare lo speciale domicilio degli ammalati, sì per la difficoltà in molti Comuni di farne le spese. (Allegato III, § XLI). La Commissione Restelli aggiunse altre spese a quelle già stabilite da precedenti proposte, e come fu detto sopra, sono quelle degli ultimi quattro paragrafi. Essa ne addusse per motivo che è più prudente e sarà fonte di economia che tutte le spese che riguardano servizi locali si facciano e si sostengano dagli interessi locali cui con essi si provvede. (Allegato VI, § XXV a XXVIII.)

Leggi, decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si determinano le spese che sono obbligatoriamente a carico delle provincie per lavori pubblici. — Legge 20 marzo 1865, N. 2248. Allegato F. — (Estratto.)

Art. 37. La costruzione, la sistemazione e la conservazione delle strade provinciali e delle opere che le corredano sono a carico delle provincie nelle quali sono aperte, ovvero di più provincie riunite in consorzio facoltativo od obbligatorio, a norma di legge.

Art. 94. Col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio lo Stato provvede:

a) Alle opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimenti arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini, e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una provincia;

b) Alle nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi;

c) Ai canali di navigazione che interessano una o due provincie, e che non si legano ad altre comunicazioni per acqua.

Art. 95. Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per una metà a carico dello Stato, l'altra metà per un quarto a carico della provincia o delle provincie interessate, e pel restante a carico degli altri interessati.

Sono incluse nel riparto le spese di sorveglianza dei lavori e di guardia delle arginature.

Art. 103. Sono obbligatorie rispettivamente per il Governo, per le provincie, per i Comuni e per i proprietari e possessori dei beni laterali ai fiumi e torrenti le opere ed i provvedimenti necessari per la conservazione della navigazione e del territorio dello Stato, e per impedire i disalveamenti ed i danni derivanti dalle inondazioni.

Le opere designate al capoverso *b* dell'art. 94 diverranno obbligatorie per tutti gli interessati quando siano ordinate per legge.

Digitized by Google

A richiesta dei principali o immediati interessati, e quando sia voluto dalla gravità e dalla estensione dei danni minacciati, il Governo potrà rendere obbligatorie pei proprietari e possessori anzidetti, come per le provincie e pei Comuni, anche le opere necessarie alla difesa delle sponde dalle corrosioni.

Le spese verranno divise a norma della categoria delle opere cui esse si riferiscono.

Art. 175. Il Consiglio provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Legge del 1859. — **Art. 167. Conforme.**

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si determinano le attribuzioni dei Consigli provinciali in materia di opere pie. — Legge 3 *agosto* 1862, *N.* 253. — *(Estratto.)*

Art. 23. Quando venisse a mancare il fine di un' opera pia o al suo fine più non corrispondessero gli statuti, l'amministrazione o la direzione dell' opera medesima, il fine potrà essere mutato, gli statuti, le amministrazioni e le direzioni riformate in modo però da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori e colle norme determinate dal seguente articolo.

Art. 24. La domanda per le riforme dovrà essere iniziata dai Consigli comunali e provinciali secondochè l' istituzione riguarda gli abitanti del Comune o della provincia.

Essa dovrà riuscire la metà più uno dei voti del componenti il Consiglio.

Il Prefetto accoglierà tutti i ricorsi degli interessati.

La domanda dei Consigli insieme a tutti i ricorsi e al voto della Deputazione provinciale sarà portata al Consiglio di Stato.

Sul parere favorevole del Consiglio il Ministro dell'Interno potrà sottoporre a Decreto reale le opportune modificazioni.

II. Si dànno spiegazioni intorno alle attribuzioni dei Consigli provinciali in materia di opere pie. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. — Torino, 17 *settembre* 1863. — *(Estratto.)*

I Consigli provinciali poi nel deliberare l' ordinamento di un ramo di pubblica beneficenza si possono trovare in uno di questi tre casi:

1° O intenderanno creare un nuovo istituto di beneficenza che abbia la qualità di corpo morale ed una dotazione sua propria;

2° O intenderanno di introdurre un nuovo ordinamento nell'amministrazione di un istituto pio esistente ed avente qualità di corpo morale, perchè esso è provinciale o sussidiato dalla provincia affine di provvedere a spese di provinciale beneficenza per legge o divenute tali per estera assunzione che essa ne ha fatto a suo carico;

3° O finalmente, senza voler creare un ente morale, senza cosa alcuna innovare nello andamento di un istituto esistente con personalità propria, intenderanno assu-

Digitized by Google

mere una spesa di beneficenza od organizzare un servizio di beneficenza pia a spese della provincia per mezzo anche di una istituzione provvisoria a scopo di beneficenza che si regga per atti e con fondi derivanti dalla volontà della provincia e rivocabili da essa liberamente.

Nel primo caso dovranno essere applicate le disposizioni degli articoli 181 della legge 23 ottobre 1859 per la amministrazione provinciale e comunale, e 21 della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie.

Nel secondo caso la deliberazione del Consiglio provinciale non potrà aversi in altro conto che quello di una semplice proposta per quanto riguarda all'ente morale a senso dello articolo 24 della citata legge 3 agosto sulle opere pie, se si tratta di riforme intrinseche ed organiche e dello articolo 25, se si tratta di pura amministrazione, salvo sempre l'applicazione di quelle fra le disposizioni della legge per la amministrazione comunale e provinciale che possono essere più appropriate alla natura della relativa deliberazione.

Nel terzo caso non può essere applicata altra legge che quella 23 ottobre 1859 su l'amministrazione comunale e provinciale.

III. Si dà ai Consigli provinciali l'incarico di designare due componenti del Consiglio di leva. — Legge 20 *marzo* 1854. *N.* 1676. — (*Estratto.*)

Art. 16. Il Consiglio di leva...... è composto di due consiglieri provinciali designati preventivamente dallo stesso Consiglio provinciale.....

Il Consiglio provinciale dovrà nell'atto di nomina di detti due consiglieri designare due supplenti.

IV. Altre disposizioni sullo stesso argomento. — Regolamento per l'esecuzione della legge sul reclutamento dell'esercito approvato con Decreto Reale 31 *marzo* 1851. — (*Estratto.*)

§ 60. Il Consiglio di leva sarà composto:

. . . .

Di due consiglieri provinciali.

§ 62. Ogni Consiglio provinciale nominerà annualmente i due consiglieri provinciali che debbono essere membri del Consiglio di leva. Ne designerà nella stessa occasione due altri i quali possono supplire i primi quando siano assenti od impediti.

Il servizio cui sono chiamati questi consiglieri non dà luogo a retribuzioni ed indennità.

§ 64. I membri del Consiglio rimarranno in carica dall'una all'altra leva salvochè a tenore dei due paragrafi precedenti occorra di doverli fare supplire.

§ 169. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e seguiranno colla massima solennità.

§ 170. In queste adunanze sederanno alla destra del Presidente il Comandante della provincia o l'ufficiale superiore delegato e il secondo consigliere provinciale. Alla sinistra dello stesso Presidente il primo consigliere provinciale ed il secondo ufficiale delegato. Il Commissario di leva e l' ufficiale dei carabinieri reali sederanno essi pure al tavolo del Consiglio.

§ 172. Più speciale incarico dei consiglieri provinciali quello si è di tutelare i diritti dei giovani di leva e delle loro famiglie.

V. Si raccomanda di scegliere a componenti del Consiglio di leva consiglieri provinciali domiciliati nel capoluogo. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. — Torino, 25 *agosto* 1860.

Nel procedere alla scelta dei rappresentanti provinciali e loro supplenti nel Con-

Digitized by Google

sigli di leva, di cui parla l'art. 16 della legge 20 marzo 1854 N. 1676 non si è dappertutto avvertito sufficientemente alla convenienza per non dire alla necessità di farla cadere su persone che abbiano l'ordinaria loro dimora nel luogo in cui deve riunirsi il Consiglio di cui sono chiamati a far parte o che per lo meno dimorino in luogo poco distante. Indi nascono le difficoltà che si ebbero ad esperimentare in taluni circondari per recare a numero il Consiglio di leva nella occasione in cui dovette, or fa poco, riunirsi per procedere alla designazione dei giorni nei quali avrebbero avuto luogo le estrazioni fondamentali.

Allo scopo di antivenire simili difficoltà le quali potrebbero avere conseguenze assai gravi qualora si ripetessero nella circostanza in cui si dovrà procedere all'esame definitivo ed all'assento degli inscritti, il Ministro sottoscritto stima essere suo debito d'invitare i signori Governatori ed Intendenti generali a chiamare su questo oggetto in modo speciale l'attenzione dei Consiglio, presso del quale ciascuno di loro compie le parti di Commissario del Re.

VI. Si ripete lo invito di scegliere a componenti del Cosiglio di leva consiglieri domiciliati nel capoluogo. — Circolare dal Ministero dello Interno ai Prefetti. — Torino, 14 luglio 1862, § 6. (Vederla sotto l'art. 172 al n. 1.)

VII. Si dichiarano le attribuzioni dei Consigli provinciali intorno agli gli ispettori provinciali della guardia nazionale. — Istruzioni del Ministero dell'Interno per il servizio degli ispettorati provinciali della guardia nazionale. — Torino, 6 *agosto* 1863. — (*Estratto.*)

Art. 1. La nomina degli ispettori provinciali della guardia nazionale, non che quella degli altri ufficiali che possano essere designati per coadiuvarli, è fatta per mezzo di R. Decreto, concesse ai Consigli provinciali le relative proposte.

Art. 3. Il loro stipendio sarà determinato dal Consiglio provinciale è stanziato nel bilancio della provincia.

Art. 4. La durata della nomina è parimenti stabilita dal Consiglio provinciale, ma non può oltrepassare il quinquennio.

Art. 15. Per cura del Prefetto sarà comunicata alla rappresentanza provinciale la relazione generale prescritta dallo articolo 12 della presente istruzione, (relazione annuale sullo stato della guardia nazionale) nonchè il prospetto indicato all'art. 14.

VIII. Ai Consigli provinciali si dà l'incarico di designare i componenti della Giunta di revisione delle liste dei giurati. — Legge 13 *novembre* 1859. — (*Estratto.*)

Art. 66. In ciascuna provincia vi è una Commissione composta dal Presidente del Consiglio provinciale, di due consiglieri del medesimo e di altri due come supplenti eletti gli uni e gli altri dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta di voti.

Prima che scada il mese di novembre di ciascun anno, la commissione così composta esamina la lista generale dei Giurati di ciascun circolo, la riduce di un quarto del numero degli iscritti e così ridotta la trasmette al Governatore della provincia.

Art. 70. . . . Le Commissioni provinciali ed i Governatori della provincia ridurranno alla metà il numero dei Giurati supplenti scelti dalle Commissioni comunali giusta le somme stabilite nell'art. 66. . . . .

XI. Ai Consigli provinciali si affida la nomina dei componenti la Giunta provinciale di statistica. — Regio Decreto 3 *luglio* 1862, *N.* 702. — (*Estratto.*)

È istituita in ogni capoluogo di provincia una Giunta provinciale di statistica

Digitized by Google

composta di cinque membri eletti dal Consiglio provinciale. Essi durano in funzione 5 anni, si rinnovano per quinto ogni anno e sono rieleggibili

Dopo l'elezione generale l'uscita di ciascun membro pei primi quattro anni è determinata dalla sorte; in appresso dalla anzianità.

X. Competenze dei Consigli provinciali in màteria di tassa sulla ricchezza mobile. — Legge 14 *luglio* 1864, *N.* 1830. — (*Estratto.*)

Art. 3. Il contingente provinciale sarà ripartito fra Comuni che hanno una popolazione di 6000 abitanti o più e consorzi obbligatori di più Comuni.

Questi consorzi saranno fatti per Decreto Reale e uditi i consorzi provinciali riunendo fra loro ad un maggior Comune tanti Comuni dello stesso mandamento inferiori di popolazione a 6000 abitanti, in guisa che la popolazione complessiva non ecceda i 12,000 abitanti.

Il contingente provinciale sarà ripartito fra i Comuni e i consorzi come sopra fissati tenendo a calcolo i criteri indicati allo articolo precedente.

Questo riparto preparato dalle autorità finanziarie viene sottoposto al Consiglio provinciale il quale può riformarlo anche avuto riguardo alle condizioni locali. Se l'autorità finanziaria non consente il Prefetto decide.

Art. 21. Contro le somme di reddito deliberate dalla Commissione comunale e consorziale . . . sarà ammesso lo appello tanto nello interesse dei contribuenti quanto in quello del Fisco presso una Commissione provinciale composta di cinque membri dei quali due saranno nominati dal Consiglio provinciale.

Art. 176. Delibera a termine delle leggi:

1. Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, dei Circondari, dei Mandamenti e dei Comuni, e sulle designazioni dei capoluoghi.

2. Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella provincia;

3. Sulla direzione delle nuove strade consortili;

4. Sullo stabilimento dei consorzi;

5. Sullo stabilimento o sulla soppressione di fiere o mercati, e sul cambiamento in modo permanente dell'epoca dei medesimi;

E generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal Prefetto.

Legge del 1859. — Art. 168. Conforme.

Regolamento toscano del 1860. — Art. 53. I Consigli compartimentali dànno il loro parere sopra tutti i quesiti che possono venir loro proposti dal Governo il quale non potrà fare mutazioni nelle circoscrizioni territoriali delle Comunità o di altre giurisdizioni amministrative e giudiziarie senza il voto dei Consigli compartimentali che vi sono interessati.

Art. 45. I Consigli compartimentali possono emettere voti per le riforme reputate necessarie in qualunque ramo di pubblica amministrazione e manifestare al Governo centrale tutti i bisogni morali ed economici del compartimento.

Proposte, motivi, discussioni.

Il deputato Fiorenzi alle parole *dà parere* avrebbe sostituito l'altra *delibera.*

Digitized by Google

Art. 177. Può delegare uno o più de' suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della provincia, o dei suoi circondari.

Legge del 1859. — Art. 169. Conforme.

Art. 178. Può anche demandare ad uno o più de' suoi membri l' incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

Legge del 1859. — Art. 170. Conforme.
Regolamento toscano del 1859. — Art. 57. I Consigli compartimentali potranno nominare Commissioni per istudiare alcuni affari e riferirne al Consiglio ; ma queste Commissioni non potranno restare in ufficio oltre la durata della sessione, abbiano o non abbiano soddisfatto al loro incarico.

CAPITOLO III. — DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE.

Art. 179. La Deputazione provinciale è composta del Prefetto che la convoca e la presiede, e di membri eletti dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti.

I membri sono in numero di dieci nelle provincie, la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti;

Di otto in quelle di oltre 300,000 abitanti;

Di sei nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle provincie eccedenti le 600,000 anime, e di due nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

Legge del 1859. — Art. 171.— La Deputazione provinciale è composta del Governatore che la convoca e la presiede, e di membri eletti dal Consiglio provinciale, a maggioranza assoluta di voti.
I membri sono in numero :
Di otto nelle provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti ;
Di sei in quelle di oltre 300,000 abitanti ;
Di quattro nelle altre.
Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle provincie eccedenti le 600,000 anime, e di due nelle altre.

Proposte, motivi, discussioni.

Oltre a variare il numero dei componenti la Deputazione provinciale il Ministro dello Interno, Peruzzi, avea proposto di affidare la presidenza ad un membro da essa

Digitized by Google

eletto. Le Commissioni Buoncompagni e Restelli aveano accettato quelle modificazioni.

Altre ne erano state inoltre proposte. Il deputato Civita avrebbe voluto che il Presidente fosse stato nominato a maggioranza assoluta di voti, e che assente od impedito il Presidente, se ne fossero assunte le funzioni dal deputato anziano tra i presenti.

Il deputato Castagnola coerentemente alla proposta da lui fatta del Preside della provincia, che sarebbe stato ad un tempo il Presidente della Deputazione, chiese la soppressione dell'ultimo paragrafo.

Il deputato Battaglia Avola chiese la divisione della Deputazione in due sezioni, domandò inoltre che alle due sezioni della Deputazione avesse assistito un consigliere di prefettura, delegato dal Prefetto colle funzioni di referendario.

Tutte queste proposte, non essendosi discusso l'articolo, non furono esaminate. Solo il deputato Brunetti nella discussione generale della legge (tornata 24 giugno 1864, atti, foglio 794), aveva censurato il sistema di lasciare al Consiglio provinciale la nomina dei componenti della Giunta provinciale. Affidare infatti la scelta di coloro che debbono costituire il potere esecutivo della provincia a quelli che ne costituiscono il potere deliberante, poteva rendere l'uno dipendente dall'altro sotto pena di non vedere funzionar bene l'uno o l'altro dei detti poteri.

Ammesso lo emendamento Mellana di cui fu fatto cenno allo art. 137, fu creduto opportuno tornare al Prefetto la presidenza della Deputazione provinciale.

Risoluzioni ministeriali.

1. Non può la Deputazione dividersi in sezioni e riunirsi in diverse città. (Decisione del Ministero dello Interno 10 aprile 1861.)

Art. 180. La Deputazione provinciale:

1. Rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni;

2. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o da più de' suoi componenti;

3. Prepara i bilanci delle entrate e delle spese;

4. Sospende gl'impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio;

5. Nomina, sospende, revoca i salariati a carico della provincia;

6. Stipula i contratti, determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del Consiglio.

7. Delibera sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e sullo storno di un articolo ad altro di una stessa categoria;

8. Fa gli atti conservatorii de' diritti della provincia;

9. In caso d'urgenza fa gli atti e dà i pareri riservati al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza;

10. Compie gli studi preparatorii degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio provinciale;

Digitized by Google

11. Rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

12. Esercita verso i Comuni, i consorzi e le opere pie, le attribuzioni che le sono dalla legge affidate;

13. Deve ogni anno raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia, e sottoporla tanto al Governo, che al Consiglio provinciale, colle forme che saranno determinate da regolamenti generali;

14. Dovrà dare il suo parere al Prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Legge del 1859. — Art. 172. — Essa rappresenta il Consiglio provinciale nell' intervallo delle sue riunioni, e nelle funzioni solenni;

Provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale;

Prepara il bilancio, rende annualmente il conto economico e morale della sua amministrazione, e fa un'esposizione sulle condizioni e sui bisogni della provincia;

Sottopone al Consiglio le proposte che crede utili alla provincia;

Assiste agli incanti e stipula i contratti che occorrono nell' interesse della provincia;

Spedisce i mandati entro i limiti del bilancio;

Fa gli atti conservatorii dei diritti della provincia e de' suoi circondarii;

In caso d'urgenza fa gli atti riservati al Consiglio;

Esercita verso i Comuni le attribuzioni che le sono dalle leggi demandate.

Proposte, motivi, discussioni.

La nuova redazione appartiene alla proposta Peruzzi. Lo ampliamento dei poteri della Deputazione provinciale nasce dalla ricostituzione operata dalla provincia e dal concetto di rendere la Deputazione il potere esecutivo di essa. (Alleg. II. §§ VI, VII.)

I deputati Torrigiani, Valerio e Alfieri Carlo proposero che il principio dell'articolo fosse così modificato: *La Deputazione provinciale rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni ed in conformità delle deliberazioni del Consiglio prepara i bilanci, ecc.*, il resto come nell'articolo della legge.

Il deputato Battaglia Avola secondo le altre sue proposte accennate sotto l'articolo precedente chiese che gli atti di cui è parola sotto i paragrafi 3, 4, 5, 10 e 11, si fossero compiti a sezioni riunite.

Il deputato Nisco con un emendamento al seguente articolo voleva dare al Presidente della Deputazione le attribuzioni che i paragrafi quarto e quinto del presente dànno alla Deputazione provinciale.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si determinano le attribuzioni delle Deputazioni provinciali in materia di opere pie. — Legge, 3 *agosto* 1862, *N.* 753. — (*Estratto.*)

Art. 14. Ogni opera pia è posta sotto la tutela della relativa Deputazione provinciale.

Art. 15. Sono approvati dalla Deputazione provinciale:

1. I regolamenti di amministrazione;

2. I conti consuntivi, salvo il disposto dell'articolo 19; quando una parte delle spese ordinarie del pio istituto è a carico delle provincie, debbono essere approvati anche i bilanci;

3. I contratti di acquisto o d'alienazione di immobili, l'accettazione o rifiuto di società o doni soli e per ciò che riguarda beni stabili a disposizione della legge 5 giugno 1850, relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali che sarà pubblicata nei nuovi territorii;

4. Le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio o che impegnano le opere pie ad iniziare liti, non riguardanti l'esazione delle rendite;

5. I regolamenti che determinano i rapporti e le norme di operare di diversi istituti, che, avendo uno scopo analogo, intendono di unire la loro amministrazione, tenendone però distinto il relativo patrimonio.

Art. 16. L'approvazione di cui all' articolo precedente risulta dal *visto* del Presidente della Deputazione.

Il rifiuto di approvazione dovrà essere motivato.

Art. 17. La Deputazione provinciale prima di concedere o negare l' approvazione delle deliberazioni, può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, ed anche commettere a periti di esaminare i progetti di opere e verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

Art. 18. Contro le decisioni della Deputazione provinciale, l'amministrazione di ogni opera pia potrà ricorrere al Re che provvederà, previo parere del Consiglio di Stato.

Nella stessa guisa sarà stabilito sulla rappresentanza del Prefetto contro le decisioni predette.

II. Altre norme sullo stesso argomento. — Regolamento approvato con Decreto Reale 22 settembre 1862, N. 1007. — (Estratto.)

Art. 1. La sorveglianza delle opere pie del Regno spetta . . . . alle Deputazioni provinciali.

Art. 38. Trattandosi di fare acquisto di stabili a un pubblico incanto l'amministrazione dell'opera pia dovrà osservare le condizioni e cautele che dalla Deputazione provinciale vengano stabilite, a pena, in difetto, che il contratto rimanga a rischio e pericolo personale degli amministratori.

La Deputazione provinciale determinerà il massimo dell'offerta che si potrà fare a nome del pio istituto.

Art. 39. . . . .

Un mese prima della scadenza dal suo rango d'una iscrizione presa a favore d'una opera pia, la Deputazione provinciale provvederà direttamente per la rinnovazione della medesima a spese degli amministratori.

Art. 40. Per le alienazioni di immobili l'amministrazione farà constare alla Deputazione provinciale della necessità o convenienza del relativo contratto nell'interesse dell'opera pia, e designerà l'impiego a farsi del prezzo di vendita.

Art. 41. Dove l'amministrazione ricorra alla Deputazione per eseguire a licitazione o trattativa privata i contratti sui quali è trascritta la formalità dello incanto dallo art. 13 della legge, dovrà dimostrare in modo particolareggiato la necessità o convenienza della sua domanda.

Art. 52. Nella facoltà spettante alla Deputazione provinciale di approvare i regolamenti indicati sotto i numeri 1 e 5 dell'art. 25 della legge è compresa l'approvazione dei soli regolamenti di amministrazione e servizio interno, esclusi per conseguenza gli statuti o regolamenti organici che determinano lo scopo e le basi costitutive di un'opera pia, la sanzione dei quali è riservata al Governo.

Digitized by Google

Art. 53. Nell'esercizio della facoltà accordata alla Deputazione provinciale dallo art. 17 della legge, dovrà la medesima farsi carico di astenersi da quelle indagini e pratiche che possano cagionare una spesa notevole all'opera pia e non siano rigorosamente richieste dalla entità dell'interesse dello stabilimento.

Art. 54. La Deputazione provinciale provvederà, occorrendo, per l'osservanza delle leggi sul patrocinio gratuito delle opere pie, e suggerirà gli altri mezzi opportuni alla conservazione e difesa dei loro diritti.

Art. 55. I bilanci ed i conti da approvarsi dal Re, in conformità dello articolo 17 della legge, saranno corredati dalla deliberazione della Deputazione provinciale.

III. Si dànno spiegazioni sulle attribuzioni date alla Deputazione provinciale riguardo alle opere pie. — Circolare del Ministero dello Interno ai Prefetti. — Torino, 17 settembre 1863.

Nella applicazione della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie, laddove è attivata la legge 23 ottobre 1859 per la amministrazione provinciale e comunale, è sorto qualche dubbio sul valore delle deliberazioni dei Consigli provinciali in ordine ad alcune opere di pubblica beneficenza che si estendono a tutto il territorio della provincia, e sull'ingerenza della Deputazione provinciale negli istituti provinciali di beneficenza.

Il Ministero ha avvisato di fissare alcune massime, e dopo aver sentito in proposito anche il parere autorevole del Consiglio di Stato, trova opportuno di farle conoscere ai signori Prefetti per loro norma e direzione nei casi pratici.

È ovvio principio che sono unicamente soggette alle leggi quelle opere pie, le quali hanno una vera qualità di corpi od enti morali, una personalità civile propria ed indipendente ed un patrimonio proprio, distinto e separato da quello dei Comuni e delle provincie, e vincolato allo scopo per cui l'opera pia è istituita.

Ora, su tutte le opere pie che hanno questa natura indistintamente, ancorchè la loro sfera di azione si estenda all'intiera provincia, salvo poche eccezioni espressamente dette nella legge 3 agosto 1862, la Deputazione provinciale in virtù della legge medesima esercita la sua tutela non già come emanazione del Consiglio provinciale e rappresentanza del medesimo nello intervallo delle sessioni, ma come corpo autonomo in questa parte indipendente dal Consiglio provinciale, dal quale non riceve ispirazioni ed a cui non sottopone le sue deliberazioni.

IV. Ingerenze della Deputazione provinciale in materia di stabilimenti insalubri. — Legge 20 marzo 1865, N. 2248. Allegato B. — (Estratto.)

Art. 88. La Deputazione provinciale, a richiesta della Giunta municipale o di persona interessata, dichiara quali manifatture, fabbriche o depositi debbono considerarsi come insalubri, pericolosi od incomodi.

Questa dichiarazione approvata dal Prefetto avrà per effetto di impedire in quel Comune l'impianto od esercizio di tali manifatture, fabbriche e depositi.

Contro il decreto del Prefetto è aperto il ricorso in via gerarchica.

Giurisprudenza italiana.

1. L'autorità esercitata dalla Deputazione provinciale non deve mai trapassare i limiti di una larga tutela e convertirsi in atti di amministrazione. (Consiglio di Stato, 1 aprile 1862, ricorso del Comune di Mombaruzzo.)

2. Questo articolo non dà alla Deputazione provinciale facoltà di amministrare per

Digitized by Google

i Comuni, ma solo diritto di esaminare la regolarità e convenienza degli atti espressamente designati dalla legge. (Consiglio di Stato, 20 marzo 1862, ricorso del Comune di Conterno.)

3. Non entra nelle attribuzioni della Deputazione provinciale il dichiarare quali obblighi corrano e quali diritti abbia un impiegato comunale, essendo ciò di competenza dei Consigli comunali. (Consiglio di Stato, 5 settembre 1861, ricorso del Comune di Bagolino.)

4. Può la Deputazione provinciale senza autorizzazione del Consiglio consentire la cancellazione delle ipoteche iscritte a favore della provincia, tuttavolta che il contratto da cui dipendevano è stato eseguito. (Consiglio di Stato, 26 novembre 1850.)

Art. 181. Il Prefetto come presidente della Deputazione provinciale:

1. Rappresenta la provincia in giudizio;

2. Procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli articoli 147, 148 e 149;

3. Firma gli atti relativi all'interesse dell'amministrazione provinciale;

4. Ha la sorveglianza degli uffizi e degli impiegati provinciali;

5. Assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della Deputazione provinciale da lui delegato;

6. Firma i mandati col concorso d'un altro membro della Deputazione provinciale.

Legge del 1859. — Art. 173. Il Governatore come presidente della Deputazione provinciale rappresenta la provincia in giudizio.

Art. 182. In caso d'impedimento il Prefetto potrà farsi rappresentare presso la Deputazione provinciale da un consigliere di prefettura.

Proposte, motivi, discussioni.

Questo articolo fu introdotto dalla Commissione Restelli. Fu già accennato sotto lo articolo 179, come il deputato Civita avesse fatto una proposta conforme.

Art 183. Non possono essere eletti a far parte della Deputazione provinciale:

1. Gli stipendiati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli istituti di carità, di beneficenza e di culto esistenti nella provincia;

2. Gli appaltatori d'opere che si eseguiscono per conto delle Provincie, dei Comuni o degli istituti predetti, e coloro che anche indirettamente abbiano interesse nelle imprese relative;

3. I fratelli, parenti ed affini nei gradi indicati nell'articolo 27.

Legge del 1859. — Art. 174. Non possono far parte della Deputazione provinciale:

1. (Conforme);

2. (Conforme);

3° I parenti ed affini nei gradi indicati nell'art. 24.

Digitized by Google

Proposte, motivi, discussioni.

La incompatibilità di cui è cenno nel paragrafo 3° di questo articolo fu estesa anche ai fratelli dalla Commissione Buoncompagni. La Commissione Restelli, la quale, secondo fu detto sotto lo articolo 27, aveva creduto inutile di conservarla per i Consigli comunali, propose di conservarla nello articolo presente, in veduta della possibile influenza che più membri della stessa famiglia avrebbero potuto esercitare in una adunanza i cui componenti fossero di numero ristretto. (Allegato VI, § XIV.)

Art. 184. Quando un Sindaco o consigliere comunale, od un membro dell'amministrazione degli istituti menzionati nell'articolo precedente sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, egli non potrà nè votare, nè intervenire alle adunanze quando si tratti degli affari del Comune o dell'istituto alla cui amministrazione appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che abbiano od avessero avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della Deputazione provinciale.

Legge del 1859. — Art. 175. Conforme, meno l'ultimo paragrafo.

Art. 185. Per la validità delle deliberazioni della Deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggiorità dei membri che la compongono. La proposta s'intenderà adottata quando vi concorra la maggiorità assoluta dei votanti.

Legge del 1859. — Art. 176. Conforme.

Art. 186. La Deputazione provinciale forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Legge del 1859. — Art. 177. Conforme.

Art. 187. I componenti la Deputazione provinciale si rinnovano per metà ogni anno. Sono sempre rieleggibili.

Legge del 1859. — Art. 178. I membri della Deputazione provinciale durano un anno in ufficio, sono sempre rieleggibili.

Proposte, motivi, discussioni.

Vedere le osservazioni ed i richiami sotto l'art. 91, che sono anche al presente articolo applicabili.

Digitized by Google

Art. 188. Se un membro della Deputazione non interviene alle sedute per un mese senza aver ottenuto congedo dalla medesima è dichiarato dimissionario.

Legge del 1859. — Art. 179. Conforme.

Art. 189. Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verifichi alcuno degli impedimenti indicati nell'art. 183.

Legge del 1859. — Art. 180. Conforme.

CAPITOLO IV. — DELL'INGERENZA GOVERNATIVA NELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

Art. 190. I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli sono dal Presidente trasmessi al Prefetto entro otto giorni dalla loro data.

Il Prefetto dà ad esso immediato riscontro del ricevimento.

Proposte, motivi, discussioni.

Questo e i seguenti articoli che non hanno riscontro nella legge del 1859, furono proposti dal Ministro dell'Interno, Peruzzi. La Commissione Buoncompagni, vi avea aggiunto altri paragrafi di cui sarà tenuto parola sotto altri articoli.

Questi articoli furono introdotti attesa l'attuazione del sistema di affidar la tutela legale delle provincie al Prefetto invece che al Ministro dello Interno. (Allegato II, § VII.)

Art. 191. Il Prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del Consiglio, se sono conformi alla legge.

Legge del 1859. — Art. 182. Le altre deliberazioni, escluse quelle di cui è cenno nello articolo 181, sono trasmesse al Ministro dell' Interno, al quale spetta di esaminare se siano regolari nella forma e non contrari alle leggi. . . . . .

Proposte, motivi, discussioni.

Per le modificazioni arrecate a questo articolo formulato in questo modo nelle proposte Peruzzi vedere le osservazioni all'articolo precedente.

Art. 192. Le deliberazioni divengono esecutive se il Prefetto non le avrà annullate per alcuno di tali motivi nel termine di 20 giorni dal ricevimento dei processi verbali, e di due mesi se si riferiscono ai bilanci.

Digitized by Google

Però l'approvazione del Prefetto sarà necessaria alla validità delle deliberazioni dei Consigli provinciali, quando riflettano atti della natura di quelli a cui si riferiscono gli articoli 137, e 138. Contro le deliberazioni dei Consigli provinciali, che ne aumentino l'imposta, avranno facoltà di ricorrere al Prefetto i Comuni che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte alle provincie.

Legge del 1859. — Art. 182. . . . . Le deliberazioni saranno esecutorie se il Ministro non le annulla nel termine di un mese.

Proposte, motivi, discussioni.

Intorno alle modificazioni di questo articolo vedere le osservazioni agli articoli precedenti.

Nelle proposte del Ministro Peruzzi, questo articolo era concepito nel senso di sostituire un mese ai venti giorni.

Art. 193. L'annullamento delle deliberazioni è pronunciato dal Prefetto, sentito il Consiglio di prefettura.

Contro queste decisioni è aperto ricorso al Ministro dell'Interno, il quale provvede con Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

Legge del 1859. — Art. 182. . . . . In caso di annullamento di una deliberazione del Consiglio provinciale il Governatore lo convocherà immediatamente in adunanza straordinaria per ricevere comunicazione del Decreto di annullamento.

Su i richiami del Consiglio provinciale contro il provvedimento del Ministro sarà statuito dal Re previo Consiglio di Stato.

Proposte, motivi, discussioni.

Questa redazione appartiene alle modificazioni del Ministro Peruzzi. Appare dalla relazione della Commissione Buoncompagni, che fu occasione di controversia in seno ad essa la necessità del parere del Consiglio di prefettura secondo è chiesto da questo articolo. V'era chi pensava che miglior cosa sarebbe stata lasciare la responsabilità dell'esame al solo Prefetto; altri credeva che a conciliare i due sistemi quello della tutela data all'agente del Governo o alla Deputazione provinciale sarebbe stato utile sostituire, nel caso contemplato dal presente articolo, il parere della Deputazione a quello del Consiglio.

Queste due proposte non furono dalla Commissione seguite; la prima perchè si credè necessario che l'agente del Governo potesse avere da un collegio un parere; la seconda perchè non parve che dallo adottarla potessero aversene buone conseguenze, attesa la quasi inevitabile rivalità tra due autorità che procedono da origine diversa.

È d'altra parte essendosi coll'art. 180 imposto l'obbligo alla Deputazione provin-

Digitized by Google

ciale di dare al Prefetto i suoi pareri nel caso che ne fosse richiesta, erasi rimediato a che il Prefetto non ne mancasse ogni volta che potesse tornargli utile. (Allegato III, § LXI.)

Art. 194. Sono sottoposte all'approvazione del Prefetto, previo parere del Consiglio di Prefettura, le deliberazioni che vincolino i bilanci provinciali per più di cinque esercizi, e quelle relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della provincia.

Legge del 1859. — Art. 181. Sono soggette all'approvazione del Re previo parere del Consiglio di Stato le deliberazioni ecc. ecc., come sopra.

Proposte, motivi, discussioni.

Nelle modificazioni del Ministro Peruzzi la facoltà di approvare data da questo articolo al Prefetto era conservata, come nella legge del 1859, al Re in eccezione al concetto generale che governa quelle proposte, che cioè gli affari provinciali avessero principio e fine nella provincia istessa. (Allegato II, § VII.)

La Commissione Buoncompagni non secondò quella eccezione dando anche questi poteri al Prefetto. Essa credette che gli interessi della provincia non fossero meno efficacemente protetti applicando alla tutela della provincia il principio che regola quella dei Comuni. (Allegato III, § LIX.)

La Commissione Restelli s'accordò in ciò con la proposta Buoncompagni nella quale riconobbe un gran passo nella via del discentramento, e l'assenza assoluta o la facile possibilità di rimediare a quei pericoli in veduta dei quali erano nella legge del 1859 e nella proposta ministeriale affidate queste approvazioni al Re. (Allegato VI, § XXII.)

Giurisprudenza italiana.

1. Una deliberazione colla quale si dà ad un funzionario un soprasoldo sul bilancio provinciale da parte del Consiglio provinciale non deve essere approvata ai termini di questo articolo. (Consiglio di Stato, 11 novembre 1864, quesito del Ministero dell'Interno.)

Art. 195. Le deliberazioni dei Consigli provinciali che porteranno modificazioni nell'andamento o nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle per cui si porterebbe qualche variazione al corso delle acque pubbliche, dovranno essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore.

Proposte, motivi, discussioni.

Questo articolo nelle proposte Peruzzi faceva parte del precedente, e dava al Re, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici l'approvazione delle deli-

Digitized by Google

berazioni riguardanti la classificazione e la traccia delle strade provinciali. — La Commissione Buoncompagni lo modificò nel modo che ora si legge. Aveva dato a dippiù al Prefetto l'alta sorveglianza sui lavori pubblici dei Comuni e delle provincie e il diritto di vietarne l'esecuzione se i piani fossero stati contrari alle regole d'arti. Questa parte dell'articolo fu soppressa dalla Commissione Restelli perchè simile disposizione ha più opportuna sede nella legge dei lavori pubblici approvata dalla Camera insieme colla presente. (Allegato VI, § XXX.)

Sotto l'articolo 3 furono riportate le disposizioni della legge su i lavori pubblici che dànno analoghe facoltà al Prefetto. I deputati Valerio, Torrigiani e Alfieri Carlo aveano proposta una nuova redazione di questo articolo, secondo la quale, le deliberazioni che vi sono accennate avrebbero dovuto esser portate a cognizione del pubblico in tutti i Comuni interessati mediante manifesto del Presidente della Deputazione provinciale e tutti i documenti relativi avrebbero dovuto pel corso di quattro settimane esser posti a disposizione del pubblico presso la segreteria della Deputazione istessa. — I ricorsi contra queste deliberazioni avrebbero dovuto esser rivolti al Prefetto entro questo tempo, ed il giudizio ne sarebbe spettato al Ministro dei lavori pubblici, sentita la Deputazione provinciale ed il Prefetto. In mancanza di ricorsi le deliberazioni sarebbero state esecutorie.

Non essendosi discusso l'articolo non lo fu neppure l'emendamento.

CAPITOLO V. — DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

Art. 196. Il Consiglio provinciale avrà impiegati propri.

I capi di servizio saranno nominati dal Consiglio provinciale, gli altri dalla Deputazione.

La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati dal Consiglio provinciale a termini dell'art. 154 farà parte del bilancio provinciale.

Legge del 1859. — Art. 183. La contabilità, ecc. ecc., come sopra.

Proposte, motivi, discussioni.

I primi due paragrafi di questo articolo, che non hanno riscontro nella legge precedente, furono introdotti dalle proposte del Ministro Peruzzi.

Come fu notato sotto lo articolo 9, la riforma muove dal concetto che la rappresentanza provinciale non trovi ostacoli negli strumenti da cui deve servirsi ed abbia impiegati propri non dipendenti da altri che dagli amministratori provinciali. (Allegato II, § VII, e Allegato III, § XXXIII.)

La Commissione Buoncompagni aveva aggiunto a questo articolo talune disposizioni riguardanti l'istituzione di un personale d'ingegneri pel servizio stradale delle provincie, e ne avea recato per motivo la necessità di obbligare Comuni e provincie, a valersi dell'opera di uomini tecnici per l'esecuzione dei lavori pubblici da essi votati. (Allegato III, § XXXIV.)

La Commissione Restelli soppresse questa parte dell'articolo perchè avente sede più propria nella legge de' lavori pubblici. (Allegato VI, § XXX.)

Digitized by Google

Art. 197. Il conto del tesoriere provinciale è approvato dal Consiglio di Prefettura, salvo il ricorso alla Corte dei conti.

Legge del 1859. — Art. 184. Conforme.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Si dichiara la competenza della Corte dei conti a giudicare la seconda istanza dei conti, dei tesorieri provinciali.— Legge 14 *agosto* 1862, *N.* 800, *art.*33. (Vederlo sotto l'art. 125.)

II. Si regola la procedura dei giudizi, sui conti avanti alla Corte dei conti. — Regio Decreto 5 *ottobre* 1861, *N.* 884. — (*Estratto.*) (Vederlo sotto l'art. 125.)

III. Si affida ai tesorieri provinciali la riscossione delle pene pecuniarie nell'interesse delle provincie.— Legge 26 *gennaio* 1863, *N.* 2134, *sulle pene pecuniarie* — (*Estratto*) (1).

Art. 6. Ai tesorieri provinciali o comunali è commessa la riscossione delle pene pecuniarie, ammende ed obiazioni nell' interesse dei Comuni e delle provincie nei termini dell'art. 2.

IV. I tesorieri dello Stato incaricati della riscossione delle imposte provinciali non hanno diritto per questo servizio a rimborso di sorta.— Circolare del Ministero delle Finanze. — Torino, 1 *settembre* 1863 (2).

Alcuni tesorieri del Regno fecero domanda ai Consiglio della rispettiva provincia di un compenso per l'opera che gli stessi prestano relativamente al maneggio dei fondi derivanti dalla riscossione dell' imposte provinciali.

Sia in virtù dell'articolo 1. del regolamento annesso al Regio Decreto 7 novembre 1860, N. 4441, pel quale i tesorieri sono incaricati del maneggio e dei fondi dello Stato, e di quelli delle provincie,, come per gli effetti dell'articolo 241 della legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, per cui si addossarono allo Stato le spese obbligatorie verso il corrispondente compenso della sovraimposta dei centesimi 18, i Consigli delle provincie dove è in atto l'articolo 241 su rammentato, riconobbero, e a buon diritto, nei tesorieri del Regno l'obbligo di prestarsi, senza titolo a speciale compenso, alle funzioni di cassiere delle provincie, epperciò non accolsero la domanda loro diretta.

Il sottoscritto concorre plenamente nell'avviso esternato da essi Consigli, e ne apprezza la presa determinazione.

Siccome però è suo intendimento che per l'avvenire i tesorieri stessi non abbiano ad avanzare domande di simile natura, mentre reca quanto sopra a conoscenza degli ufficii di direzione compartimentale del tesoro e della amministrazione provinciale, e dei tesorieri tutti del Regno, rammenta a questi l'obbligo che loro incombe nel

(1) Benchè questo estratto riguardi attribuzioni dei tesorieri provinciali credesi nondimeno opportuno il collocarlo sotto questo articolo che è il solo della legge in cui si parli del tesoriere, provinciale.

(2) Vedere la nota precedente.

Digitized by Google

proposito, quando risiedono in una provincia dove abbia vigore e non sia sospeso o abrogato l'art. 241 della citata legge comunale e provinciale.

Egli prega poi gli ufficii di aver presente la cosa, e di curare, per la parte che rispettivamente li riguarda, la piena osservanza delle fatte prescrizioni.

Art. 198. Saranno osservate per la spedizione dei mandati, e pei contratti delle provincie le norme stabilite per quelli dei Comuni negli articoli 124 e 128 della presente legge.

Però potranno farsi senza le formalità degli incanti i contratti provinciali non eccedenti le lire 3,000.

Legge del 1859. — Art. 185. Conforme.

Leggi, Decreti e Regolamenti, ecc.

I. *Si determinano le regole, secondo le quali debbono aver luogo gli incanti provinciali. — Regolamento sulla contabilità dello Stato, approvato con Regio Decreto* 13 *dicembre* 1863, *N.* 1628. — (*Estratto*). (Vederlo sotto l'ar. 128, al N. 1.)

Art. 199. Le sedute del Consiglio provinciale saranno pubbliche.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questione di persone.

Legge del 1859.— Art. 186. Conforme.

Regolamento toscano del 1860. — Art. 37. Le adunanze dei Consigli compartimentali non sono pubbliche nè se ne possono stampare gli atti in tutto od in parte senza licenza del Ministro dell'Interno.

Art. 200. Gli atti dei Consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.

Legge del 1859. — Art. 187. Conforme.

Regolamento toscano del 1860. — Art. 37. (Vederlo sotto l'articolo precedente.)

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. *Si dispone che nella stampa degli atti del Consiglio provinciale si comprendano anche quelli della sessione straordinaria e si fa invito di mandarne una copia al Ministero delle Finanze. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. — Torino,* 1° *aprile* 1861.

Siccome occorre frequentemente al Ministero delle Finanze di consultare gli atti delle sessioni ordinarie e straordinarie dei Consigli provinciali onde avere nozioni sulla situazione economica dei circondari e delle provincie, così il medesimo ha manifestato al sottoscritto il desiderio di ricevere una copia di tali atti per ognuna delle mentovate provincie.

Digitized by Google

Nel far conoscere siffatta brama del Ministero delle Finanze, lo scrivente la prega di volerla assecondare col trasmettere d'ora in poi direttamente a quel Ministero cominciando da quella del 1860 una copia della raccolta degli atti di cotesto Consiglio provinciale non appena dessa sia stata pubblicata per le stampe.

E qui cade in acconcio avvertire che, a termini dell'art. 187 della legge 23 ottobre 1859 tutti gli atti dei Consigli provinciali dovendo essere stampati, fa d'uopo avere cura di fare inserire nella raccolta degli atti della sessione ordinaria dei suddetti Consigli anche quelli delle sessioni straordinarie che talvolta hanno luogo nel corso dell'anno.

Art. 201. In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, il Prefetto sentito il Consiglio di prefettura, eserciterà le attribuzioni dalla legge affidate alla Deputazione provinciale per l'amministrazione della provincia, e per la tutela dei Comuni e delle cause pie.

Legge del 1859. — **Art. 188. Conforme.**

Digitized by Google

TITOLO IV.

Disposizioni comuni all'Amministrazione Comunale e Provinciale.

Art. 202. I Comuni e le Provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione, desunte dal censimento ufficiale, non si sono mantenute per un quinquennio.

Legge del 1859. — Art. 189. Conforme.

Art. 203. I consiglieri durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale, la scadenza nei primi quattro anni è determinata dalla sorte.

Egualmente per sorte è determinata la scadenza dei membri della Giunta municipale e della Deputazione provinciale nel primo anno.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte della Giunta e della Deputazione.

Saranno estratti a sorte i consiglieri che oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al Consiglio, ne dovranno uscire per arrivare al quinto da surrogarsi, ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

Legge del 1859. — Art. 190. I consiglieri durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale, la scadenza nei primi quattro anni è determinata dalla sorte.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 30. I consiglieri comunali nuovamente eletti, entrano in ufficio il 1° gennaio dell'anno che segue, e vi restano per quattro anni intieri salvo però il caso della prima elezione e salvo quanto si dice più sotto agli art. 36 e 37.

Art. 31. I Consigli generali si rinnovano per un quarto in ogni anno.

Art. 32. Nel caso in cui per avvenuta intiera rinnovazione del Consiglio o per altro qualsivoglia motivo il grado di anzianità non basti a determinare il quarto dei consiglieri che debbono a fin d'anno uscire d'ufficio, la sorte decide.

Art. 42. (Vederlo sotto l'art. 91).

Digitized by Google

Regolamento toscano del 1860. — Art. 27. Le elezioni (dei consiglieri compartimentali) si rinnovano ogni anno e non vi ha diritto alla conferma.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. La qualità di Sindaco non esime chi si trova nel quinto dei consiglieri da rinnovarsi dalla cessazione delle funzioni di consigliere. — Lettera del Ministero dell'Interno al Prefetto di Bergamo. — Torino, 28 aprile 1863.

La Giunta municipale di Stropa domanda se il novello Sindaco di quel Comune, il quale appartiene all'ultimo quinto da sorteggiarsi, debba sottoporsi all'estrazione nella prossima sessione ordinaria.

Dal combinato disposto degli articoli 190 e 232 si raccoglie evidentemente che la eccezione stabilita da quest'ultimo articolo in favore del Sindaco è limitata ai due primi anni dopo l'elezione generale. Difatti l'art. 190 dispone che la scadenza nei primi quattro anni dall'elezione generale è determinata dalla estrazione a sorte, e l'art. 232 sancisce che nei primi due anni questa estrazione non si estenderà alla persona del Sindaco.

Segue quindi che nel terzo e nel quarto anno dopo l'elezione generale cessa cotesta eccezione, e che la medesima deve intendersi cessata nel caso proposto, poichè sarebbesi già alla quarta estrazione. Nè si dica che in questo caso pure sussiste la ragione della legge, che è di impedire che il Sindaco venendo a perdere per effetto della estrazione la qualità di consigliere, perdesse anzi tempo anche quella di Sindaco, poichè se tale fosse veramente lo scopo della legge, essa avrebbe adoperato una espressione più generale, esimendo sempre ed in ogni caso il Sindaco dall'estrazione a sorte.

Il signor Prefetto di Bergamo è pregato di comunicare quanto sopra alla Giunta predetta.

II. Benchè perdendosi la qualità di consigliere si cessi dal far parte della Giunta, pure vi si rimane sino a che il successore non siasi posto in esercizio. — Lettera del Ministero dell'Interno all'Intendente generale di Torino. — Torino, 18 settembre 1849.

La soluzione del quesito il quale forma oggetto delle divergenti opinioni di cotesto generale ufficio e del signor Intendente di Susa, debbe essere tale in senso del Ministero che il consigliere delegato (assessore municipale) di Susa, estratto a sorte come consigliere comunale, abbia a durare nel proprio ufficio sino al momento in cui entri in carica il nuovo consigliere o il medesimo vi sia ristabilito siccome nuovamente rieletto. L'art. 235 della legge sui Municipi (192 di quella del 1859) conservando il consigliere comunale nell'ufficio sino all'istallazione del successore, importa necessariamente che continui pure la qualità di delegato, la quale non si perde salvochè colla stessa qualità di consigliere comunale, ovvero avvenendo il caso previsto dall'art. 113 della legge istessa.

Distinguere tra la qualità e l'esercizio non è lecito laddove la legge non distingue, e ad investire il nuovo consigliere di consimile qualità non è sufficiente l'elezione, ma richiedesi altresì il concorso delle altre condizioni tutte che sono nella legge stabilite, perchè il medesimo sia effettivamente costituito in ufficio. A quell'epoca si riferisce il voto degli elettori, laondè al voto istesso non si attenta facendo durare in carica l'antico sinchè il nuovo successore non possa validamente surrogarlo; nel

Digitized by Google

caso poi che il consigliere nuovamente eletto entrasse in carica ad una seduta straordinaria del Consiglio e prima dell'epoca come sopra prevista dallo art. 113 della legge, sarei allora di avviso che cessasse nel surrogato anche la qualità di delegato.

Giurisprudenza italiana.

1. Ove per Decreto Reale sia sciolto integralmente un Consiglio comunale nei primi quattro anni che seguono, dovrà farsi l'estrazione a sorte del quinto da rinnovarsi. L'estrazione del primo quinto deve farsi quando è l'epoca fissata dalla legge per le elezioni, senza tener calcolo se o no coloro che sono estratti han fatto intero un anno. Nell'estrazione dovrà comprendersi il Sindaco. L'art. 240 essendo nelle disposizioni transitorie è inapplicabile al caso ordinario. (Consiglio di Stato, 22 luglio 1861.)

2. Quest'articolo non contenendo eccezioni di sorta si applica anche al consigliere comunale che si trovi Sindaco alla fine del quinquennio. (Consiglio di Stato, 4 luglio 1864, ricorso del Comune di Mornate.)

3. La elezione parziale deve essere per tanti consiglieri quanti ne sono scaduti. È irregolare la elezione di un maggior numero. (Deputazione provinciale di Ascoli, 3 settembre 1861.)

4. Il sorteggio non può essere applicato a quelli tra i consiglieri che furono nominati in sostituzione di altri esclusi per via del medesimo. Per i primi la regola è quella dell'anzianità. (Consiglio di Stato, 23 febbraio 1864, ricorso del Comune di Lavello.)

5. Il trovarsi un consigliere comunale membro della Giunta non è argomento per esimerlo dallo andar compreso nel quinto da rinnovarsi, se il caso lo richiede. (Consiglio di Stato, 23 febbraio 1864, ricorso del Comune di Lavello.)

6. Il numero dei consiglieri che debbono estrarsi a sorte deve essere quello di coloro che debbono rinnovarsi, e non meno o più. (Consiglio di prefettura di Novara, 20 maggio 1864.)

7. Se accade che prima del tempo del rinnovamento il Consiglio comunale è sciolto per Decreto Regio e si addiviene alle elezioni generali dopo il luglio, termine voluto dall'art. 46, il rinnovamento del quinto si omette per quell'anno. (Consiglio di Stato, 31 marzo 1863, ricorso del Comune di Casale.)

Art. 204. Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di consiglieri nel corso dell'anno, eccetto il caso in cui il Consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri.

Legge del 1859 — Art. 191. Conforme.
Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 27. Nei casi di vacanza di un qualche posto di consigliere i supplenti sono chiamati per ordine del ruolo da formarsi secondo il maggior numero di voti ottenuti nelle elezioni a far parte del Consiglio.

Giurisprudenza italiana.

1. La disposizione di questo articolo si applica esclusivamente ai Consigli comunali e non può estendersi alle Giunte municipali. (Decreto del Prefetto di Alessandria, 7 agosto 1860.)

Digitized by Google

Art. 205. Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo rimangono in ufficio sino all' installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Legge del 1859. — Art. 192. Conforme.

Art. 206. Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutinii seguenti.

A parità di voti si intende eletto o si avrà per anziano il maggiore di età.

Legge del 1859. — Art. 193. Conforme.

Giurisprudenza italiana.

1. L'uso ha introdotto il sistema del ballottaggio ; nondimeno se esso si trascura purchè si segua il sistema tracciato nello art. 206 (alinea) il procedimento è irreprensibile. (Consiglio di Stato, 30 luglio 1863, ricorso Macchi Giovanni.)

Art. 207. Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti, rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Legge del 1859. — Art. 194. Conforme.
Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 33. . . Il supplente che subentrò nel luogo di un consigliere ne compie il quatriennio.

Art. 208. La qualità di consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti, di cui agli articoli 25, 26 e 27.

Legge del 1859. — Art. 195. Conforme.
Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 35. Perde la qualità di consigliere o di supplente chiunque si trovi ridotto in una di quelle condizioni che sarebbero state di impedimento alla elezione.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

1. Si determina l'autorità a cui spetta pronunziare la perdita della funzione di consigliere. — Circolare del Ministero dell' Interno ai Prefetti. — Torino, 5 luglio 1860.

Nel silenzio della legge 23 ottobre 1859 N. 3702 nel determinare a chi spetti il pronunciare la perdita della qualità di consigliere comunale nei casi previsti dagli articoli 22, 23, e 24 crede il sottoscritto che, giusta lo spirito che informa la legge stessa, debba ritenersi tale facoltà devoluta alla Deputazione provinciale, siccome quella che è chiamata a pronunciare sull'eleggibilità o non dei consiglieri ed a conoscere dei reclami che in ordine alle elezioni comunali vengono fatti.

Digitized by Google

Non può quindi il sottoscritto ammettere, che la perdita, di cui si tratta, venga pronunciata dall'autorità amministrativa, sì perchè tale attribuzione non le viene conferita dalla legge del 23 ottobre 1859, al contrario di quanto in proposito espressamente stabiliva quella del 7 ottobre 1848 all'art. 71, sì perchè vi osterebbe lo spirito di quella del 23 ottobre 1859, come si può chiaramente desumere dai termini della relazione fattasi a S. M. allorchè la legge stessa fu sottoposta alla Sovrana sanzione, laddove specialmente è detto, che la legge nell'instituire su basi più liberali le provincie, volle attribuire alle potestà che ne emanano, vale a dire alle Deputazioni provinciali, la tutela dei Comuni in guisa *che tutti i negozii comunali salvi i ricorsi ai Consigli del Re, si compiano e si finiscano entro la sfera provinciale*.

Giurisprudenza italiana.

1. Non perde la qualità di consigliere comunale di cui si trova rivestito chi vende gli stabili pel possesso dei quali era stato iscritto tra gli eleggibili. L'articolo presente parla infatti di impedimenti sopravvegnenti a termini degli articoli 22, 26 e 27, non della mancanza dei requisiti voluti dallo articolo 17. (Decisione dello Intendente generale d'Ivrea, 29 marzo 1853.)

2. Se la qualità di consigliere si perde per condanna secondo l'art. 26, non si riacquista finita la condanna se non quando si è rieletti. (Decisione dell' Intendente di Ivrea, 29 marzo 1853.)

3. La perdita della qualità di consigliere comunale non deve venir pronunciata quando il consigliere vien radiato dalle liste elettorali unicamente per la verificatasi mancanza dei requisiti indicati nell'art. 7. (Consiglio di Stato, 12 settembre 1850.)

4. La cancellazione dalla lista degli elettori fa perdere il diritto a conservare la qualità di consigliere comunale. (Corte d'appello di Torino, 21 ottobre 1862, Almino.)

5. Non può considerarsi come una lite il fatto di una semplice citazione o di una lite in qualunque modo intrapresa per far perdere il diritto di sedere nel Consiglio. (Corte d'appello di Torino, 28 luglio 1863, Mattari.)

6. Questo articolo è inapplicabile al caso di una lite già vertente trattandosi solo di una lite a proporsi. (Deputazione provinciale di Pavia, 18 novembre 1863, consiglieri del Comune di Port-Albera.)

7. La parola *verificandosi* di cui si serve il presente articolo rendendo necessaria una dichiarazione o della Deputazione provinciale od anco dell' autorità giudiziaria che siasi realmente nel caso cui il presente articolo accenna, durante il giudizio che deve produrre questa dichiarazione, il consigliere della cui capacità si disputa può continuare a funzionare. (Consiglio di Stato, 31 luglio 1863, ricorso del Comune di Rivalino dei Forti.)

8. Dovendo ritenersi applicabile questo articolo solo nei casi in cui altra disposizione di legge non dice il contrario, è a credere che esso nol sia quanto ai casi contemplati nell'art. 222, in cui è dato l'obbligo di astenersi, ma non è fulminata la decadenza. In questi casi dunque non trova l'applicazione l'articolo 24 a cui il 208 si riferisce. (Deputazione provinciale di Genova, 1861, ricorso del Comune di Rossiglione.)

9. A conciliare le disposizioni di questo articolo con quelle dell'art. 222 colle quali stanno in apparente contraddizione, è necessario distinguere tra liti attive e liti passive e credere alle prime applicabile questo articolo, alle seconde il 222. (Deputazione provinciale di Genova, 1861, elezioni di Sassello.)

10. Le espressioni di cui si serve questo articolo *la qualità si perde*, indicano che si può proporre la ineleggibilità a consigliere per mancanza di una delle qualità di cui all'art. 25 e seguenti di chi è elettore iscritto in una lista debitamente approvata. (Corte d'appello di Genova, 5 aprile 1864, Giovo contro Testa.)

Digitized by Google

Art. 209 I consiglieri entrano in carica nel primo giorno della sessione ordinaria del Consiglio, che ha luogo dopo l'elezione.

Legge del 1859. — Art. 196. Conforme.
Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 30. (Vederlo sotto l'art. 203.)

Giurisprudenza italiana.

1. Il consigliere comunale novello, dovendo entrare in carica nella prima seduta ordinaria dopo l'elezione, se tra l'elezione e la seduta han luogo riunioni straordinarie debbono intervenirvi coloro che sono già scaduti. (Consiglio di Stato, 14 settembre 1850. — Idem, 2 febbraio 1856.)

Art. 210. Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Dànno diritto però a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

È fatta facoltà ai Consigli provinciali di decretare in favore dei membri della Deputazione non residenti nel capoluogo della provincia delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno, a cui dovranno sottostare per intervenire alle sedute.

Potrà pure essere stanziato in bilancio a favore del Sindaco un annuo compenso per indennità di spese.

Legge del 1859. — Art. 197. Le funzioni dei consiglieri provinciali e comunali sono gratuite; dànno però diritto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'esecuzione di speciali incarichi.

Tuttavia potrà essere stanziato in bilancio a favore del Sindaco un annuo compenso per spese di rappresentanza.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 5. Gli uffici di gonfaloniere, di priore e di consigliere sono gratuiti.

Art. 77. Riceve, il gonfaloniere, per le spese di ufficio una indennità stanziata dal Consiglio generale, ma oltre questa non può pretendere qualunque altro siasi rimborso di spese.

Proposte, motivi, discussioni.

La nuova forma di questo articolo fu proposta dal Ministro dell'Interno, Peruzzi. La Commissione Buoncompagni la modificò sostituendo l'ultimo paragrafo all'ultimo della legge del 1859, che era stato conservato nella redazione Peruzzi.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

I. Ai consiglieri comunali non possono per le incombenze che loro sono affidate essere corrisposte indennità di sorta, ma solo il rimborso delle spese cui possono andare incontro. — Circolare del Ministero dello Interno, ai Prefetti — Torino, 18 giugno 1860.

È della massima importanza che gli amministratori comunali nel compiere l'onorevole e delicatissimo mandato che fu loro dagli elettori conferito, si mostrino af-

fatto alieni da qualsiasi privato interesse ed animati dal solo sentimento di promuovere il pubblico bene. A questo effetto l'art. 197 della legge 23 ottobre 1859, n. 3702, prescrive che le funzioni del consiglieri comunali essere debbono gratuite, e non possono dar diritto che al rimborso delle spese forzose sostenute per l'esecuzione di speciali incarichi.

Malgrado tali disposizioni risulta a questo Ministero che in alcuni luoghi e specialmente nei Comuni rurali soglionsi corrispondere a consiglieri comunali diritti di vacazione o sotto il pretesto di pratica sorveglianza à lavori che nello interesse del Comune essi eseguiscono ad economia, o per altri incarichi ad essi affidati che loro non cagionano la benchè menoma spesa.

Onde impedire che siffatti abusi abbiansi a ripetere, si fa dovere il Ministro sottoscritto di pregare i signori Governatori, Intendenti generali ed Intendenti di circondario, di richiamare l'attenzione delle amministrazioni comunali sul disposto del succitato articolo delle legge 23 ottobre 1859, ponendole in avvertenza, che nessuna retribuzione può assolutamente essere corrisposta al consiglieri comunali per l'esecuzione degli incarichi che vengono loro affidati, spettando ai medesimi unicamente il diritto di ottenere il rimborso delle spese forzose che giustificheranno avere dovuto incontrare nel disimpegno delle avute incombenze, e che tali rimborsi non si potranno ammettere se non previa apposita deliberazione della Giunta municipale da rassegnarsi all'autorità amministrativa per gli effetti voluti dagli articoli 125 e seguenti della legge medesima.

Art. 211. Chi presiede l'adunanza dei Consigli creati colla presente legge è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e disciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al Prefetto od al Sotto-Prefetto se si tratta di Consiglio comunale, o di Giunta municipale, ed al Ministro dell'interno se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si farà menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore, senza pregiudizio del procedimento avanti i tribunali quando ne sia il caso.

Legge del 1859. — Art. 198. Conforme.
Regolamento toscano del 1860. — Art. 39. (Vederlo sotto lo art. 164.)

Giurisprudenza italiana.

1. Quest'articolo è perfettamente applicabile all'assessore anziano che fa da Sindaco e che può quindi esercitare tutte le attribuzioni che da questo articolo riceve il Sindaco. (Consiglio di Stato, 4 luglio 1857.)

Art. 212. I Consigli votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta.

Digitized by Google

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragi segreti.

Legge del 1859. — Art. 199. Conforme.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 59. Il Consiglio generale procede per deliberazioni e stanziamenti vinti a pluralità di suffragi segreti.

Regolamento toscano del 1860. — Art. 38 e 20. (Vederli sotto l'art 169.)

Giurisprudenza italiana.

1. La disposizione di questo articolo è assoluta e non ammette eccezioni di sorta nella sua applicazione. (Consiglio di Stato, 12 luglio 1862, ricorso del Comune di Spaccaforno.)

2. Per deliberazioni concernenti persone debbono intendersi nel senso della legge quelle di cui è fatto cenno nell'art. 81 e 93 della presente legge. (Consiglio di Stato, 13 agosto 1861.)

3. Non può prendersi dunque a suffragio segreto una deliberazione concernente la attivazione di una sovraimposta. (Consiglio di Stato, 12 febbraio 1861, ricorso del Comune di S. Alessandro.)

4. L'inadempimento delle formalità indicate nel presente articolo costituendo una violazione della legge autorizza il Prefetto ad annullare la deliberazione ai termini dell'art. 132 e seguenti. (Consiglio di Stato, 13 agosto 1861, ricorso del Municipio di Lorgnano.)

5. Se si tratta di determinare chi tra vari candidati deve essere assunto ad una funzione si può senza violare la legge fare una votazione speciale per ogni candidato. (Consiglio di Stato, 9 settembre 1861, ricorso del dottor Carli.)

6. La deliberazione concernente la assegnazione di rappresentanza al Sindaco come cosa che più che questo funzionario i cui servizi son gratuiti concerne il lustro del Comune, deve farsi a voti palesi non entrando nella eccezione contenuta nella seconda parte dello articolo. (Consiglio di Stato, 8 agosto 1861, ricorso del Comune di Viadanica.)

7. Male si applicherebbe l'alinea secondo del presente articolo al caso in cui non si trattasse di persone, ma dell'istituto di cui queste persone son membri. (Consiglio di Stato, 25 maggio 1863, ricorso del Comune di Campi.)

8. Non si possono prendere a voti segreti deliberazioni concernenti dazii e sistema di riscossione. (Consiglio di Stato, 3 dicembre 1862, ricorso del Comune di Gualdo Gadino.)

9. Una deliberazione la quale si riferisca a persone ma in cui altro non si fa che rimandare l'affare ad altra votazione, non deve essere presa a voti segreti. (Consiglio di prefettura di Novara, 9 luglio 1862.)

10. È a ritenere che sia deliberazione concernente persone, e quindi che deve essere presa a voti segreti quella nella quale si discute se un individuo o più debbono individualmente presi essere ammessi al godimento di un sussidio. (Consiglio di Stato, 22 luglio 1863, ricorso del Comune di Sondrio.)

11. Limitandosi la legge a volere i voti segreti ma non indicando un modo di votazione è a ritenere che siano buoni quelli che soddisfano al suo desiderio e tra gli altri quello delle palle. (Consiglio di Stato, 18 luglio 1862, ricorso del Comune di Mondolfo.)

12. Benchè le deliberazioni concernenti persone, debbano essere prese a voti segreti, pure se ciò non fu fatto ma il voto fu unanime può prescindersi dallo annullamento. (Decreto del Prefetto di Torino, 1° febbraio 1861.)

Digitized by Google

Art. 213. Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Legge del 1859. — Art. 200. Conforme.

Giurisprudenza italiana.

1. Questo termine di 24 ore deve essere osservato quando si tratta di deliberazione che, per esser presa, domanda esame e discussioni non però quando si tratta di deliberazioni rese obbligatorie dalla legge, come p. es. l'elezione della Giunta municipale. (Consiglio di Stato, 18 gennaio 1854.)

2. Non si può ritenere violato questo articolo, se una proposta si fa al Consiglio senza il preventivo deposito, quando se ne rimette la discussione ad altra tornata. (Consiglio di prefettura di Novara, 2 luglio 1862.)

3. Benchè in questo articolo si parli solo delle sedute ordinarie, è a ritenere applicabile la disposizione anche al caso in cui si tratta di riunioni estraordinarie, e venga ad introdurvisi la trattazione di un nuovo affare. (Consiglio di Stato, 12 agosto 1863, ricorso del Comune di Colle Sannita.)

Art. 214 I Consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea allo oggetto speciale della convocazione.

Legge del 1859. — Art. 201. Conforme.
Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 51. (Vederlo sotto l'art. 78.)

Art. 215. Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato non è obbligatorio.

Legge del 1859.— Art. 202. Conforme.

Art. 216. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli spetta indistintamente all'autorità governativa, ai Presidenti ed ai consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell'autorità governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.

Legge del 1859. — Art. 203. Conforme.

Giurisprudenza italiana.

1. La facoltà della iniziativa delle proposte di cui è cenno nel presente articolo spetta anche ai singoli componenti le Giunte municipali, ma essi non ne possono pretendere la immediata discussione quando il Presidente non l'abbia comunicata, o il Consiglio non abbia deciso di farla. (Consiglio di Stato, 27 maggio 1855).

Digitized by Google

2. Questo articolo impone l'obbligo della discussione delle proposte dei consiglieri comunali, ma non impone del pari quella di una distinta votazione sopra ogni articolo di esse. (Consiglio di Stato, 26 gennaio 1864, ricorso del Comune di Dizzasco.)

Art. 217. I Consigli possono incaricare uno, o più de' loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini, od esame speciale.

Legge del 1859. — Art. 204. Conforme.
Regolamento toscano del 1860. — Art. 52. (Vederlo sotto l'art. 178.)

Art. 218. Il Ministro dell'Interno può intervenire personalmente a tutti i Consigli senza votare.

Legge del 1859. — Art. 205. Conforme.

Art. 219. I Comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nello interesse generale; non hanno dritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Legge del 1859. — Art. 206. Conforme.

Art. 220. I Consigli che omettono di deliberare sovra proposte dell'autorità governativa e dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si riputeranno assenzienti; se ne farà constare nel processo verbale.

Legge del 1859. — Art. 207. Conforme.

Art. 221. Le deliberazioni dei Consigli, importanti modificazioni, o revoca di deliberazioni esecutorie si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Legge del 1859. — Art. 208. Le deliberazioni dei Consigli, importanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute ove esse non ne facciano espressa e chiara menzione.

Giurisprudenza italiana.

1. Non revoca o modifica una deliberazione precedente quel Consiglio che, trovando complessivamente per più scopi assegnata una somma nel bilancio, con posteriore deliberazione assegna ad uno di questi scopi una parte della somma in parola. Non è dunque a queste deliberazioni applicabile l'art. 221. (Consiglio di Stato, 16 giugno 1864, ricorso dei comunisti d'Asti.)

2. Chiaro apparisce da questo articolo che non è vietato il mutare le proprie de-

Digitized by Google

liberazioni ma che solo come condizione la legge vi appone che se ne faccia chiara e espressa menzione. (Consiglio di Stato, 18 agosto 1863, ricorso del Comune di Colle Sannita.)

Art. 222. I consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si asterranno pure dal prender parte direttamente o indirettamente in servizii, esazioni di dritti somministranze od appalti di opere nell'interesse del Comune o della provincia alla cui amministrazione appartengono.

Legge del 1859. — Art. 209. Conforme.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

1. In applicazione del presente articolo se i consiglieri interessati non possono votare possono però assistere alle deliberazioni. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. — Torino, 8 giugno 1850.)

La legge essendosi limitata a prescrivere che i consiglieri i quali versano nelle circostanze tenorizzate dallo art. 247 (della legge 7 ottobre 1848 corrispondente al 209 di quella del 1859) si asterranno dal prender parte alle relative deliberazioni pare che assolutamente parlando non si possa contrastare ai consiglieri stessi la facoltà dello intervento alla seduta giacchè niuno può dubitare che le parole « *prendere parte ed assistere* » sieno fra loro essenzialmente distinte.

Il prender parte ad una deliberazione in cui taluno abbia un interesse individuale opposto a quello del Comune è cosa che non poteva ammettersi per il principio che nessuno può coscienziosamente pronunziarsi fra la sua ragione privata e quella contraria del Comune che è chiamato ad amministrare.

L'assistere per contro ad una deliberazione di tal genere è affare la cui moralità dipende dalla circostanza e che vuolsi per ciò riserbata alla delicatezza dei Consiglieri medesimi. Ciò posto siccome solo al prender parte fu posto divieto dalla legge non già ad assistere semplicemente alla deliberazione non potrebbe prescriversi la loro esclusione anche a fronte di qualsiasi considerazione che precedentemente consigliasse dovere i medesimi rimanere assenti.

Giurisprudenza italiana.

1. Non esiste antinomia tra questo articolo e il precedente art. 208 combinato coll'art. 24. (Corte d'appello di Torino, 28 luglio 1863, Mattai.)

2. Lite vertente non è per il Comune che quello che esso abbia avuto l'autorizzazione di sostenere. (Corte di appello di Torino, 28 luglio 1863, Mattai.)

Digitized by Google

3. Questo articolo è applicabile soltanto al caso di liti che i consiglieri potessero avere col Comune ma non a quello in cui da uno dei consiglieri o dal Sindaco si inducesse il Comune ad intervenire in giudizio in cui il ricorrente fosse interessato. (Corte d'appello di Torino, 11 aprile 1860, Degiorgi contro Giacchetta.)

4. La parola lite di cui si serve questo articolo vuol essere interpretata nel senso di liti da intentarsi; a quelle già intentate provvedono altre disposizioni della legge. (Consiglio di Stato, 18 settembre 1861, ricorso del Comune di Rossiglione.)

5. È a ritenere per questo articolo incompatibile l'ufficio di appaltatore e di consigliere comunale (Deputazione provinciale di Napoli, 23 aprile 1864, reclamo del Sindaco di Crispano.)

6. È male interpretato questo articolo se si crede che esso vieti di prender parte alle deliberazioni dei Consigli a quei consiglieri che hanno un interesse qualsiasi nella deliberazione di cui si tratta. (Consiglio di Stato, 16 giugno 1864, ricorso dei comunisti di Alessandria.)

7. L'interesse a cui accenna questo articolo e che vieta di prender parte ai consiglieri in certe deliberazioni è l'interesse proprio, diretto, privato che possa essere in opposizione a quello del pubblico. (Consiglio di Stato, 13 giugno 1864, ricorso dei comunisti d'Asti.)

8. L'esser comproprietario di un teatro non deve a sensi di questo articolo vietare ad un consigliere comunale di prender parte ad una deliberazione che assegna a quel teatro un sussidio nel bilancio, preso dalle somme stanziate per le feste e spettacoli pubblici per certe recite da farsi in occasione di una festa. (Consiglio di Stato, 16 giugno 1864, ricorso dei comunisti d'Asti.)

9. Il divieto contenuto in questo articolo è ristretto ai soli consiglieri. Esso non colpisce il segretario comunale, il quale, quale che sia l'interesse che possa avere nelle deliberazioni, è sempre ammesso. (Decisione dell'Intendente generale d'Ivrea, 1 marzo 1853. — Altra dello stesso, 27 aprile 1852.)

10. Non è applicabile questo articolo a coloro che sono contemporaneamente consiglieri comunali e componenti della fabbriceria della chiesa per impedir loro di prender parte a deliberazioni riguardanti spese di culto. (Consiglio di Stato, 5 febbraio 1855.)

11. In applicazione di questo articolo deve astenersi dal prender parte ad una deliberazione chi possiede uno stabile che deve espropriarsi a termine di precedente deliberazione quando si tratta di annullar quella colla nuova deliberazione. (Consiglio di Stato, 12 febbraio 1859.)

12. L'affinità tra un eletto e un votante, che nasce dall'essere uno figlio della sorella della moglie dell'altro, non finisce per la morte della moglie dell'ultimo. È quindi applicabile al caso lo art. 222. (Consiglio di Stato, 28 luglio 1864, ricorso di Tito Roversi contro il Prefetto di Modena.)

13. Non può ritenersi che vi sia l'interesse proprio, di cui è cenno nel presente articolo, nel caso in cui si discute il licenziamento di un impiegato dal suo posto, quando tra i votanti vi è chi aspira ad esso. (Consiglio di Stato, 23 aprile 1864, ricorso del Comune di Caramanico.)

14. La disposizione di questo articolo vuolsi applicare al caso in cui dalla deliberazione venga danno o vantaggio materiale ai parenti od affini di consiglieri, non in altri casi, per esempio se si tratta di demissione dall'ufficio di consigliere comunale. (Consiglio di prefettura di Novara, 2 luglio 1862.)

15. Il quarto grado di cui si parla in questo articolo è compreso tra quelli che vietano di prendere parte alle deliberazioni. (Consiglio di Stato, 18 maggio 1861.)

16. Colla disposizione di questo articolo si intende privare di valore il solo voto su cui può essere quistione, e non quelli degli altri votanti. L'inosservanza dunque di questo articolo non porta con sè la nullità della deliberazione, la quale in ogni caso non può essere conseguenza se non che dell'influenza numerica del voto che è dichiarato invalido. (Consiglio di Stato, 3 giugno 1862, ricorso Monti.)

Digitized by Google

17. La inosservanza di questo articolo non produce la nullità della deliberazione quando, indipendentemente dal voto dei consiglieri che avrebbero dovuto astenersi, la deliberazione è presa da un numero conveniente di consiglieri. (Consiglio di Stato, 31 marzo 1857.)

18. Se per cattiva applicazione di questo articolo uno o più consiglieri non prende parte ad una votazione riguardante persone di cui egli è parente o affine, ma non in quel grado entro cui la legge non permette di votare, questo fatto, non invalida la votazione se il o i voti di quelli che irregolarmente si astennero non vi avrebbero potuto avere influenza. (Consiglio di Stato, 6 ottobre 1864, ricorso Tomel.)

19. L'inosservanza di questo articolo producendo lo annullamento dei voti illegali allora solo produce lo annullamento della votazione quando dedotti i voti illegali viene a mancare la maggioranza. (Consiglio di Stato, 9 agosto 1862, ricorso Bergamaschi. — Idem, 18 settembre 1861.)

20. Lo annullamento di un voto, colpito dall'art. 222, che ha influenza sui risultati dell'elezione, rende nulla la intera votazione. (Consiglio di Stato, 28 luglio 1864, ricorso di Tito Roversi contro Prefetto di Modena.)

21. L'intervento di un consigliere ad una deliberazione in cui, a termini del presente articolo, avrebbe dovuto astenersi, vizia la votazione quando ha in essa influenza. (Consiglio di Stato, 31 marzo 1857.)

22. L'inosservanza di questo articolo quando possa far credere che avesse esercitato una perniciosa influenza può indurre l'autorità amministrativa a non approvare la deliberazione, ma da essa non si può cavarne la nullità. (Consiglio di Stato, 31 marzo 1857.)

23. È nulla per altro la deliberazione di un Consiglio comunale tuttavolta che a fronte della incapacità sancita dall'art. 222, risulta presa da un numero di consiglieri inferiore alla metà dei membri del Consiglio. (Consiglio di Stato, 8 dicembre 1855.)

24. Gli effetti dello art. 222 non si scansano neanche colla dichiarazione che faccia colui del cui voto si disputa, che egli non pel congiunto, ma contro ha votato, essendochè quella dichiarazione è inammessibile per essere i voti segreti. (Consiglio di Stato, 28 luglio 1864, ricorso di Tito Roversi contro Prefetto di Modena.)

Art. 223. Terminate le votazioni, il Presidente coll'assistenza di due consiglieri ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggiorità assoluta dei votanti.

Legge del 1859. — Art. 210. Conforme.
Regolamento comunale toscano del 1860. — Art. 59. (Vederlo sotto l'art. 212).
Art. 60. In caso di parità di voti non si ha per vinto il partito.
Regolamento toscano del 1860. — Art. 38 e 20. (Vederli sotto l'art. 169.)

Giurisprudenza italiana.

1. Se fra coloro che votano ve n'è uno che depone un bollettino bianco, esso deve figurare tra i votanti per determinare la maggioranza. (Decreto dell'Intendente di Alessandria, 26 settembre 1853.)

2. Si intende bene applicato questo articolo se facendosi varie votazioni sullo stesso argomento è solo dopo tutte che si proclama l'esito di ognuna. (Consiglio di Stato, 9 settembre 1861, ricorso del dottor Carli.)

Art. 224. I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal Segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed

Digitized by Google

il numero de' voti pro e contro ogni proposta. Saranno letti alla adunanza e dalla medesima approvati.

Legge del 1859. — Art. 211. Conforme.

Giurisprudenza italiana.

1. Il trascurarsi, la formalità della lettura non può essere cagione di annullamento della deliberazione se essa è sottoscritta da tutti i componenti del Consiglio. (Consiglio di Stato, 28 maggio 1863, ricorso del Comune di Campi).

2. I processi verbali fanno fede delle loro asserzioni sino a prova contraria. (Consiglio di Stato, 6 ottobre 1861, ricorso di Tomei).

3. A giudicare di una querela spinta contro una deliberazione comunale per titolo di calunnia è competente il tribunale ordinario. (Tribunale di S. Remo, 29 aprile 1861, confermato da Corte d'Appello di Genova, 11 dicembre 1861.)

4. Poichè chi fra i Consiglieri approva una determinazione del Consiglio e la relativa deliberazione dimostra col fatto di assumerne la responsabilità; così, benchè faciente parte di un corpo morale, qual è il Consiglio, nondimeno non isfugge all'azione penale come individuo, se la deliberazione racchiude imputazioni calunniose verso un cittadino. (Corte d'Appello di Genova, 11 dicembre 1861, ricorso contro Consiglio comunale di Castellaro).

Art. 225. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Legge del 1859. — Art. 212. — Conforme.

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

1. Si dànno spiegazioni sull'applicazione del presente articolo. — Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti. — Torino, 12 maggio 1850.

La proposta quistione (sul tempo in cui i Consiglieri possono usare del diritto dato loro dall'articolo 225) sembra doversi risolvere con la semplice analisi del testo e dello spirito della legge municipale, nella parte in cui questa stabilisce le forme delle deliberazioni dei Consigli.

Prendendo ad esame il tenore degli articoli 225, 251, 252 e 254 della detta legge del 1859, si scorge come siano due le operazioni distinte che la medesima intese a regolare.

La prima consiste nel riconoscimento della deliberazione presa dal Consiglio, il che si ottenne mercè lo spoglio dei voti e la proclamazione dell'esito della proposta, il che dipende dalla maggioranza assoluta delle voci pro e contra la medesima, o veramente dalla preponderanza del voto del Presidente.

La seconda consiste nel rendiconto della discussione e della ottenuta deliberazione che vuolsi accertare per apposito documento, la cui autenticità è guarentita da speciali forme che la legge similmente volle con precisioni definite, ossia col processo verbale.

Siffatta distinzione che risulta dallo ordinamento stesso degli articoli su narrati, prova abbastanza come il processo verbale non possa contenere nè più nè meno di quanto seguì colla votazione, discussione e proclamazione del risultato della pro-

Digitized by Google

posta. Quindi vuolsi conchiudere che se nella discussione o nell'atto della votazione il Consigliere non ha espresso i motivi della opinione favorevole o negativa che egli si propone abbracciare, non può farsene oggetto del verbale in cui si attesti soltanto l'operato precedente e concomitante la votazione. In una parola il verbale altro non è fuori una manifestazione in iscritto ed autentica dei fatti occorsi nella deliberazione.

La disposizione poi dell'articolo 253 (212) anzichè venir ravvisata come una eccezione al principio su espresso ed alla conseguenza naturale che si è accennata, è piuttosto una conferma assai chiara del principio medesimo.

Infatti l'articolo che precede essendosi limitato a prescrivere che nel verbale si annunciassero i punti principali della discussione, ed il numero dei voti resi pro o contra ogni proposta, e così in modo sommario ai risultamenti della deliberazione, accadeva che non si potessero conoscere nè i motivi adottati dai consiglieri a sostegno del proprio assunto, nè il voto espresso da alcun consigliere, e quindi il verbale non fosse una riproduzione perfetta e palese delle ragioni sostenute e della opinione abbracciata da alcun membro.

Volendo allora la legge che il principio non soffrisse eccezione a scapito di taluno fra i consiglieri cui importasse di dimostrare a' suoi rappresentanti quale fosse il suo voto, e quale il movente che al medesimo lo determinasse, non ricusò a ciascun membro il diritto naturale di far accertare l'opinione da lui manifestata.

A tanto e non oltre accenna il disposto dell'articolo 253 (212), vale a dire che si possa esigere, che quanto venne detto ed operato, venga esattamente registrato nel verbale.

La qual cosa vieppiù palese, ove si riguardi alla frase adoperata in detto articolo per cui il diritto del consigliere si limita ad effiggere che si faccia costare del suo voto non già a poter darne un voto e ad addurne i motivi.

Art. 226. I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal Segretario.

Legge del 1859. — Art. 213. Conforme.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 61. Nelle adunanze dei Consigli generali l'attuario è il consigliere ministro del censo il quale firma col gonfaloniere in doppio originale i partiti di tutte le adunanze.....

Art. 227. Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se si son violate le disposizioni delle leggi.

Legge del 1859. — Art. 214. Conforme.

Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 64. Si hanno per nulle le deliberazioni dei Consigli generali in che non siano state osservate le forme stabilite nel presente regolamento, o che siano contrarie ai precetti sia di queste, sia delle altre leggi dello Stato.

Regolamento toscano del 1860. — Art. 58. Qualunque deliberazione presa da un Consiglio provinciale fuori delle sue competenze, è nulla e di niun effetto. La nullità è dichiarata dal Ministro dell'Interno sul rapporto del Prefetto.

Giurisprudenza italiana.

1. Non deve riputarsi applicabile questo articolo alle deliberazioni prese anche da consiglieri che a termini dello articolo 222, avrebber dovuto astenersi. (Consiglio di Stato, 31 marzo 1857.)

Digitized by Google

2. La nullità di cui si parla in questo articolo deve solo derivare da violazione di legge, ogni altra non autorizza l'uso di questa facoltà. (Consiglio di Stato, 3 febbraio 1864, ricorso del Comune di Rovegno.)

3. La facoltà data da questo articolo al Prefetto non può essere usata dalla Deputazione provinciale. (Consiglio di Stato, 12 dicembre 1863, ricorso del Comune di Castell'Alto.)

4. Il disposto di questo articolo non è applicabile alle deliberazioni della Deputazione provinciale. (Consiglio di Stato, 19 gennaio 1861.)

5. La legge non fissa tempo alcuno per lo annullamento delle decisioni di cui è cenno nel presente articolo. Non vi è dunque caso in cui possa reputarsi tardivo lo annullamento. (Consiglio di Stato, 18 maggio 1861.)

6. Il Ministero dell'Interno con nota 7 settembre 1860 propose al Consiglio di Stato il quesito: se possa spettare al Prefetto o al Re di pronunciare lo annullamento a termini del presente articolo 227 delle deliberazioni comunali già munite del visto del Sotto-Prefetto e che si riconoscessero illegali, e se ammessa in principio tale facoltà, vi sia un termine entro il quale esercitarsi. E il Consiglio di Stato, con parere 18 settembre 1860, opinò spettare ai Prefetti in Consiglio di prefettura di pronunciare lo annullamento delle deliberazioni comunali contemplate dallo articolo 227, sempre che vengano a sua notizia ed all'infuori dei casi preveduti dallo articolo 131, quelli cioè sui quali egli abbia provveduto od abbia potuto emettere un suo provvedimento. Spettare al Re il provvedere per le altre per le quali i Governatori a senso dello articolo 131, avessero tolta la sospensione ordinata dai Sotto-Prefetti a lasciare passare il termine.

7. La nullità proveniente da violazione di legge di cui è cenno nello articolo 227, può essere pronunciata in qualunque tempo dell'autorità sovrana essendo nulla di pien diritto e non domandando la sospensione in tempo utile dalla deliberazione che la porta. (Consiglio di Stato, 14 marzo 1863, ricorso del Comune di Cantiano.)

8. L'intervento di un estraneo a far parte del Consiglio rende illegale l'adunanza e quindi potrebbe renderne nulle le deliberazioni, nondimeno il Consiglio di Stato è stato di parere che mal sarebbe applicato l'art. 227 al caso in cui fosse intervenuto un'estraneo nel Consiglio, se non quando dal suo voto avesse potuto dipendere ed essere per ciò viziata la presa deliberazione. (Consiglio di Stato, 11 febbraio 1863, ricorso del Comune di Govone, Cuneo.)

In questo punto è d'accordo con questo parere la giurisprudenza del Parlamento, quella dei tribunali e quella adottata dal Ministero dell'Interno.

9. Nulle le deliberazioni prese dal Consiglio comunale dopocchè il Presidente lo ha sciolto. (Consiglio di Stato, 4 luglio 1857.)

10. Nulla per incompetenza la nomina che il Consiglio comunale fa del conservatore del vaccino che appartiene alla autorità amministrativa inteso il Consiglio di sanità. (Consiglio di Stato, 21 agosto 1861, ricorso del Comune di Tesnuraghes.)

11. Son nulle le deliberazioni riflettenti la sicurezza interna, il sindacato delle opinioni politiche dei cittadini, e l'invocamento di provvedimenti dell'autorità su questa materia. (Consiglio di Stato, 16 luglio 1863, ricorso del Comune di Maida.)

12. Nulla una deliberazione del Consiglio comunale in cui si fa petizione al Governo per la soppressione degli ordini monastici. (Consiglio di Stato, 21 marzo 1863, ricorso del Comune di Trapani.)

13. La censura della condotta dei funzionari governativi essendo estranea alle attribuzioni del Consiglio comunale, le deliberazioni che la riflettono sono nulle di pieno diritto. (Consiglio di Stato, 6 luglio 1864, Comune di Giarre.)

14. Son nulle le deliberazioni comunali portanti censure alle opere o ai discorsi pronunziati da un deputato al Parlamento Nazionale. (Decreto dello Intendente di Nuoro, 1 marzo 1851, avverso deliberazione di quel Consiglio comunale.)

15. Nulle sono le deliberazioni del Consiglio comunale, che approvassero o disapprovassero un conto morale del Sindaco, attesochè ai termini dell'art. 82, il Consiglio

Digitized by Google

non deve che deliberare sulla approvazione. (Decisione dello Intendente di Torino, 10 maggio 1854.)

16. Nulla la deliberazione del Consiglio in cui si discuta della nomina del Sindaco che è prerogativa sovrana. (Decreto del Governatore di Cuneo, 16 marzo 1861.)

17. Nulla la deliberazione di un Consiglio comunale che, invitato dall'autorità amministrativa a correggere un cattivo andamento di una istituzione comunale, dichiara invece di persistervi. (Consiglio di Stato, 28 luglio 1864, Comune di Modica.)

18. Son bene a ritenersi competenti i Consigli provinciali a trattare una quistione inerente a strade della provincia e il farlo non può fare annullare la deliberazione come se vi si fosse trattata materia estranea alle attribuzioni del Consiglio. (Consiglio di Stato, 10 giugno 1863, Comune di Montesparo ricorrente.)

18. È nulla una deliberazione colla quale si determina di non eseguirsene una precedente che provvedeva ad un servizio obbligatorio pel Comune. (Consiglio d'Intendenza di Savona, 17 settembre 1855.)

19. Nulle le deliberazioni che sono esecuzione di un aumento di tariffa di dazii se questo aumento non fu approvato con Decreto Reale. (Consiglio di Stato, 13 settembre 1862.)

20. Nulla una deliberazione comunale nella quale si impone un dazio sulla fabbricazione del carbone non essendo permesso il metter dazii che sul consumo. (Consiglio di Stato, 14 marzo 1863, Comune di Cantiano.)

21. Non sono annullabili, a sensi di questo articolo ed in forza dell'art. 131, quelle deliberazioni le quali variano le precedenti già approvate dalla Deputazione provinciale quando di questa approvazione avevano necessità. Esse debbono al solito essere mandate alla Deputazione provinciale. (Consiglio di Stato, 6 maggio 1864, ricorso del Comune di Nicotera.)

Art. 228. Possono i Consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi.

Legge del 1859. — Art. 215. Conforme.

Art. 229 Sarà sempre necessario il consenso dei Consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette dal corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dar dritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne renderà gli autori responsabili in proprio.

Legge del 1859. — Art. 216. Conforme.

Art. 230. La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata dai regolamenti generali d'amministrazione.

La sovraimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle provincie e

Digitized by Google

dai Comuni per far fronte alla deficienza dei loro bilanci dovrà colpire con eguale proporzione tutte le contribuzioni dirette.

Legge del 1859. — Art. 217. La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli atti è determinata dai regolamenti generali d'amministrazione.

Proposte, motivi, discussioni.

L'aggiunta che la nuova legge ha in questa parte, appartiene alle proposte del Ministro dell'Interno, Ricasoli.

La Commissione Buoncompagni che l'aveva accettato sin d'allora e che la secondò quando fu riprodotta dal Ministro dell'Interno, Peruzzi, la raccomandò alla Camera come conseguenza legittima di quella eguaglianza innanzi all'imposta che è uno dei principii fondamentali del reggimento costituzionale, e come moderatore della foga spesso esagerata dei Consigli di stabilire o di aumentare la sovraimposta. (Allegato III, § XLIII.)

Art. 231. Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Legge del 1859. — Art. 218. Conforme.

Giurisprudenza italiana.

1. Questo articolo dà diritto ai Consigli comunali di ricorrere al Re contro le deliberazioni dell'autorità provinciale, ma non di censurarle, essendochè la censura è riservata alle autorità superiori. (Decisione dell'Intendente generale di Torino, 1854.)

2. Non possono usare di questo articolo semplici privati che eccepiscono non un diritto che appartiene loro personalmente, ma un diritto che hanno come facienti parte del Comune. (Consiglio di Stato, 22 ottobre 1852.)

3. Non può la Giunta municipale usare della facoltà data ai Consigli comunali dall'art. 231 senza espresso mandato del Consiglio e quando precisamente il Consiglio si è adattato alla misura contro cui reclama la Giunta. (Consiglio di Stato, 12 luglio 1862, ricorso della Giunta municipale di Beinette.)

4. Il diritto conceduto col presente articolo alle amministrazioni comunali non si intende esteso ad ogni cittadino, non essendo permesso ai privati, come tali, muovere istanze che riguardano i Municipi e in generale le pubbliche amministrazioni. È nondimeno ammesso nei privati il diritto di ricorrere contro l' annullamento di una deliberazione dei Consigli comunali fatto dal Prefetto, quando lo annullamento pregiudica il diritto dei ricorrenti creato colla annullata deliberazione. (Consiglio di Stato, 10 gennaio 1863, ricorso Tabacco.)

5. Il Consiglio di Stato chiamato a decidere intorno a un reclamo avanzato da un privato contro una deliberazione prefettizia che annullava una deliberazione di un Consiglio comunale, con parere 10 gennaio 1863 fu di opinione che la decisione del Prefetto dovesse annullarsi con Decreto ministeriale. Il Ministro dell'Interno con nota 26 gennaio 1863 (vederne il testo nel giornale *La Legge*, anno III, parte II, pag. 113) fece al Consiglio dei dubbii sulla legalità del provvedimento suggerito dal Consiglio istesso, che cioè il Decreto di annullamento avesse potuto esser sem-

Digitized by Google

plicemente ministeriale. Epperò invitò quel Consiglio a dare sulla quistione un parere a sezioni riunite. E il Consiglio con parere dato nell'adunanza del 18 marzo 1863, benchè varie volte avesse opinato che ciò potesse farsi con Decreto ministeriale, fu di parere che sia per accogliere, sia per rigettare il ricorso di un privato fatto al Re allo effetto di far rivocare una qualche deliberazione prefettizia sia necessario un Decreto Reale previo il parere del Consiglio di Stato.

6. Se la determinazione dell'autorità è stata dal Comune eseguita, non può poi prodursene dal medesimo reclamo, a termini del presente articolo. (Consiglio di Stato, 12 luglio 1862, ricorso della Giunta municipale di Beinette.)

7. Non può portarsi reclamo al Re contro la deliberazione del Prefetto che annulla deliberazioni prese dal Consiglio comunale dopochè chi lo presiede ne ha sciolta la adunanza. (Consiglio di Stato, 4 luglio 1857.)

Art. 232. Ove malgrado la convocazione dei Consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il Prefetto provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Legge del 1859. — Art. 219. Conforme.

Giurisprudenza italiana.

1. Il Ministro dell'Interno, con nota 13 dicembre 1862, chiese al Consiglio di Stato parere sul provvedimento a prendersi nel caso che, per difetto di intervento di un sufficiente numero di componenti, non possa il Consiglio provinciale aprire la sua sessione ordinaria. Il Consiglio di Stato fu di opinione che l'art. 219 essendo applicabile al solo caso in cui non possano funzionare neanche le Deputazioni provinciali, non lo è del pari nel caso in cui queste possano funzionare. In quest'ultima ipotesi è a ritenere che le Deputazioni le quali rimangono in funzione sino alla nomina dei nuovi componenti possano esercitare i poteri attribuiti loro dall'art. 180. (Consiglio di Stato, 30 dicembre 1862.)

Art. 233. L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei Consigli a termini degli articoli precedenti non attribuisce a chi la deve compartire la facoltà di dare di ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Legge del 1859. — Art. 220. Conforme.

Giurisprudenza italiana.

1. Non si può dire che abbia contravvenuto a questo articolo la Deputazione provinciale la quale, rifiutandosi ad approvare una deliberazione di un Consiglio comunale portante la conclusione di un mutuo, vi appone delle condizioni quand'esse sono piuttosto una semplice motivazione del rifiuto e non portano nel Comune l'obbligo di contrarre con esse il mutuo. (Consiglio di Stato, 11 maggio 1860.)

2. Non eccede i poteri datigli da questo articolo la Deputazione provinciale la

Digitized by Google

quale, respingendo una deliberazione comunale contenente il rifiuto di accettare un legato, ordina al Comune di accettarlo. (Consiglio di Stato, 4 marzo 1861, sopra quesito del Ministero dell'Interno.)

3. Non si può dire che abbia violato questo articolo la Deputazione provinciale che, negandosi ad approvare una deliberazione comunale, aggiunge le condizioni alle quali si deciderebbe a farlo. (Consiglio di Stato, 11 luglio 1860.)

4. Non può una Deputazione provinciale approvare lo acquisto di un immobile, determinando di ufficio sopra qual frazione di Comune debba pesarne la spesa. (Parere del Consiglio di Stato, 8 luglio 1864, ricorso del Comune di Sant'Agostino.)

5. Non può la Deputazione provinciale, che non approva una deliberazione negativa di un Consiglio concernente una lite, autorizzare di ufficio il Sindaco a stare in giudizio. (Corte d'appello di Torino, 14 febbraio 1862, Comune di Villa Castelnuovo contro il parroco del Comune.)

6. La Deputazione non può, negando l'approvazione ad un contratto di un Comune, imporre ad esso altro contratto invece del primo. (Consiglio di Stato, 16 maggio 1863, ricorso del Comune di Spezia.)

7. Il divieto portato da questo articolo non è applicabile al caso in cui la Deputazione provinciale, renitente il Comune, provvede a ciò che è strettamente comandato dalla legge. (Consiglio di Stato, 9 dicembre 1861, ricorso del Municipio di Obevero.)

Art. 234. I membri delle amministrazioni ed uffizi provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione.

Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.

L'autorità giudiziaria, dietro richiesta del Prefetto o Sotto-Prefetto, procederà all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Legge del 1859. — Art. 221. Conforme.

Art. 235. Il Re per gravi motivi di ordine pubblico può disciogliere i Consigli provinciali e comunali, ma sarà provveduto per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi.

Legge del 1859. — Art. 222. Conforme.
Regolamento comunale toscano del 1859. — Art. 36. Il Governo ha il diritto di sciogliere i Consigli comunali conservando se lo vuole il gonfaloniere.
Regolamento toscano del 1860. — Art. 39. (Vederlo sotto l'art. 164).

Giurisprudenza italiana.

1. I tre mesi di cui parla l'articolo 222 sono applicabili alla rielezione, non allo insediamento che può, secondo le circostanze, essere ritardato. (Consiglio di Stato, 3 luglio 1858.)

Digitized by Google

TITOLO V.

Disposizioni transitorie. (1)

Art. 236. La presente legge andrà in vigore col giorno 1° luglio 1865. Però le nuove spese obbligatorie per le provincie e pei Comuni cominceranno ad essere a loro carico a partire dal primo gennaio 1866, eccetto quelle che riguardano l'istruzione pubblica, le quali passeranno a carico delle Provincie e dei Comuni a partire dal nuovo anno scolastico.

Queste spese non passeranno alle provincie se non quando sia approvata la legge speciale, che regoli il passaggio dell' istruzione pubblica secondaria dallo Stato alle provincie.

Proposte, motivi, discussioni.

La Commissione Restelli dichiarò nella sua relazione che era solo in considerazione delle difficoltà che dovea recare il passaggio ai Comuni ed alle provincie delle spese sostenute sin ora dallo Stato che si ritardava l'entrata in vigore della parte della legge che riguarda le spese sino alle epoche indicate nel presente articolo. (Allegato IV, § XXXII.)

Art. 237. Fino a che non sia approvata una legge, che regoli le spese del culto, sono obbligatorie pei Comuni quelle per la conservazione degli edificii servienti al culto pubblico nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Così pure fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale le spese per il mantenimento degli esposti a datare dal 1° gennaio 1866 saranno a carico dei Comuni e delle provincie in quella proporzione che verrà determinata da Decreto Reale, sentiti previamente i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato.

---

(1) Non si riproducono i corrispondenti articoli della legge del 1859 e dei regolamenti toscani perchè le disposizioni da essi portate per la loro natura transitoria non si mantennero in vigore per tutto il tempo in cui lo fu il resto della legge e dei regolamenti.

Digitized by Google

Art. 238. Per la Toscana si eseguiranno le seguenti operazioni preparatorie per le elezioni comunali e provinciali.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge le attuali amministrazioni comunali formeranno le liste elettorali in conformità della presente legge, e le pubblicheranno.

Per questa prima volta le liste non saranno soggette ad altro esame tranne quello del Prefetto.

Questi le approverà e ne ordinerà la nuova pubblicazione.

Contro le liste così approvate non è ammesso altro ricorso tranne quello alla Corte d'appello, a termini dell'art. 39.

Successivamente nei giorni che verranno fissati dall'autorità governativa, si procederà alle elezioni dei consiglieri provinciali e comunali, osservando le norme fissate dalla presente legge.

Il risultato delle elezioni sarà pei consiglieri provinciali e comunali proclamato rispettivamente dal Prefetto o dal Sotto-Prefetto.

Tosto che siano terminate e proclamate le dette elezioni, saranno convocati i nuovi Consigli comunali e provinciali al solo fine di eleggere rispettivamente le Giunte municipali e le Deputazioni provinciali, e saranno nominati i nuovi Sindaci.

Seguìte le elezioni delle Deputazioni provinciali e delle Giunte municipali, e le nomine dei Sindaci, le nuove amministrazioni entreranno in ufficio col 1° luglio del corrente anno.

Le attuali amministrazioni continueranno a compiere le attribuzioni e gli atti loro affidati dalle leggi fino a che le nuove amministrazioni non siano entrate in ufficio.

Art. 239. I conti delle amministrazioni comunali e provinciali e degli istituti che ne dipendono, compilati a norma delle leggi anteriori, saranno esaminati ed approvati secondo il disposto della legge presente.

Art. 240. Nei primi due anni della elezione generale dello Stato, l'estrazione, di cui all'articolo 203, non si estenderà alla persona del Sindaco.

Art. 241. Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatti dalle attuali amministrazioni.

Art. 242. Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche provincie del regno, in esecuzione degli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239 e 240 della legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, saranno condotte a compimento in conformità di quelle disposizioni.

Digitized by Google

Art. 243. Diverranno comunali e provinciali gli istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedano a spese obbligatorie, a termini della presente legge. Un Decreto Reale dichiarerà quali siano questi istituti.

Art. 244. I funzionarii e salariati governativi, addetti alle prefetture, all'istruzione pubblica, secondaria, tecnica ed elementare, ai servizi stradali e ad ogni altro ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale, passeranno a carico delle provincie, nel numero e nel modo che verrà disposto per Decreti Reali, sentiti i Consigli provinciali.

Art. 245. I funzionari e salariati, che in virtù dell'articolo precedente passino dal servizio dello Stato a quello delle provincie, conservano il diritto di conseguire, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che presteranno alle provincie, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.

Art. 246. Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato e della provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la provincia abbia corrisposto all' impiegato.

Art. 247. Nel caso di soppressione d'impiego, o di riduzione di ruoli all'atto del passaggio degli impiegati dello Stato alla provincia, quelli che già non avessero diritto alla pensione godranno a carico dello Stato l'assegno di disponibilità a norma di legge.

Art. 248. Le regole vigenti in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degl'impiegati dello Stato saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti, col sistema di riparto in essi stabilito.

Art. 249. Nel caso di destituzione, le autorità provinciali dovranno riferirne al Ministro, dal quale l'impiegato dipendeva prima del passaggio; e soltanto coll'approvazione ministeriale la deliberazione che priva l'impiegato d'ogni diritto a pensione diverrà esecutoria.

Art. 250. È limitato a cinque anni l'esercizio della facoltà accordata al Governo del Re di decretare l'unione di più Comuni o la disaggregazione delle loro frazioni secondo le disposizioni degli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge.

Art. 251. A meno che non sia diversamente stabilito pei singoli casi, è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto all'autorità superiore nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

Art. 252. Col 1° luglio 1865 cesseranno d'aver vigore le leggi anteriori sulle amministrazioni provinciali e comunali e sulla disponibilità dei beni delle provincie e dei Comuni. Continueranno però ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto colle dette amministrazioni in quanto non sono contrarie alla presente legge.

V. Il Ministro dell'Interno

G. LANZA.

Digitized by Google

ALLEGATI.

Allegato I.

Relazione che precede la proposta di riforma della legge comunale e provinciale del 1859 presentata dal Ministro dello Interno, Ricasoli, alla Camera dei Deputati nella tornata del 22 dicembre 1861.

I. *Signori*, Dacchè assunsi il grave incarico di reggere il Ministero dell'Interno nelle difficili condizioni di un regno sorto di recente dal voto solenne dei popoli, ma tuttavia disforme nell'ordinamento delle sue provincie più nobili, tosto mi parve necessità suprema il fondare l'unità amministrativa dello Stato che rispondesse all'unità politica della nazione.

Fin dove lo consentivano le facoltà concesse dallo Statuto al Potere esecutivo, quest'opera unificatrice fu impresa e proseguita con risolutezza sulle traccie segnate dalle vostre deliberazioni e dai vostri voti. Ora per altro è urgente che questa unificazione sia compiuta, ed anzi tutto è mestieri che la provincia e il Comune si costituiscano in tutto il regno sui medesimi principii e si avvivino allo stesso alito di libertà.

Ma questo è ufficio vostro, o signori ; ed a me non incombe altro dovere che di fornire materia ai vostri studi ed alle vostre risoluzioni.

Convinto però che a raggiungere l'unità amministrativa ogni indugio sia dannoso, piuttosto che presentarvi sull'ordinamento uniforme del Comune e della provincia un progetto di legge nuova che dia luogo a discussioni di principii generali, io ho creduto conveniente di proporvi semplicemente che venga estesa a tutto il regno con poche modificazioni la legge del 23 ottobre 1859 emanata in origine per le antiche provincie e la Lombardia.

Le ragioni per le quali mi sono indotto a proporvi questo temperamento stanno principalmente nel bisogno di avere una legge d'amministrazione civile pronta ed accettabile, e di non assoggettare le provincie a nuove e radicali mutazioni. In effetto la legge del 1859, per promulgazione fattane successivamente dal Governo del

Digitized by Google

Re, dai Governi dittatoriali e dalle Luogotenenze, è già in vigore nella massima parte del regno: tanto che può dirsi che, tranne la Toscana, tutte le provincie si amministrano ormai con essa. Lo estenderla adunque oggidì a tutto il regno non sarebbe mutazione notabile fuorchè in una provincia; mentre invece una legge nuova sconvolgerebbe un'altra volta le provincie che a mala pena si sono con quella ordinate.

II. Tra le modificazioni che io avrei recato alla legge del 1859, le più importanti mi vennero suggerite non tanto dall'intimo mio convincimento, quanto dall'essere state in parte già introdotte dai Governi locali che promulgarono quella legge nelle rispettive provincie.

La prima di quelle modificazioni riguarda la ricostituzione della provincia con amministrazione propria e con obblighi particolari determinati. La legge del 1859 ponendo coll'articolo 241 a carico dello Stato le spese obbligatorie già di spettanza provinciale, indusse una gran mutazione nelle leggi e nelle tradizioni amministrative dell'Italia, e se allora, per rispetto alla Lombardia, si potè ammettere che le antiche provincie sacrificassero il vecchio loro diritto provinciale, ciò non varrebbe che oggi tutta quasi la rimanente Italia dovrebbe subire quella innovazione. E infatti ella parve sì grave che, quando la legge 23 ottobre fu accolta nell'Emilia, si differì l'applicazione dell'art. 241; e lo stesso avvenne nelle Marche e nell'Umbria, non che nelle provincie meridionali. Dovunque, con formali eccezioni o con promessa di ulteriori provvedimenti, fu conservata alla provincia un'amministrazione sua propria; dovunque furono lasciate intatte le attribuzioni dei Consigli provinciali.

Svolgere, quanto è possibile, la vita morale ed economica delle provincie; fare delle libertà comunali e provinciali il fondamento del regime costituzionale, a me parvero sempre gl'intenti cui dee mirare la legislazione amministrativa del nuovo regno d'Italia. E lo scorgere che tutti i Governi temporanei di diverse provincie, nell'adottare la legge del 1859, non osarono toccare alla costituzione provinciale quale la fecero le leggi e le consuetudini anteriori, è per me un fatto che addoppia il valore della ragione speculativa.

Se adunque è un bene che, quanto più lo Stato si allarga ed il Governo si accentra, si desti e si aiuti la vita delle provincie; se la provincia con le sue spese obbligatorie e con la sua propria amministrazione trovasi oggi costituita nell'Emilia, nelle Marche, nell'Umbria, in Toscana e nelle provincie siculo-napolitane, opportuno sembra il correggere in ciò la legge del 23 ottobre 1859. Nè da questo verrà grande perturbazione, perchè nella sostanza il mutamento toccherà soltanto le consuetudini delle provincie lombarde, mentre l'antico Piemonte tornerà alla sua legislazione e tutte le altre provincie manterranno la loro, tutte però coordinate ad un solo principio. Ma anche in questo caso maggiore sarebbe la novità che farebbe nel regno l'applicazione pura e semplice della legge del 1859 che non l'adozione della correzione proposta.

Difficile sarà forse lo stabilire in modo preciso quali debbano essere le spese obbligatorie per la provincia, sia rispetto ai lavori pubblici, sia rispetto all'istruzione ed alla beneficenza. Però le disposizioni che si leggono nel presente schema, desunte in parte da quello che con intendimenti in ciò conformi ai miei aveva proposto lo onorevole mio antecessore, potranno essere dalle vostre discussioni migliorate e compiute.

Del resto, con quelle disposizioni non verrebbe pregiudicata la condizione delle provincie che, per trovarsi in poco ubertosi territorii e per aver bisogni superiori alle loro rendite, male potrebbero sopperirvi abbandonate a se stesse. Imperocchè sul bilancio dello Stato potrebbe pur sempre iscriversi un fondo dal quale si trarrebbero i soccorsi da destinarsi anno per anno alle provincie più povere onde abilitarle a procacciarsi quei benefizi morali ed economici di cui già godono di lunga mano le più fortunate. E con ciò sembra che, senza assumere troppo grande inge-

Digitized by Google

renza nell'amministrazione provinciale, lo Stato soddisferebbe in uno alla libertà ed alla giustizia, lasciando alle provincie doviziose di provvedere, come meglio avvisino, ai loro interessi e ponendo le più povere in grado di provvedervi con sussidi straordinarii approvati sul bilancio annuo dal Parlamento.

III. L'altra importante modificazione che io propongo alla legge del 23 ottobre 1859 si riferisce alla tutela dei Comuni.

Questa legge, con gli articoli 133, 134, 135, 136 e 172, deferisce quella tutela alle Deputazioni provinciali, mentre io crederei di doverla deferire, nei casi e nei modi dalla stessa legge contemplati, ai Consigli di prefettura.

A tale modificazione mi ha indotto in primo luogo la convenienza di non lasciare il Governo affatto estraneo allo svolgimento degli interessi comunali. La prosperità dei Comuni è il fondamento della prosperità dello Stato; i loro interessi sono intimamente connessi, nè il Governo della nazione potrebbe abbandonare la tutela dei Comuni senza rinunziare ad una parte principalissima dell'amministrazione civile.

Vuolsi in secondo luogo notare come, una volta che si ricostituisca la provincia con un'amministrazione sua propria, le Deputazioni provinciali hanno per ufficio, a somiglianza delle Giunte comunali, di curare l'eseguimento delle deliberazioni adottate dai Consigli della provincia, nè potrebbero mutare questo loro carattere giuridico per trasformarsi in una magistratura amministrante. Le Deputazioni che per propria indole sono un potere esecutivo rispetto alla rappresentanza provinciale, non sembra che razionalmente possano assumere, rispetto ai Comuni, attribuzioni di tutela e di vigilanza per l'esatta applicazione della legge. Le stesse anormalità si verificherebbero quanto agli appelli; giacchè dal pronunciato di un magistrato elettivo male si aprirebbe il ricorso al Re od al Consiglio di Stato; e la logica vorrebbe che questi appelli si deferissero al Parlamento con tutti gli inconvenienti che ognuno può di leggieri immaginare. Finalmente non è da tacere che, ricomposta la provincia nel modo poc'anzi indicato, ed estesa a tutto il regno la legge del 29 novembre 1859 sulle opere pie, secondo che reca un altro progetto di legge, che oggi pure mi onoro di sottoporre a questa Camera, le Deputazioni provinciali avrebbero da qui innanzi tal mole d'ingerenze da far piuttosto dubitare che la legge esiga troppo da cittadini i quali prestano opera gratuita, anzichè pensare ad accrescerne il carico coll'investirle di una giurisdizione sui Comuni che impone i doveri di una magistratura permanente.

IV. Tali sono gli argomenti per cui io venni nel pensiero di proporre quest'altra sostanziale riforma alla legge del 23 ottobre 1859. La correzione sarà forse tacciata di illiberale, perchè tende a conferire ai Consigli di prefettura una giurisdizione ora propria di un corpo elettivo. La libertà, per altro, non consiste, a mio avviso, nello spogliare il Governo di tutto che tende a rendere la sua azione conforme al fine per cui è stabilito, nè nel confondere le giurisdizioni dei diversi poteri dello Stato. La libertà in un regime costituzionale ha ben altre garanzie, e non guadagna da questi sterili conflitti. Un provvedimento di convenienza amministrativa, se è consigliato dalla ragione, non sembra che possa contraddirsi per ciò solo che tende a restringere le competenze di un corpo elettivo.

Esposte così le considerazioni che mi hanno condotto a proporvi di estendere a tutto il regno la legge del 23 ottobre 1859 colle due modificazioni sopra divisate, io non mi stenderò sulle altre disposizioni del progetto che o sono il corollario di quelle, o toccano a particolari di esecuzione.

Spetta ora a voi, o signori, il giudicare se i modi da me proposti per dare unità di amministrazione alle varie provincie col minore spostamento possibile di consuetudini e di interessi sia da preferirsi alla discussione di una legge nuova, la quale io non ho avuto animo di presentarvi, tanto mi parve urgente il bisogno di fondare senza ritardo l'unificazione della amministrazione civile dello Stato, lasciando ai futuri Parlamenti il cómpito di perfezionare questa importantissima parte di legislazione. *Ricasoli.*

Digitized by Google

Allegato II.

Relazione che precede la proposta di riforma alla legge comunale e provinciale del 1859 presentata dal Ministro dello Interno, Peruzzi, alla Camera dei Deputati nella tornata del 5 *marzo* 1863.

I. *Signori*, Poichè la Camera non ebbe opportunità di pronunziarsi sulle modificazioni proposte fino dal 1861 dal barone Ricasoli alla legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, e sulle quali si mostrò in gran parte favorevole il giudizio della Commissione vostra per mezzo del suo relatore commendatore Buoncompagni, il Ministro sottoscritto ha creduto di valersi di questa occasione per fare una giunta a quelle modificazioni, considerando che la Camera, sollecita come si mostra di affrettare l'ordinamento amministrativo del regno d'Italia, vorrà commetterne l'esame a quella stessa Commissione che riferì sulle prime, potendosi così avere da lei in breve tempo, o un'appendice alla prima relazione, o una relazione nuova che in sè comprenda ed unifichi ambedue le proposte ministeriali.

Le ragioni che mossero il sottoscritto a proporre queste nuove modificazioni si possono compendiare nelle seguenti avvertenze.

Primieramente non potendo egli accettare l'ultimo articolo che la Commissione della Camera scriveva tra le sue emendazioni, perchè il Ministero fosse obbligato a presentare nell'anno corrente un progetto di legge generale e compiuto sulla pubblica amministrazione, credè che senza pensare oggi a tanto grande mutazione si potesse ridurre la legge del 1859 per via di correzioni e di aggiunte a soddisfare al bisogno presente di ordinare lo Stato in modo uniforme, e di fondare la vera libertà amministrativa. Però egli intese a modificare di tanto la legge comunale e provinciale del 1859 da porre in essa i fondamenti di quel largo dicentramento che è nei voti della Camera e nelle intenzioni del Ministero; uscendo così una volta dal vago delle formole, e incoando l'attuazione pratica di un sistema che potrà poi svolgersi in tutte le sue conseguenze. In secondo luogo il sottoscritto desiderò che non andasse perduta l'esperienza del tempo nel quale la legge del 1859 era stata applicata nella più parte delle provincie, ove aveva fatto nascere desiderii e mostrato difetti che si erano ben anco tradotti in proposte di leggi dell'iniziativa parlamentare. Finalmente non potè trascurare il bisogno di maggior chiarezza e precisione in molte disposizioni importanti, giacchè è manifesto che la legge comunale segnatamente, non potendo per sua natura andare in mano di giureconsulti, ha necessità sovra ogni altra di non lasciare incertezze o ambiguità di intelligenza.

Ciò posto, il sottoscritto, piuttosto che rendere ragione particolareggiata di tutte le modificazioni proposte, si avvisa che basti il discorrere sommariamente delle più capitali.

II. Nella parte comunale l'innovazione principale sarebbe quella sul diritto d'elezione attribuito indistintamente a tutti i contribuenti alle imposte dirette, mentre la legge del 1859 (articolo 14) lo concedeva soltanto a chi pagava un censo determinato secondo la importanza del Comune, dedotta dal numero della popolazione.

Il sottoscritto ha creduto di risolvere tutte le quistioni subalterne di minore o maggior larghezza di censo, adottando un principio assoluto; il quale, ove pur si consideri il Comune come semplice consorteria d'interessati, trova giusta applicazione nel diritto che ha ogni contribuente a vedere bene amministrato il patrimonio della comunanza.

Nelle disposizioni che riguardano le elezioni, le cose innovate non importano altro che maggiori facilità per gli elettori, senza nulla omettere delle forme essenziali. Così sarebbe ammesso in certi casi determinati il voto per scheda (articolo 45, 59);

Digitized by Google

si darebbe facoltà agli uffici elettorali di ricevere voti anche nell'intervallo fra i due appelli (articolo aggiunto al 59); si farebbero risolvere dal Prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, le questioni relative alle liste elettorali (articoli 33, 34, 35, 36,38, 42, 44). Quest'ultima innovazione parve consigliata dalla poca importanza che avranno le questioni elettorali se si ammette il principio che ogni contribuente sia elettore, risolvendosi per la più parte in una indagine di fatto che si può lasciare al Prefetto senza timore di abusi e con guadagno di celerità delle risoluzioni.

III. Ad agevolare la riunione dei piccoli Comuni o la loro agregazione ai Comuni finitimi, furono aggiunte alcune speciali disposizioni, le quali hanno in sè quanto basta anche per provvedere alla questione degli appodiati, aprendo il campo alle riunioni concordate con piena guarentigia degli interessi reciproci (articoli aggiunti al 13 e articolo 79). Quanto alla tutela dei Comuni, il sottoscritto senza tornare al concetto del Ministro Ricasoli, che la Commissione non accolse, lascierebbe alle Deputazioni provinciali l'approvazione di quegli atti che interessano l'amministrazione del Comune nelle sue relazioni colla provincia, e deferirebbe al Prefetto le deliberazioni che riguardano la conservazione dei patrimonio comunale, unitamente alla facoltà di dichiarare d'ufficio la nullità degli atti per vizio di forma o per opposizione di legge (articolo 132 e 133.)

IV. Altra modificazione importante fu pur quella di rendere rinnovabili ogni anno per metà le Giunte municipali, in luogo della totale rinnovazione annua stabilita dalla legge del 1859. Questo mutamento fu suggerito dal bisogno di serbare in questi collegi, destinati ad eseguire le deliberazioni dei Consigli comunali, la tradizione degli affari; mentre se ogni anno dovessero rinnovarsi per intiero, mal si potrebbe sperare che si mantenesse quella continuità di propositi che sola può garantire la la buona riuscita di opere, le quali non si compiono di ordinario nel breve giro di dodici mesi. E sebbene il diritto di rieleggibilità che era assicurato ai membri della Giunta potesse in parte condurre a questo fine, pure si è creduto di non far dipendere unicamente dalla volontà degli elettori una condizione che si crede di gran momento per la retta gestione degli interessi comunali. Per congruità di ragione il principio della rinnovazione annuale per metà si è applicato anche alle Deputazioni provinciali (articoli 88, 178 e 199.)

V. A temperare inoltre la facilità dello spendere, che spesso si rimprovera alle rappresentanze comunali uscite dalle elezioni, si reputò necessario di ammettere il ricorso alla Deputazione provinciale per parte della minoranza del Consiglio, e dei contribuenti che rappresentano il decimo delle contribuzioni dirette pagate al Comune, ogni volta che il sopraccarico imposto nel bilancio dai Consigli comunali dipenda da spese meramente facoltative.

VI. Nella parte della legge che riguarda l'amministrazione della provincia, accettata la ricostituzione della personalità provinciale come la propone la Commissione della Camera, diverse giunte importanti furono credute necessarie. Alcune riguardano più larghe attribuzioni concesse ai Consigli provinciali ed alle loro Deputazioni (articoli 165, 166 e 171); abilitando così il Ministero dell'Interno a quelli dell'Istruzione e dei Lavori Pubblici, a lasciare al Comune ed alla provincia quelle competenze che per loro indole mal si esercitano da lungi, e che torna bene restituire agli interessati. Così l'istruzione secondaria e tecnica, le strade provinciali ed altri pubblici servizi passeranno dallo Stato alla provincia.

VII. Altre giunte mirano a dare alle rappresentanze provinciali una personalità più spiccata, un'azione più libera, acciò sieno poste in caso di prendere il luogo del potere centrale, nel governo di moltissimi negozi della provincia.

Primieramente si è voluto separare il Prefetto dal Consiglio e dalla Deputazione provinciale, dando facoltà ad ambidue di eleggere un presidente nel proprio seno (articoli 171 e 173.) In secondo luogo questa separazione della autorità governativa dalla rappresentanza provinciale, ha permesso che si togliesse al Ministro dello Interno la tutela legale delle provincie, dandola invece al Prefetto, il quale la eserci-

Digitized by Google

terà nel modo stesso col quale la esercita sui Comuni (articoli 181 e 182.) Così tranne i casi di ricorso e certe speciali approvazioni riserbate al Re, gli affari provinciali avranno principio e fine nella provincia stessa; e l'azione del Governo si limiterà ad esigere che la legge sia puntualmente eseguita, lasciando alle stesse rappresentanze comunali e provinciali il giudicare della provvidità dei loro atti. Finalmente perchè l'azione della rappresentanza provinciale non trovi ostacoli negli strumenti dei quali deve servirsi, si propone di separare affatto l'uffizio provinciale dalla prefettura, dando a quello impiegati propri e non dipendenti da altri che dagli amministratori provinciali. E come il personale al servizio del Governo sopravvanza al bisogno, così alcuni impiegati sia delle prefetture, sia dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici e da quello della Pubblica Istruzione, passeranno al servizio provinciale (articolo 183.)

VIII. Questo passaggio di servizi pubblici dallo Stato alla provincia non sarà senza difficoltà, segnatamente per ciò che riguarda la sorte degli impiegati, ai quali per altro la legge provvede in guisa che il cangiamento non pregiudichi in nulla ai loro interessi ed alle loro giuste aspettative. (*Disposizioni transitorie.*)

IX. Le ingerenze delle rappresentanze provinciali di tanto accresciute, oltre al localizzare l'amministrazione e togliere al potere centrale un gran numero di minuti affari, serviranno pure a sgravare il bilancio dello Stato da non lieve peso; e la provincia assumendo oneri nuovi troverà mezzi sufficienti a sopperirvi nei minori carichi che gli imporrà lo Stato.

Ciò deve intendersi nel senso che lo Stato, sgravandosi di alcuni servizi pubblici ai quali finora doveva provvedere, chiederà all'imposta diretta quel meno, e così rimarrà alle provincie un margine più largo per i centesimi addizionali: non che lo Stato debba impegnarsi a rifare alle provincie quel tanto che costeranno i servizii ceduti; perchè una volta stabilita la perequazione dell'imposta, non c'è più nulla da conguagliare fra lo Stato e le amministrazioni provinciali, non ci sono più scapiti o guadagni parziali, ma tutto è comune così nel bene come nel male. Però il sottoscritto non ha potuto accettare il principio espresso nel secondo e terzo alinea del numero 19 delle emendazioni della Commissione, riportato all'art. 233 della presente proposta, ove si stabiliva un sistema di liquidazioni tra lo Stato e ciascuna provincia, per dedurre il di più o il di meno di aggravi che da questa legge le sarebbero derivati, e si faceva diritto a compensi reciproci, secondo i risultati di questo ragguaglio. Ognun vede le difficoltà e i pericoli di questo modo di procedere, che aprirebbe il campo a controversie inestricabili, ed imponendo un diverso trattamento alle diverse provincie, ci allontanerebbe sempre più da quella unità e solidarietà di interessi nazionali che vogliamo raggiungere.

Nè si dica che in seguito del passaggio di alcuni servizi pubblici dallo Stato alla provincia se si scema l'imposta governativa, si cresce d'altrettanto la provinciale, e ciò non conduce ad altro che a un trasporto di spese dal bilancio dello Stato al bilancio provinciale, perchè si può andar sicuri che quelle spese diminuiranno assai più presto fatte dalle provincie che se si mantenessero a carico del Governo. Siccome peraltro, specialmente per ciò che concerne i lavori pubblici, la condizione delle provincie è assai disuguale, e mentre in alcune pressochè a tutti i bisogni è già provveduto, in altre siamo appena al principio del provvedere, così è mantenuto sul bilancio straordinario un fondo di sussidi che verrà stanziato ogni anno dal Parlamento e ogni anno distribuito secondo i bisogni per Decreto Reale (articolo . . . .)

X. Nelle disposizioni transitorie fu pure provveduto a che si dasse compimento a quelle liquidazioni tra lo Stato e le antiche provincie, le quali, ordinate dalla legge comunale e provinciale del 1859, sono tuttora in corso di esecuzione. Senza riferire nella nuova legge le disposizioni contenute negli articoli 134, 135, 136 e seguenti, affatto inapplicabili alle altre provincie del Regno, si sarebbe disposto con un solo articolo che queste liquidazioni si compiano in conformità della legge sotto la quale furono incoate.

Digitized by Google

XI. Queste sono le principali disposizioni che il sottoscritto crede utile di aggiungere a quelle proposte dalla Commissione. Delle altre mutazioni consequenziali a queste o di pura forma non accade tener discorso. Sicuramente da questi articoli intercalati, da queste mutazioni di alcuni principii fondamentali, l'economia della legge 1859 sarà d'assai alterata, e vi si noteranno molte altre cose da correggere o da coordinare. Ma nella difficoltà grande di discutere in Parlamento una legge comunale e provinciale intieramente nuova, parve miglior partito di modificare, per ora almeno, quella che è già in vigore nella più gran parte del Regno. Inoltre molte delle disposizioni che si propongono in aggiunta o correzione della legge del 1859, non debbono tornar nuove a molti Deputati di questa Camera: comecchè fossero studiate da quella Giunta legislativa ed approvate da quella Commissione parlamentare che apparecchiò le prime leggi che dovevano dare al Regno unità di amministrazione, appena il voto dei popoli gli ebbe dato unità di esistenza politica.

Il sottoscritto non si dissimula le difficoltà di applicazione che avranno alcuni dei mutamenti proposti. Egli è per altro deciso di affrontarle, persuaso com'è che questa è l'unica via di condurre il paese al governo de'suoi interessi, e di semplificare questa macchina governativa così costosa e così lenta ne'suoi movimenti.

Quand'anche il paese debba educarsi alla libertà amministrativa, alla scuola di errori e di inconvenienti passeggieri, il guadagno sarà pur sempre grandissimo se potremo giungere a ridestare la vita pubblica nelle provincie ed a localizzare l'amministrazione, limitando l'azione del Governo centrale ai soli grandi interessi della nazione. *Peruzzi.*

Allegato III.

Relazione della Commissione della Camera dei Deputati sulla proposta di riforma della legge del 1859 *presentata dal Ministro dell'Interno, Peruzzi, relatore della Commissione il deputato Buoncompagni.* (*Tornata* 20 *giugno* 1863) (1).

I. *Signori*, La grande rivoluzione europea, di cui il risorgimento italiano è una delle fasi più importanti, mira a sostituire ai Governi che derivarono la loro ragione di essere dal diritto divino dei Monarchi e dai privilegi dei maggiorenti, quelli che esistono per difendere i diritti e promuovere gli interessi dell'universale.

Gli spiriti illuminati e liberali non possono a meno di stare tra i fautori di questa rivoluzione, ma essi debbono pure accettare un ammaestramento solenne che risulta da tutta la storia contemporanea. Che i Governi, o si intitolino essi dall'autorità regia o dalla democrazia, propendono sempre al dispotismo, se pure le leggi, le consuetudini, le opinioni dei popoli non siano tali che in mezzo alle vicissitudini della politica rimangano inviolati ed inviolabili dai Governi e dalle fazioni politiche i diritti degli individui e delle associazioni, delle provincie e dei Municipi, della Chiesa e delle comunioni religiose dissidenti. Per questo rispetto l'ordinamento provinciale e comunale ha un'importanza speciale, siccome quello in cui si rivelano i due diversi indirizzi politici, uno dei quali tende ad esagerare la potenza dello Stato e del Governo, l'altro a tutelare i diritti di tutti. In addietro le provincie ed i Comuni furono autonomi. Le reliquie di quell'antico ordinamento durarono fino ai nostri tempi: ed i Piemontesi possono ricordare come, innanzi alle riforme che precedettero lo Statuto, l'autorità amministrativa del Governo non si estendesse alla metropoli del Regno, ma fosse invece commessa ad un vicario che il Re sceglieva in una terna che gli era proposta dal decurionato. Privilegio di poca importanza a riscontro dell'eccessiva potenza di una monarchia assoluta.

(1) Il principio ed alcune parti di questa relazione sono riprodotti da quella con cui si riferì sul progetto presentato dal barone Ricasoli, che si è quindi creduto inutile di riprodurre.

Digitized by Google

Anche ristretta ai limiti di una nuda amministrazione, l'opera dei magistrati della provincia e de' Municipi può renderli fiorenti o ridurli a rovina. Gli interessi della provincia e quelli del Municipio toccano da vicino ogni individuo. La libertà provinciale e comunale è la scuola che ammaestra al maneggio delle cose pubbliche, è il tirocinio in cui si preparano, si esercitano, si segnalano alla fiducia dei concittadini coloro che potranno utilmente venir chiamati a difendere gli interessi di tutta la nazione. Scuola e tirocinio tanto più utili in quanto avvezzano a tenere maggior conto degli interessi veri del paese che non delle parti e delle opinioni che lo tengono diviso.

La questione dell'ordinamento provinciale e comunale che occupa tutta l'Europa liberale non poteva essere indifferente all'Italia, dove nacquero quelle franchigie municipali che diedero impulso alla libertà e alla civiltà moderna.

II. Nel Regno subalpino la vita libera della provincia e del Municipio fu inaugurata con la legge del 7 ottobre 1848, intesa ad attuarvi gli ordini rappresentativi già introdotti nello Stato. Cotesta legge era promulgata mentre il Re era investito dei poteri straordinari che il Parlamento gli aveva conferiti. Perciò dichiarava che le sue disposizioni avrebbero forza solo provvisoriamente, e che sarebbe presentata alle deliberazioni del Parlamento nella prima sessione, per esser poscia convertita in legge definitiva. Varii progetti di modificazione furono proposti dal Governo addì 2 dicembre 1850, addì 5 maggio 1854, addì 10 dicembre 1855, addì 9 gennaio 1857, addì 13 gennaio 1859. Fra tutti questi progetti, il primo fu il solo di cui venisse fatta relazione.

La legge del 7 ottobre 1848 rimase così in vigore insino al 23 ottobre 1859, mentre il Governo del Re era di nuovo investito dei poteri straordinari; si trattava allora di regolare l'amministrazione comunale e provinciale non pure nelle antiche provincie, ma nella Lombardia, di recente unita al Regno in seguito ai preliminari di Villafranca. Questa nuova legge, che non portava più come quella 1848 la riserva di sottoporla alla discussione del Parlamento, segnava un progresso in ciò che appartiene all'amministrazione comunale.

Un maggior numero di cittadini era chiamato all'elezione mediante l'abbassamento del censo; era tolta la necessità dell'assenso governativo in parecchi casi pei quali era stato prescritto. Anche in questi casi l'obbligo di una tale approvazione non assumeva la forma di una disciplina preventiva, ma si affacciava come un semplice divieto opposto nei casi in cui l'amministrazione comunale eccedesse i limiti della propria autorità. La provincia era più fortemente costituita mediante l'istituzione di una Deputazione permanente; la pubblicità delle sedute dei Consigli comunali e provinciali rendeva più potente l'azione dell'opinione pubblica.

Non ci appartiene entrare a discutere i meriti di questa legge. Certo a tutti coloro che desideravano l'ampliazione della libertà delle provincie parve grave che il diritto di statuire sulle spese che avevano maggior influenza su de'suoi interessi venisse concentrato nel Governo.

III. In Lombardia i nuovi ordinamenti furono accolti con poco favore. Quella provincia italiana avea avuto una pagina gloriosa nella storia delle libertà municipali, la cui memoria non si era perduta sotto le signorie dispotiche. Succeduto colà alle oppressioni e corruzioni dei vicerè spagnuoli, il governo austriaco si presentò sulle prime in aspetto di riformatore e di riparatore anzichè in quello di dominatore straniero. Fra gl'istituti di cui quella provincia serbò grata memoria va annoverata la riforma amministrativa del 1755, opera d'illustri ingegni italiani che riannodò le antiche tradizioni municipali e che compì i beneficii del censo per cui la proprietà fondiaria veniva informata alle massime dell'eguaglianza civile. In tutti i Comuni non iscritti in una tavola, che comprendeva i principali borghi e città, gli estimati si raccoglievano in un convocato generale che nominava gli amministratori ai quali era commessa l'ordinaria gestione degli interessi del Comune. Negli altri Comuni non aveva luogo il convocato generale, ma anche colà il Consiglio comunale eleggeva i suoi amministratori.

La prosperità della Lombardia era in gran parte attribuita alla ingerenza diretta e continua dei cittadini negli interessi pubblici; beneficio a cui facevano pur troppo

Digitized by Google

crudele riscontro i danni e le umiliazioni che accompagnano inevitabilmente le dominazioni straniere, e che era spesso reso vano dall'ingerenza di un Governo in cui era divenuto abitudine mettere l'arbitrio in luogo della legge.

Certo non ci si appartiene fare confronti delle istituzioni municipali lombarde con quelle che la legge del 1859, informata dallo spirito del Governo rappresentativo, introdusse nel Regno. Non crediamo tuttavia errare affermando che, se quella materia fosse venuta in discussione innanzi al Parlamento, si sarebbero probabilmente uditi dei richiami affinchè le leggi di questa libera monarchia dessero nuova consacrazione a taluna delle franchigie che l'oppressione austriaca non aveva distrutte.

IV. Dappoi la promulgazione della legge amministrativa del 23 ottobre 1859, gli eventi politici incalzarono, e pochi mesi erano corsi quando ebbero luogo quelle maravigliose annessioni della Toscana e dell'Emilia, per cui fu rivelato come sulle antiche rivalità che avevano tante volte straziato l'Italia prevalesse l'impulso che spingeva tutta la nazione a raccogliersi insieme per formare uno Stato libero. Chiunque abbia tenuto dietro a quei gran movimento può rendere testimonianza che l'amore dell'unità politica fu accompagnato da un vivo desiderio di potere liberamente provvedere ciascuno agli interessi del luogo nativo, e che alle annessioni non avrebbe procacciato favore il divisamento di imitare in Italia la concentrazione amministrativa francese che avrebbe contraddetto a tutte le tradizioni storiche. Anche in Toscana e nella Romagna le libertà municipali avevano lasciato una traccia profonda: anche là erano state rimesse in onore di mano in mano che l'accorgimento dei rettori o le esigenze dell'opinione pubblica gl'inducevano a propiziarsi i popoli.

In Toscana, Leopoldo I, consigliato da Pompeo Neri che aveva avuto gran parte nella riforma amministrativa di Lombardia, chiamava a più libera vita i Comuni. La rappresentanza era determinata dal censo e dalla sorte, principio meno razionale, ma conforme alle antiche tradizioni di quella provincia italiana. Il gonfaloniere ed i priori erano estratti a sorte dalla classe dei possidenti comunali; il Consiglio generale era estratto parimente a sorte dalla classe dei contribuenti, tasse personali o famigliari, domiciliati nel distretto comunitativo. Prescritta l'ingerenza governativa per le alienazioni, lasciata piena libertà per gli atti amministrativi (1). Si hanno documenti che dànno fondamento a credere che sul riordinamento municipale quel principe riformatore volesse far sorgere la libertà costituzionale (2).

Dopo la ristaurazione del 1814 il ramo lorenese di casa d'Austria, ispiratosi alla reazione assolutistica, peggiorò gli ordinamenti di Leopoldo I; venne allora riservata al principe la scelta del Gonfaloniere e di metà dei priori (3).

Non accenneremo alle leggi promulgate ed a quelle che furono proposte, quando parve che la Toscana risorgesse a vita libera sotto il reggimento costituzionale. Ricorderemo solo che nell'ultimo giorno del 1859 veniva promulgata una legge comunale, e che addì 12 febbraio 1860, quando era imminente l'annessione della Toscana al regno di Vittorio Emanuele, veniva promulgato un regolamento sui Consigli distrettuali e compartimentali

La promulgazione di coteste leggi, anzichè di quella del Regno, con cui la Toscana voleva unirsi, aveva per naturale significato che essa non intendeva abbandonare tutti i principii a cui era stata fino allora informata la sua legislazione amministrativa. Infatti nella sua circolare del 29 febbraio il Presidente del Governo della Toscana esprimeva la persuasione che: « Quando il Parlamento nazionale darebbe leggi al nuovo Regno italico vorrebbe piuttosto camminare per la via delle libertà comu-

(1) Zobi, *Storia della Toscana*, lib. V, cap. VI.

(2) *Memoria sulla costituzione di governo immaginata dal granduca Pietro Leopoldo, da servire all'istoria del suo regno in Toscana*, del senatore Gianni; vol. II delle sue opere.

(3) Zobi, lib. X, cap. II, § 5.

Digitized by Google

nali e provinciali, che non per quelle di una eccessiva centralizzazione di poteri. Considera inoltre che, se le nuove istituzioni facessero buona prova in Toscana, ne venisse un esempio autorevole che troverebbe sostenitori fra coloro a cui gli elettori fossero per confidare l'arduo mandato di costituire la nazione (1). »

V. Secondo le più antiche consuetudini dello Stato romano il pontefice aveva bensì la sovranità, che consisteva nel diritto di esigere certe prestazioni, di confermare gli statuti e di comporre i litigi, ma il Governo vero e proprio, cioè la direzione economica e politica degli affari pubblici, congiunta col diritto di guerra e di pace, stava presso il Comune.

Dappoichè la sovranità papale ebbe preso forma di signoria assoluta, e che il Governo si ridusse nelle mani dei prelati andarono mano mano restringendosi le libertà municipali, e con queste restrizioni procedè di pari passo la decadenza dello Stato (2). Con tutto ciò non venne meno giammai la memoria delle antiche franchigie, e, per quanto il reggimento pubblico fosse cattivo, ne rimane traccia nelle leggi promulgate dal Governo pontificio.

Allorquando le esigenze della diplomazia imponevano ai ministri del pontefice la necessità di concedere qualche riforma affinchè i popoli accettassero con animo più rassegnato un reggimento che non ammetteva alcuna delle tradizioni civili dell'età nostra, essi mettevano innanzi qualche legge più favorevole alle libertà locali. Così aveva fatto il cardinale Bernetti dopo i moti del 1831; così fece il cardinale Antonelli col *motuproprio* del 12 settembre 1849, e con le leggi provinciale e comunale del 22 novembre 1850.

Se le riforme promosse da queste leggi fossero state lealmente attuate, chè non furono mai, sarebbero state troppo meschino compenso alle libertà costituzionali abolite ed alla politica nazionale irrevocabilmente abbandonata. Esse contenevano tuttavia qualche principio liberale in fatto di ordinamento amministrativo, e fra gli altri quello che l'amministrazione interna delle provincie sarebbe esercitata da una Commissione provinciale scelta da ciascun Consiglio sotto la sua responsabilità. Questo principio era consentaneo alle antiche tradizioni di libertà locale. Quelle provincie ripugnanti a tutto ciò che era opera del Governo clericale, si affezionarono alla loro autonomia amministrativa, che « fu feconda di importanti vantaggi per utili istituzioni attivate, per grandiosi lavori opportunamente eseguiti (3). »

Ci fu di maraviglia che uno de' più illustri pubblicisti costituzionali dell'età nostra mettesse innanzi come partito possibile ad attuarsi che il Governo papalino, il quale sta da trent'anni in lotta continua coi sudditi, li contentasse rendendo alle città dello Stato romano una vigorosa indipendenza municipale che si accosti all'autonomia, quasichè fosse possibile diffondere la libertà nelle varie parti del territorio ad un Governo per propria natura ostinato nel dispotismo (4). Ma noi sapevamo che in un paese libero non basta che si abbiano le elezioni, le Camere ed il Governo parlamentare, ma occorre che ciascuno trovi nella sua provincia e nel suo Comune quella libertà a cui si informa l'argomento dello Stato (5).

VI. Appena compiute le annessioni della Toscana, dell' Emilia, la voce augusta del Re ricordava al Parlamento, in cui sedevano per la prima volta i deputati di dodici milioni d'Italiani, che « fondata nello Statuto l'unità politica, militare e finanziera, e la uniformità delle leggi civili e penali, la progressiva libertà ammini-

---

(1) *Atti del Governo della Toscana del 27 aprile in poi*, parte V, pag. 313.

(2) Galeotti, *Della sovranità e del governo temporale del papa*; Sez. I, cap. II, § 2; cap. IV, tit. I.

(3) Mayr, intendente generale, *Discorso d'apertura alla Sessione ordinaria del Consiglio provinciale di Bologna*, 3 settembre 1860.

(4) Guizot; *L'Église et la société chrétienne en 1861*, chapitre XIX.

(5) *Ibid.*, chap. XVII.

Digitized by Google

strativa della provincia e del Comune doveva rinnovare nei popoli italiani quella splendida e vigorosa vita che in altre forme di civiltà e di assetto europeo era il portato dell'autonomia dei Municipii ».

Accettando la legge del 30 luglio che istituiva presso il Consiglio di Stato una Commissione di cui era inteso che avesse per còmpito speciale lo studio di questa materia, il Parlamento riconosceva la necessità che la riforma amministrativa fosse preparata con uno studio diligente delle condizioni e delle consuetudini delle varie parti del Regno.

VII. Frutto di questi studi furono prima il progetto della Giunta stampato nel 1861, indi i varii altri progetti di legge proposti dall'onorevole Minghetti, allora ministro per gli affari interni, nella seduta di questa Camera del 28 novembre 1861. Per essi il Governo rinunciava a varie incombenze amministrative che venivano distribuite ai quattro dicasteri dell' Interno, dell' Istruzione pubblica, dei lavori pubblici, di agricoltura e commercio, ampliandosi nei Comuni e nelle provincie l'autorità di provveder da sè ai propri interessi.

Con la legge d'amministrazione provinciale e comunale era agevolata la riunione dei piccoli Comuni, erano chiamati all'elettorato tutti senza distinzione coloro che contribuivano in qualunque grado al pagamento dell' imposta diretta, rese più facili le convocazioni dei Consigli comunali, attribuita loro l'elezione del Sindaco, fatta più libera l'amministrazione e scemati i casi di tutela, stabiliti i limiti della polizia municipale, aboliti i provvedimenti annonari e le Commissioni d'ornato; poste le basi della libertà provinciale in un'amministrazione dipendente dalle autorità governative, solo in quanto era indispensabile, affinchè avesse luogo la tutela; attribuiti alle provincie così riordinate tutti quei rami di servizi pubblici cui poteva sopperire la sua azione spontanea.

VIII. Allorquando furono proposti cotesti progetti di legge, la Camera dei deputati mostrò quanto le stesse a cuore di farne oggetto di esame diligente, deputando quest'incarico ad una Giunta numerosa, affinchè gli studi preparatorii fossero condotti con maggior diligenza.

La varietà delle materie a cui si doveva provvedere e la moltitudine delle disposizioni fecero sì che gli studi si prolungassero più che non si era da principio creduto.

Venne meno la speranza che un ordinamento amministrativo, riconosciuto dalle due Camere appieno consentaneo al principio liberale a cui si informano le nostre leggi politiche, terrebbe dietro fra non molto alla proclamazione del Regno d'Italia. La legge che fu proposta dal barone Ricasoli, e di cui la Commissione fece già relazione, procacciava almeno a tutto lo Stato il beneficio di una amministrazione uniforme. La vostra Giunta credè non doverla ricusare, perchè il benficio fosse minore che non si era dapprima sperato. Perciò, uniformandosi al voto dei vostri uffizi, essa si accinse con tutta la diligenza di cui fu capace all'esame del progetto che vi era stato proposto.

IX. La legge emendata dalla Commissione si trovava già inscritta all'ordine del giorno della Camera quando, addì 10 giugno 1862, questa, secondando la deliberazione del Presidente del Consiglio, deliberò di sospendere ogni deliberazione in proposito.

L'ultimo articolo del progetto emendato dalla Commissione diceva, che nella Sessione del 1863 il Governo del Re avesse da proporre una definitiva riforma dell'ordinamento generale amministrativo, tale da assicurare le più larghe libertà comunali e provinciali.

X. L'attuale Ministro dell'Interno credè non potersi assumere questo obbligo, e credè che senza pensare oggi a tanto grande mutazione si potesse ridurre la legge del 1859 per via di correzioni, di aggiunte e soddisfare il bisogno presente di ordinare lo Stato in modo uniforme, e di fondare la vera libertà amministrativa. Intese perciò a modificare di tanto la legge comunale e provinciale del 1859, da porre in esso i

Digitized by Google

fondamenti di un largo discentramento amministrativo. È ora debito della Commissione esaminare se le proposizioni del Ministro siano tali da raggiungere il loro scopo.

Si dividono queste in tre parti: la prima delle quali appartiene al Comune, l'altra alla provincia, la terza all'autorità che deve esercitare la tutela sulle provincie e sul Comune.

XI. In ordine alla prima il còmpito è assai più agevole, giacchè nella legge del 23 ottobre 1859 l'ordinamento comunale è regolato secondo discipline assai più liberali che non l'ordinamento provinciale. Perciò, a raggiungere l'intento a cui la Commissione mirava allorquando vi proponeva l'articolo ultimo del progetto che accompagna la relazione dell'8 marzo 1861, non occorre riformare le massime in cui sta il fondamento della legge, ma ricercare qua e là quali siano le variazioni richieste dall'esperienza.

XII. La Commissione credè che, mentre stava per applicarsi a tutto il Regno d'Italia la legge provinciale e comunale del 1859, convenisse considerare più specialmente la condizione delle città più popolose, affine di metterle in grado di provvedere ai propri interessi.

Noi vi proponemmo che per le città di una popolazione superiore a 150 mila abitanti il Consiglio sia composto di 80 consiglieri, e che i Comuni superiori a 60 mila abitanti possano deliberare di essere ripartiti in quartieri; nel qual caso competerà al Sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo a senso degli articoli 100, 101 e 102 delle legge attuale, e di associarsi degli aggiunti scelti fra gli eleggibili.

La legge così emendata darebbe facoltà al Municipio di Napoli di provvedere convenientemente alla propria amministrazione, in ordine a che essa porgeva alla Camera una petizione, di cui abbiamo l'incarico di riferirvi. Fino dal 1806, nell'atto stesso in cui introduceva nelle provincie napoletane quell'uniformità che esso ritenne sempre come norma suprema di legislazione e di amministrazione, il Governo francese statuì regole particolari per quella vasta città, la terza d'Europa per estensione e per numero di abitanti.

Addì 2 gennaio 1861 la Luogotenenza di Napoli promulgò la legge del 23 ottobre 1859, ma essa credè necessario mantenere qualche disposizione speciale richiesta dalle condizioni eccezionali di quella città, per cui statuì che il Consiglio avesse settantadue membri, che la Giunta fosse composta del Sindaco, di dodici assessori e di sei supplenti; che fra gli assessori il Sindaco delegasse un assessore per esercitare le incombenze attribuite in addietro all'eletto.

Si statuiva inoltre che il Sindaco dovesse eleggere, sia nel proprio seno, sia fra gli eleggibili, due per ciascuna sezione, per coadiuvare l'eletto, e uno per ciascun villaggio unito alla città. Quel Consiglio comunale dichiara che, anche con queste modificazioni, l'amministrazione della città procede difficilmente, e mette innanzi delle proposizioni che nella loro sostanza si accordano col progetto che da noi si sottopone al giudizio della Camera.

La proposizione messa innanzi dalla Commissione passò a far parte delle nuove modificazioni che il Ministero dell'Interno vi propone. Nondimeno, pigliando ad esaminare nuovamente la proposizione che noi stessi avevamo messa innanzi, ci parve che convenisse fissare la cifra di 250 anzichè quella di 150,000 abitatori. Infatti la petizione della città di Napoli che racchiude 450,000 abitatori fu quella che in questo particolare ci suggerì l'emendazione della legge. Tenendo fermo il numero di 150,000 si applicherebbe a Torino, Milano e Palermo, città in cui nessuno documento ci diede indizio che questa innovazione fosse od opportuna o desiderata. Credemmo perciò miglior partito inscrivere una cifra che per la città di Napoli corrispondesse a quelle occorrenze di fatto che erano state indicate nella petizione.

XIII. Il progetto proposto dal Ministero è combinato in modo che nei Comuni, i cui abitatori sommano oltre i 150,000, la Giunta si componga di dieci anzichè di

Digitized by Google

otto assessori. Pel motivo dianzi espresso, la Commissione credè che questa disposizione dovesse applicarsi alle città di popolazione superiore a 250,000. Secondo il progetto proposto dal Ministero, il numero degli assessori salirebbe da sei ad otto nei Comuni che hanno sopra 60,000 abitanti, da due a quattro in tutti i Comuni di popolazione inferiore a 3,000 abitanti. La Commissione non conosce ed il Ministero non indicò alcun fatto per cui si chiariscono gli inconvenienti dell'ordine attuale; perciò essa propone di lasciare le cose come stanno, salvo la modificazione indicata dalla città di Napoli.

XIV. Sono degne di particolare attenzione le disposizioni che il Governo del Re propone all'art. 4 in ordine alle aggregazioni e disgregazioni dei Comuni. A termine del progetto tanto le une quanto le altre avrebbero luogo per decreto reale, purchè concorrano le condizioni ivi specificate.

Questa proposizione dà luogo a ricercare il senso dell'art. 72 dello Statuto in cui è stabilito che la circoscrizione dei Comuni non meno che quella delle provincie sia regolata per legge.

Quest'articolo colpisce di nullità ogni atto per cui il potere esecutivo attribuisce a sè stesso la facoltà di variare le circoscrizioni delle provincie o dei Comuni. Ma la cosa procede ben diversamente allorquando questa facoltà gli sia attribuita per legge, la quale determini quali sono i casi in cui debba farsi luogo a variare le circoscrizioni.

Ogni potere rimane allora nei limiti che gli sono assegnati dallo Statuto, ed il Governo non fa nulla più che eseguire quanto gli è dalla legge prescritto, ed accertare se la condizione dei fatti sia tale che renda opportuna l'applicazione della legge: investigazione questa molto più agevole ad esso che non lo sia al Parlamento.

Perciò la Comissione non ebbe alcuna difficoltà a concedere questa facoltà quando si tratti di aggregazioni di Comuni.

VX. Queste aggregazioni parvero alla Commissione, come parvero al Governo, degne di esser favorite. Procede dalla naturale condizione delle cose, e l'esperienza dimostra, che i Comuni più popolosi e più vasti di territorio, come sono più idonei a compiere tutti gli obblighi che sono prescritti dalla legge, così sono meglio in grado di usare savlamente tutte le libertà che essa intende assicurare.

Perciò si fu in ordine alle riunioni anzichè alle separazioni di territorio che la Commissione credè dovere conferire al Governo la facoltà a cui accenna il § 4 della nuova proposizione del Governo. Rispetto alle separazioni non meritevoli dello stesso favore credè la Commissione doversi ogni cosa lasciare sotto le disposizioni del diritto comune.

XVI. Anche in caso di riunione di Comuni parve doversi distinguere il caso in cui questa fosse consentita da tutte le parti interessate, e quello in cui avesse luogo per iniziativa del Governo. Nel caso di consenso comune, parve al Governo ed alla Commissione, che l'aggregazione non dovesse venire sottoposta ad alcuna speciale condizione.

XVII. Crede tuttavia la Commissione che quando siano d'accordo i Consigli comunali debba aprirsi la via a tutte le opposizioni per mezzo di una pubblicazione della deliberazione fatta nei singoli Comuni. S'intende con ciò ad evitare che il Governo non sia tratto ad approvare una deliberazione che non rappresenti l'opinione vera del Comune, od a cui contrasti per avventura qualche grave motivo di pubblico interesse.

XVIII. Il Governo aveva già proposto che in queste condizioni potessero i Comuni tenere separate le rendite patrimoniali e le passività spettanti a ciascuno di essi. La Commissione credè inoltre dovere esprimere che fosse in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie per la parte in cui devono esse provvedere al mantenimento delle vie interne, delle spese di culto, dell'istruzione elementare e dell'illuminazione, ove questa sia stabilita. Le aggregazioni di territorio o non avrebbero luogo, o si compirebbero a danno di chi le fa, se, rinunciando alla pro-

Digitized by Google

pria personalità amministrativa, un Comune dovesse scapitare rispetto a quegl'interessi che pertoccano specialmente i suoi abitatori, passando questi a discrezione di un Consiglio comunale in cui non trovassero una valida protezione.

XIX. Rispetto alle riunioni di Comuni contermini da compiersi per iniziativa del Governo, il progetto proposto stabilirebbe che non possano aver luogo se non mediante tre condizioni: cioè, che essi abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spesi comunali e che le condizioni topografiche consiglino cotesta riunione. Quando queste condizioni concorrano è chiaro il motivo di pubblica utilità, anzi necessità che obbliga il Governo ad abolire l'autonomia amministrativa del Comune e ad aggregarlo ad un altro Municipio con cui possa sopperire alle spese. In questi casi reputa la Commissione che debbano tenersi le discipline dianzi accennate, sia per quanto concerne la facoltà fatta agli interessati di presentare le loro opposizioni, sia per quanto concerne la separazione dei patrimoni e degli interessi. Ma esso reputò inoltre che l'accertamento delle condizioni a cui è legata l'unione dei Comuni dovesse competere al Consiglio provinciale. Oltrechè è desso in grado di conoscere e di studiare le condizioni dei luoghi, la sua intromissione toglie occasione ai sospetti d'arbitrio che potrebbero facilmente trovare luogo quando ogni cosa fosse rimessa agli uffici del Governo.

Vi hanno in qualche provincia del Regno dei Comuni il cui territorio finisce colle mura che fino dai tempi assai remoti cingono la loro periferia. È interesse tanto di coloro che abitano dentro la loro cerchia, come dei più vicini fra gli abitatori del contado che questi siano aggregati al Comune murato.

XX. Per connessità della materia parve alla Commissione che fosse opportuno inserire qualche disposizione in favore delle frazioni di territorio, per applicare anche ad esse le disposizioni dianzi accennate in ordine alla separazione del patrimonio e delle spese. La protezione assicurata dalla legge alle minoranze che abitino una frazione di territorio non è massima nuova nel nostro diritto amministrativo. Ne troviamo un esempio nell'articolo 319 della legge sulla pubblica istruzione, in cui è prescritto, che una scuola elementare del grado inferiore debba essere aperta almeno per una porzione dell'anno nelle borgate o frazioni dei Comuni, che non potendo, a cagione delle distanze o di altro impedimento, profittare della scuola comunale, avranno oltre a 50 fanciulli dell'uno o dell'altro sesso atti a frequentarla.

Vi sono molti casi in cui le frazioni trovandosi nell'impossibilità di profittare delle opere che si fanno nel solo interesse del luogo in cui si raccoglie il maggior numero delle condizioni dell'aggregazione comunale, paiono meno eque. A questi casi parve doversi dare facoltà al Governo di applicare la massima della divisione del patrimonio e delle spese. Sarà tolto così ciò che è troppo rigido nelle disposizioni vigenti attualmente, secondo le quali il Comune provvede sempre alle instituzioni fatte in favore di una frazione, senza che nessuna disposizione venga a proteggere gli speciali interessi di una parte degli abitanti.

XXI. Per la mutazione proposta dal Ministro dell'Interno all'articolo 14 della legge attuale verrebbero ammessi al diritto elettorale tutti coloro che, avendo l'età di 21 anni compiti e godendo dei diritti civili, sono iscritti da 6 mesi nei ruoli delle contribuzioni dirette. Si stenderebbe così a tutto il Regno la disposizione che oggi vige in Toscana. Non parve alla Commissione di trovarsi in grado di risolvere questa grave quistione.

Per una parte, infinchè non sieno in vigore le leggi d'imposte, non sarebbe possibile calcolare quale fosse per essere la base del diritto elettorale che vi ammettesse in seguito alla disposizione proposta; per altra parte la legge del 23 ottobre 1859 avendo già allargato il numero dei cittadini che esercitano il diritto elettorale, si reputò doversi prima interrogare l'esperienza, affine di riconoscere, dopo aver mosso un primo passo in questa via, se siansi ottenuti effetti tali da incoraggiare a procedere più oltre.

Digitized by Google

Per questi motivi il Ministro dell'Interno, riservando il principio che avevalo indotto a fare la sua proposizione, non insistè affinchè questa fosse immediatamente posta in deliberazione.

Rimanendo così ferme per ora le discipline che regolano le elezioni, parve alla Commissione di doversi rimanere dallo esaminare le variazioni proposte agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 della legge, siccome quelle che mirano tutte a regolare l'esercizio dei diritti elettorali.

XXII. Il signor Ministro insistè affinchè fosse mantenuto il numero 15 delle sue proposizioni, per cui le donne, gli assenti della provincia, gli iscritti nelle liste elettorali di più Comuni, gli ammalati sono abilitati a dare il loro suffragio per ischeda. Questa disposizione vige in Toscana, dove non potrebbe abrogarsi senza portare qualche perturbazione nelle abitudini del paese, e può estendersi senza sconcio nel rimanente del Regno. Se le elezioni comunali procedessero nella stessa guisa che le elezioni politiche, cosicchè tutte le operazioni si compissero in presenza dell'ufficio e degli elettori convocati, sarebbe grave senza dubbio il concedere che fosse inviata una scheda. Ma così non avviene nelle elezioni comunali. La scheda può esser scritta o dall'elettore stesso o da altri, come avviene, semprecchè egli sia analfabeto. In quest'ultimo caso la sincerità delle elezioni poggia sempre sulla presunzione di sincerità per parte dello scrivente, ma la scrittura stessa è un fatto che sfugge ad ogni indagine.

Nel caso in cui l'elettore, secondo la proposizione che si è fatta, non intervenga all'elezione, la scheda sarà firmata, e la firma verrà autenticata o dal Sindaco del Comune in cui l'elettore avrà la sua dimora, o da un notaio. Si otterrà così una guarentigia che difetta allorquando l'elettore analfabeta interviene alle elezioni.

XXIII. Quest'articolo merita speciale attenzione in quanto ammette le schede anche delle donne. Il Comune è un'associazione di contribuenti i cui diritti si esercitano principalmente deliberando nelle spese. Indi è naturale che il diritto di frammettersi nella sua amministrazione partecipando all'elezione dei consiglieri sia conceduto o a tutti i contribuenti od a coloro che contribuiscono in una certa proporzione.

Perciò l'eccezione che si oppone alle donne allorquando si tratti di elezioni politiche, non è più fondata egualmente allorquando si tratti di elezioni comunali.

Occorre poi notare che il caso in cui la donna partecipi all'elezione non sarà che un'eccezione.

Al marito si tien conto della contribuzione che paga la moglie. Così la donna maritata, ma separata di corpo e di beni, e la donna nubile maggiorenne saranno sole ammesse all'elezione comunale. Anzi, vivendo il padre, quest'ultima non sarà ammessa se non avrà raggiunto l'età in cui il figlio di famiglia acquista la libera amministrazione dei beni proprii.

I nostri costumi non consentirebbero alla donna di frammettersi nel comizio degli elettori per recare il suo voto. Il progetto propone che la donna debba dare il suo voto delegando la rappresentanza. Nel timore che la donna sia troppo di leggeri sotto l'ascendente del giudizio altrui, sta il motivo per cui si richiedono particolari cautele quando essa debbe dare il suo suffragio. Il fine a cui la legge intende sarà assai meglio raggiunto, a parere della Commissione, quando alla donna si prescriva di mandare il voto scritto in ischeda.

Non occorre alcuna particolare osservazione sugli articoli che seguono infino all'88, siccome quelli che non portano variazione di grave momento nelle disposizioni della legge attualmente vigente.

XXIV. All'art. 88 si propone di aggiungere che la Giunta si rinnovi ogni anno per metà.

Parve alla Commissione che questa proposizione meritasse di essere accolta, in quanto mira ad evitare lo sconcio che potrebbe avvenire quando rinnovandosi tutta la Giunta, a farne parte non rimanesse più alcuno di quelli che conoscevano

Digitized by Google

in che grado si trovino quegl'interessi a cui la Giunta avrà ancora mandato di provvedere.

XXV. Gli articoli 89 e 90 relativi alle incombenze della Giunta comunale, e l'articolo 99 relativo a quelle del Sindaco sarebbero modificate dal progetto del Ministro nel senso di restituire al Sindaco quelle incombenze che occorrano per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, e per provvedere alle quotidiane emergenze dell'amministrazione in quelle materie in cui non sarebbe senza sconcio e senza incomodo che ogni cosa dipendesse da una deliberazione collegiale. Verrà così il Sindaco a ricuperare una parte delle incombenze che gli erano affidate dalla legge del 7 ottobre 1848, e che gli erano state tolte non senza scapito della buona amministrazione, giacchè nei provvedimenti esecutivi è assai meglio in grado di provvedere un Consiglio che non un Consesso.

XXVI. La Commissione non credè opportuno di ammettere gli alinea 11 e 12 dell'articolo 90. Infino ad ora le autorità municipali regolarono i prezzi delle cittadine e le retribuzioni dovute all'opera dei servitori di piazza e facchini, senza che apparisse la necessità di conferire espressamente questa facoltà nelle Giunte.

Crediamo miglior partito non ammettere le disposizioni di cui è caso per non dare incitamento alla smania di fare dei regolamenti che molto si diffuse nell'età nostra.

XXVII. Il Sindaco ha alcune incombenze che gli appartengono in quanto esso è ufficiale del Governo, e ne ha delle altre in cui provvede quale ufficiale del Governo. A queste mira l'art. 100 della legge attuale. I numeri 2, 3, 5 suppongono altre disposizioni di legge, e senza di esse non hanno applicazione.

È universalmente riconosciuto necessario che a proteggere lo stato dei cittadini il Governo commetta l'incarico di tenere i registri che ne dànno documento non ai sacerdoti che esercitano l'ufficio di rettori delle chiese parrocchiali, ma a chi ne abbia incarico dalla legge. Quale sarà questo ufficiale di Stato civile? Il Sindaco od un altro agente commesso a ciò? Parve inutile risolvere fin d'ora la questione, e si credè più opportuno lasciare che al momento in cui dovrannosi di proposito discutere le discipline, secondo le quali sarà opportuno regolare quella secolarizzazione dello Stato civile, la quale oramai non è più argomento di controversia, il giudizio del Governo e del Parlamento non siano vincolati.

A che pro statuire che quale ufficiale del Governo il Sindaco debba compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati? Chi potrebbe farne dubbio quand'anche qui non fosse espresso? Se havvi già una legge che affidi qualche atto al Sindaco, occorre forse dir qui che dovrà essere eseguita? Se questa legge non vi è, a che giova questo precetto? Ciò che il numero quinto dice in generale degli atti di qualsiasi natura, il numero terzo lo dice specialmente degli atti che siano commessi al Sindaco nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'igiene pubblica, ed anche qui occorrono le osservazioni per cui si dimostra come siano superflue le disposizioni così fatte.

L'obbiezione non può farsi in ordine al numero primo, che incarica il Sindaco della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi.

I decreti della podestà che regge lo Stato diventano di diritto obbligatorii dopo essere stati pubblicati nel diario ufficiale. Dopo quel termine la legge presume che in ciascun Comune i cittadini abbiano acquistato cognizione del precetto a cui dovranno obbedire. La presunzione potrebbe essere contraria al fatto, quando non ci fosse un ufficiale specialmente incaricato della pubblicazione. Il danno ricadrebbe sugli abitatori dei Comuni in cui il precetto del Governo non fosse pubblicato. Trattandosi così di una pubblicazione che si fa a benefizio del Municipio, è giusto che la faccia il Sindaco il quale sta a capo di esso.

Là dove manchino gli agenti del Governo incaricati di tutelare la sicurezza pubblica occorre talvolta un provvedimento il quale tuteli nel Municipio l'ordine pubblico.

Un provvedimento di tal fatta è più opportunamente dato dal Sindaco che da altri. Il Governo non può, nè deve avere degli ufficiali stipendiati in ogni minima parte

Digitized by Google

dello Stato. L'autorità di un cittadino che abbia tutti i suoi interessi comuni cogli abitatori del Municipio, che sia designato dai loro suffragi, che non percipisca uno stipendio dal Governo è la più accetta di tutte.

Per questi casi è più specialmente ordinata l'autorità che compete al Sindaco quale ufficiale del Governo. Il Comune per mezzo del suo Sindaco protegge la propria sicurezza. Ma non può provvedere a questa bisogna come se egli fosse una repubblica autonoma. Perciò è detto che il Sindaco debbe provvedere sotto la direzione delle autorità superiori, e secondo il prescritto delle leggi di pubblica sicurezza. La disposizione della legge di pubblica sicurezza diluciderà le massime, secondo cui deve applicarsi la legge di pubblica sicurezza. Giova specialmente ricordare l'articolo 5, secondo il quale nei Comuni ove non vi sia delegato, nei soli casi d'urgenza, e quando non possa provvedere il delegato mandamentale, alla pubblica sicurezza provveda il Sindaco o chi ne fa le veci.

Nei più dei casi il Sindaco agirà nell'interesse del Comune. In alcuni casi dovrà agire nell'interesse dello Stato, dal quale nè gli individui, nè i Comuni possono tenere segregato l'interesse proprio.

La locuzione usata da noi ci parve doversi preferire non solo al numero quarto dell'articolo 100 della legge del 23 ottobre 1859, il quale commetteva al Sindaco di informare le autorità superiori d'ogni evento interessante l'ordine pubblico; il numero quarto dello stesso articolo, quale sta nel progetto che viene in discussione, gli commetterebbe di invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico. L'una e l'altra locuzione confonde in qualche modo le incombenze del Sindaco con quelle che il Governo delega ai suoi ufficiali. Se l'autorità del Sindaco si riduce ad informare le autorità superiori, come dice la legge del 1859, si troverà egli messo a pari cogli impiegati che sono nell'ordinaria dipendenza del Governo. Se l'autorità del Sindaco si riduce ad invigilare, rimane sempre dubbio circa gli atti di autorità a cui possa divenire, quando uno di questi riesca necessario. Si disputò talvolta quanto sia opportuno che il primo magistrato del Comune unisca alle incombenze che competano ad esso in quanto è capo dell'amministrazione comunale, il Sindaco ne unisca delle altre nel cui esercizio comparisca quale ufficiale del Governo. Se con ciò lo si potesse pareggiare agli impiegati del Governo dovrebbe dirsi che ciò non conviene assolutamente.

Per contro allorquando, riguardando agli atti che sono richiesti a tutela dell'ordine pubblico, si miri più particolarmente ad alcuni di essi che toccano specialmente agli interessi e al dovere del Comune, od a quelli che per la loro urgenza non lascino luogo ad aspettare che si frammettano le autorità governative, pare assai provvida e liberale la disposizione per vengano commessi al primo magistrato del Comune, anzichè ad un impiegato del Governo.

XXVIII. Fu suscitato innanzi ai magistrati il dubbio se i membri delle Giunte che surrogano il Sindaco siano anche essi da riguardarsi quali ufficiali del Governo.

Il dubbio sorge da ciò, che nell'assumere l'ufficio, essi non dànno alcun giuramento. La questione era di qualche importanza nell'istruttoria delle cause criminali in ordine all'effetto che la legge attribuisce alle dichiarazioni degli ufficiali del Governo, ed il dubbio sorgeva da ciò che fra i membri della Giunta il Sindaco solo dà il giuramento. Il progetto del Ministro propone che i membri delle Giunte prestino giuramento avanti al Sindaco. Non desiderosa di crescere il numero dei giuramenti, la Commissione vi propone di dichiarare che siano riguardati quali ufficiali del Governo tutti coloro che surrogano il Sindaco negli atti che adempie in virtù di questa qualità che gli è attribuita.

XXIX. L'articolo 102 della legge del 23 ottobre 1859 conferisce al Sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo nelle borgate o frazioni dove ciò possa essere utile, per la lontananza del capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni.

Nel suo primo progetto la Commissione vi propose già di provvedere in modo ana-

Digitized by Google

logo pei Comuni di più che 60,000 abitanti, ed il Governo diede luogo nel suo progetto a questa proposizione.

I Consigli di questi Comuni potranno deliberare di ripartirli in quartieri, ed il Sindaco avrà la facoltà di delegare le sue funzioni d'ufficiale del Governo, e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili sempre coll'approvazione del Governo. Per questa disposizione riuscirà in qualche parte più agevole adattare le regole generali dell'amministrazione alle condizioni dei singoli Comuni.

La stessa facoltà si concederebbe ai Comuni ripartiti in frazioni, le quali conservino separati i patrimonii e le spese. Riuscirebbe così più compiuto quel complesso di guarentigie che s'intende concedere ai Comuni in cui varie frazioni abbiano interessi distinti.

XXX. Secondo la proposizione del Governo, l'articolo 111, n. 5, renderebbe obbligatorie le spese pel servizio sanitario di medici-chirurghi e levatrice dei poveri. Il sistema delle condotte mediche è radicato nelle consuetudini dei Comuni lombardi, e non si potrebbe smettere senza inconvenienti. La necessità di provvedere al servizio medico dei poveri non può essere revocato in dubbio. In questo caso non hassi a temere alcuno dei danni che procedono dalla carità legale, che rende talvolta inerte la providenza e la beneficenza privata, senza supplirle, giacchè nè l'una nè l'altra sarebbero in grado di sopperire sempre alla cura medica dei poveri. Il sussidio sarà piu o meno largo secondo la facoltà dei Comuni; nulla impedirà che si uniscano essi in consorzio per provvedere a questa parte di pubblico servizio. È questo uno dei casi in cui la legge deve ingerirsi, perchè coloro a cui beneficio la sua autorità si interpone non sono quelli che deliberano delle spese comunali.

A terminare di indicare le variazioni proposte in ordine all'amministrazione dei Comuni ci rimarrebbe da trattare dei casi in cui i loro atti sono soggetti all'approvazione o del Prefetto o della Deputazione provinciale. Ma questa materia non si può convenientemente esporre innanzi di avere per sommi capi indicato quale sia il sistema della presente legge in ordine alla provincia.

XXXI. È condizione naturale delle cose che ogni Municipio si trovi inchiuso nel territorio di essa provincia con cui ha molti interessi comuni. Se le altre città italiane si trovassero nelle condizioni di Livorno, la sola forse fra le città italiane in cui la provincia sia tutta circoscritta nella cerchia della città, la legislazione che regola l'amministrazione della provincia sarebbe superflua, laddove nella realtà queste disposizioni sono di grande importanza.

La legge del 23 ottobre 1859 non costituiva la provincia come un'associazione, la quale provvedesse da sè ai proprii interessi.

Dispone infatti l'art. 241 di detta legge, che le spese obbligatorie già poste a carico delle provincie saranno addossate a carico dello Stato.

Una cosiffatta disposizione annulla in sostanza la personalità giuridica della provincia, la quale cessa così di essere una libera associazione a cui incombe l'obbligo di provvedere nella cerchia della propria competenza agli interessi degl'individui che la compongono, per divenire una circoscrizione amministrativa in cui il Governo percepisce le imposte, e provvede agli interessi degli abitatori nel modo che reputa più opportuno. Una così fatta disposizione non potrebbe oggi venire estesa a tutto il territorio dello Stato senza che avesse contro sè il voto delle varie provincie che dal 1860 in poi vennero a raccogliersi insieme per formare l'Italia. Infatti il regolamento toscano del 14 febbraio 1860 manteneva il diritto delle provincie. Il Decreto del Dittatore dell'Emilia in data del 28 dicembre 1859, promulgava la legge del 23 ottobre 1859, ma non mettendo in vigore l'art. 241, si riservava di statuire più tardi in ordine a quella materia. La stessa riserva fu espressa nel Decreto del Prodittatore di Sicilia con Decreto del 26 agosto 1860. In seguito ai decreti dei regii commissari per le provincie dell'Umbria e delle Marche in data delli 22, 24 e 30 settembre anche ivi fu sospeso l'effetto di quella disposizione. La stessa riserva faceva il Decreto della Luogotenenza di Napoli del 2 gennaio 1861, che metteva in vigore

Digitized by Google

quella legge. Allorquando tutti quei Governi, ai quali nulla stava più a cuore che unificare tutte le provincie di cui tenevano il temporaneo reggimento, facevano coteste riserve, dobbiamo credere che vi fossero indotti da ossequio all'opinione universale, la quale non era propensa ad acconciarsi di una disposizione, che riduceva a troppo ristretti confini, se pure non annullava affatto, ogni indipendenza della provincia nell'amministrazione dei propri interessi. Sarebbe poi stato contro ogni convenienza che, dopo fatta l'unione di tutte quelle provincie con quella riserva, dopo avere fatto sperare libertà provinciali larghissime, si venisse oggi ad imporre alle stesse provincie di rinunciare alla propria amministrazione, come pure avverrebbe, se si attuasse l'art. 241 che era già stato respinto.

XXXII. Noi accettammo perciò di buon grado il principio che era consacrato nell'art. 5 del progetto proposto dal barone Ricasoli. Se non che credemmo che la ricognizione dei diritti della provincia non sarebbe abbastanza esplicita per mezzo di un articolo di legge in cui altro non si facesse se non mettere a carico suo delle spese che oggi sono a carico dello Stato. La provincia ha l'obbligo di provvedere a certe spese in quanto le incombe di deliberare e di eseguire in ordine a ciò che interessa collettivamente tutti gli abitatori del suo territorio. Per questo rispetto il progetto che ora viene in discussione pone alla provincia norme a un di presso eguali a quelle che sono in vigore pei Comuni.

XXXIII. L'articolo 165 enumera gli oggetti intorno ai quali il Consiglio provinciale deve provvedere colle sue deliberazioni. L'articolo 166 dichiara quali siano le spese obbligatorie per la provincia.

La provincia ha degli interessi economici e degli interessi morali. Il più grande interesse economico a cui la provincia abbia da provvedere si è quello delle opere pubbliche. Il più grande interesse morale è quello dell'istruzione.

A questi interessi economici e materiali, la provincia provvederà per mezzo di ufficiali che saranno nominati e stipendiati dalla Deputazione provinciale, e che saranno così sotto la sua diretta dipendenza, laddove fino ad ora si provvedeva per mezzo degli impiegati governativi dipendenti dal Prefetto. Finchè la cosa stava in questi termini l'azione spontanea del Comune doveva spesso scomparire dietro l'ingerenza continua degli ufficiali governativi. Avviene nelle cose pubbliche ciò che avviene nelle cose private. Non sarebbe libero di provvedere come volesse agli interessi proprii quegli che non fosse libero di scegliersi gli agenti in cui avesse fiducia, ma dovesse lasciare le cose sue in mano a tali che dipendessero da altri, ed ancora meno lo sarebbe quando chi facesse la scelta ed avesse in sua dipendenza gli agenti fosse di gran lunga più potente che non il proprietario nel cui interesse si dovesse provvedere. Così avviene in fatto di amministrazione provinciale. Gli affari che appartengono ad essa siano commessi agli impiegati delle prefetture. Sarà certo che il Prefetto da cui questi dipendono continuamente influirà sull'amministrazione assai più che non il Consiglio e la Deputazione provinciale, che essi conosceranno appena, e che, qualunque siansi le leggi che consacrano la libertà delle provincie, l'autonomia di queste sarà sempre imperfetta.

XXXIV. In ordine alle opere pubbliche non credemmo dover procedere nei nostri studii, senza metterci d'accordo col signor Ministro pei Lavori Pubblici. In seguito a questa conferenza sottoponiamo alla Camera le aggiunte che stanno in fine dell'articolo 182, ed in principio del 183. Parve doversi distinguere quelle che interessano diverse provincie, o quelle che modificano il corso delle acque pubbliche, da quelle che non si riferiscono se non all'interesse particolare delle provincie. Si credè che nelle prime dovesse frametttersi l'autorità del Governo rappresentato in questa parte dal Ministero dei Lavori Pubblici, ed assistito dal Consiglio superiore. Nelle seconde interverrebbe il Prefetto assistito dagli uffici del genio civile. Questi verificherebbero la regolarità delle collaudazioni, quando non collaudassero l'opera essi medesimi.

In ogni provincia la costruzione e la manutenzione delle strade provinciali con-

Digitized by Google

sortili e comunali, saranno affidate ad un personale speciale d'ingegneri stradali nominati e pagati dalla provincia.

Un regolamento approvato con Regio Decreto stabilirà le condizioni senza le quali niuno possa adempiere quest'ufficio. Il Prefetto esaminerà se queste condizioni concorrano in coloro che siano nominati dalla Deputazione provinciale. Liberi di deliberare sulle opere pubbliche, le quali interessino i loro abitatori, il Comune e la provincia non saranno liberi egualmente di eseguirle, senza valersi delle cognizioni tecniche degli ingegneri della provincia. È questo, a parer nostro, uno dei casi specialissimi in cui per proteggere gli interessi degli amministrati occorra limitare la libertà degli amministratori.

XXXV. In quanto concerne alle spese delle strade che verranno classificate fra le provinciali, si credè che fosse opportuno stabilire qualche norma direttiva per cui fosse impedita nel Governo la troppa larghezza d'arbitri.

Parve che fossero da distinguere le provincie in cui già esiste o esisteva prima della legge del 1859 un bilancio stradale da quelle in cui coteste spese trovano e troveranno sempre il loro luogo nel bilancio dello Stato: nella quale condizione si trovano le provincie lombarde, non che quelle di cui prima constavano i ducati di Parma e di Modena. Rispetto alle strade che furono o che non sono classificate fra le provinciali, parve che la questione sarebbe facilmente risoluta quando si ponesse per massima generale di richiamare in questa categoria quelle che vi furono già inscritte.

Rispetto alle altre parve che si dovesse risolvere la questione per mezzo di un provvedimento governativo che enumeri tutte le strade che diverranno provinciali. Ma era parso nello stesso tempo alla Commissione che i maggiori pericoli di arbitrio sarebbero rimossi, quando si tenesse presente la disposizione del regolamento approvato nel Regno Subalpino con patenti del 29 maggio 1817, il quale è conforme a quello che vigeva nell'antico Regno italico.

Il Ministero propone che questa classificazione debba farsi secondo le norme stabilite. Avendo noi interpellato in proposito il signor Ministro dei Lavori Pubblici, egli ci espresse l'intenzione di proporre alla Camera un progetto di legge, di cui ci fece conoscere il tenore. Non si discosterebbe questo sostanzialmente dalle massime a cui accennava l'articolo 19 già da noi proposto, ma soltanto le adatterebbe questo alle nuove condizioni di questa parte di pubblico servizio. Quando le disposizioni di cui vi facciamo relazione entrassero in vigore, occorrerebbe definire secondo quali norme il Decreto Reale dovrà procedere nel dichiarare quali siano per divenire provinciali fra le strade della Lombardia, e delle provincie che formavano già i ducati di Parma e di Modena, nè crediamo che queste possano seguire principii sostanzialmente diversi da quelli sanciti nel regolamento del 1817, a cui accennammo nell'emendamento al progetto proposto dal barone Ricasoli.

Nello stabilire queste regole generali, non isfuggirono alla Commissione le particolari condizioni in cui si trovano le provincie meridionali dove, per colpa del mal governo a cui furono sottoposte, difettano quasi interamente le vie di comunicazione. Se non si facesse luogo a qualche particolare provvedimento, quella parte del Regno dovrebbe soggiacere ad enormi sacrificî prima di trovarsi in condizione eguale a quella delle altre provincie. Probabilmente l'attuale condizione di cose durerebbe per un tempo indefinito. Ne scapiterebbero la prosperità e la civiltà di quelle provincie, e l'intera Italia non potrebbe a meno di risentire i tristi effetti di una viziosa condizione di cose che si estenderebbe a quasi un terzo del suo territorio. Penetrati dell'importanza di queste considerazioni, abbiamo creduto che lo Stato abbia verso le provincie meridionali il debito speciale di contribuire alla formazione delle strade provinciali, senza cui quelle contrade, tanto favorite dalla Provvidenza, e tanto manomesse dagli uomini, non potranno mai nè svolgere, ne usufruttare in beneficio proprio ed in beneficio della patria comune le sorgenti di prosperità che abbondano nel loro suolo. A concepire questa fine gioverà l'articolo 78 delle nuove disposizioni

Digitized by Google

proposte dal Ministero, e gioveranno più specialmente le disposizioni speciali già proposte per favorire in quelle provincie la costruzione delle nuove strade vicinali. I motivi di queste disposizioni stanno nei principii a cui ci parve doversi informare la tutela che il Governo esercita sulla provincia e sul Comune, volemmo indicarli qui, affinchè ravvisi fin d'ora quali siano le materie intorno alle quali deve esercitarsi l'operosità della provincia.

XXXVI. Non ci parve potersi opporre fondata obbiezione al principio che l'istruzione secondaria debba essere obbligatoria per le provincie. Le scuole che somministrano alla gioventù l'insegnamento medio non possono pareggiarsi nè a quelle Università che mirano a fare che la nazione sia partecipe di tutti i progressi della scienza, nè a quelle scuole elementari in cui se ne insegnano i primi rudimenti che debbono essere messi, direi quasi, alla porta di ciascuno. Le Università, e perchè non possono essere che in piccol numero, e perchè a prosperare hanno mestieri di quei sussidii potenti che una provincia non potrebbe compartire, stanno utilmente sotto la mano del Governo, se pure non sia provvisto in modo che possano bastare a se stesse. Le scuole elementari appartengono naturalmente al Comune, giacchè il beneficio deve risentirsene egualmente dai cittadini di ogni condizione e diffondersi in ogni parte anche più remota del territorio, per ottenere i quali fini nessuna autorità può provvedere più opportunamente che quella del Municipio. Invece, se niuna scuola secondaria ha di mira tutti gli abitatori dello Stato, niuna è aperta agli adolescenti di un solo Comune. Da tutte le parti delle provincie accorreranno a coteste scuole coloro che vorranno prepararsi alla coltura delle lettere e alle professioni che richiedono un maggior sapere di quello che altri sia in grado di procacciarsi nelle prime scuole, ed è perciò che i rappresentanti delle provincie parvero in grado di provvedere meglio di un'altra autorità qualunque ella siasi. Si credè tuttavia dovere apporre la clausola *ove manchino istituzioni particolari*. Allorquando vi riferì intorno al progetto di legge proposto dal barone Ricasoli, credè la Commissione dovervi proporre che nulla sarebbe innovato riguardo alle scuole mantenute o volontariamente o per altri titoli speciali a spese dei Comuni o di altri enti morali.

La clausola ove manchino istituzioni particolari sarebbe equivalente in quella che era stata proposta dalla Commissione. La ragione di queste limitazioni apparisce da sè. Le principali città di una provincia hanno per lo più un particolare interesse ad avere le scuole secondarie, giacchè i loro abitatori sono quelli che principalmente ne profittano. Indi ebbero spesso origine o istituzioni o consuetudini, per le quali esse sottostanno o in parte o in tutto ai pesi che la legge attuale porrebbe a carico delle provincie. Lo stesso è da dirsi dove siavi alcun titolo per cui un ente morale qualsiasi sopperisce all'istruzione secondaria. In tutti questi casi parrebbe meno equo imporre alla provincia una gravezza che non è necessaria per provvedere alle occorrenze dell'istruzione pubblica, ed a cui altri sopperisce già senza muoverne lagnanza.

XXXVII. Mentre si pose a carico delle provincie l'istruzione secondaria, si credè aggiungere la parola *tecnica*, giacchè una medesima ragione sta e per l'insegnamento classico e per quello istituito più di recente che ebbe nome di *tecnico*. Questa disposizione si applicherà così a tutti gli istituti tecnici, tranne i superiori.

XXXVIII. Fra gli oggetti a cui spetta al Consiglio provinciale di provvedere colle sue deliberazioni hannovi le pensioni per le scuole normali, e l'ispezione per le scuole elementari. Queste materie sono regolate dalla legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859. Gli articoli 365 e 366 di essa legge prescrivono che sul bilancio dell'istruzione pubblica sia iscritto annualmente una determinata somma da ripartirsi in annui sussidi ad alunni e ad alunne delle scuole normali dello Stato, che sono conferiti, per cura del Consiglio provinciale per le scuole, agli aspiranti ed alle aspiranti riconosciuti più meritevoli in seguito ad esame di concorso, ed a pari merito, ai più bisognosi. La legge di pubblica istruzione non pone a carico della provincia, nè l'instituzione delle scuole normali, nè le pensioni per gli allievi po-

Digitized by Google

veri a cui non bastino i sussidi dello Stato. Fu tuttavia opportuno assicurare coteste pensioni fra gli oggetti di cui il Consiglio provinciale delibera. Le scuole normali sono istituite affine di agevolare a tutti i Comuni il modo di ottenere degli abili maestri di scuola.

Indi è che la provincia provvede ad un interesse che si estende a tutto il suo territorio allorquando paga le pensioni a coloro che non possono sopperire del proprio alle spese occorrenti.

XXXIX. Si enumerò anche, fra gli oggetti di cui il Consiglio provinciale è chiamato ad occuparsi, l'ispezione delle scuole elementari. L'esperienza dimostrò quanto giovino queste ispezioni fatte per impulso delle podestà provinciali.

La vostra Giunta convenne nella sentenza che convenisse mantenere queste ingerenze delle podestà provinciali, nè l'autorità loro si potrà mantenere illesa se la provincia non concorrerà in qualche modo a retribuire gli ispettori. Non perciò riuscì facile determinare quanto la provincia dovesse esercitare di autorità. Anche largheggiando quanto si voglia in fatto di libertà, non si possono sottrarre le scuole alla ispezione di coloro che siano a ciò sovrapposti dal Governo. Indi sorge la necessità e la difficoltà di stabilire i limiti fra l'ispezione che si farebbe per autorità dello Stato e quella che si farebbe per autorità della provincia.

Parve che la difficoltà sarebbe risolta in modo conveniente qualora, mantenendo lo spirito della legge che attualmente governa la pubblica istruzione (articoli 45 e 46), le provincie avessero facoltà di istituire degli ispettori tenuti a coadiuvare, nel territorio a loro assegnato, le autorità preposte dal Governo ad invigilare la pubblica istruzione.

XL. Noi non ignoriamo che può dar luogo a molte disputazioni la proposizione che vi vien fatta di attribuire alle provincie anzichè allo Stato il carico di provvedere alle scuole secondarie.

Di questa disputazione si ebbe già un saggio, e nelle petizioni indirizzate alla Camera da parecchi professori di scuole secondarie, ed in alcune scritture pubblicate per le stampe in cui è sostenuta la contraria sentenza. Noi stiamo nella sentenza che la proposizione che vi è sottoposta sia la conseguenza diretta dei principii generali che noi intendiamo applicare alla pubblica amministrazione.

Al Governo incombe provvedere ai grandi interessi dello Stato, e quello dell'istruzione secondaria è certamente fra i primi, ma questa considerazione non basta ad attribuirgli come ufficio proprio ed inalienabile l'autorità esclusiva nelle scuole in cui quell'istruzione viene compartita.

Lo Stato deve provvedere agli interessi della nazione. Chi ne dubita? Ma egli deve lasciare che individui, famiglie, Comuni, provincie siano liberissimi di provvedere ciascuno agl'interessi proprii. Non basta che un'opera miri ad interesse comune, perchè lo Stato debba attribuirla a se stesso, vietando che altri vi abbia ingerenza. Finchè il Governo provvede solo a definire i diritti degl'individui ed a mantenere i diritti della nazione nè individui, nè persone collettive possono pretendere un'ingerenza di cui il Governo non potrebbe rinunciare alcuna parte, senza esautorare se stesso.

Non è più così quando trattisi di altre materie in cui si deve servire agl'interessi comuni dello Stato, ma in cui è desiderabile che la spinta venga dall'opera spontanea dei cittadini.

A nessuna cosa hanno maggior interesse lo Stato e tutta intiera la nazione che a raccogliere sul loro territorio le derrate per cui si provvede al sostentamento delle moltitudini. Eppure niuno vorrebbe proporre oggidì che si rimettessero in vigore gli antichi provvedimenti sull'annona, e ciascuno è fatto capace che ad allontanare i danni del caro l'industria de' privati giova più che l'autorità della legge. Nessuna cosa è più pericolosa alla convivenza civile che il pauperismo, a cui rimedia solo la beneficenza. Eppure i socialisti e gli utopisti sono i soli a pensare che la benefi-

Digitized by Google

cenza deve divenire un ufficio governativo; infuori di costoro niuno ignora che in queste materie l'opera principale deve appartenere ai privati.

Applichiamo questa considerazione all'insegnamento secondario. A tenere in piedi gl'istituti che lo compartiscono hanno senza dubbio interesse e i padri di famiglia e le singole provincie. I padri di famiglie agiate, i quali inviano i figli alle scuole secondarie aperte nella provincia sono i primi interessati a che esse procedano bene, ed essi sono interessati altresì a che queste scuole siano sottoposte alle podestà provinciali. Per tale modo saranno essi in grado d'invigilarne l'andamento, e di adoperarsi alacremente affinchè l'ascendente dell'opinione universale vi introduca i miglioramenti invocati dai desiderii onesti.

A ciscuna provincia preme più direttamente che allo Stato di avere sul suo territorio un istituto in cui l'educazione secondaria sia compartita. Ad essa perciò si compete adoperare affinchè cotesti istituti esistano e prosperino. Questi sono i titoli sui quali si fonda il diritto delle provincie di ingerirsi nell'istruzione secondaria. Senonchè in tutto ciò lo Stato non ha nulla da vedere? Non ha alcun interesse che lo chiami a darsi pensiero degli instituti in cui si piantano i germi della coltura letteraria? Ciò non può esser vero di alcuno Stato, ancor meno di uno Stato che rappresenti l'Italia, il paese d'Europa dove la coltura letteraria risorse nei tempi moderni, quello in cui cotesta coltura è parte più importante di tradizione e di civiltà nazionale. Ma dacchè lo Stato abbia un grande interesse al buon indirizzo degl'instituti di educazione secondaria, non consegue che egli solo sia competente a provvedere, nè l'antica floridezza degli studii, e della coltura letteraria e scientifica in Italia furono mai opere di un congegno amministrativo. Accanto all'insegnamento secondario havvi l'insegnamento primario, al cui buon indirizzo lo Stato ha interesse anche più grande, perchè da questo insegnamento dipende che il maggior numero dei cittadini non manchi di quel primo grado di coltura, senza cui viverebbero nella condizione di barbari. Niuna generazione d'uomini fu più universalmente che questa nostra persuasa della somma importanza della educazione elementare. Non perciò venne in mente ad alcuno che si dovesse farne un'incombenza assolutamente governativa, e che i Comuni dovessero smettere d'avervi ingerenza. Sentirono bensì gli Stati, e lo sentirono anche quelli che come gli Stati Uniti di America furono più alieni dallo allargare le ingerenze governative, che i reggitori della cosa pubblica dovessero ordinare che quest'insegnamento fosse dato, e fosse dato bene. Ma per raggiungere questo intento si guardarono dal commettere ogni cosa assolutamente ad agenti stipendiati dal Governo. Si rivolsero al Comune, fecero assegnamento sulla sua cooperazione, e quando la sua cooperazione spontanea fosse per venir meno, misero in opera lo stimolo e l'autorità della legge.

Si procederebbe nel caso nostro secondo norme non molto diverse. La provincia ha lo stesso interesse alle scuole secondarie che il Comune ha alle scuole elementari. Come in beneficio di queste lo Stato invoca l'opera obbligatoria del Comune, così deve invocare in beneficio di quelle l'opera obbligatoria delle provincie.

In queste, si dice, difetterà l'abilità, difetterà l'operosità, difetteranno le facoltà che possono adoperarsi in beneficio dell'insegnamento. Ma tutto ciò non difetta assai più nel piccolo Comune che finora non fu mai proibito dall'ingerirsi direttamente nelle proprie scuole? È da presumere che se in tutte le provincie non si troverà, sopratutto nei primi tempi, cognizione, volontà, potenza di adoperare in pro delle scuole tanto da corrispondere appieno al voto della legge, tutte queste doti si troveranno almeno in miglior proporzione col fine a cui la legge intende che non si trovino nei piccoli Comuni.

Si dirà ancora per avventura: il Governo sa e può ciò, che non sa nè può la provincia. Sia pure. Ma se il Governo non abbia altri cooperatori che i suoi ufficiali stipendiati, non saprà mai e non potrà mai supplire al concorso spontaneo di cittadini che spendano volenterosi l'opera loro per cooperare a ciò che pertocca più immediatamente al bene non solo delle loro provincie native, ma alle loro famiglie.

Digitized by Google

Havvi ancora l'altra obbiezione che si mette spesso innanzi da coloro che vorrebbero far di tutto affinchè l'educazione pubblica fosse, od almeno si accostasse moltissimo ad essere, un diritto esclusivo governativo. Si deve invigilare operosamente ed assiduamente, dicono essi, che negli istituti in cui si educa la gioventù, e segnatamente quella parte di gioventù che è educata al culto delle lettere, si dia quell'indirizzo politico che armonizzi con quei principi a cui s'informa non solo la costituzione del nuovo Regno, ma tutta la nuova vita politica a cui risorse l'Italia; questa vita non potrebbe a meno di illanguidire quando si lasciasse penetrare nelle scuole un'educazione che facesse rivivere le tradizioni dei Governi passati, o si lasciasse luogo di esercitare ufficio di maestri a coloro su cui possa cadere sospetto che non siano affezionati all'Italia ed alle sue libertà costituzionali. Quest'osservazione è verissima. Su tutte le scuole, o dipendano da esso, o dalle provincie, o da chicchessia, il Governo deve invigilare e curare che non vi si frammetta checchessia per cui venga meno in qualche parte l'amore alla patria, l'ossequio alle sue leggi. Ma ad ottenere questo fine basta che tutte le scuole siano sotto la sua vigilanza, non occorre che siano tutte sotto la sua dipendenza diretta.

Una condizione di cose in cui il Governo, prendendo ingerenza diretta su tutte le parti della pubblica educazione, formi la nazione ad immagine sua, è un'illusione dei reggimenti assoluti, a cui parteciparono talvolta anche quelli che si intitolarono della libertà. In realtà succede a rovescio: è la nazione che forma i Governi ad immagine sua. Le idee e le intenzioni di una nazione si manifestano dappertutto dove i suoi cittadini si raccolgano spontaneamente per soddisfare alle esigenze della vita morale, intellettuale, economica. Le rigide e minute precauzioni che i Governi assoluti italiani introdussero già negli ordini educativi non valsero a crescere una generazione che li tollerasse, non impedirono il progresso dei principii liberali da da cui risultò la presente rivoluzione. Cotesti principii informeranno naturalmente l'educazione, come informano l'opinione e le abitudini della nazione. Per fare che essi si infondano nelle scuole in cui verranno istruite le generazioni crescenti non sarebbe opportuno che il Governo mostrasse una diffidenza gelosa alle provincie vietando che venissero sotto la loro dipendenza le scuole secondarie.

Havvi ancora un'altra considerazione da tener presente, allorquando si disputa di questa materia: quella che tocca ai diritti ed agli interessi degli insegnanti. Destinate a beneficio della gioventù, anzichè a quello di coloro che vi esercitano l'ufficio di insegnare, le scuole non corrisponderanno tuttavia al loro scopo, se essi non si troveranno in condizione sufficientemente agiata, e sopratutto onorata.

Passando dalla dipendenza dello Stato a quella della provincia si deve avvertire che non ne risulti nelle condizioni loro uno scapito, per cui i migliori ingegni siano svogliati dal percorrere questa carriera.

Nell'atto in cui l'obbligo di provvedere all'insegnamento secondario passerà dallo Stato alle provincie, occorrerà un complesso di disposizioni per cui si conciliino i diritti dello Stato, quelli delle provincie e quelli degl'insegnanti. Alcune di queste disposizioni sono già in vigore, altre potranno introdursi. Non è còmpito nostro tenervi discorso particolareggiato di ciò, o proporvi alcuna disposizione nuova. Sarà bensì opportuno toccarne per sommi capi affinchè si comprenda che nello stato attuale della nostra legislazione l'innovazione a cui la Commissione dà il voto favorevole fa sorgere delle difficoltà che conviene risolvere, non degli ostacoli che siano insuperabili. La legge che oggi regola la pubblica istruzione statuisce già (articoli 195 e 205) quali siano gl'istituti che devono somministrare l'istruzione secondaria classica. L'articolo 205 prescrive le norme secondo cui gl'insegnanti degli istituti provinciali saranno scelti, quando la nomina loro cessi di appartenere al Governo del Re.

Questa legge assicura gl'interessi dell'istruzione pubblica contro ogni timore di arbitrii, per cui venissero abolite delle scuole necessarie a diffondere la coltura letteraria, o per cui le scelte cadessero sopra persone che non dessero alcuna sicurtà

Digitized by Google

della loro attitudine. Gli articoli 216 e 217 stabiliscono per quali cause ed in che modo i titolari de' ginnasii e de' licei possano essere o sospesi, o rimossi dai loro uffici, onde si toglie il pericolo che l'arbitrio delle podestà provinciali renda troppo incerta la condizione degl'insegnanti. Al timore che gli stipendi dei professori vengano soverchiamente assottigliati risponde l'articolo 215, in cui essi sono regolati non pure per gl'istituti che sono a carico dello Stato, ma eziandio per quelli che, secondo la legislazione che vige oggi, siano a carico delle provincie o dei municipii. Non così procede la legge in ordine agl'istituti tecnici, nei quali per essere affatto nuovi non si sono peranco potute introdurre consuetudini che ne regolino l'andamento ; ogni cosa vi dipende dal retto discernimento de' municipi e delle provincie. In questa parte d'insegnamento, la disposizione che ora vi è proposta non conferirebbe alle autorità provinciali licenza d'arbitrio maggiore di quella che possono esercitare fin d'oggi. Nell'insegnamento classico cotesta licenza d'arbitrii assai temuta da alcuni e già ristretta dalle disposizioni della legge che è in vigore.

Hannovi bensì alcune particolari questioni che potranno insorgere dalle competenze che rimarranno al Governo, e quelle che passeranno alle autorità provinciali. Lo Stato non potrà nè dovrà rinunciare all'azione che gli compete sulle scuole secondarie a tutela dell'ordine pubblico e della coltura nazionale. Dal canto loro le podestà provinciali non possono rimanersi estranee agli istituti di istruzione secondaria destinati a beneficio immediato della provincia che provvede al loro mantenimento.

Intorno al modo di regolare questa doppia ispezione dello Stato e delle provincie la Commissione credè dovere particolarmente chiamare l'attenzione del signor Ministro per l'Istruzione pubblica, a cui incomberà di promuovere i provvedimenti occorrenti affinchè questa parte della legge venga eseguita. Ciò che è tanto più importante in quanto le disposizioni della legge dianzi citata, la quale regola molte delle quistioni che farà sorgere il passaggio dell' istruzione secondaria dallo Stato alla provincia, non sono ancora promulgate in tutte le parti dello Stato.

Noi non crediamo che protetta nel modo che abbiamo dianzi indicato la condizione degli insegnanti debba scapitare, quando la legge presente entrerà in vigore.

Progrediscono essi nella carriera che si apre loro innanzi, passando dai gradi inferiori ai superiori dell'insegnamento. Se talvolta questi progressi riescono più agevoli per le traslocazioni dall'una all'altra provincia, vi hanno anche dei casi in cui queste riescono di grande scapito, e tale scapito riuscirà assai meno frequente nel sistema della legge che vi è proposta.

Gli insegnanti delle scuole secondarie hanno già fin d'ora acquistato dei diritti alla pensione che faranno valere allorquando usciranno dai servigi che oggi prestano. Cotesti diritti non devono essere menomati oggi, mentre essi passano sotto la dipendenza delle autorità provinciali. A ciò provvedono gli articoli LXX e LXXI collocati nel progetto del Ministero fra le disposizioni transitorie.

Come gli altri funzionari governativi, gli insegnanti conserveranno il diritto che attualmente a loro compete di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione dovuta a termini di legge. A torre ogni ambiguità la Commissione propone di aggiungere che questo diritto competerà, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che verranno prestati alla provincia.

Non ci siamo commossi dall'obbiezione che, commettendo alle autorità provinciali il provvedere alle scuole secondarie, saranno più destituite del beneficio dell'istruzione le provincie che si trovano in condizioni inferiori alle altre, quanto a coltura intellettuale. Esse sentiranno forse il desiderio di istituire delle scuole, quando ne avranno necessità più urgente. Crediamo che a queste difficoltà rispondano, e le disposizioni proposte per cui l'istruzione secondaria si renderebbe obbligatoria, e le disposizioni già citate dalla legge sull'istruzione pubblica, per cui resta prescritto il modo in cui questa obbligazione debba venire adempiuta, e finalmente l'articolo ultimo del presente progetto per cui nel bilancio dell'istruzione pubblica sarà annual-

Digitized by Google

mente inscritto un fondo da ripartirsi alle provincie che non avranno mezzi sufficienti per fondare e mantenere gli istituti che la legge fa obbligatorii. Così la legge verrà in sussidio alle provincie non solo collo stimolare l'incuria dei loro amministratori, allorquando non provvedano all'istruzione quanto è debito loro, ma vi provvederà altresì portando i sussidi dello Stato là dove la provincia abbandonata alle proprie forze non sarebbe in grado di fare da sè.

Dopo avere, per quanto era in noi, esaminato da tutti i suoi rispetti la questione delle scuole secondarie, e risposto alle principali obbiezioni che possono farsi contro il sistema proposto dal Governo, confidiamo che per le scuole secondarie avverrà in tutta l'Italia ciò che per le scuole elementari avvenne in Piemonte, dove lo zelo dei Comuni, in favore di quel primo grado di istruzione, prese incremento proporzionato alla libertà che essi vennero acquistando.

Le altre disposizioni che si riferiscono alle competenze delle provincie non possono dar luogo a tante controversie.

XLI. Secondo l'alinea 4° dell'art. 165, ed il 10° dell'art. 166, la spesa pei mentecatti poveri cadrebbe tutta sulla provincia, laddove secondo le discipline vigenti una parte della pensione cade sul Comune in cui hanno il domicilio. Questa norma dà luogo a due inconvenienti. L'esecuzione della legge è spesso difficile, perchè non sempre riesce di definire il domicilio di un mentecatto. Inoltre quella sventura di uno o più di uno dei suoi abitatori rende talvolta impossibile ad un Comune di sopperire alle spese più doverose ed urgenti. Questi inconvenienti non hanno luogo per la provincia. I dubbi sul domicilio si affacciano più difficilmente. Le eventualità ripartite su di un maggior numero di individui sono più facilmente previste, e, quand'anche ecceda le previsioni, la spesa che possa sopravvenire pel mantenimento dei maniaci non turberà l'equilibrio delle entrate e delle spese provinciali.

XLII. L'articolo 166 della legge del 23 ottobre 1859 dichiarava che alle spese provinciali in caso d'imposta diretta si supplirà coll'imposta alle contribuzioni dirette.

Il progetto presentato dal Ministro dell'Interno dichiarò che si supplirà con centesimi addizionali alle imposte dirette, e colle altre rendite che loro saranno dalle leggi consentite. Facendo menzione nella legge di centesimi addizionali, si accennò il modo in cui la sovraimposta viene stabilita. Perciò la Commissione non ebbe alcuna difficoltà a consentire questa modificazione di pochissimo momento.

Non fu così pel secondo alinea che si propone di aggiungere allo stesso articolo.

Si farebbe facoltà di supplire alle spese provinciali colla quota di contributo ripartito tra più Comuni, avuto riguardo ai gradi di utilità relativamente ai diversi lavori ed istituti provinciali.

Parve che questo modo di statuire l'imposta non corrispondesse abbastanza alla massima sancita dallo Statuto, che tutti i regnicoli contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato. Qui essi non contribuirebbero più in proporzione dei loro averi, ma in proporzione dell'utilità che risentono dai diversi lavori ed istituti provinciali, senza che vi abbia in questo caso motivo alcuno per dipartirsi dal principio di naturale equità che trovasi inscritto nell'art. 25 dello Statuto. Finchè questo principio sta fermo non può suscitarsi alcun richiamo sul riparto dei carichi pubblici. Quando un'imposta è decretata non si fa più luogo che ad un calcolo di proporzione, per cui, valutati i loro averi, si determina quanto ciascuno abbia da contribuire.

Finchè in questo riparto si procede così, l'arbitrio dell'uomo non ci entra per nulla.

Nel riparto della imposta regia l'applicazione del principio di proporzione lascia luogo a difficoltà di non poco momento, in quanto non è sempre facile riuscire allo estimo preciso delle sostanze che appartengono a ciascun cittadino. Nella fissazione della quota del contributo provinciale non è così. L'estimo delle sostanze che appartengono a ciascun cittadino è già fatto, e serve di fondamento al tributo che egli paga.

Non si tratta più che di accrescerlo di tanto quanto basti affinchè egli contribuisca ai carichi delle provincie nella stessa proporzione con cui contribuisce ai carichi

Digitized by Google

della nazione. Così deve procedere, secondo lo spirito dello Statuto, il riparto del contributo provinciale. Ma non così avverrebbe quando si attenesse la norma proposta nell'alinea 2°, che si proporrebbe di aggiungere all'art. 166. Una nuova porta si aprirebbe all'arbitrio allorquando si trattasse di estimare i gradi dell'utilità che ciascun Comune risente dai diversi lavori ed istituti provinciali.

Allorquando si tratta di stabilire un'imposta provinciale, il voto dei consiglieri eletti dai contribuenti è sempre una sicurtà per tutti, in quanto quegli che consente al contributo è quegli stesso che lo paga.

Allorquando si trattasse di quella maggior quota che ricadrà sopra un Comune, in quanto si crede che egli risente maggior utilità da un lavoro o da un istituto provinciale, non sarebbe più così. Quand'anche fosse il Consiglio provinciale che facesse il riparto, la maggioranza consenziente nell'imporre una maggior quota ad un Comune, non sarebbe sempre quella che pagherebbe. Mancherebbe la medesimezza di interessi fra colui che decretò l'imposta e colui che la paga, ed in questa medesimezza d'interessi sta la vera protezione del diritto dei cittadini.

XLIII. L'art. 10 del progetto del barone Ricasoli proponeva che la sovrimposta alle contribuzioni dirette, stabilita dalle provincie e dai Comuni per far fronte alla deficienza dei loro bilanci, dovesse colpire con eguale proporzione tutte le contribuzioni dirette.

Questa proposizione ammessa dalla Commissione ricompare fra le modificazioni oggi proposte al Parlamento.

La massima che si verrebbe a sancire è conseguenza naturale di quell'eguaglianza innanzi all'imposta che è uno dei principii fondamentali del reggimento costituzionale. Cotesta eguaglianza non esiste appieno allorquando alla deficienza dei bilanci venga sopperito a spese di taluni piuttosto che di altri contribuenti. Che se l'imposta deve essere uguale fra tutti i cittadini, preme sopratutto che questa eguaglianza sussista fra coloro che debbono pagare l'imposta e coloro che la decretano, giacchè nell'interesse di questi ultimi sta una sicurtà in favore dei contribuenti. Pongasi che l'aumento del contributo cada sopra i possidenti di terre, non su coloro che per altro titolo contribuiscono all'imposta diretta; se il voto di questi ultimi fosse preponderante nei Consigli, l'imposta non verrebbe decretata da quelli che la pagano. Questa condizione di cose potè finora aver luogo nelle antiche provincie. Noi non abbiamo creduto che essa debba continuarvi, nè introdursi là dove per anco non esiste. Sui temperamenti di equità che poterono suggerirla debbono prevalere i principii costituzionali che furono dianzi accennati. L'eguale proporzione fra tutte le contribuzioni dirette concorrerà, colle altre disposizioni che già vi furono accennate, a moderare i Consigli provinciali e comunali, qualche volta troppo corrivi a stabilire le imposte.

XLIV. Il passaggio di alcune spese che gravano le provincie sul bilancio dello Stato ha per materiale conseguenza di scomporre le spese di quel bilancio, e di menomare in proporzione la quota di contributo di cui ciascuna provincia è debitrice all'erario. Questa riduzione era proposta nell'articolo 11 del progetto del barone Ricasoli e nel 19 degli articoli proposti dalla Commissione. Nel nuovo progetto il Ministro dell'Interno non ammise che lo Stato debba impegnarsi a rifare alle provincie quel tanto che corrisponda ai servizi a cui provvederanno esse medesime. Ammette tuttavia il Ministro che lo Stato dovrà chiedere alla provincia quel tanto di meno, onde così rimanga alle provincie un margine più largo per i centesimi addizionali. Esso ha di mira la perequazione dell'imposta che deve essere vicina, e, fatta questa, non vi sarebbero più conguagli da fare fra lo Stato e le amministrazioni provinciali.

Nel merito della questione non può esservi dissenso. La riforma della legislazione provinciale quale ora vi è proposta si farà prima della perequazione? Questa si farà tenendo conto delle gravezze che rimarranno allo Stato, e che di quelle verranno poste a carico delle provincie, e non occorrerà più occuparsi di cotesta questione.

Si farà prima la perequazione tenendo conto delle gravezze che la legge attuale

Digitized by Google

impone alle provincie, e la riforma della legge verrà dopo? In questo caso non è dubbio che si dovrà far luogo al compenso cui accennava il progetto proposto dal barone Ricasoli.

XLV. Dopo avere esaminate quali siano, secondo il progetto che vi è proposto, le competenze delle provincie, rimane da ricercare in qual modo sia costituita l'autorità che provvede ai suoi interessi ed alla difesa dei suoi diritti.

Secondo la legge del 23 ottobre 1859 il Prefetto è l'ordinario rappresentante della provincia, considerata quale persona giuridica. Mentre le spese e i contributi con cui si provvedeva agli interessi ordinari della provincia dipendevano interamente dall'autorità che governa lo Stato, il Consiglio provinciale deliberava sulle emergenze straordinarie; la deputazione rappresentava il Consiglio negli intervalli delle tornate. A lei si appartenevano inoltre gli atti più ordinari della tutela a cui sono soggetti i Comuni: il Governo del Re provvedeva in seconda istanza alla tutela dei Comuni, ed in prima istanza alla tutela delle provincie.

Il progetto del barone Ricasoli proponeva di abolire ogni ingerenza della Deputazione provinciale nelle elezioni comunali e nell'amministrazione e tutela del Comune. Queste attribuzioni erano date al Prefetto, il quale le avrebbe esercitate, sentito il Consiglio di prefettura.

XLVI. Il progetto ora proposto alla Camera rinnova questa proposizione, ma la accompagna con due altre, per cui viene sostanzialmente variato tutto il sistema di pubblica amministrazione introdotto dalla legge 23 ottobre 1859. La provincia amministra da sè i proprii interessi, come il Comune amministra i suoi. In quella, come in questo, le deliberazioni più essenziali appartengono al Consiglio. Nella provincia le deliberazioni ordinarie competono alla Deputazione, come nel Comune appartengono alla Giunta.

Il Prefetto non è più quegli che convoca e presiede la Deputazione. È da questa eletto il presidente che dirige le sue deliberazioni e che la rappresenta, ma senza avere il potere esecutivo. Il Prefetto dal canto suo interviene alle sedute del Consiglio e della Deputazione in qualità di commissario regio, esercita in primo grado l'autorità tutoria sul Comune ed in molti casi sulla provincia.

XLVII. Questo sistema prende le mosse dal concetto che attribuisce al Prefetto anzichè alla Deputazione provinciale l'ordinaria tutela del Comune. Perciò reputiamo opportuno riferire anzitutto le discussioni a cui questa proposizione diede argomento nel seno della Commissione, allorquando si addivenne all'esame delle proposizioni del barone Ricasoli.

Ognuno di noi consentiva nel desiderio di assottigliare per quanto fosse possibile le competenze del Governo centrale e di allargare la libera azione dei cittadini riuniti nei consorzi naturali dei Comuni e delle provincie. Tuttavia ed il Ministro e una parte della Commissione credettero che la naturale libertà dei cittadini debba esercitarsi nel provvedere agli interessi proprii, anzichè nel tutelare gli interessi altrui.

Pareva che, per quanto si debbano menomare le competenze del Governo, ve n'abbia pure una che procede necessariamente dagli uffici che gli sono inerenti, quella cioè di proteggere coloro che non possono provvedere a se stessi. In questa condizione sono, rispetto agli atti che eccedono l'amministrazione, gli abitatori del Comune, giacchè essi non hanno alcun mezzo di opporsi efficacemente alle deliberazioni del Consiglio, quando per queste vengano manomessi i loro diritti ed i loro interessi.

L'azione del Governo diviene molesta quando vuol fare per tutti anzichè lasciare che ciascuno provveda liberamente agli interessi proprii. Ma quando, siamo in tal caso in cui, a detta di tutti, si richiede che l'interesse del Comune sia guarentito dagli errori in cui gli amministratori abbandonati a se stessi potessero incorrere, la minoranza reputava che il sistema per cui quegli interessi sono commessi alla Deputazione provinciale non fosse punto più liberale dell'altro che li raccomanda alla vigilanza dell'agente del Governo. La Deputazione ha la sua prima origine dalla elezione della provincia, elezione che non dà alcuna guarentigia allorquando non si

Digitized by Google

tratti della provincia, ma del Comune; non di un atto di amministrazione, ma di un atto di tutela.

Infatti, perchè i poteri eletti dànno essi ai diritti dei cittadini una guarentigia che si cercherebbe invano dalle podestà che il Governo istituisce? Ciò avviene in due modi. In primo luogo perchè gli eletti sono chiamati a deliberare di cose che pertoccano agli interessi propri; in secondo luogo perchè l'elezione fa prevalere l'opinione pubblica. Nè l'uno nè l'altro di questi benefizi si ottiene quando si tratti di tutelare gli interessi del Comune. Allorquando si tratta di concedergli o di negargli l'autorizzazione, il consigliere provinciale chiamato a far parte della Deputazione delibera di un interesse che non lo pertocca in alcun modo. Le elezioni provinciali si fanno per provvedere agli interessi di tutta la provincia; su questi è naturale che gli elettori abbiano una opinione esplicita e che adoperino a farla prevalere, dando il mandato di rappresentarli a coloro che la pensino come loro. Rispetto agli interessi di un Comune non avviene così; gli elettori di una provincia non sono in grado di farne giudizio, e quando fossero, non ci sarebbe alcun motivo perchè il giudizio dovesse prevalere su quello degli abitatori del Comune che sono più immediatamente interessati e che sono meglio in grado di conoscere ciò che torni o no a conto dell'associazione a cui essi appartengono.

Per queste considerazioni taluni di noi credettero fin dalle prime, che allorquando si abbia a scegliere fra la tutela della Deputazione provinciale e quella del Governo, manchino gli argomenti che in altre materie raccomandano un potere che sorga dall'elezione, anzichè quello che tenga il suo mandato dall'autorità governativa. Per contro pareva esservi delle ragioni speciali per commettere al Governo quell'ufficio di tutela sopra i Comuni.

Le regole generali che vietano certi atti ai Comuni sono una legge destinata a tutelare un interesse che si fa sentire in tutte le parti del territorio. Allo Stato ed al Governo che lo rappresenta si appartiene di farla eseguire, avvertendo che l'eccezione, inevitabile in alcuni casi, non faccia venir meno l'autorità della legge. La tutela comunale non è uno di quegli atti in cui gli interessi o le ambizioni dei governanti possano far sorgere il pericolo di arbitrii o di favori, per cui la bilancia trabocchi dalla parte che favorisce i suoi aderenti. Perciò quando si tratti di tutela, il Governo potrà mantenersi imparziale, senza che gli sia necessario ispirarsi ad una virtù che non si possa esigere senza mettere a troppo difficile prova la natura umana. Anche da chi non è soverchiamente inclinato ad approvare tutte le opere degli ufficiali governativi si può presumere che l'abitudine di amministrare gli interessi pubblici li educhi a giudicare se un partito proposto da chi regge un Comune sia o non sia conforme alle norme di buona amministrazione.

Quest'opinione favorevole alle prerogative del Governo non va disgiunta dal concetto che il Governo, tutore supremo del Comune e della provincia, debba mantenersi affatto estraneo agli atti della loro ordinaria amministrazione; perciò un presidente della Deputazione da essa eletto dirigerebbe i suoi lavori, rappresenterebbe la provincia, ed invigilerebbe sugli uffici e sugli impiegati della provincia.

Si osserva, a sostegno di questa opinione, che la più perfetta forma di libertà è quella in cui sia fatta piena facoltà ai cittadini di provvedere ai propri interessi; che a questa condizione soddisfa il reggimento costituzionale, in quanto la nazione, rappresentata dai suoi deputati, consente le proprie leggi e dà l'indirizzo al Governo della cosa pubblica. Ma i benefizi di questo libero reggimento non sono appieno ottenuti allora quando il Governo s'ingerisca ad ogni tratto in tutti quegli interessi che non appartengono alla cosa pubblica: ad effettuare una vera libertà non basta che i cittadini partecipino al Governo dello Stato per mezzo delle elezioni, del Parlamento, della stampa, della libera discussione; la libertà non è effettiva se a ciascuno non lice fare ogni cosa che gli talenti, finchè i diritti e gli interessi o dello Stato o dei cittadini non ne soffrano nocumento; cotesta libertà non debbe avere luogo soltanto quando ogni cittadino provvede a se stesso, ma debbe estendersi a

Digitized by Google

tutte le associazioni ordinate a provvedere agli interessi comuni; le prime e le più naturali di cosiffatte associazioni sono quelle del Comune e della provincia; giacchè non può avvenire che non siano legati nella solidarietà di molti interessi identici e gli abitatori di uno stesso Comune e i vari Comuni sparsi sul territorio di una stessa provincia. Si vedrà in seguito, diceva la minoranza della Giunta, se la legge attuale assicuri abbastanza la libertà dell'associazione comunale; intanto noi dobbiamo guarentire alla provincia questa libertà, che non sarà abbastanza assicurata finchè l'abituale amministrazione degli interessi provinciali sia principalmente commessa ad un pubblico ufficiale dipendente e sindacabile non dalla provincia, ma dal Governo.

I propugnatori del sistema che attribuisce alla Deputazione la tutela degl'interessi comunali, credevano che nè il Comune, nè la provincia possano pareggiarsi ad una associazione formata volontariamente di cittadini. Il loro essere non dipende dall'arbitrio delle persone che ne fanno parte, essi hanno vita dallo Stato che dà loro la legge, secondo cui esistono, e che impone loro degli obblighi da cui non possono sciogliersi. Perciò essi consideravano nell'uno e nell'altra piuttosto una parte di governo pubblico che un consorzio di privati. Il Governo dello Stato mira direttamente agli interessi comuni a tutti i cittadini, indirettamente a quelli che sono speciali all'una od all'altra parte del territorio, il governo dei Comuni e delle provincie deve mirare principalmente agli interessi di coteste parti del territorio, ma deve procedere in modo che non vada a rovescio degli interessi comuni, anzichè li secondi.

Il Comune e la provincia provvedono a se stessi in virtù dell'autorità che compete al Governo. Egli è in virtù di quest'autorità che è loro attribuito il diritto di stabilire l'imposta, diritto che rende l'una e l'altra di queste aggregazioni assolutamente diverse dalle associazioni private che si formano fra i cittadini ogni volta che li vogliano, che si sciolgono quando loro talenti e che non vivono, se non raccogliendo contributi volontari. È il carattere proprio di un reggimento libero che i cittadini rappresentati dai loro deputati si framettano continuamente ed efficacemente ovunque si tratti di provvedere ad un interesse comune. Questa ingerenza ha luogo nel Comune e nella provincia, come ha luogo nello Stato. Come in questo, così in quei due consorzi, gli atti abituali dell'amministrazione appartengono agli ufficiali del potere esecutivo; ma i cittadini eletti dal paese invigilano sugli agenti del Governo, affinchè la loro autorità non trasmodi, e deliberano sui negozi che eccedono l'ordinaria amministrazione. Pareva poi ai sostenitori di questa opinione che non fosse senza pericolo rimettere interamente alle provincie la gestione dei proprii interessi. Queste considerazioni li trattenevano dall'accettare la proposizione che tendeva a sciogliere l'amministrazione provinciale dall'ingerenza diretta del Governo; lo stesso motivo li conduceva a mantenere nella Deputazione provinciale la tutela a cui sono soggetti i Comuni.

Dacchè lo Stato, le provincie, i municipii erano guardati come associazioni necessariamente coordinate, era assai naturale che coloro che provvedono agli interessi della provincia vegliassero alla tutela del Comune. Dacchè la Deputazione provinciale assisteva al Prefetto in molti atti della sua amministrazione, era naturale, che l'assistesse anche in quelli che mirano a tutela dei Comuni; si credeva inoltre che l'indipendenza del municipio fosse per riuscire più rispettata quando al divieto che il Prefetto oppone ad una sua deliberazione dovesse concorrere anche il voto di coloro che il suffragio dei concittadini mandò a promuovere gli interessi della provincia.

La minoranza della Giunta non rinunciava ai principii che aveva messo innanzi. Ma vedendo come non si potrebbero far prevalere senza lunghe e gravi discussioni, riconosceva che sarebbe stato meno opportuno suscitarle in occasione di una legge che mirava a dare un provvedimento urgente, non a mutare sostanzialmente le basi dell'ordinamento provinciale e comunale.

Inoltre, tenendo conto delle condizioni straordinarie in cui si trovano alcune parti d'Italia, la minoranza entrava anch'essa in qualche dubbietà sull'opportunità di farvi

Digitized by Google

l'esperimento del sistema che aveva messo innanzi. Perciò la Giunta si accordava nel proposito di proporre alla Camera un sistema per cui, conservandosi nella Deputazione provinciale la tutela sopra i Comuni, questa venisse ristretta al minore numero di casi che fosse possibile.

La questione si affacciava in aspetto assai diverso quando il Ministro dell'Interno introduceva innanzi alla Camera le nuove modificazioni alla legge provinciale e comunale.

Il Ministro proponeva che, separando il Prefetto dal Consiglio e dalla Deputazione provinciale, e dando facoltà ad ambedue di eleggere il presidente nel proprio seno, e di provvedere da sè ai propri interessi, il Prefetto esercitasse la tutela legale della provincia nello stesso modo in cui esercita oggi quella del Comune. Così, diceva il Ministro, tranne i casi di ricorso e certe speciali approvazioni riservate al Re, gli affari provinciali e comunali avranno principio e fine nella provincia stessa e l'azione del Governo si limiterà ad esigere che la legge sia puntualmente eseguita, lasciando alle stesse rappresentanze comunali e provinciali il giudicare dell'opportunità dei loro atti.

Esponea altresì il Ministro dell'Interno come le ingerenze delle rappresentanze provinciali di tanto accresciute debbano pure servire a sgravare il bilancio dello Stato di un grave peso. Confidava il Ministro che il trasporto di buona parte dell'imposta che grava i cittadini dal bilancio dello Stato a quello delle provincie fosse per portare un sollievo reale ai contribuenti, perchè si può andar sicuri di una diminuzione effettiva nelle spese, le quali scemeranno assai più presto quando siano fatte dalle provincie che quando saranno a carico del Governo.

La proposizione del Ministro corrispondeva così a due delle esigenze più imperiose della cosa pubblica: a quella della economia, di cui pur troppo non occorre dimostrare che noi dobbiamo essere solleciti, ed a quella del disaccentramento che è condizione essenziale dell'unificazione italiana. Le tradizioni e le abitudini municipali da cui ebbe principio la civiltà nostra non avvezzarono gli Italiani a dipendere, come fanno altri popoli, dal Governo che ha sede nel centro dello Stato per ogni interesse municipale e provinciale. Che se oggidì le autonomie provinciali scomparvero per lasciare luogo all'unità, e non lasciarono desiderio nei popoli, non è perciò che questi possano di buon grado ammettere che per tutti gli interessi locali dovesse aspettarsi la decisione dalla città dove ha sede il Governo.

Parve così alla Commissione che il sistema che gli era proposto meritasse di essere preso in molta considerazione, mentre non se ne aveva in pronto nessun altro che fosse egualmente idoneo a rendere effettivo quel disaccentramento che è nei voti di tutta l'Italia.

Non credè tuttavia la Commissione di poter venire ad alcuna risoluzione prima di avere interrogato il Ministro dell'Interno, e di averne ottenuto tutti quegli schiarimenti per cui venisse accertata che secondo l'opinione di coloro che tengono dietro all'andamento della pubblica amministrazione le rappresentanze delle varie provincie italiane fossero in grado di adempire le incombenze che verrebbero loro affidate quando la nuova legge venga in esecuzione.

XLVIII. Dopo avere definito quali podestà provvedano all'interesse della provincia, l'ordine delle idee ci conduce ad esaminare quali atti di autorità esercitino.

Si affacciano anzitutto gli atti di autorità che si compiono nell'interno dei Comuni. Pei motivi già spiegati dianzi, il Prefetto esercita, verso il Comune, un ufficio tutorio, il quale gli impone di invigilare che non si disperda il patrimonio del Comune. In secondo luogo deve egli impedire che la amministrazione comunale non proceda secondo massime ripugnanti a quelle che il Governo mantiene in vigore.

Vi hanno delle deliberazioni comunali che vincolano l'azione del municipio non pure nel presente, ma anche nell'avvenire. L'universalità degli abitatori di un Comune si trova verso i suoi amministratori nella stessa condizione che il pupillo verso il suo tutore. Non meno che i pupilli, essa è nell'impossibilità di provvedere

Digitized by Google

agli interessi proprii. Indi è che, all'amministrazione comunale, si applica lo stesso principio che ha luogo rispetto alla amministrazione degli interessi di un pupillo. Quegli che ne è incaricato agisce liberamente in tutti gli atti i cui effetti si consumano nel presente, non così in quelli i cui effetti si estendono nell'avvenire. Indi la distinzione fra gli atti che appartengono all'ordinaria amministrazione e quelli che ne eccedono le facoltà.

Rispetto alle amministrazioni pubbliche havvi una ragione speciale per procedere secondo questa norma. La libertà della propria amministrazione è un beneficio che noi dobbiamo assicurare al Comune, non pure nel presente, ma nell'avvenire. Essa non sarebbe che un nome vano quando tutto il patrimonio del Comune o il contributo che la universalità dei cittadini dà, mediante l'imposta, fossero già impegnati dagli obblighi cui contrassero le amministrazioni precedenti.

L'articolo 133 della legge del 1859 enumera gli atti che eccedono le ordinarie facoltà degli amministratori. Noi abbiamo creduto che questi atti si potessero ridurre sotto due capi, in modo che a prima fronte si scorgesse il motivo della restrizione apposta alla libera amministrazione del Comune.

Sotto il primo capo abbiamo collocato le alienazioni ed i debiti. Sono questi gli atti che più di tutti gli altri menomano le facoltà del Comune, non pure nel presente, ma nell'avvenire, ed essi dovranno essere soggetti a tutela, finchè questa tutela durerà

Non abbiamo creduto dover restringere la libertà delle amministrazioni comunali in ordine all'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, nè in ordine alle costituzioni di servitù, alle delimitazioni dei beni e territorii comunali, alle divisioni dei beni. I primi di cotesti atti cadono già sotto l'ispezione del Governo, senza la cui abilitazione i corpi morali non hanno la capacità di acquistare. Gli altri appartengono all'ordinaria amministrazione, nella quale è desiderabile che si possa procedere senza impedimenti.

Sotto il secondo capo si comprendono e gli acquisti e gli investimenti di danaro. La legge del 1859 richiedeva che per tutti gli acquisti il Comune dovesse essere abilitato.

Abbiamo creduto dover porre per regola generale la libertà degli acquisti: per eccezione abbiamo prescritto l'autorizzazione ai soli acquisti di azioni industriali. Taluno si sarebbe inchinato a vietare assolutamente ai Comuni cosiffatti acquisti, siccome quelli che di loro natura sono meno convenienti alla buona amministrazione degl'interessi comunali.

Si considerò tuttavia esservi dei casi in cui il concorso di un Comune per mezzo dell'acquisto di azioni industriali può determinare un'opera pubblica di grande importanza. In una disposizione generale non ci sarebbe stato modo di stabilire un criterio con cui si potessero distinguere i molti casi in cui la prudenza suggerisce di vietare un tale concorso, da quelli in cui esso possa riuscire utile e talvolta anche necessario.

In quanto agl'investimenti di danaro la Giunta non credè dover mantenere la massima generale espressa nel numero 4 dell'articolo 133, secondo il quale ogni impiego di danaro dev'essere approvato. Essa vi propone di lasciar liberi quegl' investimenti che per loro natura non dànno luogo a pericolo di perdita. In tale novero abbiamo collocato le compere di stabili, i mutui con ipoteca o verso la cassa dei depositi e prestiti, l'acquisto di fondi pubblici dello Stato o di Buoni del tesoro. Per tutti gli altri casi abbiamo lasciato sussistere le regole poste nella legge del 1859. I casi che furono da noi enumerati si riferiscono agli investimenti meno arrischiati e più abituali a coloro che amministrano prudentemente i loro interessi. Portando questa modificazione nella nostra legislazione amministrativa, abbiamo creduto fare un progresso nella via della libertà comunale.

Negli articoli modificativi della legge comunale e provinciale che furono proposti dal Ministro i numeri 1, 2, 3 e 4 riguardano a quei casi in cui l'autorità del Pre-

Digitized by Google

fetto si eserciterebbe per impedire la diminuzione del patrimonio comunale. Noi ci siamo attenuti alle disposizioni che avevamo proposto in emendazione a quelle che il barone Ricasoli aveva sottoposto alle deliberazioni del Parlamento. Abbiamo amato meglio perseverare in quella nostra proposizione, che attenendosi ad una semplice applicazione dei principii del diritto comune, era perciò più consentanea quella liberalità che era desiderio nostro introdurre in tutte le parti della pubblica amministrazione.

XLIX. Abbiamo creduto dover collocare in un articolo separato tutte quelle autorizzazioni che il Prefetto concede al Comune, non in quanto egli è tutore del suo patrimonio, ma in quanto egli è commesso ad invigilare agli atti di pubblica amministrazione a cui addiviene il Comune, ed a far sì che questi non ripugnino alle massime generali di buona amministrazione che il Governo non deve lasciar trasgredire.

Certo non è di grande importanza la divisione in due articoli delle materie che ne facevano uno solo. Essa gioverà tuttavia a far comprendere i due principii da cui intendiamo che proceda l'azione che il Governo esercita verso i Comuni. Nell'un caso, a cui provvederà l'articolo 132, non si fa altro che applicare un principio di diritto comune, secondo il quale è vietato agli amministratori ogni atto che sappia di alienazione. Nell'altro caso, a cui provvederà l'articolo 133, si intende ad invigilare il modo in cui coloro che rappresentano il Comune esercitano l'autorità amministrativa che è loro concessa, affinchè non ne usino a danno dei loro amministrati, e non prendano a ritroso delle massime di pubblica amministrazione sancite nell'interesse di tutto lo Stato.

L. Fra questi atti amministrativi tengono un luogo importante i progetti di strade.

Questi dovranno essere approvati dal Prefetto col parere del Genio civile della provincia. Trattasi qui di materia che non interessa solo gli abitatori del Comune, ma tutti coloro che sono in grado di passare per le sue strade. Trattasi inoltre di oggetto che richiede cognizioni speciali. Non pare perciò che si dia luogo ad una ingerenza eccessiva del Governo allorquando prescrivendo che debba essere deciso coll'approvazione del Magistrato, il quale rappresenta il Governo nella provincia, e previo il parere di coloro che, per le loro speciali cognizioni, sono in grado di recarne un ben fondato giudizio.

LI. La istituzione di fiere e mercati non veniva soltanto a procacciare un lucro ai Comuni che intendono instituirle, ma ad agevolare i commerci in beneficio comune. Talvolta può anche avvenire che, per considerazioni di ordine pubblico, il Governo debba ingerirsi a considerare, se sia utile o no l'instituzione di una fiera o di un mercato. Per questi motivi ci parve che il Prefetto dovesse prendere qualche ingerenza nell'istituzione delle fiere e dei mercati, quantunque nel più dei casi coloro che la propongano siano per essere i giudici migliori della sua opportunità.

LII. Il numero 5 dell'articolo 133 sottoponeva all'approvazione i regolamenti di uso e di amministrazione dei beni del Comune e delle istituzioni dal medesimo amministrate. Regolamenti così fatti non possono annoverarsi fra gli atti il cui effetto probabile tenda sempre ad una diminuzione del patrimonio comunale. Perciò non ci parve che, per regola generale, dovessero sottoporsi ad approvazione cotesti regolamenti. Ogni amministrazione provvede a'suoi interessi presenti, di cui essa è miglior giudice che non sia altri. Se verrà tempo in cui si faccia sentire l'opportunità di un altro regolamento, ciò toccherà gli amministratori d'allora, come toccherà agli elettori di chiamare al Consiglio del Comune tali che siano giusti estimatori de'suoi veri interessi.

Ma questo principio di libertà che corre naturalmente allorquando tutti gl'interessati sono consenzienti, non procede egualmente allorquando ci sia dissenso fra loro. L'esperienza ha provato che il modo di partecipazione all'uso dei beni comunali fu spesso occasione di dissidii. Allorquando il dissenso si manifesti, è opportuno

Digitized by Google

che a comporlo si frammetta chi non vi abbia interesse, nè impegno di sorta. Perciò abbiamo creduto che fosse utile frapporre l'autorità del Prefetto nei soli casi in cui vi sarà opposizione.

Il progetto del Ministero sottoponeva questi atti all' approvazione della Deputazione provinciale. Non essendoci qui di mezzo alcun interesse che si estenda oltre la cerchia del Comune, parve che dovessero appartenere alla competenza del Prefetto tutore de'suoi interessi patrimoniali e amministrativi.

LIII. Il numero 6 dell'articolo 133 della legge più volte citata del 23 ottobre 1859 sottopone all'autorità della Deputazione le spese che vincolino i bilanci per più di tre esercizi. Il progetto ora proposto dal Ministero sottopone all'approvazione quelle sole spese per cui i bilanci rimangono vincolati per un periodo di più che cinque esercizi. Per istabilire il motivo su cui si fonda questa disposizione, basta ricordare il principio su cui si fondano tutte le limitazioni opposte alla libertà delle amministrazioni comunali. Abbiamo creduto lasciare questo numero tal quale si trovava nel progetto.

LIV. I regolamenti dei dazii e di imposte comunali, non che quelli che tocchino a materia d'igiene, edilità e polizia locale, possono contenere delle prescrizioni che stiano in contraddizione colle leggi generali del Regno. Perciò il progetto non si rimane a prescrivere che il Prefetto gli approvi: ma aggiunge che dal Ministero, previo parere del Consiglio di Stato, possano essere annullati in tutto od in parte in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.

Questa cautela pare opportuna per mantenere l' osservanza uniforme delle leggi del Regno. Essa non impedirà l'esecuzione immediata dei regolamenti approvati dai Prefetti. Apparterrà alla prudenza di essi discernere i casi in cui possa muoversi dubbio sulla loro compatibilità colle leggi, e prendere le precauzioni occorrenti affinchè i regolamenti che avranno approvati non vengano annullati.

LV. Nel sistema della legge, quale vi è proposto, non competono più in via ordinaria alla Deputazione provinciale gli atti della tutela che si esercita nell'interesse dei Comuni. Hannovi tuttavia dei casi in cui le deliberazioni del Comune in ciò che tocca ai suoi particolari interessi hanno una stretta relazione cogli interessi generali di tutte le provincie.

In questi casi, secondo il progetto del Ministro, la deliberazione del Comune non deve avere effetto, se non sia approvata dalla Deputazione provinciale. La vostra Commissione non esitò punto ad ammettere questo principio.

Essa non ammise tuttavia l' enumerazione dei casi in cui, secondo il progetto di legge, avrebbe luogo l'applicazione di questo principio.

LVI. Prime in questa serie vengono, secondo il progetto del Ministero, le deliberazioni dei Consigli comunali che riguardano i bilanci dei Comuni che ricevano sussidi dalla provincia. Parve alla Commissione che fosse superfluo far menzione di questo caso, in cui anche senza farne menzione, procede di pieno diritto la necessità del consenso dell'autorità che rappresenta la provincia.

Abbiamo già esposto i motivi per cui, in caso di opposizione degli interessati, ed in quel solo caso, noi crediamo che le norme sul modo di usare i beni comunali debbano essere approvate dal Prefetto anzichè dalla Deputazione.

Viene in terzo luogo l'introduzione dei pedaggi sulle strade comunali. Il pedaggio non interessa il solo Comune, perchè anche coloro che sono estranei dovranno pagarlo, perciò è giusto intromettere in questo caso l'autorità della Deputazione provinciale. Solamente abbiamo tolte le parole *sulle strade comunali.* Non crediamo che la legge debba suggerire l'idea di un pedaggio che verrebbe imposto su di una strada comunale, e che porrebbe impedimento alle comunicazioni che si vogliono agevolare. I pedaggi possono piuttosto approvarsi quando sono posti sui ponti, nè altrimenti possa sopperirsi alle spese della loro costruzione. Senza entrare in questi particolari proponiamo di dire, senza altro, l'introduzione dei pedaggi.

Digitized by Google

LVII. Il quarto alinea dell'art. 133 sottopone all'approvazione della Deputazione provinciale i bilanci comunali che portino sovracarico alle imposte dirette.

Intorno a questa materia sarà mestieri entrare in qualche dilucidazione.

La legge del 1859 lasciò i Consigli comunali liberi appieno di decretare delle spese che non vincolino i bilanci per più di tre esercizi. In questa parte essa non faceva nulla più e nulla meno che continuare le massime stabilite nella legge del 1848. Allorquando addivenimmo all'esame del progetto proposto dall'onorevole Ricasoli, per quanto fosse unanime in noi il desiderio di allargare piuttosto che restringere le libertà comunali, non potevamo a meno di fermarci ad esaminare se non fosse necessario porre qualche limite alle imposte comunali. L'esperienza di quanto avvenne nelle antiche provincie dappoi il 1848 provava che la mancanza di un provvedimento di tal fatta poteva produrre gravi sconci. Si vide che gli amministratori comunali inclinano spesso a eccedere nell'imposta. La nuova condizione di cose migliorò le condizioni dei Comuni rispetto alle opere pubbliche, all'istruzione popolare e ad altri rami di pubblico servizio, progresso a cui non si può che far plauso. Ma non tutte le spese furono egualmente utili; anche le più utili non furono tenute nei confini indicati da una prudente economia.

Questo eccesso nello spendere può produrre gravi danni. I popoli non amano le imposte, ed essi sono avvezzi a dar carico al Governo non pure degli atti che possono essergli imputati, ma di tutto il male che non impedisce e di tutto il bene che non fa. Le imposte crebbero con la libertà. Fu effetto in parte della lotta che dobbiamo sostenere, in parte delle esigenze della civiltà e dell'opinione. Insieme coll'imposta che sopperisce ai carichi dello Stato fu riscossa quella che era stabilita dai Comuni e dalle provincie. Coloro che astiavano gli ordini nuovi ne colsero occasione per andare sussurrando che prima si stava meglio perchè si pagava meno.

Se i Comuni non fossero che un'associazione liberamente stabilita, se il contributo non si pagasse che per consenso di coloro da cui lo si riscuote, non ci sarebbe nulla da ridire. I contribuenti troppo gravati dovrebbero lagnarsi di sè, non del Governo.

Ma la cosa non istà in questi termini: i contribuenti non hanno consentito all'imposta se non per mezzo dei loro rappresentanti; questo consenso che rimuove molti abusi di potere non è nulla più che una finzione salutare, ma pur sempre una finzione. Egli è perchè il Governo li costringe ad eseguire ciò che venne deliberato dal Consiglio che i contribuenti pagano l'imposta comunale.

È dunque giusto che il Governo ricusi di rendere questa obbligatoria, quando essa ponga in compromesso coll'interesse dei cittadini anche quello dello Stato, e l'esperienza dimostrò che ciò potrebbe avvenire se la libertà d'imporre rimanesse senza limiti. Queste considerazioni ci fecero accogliere ad unanimità la massima che questo limite dovesse porsi. Ma chi lo porrà? Ammessa la massima che dovesse competere alla Deputazione provinciale la tutela del Comune, ne procedeva di sua natura che la Deputazione avesse ispezione sulla sovrimposta comunale, e per analogia di materia sulla contrattazione di prestiti.

La parte più essenziale dell'articolo, che fu da noi proposto in aggiunta al progetto del barone Ricasoli, stava in ciò che il divieto alla sovrimposta dipendesse dall'opposizione degli interessati. Sono consenzienti? È il caso in cui l'universalità degli abitatori deve esser libera di disporre del suo, come le aggrada. Sono dissenzienti? È il caso in cui il Governo, che dà autorità agli atti del Comune debbe frapporsi, affinchè i consiglieri non abusino, a scapito dei compaesani, dell'autorità che questi conferirono a loro. L'idea di questo ricorso ci fu suggerita dalla legge toscana del 31 dicembre 1859, la quale prescrisse che i richiami degli interessati diano luogo al voto del Governo. Ma non converrebbe che l'opposizione di un individuo o di una piccola minoranza incagliasse le deliberazioni di un Consiglio comunale a cui quasi tutti gl'interessati siano consenzienti. Noi proponevamo che i ricorrenti dovessero formare il decimo degli elettori.

Secondo la nostra proposta anche il ventesimo degli elettori avrebbe fermato il

Digitized by Google

corso dell'imposta deliberata dal Consiglio quando ne pagasse la quinta parte. Il pagamento dell'imposta comunale allora dev'essere immune da ogni divieto, quando rappresenti un contributo spontaneo. Tanto più s'allontana da questa condizione quanto una maggior parte di esso è esatta dai non consenzienti. Noi avevamo eziandio creduto che il ventesimo degli elettori dovesse aver facoltà di ricorrere contro l'imposta comunale ogni volta che formasse la maggioranza dei contribuenti di una frazione. È noto come gli interessi delle frazioni di Comune possano essere in opposizione con quelli del capoluogo. In questi casi non è giusto che la maggioranza imponga alla minoranza delle spese che a questa non giovano. Avevamo creduto che la disposizione quale vi viene proposta potesse giovare a togliere parecchi di questi sconci. Taluno di noi avrebbe amato che, oltre ad una certa rata, l'intervento della autorità dovesse essere assolutamente richiesto alla imposizione del contributo comunale, senza esigere alcun ricorso delle parti interessate. A propugnare questa sentenza si osservò che le opposizioni sarebbero forse difficili a combinarsi; che nei piccoli Comuni i contribuenti potranno essere ripugnanti ad opporsi ad una imposta che li graverà, ma ch'essi potranno contrastare senz'essere segnati alle critiche non sempre temperanti dei loro avversarii; che nelle città sarebbe talvolta difficile combinare un'opposizione a cui si richiede il concorso di molte persone che di presenza non si conoscono. La Giunta non si ristò per questa obbiezione. Le istituzioni libere si reggono non tanto in virtù delle leggi, quanto dei costumi. E quei costumi giovano a mantenere un popolo in libertà, per cui ciascuno è operoso a rivendicare, insieme coi proprii, i diritti e gl'interessi pei suoi concittadini. Uno dei pregi più essenziali degli istituti comunali consiste in ciò che siano ottima scuola alla vita politica. Essi gioveranno tanto più a questo scopo, quanto più l'inerzia che tratterrà i cittadini dall'invigilare sul modo in cui gli interessi comuni siano amministrati diverrà causa di danno.

Anche ammesso che in via ordinaria l'autorità sopra i Comuni appartenga al Prefetto anzichè alla Deputazione, era parso che in questo caso speciale dovrebbe pronunciarsi altrimenti.

Infatti la Deputazione, oltrechè è in grado di conoscere le condizioni dei Comuni, ha interesse diretto a che non eccedano nell'imposta, perchè sarebbe loro più difficile sopperire alle gravezze provinciali.

Nelle nuove modificazioni proposte dal Ministero è sostanzialmente ammesso il principio proposto dalla Commissione, ma vi si introdussero le seguenti modificazioni:

1. Nell'articolo proposto dalla Commissione si parlò di deliberazioni portanti aumento d'imposta o contrattazione di prestiti. In quello del Ministero si parla di bilanci comunali che portino un sovracarico alle contribuzioni dirette;

2. La Commissione non distingue fra spese facoltative ed obbligatorie, l'articolo del Ministero fa luogo all'opposizione, solo quando il sovracarico derivi da spese facoltative;

3. Il progetto del Ministero fa luogo all'opposizione per parte di un terzo dei consiglieri;

4. Negli altri casi il progetto del Ministero ammette l'opposizione per parte dei contribuenti che rappresentino il decimo delle contribuzioni dirette imposte del Comune; il progetto della Commissione pone due casi in cui si fa luogo all'opposizione. Quello in cui gli opponenti formino il decimo degli elettori, e quello in cui ne formino il ventesimo, purchè questo ventesimo rappresenti il quinto del contributo;

5. La Commissione faceva luogo all'opposizione quando il ventesimo degli elettori rappresentasse la maggioranza dei contribuenti di una frazione.

La Commissione persiste a credere che anche senza aspettare la formazione del bilancio possa farsi luogo ad opposizione, purchè una deliberazione porti aumento d'imposta. L'opposizione degli interessati porterà minore incaglio all'andamento del-

Digitized by Google

l'amministrazione comunale, quando la si apra tosto che sia deliberato l'aumento che non lo porterebbe se per ammetterla dovesse aspettarsi la formazione e la pubblicazione del bilancio.

Non crediamo che l'opposizione si debba restringere al caso in cui l'aggravio derivi da opere facoltative. Certo niuno può opporsi a che il Comune faccia le opere obbligatorie. Ma può avvenire, e qualche volta avviene, che in alcune di queste la amministrazione comunale trasmodi contro l'opinione e l'interesse dei contribuenti. Perchè in questi casi non si farà luogo ad opposizione?

Noi non abbiamo creduto ammettere l'opposizione del terzo dei consiglieri. È contrario alla buona costituzione di una assemblea deliberante che la minoranza possa protestare contro le deliberazioni della maggioranza, ed ancora più che protestando, possa farle annullare. Se ciò fosse si scioglierebbe il legame che deve unire insieme tutti coloro che compongono uno stesso consesso.

Accettiamo le due altre modificazioni portate dal Ministero nelle proposizioni della Commissione. Richiedere che l'opposizione proceda dai contribuenti che rappresentino il decimo delle contribuzioni dirette è assai più semplice che non richiedere che essi rappresentino o il decimo degli elettori, o il vigesimo del loro numero, e il quinto del contributo. Essendosi ora lasciato luogo alla separazione dei patrimonii a quelle spese che possono più particolarmente interessare le frazioni del Comune, non parve più necessario questo modo di tutelare i loro particolari interessi.

LVIII. Dobbiamo ancora far cenno di una tutela speciale a cui si farà luogo in caso di litigi.

Negli emendamenti al progetto del barone Ricasoli era già stato proposto che le azioni relative ai diritti di beni stabili non potessero intentarsi dai Comuni senza l'autorizzazione del Pubblico Ministero.

Taluno proponeva di cancellare questi atti dal novero di quelli per cui è necessario al Comune di farsi abilitare. L'opinione non era ammessa in tutta la sua ampiezza; si consideravano i puntigli, gl'impegni, i consigli non disinteressati che potrebbero indurre talvolta le amministrazioni comunali a litigi rovinosi. Avvertenza grave specialmente in ordine ai piccoli Comuni, ai quali il principio generale cui si informa la nostra legislazione attribuisce le stesse facoltà che ai municipi più cospicui del Regno. La Giunta fu tuttavia unanime nel parere che, oltre delle liti in cui si tratta di azioni possessorie, alle quali accenna l'articolo 133, ve ne abbiano molte altre, le quali per la natura loro entrano nelle facoltà ordinarie degli amministratori.

Per distinguere da queste le altre in cui il Comune non può procedere senza abilitazione, parve opportuna la locuzione usata nell'articolo 341 del Codice Albertino, che prescrive al tutore di ottenere l'autorizzazione del consiglio di famiglia per potere intentare in giudizio un'azione *relativa ai diritti del minore sopra beni stabili e per aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti* nei casi più o meno frequenti in cui al Comune è prescritta l'abilitazione prima d'intentare un giudizio. La deliberazione non doveva più dipendere dalla Deputazione provinciale, dappoichè questa non esercita più l'autorità tutoria sopra i Comuni se non in alcuni casi eccezionali. A chi dunque ricorrere? Al Prefetto? Non sarebbe sempre stata una protezione sufficiente agli interessi dei Comuni, stante la natura speciale delle indagini che dovevano determinare l'abilitazione. Al Ministro? Sarebbe un ricorso troppo incomodo e spesso troppo lontano. In questa perplessità la Giunta credè si potesse ritornare ad una disposizione che in addietro era mantenuta dalle antiche leggi del Regno subalpino e prescrivere che abilitazioni siffatte siano concedute dal Pubblico Ministero incaricato d'instare per la puntuale osservanza delle leggi e per la protezione delle persone privilegiate. A lui si addice esaminare se la legge non si opponga alle pretensioni che il Comune vuol far valere in giudizio; a lui provvedere affinchè la restrizione posta alla libertà del Comune che abbia da intentare un'azione giuridica non gli sia d'impedimento a far valere i suoi giusti diritti.

Digitized by Google

LIX. Ammesso che la provincia sia una persona giuridica la quale provveda a se stessa come fa il Comune, non era mestieri di lunghe indagini per esaminare secondo quali norme si dovesse procedere nei casi in cui, secondo i principii esposti dianzi in ordine ai Comuni, dovesse farsi luogo all'esercizio della tutela governativa in favore delle persone dipendenti dall'autorità provinciale. Nella relazione che precede le modificazioni da esso proposte in aggiunta al progetto del barone Ricasoli su cui vi fu già fatta relazione, il Ministro enunciava la massima che il Prefetto dovesse esercitare la tutela legale della provincia nello stesso modo in cui esercita quella del Comune.

Per le considerazioni dianzi esposte la Commissione non si peritò ad ammettere quella massima, ma studiò che l'amministrazione della provincia procedesse di pari passo con quella del Comune. Così là dove il progetto del Ministero propone che siano riservate all'approvazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, le deliberazioni dei Consigli provinciali che vincolino i bilanci per più di cinque esercizi, noi proponiamo che, come si praticò pei Comuni, queste deliberazioni siano sottoposte all'approvazione del Prefetto. Non ne saranno meno efficacemente protetti gl'interessi delle provincie le quali potranno sempre ricorrere al Re, quando si tengano gravate dalle decisioni del Prefetto. Vi proponiamo inoltre di applicare alle provincie le stesse discipline che vi furono proposte nell'interesse dei Comuni pei casi di alienazioni e di litigi. Abbiamo creduto che per le provincie, come pei Comuni dovesse farsi luogo all'opposizione in caso di aumento dell'imposta. Negli emendamenti al progetto del barone Ricasoli avevamo proposto che l'opposizione dovesse farsi dai contribuenti, e che si procedesse per le provincie nello stesso modo che pei Comuni. Pigliando ad esaminare nuovamente la questione, ci parve che fosse assai più difficile raccogliere in una stessa deliberazione i contribuenti di una provincia che non quelli di un Comune, e che così la protezione della legge potrebbe talvolta divenire illusoria. Perciò vi proponiamo che l'opposizione debba venire dai Comuni che paghino il decimo dell'imposta.

Forse avverrà talvolta che l'opposizione di una minoranza sia per incagliare le deliberazioni dei Consigli che ebbero per sè il maggior numero di suffragi: ed avverrà tanto più facilmente in quanto la configurazione stessa del suolo farà sorgere talvolta delle opposizioni di interessi. Non ci parrebbe questo un male. Non ci parve desiderabile l'onnipotenza delle maggioranze, ma piuttosto la protezione dei diritti e degli interessi delle minoranze, che non sarebbero sempre sicuri, quando non si frammettesse mediatore autorevole ed imparziale il Governo.

LX. Secondo la proposizione del Ministero, tutti i processi verbali delle deliberazioni dei Consigli e delle Deputazioni provinciali sarebbero trasmessi al Prefetto, (Art. 52.) Anche qui ci parve dover applicare la massima stabilita per l'amministrazione comunale nell'art. 125 della legge del 23 ottobre 1859. Esime questo articolo dalla necessità di venir sottoposti al Prefetto i processi verbali delle deliberazioni che siano relative alla mera esecuzione di provvedimenti già prima deliberati. L'arcolò 172 quale trovasi ora proposto dal Ministro dell'Interno enumera tutte le competenze della Deputazione provinciale. Esse si esercitano sulla mera esecuzione dei provvedimenti dati dal Consiglio provinciale. Fanno eccezione soltanto i provvedimenti a cui accenna nei numeri 1, 4 e 5 dell'art. 172, perciò parve consentaneo alla massima generale messa innanzi dal Ministro e accettata dalla Commissione, che, per questi soli casi, dovesse prescriversi trasmissione dei verbali.

LXI. La legge del 23 ottobre 1859, alla cui massima si attennero in questa parte, e il progetto proposto dal barone Ricasoli e i nuovi articoli proposti dal Ministro dell'Interno prescrivono che prima di addivenire alle deliberazioni più importanti che concernono all'interesse dei Comuni e delle provincie il Ministro dovesse prendere il parere del Consiglio di prefettura.

Nella Commissione questa massima era occasione di qualche controversia. Taluno avrebbe amato meglio ommettere ogni prescrizione che imponesse al Prefetto di as-

Digitized by Google

sumere un Consiglio. In favore di questa sentenza si affermava che la responsabilità del Prefetto sarà tanto più intera, in quanto l'imputazione della deliberazione sarà per cadere su lui solo; che questa responsabilità e questa imputazione ricadono sempre in parte su coloro a cui la legge impone di consultare; che la guarentigia dei diritti dei cittadini è tanto più efficace quanto è più intera la responsabilità degli agenti del Governo.

Altri riputava che il voto consultivo che la legge attribuisce oggi ai Consigli di prefettura si dovesse dare invece dalle Deputazioni provinciali. Si credeva che questo partito conciliasse i due sistemi che vogliono conferire la tutela dei Comuni o al Prefetto o alla Deputazione provinciale. I vantaggi più essenziali di questo secondo sistema sarebbero assicurati quando nelle occasioni più importanti il Prefetto dovesse ricorrere al consiglio di coloro che meglio conoscono le condizioni delle provincie. Si fece a questo sistema l'obbiezione, che quest'obbligo imposto al Prefetto non conferirebbe al buon accordo di due autorità che procedono da un'origine diversa, e che non sono legate da dipendenza comune ad un'autorità superiore: potrebbe sorgere un'opposizione abituale e nociva al buon accordo che è desiderabile mantenere fra il Prefetto ed i suoi amministrati, quando, o per diversità di sistema, o per un altro motivo qualsiasi quegli si trovasse abitualmente in opposizione con la Deputazione.

Si credè tuttavia necessario che l'agente del Governo potesse in ogni occasione essenziale aver il parere di coloro che siano meglio in grado di conoscere le condizioni della provincia, e si credè desiderabile che si procedesse d'accordo fra il Prefetto e la Deputazione provinciale. Perciò abbiamo creduto aggiungere all'art. 172 in cui si definiscono le competenze della Deputazione provinciale che essa dovrà dare il suo parere al Prefetto ogni volta che ne sia da esso richiesta.

Altri finalmente credeva che in alcuni casi fosse opportuno porre accanto al Prefetto chi dovesse assisterlo con consigli, ma reputava doversi mutare sostanzialmente la costituzione dei Consigli di prefettura.

Non credè la Commissione doversi procedere innanzi nell'esame di cotesta questione, la cui risoluzione deve necessariamente dipendere dal modo in cui il Parlamento risolverà la questione che gli fu già proposta dal Governo sull'abolizione del contenzioso amministrativo. Allorquando questo punto sarà risolto, riuscirà più facile decidere le questioni, se accanto al Prefetto debba istituirsi un Consiglio, come questo debba comporsi, se, ed in quali casi, debba prescriversi che ne sia udito il parere.

Signori! Siamo venuti percorrendo le principali questioni a cui dà luogo il progetto proposto dal Ministro dell'Interno. Se esso non contiene quelle compiute riforme della legislazione provinciale e comunale che avevamo vagheggiato, introduce nelle sue parti più sostanziali delle massime che reputiamo schiettamente liberali, e perciò degne di essere consacrate dal voto della Camera.

Affermare col fatto l'unità e la libertà italica è supremo dovere del Parlamento, è il fine a cui deve intendere tutta la nostra politica interna ed estera. In quest'opera avremo fatto un progresso importante allorquando avremo introdotto un ordinamento per cui stando raccolte tutte le forze dello Stato nella mano di un Governo ordinato in modo da ispirarsi all'opinione liberamente espressa dalla nazione, ogni provincia, ogni Comune, ogni minima frazione del territorio siano liberi di provvedere come meglio credono ai loro particolari interessi. *Boncompagni.*

Allegato IV.

Relazione che precede la proposta di riforme al titolo I della legge comunale e provinciale del 1859, *presentata dal Ministro dell'Interno, Peruzzi, alla Camera dei deputati nella tornata del* 18 *aprile* 1861.

I. *Signori*, Allorchè furono presentate alla Camera le modificazioni ed aggiunte che il Ministro dell'Interno proponeva alla legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859,

Digitized by Google

fu omesso pensatamente il titolo I, il quale disponendo sulla divisione territoriale del Regno e sulle autorità governative per ciò che riguarda i Consigli di prefettura, era legato alla questione del contenzioso amministrativo. Presentata in seguito anche la proposta di legge sul contenzioso, non era più dubbio sulle attribuzioni che intendevasi lasciare ai Consigli di prefettura; e soltanto restava a decidere della loro esistenza, inquantochè spogliati della prerogativa di tribunali del contenzioso amministrativo, poteva contestarsi l'utilità della loro conservazione. Ma neppure in quella proposta si volle prendere un partito definitivo, e col parlare vagamente allo articolo 3 di Consigli amministrativi da sentirsi in certi casi dal Prefetto, si volle lasciare intatta la questione, troppo gravi e difficili sembrando le questioni sollevate da quella legge, per complicarne l'esame anche con una riforma che avrebbe alterato l'organismo presente della prefettura.

Ora peraltro che negli uffizi della Camera e dalla Commissione cui dagli uffizi stessi ne venne confidato lo studio si è accolto con favore il principio fondamentale della proposta di legge sul contenzioso amministrativo, confidando che la Camera non voglia contraddire a questo primo giudizio, credo giunto il momento di compire la proposta di correzioni alla legge comunale e provinciale, aggiungendo alcune modificazioni da indurre al titolo I, le quali, col disporre anche per ciò che concerne i Consigli di prefettura, tolgano ogni dubbio intorno alla loro esistenza e ne definiscano le attribuzioni.

II. Ammesso il concetto dell'abolizione del contenzioso amministrativo, sembrava cessata la ragione di essere dei Consigli di prefettura, perchè venendo meno la loro giurisdizione amministrativa, mal si sapeva quale altra ingerenza loro rimanesse come collegi. E quando, distrutto il collegio giudicante, si fossero voluti trasformare i suoi componenti in direttori dei diversi servizi amministrativi che sono nelle prefetture, non era più da parlare di consiglieri di prefettura, ma soltanto di capi di uffizio agli ordini del Prefetto.

III. Se non che studiando questa delicata questione ho dovuto convincermi che il Prefetto, al quale colle nuove leggi è data per certi rispetti autorità molto maggiore di prima, dovendo egli, senza riferirne al Ministro, contenere le rappresentanze comunali e provinciali nei tramite della legge, e in certi casi integrarne gli atti con la sua approvazione, non potrebbe ragionevolmente lasciarsi isolato nell'esercizio di questi poteri, ma vuolsi aiutare di un corpo poco numeroso, ma permanente, di consulenti versati nella pratica amministrativa, ai quali egli sia talvolta in dovere, tal altra in facoltà di ricorrere. Ed in questo concetto tanto più mi sono confermato in quanto ho potuto notare fra gli obbietti opposti all'abolizione del contenzioso amministrativo la poca garanzia di accurato esame, che per mancata discussione sarebbe rimasta nel sindacato degli atti di pura amministrazione, quando in luogo di un collegio di giudici, come era in passato, al solo Prefetto fosse deferita la censura amministrativa. Questo obbietto, più specioso che vero, non potrà più mettersi in campo ora che si vedranno mantenuti i Consigli di prefettura, se non nella loro forma presente, almeno in tale condizione da riuscire ai Prefetti di valido soccorso nella risoluzione dei più gravi negozi. E questo soccorso sebbene non esca dai limiti di mera consulta, pure nei casi prescritti dalla legge sarà necessario, rimanendo per tutti gli altri facoltativo. Nè è da credere che quando è facoltativo non abbia valore, perchè il Prefetto che rimane solo responsabile de'suoi atti, sia come rappresentante del potere esecutivo, sia come autorità superiore amministrativa, non solo non rifiuterà il voto de'suoi consiglieri, ma vi cercherà sempre una guida ed un appoggio.

IV. Fatte queste avvertenze, riesce agevole render ragione delle mutazioni indotte al titolo I della legge comunale e provinciale del 1859. E primieramente è da notare che, ritenuta la norma stabilita per il rimanente della legge, di correggere i nomi delle autorità governative ovunque s'incontrino nel testo, gli articoli 1, 2, 4, 7 e 8, atta questa mutazione di forma, non richiedono di essere altrimenti modificati. Le modificazioni sostanziali cadono soltanto sugli articoli 3, 5, 6 e 9.

Digitized by Google

V. Colle modificazioni indotte all'articolo 3 si sono volute dichiarare con maggiore precisione ed ampiezza le attribuzioni dei Prefetti in relazione ai principii adottati nel rimanente della legge comunale e provinciale e nella legge pel contenzioso. Questa dichiarazione si spiega da se stessa, ponendo mente alla moltiplicità dei poteri di cui vanno ad essere investiti i Prefetti, ed apre l'adito a quella aggregazione di quasi tutti i servigi pubblici nelle prefetture, che sarebbe negli intendimenti del Ministero di condurre ad effetto a tempo opportuno.

VI. Gli articoli 5 e 6 della legge del 1859 sono riuniti in uno, il quale determina il nuovo carattere che avranno i Consigli di prefettura e il numero dei consiglieri che dovranno comporli. E su questo basta osservare che, stabilito il principio della permanenza dei Consigli di prefettura, a malgrado dell'abolizione del contenzioso amministrativo, era conseguente che scemandosene le attribuzioni, si potesse anche diminuire il numero dei consiglieri, il quale rimane fissato a due o tre per ogni prefettura secondo l'importanza delle rispettive provincie, salvo il diritto al potere esecutivo di nominare consiglieri aggiunti nelle prefetture di maggior importanza, nelle quali è necessario che i diversi servizi amministrativi siano diretti da persone autorevoli e versate nella pratica delle leggi.

VII. Inoltre, nel riferire qui la sostanza della disposizione dell'articolo 3 del Decreto del 9 ottobre 1861, per il quale, soppresso il Vice-Governatore, viene attribuito ad un consigliere, col nome di *consigliere delegato*, l'ufficio di far le veci del Prefetto quando questi sia assente od impedito, si è data a questo consigliere delegato la soprintendenza e direzione di tutti gli uffizi di segreteria, attribuita finora al segretario-capo, che potrà essere soppresso. Per la quale riforma sembra potersi conseguire, mercè la soppressione del segretario-capo, una notevole economia: alla testa degli impiegati di segreteria si pone un funzionario di maggiore autorità; e quando questi debba esercitare l'ufficio di Prefetto, si troverà già in cognizione degli affari.

VIII. L'art. 9 fu modificato per la necessità di separare gli uffizi ed il personale addetti alle prefetture dagli uffizi e dal personale addetti alle rappresentanze provinciali. Così questo articolo sarebbe posto in perfetta armonia colla disposizione analoga della legge comunale e provinciale quale fu proposta dal Ministro ed accettata dalla Commissione della Camera. *Peruzzi.*

Allegato V.

Relazione della Commissione della Camera dei deputati sulla proposta di riforma al titolo I. della legge del 1859 presentata dal Ministro dell'Interno, Peruzzi, relatore della Commissione il deputato Buoncompagni. (*Tornata*, 18 *giugno* 1864.)

I. *Signori*, Le ultime modificazioni proposte dal signor Ministro dell'Interno all'articolo 3 della legge comunale e provinciale mirano a dichiarare con maggiore precisione ed ampiezza le attribuzioni dei Prefetti e dei Consigli di prefettura.

Nell'accingersi all'esame di queste proposizioni la vostra Commissione procedè coll'idea preconcetta di non ammettere alcuna nuova variazione la quale non avesse per effetto sicuro d'introdurre una pratica migliore nella pubblica amministrazione.

II. L'articolo che verrebbe sostituito al terzo della legge del 1859 accenna ad alcune particolarità di cui non si trova fatta menzione in questa legge.

Dopo aver dichiarato come si faceva già nella legge del 1859 che il Prefetto dipende dal Ministro dell'Interno, aggiunge che *tiene diretta corrispondenza con tutti i Ministeri, ed esercita assidua vigilanza sopra tutte le pubbliche amministrazioni.*

Secondo l'intenzione espressa nella relazione che precede queste disposizioni, il signor Ministro, proponendole, intese di aprire l'adito all'aggregazione di quasi tutti i servizi pubblici nelle prefetture.

III. La Commissione fu unanime nell'accettare questo concetto.

Digitized by Google

La riforma della pubblica amministrazione non può effettuarsi che per mezzo del disaccentramento.

Il disaccentramento si compie mediante due condizioni.

La prima consiste nell'attribuire quanto più sia possibile ai rappresentanti delle provincie o del Comune la deliberazione degli affari che interessano l'una e l'altra di quelle aggregazioni. A questo fine intende la parte più essenziale delle proposizioni fatte dal Ministero e dalla Commissione.

La seconda condizione di disaccentramento consiste in ciò che su gli atti dipendenti dall'autorità governativa, i quali interessano le provincie ed i Comuni, si deliberi sulla faccia stessa dei luoghi dove essi devono compiersi. Ad ottenere questo intento gioverebbe che tutti gli agenti del Governo facessero capo ad un centro unico fissato nelle provincie, nè questo centro potrebbe cercarsi altrove che nel Prefetto. Se non che questo disaccentramento dell'azione governativa non potrà ottenersi veramente se non quando le consuetudini, i regolamenti, ed in parte anche le leggi che regolano i vari servizi governativi siano in gran parte mutati da ciò che sono oggi.

IV. La Commissione non crede che questa mutazione possa introdursi con tale celerità da essere ridotta a pratica allorquando entrerà in vigore la riforma dell'amministrazione comunale e provinciale. Ciò che preme intanto si è di incominciare senza indugio gli studi, affinchè questa seconda condizione di disaccentramento sia compiuta nel più breve termine possibile. Ad ottenere l'intento crede la Commissione che non giovino gran fatto le dichiarazioni generiche quale è quella che si trova nell'aggiunta ora proposta. Essa fu tuttavia unanime nel credere che dalla discussione che sta per aprirsi sull'amministrazione comunale e provinciale debba risultare ben esplicita nel Governo l'intenzione di provvedere anche in questa parte al disaccentramento, e che l'intenzione debba prestamente ridursi in effetto.

V. Procedendo da questa considerazione la Commissione credè che le disposizioni della legge che definiscono le attribuzioni dei Prefetti, potessero senza inconveniente rimanere quali sono oggidì, e che le modificazioni possano senza inconveniente rimandarsi al momento in cui si tratterà di definire le relazioni del Prefetto colle altre autorità governative che hanno sede nella provincia.

VI. È tuttavia indispensabile la disposizione espressa nel quinto alinea. Cessate le competenze del contenzioso amministrativo che si esercitò dai Consigli di prefettura, apparterrà al Prefetto il rivendicare i diritti dell'autorità amministrativa in cui pregiudizio siasi dato qualche provvedimento giudiziario. Ma, in questa nuova condizione di cose si userebbe impropriamente la locuzione: *conflitti di giurisdizione*, e dovrà dirsi invece: *conflitti di attribuzioni*.

VII. Accennando nella sua relazione all'articolo che proporrebbe di sostituire al quinto ed al sesto della legge attuale, il signor Ministro dell'Interno toccò la quistione dell'opportunità di mantenere ancora i Consigli di prefettura dopo che sarà abolito il contenzioso amministrativo. Oggi i consiglieri di prefettura adempiscono tre uffici di natura diversa. Giudicano in prima istanza le cause di giurisdizione amministrativa, compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal Prefetto affidate; si raccolgono in Consiglio per dare il loro voto nei casi in cui ciò sia prescritto dalla legge.

In quanto compiono le incombenze amministrative che siano loro affidate dal Prefetto, essi possono avere la direzione dei diversi rami di servizio pubblico negli uffizi della prefettura: essi sono impiegati costituiti verso il Prefetto nel grado di una dipendenza gerarchica.

Il Consiglio deve oggi essere udito allorquando si tratti di procedere ad annullamento delle deliberazioni dei Consigli comunali, la cui esecuzione sia stata sospesa perchè meno regolare nella forma e nella sostanza contraria alla legge ed approva i conti delle entrate e spese comunali. Secondo le proposizioni che oggi vi sono sotto-

Digitized by Google

poste, questo Consiglio sarebbe altresì richiesto quando si trattasse di pronunciare sui richiami di forma in ordine alle elezioni, sulle alienazioni dei beni comunali, sull'annullamento delle deliberazioni del Consiglio comunale.

VIII. Non si può a meno di riconoscere che una Consulta composta di personaggi in cui con la qualità di consiglieri concorre quella d'impiegati dipendenti dal Prefetto, lascia assai da desiderare rispetto alla autorità. I Consigli tanto sono più autorevoli quanto più sono indipendenti, e quando l'indipendenza difetti, forse la guarentigia che si trova nell'intera responsabilità di chi delibera è maggiore di quella che procede dal parere dei consiglieri.

IX. Nondimeno non abbiamo creduto proporvi l'abolizione dei Consigli. L'obbligo nel Prefetto di consigliarsi in alcuni casi con coloro che lo coadiuvano nel disimpegno dei suoi uffici, può essere riguardato come una guarentigia, e, per avventura il cancellarlo dalla legge offenderebbe l'opinione di molti e turberebbe l'economia delle sue disposizioni.

X. L'ultimo alinea conferirebbe ad uno dei consiglieri delle prefetture l'incarico di sopraintendere a tutti gli uffizi di segreteria delle prefetture.

Nella relazione che precede questi articoli è detto che per queste riforme sarebbe a conseguirsi, mercè la soppressione del segretario capo, una notevole economia. Senza negare le utilità che potrebbero derivare da questa innovazione, la Commissione credè che anche questa disposizione potrebbe opportunamente rimandarsi ad un'altra serie di disposizioni legislative, delle quali la Camera dovrà occuparsi quando si tratterà di concentrar nel Prefetto le altre attribuzioni governative il cui effetto debbe compiersi nelle provincie.

XI. Parve perciò che il nuovo articolo proposto in surrogazione del 5 e 6 della legge del 1859 potrebbe ridursi alle prime parole, le quali troverebbero luogo in principio dell'art. 6 della legge attualmente vigente.

XII. Nella sua prima parte l'art. 9 quale oggi si propone, esplica più chiaramente il concetto espresso nella prima parte dell'articolo 183 proposto dal Ministero, ed accettato dalla Commissione. Pare opportuno inserirlo in questo luogo, aggiungendo una disposizione che spieghi come il quadro del personale venga fissato per Decreto Reale. *Buoncompagni.*

Allegato VI.

Relazione della Commissione della Camera dei deputati sulla proposta del Ministro dell'Interno, Lanza, per la unificazione delle leggi amministrative, relatore della Commissione il deputato Restelli. (*Tornata*, 11 *gennaio* 1865. — (*Estratto*).

I. Voi ricordate, o signori, che penetrato il Parlamento dell'importanza di portare innovazioni alle leggi amministrative, e specialmente alla legge comunale e provinciale, istituì con legge del 24 giugno 1860 presso il Consiglio di Stato una Commissione straordinaria per lo studio appunto e per la formazione dei relativi progetti di legge.

Furono pubblicati nel 1861 i rimarchevoli lavori di quella Commissione; e nello stesso anno l'onorevole Minghetti, allora Ministro dell'Interno, presentò alla Camera insieme ad altri anche il progetto di una nuova legge comunale e provinciale, che fu esaminata e discussa da una Giunta eccezionalmente numerosa. L'onorevole barone Ricasoli, successo al Ministro Minghetti, presentò pure un suo progetto sul quale riferì la Commissione nominata dagli uffizi delila Camera; e finalmente alla sua volta lo onorevole Peruzzi presentò il suo progetto inteso a portare correzioni ed aggiunte alla legge del 23 ottobre 1859, sul quale ha parimenti riferito la Commissione nomi-

Digitized by Google

nata dalla Camera a relazione dell'onorevole Buoncompagni, portando modificazioni importanti al progetto ministeriale. È codesto controprogetto che per brevità di dizione designeremo col nome del suo illustre relatore, è codesto progetto, diciamo che il Ministero attuale vi chiedeva facoltà di pubblicare con modificazioni in tutta Italia, e che la vostra Commissione ha accettato siccome testo per essere coordinato alle altre leggi amministrative, ed in qualche parte emendato.

Voi vedete, o signori, che gli studi e le discussioni non mancarono per approfondire il grave tema, sì che dobbiamo riconoscere nel progetto Buoncompagni il risultato di lunghi e severi studi, a cui portarono largo tributo di sapienza gli uomini più competenti a giudicarne.

La vostra Commissione a gran maggioranza non ha esitato, d'accordo col Ministero, ad assumere in massima quel progetto, come dicemmo, siccome tema di discussione e di adottarlo con poche modificazioni.

Noi vi diremo sommariamente i motivi che vengono addotti a sostegno del progetto propugnato dalla relazione Buoncompagni.

II. Quanto al Comune sono resi più forti e quindi più autorevoli i Consigli e le Giunte delle più grandi città; è provveduto alle esigenze delle maggiori città e specialmente di Napoli, autorizzate a dividersi in quartieri cui possano preporsi delegati del Sindaco presi tra i consiglieri od anche soltanto fra gli eleggibili; è facilitata ed al verificarsi di date condizioni resa obbligatoria l'aggregazione dei piccoli Comuni mediante garanzie consentite agli interessi delle frazioni aggregate; sono distribuite più razionalmente le attribuzioni dei Consigli, delle Giunte e del Sindaco; sono sottratte a qualunque tutela amministrativa le deliberazioni dei Consigli comunali relative all'accettazione di lasciti e doni, all'acquisto di stabili, alle delimitazioni dei beni e territori comunali, alle divisioni dei beni ed agli impieghi di danaro in quanto si volgano alla compera di stabili, a mutui con ipoteca o presso la cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato o di buoni del tesoro, ai regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del Comune e delle istituzioni che il medesimo amministra, in quanto non siavi opposizione degli interessati; è portato a cinque il periodo che ora è di tre anni, oltre il quale, quando una spesa vincoli i bilanci comunali, abbisogni dell'approvazione dell'autorità amministrativa: innovazioni tutte intese a rispettare l'autonomia del Comune ed a non vincolare la sua libertà senza una provata necessità.

III. A chi credesse essere esorbitante la libertà assoluta lasciata ai Consigli comunali di impegnare per cinque anni i loro bilanci, rispondono i fautori del progetto che se ne trova il correttivo nella disposizione che però ogni aumento d'imposta che sia deliberato dal Consiglio comunale debba essere approvato dalla Deputazione provinciale, ove ne sia portato avanti ad essa il reclamo dai contribuenti che paghino il decimo delle contribuzioni imposte al Comune; essere questa tutela della minoranza dei contribuenti più efficace per evitare gli inconsulti e compromettenti dispendi di quello che il vincolo esistente nella legge del 1859 dell'approvazione demandata alla Deputazione provinciale per le spese che impegnino per più di tre anni i bilanci del Comune, dappoichè impunemente e con maggior danno dei contribuenti e della cosa pubblica possono i Consigli comunali aggravare sul bilancio di un solo anno quella spesa che senza approvazione della Deputazione provinciale non avrebbero potuto distribuire sull'esercizio di vari anni.

IV. Fu anche elevato il dubbio se non possa per avventura considerarsi un regresso nella via della libertà l'aversi dato dal nuovo progetto al Prefetto, piuttosto che alla Deputazione provinciale, la decisione in via amministrativa dei reclami intorno alle liste elettorali ed alle seguite elezioni e l'approvazione delle deliberazioni dei Consigli comunali concernenti le alienazioni, le assunzioni di prestiti, l'acquisto di azioni industriali, l'impiego di denari, le spese vincolanti più di cinque bilanci, i cambiamenti intorno alle strade comunali, l'istituzione di fiere e mercati, ed i re-

Digitized by Google

golamenti sull'uso dei beni comunali, sui dazi ed imposte comunali e sulla igiene, edilità e polizia locale.

I fautori del progetto non credono fondato quell'appunto, e ne diremo le ragioni.

Quanto ai reclami sulle liste elettorali e sulla regolarità delle elezioni, oltredichè si tratta della osservanza di una legge di ordine pubblico, che più specialmente sta nelle attribuzioni dell'autorità governativa, è da considerarsi che il progetto rimette la parte che si crede gravata in un suo diritto politico a provvedersi avanti i tribunali, per cui nessuna offesa vien fatta al cittadino con quel primo provvedimento amministrativo.

Quanto alle strade comunali, alla istituzione di fiere e mercati ed ai regolamenti sull'uso dei beni comunali, sui dazi ed imposte comunali e sulla igiene, edilità e polizia, è per lo meno opportuno che l'autorità governativa intervenga, trattandosi di affari attinenti non tanto al patrimonio del Comune, quanto a servigi d'ordine pubblico, i cui effetti non sono racchiusi nella cerchia del Comune e che toccano a principii di pubblica amministrazione ed anche a diritti di libertà individuale, il cui uso non è conveniente che l'autorità governativa abbandoni al vario apprezzamento dei singoli Consigli comunali.

Si ammette bensì più disputabile il tema della tutela per quanto riguarda gli atti patrimoniali e di mera amministrazione delle rendite e delle spese del Comune, tanto più che l'uso di codesta tutela presso le Deputazioni provinciali ha fatto buone prove e che le rappresentanze comunali sono talora più deferenti al responso di un'autorità che emana da un corpo elettivo di quello che il sarebbero verso una autorità governativa; ma pur si crede logico il principio quando vogliasi risolvere la tesi col rigore dei principii del diritto amministrativo e si consideri che il Comune non è un aggregato volontario ed arbitrario di abitatori, bensì un necessario aggregato di uomini legati fra loro da interessi e necessità comuni, che vive di vita propria, non artificiale, ma naturale, ed alla cui esistenza prospera e forte è necessariamente connessa l'esistenza prospera e forte dello Stato. Da qui la ragione che l'autorità governativa, la quale esercita il potere esecutivo a sicurezza e per la prosperità dello Stato, intervenga o direttamente o per mezzo dei propri agenti a sanzionare quegli atti delle rappresentanze dei Comuni che per la loro gravità la legge non crede di abbandonare al mero apprezzamento dei Consigli comunali; e tali essere certamente quelle deliberazioni che possono compromettere l'integrità patrimoniale del Comune e la sua esistenza economica avvenire, esistenza, ripetesi, strettamente legata colla esistenza e colla prosperità dello Stato.

Si aggiunse che a questa verità si è uniformata la stessa legge del 23 ottobre 1859, che pur accorda la tutela dei Comuni alle Deputazioni provinciali, perocchè collo articolo 137 attribuisce in ogni caso ai Comuni il diritto di ricorrere contro le deliberazioni delle Deputazioni al Governo del Re, che era fatto di conseguenza tutore supremo degli interessi dei Comuni.

Se non che secondo la legge 23 ottobre 1859 il Prefetto fa parte della Deputazione e la presiede, per cui è in certo qual modo associata nelle deliberazioni delle Deputazioni provinciali l'azione del Governo, mentre che col nuovo progetto le Deputazioni provinciali sono affatto indipendenti dall'autorità governativa.

Per essere logici, dicono i fautori del progetto, se ai Comuni si vorrà dare la tutela delle Deputazioni provinciali siccome emanazione di un corpo elettivo quale è il Consiglio provinciale, si dovrà anche dare ad un'autorità procedente da un corpo elettivo più elevato la tutela delle provincie: or questo nessuno ha mai pensato, non essendo nemmeno fatto soggetto di disputa che tale tutela spetti all'autorità governativa. Or la ragione della competenza in questa materia della tutela è identica pel Comune come per la provincia.

Corpi morali ambidue che hanno vita propria naturale e non fittizia, ed alla cui prospera esistenza tiene intimamente quella dello Stato, se in dati casi possono e debbono avere d'uopo di tutela onde il tutto non venga scomposto e compromesso

Digitized by Google

dagli elementi che lo compongono, deve la stessa autorità governativa esercitarla cogli stessi intendimenti che siano rispettate le condizioni essenziali per cui lo Stato vive, prospera e progredisce.

Finalmente vien posta avanti la considerazione che il mandato dei consiglieri provinciali e quindi dei deputati provinciali concerne per l'indole sua e per il naturale suo concetto più specialmente l'amministrazione degli interessi propriamente provinciali che non la tutela degli interessi dei singoli Comuni; e la considerazione altresì che, costituita la provincia amministrativamente autonoma colle attribuzioni che la nuova legge le consente, il còmpito delle Deputazioni provinciali diviene così grave che il solo eccezionale patriotismo degli uomini egregi che saranno chiamati a tale ufficio darà loro la lena per compiere tanto lavoro senza che altro su di loro si accumuli per la tutela dei Comuni a rendere impossibile la loro missione.

La maggioranza della vostra Commissione non solo ha fatto adesione a codesti principii che informano il progetto Buoncompagni, ma ha anche adottato le disposizioni relative all'amministrazione ed alla tutela del Comune. La minoranza, sebbene credesse di avere buone ragioni da opporre a quei principii, non ha neppure impegnata la discussione su di essi, ed aderì a mantenere quelle disposizioni nel progetto per deferenza all'opinione della Commissione che, accettandosi il progetto stesso, sarebbe stato più facile evitare le discussioni e conseguire l'approvazione della Camera.

Noi non staremo a giustificare le dette disposizioni che trovano ampio commento nella relazione Buoncompagni che sta nelle mani di voi tutti. Diremo piuttosto delle poche modificazioni ed aggiunte che, d'accordo col Ministero, vi abbiamo introdotto pur tacendo di quelle le quali trovano in sè facile spiegazione.

V. Nell'art. 2 del progetto è stabilito che in ogni provincia vi sia un Prefetto ed un Consiglio di prefettura. Pensò la vostra Commissione se fosse stato opportuno di togliere questo articolo, mantenendo soltanto il concetto espresso nel seguente articolo 3, che cioè il Governo è rappresentato nelle provincie dal Prefetto, per lasciarsi luogo così alla possibilità che un sol Prefetto ed un solo ufficio di prefettura potessero, senza il bisogno di mutare questa legge, essere preposti a più d'una provincia. Ma per una parte il Ministero non credeva a tale possibilità, e d'altra parte era inutile anticipare una discussione che avrebbe dovuto ad ogni modo essere fatta in occasione o del rimaneggiamento territoriale del Regno o di altri provvedimenti legislativi attinenti all'organico del personale governativo; il perchè non ha creduto la vostra Commissione d'insistere a voler tolto l'art. 2.

VI. Quanto al Consiglio di prefettura, giova di richiamare che nel progetto di legge sul contenzioso amministrativo noi vi proponiamo di confermare le disposizioni di massima già adottate da questa Camera per l'abolizione di codesta speciale giurisdizione e pel rinvio di tutte le relative questioni ai tribunali ordinari. Voi sapete che in primo grado codeste questioni sono ora decise dai Consigli di prefettura. Abolito il contenzioso amministrativo, sorgeva troppo naturale la domanda se i Consigli di prefettura avessero ancora ragione di essere. Ora alla vostra Commissione è parso che sì, d'accordo anche in questo colla Commissione che già ne riferì alla Camera e col Ministero. Se richiamate che al Prefetto sono col nuovo progetto demandate molte importanti attribuzioni di tutela sui Comuni che dalla legge del 1859 sono date alle Deputazioni provinciali, e che altre simili ancora più importanti di tutela gli sono demandate sulle provincie, vi farete facilmente capaci dell'importanza che vi abbia a lato del Prefetto un Consiglio, del cui parere si possa e si debba confortare prima di pronunziare la sua decisione.

VII. Senonchè nel progetto è ridotto da cinque, portato dalla legge del 1859, a tre il numero massimo dei consiglieri di prefettura; e portato a soli due il numero dei consiglieri aggiunti, riduzione giustificata dall'abolizione del contenzioso amministrativo, mentre poi si considerava che presso le prefetture vogliońsi pure degl'impiegati di carriera superiore che attendano a studiare e proporre il disbrigo degli af-

Digitized by Google

fari; or saranno appunto codesti impiegati che costituiranno i Consigli di prefettura, per cui, a vero dire, la loro conservazione non reca un sensibile aggravio al bilancio dello Stato.

VIII. Già ci è occorso di dirvi che una delle utili innovazioni che porge il nuovo progetto della legge comunale e provinciale si è di facilitare, e, al verificarsi di date condizioni, di rendere anche obbligatoria la concentrazione di piccoli Comuni. Il progetto dà facoltà coll'art. 13 al Governo del Re di decretare l'unione di più Comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni, accolte previamente le eventuali opposizioni degli elettori e proprietari. Essendosi lasciata facoltà collo stesso articolo ai Comuni, che intendono riunirsi, di tener separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi, come pure di tenere separate le spese obbligatorie pel mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche, pel culto e pei cimiteri, per l'istruzione elementare e per l'illuminazione ove ve ne sia, è resa molto probabile la spontanea unione dei Comuni. Mantenuti illesi alcuni loro interessi e diritti a cui non avrebbero mai acconsentito di rinunciare, si convinceranno più agevolmente della convenienza di diminuire molte spese facendole associatamente in un unico Comune.

IX. E così lasciandosi luogo coll'art. 16 allo stesso provvedimento della separazione dei patrimoni e delle spese anche per le attuali frazioni di Comuni che avendo più di 500 abitanti, siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e per la condizione dei luoghi reclamino tale provvedimento, non si troveranno più le inquiete impazienze delle frazioni a rendersi Comuni indipendenti. Con ciò vedremo anche aperto l'adito alla soluzione pratica della situazione ancora mal definita degli appodiati, che trovando salvi i loro speciali interessi o non faranno più opposizioni nella gran pluralità dei casi a tenersi aggregati ai vicini più grossi Comuni, o, se già definitivamente aggregati, non avranno più interesse a disunirsi.

X. Il progetto va più oltre. Coll'art. 14 potranno essere con Decreto Reale riuniti quei Comuni contermini che hanno una popolazione inferiore ai 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali e che si trovano in posizione topografica da rendere comoda la loro riunione, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

Parve alla vostra Commissione e parve al Ministero che si potesse procedere più avanti in questa via per ottenere senza scosse il migliore assetto territoriale dei Comuni. Ci sono borgate o frazioni che hanno tutti gli elementi per una vita autonoma, mentre poi sono assai lontane dal capoluogo del Comune, e così ci sono e piccole e grosse borgate o frazioni che risentono infiniti disagi e danni per essere lontani dal loro capoluogo, mentre hanno più vicino altro Comune contermine al quale comodamente aggregarsi. Si trovò opportunissimo di aprire la via per togliere codesti motivi di danni, di malcontenti e di dissidii. Coll'art. 15 è proposto che le borgate o frazioni di Comuni possano chiedere per mezzo della maggioranza dei loro elettori ed ottenere in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale un Decreto Reale che le costituisca in Comune distinto quante volte abbiano una popolazione non minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali e per circostanze locali sieno naturalmente separate dal Comune al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

XI. E così pure fu proposto allo stesso articolo 15, che per Decreto Reale possa una frazione essere segregata da un Comune ed aggregata ad altro contermine, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori della frazione e concorra il voto favorevole tanto del Consiglio del Comune, a cui essa intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del Comune a cui la frazione appartiene.

Di questo modo non ci pare che sia fatta offesa nè ad alcun legittimo interesse, nè al principio della formazione di Comuni largamente capaci di vita propria, mentre

Digitized by Google

poi si lascia la possibilità a più opportuni assestamenti dei territori comunali. Anche per questa via si verranno naturalmente a risolvere molte difficoltà che presenta lo stato anormale degli appodiati nelle Romagne,

XII. Ma se la vostra Commissione non ha esitato ad approvare codeste disposizioni non crederebbe conveniente che sia indeterminatamente lasciata al Governo del Re la facoltà di operare, al verificarsi delle suesposte condizioni, la concentrazione o separazione dei Comuni e loro frazioni. Stabilisce l'art. 74 dello Statuto che la circoscrizione dei Comuni e delle provincie sia regolata per legge; ora se non crediamo che offesa sia fatta allo Statuto dal potere legislativo che delega temporaneamente al Governo la facoltà di mutare, al verificarsi di date condizioni, alcune circoscrizioni di Comuni, pensiamo però che sarebbe imprudente abdicazione di una prerogativa statutaria il non porre un limite di tempo all'esercizio di quella facoltà, che la vostra Commissione propone all'articolo 250 che sia di cinque anni. Dopo un esperimento già fatto, ove di quattro ed ove di cinque anni di libera vita, i Comuni di Italia sono in grado di ben apprezzare le proprie condizioni ed il vero proprio interesse; ed il periodo di altri cinque anni ci pare sufficiente per operare quel mutamento di circoscrizioni che valga a dare al Comune il suo assetto più conveniente e definitivo.

Del resto, il solo fatto della durata di cinque anni, nel cui limiti si vorrebbe mantenuta la facoltà da darsi al Governo del Re per i mutamenti ai territori comunali, dimostra con abbastanza eloquenza che non è codesta questione di fiducia o di sfiducia negli egregi personaggi che ora reggono la cosa pubblica, chè tanta non è la vita media dei Ministri, ma è questione pura e semplice di prerogativa costituzionale.

XIII. Nella legge del 23 ottobre 1859, all'art. 45, è dichiarato che il diritto elettorale è personale, e che quindi nessun elettore può farsi rappresentare nè mandare il suo voto in iscritto. Nel progetto Buoncompagni invece, pur ammettendosi che gli elettori abbiano ad esercitare direttamente i loro diritti elettorali, intervenendo personalmente alle elezioni, si soggiunge che tuttavia le donne e quelli che dimorano fuori della provincia, o che giustificano di essere iscritti sulle liste elettorali di più Comuni, o di non poter intervenire all'adunanza per causa di malattia, possono mandare al Sindaco le loro schede entro un involto chiuso e suggellato, sul quale sia posta la loro firma autenticata dal Sindaco del Comune ove dimorano o da un notaio. Il Sindaco poi conserverebbe questi involti per consegnarli al Presidente dell'ufficio elettorale definitivo nel giorno delle elezioni.

Certamente questa disposizione muove dall'intendimento liberale di estendere lo esercizio del diritto di voto, ma al Ministero ed alla maggioranza della vostra Commissione è parso che non ci siano sufficienti ragioni per derogare al principio, che personale e diretto abbia ad essere l'esercizio del diritto elettorale.

Innanzi tutto gli interessi della donna non sono dalla legge trascurati per gli effetti del diritto elettorale. Agli articoli 21 e 22 si tien conto al marito della contribuzione che paga la moglie; e questa, se è separata di corpo e di beni dal marito od è vedova, può delegare ad uno dei figli o dei generi il proprio censo elettorale. Intenderemmo del resto che volendosi dare alla donna il diritto elettorale, la si facesse personalmente intervenire all'urna, come così si richiede da tutti gli altri elettori; ma fino a che l'opinione generale ed i costumi non consentono che la donna si ponga nella diretta lotta delle elezioni, ci pare molto dubbio che un voto mandato in un messaggio rechi quell'espressione sincera ed intelligente che si deve desiderare per una elezione, perocchè la presenza dell'elettore all'ufficio elettorale non è soltanto una garanzia della sincerità e libertà del suo voto, ma è anche un modo pel quale esso è posto a contatto cogli altri elettori per discutere con loro ed accordarsi intorno al merito relativo dei diversi candidati.

Per questa ultima ragione non ammettiamo nemmeno la votazione degli elettori lontani e dei malati. Imperocchè la malattia, di cui nella legge non potrebbesi pre-

Digitized by Google

cisare la gravità, potrebbe essere assunta a pretesto; e così coll'intendimento di favorire un malato si seconderebbe forse l'indolenza di chi non meriterebbe questo favore della legge.

Di più mancherebbe la contemporaneità della votazione, condizione che pur ci pare di gravissima importanza per aversi le migliori possibili elezioni.

Ha dunque creduto la maggioranza della vostra Commissione col Ministero di mantenere su di tal punto le disposizioni della legge del 1859.

XIV. Il progetto Buoncompagni non ammette che possano essere contemporaneamente consiglieri comunali gli ascendenti od i discendenti, i fratelli e lo suocero ed il genero, mentre questa incompatibilità non è stabilita pei consiglieri provinciali. Ora è parso alla vostra Commissione, d'accordo col Ministero, che se era conveniente di mantenere l'incompatibilità per gli ascendenti e discendenti e pel suocero e genero anche nei Consigli comunali in causa del loro rapporti di dipendenza riverenziale, non ci poteva essere uguale ragione per escludere i fratelli senza ingiustamente privarli del diritto di rappresentare gli interessi della loro proprietà nel Comune, ferma però la incompatibilità anche dei fratelli nelle Giunte municipali a norma dell'art. 27 come è stabilito dall'art. 183 nelle Deputazioni provinciali. In questi corpi che esercitano funzioni esecutive e tutorie, e che constano di poche persone, potrebbe essere troppa l'influenza che esercitasse più di un membro della stessa famiglia.

XV. Intorno alle attribuzioni della Giunta notiamo che nel progetto prodotto dall'onorevole Ministro Peruzzi era annoverata quella di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno, nonchè di dichiarare i prezzi delle prestazioni d'opera dei servitori di piazza, facchini e simili quando non vi sia una particolare convenzione. Il Ministero ha proposto e la vostra Commissione ha assentito di ripristinare tali attribuzioni alle Giunte municipali. Le strade ferrate trasportano popolazioni intiere che contemporaneamente scendono nelle città, dove se ogni viaggiatore dovesse contrattare coi conduttori delle carrozze e coi facchini prima di servirsene, o dovesse subire i loro soprusi senza un preventivo accordo, ne avverrebbero gravi disordini. Le principali città di Europa hanno le loro tariffe, e meglio che a qualunque altra autorità pare che si addica alla Giunta municipale di dichiararle, siccome quella che tenendo conto delle circostanze locali saprà contemperare i legittimi interessi di chi presta la propria opera e di chi ne abbisogna.

XVI. Fra le attribuzioni del Sindaco, che funzioni come ufficiale del Governo, il Ministero ha desiderato che si aggiungesse quella di informare le autorità superiori di qualunque evento che interessi l'ordine pubblico, e di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione. La vostra Commissione ha acconsentito alla prima proposta siccome necessariamente conseguente alla attribuzione che al Sindaco è demandata quale ufficiale del Governo di invigilare su tutto quanto possa interessare l'ordine pubblico. Ha acconsentito alla seconda perchè nessuno meglio del Sindaco, al quale è affidata la tenuta dei registri dello stato civile, può mantenere in evidenza il movimento della popolazione sull'apposito registro tanto importante per avere dati statistici sicuri sul numero, distribuzione e domicilio degli abitanti dello Stato.

XVII. Fra le spese comunali obbligatorie, di cui è detto all' articolo 116, si sono aggiunte all'elenco datoci dal progetto Buoncompagni quelle per la sala d'arresto, e per la custodia dei detenuti presso le giudicature mandamentali e per la polizia locale.

Quanto alle spese di polizia locale non può essere elevato alcun dubbio; e quanto alle spese per la sala d'arresto e di custodia dei detenuti presso le giudicature mandamentali, dobbiamo richiamare che questa disposizione non è nuova nè nelle provincie meridionali, nè nelle antiche provincie, e che nella legge sull'ordinamento giudiziario è stabilito che le spese dei locali per gli uffizi delle giudicature sono a carico dei Comuni del mandamento; ora già questa spesa essendo a loro carico, c'è

Digitized by Google

la più pronunciata convenienza che pur quella abbiano a sostenere per la sala d'arresto. spesa che in luogo sarà fatta più opportunamente e con maggior economia, mentre che affidandola all'autorità governativa, oltre il maggiore dispendio, si farà talora un lungo carteggio burocratico che di molto supererà l'entità della spesa da farsi autorizzare; e quando l'autorizzazione sarà venuta, sarà per avventura troppo tarda.

XVIII. Oltre le suindicate aggiunte alle spese obbligatorie comunali si è fatta una variazione ed una soppresssione agli articoli di spesa contemplati nel progetto Buoncompagni.

Si è tolto l'articolo delle spese per le operazioni statistiche prescritte dalle leggi. O con questo si voleva che qualunque spesa per operazioni statistiche che fossero prescritte per legge fosse a carico dei Comuni, e la disposizione è eccessiva potendosi immaginare operazioni statistische di tal natura a cui sia affatto estranea l'azione del Comune: o si voleva porre a carico dei Comuni soltanto le spese di quelle operazioni statistiche che fossero a loro carico dichiarate da leggi speciali, e la disposizione era affatto inutile, postoche è detto nello stesso articolo 116 che esser debbono a carico dei Comuni generalmente tutte le spese poste a loro carico da speciali disposizioni legislative.

XIX. Fu poi mutato l'articolo del progetto Buoncompagni laddove erano dichiarate spese obbligatorie pel Comune quelle *pel culto e per i cimiteri a norma delle leggi e consuetudini*. Adottando questa formola ha temuto la vostra Commissione di sanzionare un'ingiustizia. Le leggi e consuetudini vigenti in questo argomento nelle varie provincie d'Italia sono assai diverse. Vi sono provincie in cui i Comuni concorrono alle spese non solo di manutenzione degli edifizi dedicati al culto, ma anche alle spese dei riti interni delle chiese e delle funzioni religiose. Vi hanno altre provincie in cui i Comuni sopperiscono soltanto alle une od alle altre spese, ed altre in cui vi concorrono soltanto sussidiariamente in quanto, cioè, vi abbia insufficienza di altri mezzi per provvedervi. In nessuna parte d'Italia poi, che sia a nostra notizia, i Comuni concorrono a spese di culti diversi dal cattolico. Ora noi non comprendiamo come trattandosi di spese *obbligatorie* si possa immaginare senza ingiustizia un diverso trattamento fra Comune e Comune; non comprendiamo come senza ingiustizia gli acattolici, gli israeliti o qualunque altro religionario debba concorrere alle spese del culto cattolico, mentre i cattolici non concorrono alle spese del loro culto. Se finora le leggi e le consuetudini non hanno riparato a questa ingiustizia, perchè non vorremo noi provvedere?

Del resto ci pare che sia principio consono alla libertà dei culti ed alla libertà di coscienza che le spese di culto non sieno *obbligatorie* o lo siano nella minor misura possibile e con trattamento eguale di tutti i culti.

Per queste considerazioni abbiamo proposto di porre fra le spese obbligatorie dei Comuni all'art. 116 le spese pei *cimiteri*, e di stabilire, per disposizione transitoria all'art. 237 che solo finchè non sia approvata una legge che regoli le spese del culto siano ritenute obbligatorie quelle per la *conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico* nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi, senza distinzione così fra culto e culto e senza riguardo alle leggi o consuetudini che fossero in vigore nelle diverse parti d'Italia.

Qualunque altra spesa di culto non può essere pel Comune che facoltativa, essendo del resto ben ritenuto che con questo non intendiamo sciogliere i Comuni da quelle obbligazioni per concorso a spese di culto a cui fossero soggetti in forza di legittime convenzioni o fondazioni.

Indipendentemente da queste il Comune non dovrebbe avere spese obbligatorie per il culto; ed è solo transitoriamente, come abbiamo detto, che manteniamo a suo carico quelle per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Veniamo alla provincia.

Digitized by Google

XX. La provincia, come già vi abbiamo detto, o signori, è dal progetto costituita amministrativamente autonoma. Le tradizioni e le leggi già vigenti nelle diverse parti d'Italia; il progressivo incremento della civiltà, la convenienza di coltivare in una sfera già vasta le attitudini di uomini destinati ad esercitarle in una sfera ancor più ampia a vantaggio di tutto il paese, l'imperiosa necessità di alleggerire i bilanci dello Stato di molte spese che sapranno meglio e con maggior parsimonia amministrare le provincie, il bisogno generalmente sentito del discentramento tanto necessario a rendere più spedita e più efficace l'azione delle autorità governative sopraccaricate ora d'incumbenze di loro non naturale competenza; tutte queste ragioni che non facciamo che accennare di volo perchè sono già nella coscienza di tutti, giustificano pienamente il provvedimento della costituzione forte ed autonoma della provincia.

XXI. Il Consiglio che la rappresenta ha, quanto agli interessi provinciali, tutta quella ampiezza di poteri e quelle libertà che vedemmo attribuite ai Consigli comunali quanto agli interessi del Comune. Le Deputazioni che sono il potere esecutivo ed ausiliare dei Consigli provinciali agiscono affatto indipendentemente dall'autorità governativa, si scelgono nel proprio seno il Presidente ed hanno impiegati proprii.

XXII. Le deliberazioni dei Consigli provinciali non sono vincolate all'approvazione dell'autorità governativa nella gestione dei fondi e del patrimonio della provincia che nei casi in cui vedemmo esservi vincolate le deliberazioni dei Consigli comunali. L'autorità governativa chiamata ad approvare in codesti casi ed a meramente vegliare negli altri all'osservanza delle forme a norma di legge è lo stesso Prefetto, salvo ricorso al Re da parte dei Consigli provinciali o delle rispettive deputazioni. Anche qui l'intendimento del progetto Buoncompagni è stato di fare un gran passo nella via del discentramento, giacchè la gran massa degli affari che saranno trattati nella provincia troveranno nella provincia stessa cominciamento e fine o perchè di lor natura non soggetti ad alcuna approvazione, o, se abbisognevoli di essa, la riporteranno dal Prefetto sentito il Consiglio di prefettura. Sarà eccezionalissimo il caso di ricorso al Re, perchè non si temono gli antagonismi e gli urti sistematici di cui sono taluni preoccupati fra i Prefetti ed i Consigli o Deputazioni provinciali. Le prefetture non hanno ragione di vedere nelle rappresentanze amministrative provinciali delle autorità rivali. Sono diversi gli uffici e lo scopo delle due autorità, e non si dubita che ciascuna saprà esercitare le proprie funzioni pel solo bene degli amministrati e del paese.

Nè dai fautori del progetto si pensa che possa essere compromessa la tutela delle provincie affidandola in primo grado al Prefetto anzichè, come lo è nella legge del 1759, direttamente al Ministero ed al Re, giacchè mentre questo rimedio non è tolto nel caso di reclamo contro gli atti della prefettura, nella gran pluralità dei casi la tutela locale e più vicina del Prefetto sarà esercitata con opportunità e saviezza. Che se nascessero in qualche caso impreveduti sistematici conflitti, il poter centrale troverà facilmente nelle facoltà, che la legge gli attribuisce, il modo di toglierli di mezzo e di far sì che ogni autorità rimanga nella giusta cerchia della propria efficienza.

XXIII. Alle attribuzioni consentite dal progetto Buoncompagni ai Consigli provinciali abbiamo aggiunte all'art. 172 quelle della creazione di stabilimenti pubblici provinciali, attesochè questa facoltà non poteva ritenersi compresa in quella più ristretta di provvedere agli stabilimenti pubblici di beneficenza già esistenti nella provincia; abbiamo aggiunto la facoltà di provvedere ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni e lasciti senza però aggiungere alcuna riserva relativa alle disposizioni delle leggi concernenti la capacità di acquistare dei corpi morali, attesochè tanto i Consigli comunali quanto i provinciali si vollero svincolare quanto alle accettazioni di lasciti e doni non solo dalla tutela della autorità immediata governativa ed amministrativa, ma anche dalla tutela della superiore autorità politica;

Digitized by Google

ed abbiamo aggiunto la facoltà di provvedere alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, attesochè i Consigli provinciali più di qualunque altra autorità sono in grado di apprezzare le circostanze locali per ben determinare il periodo in cui possa essere permesso l'esercizio della caccia e della pesca.

XXIV. Altro degl'importantissimi scopi della costituzione amministrativa della provincia è l'unificazione della imposta nei rapporti dei servizi provinciali, e codesto scopo non potevasi ottenere se non determinando nella legge quali esser dovessero le spese obbligatorie per tutte le provincie del Regno. Qui è dove trovavate le maggiori varietà nei diversi ex-Stati d'Italia; è quindi quanto mai urgente il bisogno di toglierle, unificando anche l'imposta provinciale.

Secondo il progetto Buoncompagni sono poste obbligatoriamente a carico delle provincie, oltre quelle che fossero stabilite in forza di leggi speciali, le spese per gli stipendi degl'impiegati della provincia; per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle strade provinciali; per il concorso alla costruzione ed al mantenimento dei porti e fari, e per gli altri servizi marittimi a norma della legge sulle opere pubbliche e del Codice della marina mercantile; per la pubblica istruzione secondaria e tecnica ove manchino istituzioni particolari; per l'accasermamento dei reali carabinieri; per le visite sanitarie nei casi di epidemie e di epizoozie in conformità delle leggi e delle consuetudini; pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti; pel contributo alle spese consorziali, e pel mantenimento dei mentecatti poveri della provincia.

XXV. Intorno al soggetto delle dette spese obbligatorie per la provincia, l'argomento più discutibile era quello della pubblica istruzione secondaria e tecnica, argomento che trovate ampiamente e dottamente discusso nella relazione dell'onorevole Buoncompagni, alla quale vi rimandiamo, o signori, per non ripetere cose già dette.

La vostra Commissione, pur riconoscendo la gravità delle ragioni contrarie, ha creduto di attenersi in massima al progetto Buoncompagni; solo che essendo stato prodotto dall'onorevole Ministro della Istruzione Pubblica un apposito progetto di legge intorno appunto al passaggio dell'istruzione secondaria, classica e tecnica dallo Stato alle provincie, ed essendo in quel progetto riservata tuttora allo Stato una parte dell'istruzione secondaria, ha creduto la vostra Commissione di nulla anticipare sulle deliberazioni della Camera e di mantenere impregiudicata la questione, ponendo fra le spese obbligatorie della provincia quelle per la pubblica istruzione secondaria e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni, *od il Governo a ciò autorizzato da legge speciale*.

Di questo modo la legge che sarete per approvare in relazione al progetto presentato dal Ministro dell'Istruzione Pubblica determinerà i limiti dell'istruzione secondaria che passerà alle provincie, ben ritenuto che questo passaggio non potrà operarsi se non in quanto codesta legge speciale sia approvata dal Parlamento.

XXVI. Nel progetto Buoncompagni sono annoverate fra le spese provinciali quelle per visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia *in conformità delle leggi e delle consuetudini*. La vostra Commissione ha creduto di togliere questa aggiunta, perchè sarebbe stato un sanzionare una disuguaglianza d'imposta in questo servizio pubblico. Se leggi antiche o consuetudini degli ex-Stati statuiscono diversamente, è questa una ragione maggiore di togliere le disuguaglianze, ponendo a carico obbligatoriamente di tutte le provincie d'Italia le spese per lo stesso servizio delle visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia.

XXVII. Oltre alle spese di sovra annoverate che il progetto Buoncompagni pone a carico delle provincie, ne trovate all'articolo 174 proposte altre nello schema che è sottoposto alla vostra approvazione, cioè quelle per l'ispezione delle scuole elementari, per il pagamento dei debiti esigibili, per gli uffici di prefettura e vice-prefettura e relativa mobilia, per l'alloggio e mobilia dei Prefetti e Sotto-Prefetti, e per le pen-

Digitized by Google

sioni agli allievi delle scuole normali attualmente a carico dello Stato in forza dello art. 365 della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica.

XXVIII. Tranne l'articolo delle spese pel pagamento dei debiti esigibili, che è di mero ordine, tutti gli altri articoli di spesa, non dobbiamo dissimularcelo, si risolvono in un aumento d'imposta, perchè i contribuenti, oltre al pagare quanto ora pagano allo Stato, dovranno soddisfare alle provincie la maggiore imposta che occorrerà per sopperire alle dette spese; ma quando siamo fatti ben chiari sul vero significato della proposta, sì che votando sappiamo la portata del nostro voto, non abbiamo che ad esaminare se sia più opportuno che codeste spese le faccia lo Stato o la provincia, perocchè siamo tutti persuasi che per ottenere il pareggio dei nostri bilanci occorrono altri aumenti d'imposta; e questo che ci si propone ne rappresenta una piccola frazione.

Del resto sulla opportunità ora accennata che le spese specialmente per gli uffizi di prefettura e sotto-prefettura, per l'alloggio dei Prefetti e Sotto-Prefetti e per la relativa mobilia si facciano piuttosto a cura dello Stato o della provincia, ripeteremo la nostra profonda persuasione che tanto a queste come a tutte le altre che richiedono sorveglianza locale e molti dettagli di amministrazione, meglio sempre, più opportunamente e con maggior parsimonia di dispendio si provvederà dalla provincia di quello che dallo Stato; e le amministrazioni centrali, liberate da molteplici incombenze cui non possono attendere che imperfettamente perchè lontane, potranno funzionare più spigliate, con maggior efficacia, con maggior vantaggio della cosa pubblica e con molto minor numero d'impiegati. Questi sono i vantaggi principali che noi riconosciamo nel passaggio dallo Stato alle provincie non solo dei servizi e delle spese di poco conto che ora esaminiamo, ma dei servizi e delle spese di ben maggiore importanza per le strade, per le acque e pei porti che parimente cadono nel novero delle spese obbligatorie della provincia, e di cui ci occorrerà intrattenervi versando sul progetto di legge delle opere pubbliche.

XXIX. Come conseguenza della molta importanza che vengono colla nuova legge ad acquistare i Consigli e le Deputazioni provinciali in causa dei nuovi gravi incarichi amministrativi loro attribuiti, ed anche perchè le elezioni meglio corrispondano all'altezza di tale missione, il Ministero proponeva che quindi innanzi la nomina dei consiglieri provinciali si avesse a fare non più per mandamento, ma per circondario, e che i membri del Parlamento non potessero nominarsi a deputati provinciali.

La vostra Commissione, senza disconoscere le gravi considerazioni poste avanti dal Ministro per tali riforme, trovava che altre non meno gravi potevano essere allegate per mantenere lo stato attuale della legislazione, e che per questo solo che le tesi presentavano forti motivi di disputabilità, e peranco la opinione pubblica non se ne era preoccupata, era più conveniente porle per ora in disparte, riservando a tempi migliori il farne soggetto di una discussione che ora, per le urgenze che ci stringono da ogni parte, si vorrebbe ad ogni costo evitata. A queste opportunità ha ceduto il Ministero, rinunciando per ora alle sue proposte.

XXX. Dal progetto Buoncompagni abbiamo eliminate le disposizioni che hanno sede nella legge sulle opere pubbliche, che contemporaneamente è assoggettata alla vostra approvazione. In quella legge troverete quali servizi di opere pubbliche siano proposti dover passare alle provincie, e come si provveda anche per il passaggio del Genio civile dallo Stato alla provincia.

XXXI. Notiamo che se abbiamo pure creduto di togliere dal progetto Buoncompagni la disposizione per la quale i Consigli provinciali e comunali sarebbero autorizzati a stanziare pensioni a favore d'impiegati ed inservienti di loro elezione, e benemeriti della provincia o del Comune, questo non abbiamo fatto coll'intendimento di togliere loro una tale facoltà, ma bensì all'intento che questa facoltà essendo accennata nella legge, non si credesse loro interdetta qualunque altra facoltà espressamente nella legge non menzionata, mentre che nell'azione delle rappresentanze pro-

Digitized by Google

vinciali e comunali non vi sono altri limiti che quelli espressamente dalla stessa legge indicati.

XXXII. Fra le disposizioni transitorie della legge provinciale e comunale abbiamo indicato l'epoca in cui la legge stessa sarebbe andata in vigore, cioè col 1° luglio del corrente anno 1865, per lasciar tempo ai cittadini ed alle autorità di studiarla prima che venga il momento di applicarla. Abbiamo però proposto, sempre d'accordo col Ministero, che le nuove spese obbligatorie per le provincie e pei Comuni cominceranno ad essere a loro carico a partire dal nuovo anno scolastico quelle che riguardano l'istruzione pubblica, ed a partire dal 1° gennaio 1866 tutte le altre. Avremmo pur desiderato di poterne sgravare lo Stato fin dal principio del corrente anno 1865, facendosi luogo, occorrendo, al rimborso di quelle spese che avesse anticipato lo Stato per conto delle provincie e dei Comuni; ma più maturamente apprezzando le difficoltà pratiche di tali liquidazioni e rimborsi, e le confusioni che ne sarebbero nate nei bilanci e nella contabilità, mentre poi già grave è il cómpito delle disposizioni preparatorie per il passaggio dei servigi e del personale che sono destinati alle provincie, ha dovuto la vostra Commissione piegare, quantunque con ripugnanza, avanti codesta necessità tanto più che all'epoca, in cui siamo, già tutti i Comuni e le provincie hanno sanciti i loro bilanci preventivi ed hanno provveduto al modo di sopperire alle spese che vi hanno iscritte, così che soltanto colle imposte del 1866 avrebbesi potuto provvedere ai rimborsi delle spese del 1865, e così nell'anno susseguente sarebbesi accumulato l'onere troppo grave di due esercizi. Diciamo per altro di aver piegato con ripugnanza a tali esigenze perchè è così di un anno differita la perfetta unificazione della imposta.

XXXIII. L'argomento degli *esposti* richiamò specialmente l'attenzione della vostra Commissione, la quale, se fu presto persuasa della opportunità di trattare e decidere questo gravissimo tema sociale in occasione della legge comunale e provinciale, si convinse però che un provvedimento legislativo transitorio dovesse essere dato per togliere, sempre a cominciare dall'anno 1866, dal bilancio dello Stato lo stanziamento delle spese pel mantenimento dei trovatelli e per far sparire le troppe divergenze che esistono nelle varie provincie d'Italia relativamente al concorso di queste spese, disuguaglianza di trattamento che si risolve nella disuguaglianza d'imposta, e quindi in una pretta ingiustizia.

Abbiamo qualificato transitorio tale provvedimento, perchè, potendo avere lo scioglimento della questione sociale dei trovatelli un rapporto necessario colla questione finanziaria della competenza passiva delle spese per il loro mantenimento, abbiamo voluto che queste spese non fossero annoverate fra le normali obbligatorie dei Comuni o delle provincie, ma il fossero soltanto fino a che una legge speciale intervenga a regolare questo importantissimo ramo della pubblica beneficenza.

Sul quesito poi della proporzione del contributo in cui pur provvisoriamente le provincie ed i Comuni debbono essere chiamati a concorrere alle spese di mantenimento degli esposti, non ha creduto la Commissione di formulare alcuna proposta che fin d'ora stabilisse uniformemente le rispettive quote di contributo, essendochè le condizioni speciali delle provincie d'Italia possono per avventura richiedere norme anco speciali per far concorrere in proporzioni diverse i Comuni e le provincie. Per queste ragioni la vostra Commissione, d'accordo col Ministero, lasciando pel corrente anno 1865 le cose come sono, propone al capoverso dell'articolo 237 che fino alla promulgazione di un'apposita legge, ed a partire dal 1 gennaio, 1866, le spese pel mantenimento degli esposti debbono essere a carico dei Comuni e delle provincie in quella proporzione che verrà determinata da Decreto Reale, sentiti previamente i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato. Di questo modo è aperto l'adito alle rappresentanze provinciali, tenendo conto delle speciali condizioni in cui si fa l'esposizione dei bambini, di fare opportune proposte; ed ove nascano conflitti d'interessi, ed anzi, in qualunque caso si è aggiunta la cautela che il Ministero

Digitized by Google

prima di emanare il Decreto Reale sia confortato pure del parere dal Consiglio di Stato.

XXXIV. Per tutta Italia non occorreva fare elezioni nuove e generali per la rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali, essendo che, quantunque il loro mandato venga ampliato dalla nuova legge, pur conserva la natura di quello che loro conferisce la legge attuale, venendo del resto i Consigli rinnovati per quinto ogni anno in esecuzione della legge.

Per la Toscana invece, dove la legge sarà affatto nuova, si dovrà procedere alle elezioni generali sì comunali che provinciali, e per esse abbiamo adottato all'articolo 238 le identiche disposizioni che la legge 23 ottobre 1859 additava appunto per le prime elezioni che furono fatte nelle provincie per le quali fu pubblicata.

XXXV. Un'ultima osservazione ci occorre di fare intorno alla disposizione dell'articolo 252, col quale, a datare dal 1 luglio 1865, epoca in cui avrà vigore la nuova legge, sono dichiarate abolite tutte le leggi anteriori sulle amministrazioni provinciali e comunali *e sulla disponibilità de' beni delle provincie e dei Comuni*. Abbiamo aggiunto queste ultime parole per far rientrare i Comuni di Sicilia nel diritto comune stabilito dalla presente legge anche per quanto concerne la disponibilità dei beni, essendochè in quell' isola sono ritenute tuttora in vigore le disposizioni del Governo borbonico confermate dalla prodittatura intorno all'obbligo dei Comuni di convertire i loro beni in titoli di debito pubblico dello Stato. Questa anormalità voleva essere tolta: e la togliemmo colla disposizione del detto articolo 252. *Restelli.*

Digitized by Google

APPENDICE

Il numero 2321 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto*:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro Ministro per gli affari dell'Interno,

Veduta la legge sull'amministrazione comunale e provinciale (allegato A) stata approvata ed estesa a tutto il Regno colla legge d'unificazione amministrativa in data 20 marzo 1865, n. 2248;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine nostro dal Ministro dell' Interno, per l' esecuzione della citata legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto in un col detto regolamento nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Firenze addì 8 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. Lanza.

Digitized by Google

Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale annessa a quella del 20 marzo 1865, N° 2248, allegato A.

TITOLO I.

DEI PREFETTI, DEI SOTTO-PREFETTI E DEI LORO UFFIZI.

Art. 1. Il Prefetto provvede al buon andamento degli uffizi e dei servizi pubblici commessi alla sua direzione ed a quella dei funzionari da lui dipendenti.

Sorveglia i funzionari ed agenti addetti indistintamente al servigi dello Stato, proponendo ai rispettivi Ministeri quei provvedimenti che reputerà opportuni nell'interesse del servizio.

Mantiene la disciplina negli uffizi e l'osservanza delle norme generali relative ai congedi ordinari e straordinari, non che all'orario negli uffizi da lui direttamente dipendenti, per modo che il tempo utile del lavoro non possa essere minore di sette ore, e veglia perchè sia osservata la più scrupolosa riservatezza nella trattazione degli affari.

Fa in novembre di ogni anno una relazione al Ministero dell'Interno intorno alle condizioni generali della provincia e de' suoi corpi morali. Tale relazione deve per sommi capi versare sugli oggetti seguenti:

1. Condizione economica dei Comuni;
2. Regolarità delle elezioni e frequenza degli elettori;
3. Guardia nazionale e modo con cui è fatto quel servizio;
4. Condizione economica e morale degli istituti di beneficenza;
5. Condizioni della sanità pubblica e dei cimiteri;
6. Sicurezza pubblica e mendicità;
7. Apertura di nuove strade e manutenzione di quelle esistenti;
8. Istruzione pubblica;
9. Industria in generale, notando se gli stabilimenti e le fabbriche industriali si trovino in via d'aumento o di diminuzione;
10. Condizioni morali ed economiche in genere delle popolazioni, delle città, terre e campagne, paragonate a quelle dell'anno precedente, e confronto sulla più o meno facile esazione delle imposte;
11. Tutte quelle altre materie che possono ulteriormente essere indicate dal Ministero dell'Interno.

Art. 2. Il Prefetto provvede alla pubblicazione degli atti del Governo in conformità del prescritto dalla legge.

Deve inoltre pubblicare un bollettino della prefettura per la diramazione nella provincia di tutte le circolari e di altri provvedimenti direttivi del suo ufficio.

Art. 3. Quando il Prefetto riconosce la necessità di chiedere l'intervento della forza armata deve rivolgersi all'autorità militare superiore del luogo, la quale è in obbligo di deferire alla richiesta salvo il caso di giustificata impossibilità.

Nei casi d'urgenza può il Prefetto, come autorità di sicurezza pubblica, richiedere, per mezzo di ufficiali di sicurezza pubblica muniti del distintivo prescritto dalla legge, l'assistenza della forza armata, cioè della regia truppa, alle caserme od ai corpi di guardia.

Art. 4. Il consigliere destinato a far le veci di Prefetto in caso di vacanza o di assenza, non può, salvo il caso di manifesta urgenza, recare innovazioni agli ordini di servizio interno da esso stabiliti.

Art. 5. Nei pareri del Consiglio di prefettura si dovrà indicare il nome dei consiglieri presenti e del relatore.

Digitized by Google

Art. 6. Il Prefetto può assegnare a ciascun consigliere la direzione di uno speciale servizio amministrativo.

Art. 7. Il segretario capo della prefettura dipende immediatamente dal Prefetto; sorveglia la registrazione e la spedizione degli affari; ordina l'archivio; tiene l'amministrazione economica dell'ufficio; certifica le copie degli atti emanati dal Prefetto; roga i contratti e gli atti d'incanti: e cura l'esecuzione delle norme che l'uffizio riceve dai superiori dicasteri per l'istruttoria esterna degli affari.

Alli segretari delle sotto-prefetture incombono gli stessi obblighi nella sfera della loro azione.

Art. 8. Ogni ufficio di prefettura è ripartito in quattro divisioni:

La prima divisione comprende la segreteria e attende al servizio occorrente presso il Consiglio di prefettura e la Deputazione provinciale negli affari in cui questa è chiamata ad esercitare l'autorità tutoria, inscrivendo in apposito registro le relative deliberazioni;

La divisione seconda comprende l'amministrazione dei corpi morali;

La divisione terza tratta gli affari relativi alla sicurezza pubblica, al servizio militare, alla leva ed alla sanità pubblica;

La divisione quarta si occupa dell'amministrazione governativa, della contabilità, delle contribuzioni ed in genere degli affari non attribuiti alle altre.

Art. 9. Il Prefetto ha facoltà di suddividere ancora per sezioni gli uffizi suddetti in quel modo che crede più utile per la pronta spedizione degli affari.

Nelle sotto-prefetture deve osservarsi un metodo per quanto possibile conforme a quello stabilito nella prefettura.

Art. 10. Per la registrazione degli atti presentati all'ufficio di prefettura o di sotto-prefettura si avrà un registro di protocollo generale in cui vengano inscritti gli atti tutti e le note sì all'arrivo che alla partenza, con una sommaria analisi dei medesimi.

Sarà tenuto giornalmente in corrente un indice alfabetico per la ricerca degl'incartamenti sia nei registri precedentemente indicati, che nell'archivio.

Per la forma di questi registri e così per la tenuta di quegli altri che possono occorrere, e specialmente dei copia-lettere e copia-decreti, saranno date speciali istruzioni dal Ministero.

Il Prefetto può sempre prescrivere la formazione di altri registri, quando li giudichi necessari od opportuni.

Art. 11. Nel primo e sedicesimo giorno di ogni mese, l'impiegato incaricato della tenuta del registro di protocollo deve presentare al Prefetto od al Sotto-Prefetto rispettivamente un elenco degli affari registrati da più di 15 giorni, ai quali non si fosse dato corso.

Art. 12. Ogni prefettura e sotto-prefettura ha due archivi, *generale* o di deposito, che comprende gl'incartamenti ultimati da tre anni; *corrente* che comprende tutti gli altri.

Nell'archivio, gl'incartamenti devono essere ripartiti in serie ed in categorie.

Due sono le serie:

Quella degli affari generali;

Quella degli affari speciali dei corpi morali.

Ogni serie si suddivide in diverse categorie.

Particolari istruzioni emaneranno dal Ministero dell'Interno per la tenuta dell'archivio.

Art. 13. Per l'archivio generale la classificazione delle carte giusta il metodo prescritto nell'articolo precedente non comprende che gli affari ultimati nel periodo decorso dalla prima attivazione nelle rispettive provincie della legge 23 ottobre 1859, numero 3702, sino a tutto l'anno 1862.

Gli affari ultimati antecedentemente all'indicato periodo conserveranno le classificazioni stabilite dagli ordini preesistenti.

Digitized by Google

Nelle provincie toscane il periodo anzidetto s'intenderà aver avuto principio colla attivazione del regolamento comunale ivi pubblicato il 31 dicembre 1859 e del regolamento sui Consigli distrettuali e compartimentali del 14 febbraio 1860.

Art. 14. Entro mesi tre dell'attivazione del presente regolamento, i Prefetti e Sotto-Prefetti debbono ordinare i loro uffizi nel modo superiormente prescritto e far procedere entro un anno ad un regolare inventario dell'archivio generale, compilandone due originali firmati da essi e dal segretario dell'ufficio per il rispettivo loro uso.

Nell'inventario debbono indicarsi complessivamente, cioè per categorie, gli affari compresi nella serie degli affari generali e singolarmente cioè per fascicoli o cartelle gli affari speciali dei singoli corpi morali.

Uno di questi originali dev'essere comunicato al Ministero dell'Interno che lo rinvia munito del visto del Ministro.

Nello stesso modo si procede alla rettifica dell'inventario dell'archivio generale ogniqualvolta occorra di aggiungervi o di estrarne carte.

Art. 15. Il segretario della prefettura o sotto-prefettura è risponsabile della regolare tenuta degli archivi, non che della conservazione e classificazione delle leggi, dei regolamenti generali, delle circolari, istruzioni ed altri stampati che vengono distribuiti dai superiori dicasteri o dagli uffici e direzioni locali.

Deve tenerne un esatto inventario e, cessando dalle sue funzioni, darne caricamento al suo successore od a chi per esso.

Art. 16. I Sotto-Prefetti debbono, un mese prima dell'apertura della sessione ordinaria del Consiglio provinciale, rivolgere al Prefetto una relazione generale sulle condizioni e sui bisogni dei rispettivi circondari corredandola di quelle notizie di fatto che stimeranno più acconce a dimostrare la convenienza delle loro proposte.

TITOLO II.

CAPO I. — DEL COMUNE, DELL'UFFICIO E DEL SEGRETARIO COMUNALE.

Art. 17. La facoltà accordata ai Comuni dal § 3 dell'articolo 10 della legge si estende anche al locale della segreteria, purchè per altro vi si tengano sempre distinti i registri e le carte di spettanza di ciascun Comune.

Però in ogni sala delle adunanze comunali od in altra contigua vi saranno armadi muniti di serratura e di chiave per il deposito delle carte.

Questa chiave deve rimanere costantemente presso il segretario, il quale dovrà tenere registro delle carte e ne avrà la responsabilità.

Avendo il segretario ordine dal Sindaco o dalla Giunta per l'estrazione o rimessione di carte, avrà diritto di pretendere che l'ordine gli sia dato in iscritto, e restituirà l'ordine quando siano restituite all'archivio.

Art. 18. Nessuno può essere nominato segretario comunale, nè percepirne lo stipendio, se non giustifica preventivamente:

1. D'essere maggiore d'età;

2. Di non essere mai stato condannato a pene criminali o condannato per furto, frode od attentato ai costumi;

3. Di avere riportato la patente d'idoneità dal Prefetto della provincia in seguito ad esame subito innanzi ad un'apposita Commissione composta:

a) Del Prefetto che la presiede personalmente o per mezzo di un consigliere da lui delegato;

b) D'un segretario della prefettura e di un segretario comunale, amendue a scelta del Prefetto.

Digitized by Google

Potrà il Prefetto, ove lo creda conveniente, incaricare dell'esame stesso, nei circondari che non sono da esso amministrati direttamente, i Sotto-Prefetti assistiti dal segretario della sotto-prefettura e da un segretario comunale a loro scelta.

Ciascun membro delle suddette Commissioni ha voto deliberativo.

Il modo di procedere all'esame e le materie intorno alle quali dovrà versare saranno determinati dal Ministero dell'Interno per ispeciale istruzione.

L'apertura degli esami, i quali debbono aver luogo almeno una volta all'anno nell'ufficio di prefettura, è annunziata tre mesi prima nel giornale ufficiale della provincia o, in difetto, in quell'altro che vi si pubblica ed a cura dell'ufficio stesso ne sarà data partecipazione a tutti i Sindaci della provincia.

Art. 19. Il segretario è risponsabile d'ogni incombenza che debba essere disimpegnata dall'ufficio comunale.

Esso farà risultare dell'esecuzione data ai lavori che all'ufficio comunale incombono nell'interesse dello Stato, ai termini di leggi o di regolamenti generali, mediante l'annua trasmessione al Sotto-Prefetto od al Prefetto d'una tabella riassuntiva da compilarsi nell'epoca ed in conformità del modulo n. 1 annesso al presente regolamento.

In caso di ritardo per parte dell'ufficio comunale, tanto nell'esecuzione dei lavori suddetti, quanto per l'invio della tabella sovraccennata, il segretario soggiace senza altro avviso od eccitamento alla spesa del Commissario che il Prefetto od il Sotto-Prefetto ai termini dell'articolo 145 della legge è in facoltà d'inviare sul luogo per quest'oggetto.

Vi soggiaciono nello stesso modo e cumulativamente col segretario nella rispettiva proporzione che sarà determinata dal Prefetto o dal Sotto-Prefetto gli altri stipendiati addetti all'ufficio comunale, ai quali risultasse imputabile la verificata negligenza o dilazione.

Queste spese sono anticipate dalla cassa del Comune, salvo il rimborso per via di ritenute sullo stipendio dei suoi impiegati.

Art. 20. Nessuna delle carte spettanti all'amministrazione comunale può essere dal segretario estratta od esportata dall'ufficio od archivio comunale, senza un'esplicita autorizzazione del Sindaco.

Entro sei mesi dall'attivazione del presente regolamento ogni segretario comunale deve riscontrare se esiste, ed in caso diverso rinnovare o compilare l'inventario delle carte esistenti nell'archivio e degli affari già ultimati, e sottoporlo alla vidimazione del Sindaco.

Eguale vidimazione devesi procurare ad ogni aggiunta o detrazione menzionata sull'inventario.

Art. 21. In ogni Comune il segretario deve tenere in corrente almeno i registri indicati nella tabella n. 2 annessa al presente regolamento, oltre quelli prescritti da leggi o da regolamenti generali.

Deve inoltre tenere debitamente legati, affogliati e rubricati in ordine cronologico o di numero:

1. Gli originali delle deliberazioni sì del Consiglio che della Giunta;
2. Gli originali delle liste elettorali di ciascun anno approvati dall'autorità competente;
3. Le leggi ed i decreti del Regno appartenenti all'edizione ufficiale e il bollettino della prefettura;
4. I bilanci o stati preventivi;
5. I conti consuntivi;
6. I ruoli de' comunisti tenuti a fare le prestazioni militari;
7. I libri od atti relativi al censo o catasto, semprechè, per la tenuta di questi libri e per tutti gli atti relativi, non siavi uno speciale impiegato;
8. Gli atti relativi al censimento della popolazione ed alle notizie statistiche;

Digitized by Google

9. Le mercuriali periodiche dei cereali e d'altri prodotti ne' Comuni in cui ha luogo un mercato;

10. I verbali di mensile verificazione di cassa, nei Comuni ove quest' incombenza non è riservata agli agenti del Ministero delle finanze;

11. Le carte relative alla leva militare di ciascun anno;

Art. 22. Entro sei mesi dall'attivazione di questo regolamento ogni Comune è in obbligo di far compilare e di tenere nella segreteria comunale:

1. L'inventario dei beni stabili posseduti dal Comune colle relative testimoniali di stato, ossia descrizione del loro stato, non che dei demanii, promiscuità, servitù attive e passive, e di ogni diritto relativo a beni stabili che possa spettare al medesimo;

2. L'inventario dei mobili, dei crediti ed altre attività;

3. L'elenco dei debiti ed altre passività, distinguendo le ordinarie dalle straordinarie;

4. L'elenco delle strade comunali e di quelle private soggette a servitù pubblica.

CAPO II. — DELLE ELEZIONI.

Art. 23. Il Prefetto, pervenuta che gli sia la lista di cui nell'articolo 33 della legge, deve sottoporla alla Deputazione provinciale per le occorrenti rettificazioni d'ufficio, ancorchè non siansi contro di essa avanzati reclami.

Art. 24. Delle liste deve tenersi in corrente un apposito registro presso l'ufficio di segreteria addetto alla Deputazione provinciale, notandovi, in separate colonne, l'arrivo ed il rinvio di ciascuna lista, i reclami presentati coi documenti a questi annessi, e la decisione della Deputazione, il tutto colla specificazione delle rispettive date.

Il Prefetto deve curare che la Deputazione sia convocata e pronunci le sue decisioni sulle liste e sui reclami nei termini prefissi dalla legge.

Art. 25. Non si fa luogo alla restituzione del deposito, di cui nell'articolo 34 della legge, che sulla presentazione di un estratto della decisione colla quale sia stata fatta ragione al reclamante.

Se il reclamo è reietto, il Prefetto deve ordinare il versamento del deposito nella cassa della Congregazione di carità locale alla quale ne dà avviso.

Art. 26. La convocazione per le elezioni di cui nell'articolo 46 della legge non può avere luogo prima che le liste siano state restituite, debitamente approvate dalle Deputazioni.

Una copia del relativo manifesto deve, a cura del Sindaco, essere trasmessa al Prefetto prima della sua pubblicazione.

Se il Prefetto non riceve prima del 15 luglio comunicazione del manifesto, ne riferisce tosto alla Deputazione, alla quale spetta di provvedere d'ufficio.

Se però le liste non fossero approvate dalla Deputazione prima del 15 luglio, la Giunta municipale fa senz'altro pubblicare in detto giorno il manifesto di cui nel paragrafo precedente; ma se, nell'intervallo che decorre da tale pubblicazione fino al giorno delle elezioni non sarà pervenuta al Comune la lista debitamente approvata, si procede ugualmente alle elezioni colla scorta della lista dell'anno precedente.

Art. 27. Nel determinare la maggioranza, di cui nell'articolo 47 della legge, debbono computarsi non solo gli elettori, ma eziandio i maschi maggiori di età godenti dell'esercizio dei diritti civili ed aventi dimora nel Comune.

La determinazione della Deputazione, di cui nell'articolo suddetto, deve prescrivere contemporaneamente la rinnovazione dell'intiero Consiglio comunale, procedendosi all'elezione dei nuovi consiglieri nella forma prescritta dal § 4 dell'articolo suddetto.

Digitized by Google

Art. 28. Alle funzioni di segretario definitivo, di cui nel § 2 dell'articolo 52 della legge, può essere chiamata anche una persona non avente le qualità di elettore od estranea al Comune.

Art. 29. Nei Comuni in cui gli elettori sono ripartiti in sezioni, i Regi Delegati straordinari possono, a mente del paragrafo ultimo dell'art. 151 della legge, affidare le funzioni di Presidenti delle sezioni secondarie ad elettori anche appartenenti ad altre sezioni dei Comuni medesimi.

Art. 30. Gli elettori delle frazioni, di cui nell'ultimo alinea dell'articolo 47 della legge, votano esclusivamente per la scelta dei consiglieri attribuiti alla frazione cui appartengono, ma possono sceglierli anche fra gli eleggibili delle altre frazioni.

Art. 31. La presenza di tre membri voluta dall'art. 56 della legge è anche necessaria nell'intervallo tra la prima e la seconda votazione.

Art. 32. Quando tutti gli elettori di un Comune formano una sola adunanza, terminata che sia la votazione, il Presidente dell'ufficio pubblica anzitutto il risultato dello scrutinio, cioè i nomi di tutti i candidati che ottennero voti, col rispettivo numero di questi, facendone risultare distintamente nel verbale, e successivamente passa alle operazioni indicate nell'articolo seguente di questo regolamento.

Quando invece gli elettori sono ripartiti in più sezioni, ogni Presidente di sezione notifica alla medesima il risultato dello scrutinio. Reca poi il verbale al Presidente della prima sezione, il quale, riassunti i diversi scrutinii, li rende egualmente pubblici.

Art. 33. Compiuto lo scrutinio, e prima ancora di proclamare il risultato della votazione, l'ufficio elettorale deve verificare se i candidati che hanno riportato maggior numero di voti presentano i requisiti voluti per essere eleggibili ed il Presidente ne interpella ad alta voce l'adunanza, inserendo poi nel verbale i motivi di ineleggibilità denunziati dagli elettori presenti contro alcuno dei candidati.

L'uffizio riconosciuto sussistente qualche motivo d'ineleggibilità, si astiene dal computare i voti dati al candidato ineleggibile, indicandone però i motivi nel verbale.

L'ufficio deve parimente far menzione nel verbale delle proteste presentate ancorchè le avesse reiette.

Dopo queste operazioni si proclama il risultato della votazione.

Art. 34. Le schede sono tenute valide ancorchè non contengano tanti nomi di candidati quanti sarebbero i consiglieri da nominarsi.

Art. 35. I Consigli comunali e le Deputazioni provinciali non possono prendere ingerenza o dare disposizioni sulle operazioni elettorali se non è presentato loro un ricorso.

Le Deputazioni provinciali non debbono accettare ricorsi se non sui punti e sulle questioni che abbiano fatto oggetto di una decisione del Consiglio comunale.

I Consigli comunali invece prendono cognizione e deliberano ancorchè il ricorso si aggiri su questioni non proposte all'ufficio elettorale.

Art. 36. I ricorsi contro le decisioni del Consiglio comunale che versino sulla capacità legale di un cittadino ad essere elettore od eleggibile debbono essere portati direttamente alla Corte d'appello.

Art. 37. La notificazione delle decisioni prese dal Consiglio comunale sui ricorsi, di cui nell'art. 75 della legge, dev'essere fatta agli interessati nello stesso termine di tre giorni che è prescritto dal precedente art. 74.

Però il reclamante deve fare nel ricorso medesimo elezione di domicilio nel territorio del Comune, anche presso qualche persona terza.

Art. 38. Contro le decisioni della Deputazione provinciale è ancora ammesso il ricorso al Governo del Re, il quale provvede con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

CAPO III. — DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Art. 39. L'incompatibilità stabilita dall'art. 84 della legge si estende tanto ai membri

Digitized by Google

della Giunta che stettero in carica prima della Sezione autunnale, quanto a quelli che furono nominati per surrogarli.

Art. 40. I Consigli comunali che deliberano di tenere pubbliche in tutto od in parte le loro sedute debbono formare anzitutto un apposito regolamento da rassegnarsi all'autorità superiore a mente degli articoli 130 e successivi della legge.

Art. 41. Nel determinare la metà dei consiglieri, di cui nell'art. 89 della legge, non sono da computarsi i posti divenuti vacanti per decesso, rinunzia data o per altra causa, semprecchè però il numero dei consiglieri non risulti inferiore a quello previsto dall'art. 204.

Anche la seconda convocazione dev'essere fatta per avviso scritto, sul quale debbono nuovamente indicarsi gli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

Art. 42. Il Consiglio comunale può sempre assumere uno de'suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente allo scopo però di deliberare sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione, ma senza specificarne i motivi nel verbale.

In tal caso il segretario deve ritirarsi dall'adunanza durante la deliberazione.

L'esclusione del segretario è di diritto quando egli si trova in alcuno dei casi ai quali accenna l'art. 222 della legge.

Art. 43. Le deliberazioni riflettenti persone debbono sempre stendersi in un verbale separato, da cui consti essersi proceduto alla votazione con suffragi segreti ed in seduta non pubblica.

Art. 44. Il certificato della pubblicazione eseguita a mente dell'articolo 90 della legge, deve eziandio annunziare se siansi o non prodotte opposizioni contro le singole deliberazioni.

Art. 45. Le copie di cui è cenno nel secondo paragrafo dell'art. 90 della legge, debbono essere certificati conformi dal Sindaco o da chi ne fa le veci, ed essere muniti del bollo comunale. Per il rilascio di tali copie non si possono esigere emolumenti o tasse maggiori di quelli stabiliti dalla tariffa annessa al presente regolamento (Tabella N. 3), nella quale si trovano pur anche determinati i vari emolumenti che gli uffizi comunali sono autorizzati a percepire.

L'emolumento o tassa percepita deve sempre essere indicata a piè di ciascuna copia od atto rilasciato, ed il segretario del Comune deve apporvi la propria firma. Nessun emolumento è dovuto quando la copia od il documento sono richiesti nell'interesse dello Stato, o quando sono domandati da privati per lo scopo della determinazione, del pagamento o dell'esonerazione delle imposte verso lo Stato. Si fa però luogo al rimborso della spesa per la riproduzione di disegni, nel caso richiedasi l'opera di persona non stipendiata dal Comune.

Se gli uffizi comunali ricusano o si rendono morosi a dare le copie dei documenti suddetti, il Prefetto o il Sotto-Prefetto, sul ricorso degli interessati, possono provvedere a senso degli articoli 145 della legge e 19 del presente regolamento.

CAPO IV. — DELLA GIUNTA.

Art. 46. All'elezione dei membri della Giunta deve il Consiglio comunale procedere nella prima seduta della tornata autunnale.

Art. 47. Per determinare la maggioranza voluta dall'art. 91 della legge deve tenersi conto dei soli consiglieri votanti.

Qualora dopo due votazioni consecutive alcuno dei candidati non abbia riportata la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

Art. 48. Le Giunte municipali nominate nell'attivazione del presente regolamento, ovvero in seguito a posteriori rielezioni generali del Consiglio, non si rinnovano

Digitized by Google

per metà nel primo anno del loro insediamento. La stessa norma deve osservarsi nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, siasi rinnovata per intiero la Giunta.

I consiglieri nominati membri della Giunta entrano in carica tostochè la deliberazione colla quale sono nominati è divenuta esecutoria coll'apposizione del *visto* o col decorso del termine fissato dalla legge.

Art. 49. Ove la Giunta non prepari e non trasmetta, a norma dell'art. 130 della legge, entro il termine da prescriversi dal Ministero delle Finanze, i ruoli dei quali è cenno al n. 5 dell'articolo 93 della legge medesima, il Prefetto promuove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza di quel termine, i provvedimenti della Deputazione provinciale.

CAPO V. — DEL SINDACO.

Art. 50. Il Sindaco presta il giuramento nelle mani del Prefetto, o di quell'altra autorità da lui delegata; la formola del giuramento è la seguente:

« Io.......... giuro di essere fedele a S. M. il Re ed ai suoi reali successori, di « osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, e di esercitare le mie « funzioni di Sindaco col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria. »

Art. 51. Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore in seta da portarsi cinta attorno ai fianchi.

La fascia deve avere nelle due estremità una frangia di cordoncini d'argento della grossezza di millimitri due e dell'altezza di centimetri otto.

Art. 52. Il Sindaco delega un assessore cui spetti di supplirlo in caso di bisogno. Può inoltre fare speciali delegazioni ai singoli assessori.

CAPO IV. — DELL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' COMUNALE E DI ALCUNE SPESE OBBLIGATORIE DEI COMUNI.

Art. 53. Il carcere mandamentale, ossia sala d'arresto o casa di deposito di cui al n. 19 dell'art. 116 della legge, oltre i necessari requisiti di salubrità e di sicurezza, deve riunire quegli altri che rispondano alle esigenze del servizio, in relazione colla custodia dei detenuti, giurisdizione penale del giudice di mandamento e popolazione soggetta alla medesima.

Art. 54. Gli agenti di custodia delle carceri mandamentali sono proposti dalla Giunta municipale del capoluogo del mandamento, e nominati dal Prefetto, il quale ha facoltà di sospenderli e di rimuoverli.

Art. 55. La spesa necessaria per lo stabilimento del carcere mandamentale, per la pigione, quando occorra, dei locali, non che per lo stipendio dei sanitari, e per il salario e per le altre competenze attribuite agli agenti di custodia (in quanto queste non siano a carico dei fornitori del mantenimento dei detenuti giusta i contratti in vigore) sono a carico dei Comuni del mandamento in ragione composta delle rispettive popolazioni e del contingente principale dell'imposta fondiaria. Queste spese sono amministrate dal Comune del capoluogo.

Art. 56. Quando il Comune delibera di nominarsi un tesoriere proprio in conformità dell'articolo 120 della legge, il Sindaco deve, in principio d'ogni mese, o personalmente o per mezzo di un assessore da esso delegato, procedere in concorso del tesoriere e coll'assistenza del segretario comunale, ad una ricognizione dei fondi esistenti nella cassa, non che dello stato delle riscossioni arretrate.

Di ogni ricognizione si stende un verbale in doppio originale firmato dal Sindaco,

Digitized by Google

dal tesoriere e dal segretario, uno dei quali deve ritenersi nell' ufficio comunale e l'altro rimettersi al tesoriere.

Art. 57. Quando un solo agente è incaricato della riscossione tanto delle imposte erariali, quanto delle sovraimposte provinciali e comunali, nell'avviso di pagamento che è tenuto di spedire ai contribuenti indicherà distintamente le rispettive aliquote o proporzioni.

Art. 58. L'esattore od il tesoriere deve rendere il conto delle riscossioni e dei pagamenti operati per conto del Comune entro un mese successivo alla chiusura dell'esercizio al quale il conto si riferisce.

Art. 59. Gli atti accennati nell'articolo 128 della legge non sono esecutorii senza il *visto* del Prefetto o Sotto-Prefetto, i quali debbono accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

La licitazione, di cui nel § 2 dello stesso articolo, si fa anche per gara fra i vari aspiranti.

La scelta fra la licitazione e la trattativa privata dev'essere determinata dall'importanza dell'oggetto e dalla natura del servizio cui si tratta di provvedere.

CAPO VII. — DELLE DELIBERAZIONI COMUNALI SOGGETTE AL VISTO OD ALL'APPROVAZIONE SUPERIORE.

Art. 60. Le deliberazioni che il Sindaco è tenuto d'inviare all'autorità incaricata di apporre il visto, si debbono sempre trasmettere in duplice estratto, uno dei quali è destinato a rimanere presso l'autorità medesima.

La ricevuta di cui nel § 2° dell'articolo 130 della legge dev'essere spedita dall'autorità suddetta entro le 24 ore dall'arrivo degli atti, risultante dal registro di protocollo dell'ufficio.

Art. 61. Nel circondario amministrato dal Prefetto non è mestieri del decreto di sospensione di cui nell'articolo 132 della legge ma si deve tuttavia osservare per l'annullamento il termine perentorio stabilito dall'articolo 136.

Relativamente poi alle deliberazioni sui bilanci e sui conti degli amministratori comunali, la dichiarazione di cui è cenno nel § 2° dell'articolo 136 deve emanare, per i Comuni appartenenti a circondari amministrati da Sotto-Prefetti, entro un nuovo termine pari a quello nei diversi casi prefisso dall'articolo 134 ai Sotto-Prefetti medesimi, da decorrere però dal giorno in cui risultino i pervenuti all'ufficio di prefettura i bilanci ed i conti suddetti.

Art. 62. Non spetta al Sotto-Prefetto di sospendere le deliberazioni sottoposte all'approvazione della Deputazione provinciale, ancorchè viziose per difetto di forma, ma deve trasmetterle al Prefetto, limitandosi ad indicare appiè delle medesime i motivi di nullità da esso rilevati.

Quando poi si tratta di deliberazioni relative ai regolamenti d'uso e d' amministrazione dei beni, di cui è cenno nell'articolo 138, numero 4 della legge, dalle prefetture e sotto-prefetture debbono comunicarsi alle autorità preposte al buon governo dei boschi e delle acque per quelle opposizioni che le medesime credessero di farvi presso l'autorità competente.

Art. 63. Le deliberazioni, gli atti e i conti per la cui validità la legge espressamente richiede la approvazione di un'autorità superiore non sono esecutorii quando anche muniti del *visto* se non interviene quest'approvazione.

In questo caso l'azione dell'autorità superiore non è assoggettata dalla legge alla decorrenza di alcun termine.

Art. 64. L'ingerenza della Deputazione provinciale rispetto alle spese obbligatorie si limita a provvedere nelle medesime in caso di rifiuto del Comune, o quando esso provveda sufficientemente, ma non deve statuire in quanto possa esservi di facoltativo nel determinare la misura di tali spese, od i modi di eseguirle.

Digitized by Google

Art. 65. Quando il Prefetto non abbia potuto conoscere l'esistenza di una deliberazione che dovrebbe dichiarare nulla a mente dell'articolo 227 della legge, il termine prefissogli dall'articolo 136 per pronunziare l'annullamento non gli decorre che dal giorno in cui risulti essere la medesima pervenuta a di lui notizia.

Se poi avendola conosciuta, non avrà tuttavia proceduto al suo annullamento, deve riferirne al Ministero dell'Interno, cui spetta di promuovere le occorrenti dichiarazioni ai termini dell'art. 107 del presente regolamento.

Art. 66. Ai termini del n. 5 dell'articolo 138 della legge, passa nella Deputazione provinciale la facoltà di rendere esecutivi i regolamenti per i dazi comunali e le relative tariffe che l'articolo 102 del regolamento annesso al Decreto Reale del 10 luglio 1861, n. 1839, aveva attribuita ai Prefetti. I Consigli comunali nel deliberare e le Deputazioni provinciali nell'approvare i regolamenti suddetti dovranno seguire le norme generali che saranno emanate dal Ministero delle Finanze.

CAPO VIII. — DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI.

Art. 67. I Comuni possono con regolamenti di polizia urbana

1. Provvedere all'annona ed all'igiene dichiarando le regole e le cautele opportune per la fabbricazione e per lo smercio dei commestibili, non che per l'esercizio delle arti relative;

2. Determinare le norme per le mete o calmieri di generi annonari e di prima necessità, quando le circostanze locali e le consuetudini ne giustificano l' opportunità;

3. Provvedere alla pulitezza dell'abitato, e determinare i tempi e i modi per la tenuta e lo spurgo dei luoghi e dei depositi immondi;

4. Prescrivere norme per lo sgombramento delle immondezze e delle nevi dalle vie e da altri luoghi pubblici e per l'inaffiamento delle strade;

5. Determinare gli obblighi dei privati in ordine alla sistemazione e conservazione dei canali di spurgo e di scolo, dei selciati, fossi e stillicidii sui luoghi pubblici, fissando la competenza passiva per tali spese;

6. Provvedere alla libera circolazione nelle vie e nei luoghi pubblici ed a rimuovere i pericoli derivanti dalla ricostruzione e riparazione di strade, ponti di fabbriche, depositi di materiali, scavi, ecc.;

7. Fare divieto permanente o temporaneo di passaggio in certe vie interne per i carri o per gli animali, quando ne sia dimostrata la necessità; e determinare gli spazi per le fiere, per i mercati e per i giuochi pubblici, senza pregiudizio dei diritti delle proprietà circostanti;

8. Regolare l'uso dei bagni nei luoghi pubblici;

9. Fissare norme per la custodia e circolazione dei cani;

10. Prescrivere norme per l' ammasso, il deposito e la custodia delle materie accendibili; determinare le altre cautele necessarie per evitare gl' incendi tanto nello abitato che nelle campagne, e provvedere per la loro pronta estinzione;

11. Provvedere in generale ad altri oggetti consimili che non siano già regolati dalle leggi o dai regolamenti generali dello Stato.

In nessun caso i Comuni potranno prescrivere l' uso di mezzi che non siano nel dominio pubblico, od il cui monopolio appartenga ad altri per privilegio, senza che sia convenuta coi proprietari del privilegio una tariffa che escluda ogni abuso. Questa tariffa debbe essere sottoposta all'approvazione dell'autorità cui spetta di approvare il regolamento.

Art. 68. Sono materie dei regolamenti di polizia rurale:

1. Le comunioni generali esistenti per l'uso de'beni privati, per impedire i passaggi abusivi e prevenire i furti di campagna;

2. I consorzi per l'uso delle acque quando interessano la maggior parte degli abitanti o delle terre di un Comune o di una frazione;

Digitized by Google

3. La manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione, allo scolo, specialmente nei terreni bonificati o fognati;

4. Lo spigolamento e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati quando la popolazione vi abbia diritto per titolo o per consuetudine;

5. Il divieto dei pascoli non conciliabili coll'interesse generale del Comune;

6. Il divieto dei modi di trasportare i carichi che sieno contrari alla conservazione in buono stato delle strade;

7. Le norme circa i tempi ed i modi da osservarsi per la distruzione degl'insetti e d'altri animali nocivi alle campagne; in quanto non vi provvedano le leggi od i regolamenti generali.

Art. 69. Sì negli uni che negli altri regolamenti possono i Comuni:

1. Provvedere alla mondezza e salubrità delle fonti e delle altre acque destinate ad uso pubblico;

2. Stabilire la pianta organica e la divisa del loro agenti, sieno essi isolati, ovvero riuniti in corpi, purchè per altro non possano assimilarli, nelle denominazioni, nei distintivi dei gradi, o nelle divise, ai corpi del regio esercito ed agli agenti doganali e di sicurezza pubblica.

Questa riserva è pur anche applicabile alle divise dei corpi o bande musicali creati od ordinati dai Comuni in quanto non debbano far parte della guardia nazionale, nel qual caso la loro divisa dev'essere quella stabilita dai regolamenti generali.

Art. 70. Sono materie di regolamenti edilizi le norme sopra:

1. La formazione delle Commissioni edilizie comunali con voto puramente consultivo;

2. La determinazione del perimetro dell'abitato a cui si debbono intendere assolutamente circoscritte le prescrizioni dei regolamenti stessi;

3. I piani regolatori dell'ingrandimento e di livellazione, o di nuovi allineamenti delle vie, piazze o passeggi pubblici:

4. L'erezione, demolizione o ristauro dei fabbricati o costruzioni murali poste a vista del pubblico e gli obblighi relativi dei proprietari ad oggetto che non siano violati i piani di cui al numero precedente, ed al fine che non sia impedita la viabilità e non sia deturpato lo aspetto dell'abitato;

5. L'intonaco e le tinte dei muri e delle facciate quando la loro condizione deturpi l'aspetto dell'abitato, rispettando gli edifizii di carattere monumentale sì pubblici che privati;

6. L'altezza massima permessa per i fabbricati in correlazione alla ampiezza della via e dei cortili;

7. Le sporgenze di qualunque genere sull'area delle vie e piazze pubbliche;

8. I lavori sotterranei da eseguirsi nel pubblico sotto-suolo e la forma delle ribalte destinate a dar luce od accesso ai luoghi sotterranei sì pubblici che privati, quando tali ribalte esistono nei luoghi di pubblico passaggio;

9. L'apposizione e la conservazione dei numeri civici;

10. La formazione, la conservazione ed il ristauro dei marciapiedi, dei lastricati nei portici e dei selciati nelle vie o piazze.

Art. 71. Fra le tariffe che le Giunte municipali sono autorizzate dall'articolo 93, num. 10 della legge, a decretare, non sono comprese quelle delle barche nei porti marittimi, le quali continuano ad essere stabilite dai capitani dei porti, coll'autorizzazione del Ministero di Marina, conformemente al disposto dell'art. 178 delle Regie Patenti 24 novembre 1827, state estese a tutto il Regno col Regio Decreto del 22 dicembre 1861, num. 387.

TITOLO III.

DELLE PROVINCIE, DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

Art. 72. Il riparto dei consiglieri provinciali fra i diversi mandamenti prescritto

Digitized by Google

dall'articolo 156 della legge, sarà fatto in ragione di popolazione e risulterà da una Tabella da approvarsi con uno speciale Decreto Reale.

Saranno pure approvate con Decreto Reale le successive modificazioni che potranno occorrere in dipendenza degli articoli 13 e seguenti della legge, non che nei casi di aumento o di riduzione del numero dei mandamenti.

Art. 73. Ove accada che ad una seduta del Consiglio provinciale non intervenga nè il Presidente, nè il Vice-Presidente, il consigliere più anziano fra i presenti può provvisoriamente assumere la presidenza. In mancanza del segretario e del vice-segretario ne assume pure provvisoriamente le funzioni il consigliere più giovane.

Art. 74. Nel computo dei membri voluti dall'art. 169 della legge per la validità delle deliberazioni del Consiglio provinciale non sono da comprendersi che i consiglieri effettivamente in carica.

In ordine a questo computo, le rinuncie date per iscritto equivalgono a quelle di cui siasi preso atto.

CAPO II. — DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE.

Art. 75. L'elezione della Deputazione provinciale deve, per quanto è possibile, essere fatta dal Consiglio in una delle prime sedute della sua sessione ordinaria.

Art. 76. La Deputazione provinciale è convocata dal Prefetto.

Per gli affari che ha da spedire, come autorità tutoria, è sempre riunita nell'ufficio di prefettura e deve essere coadiuvata da impiegati dell'ufficio medesimo a norma dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 77. Il carteggio della Deputazione provinciale si fa per mezzo del Prefetto, il quale cura la rimessione alla segreteria del Consiglio provinciale di quello che riflette l'amministrazione provinciale.

Art. 78. È dovere del Prefetto di convocare la Deputazione quante volte occorre nel corso del mese per spedire gli affari ad essa deferiti.

Art. 79. Il Ministero dell'Interno, presi gli opportuni concerti cogli altri Ministeri, determina con apposite istruzioni l'epoca e la forma della relazione generale che la Deputazione è tenuta di presentare in ogni anno a tenore dell'articolo 180, n. 13 della legge.

Art. 80. Entro un mese dal suo insediamento, la Deputazione provinciale deve formare il regolamento di cui è cenno nell'art. 186 della legge. Intanto si osserverà quello vigente, in quanto non sarà contrario alle disposizioni della legge e del presente regolamento.

Art. 81. Il Prefetto deve dichiarare, per ordinanza scritta, dimissionari quei membri della Deputazione che siansi posti nella condizione prevista dall'articolo 188 della legge e riferirne alla Deputazione provinciale nella prima adunanza successiva.

Il segretario addetto alla Deputazione provinciale deve tenere in corrente un registro delli intervenuti e dei mancanti alle singole adunanze. Di questo registro è data visione al Consiglio provinciale nella prima adunanza della sessione ordinaria.

CAPO III. — DELLA INGERENZA GOVERNATIVA NELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, E DELLE SPESE ED ALTRI ATTI OBBLIGATORII.

Art. 82. I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio provinciale si debbono sempre trasmettere al Prefetto per estratti distinti per ogni singolo oggetto delibe-

Digitized by Google

rato ed in duplice copia, una delle quali da conservarsi nell'archivio della prefettura. È loro applicabile il disposto dall'art. 63 del presente regolamento.

Art. 83. Quando occorre di compiere qualche atto d'istruttoria prima di munire del visto o di annullare le deliberazioni del Consiglio provinciale a mente dell'articolo 192 della legge, il termine di 20 giorni in esso fissato s'intende non dover decorrere che dal giorno in cui risulta ultimata l'istruttoria.

In tal caso però se ne deve dare immediata partecipazione al Presidente del Consiglio provinciale.

Art. 84. Nella tornata ordinaria, il Prefetto deve far iscrivere sull'ordine del giorno delle prime sedute del Consiglio provinciale tutti quegli oggetti che toccano l'interesse generale dello Stato ed ai quali il Consiglio provinciale è tenuto per legge di provvedere.

In caso d'urgenza deve anche promuovere a tale scopo la convocazione del Consiglio in seduta straordinaria.

Art. 85. Qualora il Consiglio omettesse di prendere sulle proposte del Prefetto alcune deliberazioni, si ritiene assenziente alle proposte stesse ai termini dell'articolo 220 della legge, ed il Prefetto ne promuove l'immediata esecuzione dalla Deputazione provinciale.

Quando invece deliberando ricusasse di provvedere, ovvero provvedesse in modo insufficiente, il Prefetto, informatone anzitutto il Ministero dell' Interno e sentito il Consiglio di prefettura, provvede d'ufficio con decreto motivato, dandone immediata partecipazione alla Deputazione.

Art. 86. Scorso il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 251 della legge, se non è sorto reclamo e se la Deputazione non ha provveduto, il Prefetto provvede a quanto può occorrere per l'esecuzione del decreto, e fa gli acquisti, le proviste e gli altri atti, ivi comprese le spedizioni dei mandati (che sono in tal caso firmati da esso e dal segretario della prefettura) e cura infine l'intiera loro estinzione sulla cassa provinciale.

Art. 87. Quando poi fosse sorto reclamo contro il decreto del Prefetto, egli ne fa immediata relazione al Ministero dell'Interno, il quale può ordinare quelle indagini che crede necessarie a spese della provincia e quindi, udito ove d'uopo il Ministero cui la materia riguarda, ed avuto il parere del Consiglio di Stato, promuove la definitiva decisione per Decreto Reale.

Art. 88 Il Prefetto, avuta comunicazione della decisione suddetta, ne informa la Deputazione provinciale nella prima successiva sua adunanza e la invita formalmente a provvedere per l'esecuzione del Decreto stesso a termini dell' articolo 216 della legge.

Se la Deputazione non prende nella seduta stessa le occorrenti deliberazioni, e se non firma il mandato quando trattasi di spese obbligatorie da soddisfare, il Prefetto ne prende atto nel verbale della seduta e successivamente formula un suo decreto con cui, assumendo la qualità di commissario del Governo, provvede a quanto occorre sia per l'esecuzione dell'opera, sia per il pagamento delle spese che fu oggetto della vertenza.

CAPO IV. — DEI LOCALI PER LE PREFETTURE E SOTTO-PREFETTURE E DELLA RELATIVA MOBILIA.

Art. 89. I locali tanto per gli uffizi quanto per gli alloggi dei Prefetti o Sotto-Prefetti e la qualità e quantità dei mobili, arredi ed attrezzi sì grossi che minuti, da somministrarsi dalle provincie a termini dei numeri 14 e 15 dell'art. 174 della legge, debbonsi intendere proporzionati alle esigenze del servizio, nonchè al grado ed all'importanza dei funzionari chiamati a farne uso, tenuto conto del decoro voluto per la città in cui risiedono e in pari tempo della convenienza di non abbondare soverchiamente nella provvista di oggetti di puro lusso.

Digitized by Google

Art. 90. Nella mobilia che le provincie sono tenute a fornire a termini dell' articolo precedente non sono comprese, e perciò restano a carico dei Prefetti o dei Sotto-Prefetti :

1. Le argenterie ;
2. Le biancherie ;
3. Le carrozze ed oggetti relativi.

Art. 91. Sorgendo per parte della rappresentanza provinciale obbiezioni intorno alla necessità ed opportunità di richiesta di mobilia, ovvero divergenze intorno alla convenienza dei locali posti a carico delle provincie, a tenore del citato articolo 174 della legge, il Prefetto deve riferirne al Ministero dello Interno con motivato rapporto.

Quando il Ministero consenta nella richiesta del Prefetto, questi invita la rappresentanza provinciale a deliberare, e procede, in caso di rifiuto, in conformità delle prescrizioni stabilite nel capo terzo del presente titolo pel pagamento delle spese obbligatorie.

Art. 92. Il Prefetto ed i Sotto-Prefetti hanno la risponsabilità della conservazione in buono stato del locale, della mobilia e degli attrezzi dei rispettivi uffizi ed alloggi, e, occorrendovi riparazioni o rinnovazioni, debbono fare in tempo utile le opportune richieste alla rappresentanza provinciale affinchè vi provveda; altrimenti sottostaranno del proprio alle maggiori spese cagionate da grave negligenza.

Non sono però responsabili del deterioramento derivante dal semplice uso.

Art. 93. Dopo eseguite le somministranze deliberate ovvero decretate a norma delle disposizioni che precedono, dei locali somministrati e della mobilia entrostante, si deve, a cura del Consiglio provinciale, formare in contraddittorio del Prefetto o dei Sotto-Prefetti un regolare inventario a triplice originale, uno dei quali deve rimettersi al Ministero dell'Interno e gli altri due rimangono nei rispettivi archivi del Consiglio provinciale e delle prefetture o sotto-prefetture.

Quest'inventario è riveduto una volta all'anno, e del relativo verbale deve essere trasmessa una copia al Ministero dell'Interno.

Art. 94. In caso di traslocazione o di cessazione dall'impiego, si procede tra l'antico ed il nuovo funzionario o chi per essi ad una minuta ricognizione del numero e dello stato sì dei locali che della mobilia e degli arredi, coll'intervento di un delegato della rappresentanza provinciale e colla scorta dell'inventario primitivo e dei verbali delle successive variazioni dei medesimi.

Prima di lasciare l'antica residenza, il funzionario cessante deve presentare formale istanza perchè sia fatto luogo alla ricognizione suddetta; in difetto è tenuto risponsabile in proprio di quanto fosse in seguito per riconoscersi mancante.

CAPO V. — DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

Art. 95. Gl' impiegati propri del Consiglio provinciale, di cui è cenno nell'art. 196 della legge, sono addetti unicamente all'azienda provinciale, ma non hanno ingerenza negli affari in cui la Deputazione esercita attribuzioni di autorità tutoria.

Art. 96. A tenore dell'articolo 198 della legge sono applicabili ai contratti stipulati per conto delle amministrazioni provinciali le disposizioni che in ordine alla esecutorietà degli atti consimili stipulati per conto dei Comuni, furono stabilite nell'articolo 59 del presente regolamento.

Art. 97. Le deliberazioni prese nel corso dell'anno dal Consiglio proviciale in adunanze straordinarie debbono essere pubblicate in un medesimo volume cogli atti della sessione ordinaria.

Da tale pubblicazione debbono però eccettuarsi le deliberazioni state annullate.

Art. 98. Nel caso di scioglimento previsto dall' articolo 201 della legge spetta anche al Prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, di compiere gli atti di cui è cenno nel paragrafo 2 dell'art. 160 della legge.

Digitized by Google

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE.

Art. 99. Il Consiglio comunale nella sessione di primavera ed il Consiglio provinciale nella sessione ordinaria procederanno in conformità dell'art. 203 della legge all'estrazione del quinto dei consiglieri da rinnovarsi.

Se nell'intervallo che corre sino al giorno dell'elezione si verificano vacanze, deducono dal numero dei consiglieri da rinnovarsi gli ultimi estratti, e l'estrazione di questi si ritiene come non avvenuta.

Art. 100. Quando per decesso o per altra causa sonosi resi vacanti al momento dell'elezione posti di consiglieri provenienti dall'elezione generale, questi si computano già nel quinto che dovrebbe estrarsi a sorte ai termini dell'articolo 203 suddetto.

Ove però il numero di questi venisse ad eccedere il quinto da rinnovarsi, si procede egualmente alla surrogazione di tutti i consiglieri mancanti; ma si intendono eletti per un quinquennio quelli che hanno riportato maggior numero di voti, e gli altri continuano ad essere soggetti alle estrazioni successive, al pari di quelli provenienti da elezione generale che ancor rimangono al Consiglio.

Art. 101. Le Giunte e le Deputazioni prendono atto delle rinuncie presentate dai loro membri, ed in assenza dei Consigli di quelle presentate dai consiglieri.

Art. 102. Tanto le Giunte che le Deputazioni non possono dispensarsi dal prender atto delle rinuncie presentate.

Gli impedimenti cui accenna l'art. 208 della legge debbono essere prontamente dal Sindaco denunziati al Prefetto, il quale promuove la decadenza dei consiglieri con decreto da pronunciarsi dalla Deputazione provinciale.

Art. 103. Non sono comprese fra le spese forzose delle quali è cenno all'art. 210 delle legge, quelle di viaggio e di soggiorno sopportate dai consiglieri residenti fuori del capoluogo per intervenire alle sedute dei Consigli.

Art. 104. Nel verbale delle adunanze si deve far constare del nome dei singoli consiglieri presenti alla votazione sovra ciascuno oggetto, colla indicazione di quelli che si sono astenuti.

Art. 105. I bilanci debbono essere divisi in tre parti ben distinte, cioè: *Attivo*, *Passivo* e *Residui*.

I bilanci ed i conti sì dei Comuni che delle provincie debbono essere formati e resi in conformità dei moduli e delle istruzioni da emanare dal Ministero dell'Interno, dal quale sarà pur anco determinata la forma dei registri di contabilità.

Tali istruzioni debbono avere per base la massima che l'anno finanziario comprende l'esercizio contabile dei redditi e delle spese dell'anno solare, e si protrae a tutto il 31 marzo dell'anno successivo per la riscossione delle entrate e l'estinzione delle spese che si riferiscono all'anno solare.

Art. 106. Sui residui attivi dei bilanci possono farsi pagamenti, anche dopo avvenuta la chiusura del conto relativo.

Art. 107. Il Governo del Re può in qualunque tempo dichiarare, con Decreto Reale e sentito il Consiglio di Stato, la nullità delle deliberazioni di cui nell'articolo 227 della legge.

Può similmente modificare i regolamenti che vengono deliberati dai Comuni e dalle provincie, quantunque ne sia delegata l'approvazione alle Deputazioni provinciali o ad altra autorità.

Digitized by Google

A tale effetto sarà sempre trasmessa copia dei regolamenti approvati al Ministero competente.

Il provvedimento del Re emana tanto sopra ricorso, come per iniziativa del Governo.

Art. 108. La disposizione contenuta nell'art. 233 della legge non è applicabile che a quegli atti che sono facoltativi per i Comuni e le provincie, e non a quelli che sono obbligatorii.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 109. Gli attuali Consigli provinciali saranno sciolti in quelle provincie dove, in forza della facoltà concessa al Governo, si verificheranno nelle circoscrizioni territoriali mutamenti per effetto dei quali la rappresentanza provinciale venga a trovarsi alterata nel numero o nel riparto dei membri che la legge assegna alla medesima.

Art. 110. A far principio dal 1° gennaio dell'anno 1866, le provincie ed i Comuni saranno tenuti a corrispondere al Ministero delle Finanze, a semestri maturati, una annua pigione ragguagliata ai prezzi correnti nelle rispettive località, per i fabbricati e siti demaniali occupati da uffizi od istituti governativi o da alloggi di funzionari che cessano di stare a carico dello Stato.

I corrispettivi e le condizioni dell'affittamento saranno stabiliti col mezzo di private trattative fra il Demanio ed i corpi morali interessati, e dovranno risultare da regolare contratto.

Ove non riuscisse l'accordo entro il 31 dicembre 1865, il Demanio sarà libero di disporre altrimenti della sua proprietà e fabbricati.

Art. 111. Entro due mesi dall'attivazione del presente regolamento, ogni uffizio di prefettura e di sotto-prefettura dovrà procedere in concorso dell'uffizio del genio civile e della direzione demaniale del luogo, alla ricognizione della mobilia di spettanza dello Stato o della provincia esistente nei rispettivi uffici ed alloggi ed alla descrizione del suo stato attuale, e quindi presentare tanto al Ministero dell'Interno, quanto al Consiglio provinciale, due note distinte compilate d'accordo coll'ufficio locale del genio civile:

1. Dei locali in cui sono presentemente collocati gli uffici e gli alloggi rispettivi colla descrizione della mobilia entrostante;

2. Dei locali e della mobilia ed arredi, notandone la condizione e rilevando gli oggetti mancanti e le riparazioni che ancora occorrerebbero per completare le somministranze prescritte.

Tali note saranno compilate accuratamente e firmate, quelle di cui al numero 1 dai rappresentanti dei tre uffizi predetti, e quelle di cui al num. 2 dal Prefetto o Sotto-Prefetto e dal capo d'uffizio locale del genio civile.

Art. 112. Nella tornata ordinaria del 1865 od in altra che potrà essere straordinariamente ordinata prima di quell'epoca dovranno anzitutto le rappresentanze provinciali provvedere affinchè al 1° gennaio 1866 i locali che in forza dell'articolo 174 della legge passano a loro carico siano posti a disposizione degli uffici ed autorità che debbono occuparli e siano forniti di tutto punto, analogamente al disposto del num. 2 dell'art. precedente.

Lo stesso dovranno curare le rappresentanze comunali per quanto le riflette.

Art. 113. I Prefetti che si troveranno al 1° del prossimo venturo luglio in carica in qualunque provincia in cui il loro alloggio sia provvisto delle tre categorie di

Digitized by Google

mobili, le quali in forza dell'art. 90 del presente regolamento sarebbero escluse dalla mobilia permanente, continueranno a goderne per tutto quel tempo che rimarranno ancora in quella residenza; dovranno però inviarne, entro lo stesso mese di luglio, una particolareggiata descrizione al Ministero dell'Interno.

I loro successori dovranno farne immediata rimessione alle locali direzioni del Demanio.

È riservata alla provincia la facoltà di rilevare a stima di periti tutta la mobilia tanto degli uffizi che degli alloggi, salva l'approvazione del Ministero delle Finanze pel contratto di cessione.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro G. Lanza.

N. 1. — Tabella riassuntiva dei lavori spediti negli uffizi comunali nel corso dell'anno, da trasmettersi al Prefetto e Sotto-Prefetto nella 1ª quindicina di luglio.

1. Tutti i lavori relativi alle spese obbligatorie per i Comuni ai termini di leggi o di regolamenti generali, e singolarmente dell'art. 116 della legge contemplata nel presente regolamento;
2. Verificazioni mensili della cassa comunale nei Comuni in cui è chiamato a procedervi il Sindaco;
3. Relazioni di pubblicazione di leggi, regolamenti od avvisi nell'interesse nazionale e provinciale, senza pregiudizio di quelle più frequenti prescritte da leggi o da regolamenti generali;
4. Servizio della leva;
5. Servizio delle somministranze militari ed altri;
6. Censimento della popolazione, statistica ed atti relativi;
7. Catasto ed operazioni relative;
8. Ruoli dei tributi;
9. Professioni sanitarie e lavori attinenti alla sanità pubblica, ed agli stabilimenti pericolosi ed incomodi;
10. Pubblici esercenti;
11. Sicurezza pubblica e certificati relativi;
12. Stabilimenti industriali e manifatture esistenti nel Comune;
13. Indennità di via;
14. Liste dei giurati;
15. Supplimenti od appendici ai diversi inventari;
16. Strade comunali;
17. Monumenti ed oggetti d'arte;
18. Annona e mercuriali relative;
19. Marineria e navigazione.

Sotto le suindicate categorie i segretari comunali debbono indicare sommariamente l'epoca ed il modo in cui fu data evasione ai diversi lavori prescritti da leggi e da regolamenti generali.

N. 2. — Tabella degli elenchi e dei registri da tenersi in corrente dall'uffizio comunale oltre quelli prescritti da leggi o da regolamenti generali.

1. Elenco dei consiglieri comunali con indicazione della scadenza rispettiva;
2. Elenco degli assessori, colla norma di cui sopra;

Digitized by Google

3. Indice delle deliberazioni del Consiglio, con indicazione dei decreti dell'autorità annessi alle medesime;

4. Indice delle deliberazioni della Giunta, come sopra;

5. Indice delle circolari dell'autorità;

6. Elenco dei diversi inventarii esistenti nell'archivio e nell'ufficio;

7. Elenco delle iscrizioni ipotecarie ammesse sì a favore che contro il Comune, delle loro rinnovazioni periodiche operate ai termini di legge e della precisa indicazione dell'epoche in cui si devono rinnovare;

8. Elenco dei certificati spediti dal Sindaco, colla indicazione dei richiedenti, della data di spedizione e del diritto esatto;

9. Registro di protocollo per l'annotazione delle lettere tutte pervenute all'uffizio comunale e di quelle spedite dal medesimo;

10. Registro dei mandati comunali;

11. Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali.

N. 3. — Tabella descrittiva delle tasse ed emolumenti che i segretari comunali sono autorizzati ad esigere per proprio conto per la spedizione degli atti infradesignati, oltre l'importo della carta bollata e del diritto di registro nei casi in cui questi sono prescritti dalla legge.

1° — Manifesti ossia editti:

Per affittamento di case o di fondi appartenenti ai Comuni . . . . . Per vendita di tagli di boschi . . Per appalto di lavori o di somministranze da farsi ai Comuni . . . Per appalto di dazi . . . . . . Per appalti diversi . . . . Per concessioni di qualunque natura	L. 0, 40 per la minuta originale	L. 0, 30 per ciascuna copia fatta a mano. Nessun diritto è dovuto per quelle stampate.

2° — Incanti:

Per ogni atto d'incanto, compresovi il verbale relativo agli oggetti descritti sotto il n° 1	L. 1, 50 per l'originale	L. 0,60 per ciascuna copia.

3° — Deliberamenti, ossia aggiudicazioni:

	Per l'originale	
Per ogni atto relativo agli oggetti descritti al n° 1:		Per le copie degli atti L. 0, 60. Per le copie delle inserzioni, se richieste dalle parti, lire 0, 40.
Se l'oggetto ascende a lire 100 . .	L. 2	
Id. a lire 500 . .	» 3	
Id. a lire 2000 . .	» 5	
Id. a lire 10000 . .	» 10	
Se eccede le lire 10,000, e qualunque sia la somma	» 20	

4° — Sottomissioni:

(Anche con obbligo di pagamento a favore dei Comuni)	Per l'originale L. 0, 60	Per ciascuna copia L. 0, 60.
Se con presentazione di fideiussore	» 1, 20	
Se con fideiussore coll'aggiunta di un approbatore, ossia garante . . .	» 1, 50	

Digitized by Google

5° — Scritture estratte dall'archivio:

Ivi compresa la copia di deliberazioni comunali . . . . Per ciascuna copia L. 0, 60.

6° — Certificati:

Per ottenere passaporti o licenze di viaggio sì all'estero che all'interno. L. 0, 20
Diversi ed atti di notorietà . . . » 0, 20

7° — Stati di famiglia:

(Esclusi quelli rilasciati per uso militare, guardia nazionale e simili, i quali sono gratuiti). » 0, 60

8° — Verbali di conciliazione:

In materia demaniale nelle provincie Napoletane e Siciliane . . . . Per l'originale L. 1 Per copia L. 0, 50.

Avvertenze.

Nulla resta innovato alle discipline che nelle diverse provincie del Regno reggono la spedizione degli atti in materia censuaria o catastale e la competenza dei relativi proventi.

Qualora in un solo contratto vi fossero più intervenienti, ovvero più disposizioni, non si potrà percepire che il diritto di un solo contratto, pagabile da ciascuno degli interessati in proporzione del rispettivo interesse.

In nessun caso il diritto di copia, sia dell'atto che delle inserzioni, potrà eccedere il doppio del diritto di emolumento dell'atto stesso.

Il diritto come sopra fissato per le copie s'intende dovuto per ogni foglio o carta di due facciate, ciascuna delle quali deve contenere 25 linee da 25 sillabe.

Nessun diritto è dovuto per le procure ai Comuni estese dai segretari stessi, nè per la scrittura di atti, stati di povertà, nè per la legalizzazione od autenticazione di firme.

N. 4. — Tabella contenente le norme generali per la scelta dei locali e provvista della mobilia per gli uffizi e alloggi dei prefetti o sotto prefetti.

A. L'ufficio della prefettura devesi comporre:

1. Di una sala per la Deputazione provinciale;

2. Per il Prefetto: d'un'ampia sala, un gabinetto da lavoro, una sala d'aspettazione, e un'anticamera destinata agli uscieri;

3. Per il consigliere delegato di una camera, e per tutti gli altri consiglieri d'una sala conveniente;

4. Per la segreteria: di tante camere quante sono necessarie per contenere, senza soverchia ristrettezza, quel numero d'impiegati ed inservienti che è determinato dalla pianta organica di ciascuna prefettura.

Digitized by Google

5. Per l'archivio: d'un locale abbastanza vasto e acconcio per contenere non solo le carte già esistenti, ma ancora quelle che vi si accumuleranno nel corso di parecchi anni avvenire, coll'avvertenza eziandio che l'archivio della leva sia separato dall'altro;

6. Per l'ufficio telegrafico: d'un locale capace ed appropriato al suo scopo, avente una comunicazione interna coll'ufficio della prefettura ed un accesso esterno per il pubblico;

B. L'ufficio della sotto-prefettura debbe avere:

1. Un'ampia sala e un gabinetto di lavoro pel Sotto-Prefetto, e un'anticamera per gli uscieri;

2. Per la segreteria: quel numero di camere che risulti proporzionato al personale che vi si deve contenere a norma della pianta organica;

3. Per l'archivio: gli ambienti necessari giusta quanto si disse più sopra parlando dell'archivio della prefettura;

4. Per l'ufficio telegrafico: un locale nelle debite proporzioni, aventi gli stessi requisiti indicati per l'ufficio telegrafico delle prefetture.

C. L'alloggio deve constare:

Pel Prefetto:

Di un'anticamera,
Una prima e seconda sala di ricevimento;
Quattro camere da letto, in parte ad uno e in parte a due posti, aventi ciascuna un accesso distinto ed indipendente;
Un'ampia sala da pranzo con una stanza attigua per ripulire;
Una spaziosa cucina con dispensa e servizi attigui;
Due camere per guardaroba e per gli apprestamenti della biancheria;
Un numero sufficiente di camere da letto per alloggiarvi almeno sei persone di servizio;
Una cantina e legnaia proporzionata all'alloggio.

La provincia è inoltre tenuta, ogniqualvolta il Prefetto ne faccia richiesta, a somministrare in attiguità od almeno in prossimità dell'alloggio una scuderia con camera contigua pel cocchiere e una rimessa capace di due carrozze, un locale per la custodia dei finimenti dei cavalli ed attrezzi diversi, e un altro per tenervi i foraggi.

Pel Sotto-Prefetto:

Di un'anticamera;
Una sala di ricevimento;
Tre camere con letti, in parte ad una e in parte a due piazze, aventi ciascuna un accesso indipendente;
Una sala da pranzo con attigua stanza;
Una cucina;
Una camera da guardaroba;
Un numero di camere da letto sufficiente per alloggiarvi tre persone di servizio;
Cantina e legnaia proporzionata all' alloggio.

Insomma i locali sì per gli uffici che per gli alloggi dei Prefetti e Sotto-Prefetti debbono essere sani, convenientemente disposti, mobiliati ed arredati, situati in luogo comodo e per quanto possibile centrale ed avere scale ed accessi puliti e decorosi.

L'alloggio del Prefetto deve inoltre avere un cortile od atrio provvisto di porta o cancello che si possa chiudere.

Digitized by Google

SOMMARIO

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

251257 D

Digitized by Google

LA LEGGE